CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **IV**
N. **6**

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE LA MISURA CAUTELARE DELLA CUSTODIA IN CARCERE

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

GENOVESE

nell'ambito del procedimento penale n. 7696/11 RGNR – n. 2298/12 RG GIP

AVANZATA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
DEL TRIBUNALE DI MESSINA E PERVENUTA

il 18 marzo 2014

Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Messina

Prot. Ris. N° 1111/14

All'On.le Sig. Presidente
della Camera dei Deputati
ROMA

OGGETTO: Procedimento penale n. 7696/11 R.G.N.R. e N. 2298/12 R.G. GIP, nei confronti dell'on. Francantonio Genovese, nato a Messina il 24 dicembre 1968, per il reato di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e altro. Richiesta di autorizzazione all'esecuzione della misura di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina in data 17 marzo 2014.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 68 della Costituzione, e dagli artt. 4 comma 2 e 5 della legge 140/2003, comunico alla S.V. on.le che – con ordinanza emessa in data 17 marzo 2014 – il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, su richiesta di quest'Ufficio, ha applicato nei confronti dell'on. Francantonio Genovese, nato a Messina il 24 dicembre 1968, la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), nonché per taluni reati specifici di peculato, truffa aggravata, riciclaggio, e finanziari, commessi attraverso le attività di taluni enti di formazione e società a lui direttamente o indirettamente riconducibili.

Ai sensi delle norme dianzi richiamate, il Giudice ha altresì dichiarato la sospensione dell'esecuzione della misura in attesa dell'autorizzazione della Camera dei Deputati (richiesta con separato atto), e ha disposto l'inoltro degli atti alla Camera dei deputati a mezzo di quest'Ufficio, quale organo dell'esecuzione.

In ottemperanza a quanto stabilito dal Giudice, trasmetto quindi alla S.V. on.le, per le determinazioni di Sua competenza, i seguenti atti: 1) ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti del parlamentare; 2) richiesta cautelare presentata da quest'Ufficio; 3) atti del procedimento trasmessi al Giudice a corredo della richiesta sub 2).

Per la consegna alla S.V. della citata documentazione è stata delegata la Squadra Mobile della Questura di Messina.

Con riguardo.

Messina, 18 marzo 2014

Il Procuratore della Repubblica

Guido Lo Forte

DEPOSITATO IN SEGRETERIA
IL 19/03/14
Cancelliere
dr.ssa Anna Maria Nostro

CAMERA DEI DEPUTATI
ARRIVO 18 Marzo 2014
Prot: 2014/0008606/GEN/PI

Tribunale di Messina

Sezione dei giudici per le indagini preliminari

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA ESECUZIONE DI MISURA CAUTELARE PERSONALE
(art. 68 Cost., artt. 4 e 5 Legge 140/2003)

Al Sig. Presidente della Camera dei Deputati

Visti gli atti del proc. n. n. 7696/11 r.g.n.r. – 2298/12 r.g.Gip nell'ambito del quale si procede in relazione ai fatti ed alle norme di legge elencati in calce alla presente;

Premesso che con ordinanza in data odierna è stata applicata misura cautelare personale nei confronti dell'**On. Francantonio Genovese** nato a Messina il 24/12/1968, con riferimento alle ipotesi di cui ai capi 1), 11), 12), 14), 15), 19), 21), 41) dell'elenco riportato in calce alla presente;

Rilevato che l'On. Francantonio Genovese risulta Deputato della Repubblica;

che, pertanto, ai sensi dell'art. 68 Cost. e dell'art. 4 L. 140/2003, è stata dichiarata la sospensione dell'esecuzione della misura cautelare personale;

che conseguentemente deve chiedersi alla Camera dei Deputati l'autorizzazione alla esecuzione della predetta misura cautelare;

che deve farsi rinvio all'ordinanza cautelare ai fini di una compiuta ricostruzione delle vicende e della motivazione delle decisioni adottate;

che ai sensi dell'art. 5 L. 140/2003 si ritiene di dovere allegare alla presente l'ordinanza cautelare, la richiesta di applicazione della misura formulata dai pubblici ministeri, nonché la copia degli atti del procedimento trasmessi a corredo della richiesta applicativa di misura; che per una più agevole disamina appare utile trasmettere, in uno con la copia cartacea, copia informatica degli atti più rilevanti, nonché copia della documentazione digitale trasmessa dai pubblici ministeri;

che, in assenza di puntuale disciplina legislativa, si reputa di dovere notificare copia della presente all'Onorevole Deputato nei cui confronti viene avanzata la richiesta di autorizzazione;

Ritenuto che l'inoltro della presente deve essere curato dal Pubblico Ministero, quale organo dell'esecuzione, ai sensi degli artt. 92 att. c.p.p.; visto l'art. 655 c. 4 c.p.p.;

visto l'art. 68 Cost.; visti gli artt. 4 e 5 L. 140/2003;

p.q.m.

chiede che la Camera dei Deputati, valutata la sussistenza dei presupposti, conceda la prescritta autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza applicativa di misura cautelare personale di cui in premessa nei confronti dell'Onorevole **Francantonio Genovese** nato a Messina il 24/12/1968;

per l'effetto chiede all'Onorevole Presidente della Camera dei Deputati l'avvio della relativa procedura.

Dispone che la presente, unitamente a copia della documentazione indicata in calce, venga depositata presso la Presidenza della Camera dei Deputati per l'avvio delle procedure di competenza.

Dispone che copia della presente venga notificata, successivamente al deposito presso la Camera dei Deputati, all'Onorevole Francantonio Genovese.

Dispone la trasmissione della presente al Pubblico Ministero in sede perché provveda, a mezzo Polizia Giudiziaria, contestualmente all'esecuzione dell'ordinanza cautelare nei confronti dei coindagati, al predetto deposito presso la Presidenza della Camera dei Deputati ed alla successiva notifica all'indagato.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

(il presente documento si compone di otto fogli compreso il presente)

Messina 17/3/2014

Il Cancelliere
Maria Andara Rizzo

il giudice
(Giovanni De Marco)

Si allegano alla presente, per il deposito presso la Camera dei Deputati:

- ordinanza applicativa di misura cautelare personale nei confronti dell'On. Francantonio Genovese;
- richiesta applicativa di misura cautelare formulata dai Pubblici Ministeri;
- copia cartacea degli atti del fascicolo;
- n. 3 CD-Rom contenenti: copia informatica di alcuni degli atti contenuti nel fascicolo; copia della documentazione informatica trasmessa dai pubblici ministeri e/o allegata alle informative.

FATTI PER I QUALI È IN CORSO IL PROCEDIMENTO E NORME DI LEGGE CHE SI ASSUMONO VIOLATE

GENOVESE Francantonio (in concorso con GALLETTI Stefano– LA MACCHIA Salvatore – SCHIRÒ Elena – SCHIRÒ Giovanna - FAZIO Domenico)

1) Del delitto p. e p. dall'art. 416 c.p., per essersi associati tra loro e con **SAUTA Elio, FELICIOTTO Graziella, BARTOLONE Nicola, LO PRESTI Natale, CANNAVO' Concetta, SCHIRO' CHIARA,** per i quali si procede separatamente, essendo legati con costoro anche da vincoli di appartenenza politica e familiare, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti di peculato, truffa aggravata, riciclaggio, falso in bilancio nonché reati finanziari e contro la pubblica amministrazione (in concorso con pubblici ufficiali), attra-

verso le attività degli enti di formazione ARAM, LUMEN, E.S.O.FOP, Training Service, L&C Learning & Consulting, CESAM, APINDUSTRIA, NT SOFT, ECAP, IAL, ENFAP, RETI a loro direttamente o indirettamente riconducibili e delle seguenti società, che erogavano servizi ai predetti enti, essendo sempre da loro sempre gestite e controllate: CALESERVICE srl, CENTRO SERVIZI 2000 srl., SICILIA SERVICE srl, ELFI IMMOBILIARE srl, TRINACRIA 2001 srl, NAPI Service srl. Compiendo sempre le attività illecite in conflitto di interesse rispetto alla destinazione del denaro pubblico dagli stessi gestito, orientandole sia a profitto personale sia a finalità di propaganda politico-elettorale, ed attingendo illecitamente ai fondi erogati dalla Regione Siciliana per la formazione professionale, grazie anche al sostegno politico ed alle pressioni esercitate dagli esponenti di riferimento, ed in primo luogo da GENOVESE per garantire l'accreditamento degli enti, il finanziamento dei progetti, l'erogazione delle anticipazioni e dei saldi.

Con l'aggravante per Genovese di essere capo e promotore dell'organizzazione.

In Messina, sino a Dicembre 2013.

GENOVESE Francantonio

11) Del delitto p. e p. dagli art. 110, 648bis c.p., perché, dopo che erano stati compiuti delitti di truffa aggravata, peculato altri reati ai danni della regione siciliana da parte di soggetti (Schirò Chiara, Cannavò Concetta) operanti per conto di società erogatrici di servizi nei confronti degli enti di formazione professionale (Centro Servizi 2000 srl), compiva operazioni volte a trasferire il denaro proveniente da tali reati, ovvero comunque operazioni su tali proventi tali da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa , ed in particolare:

percepiva dalla stessa società – sotto forma di compensi per consulenze in realtà mai rese – le seguenti somme di denaro:

da Schiro Chiara – per conto della Centro Servizi 2000srl - € 91.800,00 ed IVA € 18.360,00 nell'anno 2006; **€ 47.825,00 ed IVA € 9.565,00** nell'anno 2008, somme provento di truffa e peculato dalla stessa commessi ai danni della Regione Siciliana;

e successivamente trasferiva interamente alla Caleservice SPA, di cui era titolare per il 99,7 %, le medesime somme giustificando i trasferimenti sotto forma di servizi ottenuti dalla predetta Caleservice nel medesimo periodo di tempo, tra cui consulenze fittizie (questa volta passive per un ammontare complessivo pari ad euro 120.000 + IVA annui) e nonchè sotto altre forme (quali fitti di locazioni passive per immobili della società di cui era proprietario ed amministratore di fatto) ; così di fatto ostacolando la ricostruzione della provenienza illecita delle predette somme e comunque compiendo operazioni sulle stesse volte ad impedirne la identificazione.

In Messina fino al 2012

GENOVESE (in concorso con GIUNTA Roberto)

12) Del delitto p. e p. dagli art. 110, 648bis c.p., perché, in concorso tra loro, Genovese, dopo che erano stati compiuti delitti di truffa aggravata, peculato altri reati ai danni della regione siciliana da parte di soggetti (Schiro' Chiara, Cannavo' Concetta) operanti per conto di societa' erogatrici di servizi nei confronti degli enti di formazione professionale (Centro Servizi 2000 srl) riceveva da GIUNTA Roberto - per conto della Centro Servizi 2000srl - euro 98.800 (ed IVA E. 19.760) nell'anno 2010, somme in sé provento di truffa e peculato commessi dagli amministratori pro tempore della società ai danni della Regione siciliana;

e successivamente trasferiva alla Caleservice SPA, di cui era titolare per il 99,7 % e che di fatto amministrava, le medesime somme giustificando i trasferimenti sotto forma di compensi per servizi ottenuti dalla predetta Caleservice nel medesimo periodo di tempo, tra cui consulenze fittizie (a propria volta ottenute per un ammontare complessivo pari ad euro 120.000 + IVA annui) e locazioni passive; così di fatto ostacolando la ri-

costruzione della provenienza illecita delle predette somme e comunque compiendo operazioni sulle stesse volte ad impedirne la identificazione.

In Messina, nell'anno 2010

GENOVESE Francantonio (in concorso con CANNAVO' Concetta, SCHIRO' Elena)

14) Del delitto p. e p. dagli artt. 81cpv. 110, 314 c.p., perché, in concorso tra loro, la prima nella qualità di legale rappresentante dell'ente LUMEN e dunque incaricata di pubblico servizio in quanto gestore dei fondi pubblici destinati alla formazione professionale, in concorso con CANNAVO' amministratore unico di CALESERVICE srl, si appropriava di denaro pubblico erogato per finalità di pubblico interesse (per progetti finanziati nell'ambito degli avvisi della regione siciliana) erogando - senza controprestazione e col pretesto di una consulenza mai resa - 18000 euro in favore della CALESERVICE della quale il cognato GENOVESE era amministratore di fatto e socio al 99,97 % ed il marito RINALDI Franco socio allo 0,03%.

In Messina nel 2010

15) Del delitto p. e p. dagl'artt. 81 cpv., 110, 640bis c.p., perché, in concorso tra loro, SCHIRO' Elena quale rappresentante LUMEN ONLUS , con artifizi – consistiti nell' affidare nell'ambito dei progetti IEF2009A0139ed IEF2009CO290 , una consulenza (per elaborazione dati del personale, rapporti Enti Previdenziali, redazione bilancio e compilazione dichiarazioni fiscali) alla CALESERVICE, rappresentata da CANNAVO' Concetta, che era sprovvista di dipendenti e di professionalità idonee all'espletamento -, inducendo in errore la Regione Siciliana circa le effettive giustificazioni della spesa e l'espletamento della consulenza, per la quale in realtà niente veniva compiuto da CALESERVICE, conseguivano per sé e per il proprio gruppo un ingiusto profitto pari ad euro 18.000, con danno per l'ente pubblico.

In Messina fino al 2013, data dell'ultima nota di revisione.

GENOVESE Francantonio

16) Del delitto di cui all'art. 2 Dlgs 74/2000, perché, al fine di evadere imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti emesse in suo favore da CALESERVICE srl, indicava nelle dichiarazioni annuali relative a queste imposte riferite ai redditi 2007 elementi passivi fittizi per un ammontare pari a euro 313.117,00.

In Messina nel 2008

17) Del delitto di cui all'art. 2 Dlgs 74/2000, perché , al fine di evadere imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti emesse in suo favore da CALESERVICE srl, indicava nelle dichiarazioni annuali relative a queste imposte riferite ai redditi 2008 elementi passivi fittizi per un ammontare pari a euro 323.117,00

In Messina nel 2009

18) Del delitto di cui all'art. 2 Dlgs 74/2000, perché , al fine di evadere imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti emesse in suo favore da CALESERVICE srl, indicava nelle dichiarazioni annuali relative a queste imposte riferite ai redditi 2009 elementi passivi fittizi per un ammontare pari a euro 313.117,00

In Messina nel 2010

Tribunale di Messina
Sezione dei giudici per le indagini preliminari

19) Del delitto di cui all'art. 2 Dlgs 74/2000, perché , al fine di evadere imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti emesse in suo favore da CALESERVICE srl, indicava nelle dichiarazioni annuali relative a queste imposte riferite ai redditi 2010 elementi passivi fittizi per un ammontare pari a euro 408.600,00

In Messina nel 2011

20) Del delitto di cui all'art. 2 Dlgs 74/2000, perché , al fine di evadere imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti emesse in suo favore da CALESERVICE srl, indicava nelle dichiarazioni annuali relative a queste imposte riferite ai redditi 2011 elementi passivi fittizi per un ammontare pari a euro 479.313,00

In Messina nel 2012

21) del delitto p. e p. dagli art. 61 n.2, 81 cpv. c.p., 8 Dlgs 74/2000 perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso emetteva documenti relativi ad operazioni inesistenti per consentire a terzi di evadere le imposte sui redditi e l'imposta sul valore aggiunto, per i seguenti anni di imposta, ammontari e beneficiari:

- ANNO 2007 – imponibile € 183.600,00 ed IVA € 36.720,00, nei confronti della s.r.l GE.IMM.;
- ANNO 2008 – imponibile € 167.224,92 ed IVA € 33.444,98 nei confronti delle s.r.l. Centro Servizi 2000 e GE.IMM;
- ANNO 2009 – imponibile € 51.000,00 ed IVA € 10.200,00 s.r.l GE.FIN.;
- ANNO 2010 – imponibile € 228.800,00 ed IVA € 45.760,00, delle s.r.l. Centro Servizi 2000 e GE.IMM.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto anche allo scopo di eseguire il delitto di riciclaggio cui ai capi 11 e 12).

In Messina accertato il 2 Dicembre 2013.

GENOVESE (in concorso con CANNAVO')

34) Del delitto di cui all'art. 2 Dlgs 74/2000 perchè, nella loro rispettiva qualità di rappresentanti legali (co-amministratori) di GEFIN srl, al fine di evadere le imposte sui redditi, avvalendosi di una fattura per operazioni inesistenti emessa dallo stesso GENOVESE, indicavano nella dichiarazione annuale del 2010 relativa all'anno d'imposta 2009 elementi passivi fittizi pari a € 51.000,00 ed IVA indetraibile € 10.200,00

In Messina accertato il 2 Dicembre 2013.

GENOVESE Francantonio (in concorso con SCHIRO' Elena, CANNAVO' Concetta)

35) Del delitto p. e p. dagl'artt. 81 cpv., 110, 640bis c.p., perché in concorso tra loro CANNAVO' e SCHIRO' quali rappresentanti legali pro tempore della LUMEN ONLUS nel contratto in data 2/1/2006 con cui l'associazione, nell'ambito del progetto IF2006A0123, affidava al CONSORZIO NOE' (rappresentato da FAVAZZO CARMELO, già presidente del consiglio direttivo dell'associazione LUMEN fino al 17/6/2005, sostituito nell'incarico proprio da Cannavo' Concetta) la consulenza per il servizio di qualità per l'anno 2006 con un corrispettivo di € 31.000,00 (trentunomila), con artifizi – consistiti nel giustificare tali pagamenti con l'espletamento di consulenze, in realtà mai svolte ed inducendo così in errore la Regione siciliana – in realtà erogavano somme di denaro in favore di FAVAZZO Carmelo quale corrispettivo per l'acquisizione del controllo dell'ente LUMEN ONLUS da parte di GENOVESE Francantonio e del suo gruppo politico di riferimento, caricando sulla Regione i relativi costi; somme che SCHIRO' Elena dapprima provvedeva a liquidare in favore del

FAVAZZO (con bonifico tramite Banca Nuova con valuta 17/2/2009) e successivamente portava a rimborso nelle note di revisione, così inducendo in errore la Regione Siciliana circa le effettive giustificazioni della spesa, così conseguendo per sé e per il proprio gruppo un ingiusto vantaggio con danno per l'ente pubblico.

In Messina fino al 15/2/2010, data della nota di revisione.

GENOVESE Francantonio (in concorso con SCHIRO' Elena, CANNAVO' Concetta)

36) Del delitto p. e p. dagli artt. 81cpv. 110, 314 c.p., perché, in concorso tra loro, Schirò e Cannavò nella qualità di legali rappresentanti pro tempore dell'ente LUMEN, e dunque incaricati di pubblico servizio in quanto gestori dei fondi pubblici destinati alla formazione professionale, si appropriavano di denaro pubblico erogato per finalità di pubblico interesse (per progetti finanziati nell'ambito degli avvisi della regione siciliana) e – con la condotta specificata nel capo che precede – li destinavano in favore di FAVAZZO Carmelo in adempimento di un accordo intercorso e quale corrispettivo per l'acquisizione del controllo dell'ente LUMEN ONLUS da parte di GENOVESE Francantonio e del suo gruppo politico di riferimento, nel cui interesse direttamente hanno agito.

In Messina il 17.3.2009

GENOVESE Francantonio (in concorso con SCHIRO' Elena, CANNAVO' Concetta)

37) Del delitto p. e p. dagl'artt. 81 cpv., 640bis c.p., perché Schirò e Cannavò quali rappresentanti legali pro tempore della LUMEN ONLUS nel contratto in data 2/1/2008 affidava al CONSORZIO NOE' (rappresentato da FAVAZZO CARMELO, già presidente del consiglio direttivo dell'associazione LUMEN fino al 17/6/2005) un incarico di consulenza per i servizi a qualsiasi titolo svolti dalla LUMEN per gli anni 2008-2011 con un corrispettivo annuo di € 19.400,00 (per un totale di euro 38.800,00) con artifizi – consistiti nel giustificare tali pagamenti con l'espletamento di consulenze, in realtà mai svolte ed inducendo così in errore la Regione siciliana – in realtà erogava somme di denaro in favore di FAVAZZO Carmelo, quale corrispettivo per l'acquisizione del controllo dell'ente LUMEN ONLUS da parte di GENOVESE Francantonio e del suo gruppo politico di riferimento, caricando sulla Regione i relativi costi; somme che SCHIRO' Elena dapprima provvedeva a liquidare in favore del FAVAZZO (con bonifici tramite Banca Nuova del 20.2.2009 e del 20.1.2010 di euro 19.400 cadauno) e successivamente portava a rimborso nelle note di revisione, così inducendo in errore la Regione Siciliana circa le effettive giustificazioni della spesa, e conseguendo per sé e per il proprio gruppo un ingiusto vantaggio con danno per l'ente pubblico.

In Messina fino al 2013 data della nota di revisione

GENOVESE (in concorso con SCHIRO' Elena, CANNAVO')

38) Del delitto p. e p. dagli artt. 81cpv. 110, 314 c.p., perché Schirò e Cannavò nella qualità di legali rappresentanti pro tempore dell'ente LUMEN, e dunque incaricato di pubblico servizio in quanto gestore dei fondi pubblici destinati alla formazione professionale, si appropriava di denaro pubblico erogato per finalità di pubblico interesse (per progetti finanziati nell'ambito degli avvisi della regione siciliana) e – con la condotta specificata nel capo che precede – li destinava in favore di FAVAZZO Carmelo in adempimento di un accordo intercorso anche con CANNAVO' e quale corrispettivo per l'acquisizione del controllo dell'ente LUMEN ONLUS da parte di GENOVESE Francantonio e del suo gruppo politico di riferimento, nel cui interesse direttamente ha agito.

In Messina fino al 20.1.2010

Tribunale di Messina
Sezione dei giudici per le indagini preliminari

GENOVESE Francantonio (in concorso con SCHIRO' Elena, GIUNTA Roberto, SCHIRO' Giovanna, RINALDI)

39) Del delitto p. e p. dagli artt. 81cpv., 110, 314 c.p., perché, in concorso tra loro, SCHIRO' Elena nella qualità di legale rappresentante dell'ente LUMEN, e dunque incaricata di pubblico servizio in quanto gestore dei fondi destinati alla formazione professionale, distraeva i fondi e i beni dalle finalità pubbliche per le quali erano stati erogati (relativi a progetti finanziati dalla regione siciliana) e li distraeva a vantaggio della CALESERVICE s.r.l. - rappresentata dalla sorella SCHIRO' Giovanna e da GIUNTA Roberto e di cui il cognato GENOVESE e il marito RINALDI erano formalmente titolari di quote, il GENOVESE anche amministratore di fatto – facendo sì che se ne appropriassero in modo sistematico e in particolare:

SCHIRO Elena *dovendo utilizzare il denaro pubblico per locare un immobile da adibire ai corsi di formazione* anziché rivolgersi al mercato per conseguire *il prezzo più conveniente per l'ente,* prendeva in locazione da GIUNTA Roberto, quale rappresentante della CALESERVICE s.r.l., – società controllata da Genovese Francantonio, che di fatto ne aveva la gestione, una porzione di appartamento sito in Messina via T.Cannizzaro 9 is.224 posto al 5° piano int.13 scala A zona 1, categ.A/10, censito al catasto fabbricati di Messina al fg.228,particella 261,sub32, per un canone annuo convenuto in € 80.400 (67.000,00 oltre iva), poi rettificato in € 67.000 iva inclusa con scrittura integrativa depositata il 28/6/2011 cifra del tutto esorbitante dalle stime di mercato, in base alle quali avrebbe dovuto quantificarsi in E **28.000 Iva inclusa**, così determinando per se e per le società espressione del gruppo politico di appartenenza la appropriazione di una somma oscillante **tra euro 52.000 ed euro 39.000 annui**, denaro pubblico destinato all'attività di formazione e di cui lo stesso aveva la diretta disponibilità e la gestione.

In Messina dal Giugno 2011 .

GENOVESE Francantonio (in concorso con SCHIRO' Giovanna)

40) Del delitto p. e p. dagli artt. 110, 314 c.p., SCHIRO' Elena, nella qualità di legale rappresentante della LUMEN, e dunque incaricato di pubblico servizio, dovendo prendere in locazione un immobile per lo svolgimento di corsi di formazione professionale finanziati dalla Regione Siciliana, anzichè rivolgersi al mercato, impiegando denaro pubblico, prendeva in locaizone ad un canone eccedente i prezzi di mercato, l'immobile sito in questa via Tommaso Cannizzaro 9 – is. 224 posto al 5° piano int. 13 scala A zona 1, categ. A/10, censito al catasto al fg. 228, particella 261, sub 32 – di proprietà di Caleservice, in concorso con la sorella Schirò Giovanna che era legale rappresentante della società e con il cognato Genovese Francantonio, proprietario delle quote societarie ed amministratore di fatto, e così si appropriavano di denaro pubblico per un importo non inferiore ad euro 98.23, corrisposto dal Giugno 2011 al Dicembre 2013, pari alla differenza tra il canone annuo di importo pari a euro 67.000 e la corretta stima di mercato pari ad euro 28.705, riferito ad un immobile condiviso con altri nove enti di formazione, tutti direttamente o indirettamente riconducibili all'area di influenza del gruppo politico-familiare facente capo al GENOVESE.

In Messina fino al Dicembre 2013

40bis) Del delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 110, 640 bis c.p., perché nelle qualità di cui al capo che precede SCHIRO' Elena, con artifizi, - consistiti nella formazione di comunicazioni e rendicontazioni infedeli dalle quali non era possibile desumere l'illecita locupletazione da parte del GENOVESE e di CALESERVICE – inducendo in errore l'ente pubblico in ordine alla correttezza dei rapporti di locazione instaurati ed alla assenza di conflitto d'interesse, nonché sulla rispondenza dei canoni ai prezzi di mercato e sui criteri di economicità e buona amministrazione, conseguivano quale ingiusto profitto per la società proprietaria del citato immobile il

finanziamento (sotto forma di anticipi e di saldi di denaro pubblico) e le maggiori somme derivanti dalla ingiusta lievitazione dei canoni d'affitto. e dalle differenze dai prezzi di mercato, per un importo pari ad euro 98.235.

In Messina fino al Dicembre 2013

GENOVESE (in concorso con DI LORENZO, IMBESI, LA MACCHIA, RINALDI, FAZIO Domenico, GIUNTA Roberto, LA FAUCI Giandomenico e CHIAIA Liliana)

41) Del delitto p. e p. dagli artt. 110, 640bis c.p., perché in concorso tra loro, LA MACCHIA quale gestore di fatto dell'ente per conto di GENOVESE e RINALDI, DI LORENZO e IMBESI quali presidenti e vice presidente dell'ente di formazione ENFAP, con artifizi e raggiri, - consistiti nel consentire che i dipendenti FAZIO Domenico, GIUNTA Roberto, LA FAUCI Giandomenico e CHIAIA Liliana risultassero formalmente al loro posto di lavoro, mentre in realtà gli stessi erano distaccati nello svolgimento di funzioni private (segreteria politica in favore degli onorevoli GENOVESE e RINALDI) – inducendo in errore gli organi regionali mediante false attestazioni e rendicontazioni circa lo svolgimento di attività lavorativa presso gli enti di formazione, conseguivano un ingiusto profitto rappresentato dalla percezione delle anticipazioni e dei saldi erogati dalla Regione all'ENFAP per il pagamento con denaro pubblico degli stipendi dei dipendenti senza che gli stessi avessero prestato regolare servizio.

In Messina dall'ottobre 2010 al giugno 2013 per FAZIO Domenico dal 05.10.2012 al 21.12.2012; per LA FAUCI Roberto, dal 05.10.2012 al 31.12.2012 e dal 01.01.2013 al 30.06.2013; per GIUNTA Roberto dal 05.10.2012 al 28.11.2012; per CHIAIA Liliana dal 05.10.2012 al 19.12.2012.

DEPOSITATO IN SEGRETERIA
IL 18/03/14
Cancelliere
dr.ssa Anna Maria Nostro

N. 7696/11 r.g.n.r.
N. 2298/12 r.g. Gip

...L DI MESSINA
...EZ. DEL G.I.P.
E' CO... ...NFORME ALL'ORIGINALE
Messina, 17-3-2014
Il Cancelliere
Maria Teodora Rizzo

Tribunale di Messina

Sezione dei giudici per le indagini preliminari

ORDINANZA SU RICHIESTA DI APPLICAZIONE DI MISURA CAUTELARE

Il giudice per le indagini preliminari;

visti gli atti del procedimento penale n. 2298/12 r.g.Gip, 7696/11 r.g.n.r. nei confronti di:

1) **GENOVESE Francantonio,** nato a Messina il 24.12.1968, assistito dagli avv.ti Nino Favazzo del Foro di Messina e Carlo Enrico Paliero del Foro di Milano;

2) **LAMACCHIA Salvatore,** nato a omissis ;

3) **GIUNTA Roberto,** nato a omissis ;

4) **FAZIO Domenico,** nato a omissis ;

5) **SAUTA Elio,** nato a omissis ;

6) **SCHIRO' Elena,** nata a omissis ;

7) **SCHIRO' Giovanna,** nata a omissis ;

8) **GALLETTI Stefano,** n. omissis ;

9) **POZZI Giuseppina** nata a omissis ;

10) **IMBESI** Liliana nata a omissis ;

11) **CANNAVO' Concetta,** nata a omissis ;

12) **LO PRESTI Natale,** nato a omissis ;

13) **SCHIRO' Chiara,** nata a omissis ;

14) **FELICIOTTO Graziella,** nata a omissis ;

15) **CAPONE Carmelo,** nato a omissis ;

16) **CAPONE Natale,** nato a omissis ;

17) **CAMBRIA Francesco,** nato a omissis ;

18) **DE GREGORIO Orazio,** nato a omissis ;

19) **RINALDI Francesco,** nato a omissis ;

20) **PIRAINO Paola,** nata a omissis ;

Tribunale di Messina *Sezione dei giudici per le indagini preliminari*

21) BUDA Francesco, n. a omissis ;
22) NATOLI Salvatore, n. a omissis ;
23) DI LORENZO Antonino, n. omissis ;
24) LA FAUCI Roberto, n. a omissis ;
25) CHIAIA Liliana, n. a omissis ;

per i reati di cui agli artt.:

GENOVESE Francantonio- GALLETTI Stefano- LA MACCHIA Salvatore – SCHIRÒ Elena – SCHIRÒ Giovanna - FAZIO Domenico

1) Del delitto p. e p. dall'art. 416 c.p., per essersi associati tra loro e con **SAUTA Elio, FELICIOTTO Graziella, BARTOLONE Nicola, LO PRESTI Natale, CANNAVO' Concetta, SCHIRO' CHIARA,** per i quali si procede separatamente, essendo legati con costoro anche da vincoli di appartenenza politica e familiare, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti di peculato, truffa aggravata, riciclaggio, falso in bilancio nonché reati finanziari e contro la pubblica amministrazione (in concorso con pubblici ufficiali), attraverso le attività degli enti di formazione ARAM, LUMEN, E.S.O.FOP, Training Service, L&C Learning & Consulting, CESAM, APINDUSTRIA, NT SOFT, ECAP, IAL, ENFAP, RETI a loro direttamente o indirettamente riconducibili e delle seguenti società, che erogavano servizi ai predetti enti, essendo sempre da loro sempre gestite e controllate: CALESERVICE srl, CENTRO SERVIZI 2000 srl., SICILIA SERVICE srl, ELFI IMMOBILIARE srl, TRINACRIA 2001 srl, NAPI Service srl. Compiendo sempre le attività illecite in conflitto di interesse rispetto alla destinazione del denaro pubblico dagli stessi gestito, orientandole sia a profitto personale sia a finalità di propaganda politico-elettorale, ed attingendo illecitamente ai fondi erogati dalla Regione Siciliana per la formazione professionale, grazie anche al sostegno politico ed alle pressioni esercitate dagli esponenti di riferimento, ed in primo luogo da GENOVESE per garantire l'accreditamento degli enti, il finanziamento dei progetti, l'erogazione delle anticipazioni e dei saldi.

Con l'aggravante per Genovese di essere capo e promotore dell'organizzazione.

In Messina, sino a Dicembre 2013.

SAUTA – LO PRESTI - BUDA – NATOLI - GALLETTI

2) Del delitto p. e p. dagli artt. 81cpv., 110, 314 c.p., perché, in concorso tra loro, nelle qualità di seguito descritte, - SAUTA quale legale rappresentante dell'ente ARAM, ammesso a finanziamenti pubblici regionali in materia di formazione professionale e, dunque, incaricato di pubblico servizio, BUDA quale legale rappresentante della SICILIA SERVICE s.r.l., GALLETTI quale regista dell'operazione e commercialista e fino al 2010 socio - si appropriavano di ingenti somme di denaro pubblico distraendolo dalle finalità della formazione, secondo il seguente meccanismo:

SAUTA versava alla SICILIA SERVICE, di cui era titolare occulto tramite prestanomi, la somma complessiva di € 670.369,67 come corrispettivo di n. 7 contratti di noleggio di attrezzature stipulati tra il 1.3.2007 e il 2.1.2012 (dei quali non era provata la consegna, né rinvenute le bolle di accompagnamento, ma unicamente le fatture di acquisto delle attrezzature oggetto di noleggio – emesse a loro volta da società facenti riferimento a se stesso, come la Trinacria 2001 srl ovvero la NAPI Service e la Plain Assistance, facenti capo a Lo Presti, con i quali intercorrevano ulteriori interessenze illecite – che riportavano cartolarmente il prezzo complessivo di € 269.764,95; cifra che - quand'anche il noleggio fosse realmente avvenuto – ne renderebbe del tutto incongruo il canone (perché pari al 250% del costo che risultava sostenuto per l'acquisto dei beni oggetto del noleggio) e dunque tale da produrre una appropriazione del denaro pubblico destinato alle finalità formative, in relazione ai progetti finanziati dalla Regione, garantendo un'ingiusta locupletazione alla società SICILIA SERVICE e per suo tramite al SAUTA medesimo;

LO PRESTI concorreva nel reato, agevolando il SAUTA ad occultare la sua partecipazione in SICILIA SERVICE, perché su espressa richiesta di GALLETTI – commercialista della società - svolgeva il ruolo di socio ed amministratore apparente, (in tale veste stipulava il contratto di noleggio del 2.1.2012), ed inoltre emetteva fatture anche per operazioni inesistenti relative ai beni da fornire, ed otteneva in cambio - per sè e per le società NAPI Service e la Plain Assistance di cui era titolare - commesse da enti di formazione in violazione delle regole sulla scelta del contraente.

BUDA concorreva nel reato, agevolando il SAUTA ad occultare la sua partecipazione in SICILIA SERVICE prestandosi a fungere da amministratore apparente (in tale veste stipulava i contratti di noleggio del 2.1.2009, 2.1.2010, 2.1.2011)

GALLETTI concorreva nel reato inducendo NATOLI Salvatore ad assumere il ruolo apparente di amministratore della società SICILIA Service, affinchè non fosse palese l'interesse economico di SAUTA Elio, contribuendo agli illeciti con la determinazione e la consapevolezza derivanti dal suo ruolo professionale di commercialista e socio, ed in questa veste agevolando il trasferimento del profitto nel patrimonio di Sauta ovvero consentendone la fruizione in altri modi, attraverso spese estranee all'oggetto sociale (generi di lusso, viaggi) sostenute da SICILIA Service, delle quali in parte anch'egli fruiva;

NATOLI concorreva nel reato, agevolando il SAUTA ad occultare la sua partecipazione in SICILIA SERVICE prestandosi a fungere da amministratore apparente (risultano stipulati a suo nome, ma in realtà non da lui sottoscritti contratti del 1.3.2007 e 2.1.2008)

Così appropriandosi, in concorso tra loro, di una somma pari a 670.369,67, ovvero in ogni caso non inferiore ad euro 400.000.

In Messina, sino al 22 maggio 2012, data dell'ultima fattura.

3) del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2, 81cpv. 110, 640bis c.p., perché, in concorso tra loro, nelle qualità descritte ai capi che precedono, con artifizi, - consistiti nella formazione di rendicontazioni infedeli dalle quali non era possibile desumere l'illecita locupletazione, - inducendo in errore la regione siciliana

sulla sussistenza dei requisiti per l'ottenimento del contributo (documenti di trasporto e preventivi di almeno tre ditte fornitrici, dichiarazione relativa al fatto che le attrezzature utilizzate nel progetto non abbiano già usufruito di contributi pubblici; perizia giurata sulla convenienza ed altri parametri della circ. reg sic. N. .6/04/FP dell'11.6.2004).

sulla correttezza dei rapporti negoziali instaurati, sulla effettiva riferibilità a Sauta delle attività poste in essere da SICILIA SERVICE e sulla assenza di conflitto d'interesse con ARAM di cui lo stesso era titolare

sulla sussistenza effettiva e sulla esatta entità della prestazione resa ed in ogni caso – per la parte di noleggio eventualmente effettuato – sulla rispondenza dei canoni ai prezzi di mercato ed ai criteri di economicità e buona amministrazione,

così giustificando gli anticipi già percepiti prima dell'avvio dei progetti, conseguivano quale ingiusto profitto il finanziamento regionale a seguito della rendicontazione e le maggiori somme di cui al capo che precede derivanti da servizi mai resi, ovvero resi con sproporzionata lievitazione dei canoni.

Commettendo il fatto allo scopo di conseguire il profitto e l'impunità per il delitto di peculato.

In Messina fino al 2013 data dell'ultima revisione.

LO PRESTI - SAUTA

4) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 640bis c.p., perché in concorso tra loro il primo quale legale rappresentante di NAPI SERVICE, acquistava il mezzo usato Fiat scudo targato BY 504 YZ del 2001 per l'importo di euro 2400 e successivamente lo noleggiava all' ARAM, di cui il SAUTA era legale rappresentante,

per la somma di euro 750 mensili, stipulando due contratti per i periodo dal 1.7.2011 al 31.12.2011 e dal 24.9.2012 al 31.5.2013

e dunque con artifizi, - consistiti nella formazione di progettazioni piani di budget e rendicontazioni infedeli dalle quali non era possibile desumere l'illecita locupletazione, - inducendo in errore la regione siciliana sulla sussistenza e sulla esatta entità della prestazione resa ed in ogni caso – qualora il noleggio fosse stato eventualmente effettuato – sulla rispondenza dei canoni ai prezzi di mercato ed ai criteri di economicità e buona amministrazione, conseguivano un ingiusto profitto pari ad anticipazioni versate dalla Regione Siciliana per canoni di noleggio versati al locatore fino ad euro 10500 rispetto ad un bene il cui valore di mercato non era superiore ad euro 2400.

In Messina fino al maggio 2013

POZZI – SAUTA – LO PRESTI

5) del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2, 81cpv. 110, 640bis c.p., perché POZZI quale legale rappresentante della NAPI service, che operava anche nell'interesse del marito LO PRESTI, stipulando con SAUTA, nella qualità di presidente dell'ARAM, i contratti di noleggio di attrezzature per la formazione professionale del 30.1.2006, del 20.9.2006 e del 27.4.2007, con artifizi, - consistiti nella formazione di rendicontazioni infedeli dalle quali non era possibile desumere l'illecita locupletazione, - inducevano in errore la regione siciliana:

- sulla sussistenza dei requisiti per l'ottenimento dei fondi regionali destinati alla formazione professionale (produzione dei documenti di trasporto e preventivi di almeno tre ditte fornitrici, dichiarazione relativa al fatto che le attrezzature utilizzate nel progetto non abbiano già usufruito di contributi pubblici; perizia giurata sulla convenienza ed altri parametri della circ. reg sic. N. .6/04/FP dell'11.6.2004) già anticipati per progetti di formazione e in ragione dei quali erano successivamente rendicontati i contratti per noleggio di attrezzature del 30.1.2006 e del 20.9.2006 e del 27.4.2007;
- sulla correttezza dei rapporti negoziali instaurati, sulle cointeressenze tra Sauta e Lo Presti, titolare del pacchetto societario della NAPI e marito della POZZI, sulla assenza di conflitto d'interesse con ARAM di cui lo stesso era SAUTA titolare;
- sulla sussistenza e sulla esatta entità della prestazione resa, della quale non sono state rinvenute tracce documentali (bolle, trasporti) ed in ogni caso – per la parte di noleggio eventualmente effettuato – sulla rispondenza dei canoni ai prezzi di mercato ed ai criteri di economicità e buona amministrazione,

giustificando artificiosamente gli anticipi già percepiti prima dell'avvio dei progetti, conseguivano quale ingiusto profitto il finanziamento regionale a seguito della rendicontazione e le somme derivanti da servizi mai resi, ovvero resi con sproporzionata lievitazione dei canoni pari comunque al 357% rispetto al canone di mercato e conseguendo così un profitto pari almeno ad euro 76.351.

In Messina fino al 2011 data dell'ultima rendicontazione

6) Del delitto p. e p. dagli artt. 81cpv., 110, 640bis c.p., perché, in concorso tra loro, nelle qualità di seguito descritte, SAUTA quale legale rappresentante dell'ente ARAM, POZZI quale legale rappresentante della NAPI services.r.l., che operava anche nell'interesse del marito LO PRESTI, con artifizi e raggiri così congegnati:

POZZI e SAUTA stipulavano rispettivamente per conto di **NA.PI. Service S.r.l.** ed **A.R.A.M.**, contratti **"contratti di pulizia** dei locali ad uso scolastico e/o corsi di formazione professionale" rispettivamente in data **02/01/2007** per le sedi formative di Messina, Villafranca, Catania, Palermo ed Agrigento, in data **02/01/2008** per le sedi formative di Messina, Catania e Palermo ed in data **02/01/2009** per le sedi formative di Messina, Ca-

tania e Palermo, omettendo di rispettare le prescrizioni regionali relative alla scelta del contraente ed alla economicità della gestione contenute nella circolare reg sic. N. .6/04/FP dell'11.6.2004;

SAUTA in qualità di presidente dell'ARAM versava a POZZI quali corrispettivi per i servizi resi le cifre esorbitanti di **Euro 62.400,00** nel corso dell'**anno 2007** (a fronte di spese sostenute da NAPI per lavoratori autonomi per prestazioni di servizi di pulizie fornite per un importo complessivo pari ad **Euro** 12.803,00); di **Euro 256.900,00** nel corso dell'**anno 2008** (a fronte di spese sostenute da NAPI per compensi erogati a lavoratori per prestazioni di servizi di pulizie pari ad **Euro** 18.187,00), di **Euro 115.200,00** nel corso dell'**anno 2009** (a fronte di spese sostenute da NAPI per lavoratori per prestazioni di servizi di pulizie fornite per un importo complessivo pari ad **Euro** 10.375,00) e dunque complessivamente nel triennio pari a euro **434.500,00**

Inducendo in errore gli organi regionali in ordine all'effettivo onere della prestazione e sulla dimensione esorbitante del corrispettivo, nonché sul complesso rapporto di interessenze economiche tra SAUTA e LO PRESTI, conseguivano un ingiusto profitto non inferiore a 350.000 euro

In Messina fino al 2012 data dell'ultima rendicontazione.

SAUTA - FELICIOTTO

7) Del delitto p. e p. dagli artt. 81cpv., 110, 314 c.p., perché, in concorso tra loro, nelle qualità di seguito descritte, SAUTA quale legale rappresentante dell'ente ARAM, ammesso a finanziamenti pubblici regionali in materia di formazione professionale e, dunque, incaricato di pubblico servizio, FELICIOTTO, moglie del SAUTA quale legale rappresentante della Trinacria s.r.l., alla quale SAUTA era cointeressato, si appropriavano di ingenti somme di denaro pubblico distraendolo dalle finalità della formazione, secondo il seguente meccanismo:

SAUTA e FELICIOTTO stipulavano "**contratti di pulizia** dei locali ad uso scolastico e/o corsi di formazione professionale" ;

SAUTA in qualità di presidente dell'ARAM versava a FELICIOTTO **Euro 140.200,00, a fronte di** spese sostenute per tutto il personale dipendente dalla trinacria (compreso quello adibito a compiti amministrativi) pari ad **Euro 32.826,00,** appropriandosi così per il tramite della società Trinacria 2001 (da lui controllata e gestita dalla moglie FELICIOTTO) di un ingiusto profitto per un importo complessivo superiore ad euro 100.000

In Messina nel 29/12/2006 data dell'ultima fattura.

GALLETTI Stefano

8) Del delitto p. e p. dagli artt. 81cpv. 110, 314 c.p., perché essendo titolare di quote nonché commercialista della Sicilia Service srl, in concorso con SAUTA, proprietario occulto della società, e con LO PRESTI e NATOLI - che persuadeva a fungere da prestanome della predetta società allo scopo di consentire al SAUTA di impossessarsi del denaro pubblico da lui gestito nell'ambito della formazione professionale, - operavano con le seguenti modalità:

SAUTA nella qualità di Presidente dell'ente ARAM, e, dunque, incaricato di pubblico servizio in quanto gestore dei fondi pubblici destinati alla formazione professionale, distraeva i fondi e i beni dalle finalità pubbliche per le quali erano stati erogati (relativi a progetti finanziati dalla regione siciliana) e se ne appropriavano in modo sistematico, e in particolare: dovendo utilizzare il denaro pubblico per locare immobili da adibire ai corsi di formazione, anziché stipulare direttamente col proprietario al prezzo più conveniente per l'ente, consentiva che la SICILIA SERVICE srl (società di cui aveva occultamente il controllo), si interponesse nelle locazioni per lucrare la differenza, e che la stessa, della quale risultava socio unico LO PRESTI NATALE, acquisisse in locazione:

a) due locali in Via Borremans 8 in Caltanissetta, per il periodo di anni sei dal 19.2.2007 al 30.4.2008 al canone convenuto di € 10.000,00 e, rappresentata da NATOLI SALVATORE, li subaffittasse poi all' ARAM – di cui SAUTA era legale rappresentante ed in tale veste interveniva nell'atto di subaffitto – per lo stesso periodo, al canone annuo di € 70.000,00 Iva inclusa, con un ricarico del 660%, così appropriandosi della somma di euro € 66.000,00 denaro pubblico destinato all'attività di formazione e di cui SAUTA aveva la diretta disponibilità e la gestione;

b) il locale ad uso ufficio sito in Agrigento via Lombardia, primo piano, per il periodo di anni sei con inizio dall'1.3.2007 al 28.2.2013, al canone convenuto di € 14.400,00 annui e, formalmente rappresentata da NATOLI SALVATORE, lo subaffittasse poi all' ARAM – di cui SAUTA era legale rappresentante ed in tale veste interveniva nell'atto di subaffitto – per lo stesso periodo, al canone annuo di € 24.000,00 così appropriandosi della somma di euro € 15.600,00 denaro pubblico destinato all'attività di formazione e di cui lo stesso aveva la diretta disponibilità e la gestione;

c) n.1 aula didattica ed un locale in Via Borremans 8 in Caltanissetta, per il periodo di anni sei dal 15.10.2007 al 30.10.2008 al canone convenuto di € 7.000,00 e, formalmente rappresentata da NATOLI SALVATORE, li subaffittasse poi all' ARAM – di cui SAUTA era legale rappresentante ed in tale veste interveniva nell'atto di subaffitto – per lo stesso periodo, al canone annuo di € 49.500,00 Iva inclusa, con un ricarico di oltre il 600%, così appropriandosi della somma di euro € 42.500,00 denaro pubblico destinato all'attività di formazione e di cui lo stesso aveva la diretta disponibilità e la gestione;

d) un immobile sito in Agrigento in via Regione Siciliana n.51/b piano terra a partire dal 1.3.2008 al canone convenuto di € 20.000,00 annui oltre Iva e, rappresentata da Saglimbeni Roberta, li subaffittasse poi all' ARAM – di cui SAUTA era presidente e BARTOLONE legale rappresentante ed in tale veste interveniva nell'atto di subaffitto – per lo stesso periodo, al canone annuo di € 16.000,00, così appropriandosi della somma di euro 5000 denaro pubblico destinato all'attività di formazione e di cui lo stesso aveva la diretta disponibilità e la gestione;

i proventi illeciti pervenivano poi al SAUTA attraverso erogazioni della società SICILIA SERVICE avvenute in suo favore o in favore di ditte da lui gestite, grazie all'intervento consapevole di GALLETTI che ne teneva la contabilità e ne garantiva la gestione occulta.

In Messina il 13.11.2008, data di incasso della fattura

9) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 640bis c.p., perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, concorreva con SAUTA Elio, per il quale si procede separatamente, affinchè questo con artifizi, - consistiti nella formazione di rendicontazioni infedeli dell'ente ARAM dalle quali non era possibile desumere l'interposizione e dunque l'illecita locupletazione, - inducendo in errore la regione siciliana in ordine alla riconducibilità a terzi estranei dei rapporti di locazione instaurati, nonché alla rispondenza dei canoni ai prezzi di mercato ed ai criteri di economicità e buona amministrazione, e così giustificando gli anticipi già percepiti prima dell'avvio dei progetti, conseguisse quale ingiusto profitto il finanziamento dei progetti a seguito della rendicontazione e le maggiori somme di cui al capo che precede derivanti dalla ingiusta lievitazione dei canoni d'affitto conseguente al meccanismo di interposizione.

Commettendo il fatto allo scopo di conseguire il profitto e l'impunità per il delitto di peculato.

In Messina nel 2012 data dell'ultima revisione.

10) del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2, 81 cpv., 648bis c.p., perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, dopo che erano stati compiuti delitti di truffa aggravata, peculato ed altri reati ai danni

della regione siciliana, da parte di SAUTA Elio presidente dell'ARAM e da parte di soggetti operanti nell'ambito della società SICILIA SERVICE erogatrice di servizi nei confronti del predetto ente, senza concorrere nei reati predetti, predisponeva atti – ovvero ne compiva personalmente nella qualità di liquidatore della Trinacria srl - affinchè fossero realizzate operazioni volte a trasferire denaro provento illecito dalle predette società, ed in particolare:

avendo la consapevolezza della illecita attività svolta da TRINACRIA per avere registrato da commercialista della società l'incasso di fatture emesse per un importo pari ad oltre 150.000 euro, relativo ad operazioni inesistenti di fornitura di beni a Sicilia service (società di cui pure curava la gestione e la contabilità, della quale conosceva dunque l'illiceità dell'agire ed alla quale sapeva il SAUTA essere cointeressato), pagamento comunque effettuato con denaro di provenienza delittuosa, perché oggetto dei delitti di cui ai capi 2) e 3) ai danni della regione siciliana

successivamente nella qualità di liquidatore della società – nonché di commercialista, depositario delle scritture e dei documenti – trasferiva il compendio patrimoniale, ivi compreso il valore del predetto pagamento così compiendo operazioni sul capitale illecito, ed atti comunque volti ad impedire la identificazione della provenienza delittuosa .

In Messina siano al 31.12.2008 data di liquidazione della società.

GENOVESE Francantonio

11) Del delitto p. e p. dagli art. 110, 648bis c.p., perché, dopo che erano stati compiuti delitti di truffa aggravata, peculato altri reati ai danni della regione siciliana da parte di soggetti (Schirò Chiara, Cannavò Concetta) operanti per conto di società erogatrici di servizi nei confronti degli enti di formazione professionale (Centro Servizi 2000 srl), compiva operazioni volte a trasferire il denaro proveniente da tali reati, ovvero comunque operazioni su tali proventi tali da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa , ed in particolare:

percepiva dalla stessa società – sotto forma di compensi per consulenze in realtà mai rese – le seguenti somme di denaro:

da Schiro Chiara – per conto della Centro Servizi 2000srl - € 91.800,00 ed IVA € 18.360,00 nell'anno 2006; **€ 47.825,00 ed IVA € 9.565,00** nell'anno 2008, somme provento di truffa e peculato dalla stessa commessi ai danni della Regione Siciliana;

e successivamente trasferiva interamente alla Caleservice SPA, di cui era titolare per il 99,7 %, le medesime somme giustificando i trasferimenti sotto forma di servizi ottenuti dalla predetta Caleservice nel medesimo periodo di tempo, tra cui consulenze fittizie (questa volta passive per un ammontare complessivo pari ad euro 120.000 + IVA annui) e nonchè sotto altre forme (quali fitti di locazioni passive per immobili della società di cui era proprietario ed amministratore di fatto) ; così di fatto ostacolando la ricostruzione della provenienza illecita delle predette somme e comunque compiendo operazioni sulle stesse volte ad impedirne la identificazione.

In Messina fino al 2012

GENOVESE - GIUNTA

12) Del delitto p. e p. dagli art. 110, 648bis c.p., perché, in concorso tra loro, Genovese, dopo che erano stati compiuti delitti di truffa aggravata, peculato altri reati ai danni della regione siciliana da parte di soggetti (Schiro' Chiara, Cannavo' Concetta) operanti per conto di societa' erogatrici di servizi nei confronti degli enti di formazione professionale (Centro Servizi 2000 srl) riceveva da GIUNTA Roberto - per conto della Centro Servizi 2000srl - euro 98.800 (ed IVA E. 19.760) nell'anno 2010, somme in sé provento di truffa e peculato commessi dagli amministratori pro tempore della società ai danni della Regione siciliana;

e successivamente trasferiva alla Caleservice SPA, di cui era titolare per il 99,7 % e che di fatto amministrava, le medesime somme giustificando i trasferimenti sotto forma di compensi per servizi ottenuti dalla predetta Caleservice nel medesimo periodo di tempo, tra cui consulenze fittizie (a propria volta ottenute per un ammontare complessivo pari ad euro 120.000 + IVA annui) e locazioni passive; così di fatto ostacolando la ricostruzione della provenienza illecita delle predette somme e comunque compiendo operazioni sulle stesse volte ad impedirne la identificazione.

In Messina, nell'anno 2010

SCHIRO' Elena - GENOVESE Francantonio– CANNAVO' Concetta

14) Del delitto p. e p. dagli artt. 81cpv. 110, 314 c.p., perché, in concorso tra loro, la prima nella qualità di legale rappresentante dell'ente LUMEN e dunque incaricata di pubblico servizio in quanto gestore dei fondi pubblici destinati alla formazione professionale, in concorso con CANNAVO' amministratore unico di CALESERVICE srl, si appropriava di denaro pubblico erogato per finalità di pubblico interesse (per progetti finanziati nell'ambito degli avvisi della regione siciliana) erogando - senza controprestazione e col pretesto di una consulenza mai resa - 18000 euro in favore della CALESERVICE della quale il cognato GENOVESE era amministratore di fatto e socio al 99,97 % ed il marito RINALDI Franco socio allo 0,03%.

In Messina nel 2010

15) Del delitto p. e p. dagl'artt. 81 cpv., 110, 640bis c.p., perché, in concorso tra loro, SCHIRO' Elena quale rappresentante LUMEN ONLUS , con artifizi – consistiti nell' affidare nell'ambito dei progetti IEF2009A0139ed IEF2009CO290 , una consulenza (per elaborazione dati del personale, rapporti Enti Previdenziali, redazione bilancio e compilazione dichiarazioni fiscali) alla CALESERVICE, rappresentata da CANNAVO' Concetta, che era sprovvista di dipendenti e di professionalità idonee all'espletamento -, inducendo in errore la Regione Siciliana circa le effettive giustificazioni della spesa e l'espletamento della consulenza, per la quale in realtà niente veniva compiuto da CALESERVICE, conseguivano per sé e per il proprio gruppo un ingiusto profitto pari ad euro 18.000, con danno per l'ente pubblico.

In Messina fino al 2013, data dell'ultima nota di revisione.

GENOVESE Francantonio

16) Del delitto di cui all'art. 2 Dlgs 74/2000, perché, al fine di evadere imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti emesse in suo favore da CALESERVICE srl, indicava nelle dichiarazioni annuali relative a queste imposte riferite ai redditi 2007 elementi passivi fittizi per un ammontare pari a euro 313.117,00.

In Messina nel 2008

17) Del delitto di cui all'art. 2 Dlgs 74/2000, perché , al fine di evadere imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti emesse in suo favore da CALESERVICE srl, indicava nelle dichiarazioni annuali relative a queste imposte riferite ai redditi 2008 elementi passivi fittizi per un ammontare pari a euro 323.117,00

In Messina nel 2009

18) Del delitto di cui all'art. 2 Dlgs 74/2000, perché , al fine di evadere imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti emesse in suo favore da CALESERVICE srl, indica-

va nelle dichiarazioni annuali relative a queste imposte riferite ai redditi 2009 elementi passivi fittizi per un ammontare pari a euro 313.117,00

In Messina nel 2010

19) Del delitto di cui all'art. 2 Dlgs 74/2000, perché , al fine di evadere imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti emesse in suo favore da CALESERVICE srl, indicava nelle dichiarazioni annuali relative a queste imposte riferite ai redditi 2010 elementi passivi fittizi per un ammontare pari a euro 408.600,00

In Messina nel 2011

20) Del delitto di cui all'art. 2 Dlgs 74/2000, perché , al fine di evadere imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti emesse in suo favore da CALESERVICE srl, indicava nelle dichiarazioni annuali relative a queste imposte riferite ai redditi 2011 elementi passivi fittizi per un ammontare pari a euro 479.313,00

In Messina nel 2012

21) del delitto p. e p. dagli art. 61 n.2, 81 cpv. c.p., 8 Dlgs 74/2000 perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso emetteva documenti relativi ad operazioni inesistenti per consentire a terzi di evadere le imposte sui redditi e l'imposta sul valore aggiunto, per i seguenti anni di imposta, ammontari e beneficiari:

- ANNO 2007 – imponibile € 183.600,00 ed IVA € 36.720,00, nei confronti della s.r.l GE.IMM.;
- ANNO 2008 – imponibile € 167.224,92 ed IVA € 33.444,98 nei confronti delle s.r.l. Centro Servizi 2000 e GE.IMM;
- ANNO 2009 – imponibile € 51.000,00 ed IVA € 10.200,00 s.r.l GE.FIN.;
- ANNO 2010 – imponibile € 228.800,00 ed IVA € 45.760,00, delle s.r.l. Centro Servizi 2000 e GE.IMM.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto anche allo scopo di eseguire il delitto di riciclaggio cui ai capi 11 e 12).

In Messina accertato il 2 Dicembre 2013.

CANNAVO' Concetta

22) Del delitto di cui all'art.8 Dlgs 74/2000 perché, nella qualità di legale rappresentante della Caleservice srl, al fine di consentire a Genovese Francantonio l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, emetteva fatture per operazioni inesistenti nell'anno d'imposta 2007 per un ammontare pari a euro 313.117,00.

In Messina accertato il 2 Dicembre 2013.

23) Del delitto di cui all'art.8 Dlgs 74/2000 perché, nella qualità di legale rappresentante della Caleservice srl, al fine di consentire a Genovese Francantonio l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, emetteva fatture per operazioni inesistenti nell'anno d'imposta 2008 per un ammontare pari ad euro 323.117,00

In Messina accertato il 2 Dicembre 2013.

24) Del delitto di cui all'art.8 Dlgs 74/2000 perché, nella qualità di legale rappresentante della Caleservice srl, al fine di consentire a Genovese Francantonio l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, emetteva fatture per operazioni inesistenti nell'anno d'imposta 2009 per un ammontare pari a euro 313.117,00

In Messina accertato il 2 Dicembre 2013.

25) Del delitto di cui all'art.8 Dlgs 74/2000 perché, nella qualità di legale rappresentante della GEFIN , al fine di consentire a Caleservice srl l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, emetteva fatture per operazioni inesistenti nell'anno d'imposta 2010 per un ammontare pari a 100.000 + IVA euro 20.000

In Messina accertato il 2 Dicembre 2013.

26) Del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p., 8 Dlgs 74/2000 perché, nella qualità di legale rappresentante della Caleservice srl, emetteva documenti relativi ad operazioni inesistenti per consentire a terzi di evadere le imposte sui redditi e l'imposta sul valore aggiunto, per un i seguenti anni di imposta, ammontari e beneficiari:

- ANNO 2008 – imponibile € 33.000,00 ed I.V.A. € 6.600,00 nei confronti della srl Centro Servizi 2000;
- ANNO 2009 – imponibile € 15.000,00 ed I.V.A. € 3.000,00 nei confronti della srl Centro Servizi 2000;
- ANNO 2010 – imponibile € 35.000,00 ed I.V.A. € 7.000,00 nei confronti della srl GE.PAR. ;

In Messina accertato il 2 Dicembre 2013.

CANNAVO' Concetta e SCHIRÒ Chiara

27) Del delitto di cui all'art. 8 Dlgs 74/2000 perché, nella qualità di legali rappresentanti della Caleservice srl succedutisi nel tempo, al fine di consentire a Genovese Francantonio l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, emettevano fatture per operazioni inesistenti nell'anno d'imposta 2010 per un ammontare pari a euro 408.600,00

In Messina accertato il 2 Dicembre 2013.

SCHIRO' Chiara

28) Del delitto di cui all'art.8 Dlgs 74/2000 perché, nella qualità di legale rappresentante della Caleservice srl, al fine di consentire a Genovese Francantonio l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, emetteva fatture per operazioni inesistenti nell'anno d'imposta 2011 per un ammontare pari a euro 479.313,00

In Messina accertato il 2 Dicembre 2013.

29) Del delitto di cui all'art. 2 Dlgs 74/2000, perché nella qualità di amministratore pro tempore di Centro Servizi 2000, al fine di evadere imposte sui redditi, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti emessi in suo favore da GENOVESE Francantonio, indicava nella dichiarazione annuale 2009 relativa a queste imposte riferite ai redditi 2008 elementi passivi fittizi per un ammontare pari a **€ 47.825,00 ed IVA € 9.565,00;**

In Messina accertato il 2 Dicembre 2013.

Giunta Roberto

30) Del delitto di cui all'art. 2 Dlgs 74/2000, perché nella qualità di amministratore pro tempore di Centro Servizi 2000, al fine di evadere imposte sui redditi, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti emessi in suo favore da GENOVESE Francantonio, indicava nella dichiarazione annuale 2010 relativa a queste imposte riferite ai redditi 2011 elementi passivi fittizi per un ammontare pari a euro **98.800,00 ed IVA € 19.760,00.**

In Messina accertato il 2 Dicembre 2013.

31) Del delitto di cui all'art. 2 Dlgs 74/2000, per avere, nella sua qualità di rappresentante legale di GE.IMM, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture per operazioni

inesistenti rilasciate da GENOVESE Francantonio, indicato nelle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi, con riguardo alle seguenti annualità:

- ANNO 2007 – imponibile € 183.600,00 ed IVA € 36.720,00;
- ANNO 2008 – imponibile € 122.400,00 ed IVA € 24.480,00;
- ANNO 2010 – imponibile € 52.000,00 ed IVA € 10.400,00;

In Messina accertato il 2 Dicembre 2013.

32) Del delitto di cui all'art. 8 Dlgs 74/2000 perché, nella qualità di legale rappresentante di Centro Servizi 2000 , al fine di consentire a Caleservice srl l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, emetteva fatture per operazioni inesistenti nell'anno d'imposta 2010 per un ammontare pari a 95.000 + IVA euro 19.000

In Messina accertato il 2 Dicembre 2013.

SCHIRO' Giovanna - SCHIRO' Chiara,

33) Del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p., 8 Dlgs 74/2000 perché, nella qualità di rappresentanti legali della Caleservice srl, emettevano documenti relativi ad operazioni inesistenti per consentire alla PARIDE s.r.l di evadere le imposte sui redditi e l'imposta sul valore aggiunto, per un i seguenti anni di imposta ed ammontari:

ANNO 2011 – imponibile € 150.000,00 ed IVA € 30.000,00;

ANNO 2012 – imponibile € 22.000,00 ed IVA € 4.620,00;

In Messina accertato il 2 Dicembre 2013.

GENOVESE – CANNAVO'

34) Del delitto di cui all'art. 2 Dlgs 74/2000 perchè, nella loro rispettiva qualità di rappresentanti legali (co-amministratori) di GEFIN srl, al fine di evadere le imposte sui redditi, avvalendosi di una fattura per operazioni inesistenti emessa dallo stesso GENOVESE, indicavano nella dichiarazione annuale del 2010 relativa all'anno d'imposta 2009 elementi passivi fittizi pari a € 51.000,00 ed IVA indetraibile € 10.200,00

In Messina accertato il 2 Dicembre 2013.

SCHIRO' Elena – CANNAVO' Concetta – GENOVESE Francantonio

35) Del delitto p. e p. dagl'artt. 81 cpv., 110, 640bis c.p., perché in concorso tra loro CANNAVO' e SCHIRO' quali rappresentanti legali pro tempore della LUMEN ONLUS nel contratto in data 2/1/2006 con cui l'associazione, nell'ambito del progetto IF2006A0123, affidava al CONSORZIO NOE' (rappresentato da FAVAZZO CARMELO, già presidente del consiglio direttivo dell'associazione LUMEN fino al 17/6/2005, sostituito nell'incarico proprio da Cannavo' Concetta) la consulenza per il servizio di qualità per l'anno 2006 con un corrispettivo di € 31.000,00 (trentunomila), con artifizi – consistiti nel giustificare tali pagamenti con l'espletamento di consulenze, in realtà mai svolte ed inducendo così in errore la Regione siciliana – in realtà erogavano somme di denaro in favore di FAVAZZO Carmelo quale corrispettivo per l'acquisizione del controllo dell'ente LUMEN ONLUS da parte di GENOVESE Francantonio e del suo gruppo politico di riferimento, caricando sulla Regione i relativi costi; somme che SCHIRO' Elena dapprima provvedeva a liquidare in favore del FAVAZZO (con bonifico tramite Banca Nuova con valuta 17/2/2009) e successivamente portava a rimborso nelle note di revisione, così inducendo in errore la Regione Siciliana circa le effettive giustificazioni della spesa, così conseguendo per sé e per il proprio gruppo un ingiusto vantaggio con danno per l'ente pubblico.

In Messina fino al 15/2/2010, data della nota di revisione.

SCHIRO' Elena - CANNAVO' Concetta – GENOVESE Francantonio

36) Del delitto p. e p. dagli artt. 81cpv. 110, 314 c.p., perché, in concorso tra loro, Schirò e Cannavò nella qualità di legali rappresentanti pro tempore dell'ente LUMEN, e dunque incaricati di pubblico servizio in quanto gestori dei fondi pubblici destinati alla formazione professionale, si appropriavano di denaro pubblico erogato per finalità di pubblico interesse (per progetti finanziati nell'ambito degli avvisi della regione siciliana) e – con la condotta specificata nel capo che precede – li destinavano in favore di FAVAZZO Carmelo in adempimento di un accordo intercorso e quale corrispettivo per l'acquisizione del controllo dell'ente LUMEN ONLUS da parte di GENOVESE Francantonio e del suo gruppo politico di riferimento, nel cui interesse direttamente hanno agito.

In Messina il 17.3.2009

SCHIRO' Elena - CANNAVO' Concetta- GENOVESE Francantonio

37) Del delitto p. e p. dagl'artt. 81 cpv., 640bis c.p., perché Schirò e Cannavò quali rappresentanti legali pro tempore della LUMEN ONLUS nel contratto in data 2/1/2008 affidava al CONSORZIO NOE' (rappresentato da FAVAZZO CARMELO, già presidente del consiglio direttivo dell'associazione LUMEN fino al 17/6/2005) un incarico di consulenza per i servizi a qualsiasi titolo svolti dalla LUMEN per gli anni 2008-2010 con un corrispettivo annuo di € 19.400,00 (per un totale di euro 38.800,00) con artifizi – consistiti nel giustificare tali pagamenti con l'espletamento di consulenze, in realtà mai svolte ed inducendo così in errore la Regione siciliana – in realtà erogava somme di denaro in favore di FAVAZZO Carmelo, quale corrispettivo per l'acquisizione del controllo dell'ente LUMEN ONLUS da parte di GENOVESE Francantonio e del suo gruppo politico di riferimento, caricando sulla Regione i relativi costi; somme che SCHIRO' Elena dapprima provvedeva a liquidare in favore del FAVAZZO (con bonifici tramite Banca Nuova del 20.2.2009 e del 20.1.2010 di euro 19.400 cadauno) e successivamente portava a rimborso nelle note di revisione, così inducendo in errore la Regione Siciliana circa le effettive giustificazioni della spesa, e conseguendo per sé e per il proprio gruppo un ingiusto vantaggio con danno per l'ente pubblico.

In Messina fino al 2013 data della nota di revisione

SCHIRO' Elena – GENOVESE – CANNAVO'

38) Del delitto p. e p. dagli artt. 81cpv. 110, 314 c.p., perché Schirò e Cannavò nella qualità di legali rappresentanti pro tempore dell'ente LUMEN, e dunque incaricato di pubblico servizio in quanto gestore dei fondi pubblici destinati alla formazione professionale, si appropriava di denaro pubblico erogato per finalità di pubblico interesse (per progetti finanziati nell'ambito degli avvisi della regione siciliana) e – con la condotta specificata nel capo che precede – li destinava in favore di FAVAZZO Carmelo in adempimento di un accordo intercorso anche con CANNAVO' e quale corrispettivo per l'acquisizione del controllo dell'ente LUMEN ONLUS da parte di GENOVESE Francantonio e del suo gruppo politico di riferimento, nel cui interesse direttamente ha agito.

In Messina fino al 20.1.2010

SCHIRO' Elena - GIUNTA Roberto – SCHIRO' Giovanna - GENOVESE Francantonio - RINALDI

39) Del delitto p. e p. dagli artt. 81cpv., 110, 314 c.p., perché, in concorso tra loro, SCHIRO' Elena nella qualità di legale rappresentante dell'ente LUMEN, e dunque incaricata di pubblico servizio in quanto gestore

dei fondi destinati alla formazione professionale, distraeva i fondi e i beni dalle finalità pubbliche per le quali erano stati erogati (relativi a progetti finanziati dalla regione siciliana) e li distraeva a vantaggio della CALESERVICE s.r.l. - rappresentata dalla sorella SCHIRO' Giovanna e da GIUNTA Roberto e di cui il cognato GENOVESE e il marito RINALDI erano formalmente titolari di quote, il GENOVESE anche amministratore di fatto – facendo sì che se ne appropriassero in modo sistematico e in particolare:

SCHIRO Elena *dovendo utilizzare il denaro pubblico per locare un immobile da adibire ai corsi di formazione* anziché rivolgersi al mercato per conseguire *il prezzo più conveniente per l'ente*, prendeva in locazione da GIUNTA Roberto, quale rappresentante della CALESERVICE s.r.l., – società controllata da Genovese Francantonio, che di fatto ne aveva la gestione, una porzione di appartamento sito in Messina via T.Cannizzaro 9 is.224 posto al 5° piano int.13 scala A zona 1, categ.A/10, censito al catasto fabbricati di Messina al fg.228,particella 261,sub32, per un canone annuo convenuto in € 80.400 (67.000,00 oltre iva), poi rettificato in € 67.000 iva inclusa con scrittura integrativa depositata il 28/6/2011 cifra del tutto esorbitante dalle stime di mercato, in base alle quali avrebbe dovuto quantificarsi in E **28.000 Iva inclusa**, così determinando per se e per le società espressione del gruppo politico di appartenenza la appropriazione di una somma oscillante **tra euro 52.000 ed euro 39.000 annui**, denaro pubblico destinato all'attività di formazione e di cui lo stesso aveva la diretta disponibilità e la gestione.

In Messina dal Giugno 2011 .

SCHIRO' Giovanna – GENOVESE Francantonio

40) Del delitto p. e p. dagli artt. 110, 314 c.p., SCHIRO' Elena, nella qualità di legale rappresentante della LUMEN, e dunque incaricato di pubblico servizio, dovendo prendere in locazione un immobile per lo svolgimento di corsi di formazione professionale finanziati dalla Regione Siciliana, anzichè rivolgersi al mercato, utilizzando denaro pubblico, prendeva in locaizone ad un canone eccedente i prezzi di mercato, l'immobile sito in questa via Tommaso Cannizzaro 9 – is. 224 posto al 5° piano int. 13 scala A zona 1, categ. A/10, censito al catasto al fg. 228, particella 261, sub 32 – di proprietà di Caleservice, in concorso con la sorella Schirò Giovanna che era legale rappresentante della società e con il cognato Genovese Francantonio, proprietario delle quote societarie ed amministratore di fatto, e così si appropriavano di denaro pubblico per un importo non inferiore ad euro 98.23, corrisposto dal Giugno 2011 al Dicembre 2013, pari alla differenza tra il canone annuo di importo pari a euro 67.000 e la corretta stima di mercato pari ad euro 28.705, riferito ad un immobile condiviso con altri nove enti di formazione, tutti direttamente o indirettamente riconducibili all'area di influenza del gruppo politico-familiare facente capo al GENOVESE.

In Messina fino al Dicembre 2013

40bis) Del delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 110, 640 bis c.p., perché nelle qualità di cui al capo che precede SCHIRO' Elena, con artifizi, - consistiti nella formazione di comunicazioni e rendicontazioni infedeli dalle quali non era possibile desumere l'illecita locupletazione da parte del GENOVESE e di CALESERVICE – inducendo in errore l'ente pubblico in ordine alla correttezza dei rapporti di locazione instaurati ed alla assenza di conflitto d'interesse, nonché sulla rispondenza dei canoni ai prezzi di mercato e sui criteri di economicità e buona amministrazione, conseguivano quale ingiusto profitto per la società proprietaria del citato immobile il finanziamento (sotto forma di anticipi e di saldi di denaro pubblico) e le maggiori somme derivanti dalla ingiusta lievitazione dei canoni d'affitto, e dalle differenze dai prezzi di mercato, per un importo pari ad euro 98.235.

In Messina fino al Dicembre 2013

Tribunale di Messina *Sezione dei giudici per le indagini preliminari*

DI LORENZO - IMBESI – LA MACCHIA - GENOVESE - RINALDI - FAZIO Domenico, GIUNTA Roberto, LA FAUCI Giandomenico e CHIAIA Liliana

41) Del delitto p. e p. dagli artt. 110, 640bis c.p., perché in concorso tra loro, LA MACCHIA quale gestore di fatto dell'ente per conto di GENOVESE e RINALDI, DI LORENZO e IMBESI quali presidenti e poi presidente dell'ente di formazione ENFAP, con artifizi e raggiri, - consistiti nel consentire che i dipendenti FAZIO Domenico, GIUNTA Roberto, LA FAUCI Giandomenico e CHIAIA Liliana risultassero formalmente al loro posto di lavoro, mentre in realtà gli stessi erano distaccati nello svolgimento di funzioni private (segreteria politica in favore degli onorevoli GENOVESE e RINALDI) – inducendo in errore gli organi regionali mediante false attestazioni e rendicontazioni circa lo svolgimento di attività lavorativa presso gli enti di formazione, conseguivano un ingiusto profitto rappresentato dalla percezione delle anticipazioni e dei saldi erogati dalla Regione all'ENFAP per il pagamento con denaro pubblico degli stipendi dei dipendenti senza che gli stessi avessero prestato regolare servizio.

In Messina dall'ottobre 2010 al giugno 2013 per FAZIO Domenico dal 05.10.2012 al 21.12.2012; per LA FAUCI Roberto, dal 05.10.2012 al 31.12.2012 e dal 01.01.2013 al 30.06.2013; per GIUNTA Roberto dal 05.10.2012 al 28.11.2012; per CHIAIA Liliana dal 05.10.2012 al 19.12.2012.

CAPONE Carmelo – CAPONE Natale

42) del delitto p. e p. dagli Artt. 81 cpv cp; 110, 314 cp; perché, in concorso tra loro e con CALIRI Giuseppe più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nelle rispettive qualifiche:

- CAPONE Carmelo, quale legale rappresentante dell'Associazione ANCOL ed incaricato di pubblico servizio, poiché gestore di fondi pubblici stanziati dalla Regione Sicilia allo scopo di realizzare corsi di formazione, e già oggetto di trasferimento - a titolo di anticipo sul totale - a beneficio dell'ANCOL (con riferimento a tutti i contratti);
- CALIRI Giuseppe, quale rappresentante della "Associazione Pianeta Verde" in sede di stipula del contratto del 1.4.2008 e al tempo stesso dipendente dell'ANCOL;
- CAPONE Natale, quale rappresentante legale della "Associazione Pianeta Verde", fratello di CAPONE Carmelo;

si appropriavano di somme di danaro di cui l'ANCOL medesima – nella persona dell'*incaricato di pubblico servizio* e legale rappresentante CAPONE Carmelo – aveva la disponibilità per ragione del servizio; segnatamente, l'ANCOL e la "Associazione Pianeta Verde" stipulavano dei contratti aventi ad oggetto il noleggio di attrezzature e materiali finalizzati allo svolgimento dei corsi di formazione progettati dall'ANCOL medesima, pagando corrispettivi, a beneficio di "Pianeta Verde", pari a complessivi € 86.628,44 - a fronte di euro € 33.350 risultanti formalmente dalle fatture per l'acquisto dei beni oggetto del noleggio da parte di PIANETA VERDE - cifra da far ritenere comunque del tutto incongruo il canone di noleggio quand'anche lo stesso fosse effettivamente avvenuto (con una maggiorazione pari al 549% rispetto al prezzo di mercato) e dunque tale da produrre una appropriazione del denaro pubblico destinato alle finalità formative, in relazione ai progetti finanziati dalla Regione, garantendo un'ingiusta locupletazione alla società Pianeta Verde, diretta espressione del gruppo politico-familiare che gestiva l'ANCOL.

In Messina fino al 22.3.2011 data dell'ultima fattura

43) Del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2, 81cpv. 110, 640bis c.p., perché con artifizi, - consistiti nella formazione di rendicontazioni infedeli dalle quali non era possibile desumere l'illecita locupletazione, - inducendo in errore la regione siciliana in ordine alla correttezza dei rapporti negoziali instaurati ed alla assenza di conflitto d'interesse, nonché sulla rispondenza dei canoni ai prezzi di mercato e sui criteri di economicità e buona

amministrazione, e così giustificando gli anticipi già percepiti prima dell'avvio dei progetti, conseguivano quale ingiusto profitto il finanziamento dei progetti a seguito della rendicontazione e le maggiori somme di cui al capo che precede derivanti da servizi mai resi, ovvero resi con sproporzionata lievitazione dei canoni di noleggio.

Commettendo il fatto allo scopo di conseguire il profitto e l'impunità per il delitto di peculato.

In Messina nel 2013 data dell'ultima revisione.

CALABRIA

44) Del delitto di cui all'art. 2 Dlgs 74/2000 perchè, nella qualità di rappresentante legale della TOURIST FERRY BOAT S.p.a. società incorporante della GE.PAR. S.r.l (in data 13/04/2010), per aver, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indicato nelle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi, con riguardo alla seguente annualità:

- ANNO 2010 – imponibile € 35.000,00 ed IVA € 7.000,00;

DE GREGORIO Orazio, RINALDI Francesco, PIRAINO Paola

45) per aver, nella loro rispettiva qualità di rappresentanti legali della srl PARIDE, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indicato nelle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi, con riguardo, rispettivamente, alle seguenti annualità:

- ANNO 2011 – imponibile € 150.000,00 ed IVA € 30.000,00;
- ANNO 2012 – imponibile € 22.000,00 ed IVA € 4.620,00.

SICILIA SERVICE s.r.l.

46) illecito di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 231/2001, in relazione all'art. 640bis c.p., perché non avendo predisposto, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi o, comunque, non avendo adeguatamente vigilato sull'osservanza di un ipotetico modello organizzativo predisposto al fine di prevenire la commissione di reati, rendeva possibile la realizzazione, nel suo interesse o a suo vantaggio, del reato di cui al capo 3 - come da imputazioni, sopra riportate e da intendersi qui richiamate - commesso da soggetti in posizione apicale nell'ambito degli enti

In Messina, nella date indicate nei singoli capi su citati

NAPI SERVICE s.r.l.

47) illecito di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 231/2001, in relazione all'art. 640bis c.p., perché non avendo predisposto, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi o, comunque, non avendo adeguatamente vigilato sull'osservanza di un ipotetico modello organizzativo predisposto al fine di prevenire la commissione di reati, rendeva possibile la realizzazione, nel suo interesse o a suo vantaggio, dei reati di cui ai capi 4,5,6 come da imputazioni, sopra riportate e da intendersi qui richiamate - commessi da soggetti in posizione apicale nell'ambito degli enti

In Messina, nella date indicate nei singoli capi su citati

CALESERVICE s.p.a.

48) illecito di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 231/2001, in relazione all'art. 640bis c.p., perché non avendo predisposto, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi o, comunque, non avendo adeguatamente vigilato sull'osservanza di un ipote-

tico modello organizzativo predisposto al fine di prevenire la commissione di reati, rendeva possibile la realizzazione, nel suo interesse o a suo vantaggio, del reato di cui al capo 40 come da imputazioni, sopra riportate e da intendersi qui richiamate - commesso da soggetti in posizione apicale nell'ambito degli enti e/o esercitanti anche di fatto la gestione ed il controllo dello stesso

In Messina, nella date indicate nei singoli capi su citati

49) illecito di cui all'art. 25 octies del d.lgs. n. 231/2001, in relazione all'art. 648bis c.p., perché non avendo predisposto, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi o, comunque, non avendo adeguatamente vigilato sull'osservanza di un ipotetico modello organizzativo predisposto al fine di prevenire la commissione di reati, rendeva possibile la realizzazione, nel suo interesse o a suo vantaggio, dei reati di cui ai capi 11 e 12, come da imputazioni, sopra riportate e da intendersi qui richiamate - commesso da soggetti in posizione apicale nell'ambito degli enti e/o esercitanti anche di fatto la gestione ed il controllo dello stesso

In Messina, nella date indicate nei singoli capi su citati

CENTRO SERVIZI s.r.l.

50) illecito di cui all'art. 25 octies del d.lgs. n. 231/2001, in relazione all'art. 648bis c.p., perché non avendo predisposto, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi o, comunque, non avendo adeguatamente vigilato sull'osservanza di un ipotetico modello organizzativo predisposto al fine di prevenire la commissione di reati, rendeva possibile la realizzazione, nel suo interesse o a suo vantaggio, dei reati di cui ai capi 11 e 12, come da imputazioni, sopra riportate e da intendersi qui richiamate - commesso da soggetti in posizione apicale nell'ambito degli enti e/o esercitanti anche di fatto la gestione ed il controllo dello stesso

In Messina, nella date indicate nei singoli capi su citati

LUMEN

51) illecito di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 231/2001, in relazione all'art. 640bis c.p., perché non avendo predisposto, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi o, comunque, non avendo adeguatamente vigilato sull'osservanza di un ipotetico modello organizzativo predisposto al fine di prevenire la commissione di reati, rendeva possibile la realizzazione, nel suo interesse o a suo vantaggio, dei reati di cui ai capi 35,37 come da imputazioni, sopra riportate e da intendersi qui richiamate - commessi da soggetti in posizione apicale nell'ambito degli enti

In Messina, nella date indicate nei singoli capi su citati

ENFAP

52) illecito di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 231/2001, in relazione all'art. 640bis c.p., perché non avendo predisposto, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi o, comunque, non avendo adeguatamente vigilato sull'osservanza di un ipotetico modello organizzativo predisposto al fine di prevenire la commissione di reati, rendeva possibile la realizzazione, nel suo interesse o a suo vantaggio, dei reati di cui al capo 41 come da imputazioni, sopra riportate e da intendersi qui richiamate - commesso da soggetti in posizione apicale nell'ambito degli enti

In Messina, nella date indicate nei singoli capi su citati

ANCOL

53) illecito di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 231/2001, in relazione all'art. 640bis c.p., perché non avendo predisposto, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi o, comunque, non avendo adeguatamente vigilato sull'osservanza di un ipotetico modello organizzativo predisposto al fine di prevenire la commissione di reati, rendeva possibile la realizzazione, nel suo interesse o a suo vantaggio, del reato di cui al capo 43 come da imputazioni, sopra riportate e da intendersi qui richiamate - commesso da soggetti in posizione apicale nell'ambito degli enti

In Messina, nella date indicate nei singoli capi su citati

vista l'istanza depositata dai pubblici ministeri dott.ri Ardita, Falvo, Monaco e Todaro in data 28/12/2013 con la quale si chiede:

per tutti i reati ad eccezione del capo 34), l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di: **1) GENOVESE Francantonio, 2) LAMACCHIA Salvatore, 3) GIUNTA Roberto, 4) SAUTA Elio**; l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di: **5) FAZIO Domenico, 6) SCHIRO' Elena, 7) SCHIRO' Giovanna, 8) GALLETTI Stefano, 9) CANNAVO' Concetta, 10) POZZI Giuseppina, 11) IMBESI Liliana, 12) CAPONE Carmelo, 13) CAPONE Natale.**

nonché il sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 c.p.p. finalizzato alla confisca per equivalente, ai sensi dell'art. 322-ter del c.p., nonché ai sensi degli artt. 53 c. 19 d.lgs. n. 231/2001, relativamente ai valori corrispondenti al profitto dei reati innanzi rubricati, nei confronti degli indagati e per gli importi specificati come segue, da conseguire una sola volta:

Capi 2/3: Sicilia Service s.r.l. - SAUTA – LO PRESTI – NATOLI – GALLETTI € 400.000

Capo 5: POZZI - SAUTA - LO PRESTI NAPI Service s.r.l.: € 76.350

Capo 6: POZZI - SAUTA - LO PRESTI NAPI Service s.r.l € 350.000

Capo 7: SAUTA – FELICIOTTO € 100.000

Capo 11: Genovese - Centro Servizi s.r.l. – CALESERVICE S.p.a. € 139.625

Capo 12: Genovese – Giunta - Centro Servizi s.r.l. – CALESERVICE S.p.a € 98.800,00

Capi 35/36: SCHIRO' Elena – CANNAVO' - Lumen € 31.000

Capi 37/38: SCHIRO' Elena – GENOVESE € 38.800

Capo 37: LUMEN € 38.800

Capo 39: SCHIRO' Elena - GIUNTA – GENOVESE – SCHIRO' Giovanna – RINALDI € 39.000

Capo 40: SCHIRO' Giovanna – Genovese € 128.652,00

Capo 43: CAPONE Carmelo – CAPONE Natale € 53.000

E per i reati tributari, per gli importi quantificati dalla Guardia di Finanza così di seguito specificati:

- GENOVESE Francantonio: € 16.830,00 (I.Re.S.);
- CANNAVO' Concetta: € 16.830,00 (I.Re.S.);
- SCHIRO' Giovanna: € 68.875,00 (€ 29.000,00 – I.V.A. ed € 39.875,00 – I.Re.S.);
- SCHIRO' Chiara: € 140.246,00 (€ 56.925,00 – I.V.A. ed € 83.321,00 – I.Re.S.);
- GIUNTA Roberto: € 234.203,00 (€ 94.360,00 – I.V.A. ed € 139.843,00 – I.Re.S.);
- FELICIOTTO Graziella: € 71.371,00 (€ 27.925,00 – I.V.A. ed € 43.446,00 – I.Re.S.);
- CAMBRIA Francesco: € 16.625,00 (€ 7.000,00 – I.V.A. ed € 9.625,00 – I.Re.S.);
- DE GREGORIO Orazio: € 71.250,00 (€ 30.000,00 – I.V.A. ed € 41.250,00 – I.Re.S.);
- RINALDI Francesco: € 81.920,00 (€ 34.620,00 – I.V.A. ed € 47.300,00 – I.Re.S.);
- PIRAINO Paola: € 10.670,00 (€ 4.620,00 – I.V.A. ed € 6.050,00 – I.Re.S.).

- CANNAVO' Concetta: € 118.000,00 (Imposta sul Valore Aggiunto);
- SCHIRO' Giovanna: € 73.800,00 (Imposta sul Valore Aggiunto);
- GENOVESE Francantonio: € 542.400,00 (€ 189.800,00 – Imposta sul Valore Aggiunto ed € 352.600,00 – Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche).

Inoltre che venga avanzata, ai sensi dell'art. 68 Cost., richiesta di autorizzazione alla esecuzione della misura nei confronti di Genovese Francantonio alla Assemblea Legislativa di appartenenza Camera dei Deputati.

OSSERVA

Le vicende di cui al presente procedimento costituiscono un'evoluzione di quelle già esaminate nell'ambito del medesimo procedimento – con l'ordinanza del 9/7/2013, mediante la quale è stata applicata misura cautelare nei confronti di 10 indagati[1] per reati di truffa aggravata, peculato e associazione per delinquere, nonché misura interdittiva nei confronti di un undicesimo indagato[2] per violazione del segreto d'ufficio. Nei confronti dei medesimi indagati risulta in atto pendente processo in primo grado di giudizio.

Tali fatti, ai fini cautelari che qui interessano, possono considerarsi pacificamente assodati, atteso che la ricostruzione operata in sede di ordinanza cautelare non è stata contestata dagli indagati, i quali, nella quasi totalità, in sede di interrogatorio di garanzia, non hanno offerto una diversa ricostruzione dei fatti, avvalendosi della facoltà di non rispondere; la ricostruzione, poi, è stata integralmente confermata – in fatto – prima dal Tribunale del Riesame, poi, a quanto si apprende, anche dalla Corte di Cassazione, che nei confronti dell'indagata D'Urso Daniela, pur rimettendo al Tribunale del riesame in punto di esigenze cautelari, ha ritenuto la piena sussistenza dei gravi indizi. Quanto alle altre posizioni, a quanto pare, i ricorsi avverso le ordinanze del Tribunale del riesame sono stati dichiarati inammissibili per venir meno dell'interesse.

In proposito, sin d'ora, appare necessario evidenziare che, a quanto si apprende, nei confronti di tutti gli imputati, in sede di dibattimento, è stata revocata la misura sull'assunto del venir meno delle esigenze cautelari.

Pertanto la presente ordinanza si innesta sullo schema della precedente, della quale ampi frammenti vengono parafrasati onde dare conto del contesto in cui si inseriscono le ulteriori vicende, altri rielaborati alla luce delle evoluzioni investigative e della, conseguente, nuova prospettiva. Per una più agevole comprensione, inoltre, in appendice si riportano i capi di imputazione relativi a detta ordinanza per la parte che qui interessa.

Va tuttavia precisato che, con riferimento alla prima parte delle indagini sfociate nell'ordinanza del 9/7/2013, la Procura ha ritenuto di dovere trasmettere, sostanzialmente, solo alcune consulenze, talune informative e alcuni documenti. Per quanto incompleto, tale materiale appare allo stato sufficiente, ai fini della gravità indiziaria, per la ricostruzione dei fatti presupposti.

Va altresì evidenziato che la presente ordinanza non può che risentire, oltre che della frammentarietà, anche dell'incompletezza delle indagini, le quali, come sottolineato dalla Guardia di Finanza nell'ultima informativa presente in atti, datata 2/12/2013, sotto il profilo finanziario e tributario sono ancora in corso, così come ancora in corso sarebbe, verosimilmente, la consulenza contabile, come si intuisce dal fatto che la relazione depositata viene qualificata come "preliminare".

[1] SAUTA Elio, FELICIOTTO Graziella, SCHIRO' Chiara, CANNAVO' Concetta, LO PRESTI Natale, BARTOLONE Nicola, CAPONE Carmelo, CAPONE Natale, CALIRI Giuseppe e D'URSO Daniela

[2] ISAJA Carlo

§ 1 Premessa

Il procedimento, stimolato da servizi giornalistici e varie dichiarazioni di esponenti, politici e non, si è concentrato, inizialmente, sulle attività di tre enti, formalmente senza scopo di lucro, costituiti al fine di organizzare – avvalendosi unicamente di risorse pubbliche – corsi di formazione professionale, asseritamente finalizzati, nella sostanza, ad agevolare l'inserimento dei discenti nel mondo del lavoro. Nel prosieguo delle indagini il procedimento ha esteso le sue attenzioni ad altri enti cosiddetti di formazione, accomunati dall'essere di fatto riconducibili al medesimo centro di interesse.

Le indagini hanno sofferto di una sorta di frammentazione, derivante anche dal caos normativo ed organizzativo della Regione Siciliana e delle strutture regionali deputate alla gestione della "formazione", nonchè della palese, e spesso colpevole, inadeguatezza del sistema dei controlli. Hanno sofferto, parimenti, dell'ostruzionismo opposto da taluno degli indagati, che, come si vedrà in seguito, ha espressamente e deliberatamente omesso di fornire documentazione, o rassegnato informazioni incomplete e fuorvianti. Di talchè notizie e documenti che avrebbero dovuto essere immediatamente disponibili, spesso non sono stati reperiti o sono stati forniti in maniera incompleta.

Gli accertamenti, supportati dall'analisi di documentazione contabile, dalle consulenze eseguite su richiesta del pubblico ministero, da qualche dichiarazione testimoniale, da qualche interrogatorio e da intercettazioni telefoniche ed ambientali, hanno evidenziato molteplici irregolarità ed anomalie (molte delle quali, peraltro, intuibili già dall'esame della documentazione contabile, cosa che porta a riflettere circa la natura e la capacità del meccanismo di controllo regionale) tali da indurre a ritenere che gli stessi enti finiscano col diventare uno strumento per l'acquisizione e la sottrazione di risorse pubbliche. Circostanza della quale appariva pienamente consapevole Albert Ludovico, direttore generale del dipartimento "Formazione" della Regione Siciliana dal 23/2/2011 al 22/11/2012, il quale, nel corso di una conversazione con tale Miroddi Salvatore, responsabile dell'ente ECAP di Messina, commentava come i rendiconti degli enti di formazione fossero di norma *fasulli*, come le ore di formazione fossero eccessive rispetto al reale fabbisogno e come frequentemente gli enti, in realtà, non avessero gli allievi dichiarati[3].

In proposito va detto che le tecniche impiegate risultano spesso per nulla sofisticate e, al tempo stesso, apparentemente, sistematiche; di talchè non può escludersi che analogo risultato si otterrebbe analizzando la situazione della maggior parte degli altri enti ed organizzazioni impegnati in questo settore.

[3] Conversazione progressivo n. 1308 10/01/2013 alle ore 10:33.44 (RIT PM 1088/12) sull'utenza telefonica omissis , intestata a ALBERT Ludovico, nato a Torino il 26/09/1951, verso l'utenza omissis , intestata all'Ente di Formazione ECAP Messina, in uso MIRODDI Salvatore

...
A(lbert): Ma quei rendiconti ...
M(iroddi):..incomprensibile...
A: Quei rendiconti ...tu lo sai ...
M: ...incomprensibile...ho capito...
A: Che sono fasulli...
M: Si!...Ma non è questo il punto...
...
A: Ma tu...tu non sei convinto ..che...
M: Informati..perchè non chiedi a MARIELLA...incomprensibile...
A: Che ci siano...che ci siano...troppe ore...non sei convinto che ci siano troppe ore ...troppe ore di Formazione nel sistema Siciliano!?...E che ci siano molti che gli allievi non li hanno!?...
...

Le vicende si collocano nell'ambito dell'attività di formazione professionale che, in Sicilia, viene realizzata dalla Regione – sulla base di finanziamenti propri e statali, ma soprattutto comunitari – per il tramite di enti privati, esercenti una funzione pubblica, ai quali è demandata l'elaborazione, l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione, approvati e interamente finanziati dall'Amministrazione Regionale.

Invero la formazione professionale, presidiata costituzionalmente, rientra tra le specifiche attribuzioni delle Regioni, che svolgono tale attività con propri organi o, stipulando apposite convenzioni, attraverso enti che non perseguono fini di lucro, ovvero attraverso operatori privati. L'attività espletata dagli enti di formazione convenzionati con la Regione, a norma della l. 845/78 e della l.r. 24/76, ha natura pubblicistica.

Il fenomeno assume proporzioni estremamente rilevanti e – come detto, grazie ad un meccanismo di controllo tutt'altro che esemplare e ad un sistema di approvazione dei finanziamenti che, più che sorprendere, talora sconcerta – fornisce l'occasione per la realizzazione di quelli che, nella migliore delle ipotesi, sono sprechi; nella peggiore, sono operazioni sistematiche di sottrazione di denaro pubblico. Del resto la stessa Relazione della Commissione Regionale speciale di indagine e di Studio sulla Formazione Professionale, datata giugno-dicembre 2011 concludeva, sia pure con una certa indulgenza autoreferenziale, *che il sistema appare costituito sulla crescita esponenziale della spesa pubblica, indirizzato a creare posti di lavoro, a prescindere dalle esigenze effettive del mercato del lavoro e della qualità dei servizi erogati.*

Sul punto, e sempre in via generale, allo scopo di inquadrare il fenomeno, sembra utile richiamare le parole di Albert Ludovico che, pur nella loro evidente approssimazione ed inadeguatezza[4], hanno sottolineato: come il Piano Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo (nell'ambito del quale si colloca la formazione come attività preponderante) per il settennio 2007-2013 prevedesse un budget dell'ordine di 2,1 miliardi di euro; come l'ultimo bando, dallo stesso predisposto, per il finanziamento di progetti in Sicilia, avesse un valore complessivo di 850 milioni di euro su tre anni; di come in Sicilia gli enti accreditati, di solito in base a mera autocertificazione ed in assenza di veri e propri controlli sostanziali, sarebbero addirittura circa 1.600, quasi cinque volte più di quelli accreditati in regioni quali il Veneto; di come le verifiche, normalmente postume, avvengano a distanza di anni dallo svolgimento delle attività e dall'impiego del denaro pubblico.

Lo stesso Albert ha sostenuto di essere stato costretto, avendo assunto l'incarico di direzione, addirittura a blindare gli atti relativi alla formazione dei nuovi bandi, allo scopo di impedire sia interferenze più o meno indebite, che fughe di notizie; nonché di avere incontrato l'opposizione della stessa Commissione Istruzione dell'Assemblea Regionale Siciliana quando aveva preteso di inserire nei bandi la clausola del costo standard, fissato, su base statistica, in euro 135 l'ora per corsista (costo che, peraltro, appare tutt'altro che modesto), in luogo di meccanismi flessibili che, avendo maggiori margini di discrezionalità in ordine agli importi finanziabili, lasciavano più spazio ad operazioni irregolari[5]. In

[4] Tra l'altro appare dubbia la reale misura dell'intento asseritamente collaborativo. In proposito è sufficiente sottolineare la prudenza con la quale lo stesso si esprime al telefono: emblematica la conversazione del 25/12/2012 (conversazione progressivo n. 639 del 25.12.2012 delle ore 12.53.37" -R.I.T. P.M. n. 1088/12- in entrata sull'utenza telefonica omissis , intestata ed in uso a ALBERT Ludovico, dall'utenza telefonica omissis intestato e in uso a LA MACCHIA Salvatore) quando lo stesso suggeriva all'interlocutore di continuare la comunicazione via skype, mezzo di comunicazione che, notoriamente, non è agevolmente intercettabile.

[5] «*...Ma dentro per esempio la commissione istruzione dell'assemblea siciliana, molti politici hanno detto "questa roba non s'ha da fare", molti politici hanno detto "questa cosa non s'ha da fare", eh, nella commissione istru-*

proposito, pur all'occhio inesperto e grossolano, non può sfuggire come i costi per l'organizzazione di tali corsi – pur prescindendo dai risultati che non pare siano particolarmente lusinghieri – appaiano spesso esorbitanti e, verosimilmente, fuori di ogni logica di mercato.

Come si evince dalla documentazione in atti e dalla relazione redatta dal consulente del pubblico ministero, il "sistema" formazione in Sicilia è, tra l'altro, strutturato secondo un meccanismo di corsi asseritamente di formazione professionale, organizzati da enti e strutture privati, formalmente senza scopo di lucro (come precisato dall'Albert: associazioni senza fine di lucro o, comunque, che agiscano, nello specifico, senza fine di lucro), con costi interamente a carico della collettività (Unione Europea, Stato, Regione) ed esercenti, pertanto, una funzione pubblica.

Come detto l'organizzazione dei corsi, per la parte che qui interessa, è demandata a detti enti che, restando sotto la vigilanza della Regione, esercitano a tutti gli effetti un servizio pubblico.

L'organizzazione dei singoli corsi, ai fini dell'ammissione a finanziamento, deve essere approvata dagli organismi della Regione previa verifica della rispondenza a specifici parametri. Non pare che esista un piano regionale particolarmente accurato volto alla preventiva verifica della maggiore o minore utilità di determinati percorsi formativi ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro, sicchè – ma, ovviamente, la questione attiene unicamente a profili di responsabilità contabile e politica – l'approvazione delle iniziative pare – almeno così si comprende dalle parole, tra l'altro, del menzionato Albert – prescinda dalla effettiva convenienza dei progetti formativi proposti e, a maggior ragione, dagli effettivi risultati conseguiti in termini di reale inserimento dei "formati" nel mondo del lavoro. Circostanza che desta non poche perplessità, sol che si rifletta sulle possibilità di crescita e di sviluppo occupazionale che un impiego razionale ed oculato di tante risorse potrebbe avere in una regione tutt'altro che ricca quale quella siciliana.

Parimenti, secondo quanto riferito dal menzionato Albert, fino ad epoca recentissima, nella valutazione ed approvazione dei costi non sarebbe esistito un sistema di verifica della congruità, nè di standardizzazione dei costi medesimi, di talchè l'Amministrazione, di fatto, avrebbe approvato regimi di costo notevolmente diversi, persino per corsi sostanzialmente identici, con la conseguenza che il costo orario dei corsi, per singolo corsista, avrebbe finito con l'andare da minimi di 71 euro a punte di 241 euro (come, a quanto pare, per taluni dei progetti approvati su richiesta ed a favore dell'Aram); anomalia, del resto, pure segnalata nella Relazione della Commissione Regionale speciale di indagine e di Studio sulla Formazione Professionale, datata giugno-dicembre 2011.

Il finanziamento pubblico risulta sostanzialmente onnicomprensivo: lo stesso, infatti, riguarda sia i costi materiali relativi all'organizzazione dell'attività formativa, ivi compresa la logistica (ammessi a finanziamento secondo specifiche discipline ed a determinate condizioni, di norma in misura non superiore al 20% del totale), sia i costi relativi al personale impiegato per la formazione (i formatori), sia, infine, i costi per i discenti, cioè i soggetti ammessi al corso, di norma disoccupati o inoccupati, ai quali viene riconosciuta una indennità di frequenza che, pur essendo totalmente a carico della Regione (o dello Stato o dell'Unione Europea), viene erogata direttamente dall'ente ammesso al progetto, previo accredito delle relative somme, parte in acconto, parte a saldo a seguito dell'approvazione del rendiconto.

zione in luogo formale, ci sono i verbali quindi si può andare a vedere; devo dire che io ho avuto un mandato di mettere ordine in questa situazione e quindi sono andato avanti su questa strada...».

§ 2 Natura degli enti, gestione di denaro pubblico e qualificazione giuridica delle condotte

Come detto, gli enti in esame hanno natura di associazioni senza scopo di lucro. La loro esistenza è unicamente funzionale alla gestione dei finanziamenti provenienti dalla Regione Siciliana, che sono riconducibili alla stessa Regione, allo Stato o, nel caso di specie, in via prevalente o esclusiva, al Fondo Sociale Europeo dell'Unione Europea. Detti finanziamenti, come sopra specificato, sono vincolati: finalizzati, cioè, unicamente e direttamente alla realizzazione dello specifico progetto assentito. Gli stessi, dunque, non possono essere distolti dai gestori degli Enti, e devono essere impiegati unicamente nei limiti e secondo i criteri del progetto assentito.

L'ente di formazione, pertanto, è a tutti gli effetti gestore del denaro pubblico, relativamente al quale ha l'obbligo del rendiconto, oltre che della restituzione dell'eventuale avanzo (circostanza, come si può immaginare, assai rara).

A quanto pare l'approvazione dei progetti formativi proposti dai vari enti avverrebbe sulla base di una prospettazione generica dei costi da sostenere, in assenza, cioè, di preventivi specifici con riferimento alle singole voci di costo.

In ogni caso, una volta conseguita l'approvazione del progetto formativo, l'erogazione del finanziamento (che, come detto, ricomprende sia i costi per il personale, che i costi di gestione), in gran parte disciplinato dalla l.r. 24/1976 (nonché, per gli aspetti più specificamente inerenti alla gestione dei finanziamenti, dalla circolare n. 6 del 11/6/2004, sulla quale si tornerà più diffusamente in seguito), dovrebbe avvenire in tre rate nel corso dell'anno: una prima, pari al 50% del finanziamento approvato, come anticipazione e previa presentazione di documentazione attestante l'attività espletata e da espletare, nonché una fideiussione bancaria corrispondente all'importo; una seconda, pari al 30% del finanziamento approvato, anche in questo caso come anticipazione e previa presentazione di documentazione attestante l'attività espletata e da espletare, nonché una fideiussione bancaria corrispondente all'importo; infine una terza, pari al saldo, erogata a seguito della verifica del rendiconto presentato dall'ente e previo controllo di tutta la documentazione contabile che gli enti, come specificato dall'Albert, sarebbero tenuti a conservare[6]. Solo alla fine del corso, dunque, il costo genericamente preventivato nel progetto, verrebbe ad assumere contorni definiti, con individuazione specifica, e specifica documentazione delle singole voci.

Come precisato dall'Albert, la rendicontazione finale deve essere verificata dal funzionario dell'Ufficio Provinciale del Lavoro, che agisce per conto dell'Assessorato alla Formazione, il quale dovrebbe vidimare tutti i documenti di spesa[7], specificando su ciascuno di essi se il relativo costo viene riconosciuto ed in quale misura, potendosi ripartire un determinato costo anche su più corsi.

Sempre secondo l'Albert, in base a varie circolari succedutesi nel tempo – nel contesto di generale, probabilmente non casuale, confusione – l'acquisto o la locazione di beni e servizi dovrebbe essere effettuata dagli enti ammessi a finanziamento secondo procedure di pubblicità atte a garantire la convenienza economica della scelta (quali un certo numero di preventivi da soggetti indipendenti, ecc.),

[6] *«... No, la regione non le detiene, stanno presso l'ente... che è tenuto a conservare in originale e sono spuntati sull'originale, devono essere spuntati sull'originale...»*

[7] *«...quando io ti spunto il tuo costo io devo vedere che quello stesso.. cioè, le fatture vengono timbrate (...) riconosciute e pagate, che vuol dire che io sulla fattura di acquisto ho questo... Sì, certo, certo, si pone il timbro della regione siciliana, si mette un bollino, una firma immagino, una sigla metterà... Sì certo, cioè, al momento in cui io pago il signore che mi ha firmato che si paga cento deve aver messo su tutti quei pezzi che producono cento una spuntatine... Altrimenti è come se non ci fossero...»*

mentre per il leasing di autovetture – che sarebbe (incomprensibilmente) consentito – solo di recente, secondo l'Albert, sarebbe stato posto un tetto alla cilindrata, nel limite di 1.600 c.c.

Secondo quanto riferito da Rizzo Vincenzo Paolo, funzionario direttivo del servizio rendicontazione presso l'Assessorato Regionale all'Istruzione e Formazione Professionale, *per quanto riguarda la compilazione della nota di revisione, come previsto dalle circolari, la revisione contabile deve essere di tipo analitico, distinta voce per voce. In particolare, le voci principali riguardano gestione e personale, che a sua volta si dividono in sotto voci come da modello esibito. Pertanto, le spese sostenute per l'affitto dei locali devono essere distinte ad esempio da quelle per il noleggio attrezzature. É quindi escluso che l'ente interessato possa produrre un contratto d'affitto locali e noleggio attrezzature da cui non si evinca chiaramente l'importo corrisposto per le singole voci. Con riguardo all'importo previsto per l'affitto dei locali l'amministrazione non richiede in linea di massima la congruità del prezzo, tranne nei casi in cui il funzionario revisore non lo ritenga opportuno. Diverso il caso del noleggio delle attrezzature. La normativa prevede, infatti l'acquisizione da parte dell'ente di almeno tre preventivi, eccezion fatta nei casi in cui i locali siano già comprensivi di attrezzature e vi sia un unico contratto. Per quanto riguarda la sublocazione essa è prevista dalla circolare n. 6 con l'obbligo di presentare una dichiarazione attestante la mancata fruizione di finanziamenti pubblici, laddove il locatore è l'ente di formazione. Preciso che la planimetria è generalmente allegata alla perizia giurata prodotta dall'ente ai fini dell'idoneità preliminarmente all'inizio dell'attività e successivamente deve essere esibito in sede di visita ispettiva da parte dell'Ispettorato del Lavoro.*

Romano Domenico, già funzionario dell'Ispettorato del Lavoro e materialmente autore di alcune delle note di revisione nei confronti degli enti professionali per cui è processo, affermava che sarebbe stato *possibile che il proprietario del locale fosse uguale al noleggiatore delle attrezzature. In questo caso poteva essere stilato anche un unico contratto, purchè fosse specificato il canone di locazione e l'importo dovuto per il noleggio, specificando il numero e la tipologia delle attrezzature noleggiate, come se fossero due contratti distinti e separati.*

Come riferito da Di Bella Rosaria, dirigente dell'Unità Operativa II dell'Ispettorato del Lavoro di Messina, gli enti di formazione dovrebbero inoltrare all'Ispettorato del Lavoro *la comunicazione di avvio di attività corsale richiedendo il rilascio dell'idoneità locali ed attrezzature allegando la documentazione attinente la richiesta. Ed in particolare: generalità del responsabile, elenco allievi vistato dalla Sezione circoscrizionale per l'impiego, calendario delle azioni e lezioni, perizia giurata resa da un tecnico professionista iscritto all'albo in cui risultano le attrezzature analiticamente individuate (con numero di matricola) e con la dichiarazione di conformità alla normativa CEE, inesistenza di barriere architettoniche, il possesso dei parametri delle superfici delle aule (planimetria dei locali), titolo di disponibilità dei locali (contratti di affitto o altro) indicazione del responsabile alla sicurezza. Si procede all'istruttoria della pratica, vagliando la documentazione presentata e se non vi sono rilievi viene rilasciato il relativo parere. L'ente ha l'obbligo di presentare detta documentazione all'apertura di ogni anno formativo. Voglio precisare che per disposizione dell'Assessorato la perizia giurata ha una validità di tre anni molti enti pertanto, comunicano ad apertura di corso che non vi sono state variazioni rispetto all'attività di formazione dell'anno precedente.*

Sul punto Sauta Elio, escusso in data 19/7/2011 a sommarie informazioni – dunque senza le garanzie di legge – quale presidente dell'ARAM aveva affermato, tra l'altro: «*il pagamento ai fornitori avviene dopo l'accreditamento delle relative somme da parte della regione Siciliana, direttamente dall'Ente al fornitore. I pagamenti, ai fini della rendicontazione, vanno suddivisi per progetto e, ogni*

progetto, può essere formato da più corsi. Per tale motivo la lettura della rendicontazione non è semplice e tengo a precisare che gli Enti non fanno altro che compilare dei modelli predisposti dall'Amministrazione regionale... la normativa vigente prevede che per il noleggio delle attrezzature è sufficiente l'acquisizione di tre preventivi, mentre non prevede l'acquisto di beni di costo superiore a 516,00 euro. Per gli affitti degli immobili, invece, la Regione non da indicazioni di sorta, ma l'A.R.A.M., comunque, si è attenuta ai parametri consigliati dall'U.T.E., già utilizzati per gli immobili di proprietà dell'Istituto Cristo Re».

Tra l'altro, in ordine alla conservazione della documentazione, secondo quanto disposto dalla già citata circolare n. 6 del 11/6/2004, *ai fini di una più agevole rendicontazione, l'organismo gestore dovrà provvedere alla predisposizione di appositi fascicoli, distinti per azioni e, successivamente, per macrovoci e per singole voci di spesa, coerentemente con il budget approvato, contenenti tutta la documentazione da esibire al momento del controllo. Alle diverse categorie di macrovoci sono applicate le medesime metodologie di rendicontazione.*

Non pare che gli enti esaminati abbiano rispettato detta disciplina – e occorrerebbe domandarsi come i funzionari possano avere proceduto alla revisione dei rendiconti – sicchè la documentazione è stata conservata in condizioni apparentemente caotiche ed esibita, di volta in volta, dai responsabili degli enti, asseritamente previa ricerca.

In proposito deve rammentarsi che, come evidenziato da Verde Maria Josè, dirigente del Servizio Rendicontazione presso l'Assessorato Regionale all'Istruzione e alla Formazione Professionale, *al momento della rendicontazione finale, ultimata l'attività formativa gli Enti interessati presentano entro 60 gg. la richiesta di rendicontazione. A questo punto vengono svolte le operazioni di rendicontazione in contraddittorio con un funzionario dell'Amministrazione che stilerà la nota di revisione del rendiconto in base alla quale il servizio gestione può erogare il saldo del finanziamento... Per quanto concerne l'attività di verifica posso dire che l'Ente deve presentare tutti i giustificativi di spesa in originale... I giustificativi di spesa una volta esaminati e timbrati dal funzionario revisore restano in custodia dell'Ente, mentre l'Amministrazione conserva esclusivamente la nota di revisione che viene sottoscritta per concordanza dall'Ente, dal funzionario incaricato alla revisione e dal capoufficio dell'Ufficio che ha provveduto al controllo*».

In particolare, come emerso dai documenti in atti, secondo prassi, ultimata l'attività progettuale il revisore, funzionario della Regione, procede ad una prima verifica dei conti redigendo la nota di revisione "finale", sulla base della quale la Regione provvede alla liquidazione del saldo spettante. Quindi si procede ad ulteriore verifica della contabilità, comprendente anche la documentazione relativa ai pagamenti successivi al saldo, con conseguente redazione della nota di revisione "finale a saldo", mediante la quale si dà definitivamente atto della regolarità delle spese.

Circostanza confermata anche da Crovini Massimo, altro funzionario regionale impegnato in alcune delle operazioni di revisione, il quale risentito il 29/5/2013, chiariva la procedura seguita per la rendicontazione. In particolare affermava: «*l'ente di formazione professionale provvede al deposito della documentazione... presso la sede del Servizio centro per l'Impiego, previ accordi per le vie brevi. Successivamente effettuo una verifica propedeutica della documentazione, prendendo visione del progetto/i e piano/i finanziari approvati dall'Assessorato competente; in particolare suddivido la documentazione sulla scorta di quanto previsto per i conti gestione e personale indicati nel piano finanziario. Effettuata questa prima verifica, prendo visione del giornale per la registrazione delle operazioni contabili redatto dall'ente di formazione sul quale vengono riportate tutte le voci di spesa e degli*

allegati eventualmente previsti (tra i quali ricevute bancarie, assegni, bonifici e ogni altro documento attestante il pagamento), sul quale viene apposto il timbro di vidimazione con l'indicazione dell'importo riconosciuto e rimborsato all'ente di formazione da parte della Regione Siciliana. Dopo aver effettuato la verifica documentale di cui sopra procedo alla redazione della prevista nota di revisione riportando nella stessa gli importi globali per voce portati a rendiconto dall'ente di formazione e gli importi ammessi in fase di revisione contabile. Nella pagina riguardante le risultanze, oltre al riepilogo degli importi posti a rendiconto, nella parte denominata note, riporto le dichiarazioni sia personali in ordine alle modalità di revisione che quelle dichiarate dal legale rappresentante dell'ente, nonché un prospetto/elenco distinto per voce indicando gli importi non riconosciuti in fase di verifica con specifica delle motivazioni addotte al non riconoscimento. Le note di revisione vengono firmate, per presa visione e concordanza, dal legale rappresentante dell'ente di formazione beneficiario del finanziamento, dal revisore contabile e dal direttore pro tempore del Servizio Centro per l'impiego e successivamente trasmesse, in triplice copia, al Servizio Gestione dell'Assessorato competente».

Lo stesso precisava altresì che, una volta completate le procedure di revisione contabile, tutta la documentazione, compresi i documenti giustificativi di spesa, vengono restituiti all'Ente di Formazione *per custodia e conservazione*, di talchè *nulla rimane agli atti dell'ufficio oltre la nota di revisione redatta alla fine della procedura e inviata alla Regione Siciliana.*

Pertanto, ultimate le operazioni di revisione – che vengono eseguite dal funzionario dell'amministrazione in contraddittorio con il responsabile dell'ente e, dunque, alla presenza di quest'ultimo – la documentazione originale, con le relative annotazioni apposte dal funzionario dell'Amministrazione, viene restituita all'ente di formazione che dovrebbe conservarla. L'Amministrazione, per contro, non conserva alcun documento di spesa, né in copia, né in originale, limitandosi a trattenere la propria copia del documento di revisione, sulla scorta del quale si procederà alla liquidazione del saldo ed agli altri adempimenti. Ne discende, peraltro, che, restando depositario dei documenti di spesa, sui quali l'attestazione effettuata dalla Regione dovrebbe giovare anche ad individuare il documento originale esibito per la rendicontazione, l'ente assumerebbe, anche con riferimento a tale deposito, funzioni pubblicistiche.

Quanto alla locazione di immobili ed attrezzature, in assenza di specifica disciplina, deve farsi ricorso a quella generale in materia di spese. In via di principio la circolare summenzionata rinvia al Regolamento della Commissione Europea n. 1685 del 28 luglio 2000 (oggi sostituito dal regolamento n. 1828 del 27/12/2006) il quale, tra l'altro, stabiliva che *le spese generali sono considerate spese ammissibili a condizione che siano basate sui costi effettivi relativi all'esecuzione dell'operazione cofinanziata dai Fondi strutturali e che vengano imputate con calcolo pro-rata all'operazione, secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato.* Si prevede, altresì, che *gli Stati membri possono applicare disposizioni nazionali più rigorose per determinare la spesa ammissibile...* Sostanzialmente analoga la disciplina di cui alla menzionata circolare, secondo la quale *sono ammissibili quali spese generali i costi indiretti legati all'attività finanziata, a condizione che siano basati su costi effettivi e che vengano imputate con calcolo pro-rata secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato. Il calcolo di tali costi viene effettuato sulla base dei relativi documenti di spesa.* Con specifico riferimento agli immobili, quindi, la circolare precisa che sono ammissibili i costi di *affitto, ovvero i costi riferiti alla spesa per il canone dei locali della sede se l'affitto si riferisce solo al periodo del progetto; oppure la quota di spesa risultante dal frazionamento del costo annuo per il periodo di utilizzo (comprensivo delle attività preliminari) e alla superficie di utilizzo.*

Ne discende, pertanto, che il costo di affitto dei locali può essere posto a carico del finanziamento solo nella misura in cui la spesa venga sostenuta per l'esecuzione dell'attività finanziata, cioè per lo svolgimento del corso; con la conseguenza che ove i locali non vengano utilizzati interamente per lo svolgimento del corso, potrà essere posta a carico del finanziamento solo la quota di canone corrispondente alla superficie ed al periodo effettivamente utilizzati. Pertanto, ove i locali vengano sub-locati – circostanza non espressamente vietata – ovviamente non potrà essere posta a carico del finanziamento la quota di canone imputabile alla parte dei locali sub-locata o al periodo di tempo per il quale il locale viene sub-locato.

Gli enti convenzionati, pertanto, gestiscono, per conto della Regione, denaro pubblico destinato alla realizzazione di attività rientranti tra gli scopi istituzionali della Regione. Per tale motivo l'erogazione delle somme è condizionata alla preventiva approvazione di un progetto formativo e gli enti sono tenuti al rispetto di una serie di norme ai fini dell'impiego del denaro, nonchè alla puntuale rendicontazione. Per la medesima ragione, inoltre, gli enti, ai fini dell'ottenimento degli anticipi, sono tenuti a prestare idonea fidejussione e, solo in esito all'approvazione del rendiconto, possono ottenere l'erogazione dell'ultima frazione del finanziamento. Per contro la mancata approvazione del rendiconto importa l'obbligo della restituzione del finanziamento nella misura delle somme per le quali non è stato riconosciuto il valido impiego. Allo stesso modo l'Ente è obbligato a restituire le somme ottenute ed eventualmente non impiegate.

Consegue che i gestori dell'ente, e comunque coloro che per conto dell'ente hanno l'amministrazione del denaro erogato dalla Regione, nell'esercizio di tale funzione assumono la qualifica di incaricati di pubblico servizio; il denaro di cui dispongono e che gestiscono è, a tutti gli effetti, denaro pubblico.

§ 2.1 ...la distinzione tra truffa e peculato

Va premesso che nei casi in esame gli enti non disporrebbero di altre risorse, diverse da quelle pubbliche; di talchè qualunque gestione di denaro concerne solo ed unicamente somme oggetto di finanziamento di progetti formativi, perciò, denaro pubblico.

In proposito significativo quanto riferito, in sede di accesso della Guardia di Finanza del 21/3/2013, da Maccora Marilena, dal dicembre 2012 presidente della Lumen: la stessa, infatti, ha confermato che tale ente, nell'ultimo decennio, non avrebbe avuto altro introito che i finanziamenti (regionali ed europei) destinati all'attività formativa, con una sola eccezione relativa ad un corso allestito alla fine del 2012 con fondi provenienti direttamente dagli allievi.

Altrettanto significativo il bilancio dell'ARAM al 30/9/2012 e la correlata relazione a firma del presidente dell'Aram, che, pur non formalmente acquisita dagli inquirenti, risulta oggetto di captazione dal flusso telematico del computer in uso al Sauta[8]. Nel documento, evidentemente inviato in formato PDF per e-mail ad un istituto di credito nell'ambito di una qualche operazione bancaria, si legge espressamente che l'ARAM è *associazione che senza fini di lucro svolge in modo stabilmente organizzato attività di formazione a persone disoccupate/occupate. A tale scopo l'associazione riceve finanziamenti da parte dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale nel corso dell'anno 2011 le sono stati riconosciuti finanziamenti per attività formativa nell'ambito del PROF (Piano Regionale dell'Offerta Formativa) e finanziamenti nell'ambito dell'OIF (Obbligo di i-*

[8] Trascrizione integrale della e-mail conversazione progressivo n. 1179 del 10.01.13 ore 13.34.32 (R.I.T. P.M. n. 1064/12) in uscita dalla mail elio.sauta@ omissis .it, verso la mail fulvia.messina@ omissis .com

struzione e formazione). Dalla relazione al bilancio emerge chiaramente che le uniche entrate per l'ente sono rappresentate sostanzialmente dai finanziamenti pubblici, mentre le uscite sono sostanzialmente giustificate in funzione della gestione dei corsi. Conseguentemente il conto economico registra utili di esercizio pari a 0, venendo dichiarata piena corrispondenza tra ricavi e costi della produzione.

Sentito in proposito Sauta Elio, questa volta con l'assistenza di difensore, ha riferito che *i proventi nei bilanci degli anni dal 2006 al 2012 del Centro di Formazione Professionale Aram, del quale sono presidente dal 1997 anno della sua costituzione, sono costituiti principalmente da finanziamenti pubblici regionali o fondi sociali europei, ricevuti dallo stesso per l'attività formativa e da anticipazioni bancarie effettuate sicuramente dall'anno 2006 ma probabilmente anche qualche anno prima. Dette anticipazioni sono garantite con fidejussione bancaria e pegno su immobili e titoli personali. Tali anticipazioni ad oggi ammontano a circa 800.000,00 euro. Per cui gli unici proventi dell'ARAM sono soltanto quelli indicati nel presente atto.* Ne discende che l'Aram, così come gli altri enti di formazione, dispone unicamente di denaro erogato dalla Regione a titolo di finanziamento, o erogato dalle banche quale anticipazione dei fondi regionali, anticipazioni, dunque, che devono essere restituite al momento della materiale erogazione dei fondi pubblici[9].

In definitiva può affermarsi che in tutti i casi in cui gli enti in questione abbiano disposto di denaro, tale denaro era o sarebbe stato di provenienza pubblica, oggetto di finanziamento, come tale vincolato e non liberamente utilizzabile.

Consegue, ulteriormente, che le somme erogate dalla Regione agli enti di formazione professionale in forza della l. reg. 24/1976 (e successive modifiche ed integrazioni) – ed in generale in funzione della organizzazione e gestione dei corsi di formazione – non divengono di proprietà di tali enti. Infatti la sottoposizione della gestione degli enti – in forza dei principi generali dell'ordinamento statale, della normativa regionale, delle direttive e della normativa comunitarie, nonchè delle specifiche convenzioni – oltre che ai poteri di controllo e di vigilanza, ad un obbligo di rendiconto e di restituzione dei residui di gestione, fa concludere per la conservazione della proprietà pubblica del denaro, anche quando lo stesso entri nella disponibilità dell'Ente: in sostanza l'ente non fa altro che gestire il denaro pubblico per conto della Regione. Pertanto il funzionario dell'ente che si appropri delle somme erogate dalla Regione all'ente medesimo e delle quali abbia il possesso o la disponibilità per ragione del suo ufficio, o che destini le stesse a fini diversi da quelli per i quali le somme sono erogate, commette il delitto di peculato (cfr. *Cass. VI, 15/2/94*; cfr. anche *Cass. VI, 23/6/2004, 37122*).

Tale reato, peraltro, può concorrere con quello di truffa aggravata, nelle ipotesi in cui, conseguita legittimamente l'erogazione (per esempio a titolo di anticipazione), il gestore ponga in essere condotte fraudolente allo scopo di fare apparire come lecita l'avvenuta gestione del denaro e, dunque, di occultare le condotte distrattive, così ottenendo l'approvazione del rendiconto e, soprattutto, l'erogazione dell'ultima tranche di finanziamento, con conseguente ulteriore danno patrimoniale, determinato, per un verso dall'erogazione dell'ulteriore somma di denaro, per altro verso dal mancato recupero delle somme erogate e dallo svincolo delle fideiussioni (cfr. *Cass. VI, 4 giugno 1997*).

Sul punto deve, tuttavia, osservarsi che il Tribunale del Riesame, nella valutazione dell'ordinanza cautelare del 9/7/2013, pur riconoscendo integralmente la sussistenza dei fatti contestati, ha ritenuto di dovere riqualificare in "truffa aggravata" le ipotesi qualificate dall'accusa in termini di peculato. Approccio che risulta confermato dalla Corte di Cassazione che con la pronuncia del

[9] Peraltro occorre domandarsi con quali risorse vengono pagati gli interessi sulle anticipazioni bancarie, dal momento che non pare che il costo di tali operazioni costituisca oggetto di finanziamento da parte della Regione.

21/1/2014 (quale si evince dalla banca dati della Corte) nei confronti di Capone Natale, a seguito di ricorso del Pubblico ministero, ha ritenuto corretta la riqualificazione operata dal Tribunale del riesame

Pur assumendo la circostanza un rilievo marginale in questa fase (atteso che entrambe le ipotesi di reato consentono l'applicazione di misura cautelare), le conclusioni cui perviene il Tribunale non appaiono condivisibili, sembrando non tenere conto della scansione temporale della procedura di acquisizione, gestione, impiego e giustificazione del denaro pubblico.

Invero è noto che la differenza tra peculato è truffa deve essere ricercata principalmente nella modalità di acquisizione del denaro (o altra cosa mobile): nel peculato, infatti, l'agente acquista la disponibilità del denaro lecitamente, in virtù della propria funzione; se ne appropria in un momento successivo, mediante sottrazione o distrazione. In tale momento possono anche essere realizzati artifici o raggiri i quali, non essenziali ai fini della sussistenza del reato, sono generalmente funzionali ad occultare la condotta appropriativa già realizzata. Nella truffa aggravata, per contro, artifici e raggiri rappresentano elementi costitutivi del reato e vengono realizzati a monte, quale strumento per l'acquisizione del denaro pubblico: talchè l'agente, ancorchè rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, non acquisirebbe la disponibilità del denaro se non in conseguenza della condotta fraudolenta, cioè mediante il raggiro posto in essere ai danni dell'Amministrazione. In sostanza, dunque, nella truffa l'artificio ed il raggiro sono strumenti necessari per l'acquisizione del denaro, mentre nel peculato l'acquisizione del denaro è operata lecitamente, o comunque senza il ricorso a condotte fraudolente, e l'illecito si sostanzia nella gestione del denaro.

Esattamente la Corte, nella pronuncia summenzionata, evidenzia come costituisca *ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale la distinzione tra peculato e truffa non va ravvisata nella precedenza cronologica dell'appropriazione rispetto all'attività ingannatoria o viceversa, ma nel modo in cui il funzionario infedele viene in possesso del danaro del quale si appropria: per cui sussiste peculato quando l'agente fa proprio il danaro della pubblica amministrazione, del quale abbia già il possesso per ragione del suo ufficio o servizio, mentre vi è truffa qualora il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, non avendo tale possesso, si sia procurato fraudolentemente, con artifici e raggiri, la disponibilità del bene oggetto della sua illecita condotta. Più in particolare, ricorre il peculato quando l'artificio od il raggiro (anche mediante la creazione di falsa documentazione) siano stati posti in essere non per entrare in possesso del pubblico danaro, ma per occultare la commissione dell'illecito; al contrario, nella truffa il momento consumativo del reato coincide con il conseguimento del possesso a cagione dell'inganno e quale diretta conseguenza di esso (così Sez. 6, n. 11902 del 11/05/1994, Capponi ed altro, Rv. 200200; in senso conforme, in seguito, Sez. 6, n. 32863 del 25/05/2011, P.G. in proc. Pacciani, Rv. 250901; Sez. 1, Sentenza n. 26705 del 13/05/2009, Troso, Rv. 244710; Sez. 6, n. 35852 del 06/05/2008, Savorgnano, Rv. 241186; Sez. 6, n. 5799 del 21/03/1995, Ummaro, Rv. 201680; sostanzialmente in termini anche Sez. 6, n. 16980/08 del 18/12/2007, Gocini e altri, Rv. 239842).*

Nei casi in esame ricorre esattamente una ipotesi di peculato come puntualmente definita dalla Corte. Infatti, come meglio si vedrà appresso, la disponibilità del denaro viene acquisita dagli enti non *sulla base di documentazione falsa utilizzata per creare la parvenza di esistenza di spese 'gonfiate'*, bensì in maniera (apparentemente) lecita, in base ad un progetto formativo approvato ed autorizzato. In tale fase non viene posto in essere alcun tipo di raggiro: gli enti di formazione presentano un progetto formativo rappresentando, per voci generali, l'ipotizzato fabbisogno. In tale fase non viene specificato – se non, si ribadisce, per voci generali – come verrà impiegato il denaro, né viene trasmessa alla re-

gione documentazione di spesa o di impegno di spesa (contratti, fatture, individuazione dei fornitori, ecc.). In questa fase non viene valorizzata alcuna *documentazione contenente la mendace rappresentazione della realtà, dunque capace di trarre in inganno chi quelle carte avrebbe dovuto esaminare*, dal momento che nessuna fattura, contratto o specifico preventivo di spesa viene esibito agli uffici della Regione, bensì solo un progetto di massima. L'ente di formazione, quindi, acquisisce lecitamente le prime due rate del finanziamento. Tanto ciò è vero che, ove la condotta si arrestasse a questa fase non sarebbe ipotizzabile una truffa neppure in termini di tentativo, atteso che non sarebbe possibile individuare l'elemento essenziale costituito dall'artificio o raggiro, non potendo questo consistere nella mera riserva mentale, nel mero proposito criminoso coltivato. È solo dopo avere ottenuto l'approvazione del progetto formativo (ed avuta contezza dell'ammontare del finanziamento) che viene creata la documentazione di spesa atta ad occultare l'effettivo impiego del denaro, fornendo un'apparente giustificazione contabile. La condotta fraudolenta è, dunque, successiva: essa consiste nella predisposizione di documenti per operazioni parzialmente inesistenti, nella costituzione o nell'impiego di società ed aziende di comodo e nella interposizione fittizia dei rapporti: tutte condotte non volte a conseguire l'approvazione del progetto e l'erogazione del finanziamento, bensì ad occultare l'appropriazione del denaro di cui l'ente aveva già conseguito la disponibilità, a fornire un'apparente giustificazione contabile alla già operata illecita distrazione.

In sostanza l'approvazione del progetto e l'erogazione delle prime rate del finanziamento avvengono – almeno nella ricostruzione di cui alle presenti vicende – senza l'intervento di artifici o raggiri. Quindi gli agenti si appropriano del denaro ricevuto, impiegandolo non per i fini istituzionali, bensì distogliendolo a proprio o ad altrui profitto. È solo in un momento successivo che intervengono gli artifici (come detto consistenti in fatture, contratti, interposizione di vari soggetti) posti in essere, come detto, non per conseguire la disponibilità del denaro, bensì per occultarne l'impiego e, ma solo infine, per ottenere l'approvazione del rendiconto, senza fare emergere le anomalie gestionali.

Nessuna contestazione, del resto, viene mossa in relazione alla fase di approvazione dei progetti formativi e, dunque, di erogazione dei finanziamenti.

Tali condotte, pertanto, si ribadisce, devono reputarsi ascrivibili alla sfera del peculato e non della truffa aggravata.

§ 3 Le intercettazioni effettuate dalla Procura di Patti

L'iniziale compendio investigativo, posto a base dell'ordinanza del 9 luglio, si è arricchito, tra l'altro, dalle risultanze delle intercettazioni eseguite dalla Procura di Patti nell'ambito del procedimento n. 2616/11 r.g.n.r. avviato presso detto ufficio giudiziario.

In tal caso le indagini hanno preso le mosse da una serie di illeciti posti in essere in occasione delle elezioni amministrative relative al comune di Patti, in ipotesi inquinate da falsi e voto di scambio. Dalle indagini, oltre a reati concernenti la gestione di appalti pubblici in territorio di Patti, emergevano illeciti concernenti la gestione di alcuni enti di formazione, attenzionandosi dapprima un ente di formazione denominato NT Soft, avente sede a Patti e parimenti risultato riconducibile a Genovese Francantonio. In ordine a tale filone di indagini il procedimento, previo stralcio al n. 2169/13 r.g.n.r., veniva trasmesso, per competenza territoriale, alla Procura di Messina, che, in data 29/10/2013, lo riuniva al presente procedimento.

Non pare possano porsi dubbi in ordine alla utilizzabilità delle indagini – ed in particolare delle intercettazioni – effettuate nell'ambito dell'originario procedimento acceso presso la Procura di Patti e poi trasmesso, per stralcio, a Messina.

Non appare necessario scomodare la disciplina di cui all'art. 270 c.p.p. Tale normativa, infatti, pone limiti all'utilizzabilità delle intercettazioni in un *diverso procedimento* da quello originario. Nel caso di specie, tuttavia, non si verte in ipotesi di *diverso procedimento*, né in senso formale, né, tanto meno, in senso sostanziale. Al contrario si tratta del medesimo procedimento, che, mediante stralcio, è confluito nell'ambito del presente procedimento, con conseguente piena ed illimitata utilizzabilità dell'intero compendio investigativo, ivi comprese le attività di intercettazione.

Del resto, quand'anche ciò non fosse, non potrebbe, comunque, non convenirsi con le considerazioni formulate dall'ufficio di Procura. Occorre, invero, evidenziare che la nozione di *diverso procedimento* nel quale, ai sensi dell'art. 270 c. 1 c.p.p., è vietata l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, assume, per gli effetti che ne derivano sul piano della prova, rilievo di carattere sostanziale, non potendosi, quindi, ricollegare ad un dato di ordine meramente formale, quale il numero della iscrizione nel registro delle notizie di reato, nè potendo equivalere a quella di *diverso reato*. Sicchè dalla nozione di *diverso procedimento* esulano tutti quei reati – e le correlative indagini – connessi o collegati sotto il profilo oggettivo, probatorio, o finalistico, al reato in ordine al quale il mezzo di ricerca della prova è stato disposto; la distinzione, pertanto, va riferita al contenuto di quest'ultima, vale a dire al fatto-reato in relazione al quale il p.m. e la polizia giudiziaria svolgono le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale. Consegue che i risultati delle intercettazioni sono immediatamente ed illimitatamente utilizzabili in tutti i procedimenti concernenti reati tra loro connessi o collegati sotto il profilo della prova o delle finalità di indagine, o in senso concretamente oggettivo, a prescindere dal titolo di reato e della diversità dei soggetti indagati o imputati (cfr. *Cass. 16/10/95, 1626; Cass 7/1/97, 7; Cass. 25/2/97, 5192; Cass. II, 1/7/2002, 34066; Cass. I, 17/12/2002, 2930; Cass. II, 2/3/2006, 7595*).

Inoltre, una volta ammessa l'intercettazione nell'ambito di un procedimento, l'utilizzabilità della stessa si estende a tutti i reati emersi nel medesimo procedimento (cfr *Cass. IV, 7/6/2005. 35229; Cass. VI, 4/36/97, 7; Cass. I, 20/2/2009, 19852*).

Nel caso in esame non vi è dubbio che i due procedimenti originari, poi confluiti in un unico procedimento, erano strettamente correlati, sia in quanto concernenti il medesimo oggetto, sia da un punto di vista probatorio.

§ 4 Le intercettazioni "casuali" nei confronti dell'on. Francantonio Genovese

Nel corso delle indagini sono state intercettate alcune conversazioni tra taluni degli indagati, principalmente Lamacchia Salvatore e, in misura assai più modesta, Zaccone Dario, e l'on. Francantonio Genovese.

Talune delle conversazioni intercettate appaiono rilevanti ai fini delle indagini, benché nella quasi totalità le stesse, almeno quelle di cui si ha contezza attraverso i brogliacci redatti dalla Polizia Giudiziaria, non documentano direttamente la commissione di un reato, né forniscono una prova diretta del reato medesimo. La rilevanza, appare, invece limitata, per un verso, alla dimostrazione dell'interesse dell'on. Genovese nei confronti del "sistema" della Formazione (peraltro ampiamente evincibile attra-

verso altre fonti di prova); per altro verso alla conferma del ruolo ricoperto dai vari interlocutori nelle vicende inerenti al presente processo.

Premesso che nel corpo della presente ordinanza non si farà alcun uso delle intercettazioni in parola né, ovviamente, nei confronti del parlamentare, né, in sostanza, nei confronti dei suoi interlocutori, appare comunque utile richiamare sinteticamente la normativa che disciplina l'argomento, normativa che va rinvenuta principalmente nell'art. 68 Cost. e nella conseguente regolamentazione attuativa, in particolare, per quel che qui concerne, l'art. 6 l. 140/2003, nel testo conseguente alla dichiarazione di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 390/2007.

Innanzitutto va osservato come non possa porsi in dubbio la natura "casuale" delle captazioni nei confronti dell'on. Genovese. Benchè quest'ultimo fosse un interlocutore non infrequente del Lamacchia e del Zaccone, appare evidente – sol che si abbia riguardo al numero delle conversazioni intercettate ed alla natura delle stesse, oltre che ai provvedimenti autorizzativi – che obiettivo della captazione non era, neanche in termini di mera eventualità, il deputato, bensì: il menzionato Lamacchia in qualità di verosimile interfaccia tra gli enti di formazione originariamente oggetto di indagini – in particolare la Lumen – e l'assessorato regionale, presso il quale lo stesso ha esplicato le proprie funzioni per un certo periodo mantenendo rapporti con il relativo dirigente regionale Albert Ludovico, oltre che in relazione alle attività direttamente espletate all'interno di enti di formazione; il menzionato Zaccone, in relazione al diretto coinvolgimento del medesimo nella gestione di alcuni enti ed alle potenziali attività espletate con riferimento ai flussi di denaro.

Sul punto è noto come, al fine di individuare la natura "casuale" dell'intercettazione eseguita nei confronti del parlamentare, assuma rilievo pregnante, tra l'altro, la vastità dei soggetti coinvolti in relazione all'attività criminosa oggetto di indagine, nonché il numero delle conversazioni intercorse tra il parlamentare e il terzo (cfr. *Cass. 9/9/2010, 34244*). Deve ritenersi, dunque, casuale l'intercettazione quando il parlamentare sia solo uno dei tanti possibili interlocutori del soggetto la cui utenza è intercettata; non potendosi, ovviamente, ritenere inammissibile l'attività di intercettazione per la mera possibilità o probabilità che l'utente interloquisca *anche* con un parlamentare; a meno che tale interlocuzione abbia natura abituale e costante e che nei confronti di tale interlocuzione siano oggettivamente ed univocamente rivolte le indagini.

Tanto premesso va ricordato come, in base alla normativa vigente, i risultati delle intercettazioni in cui sia direttamente interlocutore un parlamentare, non possono essere utilizzate nei confronti di quest'ultimo se non a seguito dell'autorizzazione, postuma, della Camera di appartenenza, da acquisire secondo le procedure di cui al menzionato art. 6 l. 140/2003.

Per contro nulla impedisce che le stesse siano essere utilizzate nei confronti degli altri soggetti, diversi dal parlamentare, ancorchè interlocutori di quest'ultimo.

In proposito pare utile riportare alcuni significativi stralci della fondamentale sentenza n. 390/2007 della Corte Costituzionale.

La disciplina delle intercettazioni «indirette» - o, più propriamente, per quanto si dirà, delle intercettazioni «casuali» - quale delineata dall'art. 6 della legge n. 140 del 2003, non può ritenersi in effetti riconducibile alla previsione dell'art. 68, terzo comma, Cost.

Al riguardo, giova premettere come, nell'ambito del sistema costituzionale, le disposizioni che sanciscono immunità e prerogative a tutela della funzione parlamentare, in deroga al principio di parità di trattamento davanti alla giurisdizione - principio che si pone «alle origini della formazione del-

lo Stato di diritto» (sentenza n. 24 del 2004) - debbano essere interpretate nel senso più aderente al testo normativo. Tale esigenza risulta accentuata dal passaggio - avutosi con la legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3, di riforma dell'art. 68 Cost. - ad un sistema basato esclusivamente su specifiche autorizzazioni ad acta: un sistema nel quale ogni singola previsione costituzionale attribuisce rilievo ad uno specifico interesse legato alla funzione parlamentare e fissa, in pari tempo, i limiti entro i quali esso merita protezione, stabilendo quali connotazioni debba presentare un determinato atto processuale, affinché si giustifichi il suo assoggettamento al nulla osta dell'organo politico.

Nella specie, dal testo dell'art. 68, terzo comma, Cost. («analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza») non può ricavarsi alcun riferimento ad un controllo parlamentare a posteriori sulle intercettazioni occasionali. La norma costituzionale ha riguardo, infatti, alla «sottoposizione» di un parlamentare ad intercettazione e ad una autorizzazione di tipo preventivo: il nulla osta è richiesto per eseguire l'atto investigativo, e non per utilizzare nel processo i risultati di un atto precedentemente espletato. Il che è confermato, ove ve ne fosse bisogno, dal fatto che la norma richiama un'autorizzazione «analoga» a quella - indubitabilmente preventiva - prevista dal secondo comma dello stesso art. 68 Cost. in rapporto alle perquisizioni personali o domiciliari, all'arresto, alle misure privative della libertà personale.

...

La ratio della garanzia prevista dall'art. 68, terzo comma, Cost. converge, d'altro canto, con la lettera della norma.

L'art. 68 Cost. mira a porre a riparo il parlamentare da illegittime interferenze giudiziarie sull'esercizio del suo mandato rappresentativo; a proteggerlo, cioè, dal rischio che strumenti investigativi di particolare invasività o atti coercitivi delle sue libertà fondamentali possano essere impiegati con scopi persecutori, di condizionamento, o comunque estranei alle effettive esigenze della giurisdizione. La necessità dell'autorizzazione viene meno, infatti, allorché la limitazione della libertà del parlamentare si connetta a titoli o situazioni - come l'esecuzione di una sentenza di condanna irrevocabile o la flagranza di un delitto per cui sia previsto l'arresto obbligatorio - che escludono, di per sé, la configurabilità delle accennate evenienze.

...

In tale prospettiva, l'autorizzazione preventiva - contemplata dalla norma costituzionale - postula un controllo sulla legittimità dell'atto da autorizzare, a prescindere dalla considerazione dei pregiudizi che la sua esecuzione può comportare al singolo parlamentare. Il bene protetto si identifica, infatti, con l'esigenza di assicurare il corretto esercizio del potere giurisdizionale nei confronti dei membri del Parlamento, e non con gli interessi sostanziali di questi ultimi (riservatezza, onore, libertà personale), in ipotesi pregiudicati dal compimento dell'atto; tali interessi trovano salvaguardia nei presidi, anche costituzionali, stabiliti per la generalità dei consociati.

Questo rilievo vale anche in rapporto alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni. Richiedendo il preventivo assenso della Camera di appartenenza ai fini dell'esecuzione di tale mezzo investigativo, l'art. 68, terzo comma, Cost. non mira a salvaguardare la riservatezza delle comunicazioni del parlamentare in quanto tale. Quest'ultimo diritto trova riconoscimento e tutela, a livello costituzionale, nell'art. 15 Cost., secondo il quale la limitazione della libertà e segretezza delle comunicazioni può avvenire solo per atto motivato dell'autorità giudiziaria, con le garanzie stabilite dalla legge.

Tribunale di Messina *Sezione dei giudici per le indagini preliminari*

L'ulteriore garanzia accordata dall'art. 68, terzo comma, Cost. è strumentale, per contro, anche in questo caso, alla salvaguardia delle funzioni parlamentari: volendosi impedire che l'ascolto di colloqui riservati da parte dell'autorità giudiziaria possa essere indebitamente finalizzato ad incidere sullo svolgimento del mandato elettivo, divenendo fonte di condizionamenti e pressioni sulla libera esplicazione dell'attività. E ciò analogamente a quanto avviene per l'autorizzazione preventiva alle perquisizioni ed ai sequestri di corrispondenza, il cui oggetto ben può consistere anche in documenti a carattere comunicativo.

Nel caso delle intercettazioni fortuite, peraltro, l'eventualità che l'esecuzione dell'atto sia espressione di un atteggiamento persecutorio - o, comunque, di un uso distorto del potere giurisdizionale nei confronti del membro del Parlamento, volto ad interferire indebitamente sul libero esercizio delle sue funzioni - resta esclusa, di regola, proprio dalla accidentalità dell'ingresso del parlamentare nell'area di ascolto.

...

Sotto questo profilo, si deve quindi ritenere che la previsione dell'art. 68, terzo comma, Cost. risulti interamente soddisfatta, a livello di legge ordinaria, dall'art. 4 della legge n. 140 del 2003, le cui statuizioni debbono necessariamente interpretarsi in coerenza con quelle del precetto costituzionale che essa mira ad attuare. La disciplina dell'autorizzazione preventiva, dettata dall'art. 4, deve ritenersi destinata, cioè, a trovare applicazione tutte le volte in cui il parlamentare sia individuato in anticipo quale destinatario dell'attività di captazione, ancorché questa abbia luogo monitorando utenze di diversi soggetti. In tal senso può e deve intendersi la formula «eseguire nei confronti di un membro del Parlamento [...] intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni», che compare nella norma ordinaria.

...

Escluso, pertanto, che la disciplina censurata possa considerarsi "costituzionalmente imposta" dall'art. 68, terzo comma, Cost., resta da chiarire se la stessa possa ritenersi comunque "costituzionalmente consentita". Si tratta di stabilire, cioè, se il legislatore ordinario sia abilitato a prevedere - in un'ottica di prevenzione di ipotizzabili condizionamenti sullo svolgimento del mandato elettivo - forme speciali di tutela della riservatezza del parlamentare, rispetto ad un mezzo di ricerca della prova particolarmente invasivo, come le intercettazioni...

...

Sotto l'aspetto censurato, le disposizioni impugnate si rivelano incompatibili con il fondamentale principio di parità di trattamento davanti alla giurisdizione. Dette disposizioni accordano, infatti, al parlamentare una garanzia ulteriore rispetto alla griglia dell'art. 68 Cost., che - per l'ampiezza della sua previsione e delle sue conseguenze - finisce per travolgere ogni interesse contrario: giacché si elimina, ad ogni effetto, dal panorama processuale una prova legittimamente formata, anche quando coinvolga terzi che solo occasionalmente hanno interloquito con il parlamentare.

In questo modo, viene quindi introdotta una disparità di trattamento non soltanto tra il titolare del mandato elettivo e i terzi - tema, quest'ultimo, che il giudice a quo non sottopone al giudizio di questa Corte - ma tra gli stessi terzi. Le intercettazioni eseguite nel corso di un procedimento penale, infatti, possono contenere elementi utili, o addirittura decisivi, sia per le tesi dell'accusa che per quelle della difesa. Ne deriva che, coeteris paribus, la posizione del comune cittadino, cui quegli elementi nuocciano o giovino, viene a risultare differenziata - eventualmente, sino al punto da determinare il

passaggio da una pronuncia di condanna ad una assolutoria (e viceversa); ovvero, quanto al danneggiato dal reato, il passaggio dal riconoscimento al diniego della pretesa risarcitoria - in ragione della circostanza, puramente casuale, che il soggetto sottoposto ad intercettazione abbia avuto, come interlocutore, un membro del Parlamento.

Al tempo stesso, impedendo di utilizzare le intercettazioni in questione anche nei confronti di soggetti non parlamentari, le disposizioni in parola finiscono, di fatto - senza alcuna base di legittimazione costituzionale - per configurare una immunità a vantaggio di soggetti che non avrebbero comunque ragione di usufruirne, in quanto non chiamati ad esercitare alcun mandato elettivo.

In sostanza, ciò che rende contrastante il complesso di norme in esame non soltanto con il parametro dell'eguaglianza, ma anche con quello della razionalità intrinseca della scelta legislativa, è il fatto che - per neutralizzare gli effetti della diffusione delle conversazioni del parlamentare, casualmente intercettate - sia stato delineato un meccanismo integralmente e irrimediabilmente demolitorio, omettendo qualsiasi apprezzamento della posizione dei terzi, anch'essi coinvolti in quelle conversazioni.

I commi 2, 5 e 6 dell'art. 6 della legge n. 140 del 2003 vanno dichiarati, pertanto, costituzionalmente illegittimi nella parte in cui stabiliscono che la disciplina ivi prevista si applichi anche nei casi in cui le intercettazioni debbano essere utilizzate nei confronti di soggetti diversi dal membro del Parlamento, le cui conversazioni o comunicazioni sono state intercettate.

La declaratoria di illegittimità costituzionale comporta che l'autorità giudiziaria non debba munirsi dell'autorizzazione della Camera, qualora intenda utilizzare le intercettazioni solo nei confronti dei terzi. Invece, qualora si voglia far uso delle intercettazioni sia nei confronti dei terzi che del parlamentare, il diniego dell'autorizzazione non comporterà l'obbligo di distruggere la documentazione delle intercettazioni, la quale rimarrà utilizzabile limitatamente ai terzi.

§ 5 Il quadro degli illeciti

Come immaginabile, in un contesto quale quello dianzi descritto, il noleggio di beni e attrezzature, nonché l'affitto di locali – asseritamente funzionali allo svolgimento dei corsi e come tali posti a carico del finanziamento regionale – sono divenuti occasione di facile "spreco" di denaro pubblico e spesso di arricchimento illecito.

Talchè, come si vedrà appresso, nella maggior parte dei casi i noleggi delle attrezzature sono stati effettuati ricorrendo a ditte riconducibili ai medesimi amministratori degli enti, spesso a tal uopo costituite, frequentemente in assenza di gare o altre forme di evidenza ed a prezzi platealmente esagerati.

Del pari la locazione degli immobili pare sistematicamente sottratta a qualunque valutazione di congruità, spesso effettuata presso soggetti riconducibili agli stessi gestori degli enti di formazione, con sconcertanti intrecci di interessi, tanto più clamorosi in quanto trascurati dagli organi di controllo.

Secondo i conteggi effettuati dal consulente del pubblico ministero, tra il 2006 ed il 2011, gli enti Aram e Lumen Onlus avrebbero ottenuto l'approvazione di un certo numero di progetti formativi e relativi finanziamenti, così ripartito: l'Aram avrebbe ottenuto l'approvazione di 32 progetti di formazione (di cui 15 nel solo 2011) per finanziamenti complessivi pari a €. 23.414.820,86, di cui €. 20.341.290,25 destinati a coprire i costi del personale e la parte restante destinata a coprire i costi di gestione; la Lumen Onlus avrebbe ottenuto l'approvazione di 15 progetti di formazione (di cui 4 nel

2011) per finanziamenti complessivi pari a €. 3.335.351,16, di cui €. 2.174.658,50 destinati a coprire i costi del personale e la parte restante destinata a coprire i costi di gestione.

La prima fase delle indagini ha consentito di appurare che gli enti Aram e Lumen, venivano gestiti, in maniera spregiudicata, allo scopo di distrarre le risorse pubbliche messe loro a disposizione dalla Regione Siciliana. A tale scopo è risultata la costituzione di una rete di società commerciali le quali hanno fatto da schermo per le relative sottrazioni: in sostanza attrezzature e beni immobili sono stati affittati o noleggiati da dette società e poi subaffittati agli enti di formazione a prezzi notevolmente maggiorati, consentendo ai protagonisti di appropriarsi delle cospicue differenze di prezzo; in altri casi, immobili o attrezzature sono stati acquistati dalle società, quindi affittati agli enti di formazione a prezzi spropositati, talora pari al valore di acquisto, comunque al di fuori di ogni logica di mercato. Infine, in altre circostanze, sono stati formati contratti relativi a prestazioni o somministrazioni in realtà mai effettuati, sempre con lo scopo di giustificare le sottrazioni di considerevoli somme di denaro.

L'ulteriore sviluppo investigativo ha consentito di appurare non solo che Lumen ed Aram, come già intuibile dalla prima fase delle indagini, erano in realtà riconducibili ad un unitario centro di interessi, ma anche che a detto centro di interessi sono riconducibili ulteriori enti di formazione: una costellazione cui fa da *pendant* una parallela rete di società ed enti, del pari riconducibile al medesimo centro di interessi, impiegata per giustificare, attraverso meccanismi di fatturazione per operazioni in tutto o in parte inesistenti, la sistematica sottrazione di consistenti volumi di denaro pubblico.

Tale centro di interessi è, poi, stato individuato, in ultimo, nella persona dell'onorevole Francantonio Genovese. Infatti è costui che, nel corso del tempo – con l'evidente consapevolezza dei cospicui guadagni illeciti realizzabili e dei potenziali vantaggi probabilmente di natura elettorale – ha provveduto ad acquisire, per il tramite di una rete di complici ricavata in parte nella propria cerchia familiare, il controllo di diversi enti di formazione sparsi nella Regione Siciliana[10]; quindi, parallelamente, a costituire una rete di società mediante le quali giustificare le appropriazioni ed attraverso le quali fare transitare i profitti illeciti.

§ 6 Il collegamento tra gli enti di formazione ...

Le originarie indagini avevano messo in evidenza il collegamento esistente tra gli enti Aram e Lumen Onlus in ragione dei soggetti coinvolti nella gestione e delle cointeressenze economiche. Tali enti, come sopra osservato, sono accreditati presso la Regione Siciliana per l'organizzazione di attività formative con oneri a carico della stessa Regione (eventualmente finanziati o cofinanziati dal Fondo Europeo o dallo Stato). Come già detto, questi non risultano avere altro scopo – e dunque altre attività economiche – se non quello inerente alla organizzazione dei predetti corsi.

Lo stretto legame esistente tra i due enti, oltre che dagli elementi che di seguito verranno descritti, emerge anche dal tenore di alcune conversazioni.

Emblematiche, in particolare, appaiono le conversazioni intrattenute nella giornata del 21/11/2012 da Moscato Giovanni – soggetto che nell'ambito del presente procedimento è stato, in parte, delegato dal Sauta a mantenere i rapporti con la polizia giudiziaria – prima con Schirò Elena, al tempo presidente della Lumen, poi con Sauta Elio, presidente dell'ARAM.

[10] Oltre Aram e Lumen, anche enti quali Enfap, Enaip, IAL, NTsoft, Training service, L&G, Confapi, Cesam risultano legati al Genovese.

Nel corso della prima conversazione[11], infatti, il Moscato, riferendo alla Schirò della propria attività svolta a Palermo per conto della Lumen presso una funzionaria addetta alla "formazione", raccontava che nel corso dell'incontro era sopraggiunta altra dipendente che, riconoscendolo, aveva rivelato alla funzionaria che egli operava anche per conto dell'ARAM; circostanza che egli non avrebbe voluto fare sapere, evidentemente per non destare sospetti («*...poi entrò uno...entrò una signora che mi conoscevi...mi conosceva...e mi fa...ARAM!...Che ci fa....allora vedi che ti ho fatto tutte cose.... Io cercavo...di non ....di non farglielo sapere...niente ..ora lo saprà per forza...quindi dopo cinque minuti mi fa...senta...io sono un palermitano...sono palermitano però....lavoro a Messina...e lavoro anche per ARAM... Ahhhh...anche ARAM...la stessa cosa... ...allora niente ...quindi, ora sà che sono LUMEN e ARAM... va bene... va bene... gli faccio, non si preoccupi neanche per ARAM... perchè ora ha visto che sto LUMEN ...e cosa devo fare...lo farò pure per ARAM...*»).

Analogo racconto il Moscato faceva poco dopo al Sauta[12] («*...sono stato oggi pomeriggio per la Lumen dalla CALI'... perchè praticamente... va bè la Lumen aveva il discorso che le fidejussioni... però adesso c'è stato il blocco del protocollo e quindi mi ero andato a informare se gli erano arrivati, praticamente mi ha detto che mancavano documenti... comunque glieli ho portati e comunque abbiamo fatto amicizia... si perchè... era un pochettino incazzata all'inizio... no era un pochettino incazzata all'inizio perchè mi ha detto dice... ma tu chi sei ???? gli faccio sono il consulente ... cioè ma tu chi mi rappresenti ... e gli faccio io sono per la Lumen, sono il consulente della Lumen... dice ah va bene... e allora praticamente è successo questo... gli faccio senta, sono di Messina, io sono di Palermo ho cercato di mediare un pochettino la situazione... e quindi cosa è successo, che praticamente gli ho detto va bè non si preoccupi gliele faccio io, basta che me lo dice... a un certo punto, passa quella del fondo di garanzia.... e mi fa "ah ARAM a proposito"* (RIDONO) *e quindi ha saputo che ero pure dell'ARAM e io gli ho detto, senta io sono mi occupo di ARAM e (incomprensibile)..... si si ...no no no gli ho detto cioè solamente il discorso che mi occupo anche dell'ARAM, perchè poi è nato il discorso ... gli faccio ora questi documenti che lei desidera me li comincio a preparare per l'ARAM in modo tale che praticamente non abbiamo problemi so che li vuole in duplice copia, mi ha detto me li deve sistemare così...insomma va bè tutte ste tarantelle e quindi l'ho chiamata per dirle che materialmente, ci vuole alcuni documenti in duplice copia, ora non lo so, dico, vuole che comincio a preparare.... non lo so se ha fatto*»).

Simile significato può essere attribuito alle due conversazioni intercettate alle 9,29 ed alle 10,09 del 22/11/2012, dalle quali emerge il collegamento esistente non solo tra Lumen ed Aram, ma anche tra queste ed altro ente denominato Training Service. Nell'occasione, infatti, il Sauta si interessava per il rilascio di polizze fidejussorie non solo a favore dell'ARAM, ma anche della menzionata Training Service, nonché della Lumen. Nel corso della prima conversazione[13] il Sauta contattava tale Finocchiaro, probabilmente funzionario di un'agenzia finanziaria, per sollecitare il rilascio di polizze fidejussorie a favore di ARAM e Training, verosimilmente necessarie per ottenere l'erogazione degli acconti sugli importi ammessi a finanziamento, ottenendo risposte rassicuranti («*No..no....eh...per tutti guar-*

[11] conversazione progressivo n. 359 del 21.11.2012 delle ore 16:45:17" (RIT PM 1007/12) in entrata sull'utenza telefonica omissis , intestata a Libera Università Mediterranea di Naturopatia ed in uso a Schirò Elena, dall'utenza telefonica omissis intestata e in uso a MOSCATO Giovanni

[12] conversazione progressivo n. 149 del 21.11.2012 delle ore 17:35:37" (R.I.T. P.M. n. 998/12) in entrata sull'utenza telefonica omissis , intestata ed in uso a SAUTA Elio, dall'utenza telefonica omissis in uso a Giovanni MOSCATO

[13] conversazione progressivo n. 193 del 22.11.2012 delle ore 09.29.22" (R.I.T. P.M. n. 998/12) in uscita dall'utenza telefonica omissis , intestata ed in uso a SAUTA Elio, diretta all'utenza telefonica omissis intestato a SRL NOISI – Corso Michelangelo Buonarroti 75 Trecastagni CT- e in uso a tale FINOCCHIARO

di...(risata)...già ho parlato stamattina con il dottore FAZIO perchè...stiamo concordando l'appuntamento....per consegnare le polizze eh...sia le TRAINING che le ARAM...»).

Nel corso della seconda conversazione[14] il Sauta informava Schirò Elena, come detto presidente del consiglio direttivo della Lumen, del proprio contatto con il Finocchiaro («*Guarda, aspetto la telefonata di ....ho chiamato poco fa Finocchiaro, perchè ero fuori dalla grazia di Dio*»), venendo invitato dall'interlocutrice a ritirare anche le polizze stipulate a nome della Lumen («*Infatti, senti Elio tu oggi vai a prenderti la fidejussione?... Io ti chiedo una cortesia, siccome c'è con me Nino, mi diceva che anche lui dovrebbe ritirarlo... c'ho.... se le prepara per uno penso che le prepari anche per l'altro, se tu mandi qualcuno.... Puoi ritirare tu anche quelle, così evito a Nino di andare ..... che lui insomma è un pochettino...*»).

Nel corso della medesima conversazione il Sauta, avendo appreso che ai fini dell'accreditamento sarebbe stato necessario che le strutture venissero dotate di uno spazio ricreativo, chiedeva alla Schirò di contattare parenti ed amici con ruoli in istituti scolastici allo scopo di ottenere la concessione di un qualunque spazio, ovunque ubicato, dunque anche lontano dalla struttura formativa («*Ascoltami, gioia, uno dei requisiti per mantenere l'accreditamento per l'obbligo formativo è quello di avere una convenzione con qualcuno degli spazi ricreativi dove possono fare ricreazione... Ehh....che può essere anche esterna...?... Eh...eh...e con chi lo faccio....con una scuola lo volevo fare... Ehhh...a chi glielo dici?....A quale sorella glielo dici?... Eh!...Vorrei averne qualcuna più vicina...*»), indipendentemente dalla natura e consistenza degli spazi medesimi (E: «*No...no...no...non penso...assolutamente....l'unica cosa che mi lascia perplessa sono gli spazi...*» S: «*Uh!..Ma chi tinnì frega...*»), da indicare come area ricreativa.

§ 6.1 ... la riconducibilità degli enti a Genovese Francantonio

Le ulteriori indagini, come sopra anticipato, hanno evidenziato come il collegamento tra i vari enti di formazione faccia capo, da ultimo, alla persona di Genovese Francantonio, e come tutti gli enti, in definitiva, appartengano ad un'unitaria visione strategica.

In particolare si può affermare l'esistenza di una rete di enti e di società operanti nell'unitario bacino della "formazione", tutti facenti capo alla medesima organizzazione in ultimo riferibile a Genovese Francantonio, il quale li gestisce per il tramite di persone di sua fiducia o di prestanome. Del pari può affermarsi che tale rete di enti è stata costituita con il precipuo scopo di lucrare illeciti profitti personali mediante sistematica distrazione delle risorse pubbliche, costituite dai finanziamenti regionali erogati per lo svolgimento di progetti formativi.

Su tale circostanza, invero, si soffermava il già menzionato Cappadona Michele. Nel corso di una conversazione intrattenuta con tale Navarra Carmelo, sindaco del comune di Mazzarrà S. Andrea, il Cappadona si lamentava delle difficoltà incontrate per ottenere il finanziamento di un ente allo stesso riferibile (verosimilmente denominato AGC), asserendo che tutti i progetti da questo presentati erano stati originariamente bocciati. Affermava, pertanto, di essersi rivolto al Genovese, lamentandosi per una disparità di trattamento, così ottenendo una nuova valutazione ad egli favorevole, sebbene successivamente parzialmente bocciata dalla Corte dei Conti («*no ero in graduatoria e mi hanno levato - incomprensibile- poi che cosa è successo, ho parlato con ho parlato con Antonio Genovese, Francan-*

[14] conversazione progressivo n. 196 del 22.11.2012 delle ore 10:09:21" (R.I.T. P.M. n. 998/12) in entrata sull'utenza telefonica omissis , intestata ed in uso a SAUTA Elio, dall'utenza telefonica omissis intestato a Libera Universita' Mediterranea di Naturopatia in uso a SCHIRO' Elena

tonio, e gli ho detto, minchia, ma qua vi siete finanziati tutti i progetti. Io come AGC sono rimasto fuori, vi sembra giusto che gliela ... come un disgraziato? E me ne aveva fatto passare due, gli altri la Corte dei Conti glieli ha bloccati...quindi»).

Sul punto il passaggio della conversazione appare inequivoco: il Cappadona attribuiva al Genovese uno straordinario potere di controllo sull'assessorato alla Formazione, tale da condizionarne in termini assoluti l'operato («*... vi siete finanziati tutti i progetti...*») e da incidere sulle relative determinazioni («*E me ne aveva fatto passare due*»).

Invero il Genovese, a prescindere dal ruolo di Deputato Nazionale e della carica di Deputato Regionale ricoperta dal cognato Rinaldi Francesco, al tempo risultava in stretto contatto con i vertici dell'Assessorato alla Formazione, intrattenendo rapporti continuativi con l'assessore del tempo, Centorrino Mario, e, soprattutto, con Lamacchia Salvatore, capo della segreteria e, verosimilmente, capo di gabinetto dell'assessore fino alle dimissioni di quest'ultimo avvenute nel giugno 2012.

Proseguendo nella conversazione il Cappadona, evidentemente sentendosi vittima di soprusi, si sfogava con l'interlocutore descrivendo il ruolo assunto dal Genovese nell'ambito della "Formazione": qualificando l'assessore come una *pedina* del Deputato, il quale, famelico, puntava a prendere tutto («*...non ti puoi prendere tutte cose...*»), realizzando tale obiettivo mediante l'acquisizione del controllo di una serie di enti di formazione («*si è comprato cinque sei enti...avvocati a Patti ...inc..., Genovese... Patti se n'è comprato un altro! In tutti i posti compra enti*»), ricorrendo a meccanismi che sinteticamente descriveva come «*una serie di porcherie*», consistenti in una sorta di ricatto: riuscendo, cioè, a bloccare i finanziamenti («*...tu finanziamento non ne vedi mai...*»), approfittando, poi, delle conseguenti difficoltà economiche per costringere i gestori a cedere il controllo dell'ente («*l'ente è indebitato, va bene io ti pago i debiti ed io mi prendo l'ente*»)[15].

[15] conversazione avvenuta a bordo dell'autovettura BMW serie 3 DC ... HK tra Michele CAPPADONA e Carmelo NAVARRA, registrata sul RIT N° R.I.T. 250/11 PM al progressivo n. 321 del giorno 29.10.2011 alle ore 11:47:16.

M(ichele Cappadona): no ero in graduatoria e mi hanno levato, -incomprensibile-poi che cosa è successo, ho parlato con ho parlato con Antonio Genovese, Francantonio, e gli ho detto, minchia, ma qua vi siete finanziati tutti i progetti. Io come AGC sono rimasto fuori, vi sembra giusto che gliela ..... come un disgraziato? E me ne aveva fatto passare due, gli altri la Corte dei Conti glieli ha bloccati...quindi

C(armelo Navarra): .....(incom)..

M: perchè Ciccio si è lasciato l'ufficio corsi , ..., gli hanno fatto un sacco di problemi, perchè qual'è il discorso ..... tu sei assessore, sei quello che governa, Centorrino è una pedina .....

C. certo

M: ..... tu te ne prendi uno e l'altro, non ti puoi prendere tutte cose tu si è comprato cinque sei enti...avvocati a Patti... (... inc.....), ..Genovese,

C: Francantonio?

M: ... GENOVESE...minchia si è comprato 4 enti, 5 enti si è preso quello di Genovese di Barcellona, l'avvocato Genovese ....

C:.... a si pure quello la...

M: ..allora che! a Patti se n'è comprato un altro! In tutti i posti compra enti! quindi in questi enti cosa ha fatto! loro avevano fatto i progetti, lui ha visto che li c'erano i progetti fatti, quindi onorevole esigente, tu finanziamento non ne vedi mai, l'ente è indebitato, va bene io ti pago i debiti ed io mi prendo l'ente perciò quindi ora paga il coso... paga il coso .... quindi ora che hanno fatto, hanno fatto una serie di porcherie che non finiscono mai,

C: Come... quali porcherie...

M: sono i vecchi democristiani quelli vecchi proprio vecchi.... quindi ora ...la Corte dei Conti gli ha bloccato ... (inc...)

...

C: Si però ora ne esce

M: Minchia ora questa cosa ..... (Inc.)...visto che non sono uniti in assoluto sono nel governo, con due assessori, minchia, è un corso grosso con tre provincie, quindi io avevo presentato per Enna Catania e Messina, ci sono stanze ci sono belle stanze, e non un corso grosso...

Sulla questione il Cappadona tornava il 7 dicembre con la propria collaboratrice Danzì Tindara. In particolare, discorrendo dell'ARAM – nell'ambito della quale indicava il Sauta come una sorta di prestanome del Genovese[16], a suo dire reale gestore dell'ente – descriveva i meccanismi utilizzati da quest'ultimo per appropriarsi delle risorse pubbliche. Dopo avere evidenziato lo stretto legame esistente tra il Genovese e Lamacchia Salvatore, affermava che quegli aveva collocato i propri familiari, in particolare le sorelle della moglie, in posizione strategica in tutti gli enti di formazione, allo scopo di esercitarvi un controllo costante e capillare[17]. Quindi, riferendosi specificamente all'Aram, affermava

---

C:....(inc)...
M:...otto quattrocentomilaeuro
C:... a te prendono il primo...(inc..)
M:...certo.... come no ....(sovrapposizione di parole) ... Si, si
C:..(INC)....
M:è chiaro ora sta cosa gliela devo dire che cazzo volete....
C:.....
M:.....dire. Loro hanno un rapporto con l'assessorato! minchia questi qua passano!! I proggetti passano quelli che vogliono loro....
C:...lo sa quanto....
...
M:..allora Catania, quando abbiamo fatto la valutazione dei corsi non ci aveva ammesso, dice perchè? perchè noi non avevamo presentato, dicevano loro, l'accreditamento che è il polo di Patti perchè gli avevamo detto che lo dovevamo fare a Patti, in provincia di Messina, poi invece a Paternò a Catania e ad Enna, dove abbiamo una sede della AGC a Enna.
C: ...(inc)...
M: ... però sentimi a me! queste qua erano scuole, quanti là erano enti quindi problemi non ce n'erano, questa qua di Patti volevano l'accreditamento, mia figlia gli ha dimostrato, che è andata a parlare col Dirigente, sentimi a me, ha fissato l'appuntamento lui, direttamente l'ha fissato lui l'appuntamento, coso....,
C: questo qua Munè....
M:...Munè, è andata la gli ha portato il coso, quello la gli ha detto signorina lei ha ragione, perfettamente, dice questa cosa ci è sfuggita perchè
...

[16] **R.I.T. 250/11 Progr n. 1167 del giorno 07/12/2011, alle ore 15:12:44**

...
C(appadona). cioè marcia indietro ...Genovese... incomprensibile... lui spartiva con Amendolia, vabbè che Formica spartisce con Busacca *(ndr. referente della Cooperativa sociale Genesi)*, perciò...
D(anzì): incomprensibile... a SAUTA
C. a Sauta l'ha messo lì come presidente, gli ha detto tu ti prendi lo stipendio
...

[17] **Progressivo n. 1168 del giorno 07/12/2011, alle ore 15:23:27**

...
C. Genovese resta solo con suo cognato ...e Salvatore LAMACCHIA,
...
C: tutti i parenti, Genovese ha tutti i parenti di Bartolo
D: tutti,
C. tutti, la sorella di sua moglie pure *(ndr. Elena Schirò)*
D: dentro all'ARAM pure, dentro a ...incomprensibile...ne ha due per ogni cosa, li ha là come gli scacchi
C: sì sì
D: ogni anno lui ha sotto controllo tutte le cose,
C: lui non si può muovere
...
C: capito? Sua moglie ha 5 - 6 sorelle, tranne una che li ha mandati a fare in culo, che era Consigliere Provinciale, li altri li ha tutti piazzati, a suo cognato là, a quello là, ora appena entra che deve fare il rimpasto politico mette a suo cognato assessore e secondo me per questo Laccoto se n'è fottuto e l'ha mandato a fanculo
D: lui ha ...incomprensibile... l'ha coinvolto nelle altre cose,
C: in quali?
D: in tutte le altre cose che lui fa , che lui ha fatto lui non l'ha ...incomprensibile...
C. in questi 4 Enti, no

che l'ente era originariamente riconducibile ai Sauta, i quali già mantenevano un rapporto col Genovese, rendendosi disponibili ad assumere le persone indicate da quest'ultimo. Nel momento in cui si era posta la questione dell'acquisto del locale destinato a sede dell'ente, tuttavia, il Genovese, approfittando delle proprie disponibilità economiche, aveva proposto al Sauta al fine della gestione dell'ente, di fatto, però, esautorandolo. Quindi – con ciò anticipandosi, in tempi non sospetti, le successive risultanze investigative (v. § 12.1) – affermava che il parlamentare aveva elaborato, assieme al nuovo socio, un progetto criminale: affittare il locale all'ente formativo maggiorando notevolmente il canone, per spartire poi l'illecito profitto consistente nella differenza tra costo reale e costo rappresentato alla Regione («*non ce ne dai all'assessorato, paghiamo doppio allora dice... ci dividiamo i soldi che prendi, metti 50.000 euro ad esempio, nei progetti ci metti 10.000, ce ne metti 20, dopo 10 li torno a te e 10 li tengo io, giusto?*»), operando, però, sempre in posizione di forza atteso che il bene sarebbe rimasto sostanzialmente di sua proprietà[18].

D: no certo
C. altre persone, che ha messo lui
...

[18] **progressivo n. 1169 del giorno 07/12/2011, alle ore 15:29:53 e progressivo n. 1170 del giorno 7/12/2011, alle ore 15:32:17**

D: lui gli faceva le assunzioni...incomprensibile... Genovese gli diceva che gli servivano persone e lui le assumeva, però era suo l'Ente...
C: si perfettamente...
D: L' ARAM era suo COSTANZA, GIULIANTE e i SAUTA , quando invece c'è stato il discorso che si è tolta la ...incomprensibile, Genovese si è proposto, io compro il locale, entro in società, hai capito? E il lavoro lo metto io, però entro in società. Lui si ...incomprensibile...illludere perchè
C. siamo proprietari dell'immobile
D. no, proprietario dell'immobile è sempre Genovese, lui non è proprietario dell'immobile, hai capito?
C. ah, allora si è fatto fottere
D: hai capito?
C: la linea è disturbata
D: hai capito? Il proprietario è sempre Genovese dell'immobile, ma è entrato in società
...
C: allora, loro avevano una sede, avevano tutte cose, ad un certo punto c'è questo locale che si vende, giusto o no? Lo compra questo locale e il proprietario è, chi è il proprietario di questo locale?
D: Genovese
C: Genovese, c'è, io compro questo locale, giusto o no?
D: sì, tu risparmi i soldi dell'affitto, non li dai all'assessorato
C. non ce ne dai all'assessorato, paghiamo doppio allora dice
D: ci dividiamo noi altri
C. ci dividiamo i soldi che prendi, metti 50.000 euro ad esempio, nei progetti ci metti 10.000, ce ne metti 20, dopo 10 li torno a te e 10 li tengo io, giusto?
D: però se domani Genovese dice tu te ne devi uscire da questo locale
C: certo, ...incomprensibile... e basta
D: Sauta deve andarsene, e dove se ne va?
C. se ne deve cercare un altro
D: ah
C: se ne deve trovare un altro, ma trovarlo a Messina...
D: finchè non ne trova un altro resta fuori
C: va bene, ma non lo può buttare fuori, 6 mesi almeno ci vogliono
D: sì Michele, ma non è la stessa cosa, perchè ormai talmente lo ha incatenato, talmente ha quella dipendenza da lui
C: però è socio del locale, ma nell'ente di formazione Genovese ...incomprensibile... che comanda?
D: è socio
C: al 50%, quindi Genovese oggi o domani lo mette in difficoltà, perchè ha la moneta
D: certo, Sauta moneta non è che ne ha assai, non è che, secondo me
C. se aveva la moneta , si sarebbe comprato la casa, perchè è uno di quelli grandi che si vuole... incomprensibile... non si sarebbe affittato la casa

L'intercettazione appare viepiù significativa in quanto realizzata nei confronti di un soggetto, che pur non direttamente coinvolto nelle vicende di cui narra, è certamente a conoscenza delle stesse a cagione del ruolo rivestito. Infatti, come correttamente osservato dai pubblici ministeri con riferimento ad altra conversazione intercettata nei confronti del Cappadona, questi è consapevole delle questioni inerenti alla "formazione" per essere presidente dell'Associazione Generale Cooperative Italiane - Sicilia, oltre che, personalmente, gestore di almeno un ente di formazione, denominato AGC.

In ogni caso, come si vedrà al § 12.1, l'immobile che sarebbe stato destinato a sede formativa dii Aram, veniva effettivamente acquistato da una società costituita all'uopo – o comunque in concomitanza dell'operazione - sostanzialmente dal Sauta e dal Genovese, nell'ambito della quale questi conservava sostanzialmente la maggioranza. Quindi l'acquisto dell'immobile ed il suo completamento veniva realizzato, di fatto, mediante denaro pubblico proveniente dai finanziamenti destinati ad Aram e Lumen; inoltre in circa tre anni i canoni di affitto corrisposti dagli enti hanno raggiunto quasi per intero il valore di acquisto dell'immobile ed in ulteriori tre anni circa il valore dichiarato per le spese di completamento.

Ancora sulla questione il Cappadona tornava il 30/5/2012, mentre in auto si trovava in compagnia della figlia e di Alonci Arturo. Nell'occasione sosteneva che il Genovese, assieme ad una cordata di politici, tramite prestanome, aveva rilevato anche l'ente denominato IAL, già riconducibile alla CISL[19].

...
C. perchè tu hai visto quella operazione l'ha fatta per tre anni e si aveva illuso SAUTA che poteva condurre quella operazione, si era illuso, michia un'operazione di un milione e trecentomila euro (1.300.000,00 euro) era, due miliardi e mezzo
D: lui la voleva condurre lui, ma non gliel'ha fatta condurre
C: lui l'ha portata a finanziarla
D: l'ha illuso che l'avrebbe gestita lui questa cosa
C. non ti preoccupare
D: e poi gliel'ha messa in culo
...
C. perchè tu hai visto quella operazione l'ha fatta per tre anni e si aveva illuso SAUTA che poteva condurre quella operazione, si era illuso, michia un'operazione di un milione e trecentomila euro (1.300.000,00 euro) era, due miliardi e mezzo
D: lui la voleva condurre lui, ma non gliel'ha fatta condurre
C: lui l'ha portata a finanziarla
D: l'ha illuso che l'avrebbe gestita lui questa cosa
C. non ti preoccupare
D: e poi gliel'ha messa in culo
...

[19] **R.I.T. 288/11 P.M. - conversazione tra presenti sull'autovettura BMW Serie 3 targata DC ··· HK in uso a Cappadona Michele, intercorsa fra il predetto Michele Cappadona , ALONCI Arturo e CAPPADONA Antonella, e registrata al progressivo n. 2984 del giorno 30/05/2012, alle ore 20:16:20**
MICHELE:...Capito, minchia, questi hanno fatto...Albert, Genovese, Centorrino, e...coso..
ARTURO:Albert perchè è lì..
...
MICHELE: questa cosa, ora, scoppia in questo caso. Raffaele Bonanni, che cosa ha combinato, aveva il discorso dell'IAL che era indebitato. Quindi, non poteva più pagare non poteva avere Durc, non poteva avere più niente. Quindi hanno mandato ad Albert per sanare questa situazione, dal Piemonte. E l'IAL se la sono comprata, e chi se l'è comprata?, Ora è privata non è più che l'IAL è CISL, tant'è vero che si chiama IAL, l'hanno modificata. Lì c'è Genovese che ha comprato...Genovese e..D'Antoni
ARTURO:Insieme...
MICHELE: l'ex assessore, Nino Papania ...
ARTURO:eh..

Tribunale di Messina *Sezione dei giudici per le indagini preliminari*

§ 6.1.1 N.T. Soft di Davì Salvatore & C. s.a.s. - Apindustria

Due degli enti riconducibili all'organizzazione riferibile all'onorevole Genovese sono N.T. Soft e Apindustria.

Emblematiche di tale circostanza le vicende inerenti alla N.T. Soft, società attenzionata nel corso delle indagini coordinate dalla procura di Patti. Si appurava, infatti, che la stessa aveva in programmazione una serie di corsi di formazione professionale da svolgere nel comune di Patti. Si appurava, altresì, che soci erano Davì Salvatore (socio accomandatario) e Davì Giovanni (accomandante), entrambi figli di Schirò Maria, cognata dell'on. Genovese. Costoro, nel maggio del 2012, hanno ceduto una parte delle rispettive quote societarie alla Training Service, amministrata da tale Astone Antonino, divenuto successivamente socio accomandatario.

Detta società risulta avere ottenuto, a seguito del bando regionale denominato "avviso 6", l'approvazione di progetti formativi per un ammontare finanziato pari a € 291.458,00.

Dalle intercettazioni emerge che l'ente veniva gestito, di fatto, da Schirò Elena, oltre che da Lamacchia Massimiliano (fratello di Salvatore e dipendente della Lumen) e da tale Gaglio Pietro (che, tra l'altro, sarebbe rappresentante della società di formazione "Kkienn Consulting" di Palermo); o, comunque, a costoro appare riferibile l'organizzazione dei corsi.

MICHELE: della stessa corrente di Innovazione con Genovese, e l'altro, Luigi Cocilovo. Lì secondo me, non so quanto lo hanno comprato questo Ente e quanto lo hanno valutato. Però in questo caso, penso che esplode questo coso, IAL, perchè, per ora sono a cassa integrazione a zero ore. Questo passaggio dell'Ial così, questa cosa che hanno sistemato. Minchia, se la magistratura mette mano a come hanno ceduto questo ente, questi che fanno politica, anche se hanno messo gente, però i dirigenti e i funzionari....che una sera siamo stati a mangiare con una, che è una dirigente, quella che prepara i mandati....

...

MICHELE: mi segui a me...queste cose...sono politici che si comprano l'ente, ed tutti..come si chiama..ed hanno tutti persone, come si chiama, prestanome. Tutti, uno è un commercialista quello di Papania, avvocato - incomprensibile- cioè, hai capito chi se l'è presa l'IAL CISL,...

...

MICHELE: che cosa hanno fatto alla fine? Si sono gestiti l'IAL, se lo sono diviso in queste tre provincie. Genovese, penso che gli interessi solo la provincia di Messina, delle altre non gli interessa un cazzo. Dell'IAL CISL, hai capito?

...

MICHELE: gli altri, Cocilovo..camorrie..cazzi, storie, se la vedono gli altri. Papania, penso che gli interessa parte di Trapani e qualche altra cosa, Cocilovo..ti ho detto gli altri si sono presi, tutte queste cose qua. Questo me lo ha detto una, quella che prepara i mandati, che quando hanno nominato a questi, questo qua non voleva firmargli i mandati. Non sapeva niente, dice "signora", dottoressa io non so quello che firmo. Lei gli ha detto: lo vedi questo mandato, qua c'è il mio nominativo, ho firmato io, che pensa che me ne vado pure io in galera?. E quello ha firmato. Che ti devo dire. Una sera, alle dieci alla Capannina, ti dico pure il posto di dove eravamo....quindi...ecco la situazione...ora ti dico: Lombardo gli ha fatto la guerra a Cuffaro, e ora si trova nella stessa situazione..

ARTURO: sì..

MICHELE: Genovese, Genovese...sta facendo le stesse operazioni che faceva Cuffaro, quello li faceva con la sanità e questo li fa con gli enti della formazione. Se ci mettono mano e la Corte di Conti va avanti, e fa la denuncia alla Magistratura....

ANTONELLA: fa saltare tutte cose ...

MICHELE: fa saltare tutte cose, questi, si ritrovano con le manette, a tutti. Direttamente, non ti dico....mi segui a me. Perchè, quello che hanno messo, quello là, un Avvocato -incomprensibile-, e quello non voleva firmare neanche il mandato.....ormai lo sanno tutti, ormai lo sanno tutti, hai capito? Questi fanno politica per arricchirsi, mica fanno politica perchè.... hanno bloccato tutta questa situazione, a gente che poteva campare, facete le cose pulite...

Come, poi, si evince dalle conversazioni intercettate nei confronti del Lamacchia e del Gaglio detta società fa parte della galassia di enti riconducibili agli interessi del Genovese, atteso che la stessa veniva gestita in sinergia con gli altri enti.

Significativa appare, infatti, la conversazione intercettata il 21 ottobre 2011, intercorsa tra Lamacchia Massimiliano e il menzionato Gaglio Pietro. Nell'occasione i due – che, peraltro, dal tenore delle espressioni sembrerebbero in grado di condizionare l'approvazione dei corsi da parte della Regione – progettavano l'attività di vari enti, tra i quali ripartivano i corsi di formazione approvati o da approvare. Gli stessi, in particolare, facevano espresso riferimento ad una serie di organismi (tra i quali Esocop, NT, API, Lumen), sulla cui organizzazione erano, evidentemente, in grado di incidere. Inoltre facevano riferimento a tale Elena, alla quale attribuivano la paternità dell'iniziativa, soggetto che va individuato in Schirò Elena, come appresso si dirà[20].

[20] **Conversazione del 21.10.2011, ore 14,53, prog. n°800, tra GAGLIO Pietro e LA MACCHIA Massimo**
P(ietro Gaglio):senti l'altra volta mi ha chiamato Elena, mi ha detto no quello dei .. sui vivai di non farlo.....
M(assimo Lamacchia):si...no allora loro hanno su Patti un ...avviso otto che dovrebbe partire a gennaio
P: si infatti mi ha detto... a questo punto li decidiamo questi corsi? perchè mi ha detto va bene quelli sulla grande distribuzione va bene
M: ah....
P: qu[illegible] sulla sui call-center pure
M: allora secondo me Messina cioè ESOCOP potrebbe fare call-center e grande distribuzione.....giusto?!
P:ok!..poi
M:poi degli altri due.....tu sull'agrituristico niente hai!?
P: chh...mo aspetta gli altri due sono NT?...
M:....NT eh..... API...
P:...e API
M: API puo' fare una grande distribuzione sicuro a Milazzo
P: allora GDO ,.. senti... se ci metto ..... operatore socio assistenziale com'è?
M: eh.. va bene
P:poi gli ho detto qualche cosa sui beni culturali e mi ha detto no... eeee... che cacchio gli devo mettere
M:ma sui vivai neanche uno ti ha detto?
P:no
M:perchè a me mi ha detto va beh a limite uno perchè dice no noi ne facciamo partire due e....ne farebbero partire due di sessanta persone...
P:...ma dove?...
M:...nn avrei...suu....con NT... forse
P:ah proprio con NT....ho capito.. quindi l'idea non era male è che proprio c c'è questo discorso dell'avviso otto..eeeeeh....
M:si
P:eeeee.....non lo so!
M:rimane NT dici tu no?
P:ee rimane NT si!
M:uno sull'agrituristico niente hai?
P:no sull'agriturismo no
M:no tipo operatoreee.... perchè mi pare che.....va bbe Ketty qualcosa dovrebbe avere quando abbiamo fatto l'avviso uno
P:no era quello diiii .....manutenzione del verde.....quello che aveva Ketty
M:aah ok!
P:eeee.....bbabbabbabbabbahh.....
M: scusa metti un'altro OSA su NT che va bene sempre no?!
P: Uh.....
M: Certo
P:va bè... l'altro ci devo pensare!!
M:vediamo va
P:pnt e se che so una cosa tipo.... agenzia di viaggi
M:agenzia di viaggi... aa...maa.....Patti qualcosa di simile!
P:oppure che so qualche cosa di/su ricevimento alberghiero?!

Analoga conclusione si trae dalla conversazione del 22/3/2012, in occasione della quale il Lamacchia comunicava al Gaglio che la menzionata Elena intendeva presentare delle osservazioni – ve-

M:eh... va bene, addetto al... al.... front-office
P:no... proprio addetto al ricevimento alberghiero
M:addetto al ricevimento alberghiero
P:o segreteria per studio professionale? bbu non lo so bu!?
M: e no, no, no ... addetto al ricevimento meglio potrebbe essere
P:potrebbe andare bene
M:secondo me si
P: e ..... ricevimento alberghiero
M: ma senti sul portale ci hai lavorato tu?!
P:sul portale? si ho visto qualche cosa perchè? dimmi!!
M: no vabbè perchè vedevo a.... perché siccome ieri hanno fatto modifiche tra ieri e avant'ieri ora non è molto.... alcune cose non sono chiare
P:mmm non lo so.. se vuoi posso vedere insieme a te..... davanti a un computer sei?
M:no no per ora no!
P:eallora magari ci sentiamooo....
M:vabbè caso mai ti chiamo va perchè secondo me stanno modificando, la sulle esperienze duemilaedieci... duemilaesette..... duemilaeotto.... duemilaenove.....
P:a si ho capito
M. ma per l'ECAP le stai facendo tu ste cose??
P: per l'ECAP le sto seguendo io ma non in prima persona.. nel senso che le sto seguendo in prima persona ma sto le sto caricando io
M:ah ho capito
P.cioè va ci sono la persone che ci lavorano ci vediamo due tre volte la settimana facciamo il punto della situazione insomma.....
M: dico eventualmente io posso chiamare qualcuno di loro?
P:all' ECAP
M: eh, no?
P:eee.....ssi... non.....non ti so dare il numero pero' uno è attivo
M: no vabbè ma se ne parla lunedi' caso mai se io lunedi' ho problemi
P:e e io lunedi' dovrei essere lì
M:a o(rumori)
P:lunedì dovrei essere lì!..comunq io un giro nella piattaforma me lo sono fatto uu....fino a due tre giorni fà
M:uh.... no ieri è perchè praticamenteee vogliono....inanzitutto....prendiamo LUMEN no che ha duemilaesettecento ore di fast e duemilaesettecento ore di form come consolidato negli ultimi tre anni.
P:eh
M:quindi deve fare due progetti uno su fast e uno su form
P: eh
M:giusto!!
P:eh
M:adesso loro hanno messo come..... esperienze provinciali vogliono solo il duemilaedieci
P:... he va bene
M:potrebbe cambiare qualcosa questo per noi comunque ora vediamo.....
P:....ah.... certo perchè nel duemilaedieci forse non avete.....non avete fatto fast
M:no.... forse le percentuali potrebbero cambiare comunque aspettiamo che si assesti sta piattaforma perchè....
P:....m va bene....
M:...a quanto ho visto stanno facendo modifiche e poi vediamo...
P:...si...si.. no..no... hanno fatto modifiche sulle risorse umane si certo qualche cosa l'hanno fatta
M:e aspettiamo poi caso mai poi vediamo va
...
M:....senti per ascolta per questo corso di addetto ...che mi hai detto tu degli alberghi
P:eh
M: ora io mi sto ricordando che Elena un..... noi la volevamo fare su Messina, pero' lei alla fine aveva pensato di non farlo, non vorrei che non vuole farlo neanche su Patti
P:vabbè.... fammi sapere eeece se no ci posso mettere di nuovo call-center
M:vabbè.... questo magari lo lasciamo vediamo un poco....
...

rosimilmente ai competenti uffici della Regione – per tutti gli enti alla stessa riconducibili, menzionando ancora una volta espressamente Esofop, Api e NT Soft[21].

Così come dalla conversazione del 17/5/2012, in occasione della quale il Gaglio chiedeva al Lamacchia se una certa iniziativa che gli stessi stavano gestendo dovesse intendersi estesa alla NT[22]. Nel corso della medesima conversazione si apprende che i due si occupavano, tra l'altro, di distribuire i corsisti tra una serie di enti, che indicavano come "*i nostri*"[23].

Ancora dalla conversazione del 11/4/2012, in occasione della quale il Lamacchia interpellava il Gaglio sulla possibilità di chiedere alla menzionata Elena la disponibilità di un locale sito in Patti, dove operavano vari enti, tra i quali NT Soft e Training[24].

Che la menzionata "Elena" si individui in Schirò Elena è confermato dalla conversazione del 4/5/2012, quando, appunto, è proprio costei a contattare Lamacchia Massimiliano, invitandolo ad adoperarsi per reperire sulla piazza di Patti soggetti interessati a frequentare un non meglio specificato cor-

---

[21] **TEL. LAMACCHIA M. (Rit 265/11) progr. 3615 del 22.03.2012 ore 14.43**

...

LAMACCHIA:ehi...Piero....senti...io ho sentito...Elena là.....e dice che praticamente queste osservazioni sugli enti loro, se li stanno preparando....

GAGLIO:tutti loro?....

LAMACCHIA:più ESOFOP, su API, su NT SOFT...

...

[22] **Tel. LAMACCHIA M.** omissis **(Rit 265/11) progr. 5224 del 17.05.2012 ore 13.28**

...

GAGLIO Pietro: Mas..., ti dovevo dire una cosa, noi per quanto riguarda i Voucher questi qua degli apprendisti

LAMACCHIA Massimo: si!

GAGLIO Pietro: stiamo coinvolgendo la NT SOFT

LAMACCHIA Massimo: si

...

[23]

...

LAMACCHIA Massimo: ma scusa, io che NT ho già inserito qualche 71 allievi, li devi inserire tu questi?

GAGLIO Pietro: aspetta un attimo... (rivolgendosi ad un'altra persona dice: "gli stiamo inserendo noi gli allievi, giusto? Gli allievi per NT SOFT gli inseriamo noi, o no? Gli allievi sto inserendo, si") ...si gli inseriamo noi questi, ...Massimo..

LAMACCHIA Massimo: ascolta, scusami ah ..., ieri Giuseppe mi ha mandato degli allievi che io poi non ho inserito con NT SOFT, ma con un'altro ente sempre dei nostri, che erano 7 e sono...

GAGLIO Pietro: non lo so, chi era Infovol, che ente è? Come si chiama?

LAMACCHIA Massimo: Su Api erano meccanici, mi pare che erano meccanici e elettricisti

GAGLIO Pietro: no, io questi qua adesso non li so, qualcuno qua sta caricando, no, ma secondo me un'altra cosa è...

LAMACCHIA Massimo: è un'altra cosa

GAGLIO Pietro: ...qualcuno qua sta caricando giàààà..., quindi mi servono i dati di NT SOFT per scaricare gli altri

...

[24] **Tel.** omissis **LAMACCHIA M. (RIT 265/11) – Progr. n°4210 dell'11.04.2012 ore 12,03**

...

LAMACCHIA:io dovrei chiedere ad Elena, che loro hanno disponibilità qua...

GAGLIO:eh...vuoi che glielo chiedo io?....

LAMACCHIA:eh...forse è meglio....

GAGLIO:vàbbè.....vabbè la chiamo...

LAMACCHIA:ehh...gli dici: a Patti so che avete...qualcosa....

GAGLIO:và bene....

LAMACCHIA:okay...

GAGLIO:tu hai le chiave e tutto?....

LAMACCHIA:no...però penso che ci sia qualcuno là....

GAGLIO:mh...ed e..... chi è che c'è l'ha LUMEN?....

LAMACCHIA:c'è l'ha NT SOFT e....TRAINING...tutti e due...

...

so di apprendistato[25]; concordando, poi, un appuntamento per il lunedì successivo presso una *segreteria* che rappresenta, costituente, evidentemente, un luogo convenzionalmente noto.

Ulteriore conferma della individuazione si trae dalle vicende descritte al § 11.

Altri argomenti circa la riconducibilità dell'ente alla gestione del gruppo si possono trarre dalla conversazione del 9/5/2012, quando Fazio Domenico interpellava il Lamacchia in ordine alla qualifica contrattuale di una serie di dipendenti della ditta "L'Ancora" (verosimilmente l'azienda di ristorazione annessa all'imbarco della ditta Caronte & Tourist nella quale il Genovese avrebbe una consistente partecipazione) evidentemente destinati ad alcuni corsi professionali[26], precisando che detti corsi erano stati ripartiti tra gli enti Apindustria e NT[27]. Nell'occasione il medesimo Fazio riferiva che la menzionata "Elena" gli aveva rappresentato di avere preso contatti con i gestori di una catena di supermercati, i quali avrebbero inviato i dipendenti per i corsi di apprendistato[28].

Nella gestione di tali enti la Schirò assume una posizione di vertice, tanto che Davì Salvatore, interrogato dal Fazio circa l'accredito di alcuni finanziamenti, affermava che avrebbe dovuto interpellare la Schirò per sapere come impiegare i relativi importi[29].

Anche il Fazio è certamente coinvolto nella gestione dei vari enti.

Il 2 novembre 2012, infatti, lo stesso contattava tale Pullia Franco, informandolo che al momento la situazione degli enti NT Soft e Apindustria era ferma, essendo stati bloccati i mandati di pagamento[30].

---

[25] **Tel. LAMACCHIA M.** omissis **(Rit 265/11) progr. 4852 del 04.05.2012 ore 10.31**
«senti...sai che ti volevo dire...tu là in zona... ne conosci consulenti del lavoro per poterli contattare?.....per vedere se ci da.... ehh...vedi se ci dà qualche nominativo, perchè è importante averli della zona..... perchè..... cosi...eh....conviene anche alle aziende, certo, perchè.....comunque il (inc) ..... l'apprendista deve farlo questo corso, anzichè farlo a pagamento e quindi deve pagare l'azienda presso cui fa la pratica, dico glielo paghiamo noi....quindi.....».

[26] **Tel. LAMACCHIA M.** omissis **(Rit 265/11) progr. 5009 del 09.05.2012 ore 09.32**
«eh Massimo, ascolta un attimo. Dovresti controllare nelle schede però, perchè se ..se poi sbagliamo non le possiamo recuperare più..e...praticamente. Ad esempio in quelle dell'Ancora, nella scheda esce il contratto, che tipo di contratto gli hanno fatto, giusto? ... perchè...., praticamente ..non è che rientrano tutti per forza "operatori della ristorazione", bisogna vedere come sono stati inquadrati e contrattualizzati, hai capito? ... perchè possono entrare, alcuni come operatore del punto vendita. Hai capito, perchè, noi in quelli che stiamo facendo quest'anno, dell'Ancora..»

[27] «li abbiamo divisi, alcuni con Apindustria come operatore della ristorazione, altri li abbiamo dovuti fare con NT, come operatori del punto vendita»

[28] *«non c'è bisogno, perché adesso ci stanno arrivando, probabilmente mi diceva ieri Elena, arriveranno dei Supermercati, preso contatti con dei Supermercati grossi, una catena di Supermercati che hanno un bel pò di apprendisti... e vabbé, io già questo gliel'ho controllato questa mattina, tutti questi qua rientrano nell'operatore del punto vendita, anche i commessi fanno rientrare in operatori di punto vendita e anche i cassieri, quindi tutte queste figure noi le potremmo inserire con NT SOFT come operatore di punto vendita»*

[29] **Tel. FAZIO** omissis **(RIT 115/12) progr. 7973 del 06.12.2012 ore 13.05**
...
FAZIO: ascolta un attimo, ma tu ogni tanto lo guardi il conto quello NT per vedere se sono arrivate somme?
...
DAVI': appena arriva dovremmo parlare un attimo e vedere Elena cosa dice, se girarlo subito, se aspettare
...

[30] **R.I.T. 115 PM. - conversazione telefonica intercorsa fra il predetto FAZIO Domenico ed un interlocutore di nome PULLIA Franco, registrata al progressivo n. 4469 del giorno 02/11/2012 alle ore 11:08:47**
...
Pullia Franco:..no...la disturbavo per questo...dico...la situazione NT SOFT e APINDUSTRIA, è rimasta..tal quale....
Fazio Domenico:...si, è invariata, perchè....non so se ha visto.....avrà sentito sicuramente che sono stati bloccati tutti i mandati...eee....li hanno ripresi, praticamente è stata sbloccata la situazione da quindici giorni....

Il 6 novembre veniva contattato da tale Astone Antonino, il quale lo informava che sul conto della Apindustria era pervenuto un bonifico relativo al bando regionale denominato "avviso 6". Sicchè il Fazio osservava che dovevano ancora restare in attesa dei finanziamenti per NT[31].

Peraltro risulta che il detto Astone, oltre evidentemente ad occuparsi di Apindustria, del cui consiglio direttivo sarebbe presidente, era anche amministratore unico della menzionata Training Service.

Ancora, a conferma della rete che sottende i rapporti tra i vari enti, sempre il menzionato Fazio commentava con Zaccone Dario la riscontrata scadenza del Durc relativo alla NT, circostanza di cui un soggetto non specificato («...*lui*...»), non sarebbe stato a conoscenza, a meno che non fosse stato informato dalla Schirò («...*Elena*...»)[32].

Evidente, dunque, anche il coinvolgimento del Zaccone nella gestione degli enti.

Peraltro significativa appare la circostanza che Zaccone risulti persona pienamente inserita nel gruppo imprenditoriale riconducibile a Genovese Francantonio. Lo stesso, infatti, farebbe parte del collegio sindacale, in taluni casi con la carica di presidente, di numerose società facenti a capo al gruppo imprenditoriale del menzionato Genovese. Inoltre risulta rivestire la carica di amministratore unico della società L & C – Learning & Consulting s.r.l., con sede in Roma, le cui quote societarie fanno capo a Schirò Chiara, moglie di Genovese Francantonio, Schirò Elena, Cardaci Tiziana, moglie di Lamacchia Salvatore, tale Spinelli Patrizia, nonché alla s.r.l. El.Fi. Immobiliare.

§ 6.1.2 Apindustria Messina

Alcuni passaggi delle conversazioni testè menzionate individuano anche Apindustria Messina ("Associazione Provinciale delle Piccole e medie Industrie") tra gli enti governati dal gruppo Genovese.

In proposito, inoltre, viene in rilievo la riunione dell'assemblea dei soci del 8/2/2011 avente come ordine del giorno, tra l'altro, la ratifica dell'ingresso di nuovo soci e il rinnovo delle cariche sociali. All'assemblea, come si evincerebbe dal verbale, avrebbero preso parte tra gli altri: Galletti Stefano (in

---

...

[31] **R.I.T. 115 PM**. conversazione telefonica intercorsa fra Fazio Domenico ed un interlocutore di nome ASTONE Antonino, registrata al **progressivo n. 4579 del giorno 06/11/2012 alle ore 12:13:24**

...

Astone Antonino:...ciao Domenico...niente, ti volevo dire io sono a casa..ho controllato i conti , e...su API è arrivato il bonifico dell'avviso 6...

Fazio Domenico:..ah..si?..

...

Fazio Domenico:..perfetto...quindi ora ci manca solo quello NT...va bene dai...

...

[32] **Tel. FAZIO D.** omissis **(Rit 115/12) progr. 2702 del 10.10.2012 ore 08.42**

...

Dario Zaccone:...ho parlato con Lui *(n.d.r. dal progr. 2700 si evince che potrebbe trattarsi di Francantonio Genovese)* ...di ..questa cosa...forse Lui....no sape...non credo sapesse ..neanche,..incompr....

...

Dario Zaccone:...no del fatto....incomp...della, della....della NT...

Fazio Domenico:..ah..no Lui non sapeva niente...no...

Dario Zaccone:...ah...

Fazio Domenico:..non gliel'avevamo detto ancora...a meno che non aveva parlato Elena..io non ne avevo parlato...

Dario Zaccone:....a va bene....

Fazio Domenico:...perchè figurati...se andavo e gli dicevo.....incomp..c'è il DURC scaduto...se no combinava un casino....

...

rappresentanza dello studio Galletti); Natoli Salvatore, Bartolone Nicola (in rappresentanza della Nebrodi Service 2000); Maccora Marilena; Cannavò Concetta (tra l'altro in rappresentanza della Ge.Fin. s.r.l.); Giunta Roberto (tra l'altro in rappresentanza delle società GE.IMM S.r.l., Centro Servizi 2000, Piramide S.r.l., Paride S.r.l.); Schirò Giovanna (tra l'altro in rappresentanza di Caleservice s.r.l., Esofop s.r.l., N.T. Soft); Schirò Chiara (tra l'altro in rappresentanza di L&C Learning & Consulting, Ge.Pa. s.r.l.); Feliciotto Graziella (in rappresentanza di El.Fi. Immobiliare); Sauta Elio (in rappresentanza di A.R.A.M., PLAIN Assistance, NAPI Service e SICILIA Service); Schirò Elena (tra l'altro in rappresentanza di Lumen); Zaccone Dario; Astone Antonino (in rappresentanza di Training Service); Rotella Michele.

Nell'occasione veniva nominato Astone Antonino presidente, mentre tra i componenti del consiglio direttivo venivano eletti Cannavò Concetta, Sauta Elio, Cami Pietro e Maccora Marilena; mentre presidente del collegio sindacale veniva nominato Galletti Stefano.

Anche Apindustria risulterebbe inserita nelle graduatorie regionali relative all'"avviso 6" con riferimento ad un progetto formativo per un importo ammesso a finanziamento pari a € 236.204,00.

§ 6.1.3 Aram

Anche l'Aram, la cui attività illecita è stata esplorata con le iniziali indagini, appare riconducibile all'organizzazione riferibile all'on. Genovese.

Come emerge dalla relazione di consulenza e dalle verifiche della Guardia di Finanza, l'ARAM (Associazione per la Ricerca nell'Area Mediterranea O.N.L.U.S. di Messina) è un'associazione costituita con atto del 20.6.1996, iscritta il 13.12.2000 con il numero 176959 di repertorio economico amministrativo (REA) di Messina dal 24.7.2000. La sede dell'ARAM è in viale Principe Umberto 89 di Messina (ME). L'associazione ARAM ha come oggetto sociale: "finalità sociali e culturali, la promozione della formazione intellettuale e professionale, la ricerca, l'aggiornamento, attraverso l'organizzazione di corsi di studio e di formazione, seminari, convegni, conferenze tendenti ad affrontare le politiche, le problematiche e lo sviluppo dell'area mediterranea e la sua integrazione con il resto d'Europa e quant'altro previsto dall'art. 3 dello statuto".

Detta associazione ha dichiarato al registro delle imprese di Messina l'inizio dell'attività di corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale (codice Atecori 2007 numero 85.59.2) a partire dal 7.12.1997. Il presidente dell'associazione è il menzionato Sauta Elio, il quale, peraltro, risulta collegato anche ad altri enti di formazione: essendo o essendo stato, tra l'altro, vicepresidente dell'Esofop (anch'esso ente riconducibile al Genovese) ed apparendo quanto meno coinvolto nella gestione del Cesam.

Circa il rapporto tra l'Aram ed il Genovese occorre richiamare il contenuto delle intercettazioni nei confronti di Cappadona Michele (v. pag. 39) in occasione delle quali costui, con dovizia di particolari, ricostruiva i rapporti tra il Genovese ed il Sauta, indicando quest'ultimo essenzialmente quale strumento del primo, il quale avrebbe, di fatto, acquisito il controllo dell'ente concordando con il Sauta le procedure illecite per appropriarsi dei finanziamenti pubblici di cui l'ente era assegnatario.

Il contenuto dell'intercettazione del Cappadona, come già anticipato, appare confermato dalle risultanze già oggetto delle precedenti investigazioni. Invero la sede dell'Aram è collocata in un edificio sito in viale Principe Umberto 89. Le vicissitudini relative all'acquisto di detto immobile sono descritte al § 12.1.1. Emerge, in particolare, che l'immobile veniva acquistato dalla società Centro Servizi 2000 s.r.l. con denaro in parte proveniente dall'Aram mediante operazioni distrattive, in parte proveniente

dalla Euroedil s.r.l. riferibile al Genovese. La Centro Servizi 2000 s.r.l., come specificato al § 7.3, veniva costituita sostanzialmente in occasione dell'acquisto dell'immobile e le quote sociali, a consacrazione di un connubio, erano riconducibili parte ai coniugi Sauta, parte al Genovese o, comunque, a società direttamente allo stesso riferibili: cioè la Euroedil s.r.l. (v. § 7.4) e la Ge.Imm. s.r.l. (v. § 7.6). I lavori di completamento dell'immobile venivano poi affidati alla Ge.Imm s.r.l.

Del pari, come ricostruito al § 12.1.2, appare confermata la circostanza della fraudolenta maggiorazione dei costi. In particolare si era già verificato come l'immobile in questione, una volta acquisito dalla Centro Servizi 2000 s.r.l., pur privo di agibilità, veniva affittato all'Aram ed alla Lumen a canoni sproporzionati, talmente elevati che nel giro di pochi anni erano sufficienti a coprire per intero gli esborsi dichiaratamente sostenuti per le operazioni di acquisto e di completamento.

Infine, come si dirà al § 18.3.1, risultano documentalmente i passaggi di denaro dalla Centro Servizi 2000 al patrimonio personale dell'on. Genovese.

Appare, pertanto, assodato che Aram sia sostanzialmente riconducibile, almeno in gran parte, a genovese Francantonio e che la stessa, come più in dettaglio si vedrà appresso, sia stata utilizzata per una serie sistematica di condotte fraudolente in danno della Regione Siciliana, costituendo uno dei capisaldi del modalizio criminoso riconducibile principalmente a Sauta Elio e Genovese Francantonio.

Va peraltro osservato come – a parte le specifiche vicende di cui appresso si dirà, che documentano le singole condotte illecite – pur in assenza di una specifica verifica bancaria sull'associazione, sulla scorta della stampa di un prospetto delle operazioni extraconto effettuate da Aram dal gennaio 2006 all'aprile 2009, è stato possibile individuare una serie di movimentazioni anomale, consistenti in n. 32 operazioni per cassa, realizzate mediante riscossione di assegni in contanti, per un valore complessivo di € 209.725,64.

§ 6.1.4 Lumen Onlus

Anche Lumen Onlus fa parte della galassia costruita attorno all'on. Genovese.

Come emerge dalla consulenza in atti e dalle verifiche della Guardia di Finanza, l'associazione Lumen Onlus (Libera Università Mediterranea di Naturopatia O.N.L.U.S. di Messina), costituita con atto del 17/8/1993 iscritto nei registri camerali il 22/11/1999, ha sede in Messina (ME) in via T. Cannizzaro is. 224 n. 9 (numero 173710 di repertorio economico amministrativo REA dal 5/11/1999) ed ha come attività dichiarata, dal 19/2/1996, quella di sostenere, promuovere e gestire corsi di formazione professionale. L'ente veniva costituito da sedici soci, tra i quali Favazzo Carmelo, il quale assumeva la carica di presidente.

Alla data del 17/6/2005 il consiglio direttivo risultava composto da Cannavò Concetta (la quale, peraltro, sarebbe segretaria di Genovese Francantonio, marito di Schirò Chiara), Schirò Elena, Feliciotto Graziella e Armaleo Domenica. La carica di presidente veniva assunta dalla Cannavò, la carica di vice-presidente dalla Feliciotto, la carica di segretario-tesoriere dalla Schirò.

Alla data del 1/12/2007 Schirò Elena veniva nominata presidente del consiglio direttivo fino al 30/11/2013, in sostituzione di Cannavò Concetta. Con verbale del 14 dicembre 2012, tuttavia, il consiglio di amministrazione della Lumen veniva modificato come segue: Presidente, Maccora Marilena; Vice-presidente, Sauta Francesco (figlio di Sauta Elio); Segretario Tesoriere, Cannavò Concetta.

Sostituzione della Schirò probabilmente determinata dalle varie inchieste giornalistiche e dalla conseguente concentrarsi dell'attenzione sulla "formazione" in Sicilia, come si desume anche dalla

conversazione intercettata il 13/12/2012 tra la stessa ed il marito[33], nonché dal tenore di quanto riportato nel verbale del consiglio di amministrazione della Lumen del 10/12/2012, la cui copia è stata rilevata nel computer installato presso la sede della Lumen[34], nel corpo del quale si da atto delle dimissioni della Schirò, *da legale rappresentante e socio della Lumen, al fine di tutelare il personale dipendente docente e non docente che tanto ha fatto per portare avanti la missione operativa della Lumen.*

Da notare, altresì, che dalla documentazione intercettata sul computer installato presso la sede della Lumen[35] risulta che tale Maccora Vincenza, verosimilmente parente della menzionata Maccora Marilena, otteneva in data 21/12/2011 un contratto di consulenza dalla Caleservice s.r.l., relativamente al quale, tra l'altro, venivano emesse dalla Maccora fatture per i mesi di settembre 2011[36], ottobre 2012[37], gennaio 2013[38].

Già in base a detti elementi si intuisce lo stretto rapporto dell'on. Genovese con la Lumen: infatti almeno due persone direttamente legate al Genovese (la cognata Schirò Elena e la segretaria Cannavò Concetta) facevano parte di organismi direttivi dell'ente. In proposito, nella più volte menzionata conversazione intercettata nei confronti di Cappadona Michele, quest'ultimo spiegava come l'on. Genovese esercitasse il dominio sui vari enti principalmente attraverso persone allo stesso legate da rapporti familiari. Peraltro, come si vedrà al § 17.1.5, la Cannavò risulta persona di assoluta fiducia del Genovese, al punto da gestirne, su indicazioni dello stesso, il patrimonio.

Gli sviluppi investigativi confermano pienamente l'esistenza di detto legame.

Come detto l'originario presidente della Lumen era tale Favazzo Carmelo, gestore, peraltro, di un ulteriore ente denominato "Consorzio Noè" con sede in Patti.

Il rapporto economico, di natura tutt'altro che limpida, esistente tra il Favazzo ed il gruppo riconducibile al Genovese è confermato da una serie di intercettazioni effettuate a partire dal settembre 2012. Il Favazzo, infatti, contattava ripetutamente Lamacchia Salvatore pretendendo un incontro con una persona non nominata, allo scopo di ottenere del denaro che gli era stato promesso e che gli era indispensabile per la propria sopravvivenza economica. Circostanza che determinava, tra l'altro, il grave disagio di Schirò Elena.

Il 7 settembre, infatti, Lamacchia Salvatore, che si trovava verosimilmente presso la segreteria politica dell'on. Genovese[39], contattava Schirò Elena comunicando, con allarme e fastidio, la presenza del Favazzo; chiedendo se qualcuno avesse fissato un appuntamento a costui e commentando i problemi che il medesimo cagionava[40].

[33] conversazione progressivo n. 3393 del 13.12.2012 delle ore 18:12:36" (RIT PM 1007/12) in entrata sull'utenza telefonica omissis , intestata a Libera Università Mediterranea di Naturopatia ed in uso a Schirò Elena, dall'utenza telefonica omissis in uso a Rinaldi Franco

[34] Flusso telematico intercettato sul pc installato all'interno della sede LUMEN di questo via Tommaso Cannizzaro m.9 is.224, (R.I.T. P.M. n. 1090/12), 20.12.12 - 10.35.55

[35] Flusso telematico intercettato sul pc installato all'interno della sede LUMEN di questo via Tommaso Cannizzaro m.9 is.224, (R.I.T. P.M. n. 1090/12), 10.01.2013- 10.23.53

[36] Flusso telematico intercettato sul pc installato all'interno della sede LUMEN di questo via Tommaso Cannizzaro m.9 is.224, (R.I.T. P.M. n. 1090/12), 10.01.2013- 10.24.43

[37] Flusso telematico intercettato sul pc installato all'interno della sede LUMEN di questo via Tommaso Cannizzaro m.9 is.224, (R.I.T. P.M. n. 1090/12), 10.01.2013- 10.23.59

[38] Flusso telematico intercettato sul pc installato all'interno della sede LUMEN di questo via Tommaso Cannizzaro m.9 is.224, (R.I.T. P.M. n. 1090/12), 10.01.2013- 10.26.24

[39] lo stesso, infatti, riferisce di trovarsi presso la "segreteria" e nel corso della conversazione si fa riferimento ad una stanza di "Cettina" che ben potrebbe essere Cannavò Concetta.

[40] Tel. omissis **LAMACCHIA S. (RIT 245/11) – Progr.18688 del 07.09.2012, ore 10,39**
LAMACCHIA: ma avevate dato appuntamento a FAVAZZO?

Il Lamacchia riusciva, evidentemente mediante una qualche promessa, a liberarsi del Favazzo, il quale, infatti, lo richiamava il 10 settembre ricordandogli l'impegno assunto[41]. Chiamata che ribadiva nel pomeriggio, lamentandosi che il soggetto cui si affannava a telefonare continuava a non rispondere[42]. All'evidente scopo di sottrarsi all'interlocutore, il Lamacchia lo ricontattava promettendo che la questione si sarebbe chiusa entro una settimana[43]. Circostanza che immediatamente riferiva ad una preoccupata Schirò[44].

La soluzione non veniva trovata. Infatti il 17 settembre un disperato Favazzo chiamava nuovamente il Lamacchia. Questi rinviava ancora una volta la definizione della questione, assumendo di avere interloquito con un non meglio specificato soggetto (che, come dichiarato successivamente dal Favazzo, sarebbe l'on. Genovese) ed affermando che per l'effettuazione del pagamento sarebbe stato ne-

---

SCHIRO': ...sei in segreteria?
LAMACCHIA: sì
SCHIRO': ...a FAVAZZO io? No
LAMACCHIA: allora Elio combina... questo è qua da più di mezz'ora che aspetta ad Elio perchè oggi aveva appuntamento... qua, là, ora dice..."me ne vado"...
SCHIRO': ...Elio non è che può fare così, cc lo manda qua in segreteria senza ...incomp...
...
LAMACCHIA: anche perchè crea dei problemi...
SCHIRO': ...ora io non mi voglio neanche fare vedere da lui, sta salendo...
...
SCHIRO': io allora faccio così, salgo dal lato di Cettina e non esco da là
...
LAMACCHIA: ...ci vediamo allora nella stanza di Cettina
...

[41] **Tel.** omissis **LAMACCHIA S. (RIT 245/11) – Progr.18825 del 10.09.2012, ore 12,34**
FAVAZZO: Salvatore, Carmelo sono, scusami ti volevo ricordare quella cosa
...
FAVAZZO: no, dico li chiamo oppure non c'è bisogno?
LAMACCHIA: tu chiamali
...

[42] **Tel.** omissis **LAMACCHIA S. (RIT 245/11) – Progr.18857 del 10.09.2012, ore 16,08**
...
FAVAZZO: Salvatore scusami, provo continuamente a chiamarlo ma non mi risponde
...

[43] **Tel.** omissis **LAMACCHIA S. (RIT 245/11) – Progr.18860 del 10.09.2012, ore 17,23**
...
LAMACCHIA: io ...incomp... dammi un'altra settimana e questa cosa si chiude... va bene?
...
FAVAZZO: va bene, va bene, mi mettono nei guai capisci? Ho bisogno non è una questione di cose, va bene, speriamo
LAMACCHIA: una settimana e la chiudiamo, stai tranquillo
...

[44] **Tel.** omissis **LAMACCHIA S. (RIT 245/11) – Progr.18862 del 10.09.2012, ore 17,26**
LAMACCHIA: Elena ciao, senti ti volevo dire c'è un'altra settimana, perchè gli ho telefonato io e gli ho detto..." guarda bisogna un attimo vedere alcune ...incomp..."
SCHIRO': però dobbiamo trovare una soluzione...
...
LAMACCHIA: ...quello che ti voglio dire vedi un pò di trovare la soluzione, perchè se uno...lui è inutile che l'ha fatto venire qua così
SCHIRO': eh, infatti guarda a me questo ha dato fastidio
...
LAMACCHIA: comunque abbiamo una settimana, vedi un pò io però non ci sono in questi sei giorni veditela tu, discutetela con... per vedere qual'è la soluzione e così poi o lo facciamo venire o come decidete voi...
SCHIRO': ...certo, certo, quando decidiamo lo facciamo venire, ovvio
...

cessario attendere che la Regione provvedesse a corrispondere le anticipazioni relative al cosiddetto "avviso 20", riferendosi chiaramente ad un acconto relativo a finanziamenti regionali per la formazione[45].

Evidente, dunque, che il Favazzo pretendeva del denaro; del pari evidente che il gruppo di cui il Lamacchia era espressione intendeva, almeno a parole, avvalersi dei finanziamenti regionali per soddisfare le pretese.

Il tempo continuava a trascorrere inutilmente.

Infatti il 21 settembre il sempre più avvilito Favazzo – che riferiva di non riuscire più a pagare nemmeno le bollette – chiamava nuovamente Lamacchia, il quale metteva in scena l'ennesimo rinvio, questa volta di venti giorni, ancora una volta giustificandosi con i ritardi dell'"avviso 20"[46].

Evidentemente la questione non si risolveva. Il Favazzo, infatti, si sfogava con Giarrizzo Giuseppe, dipendente del Consorzio Noè, e Catalfamo Giuseppe. I due, conseguentemente, nella serata del 26 settembre, commentavano le relative vicissitudini. Dal tenore della conversazione è possibile comprendere che: la pretesa del Favazzo era rivolta all'on. Genovese; verosimilmente la stessa nasceva da un credito residuo conseguente alla cessione della Lumen; il Genovese non avrebbe corrisposto il denaro preteso, anzi, come prassi, avrebbe approfittato delle difficoltà del Favazzo per acquisire l'ente dallo stesso gestito per una cifra irrisoria.

I due, infatti, ritenevano che "*Genovese*" non avrebbe fatto avere al Favazzo *neanche una lira* e l'avrebbe costretto a *chiudere*, riferendosi, ragionevolmente, alle attività del "Consorzio Noè"[47]. In par-

[45] **Tel.** omissis **LAMACCHIA S. (RIT 245/11) – Progr.19385 del 17.09.2012, ore 20,19**

...

LAMACCHIA: ti volevo vedere per parlarti di quella cosa, perchè ho parlato con lui, alla fine quello che...e quindi il problema qual'è, che ora io vado a PALERMO e ci possiamo vedere venerdì

...

FAVAZZO: va bene ma dico allora questa settimana non prendo niente ...incomp...?
LAMACCHIA: no, no, perchè bisogna attendere l'anticipazione del venti
FAVAZZO: del venti, dell'avviso venti?

...

[46] **Tel.** omissis **LAMACCHIA S. (RIT 245/11) – Progr.19797 del 21.09.2012, ore 08,58**

...

FAVAZZO: Salvatore ...incomp... per telefono come siamo comb... io ho bisogno perchè ho bisogno, non riesco a pagare nemmeno le bollette sono...capisci? Quindi se tu dici che non fanno niente io allora devo trovare qualcosa da fare, perchè mi ha garantito l'amico nostro che fine agosto, primi di settembre...
LAMACCHIA: ...il discorso è questo, il discorso è che praticamente bisognerebbe aspettare questa anticipazione dei venti
FAVAZZO: ma l'anticipazione...
LAMACCHIA: ...altri venti giorni
FAVAZZO: no, l'anticipazione la fanno a gennaio, febbraio...
LAMACCHIA: ...chi te le dice ...incomp... sono cazzate, chi te le dice...
FAVAZZO: ...Salvatore il mio problema è che non posso pagare gli affitti più, capisci? Cioè sono al limite...

...

[47] **Tel.** omissis **GIARRIZZO G. (RIT 116/12) – Progr.1052 del 26.09.2012, ore 21,58**

...

GIARRIZZO: secondo te gli è venuto mal di fegato a Carmelo?
CATALFAMO: siii, come no, minchia, tra le notizie che gli hai dato, il fatto che poi alla fine , quella stoccata delle cene, la domenica, cose, minchia, lui, si certo, figurati, non vedi come se n'è andato

...

GIARRIZZO: hai visto che quello che gli ho raccontato io non sapeva niente
CATALFAMO: lui non ha la più pallida idea di quello che succede alla Regione hai capito!?
GIARRIZZO: eh, l'ho capito, io l'ho visto questa sera, io l'ho visto

ticolare i due commentavano che il Favazzo, non riuscendo ad avviare i corsi, sarebbe stato costretto a collocare il personale in cassa integrazione; cosa che, tra l'altro, gli avrebbe comportato la perdita di 200.000 euro di profitti – verosimilmente illeciti – dal momento che, pur effettuando particolari operazioni con gli *affitti*, comunque lo stesso non avrebbe potuto lucrare sugli stipendi[48]. Quindi, approfittando delle difficoltà, il Genovese avrebbe rilevato tutto *per un pezzo di pane*, evidenziando come le seimila ore di corsi approvati nei confronti dell'ente non avrebbero avuto alcun valore mancando certezza del futuro[49].

In proposito i due rievocavano le vicende relative alla cessione della Lumen. Il Catalfamo, infatti, sottolineava che quest'ultimo ente era stato ceduto al Genovese, a causa delle gravissime difficoltà economiche in cui versava il Favazzo, per un prezzo di 330.000 euro, prezzo del quale ancora doveva essere corrisposta la somma di 40.000 euro[50].

CATALFAMO: completamente, vedi che lui ancora spera in GENOVESE, .. GENOVESE non gli da neanche una lira!
GIARRIZZO: no, GENOVESE non gli da niente
CATALFAMO: te lo dico io che non gli da neanche una lira!
GIARRIZZO: non gli da niente e lui lo sai cosa mi ha detto, quando gli ho detto che... tu chiudi, lui mi ha detto: *io non chiudo*, ed io gli ho detto, tu chiudi, perché lui ti fa chiudere, ti fa chiudere, come lui, come io, come tanti, ti facciamo chiudere
CATALFAMO: anzi se lui gli dovesse fare un azione sicuramente che lo fa chiudere, ma che fai scherzi
GIARRIZZO: lui dalla sera alla mattina lui chiude
CATALFAMO: va bene, ma lui aaa ... lui fa tutto per difendere solo ed esclusivamente, due persone li dentro, hai capito? Per il semplice motivo ...
GIARRIZZO: ho capito io, ho capito, dice che ... *il comandante e la barca*, ma lui faceva ... ma che cazzo sta dicendo, poi quando gli ho detto che non partivano i corsi, lui minchia, hai visto come è rimasto, perché lui ...
...
[48] ...
CATALFAMO: a lui ritorneranno i soldi, te lo dico io
GIARRIZZO: ma non può recuperare gli stipendi, quando sei in cassaintegrazione Pippo, siccome vieni pagato dall'INPS, capito al 50%
CATALFAMO: si, si ,... ma li recupera li recupera, te lo dico i, li recupererà
GIARRIZZO: va bene, li può recuperare, magari poi fa quei contratti sugli affitti, sulle ...
CATALFAMO: fa le solite cose che ha sempre fatto , figurati
GIARRIZZO: si, ma sul personale non li puoi recuperare, perchè sul personale , non li puoi imputare come spesa, capito, come spesa generale, uhm ... prego ciao
CATALFAMO: penso se gli è costato 200 mila euro
GIARRIZZO: eh
CATALFAMO: sono tutti soldi che lui ha guadagnato
...
[49] GIARRIZZO: ma tu l'hai sentito quando gli ho detto: ora GENOVESE prenderà e comprerà per un pezzo di pane, l'hai sentita la battuta?
CATALFAMO: si, come no
GIARRIZZO: per un pezzo di pane, ciò significa che se tu vuoi vendere ora non prenderai più un cazzo, non prenderai
CATALFAMO: è normale, è normale
GIARRIZZO: perché tu hai 6 mila ore, ma non valgono niente, perché domani non si sa il futuro com'è, può darsi che compri ...
...
[50] ...
CATALFAMO: ma tu lo sai quanto, tu lo sai quanto gliel'hanno pagata la LUMEN a lui
GIARRIZZO: no?
CATALFAMO: te lo dico io?
GIARRIZZO: si ma non aveva, quante ore aveva la LUMEN però, niente
CATALFAMO: 330 mila euro
GIARRIZZO: eh, ma quante ore aveva?
CATALFAMO: eh?

I due, poi, commentavano che il Genovese avrebbe proceduto all'acquisto di tutti gli enti in difficoltà[51]; sottolineando, tra l'altro, come lo stesso avesse raggiunto accordi con gestori di altri enti in danno del Favazzo. In particolare riferivano che tale Benny, che in precedenza si era impegnato a cedere annualmente al Favazzo un certo quantitativo di ore relative a corsi di formazione, inducendo quest'ultimo ad aumentare le unità di personale, da ultimo aveva tradito l'accordo, impegnandosi a cedere le medesime ore al Genovese[52].

GIARRIZZO: quante?
CATALFAMO: se ne deve prendere 40
GIARRIZZO: ancora?
CATALFAMO: quindi ne aveva 190, se lui non avesse venduto la LUMEN quando è stato 6 anni fa, 7 anni fa
GIARRIZZO: uhm
CATALFAMO: lui sarebbe fallito, ha avuto questo gran colpo di culo, è caduto e poi si è rimesso su con ... incompr ... ma lui sarebbe fallito, come sta succedendo adesso, capito lui era arrivato allo stesso punto di adesso, ha trovato questo gran colpo di culo, ha trovato GENOVESE che si è presa la LUMEN ed un pò di soldi in contanti, in realtà da allora lui furbamente ha rimesso su il consorzio, cose, le strade ce l'aveva e si è tirato su, ma ora gli sta succendendo la stessa cosa, solo che adesso, se GENOVESE dovesse comprare il consorzio, glielo pago la sai quanto
GIARRIZZO: la metà di quella cifra?
CATALFAMO: la metà?! Forse neanche, capito?!
GIARRIZZO: si, se lui vuole vendere si, perché oggi giorno lo sai qual'è il problema ora ...
[51] CATALFAMO: e quello, come dici tu se li acquisirà tutti gli enti in difficoltà
GIARRIZZO: certo, perché compra tutto, certo
CATALFAMO: hai capito, perché per lui è elettorato, per lui è un sacco di cose, hai capito
GIARRIZZO: campagna elettorale, lui vuole fare, lui vuole fare il Presidente, lui si sta lavorando per andare poi a fare il prossimo Presidente della Regione, no in questo caso, il prossimo
CATALFAMO: è normale, è normale
GIARRIZZO: perché lui stanno investendo, stanno facendo, stanno dicendo, ... incompr ...
...
[52] ...
GIARRIZZO: domani mattina chiamerà subito, chiama a Benny, chiama
CATALFAMO: si, domani mattina chiama a Benny
GIARRIZZO: chiama Benny che gli dice: no, non è vero, ma ti stanno dicendo minchiate, ora passiamo
CATALFAMO: si, si
GIARRIZZO: hai sentito, quando a lui gli ho detto: io passo
CATALFAMO: poi gli dice: ora ti do 500 ore, glielo dice domani ...
GIARRIZZO: allora
CATALFAMO: dopo gli dice, sai non posso dartele queste cose, io lo so ..
GIARRIZZO: Benny, Benny... ascoltami, io so di fonte certa che Benny gli ha detto che non gli può dare nulla, perché lui ha chiuso l'accordo con GENOVESE e le ore, le ore
CATALFAMO: lo so
GIARRIZZO: e le ore che lui ha preso in più ce li ha con GENOVESE
CATALFAMO: lo so
GIARRIZZO: lui questa sera cosa ha detto che era a conoscenza ha detto lui, giusto ha detto così
CATALFAMO: certo che lui era a conoscenza
GIARRIZZO: e ci puoi credere se lo sapeva , perciò significa che Benny non gli dà nulla
CATALFAMO: ma, lui ora si trova sul groppone quattro persone che si è preso perché Benny
GIARRIZZO: cinque
CATALFAMO: va bene cinque con Francesco, quattro quelli che si è preso con alla .... incompr ... che erano con Benny e se li è presi nel suo gruppo, perché Benny gli aveva assicurato ogni anno tot ore, giusto?
GIARRIZZO: certo
CATALFAMO: ora che se li è presi nel gruppo l'ha presa nel culo! Capito? Questa è la sostanza delle cose, gli è andata bene, a lui penso che gli è andata bene perché in queste quattro persone c'è Emma, quindi che è la luce dei suoi occhi e tutte cose, quindi fa tutto per lei, si trova quattro persone, di cui uno è già intenzionato a fargli la vertenza, uno di Barcellona, cosa che lui non sa ed io so
...

Tali circostanze venivano sostanzialmente confermate dal Catalfamo e dal Giarrizzo in sede di sommarie informazioni.

Il Catalfamo, infatti, affermava di avere appreso dallo stesso Favazzo che la Lumen era stata ceduta all'on. Genovese a fronte di un corrispettivo in denaro, parte del quale, pari a circa 40 o 50 mila euro, costituente la sesta o settima rata, non era stata ancora corrisposta[53].

Simili le affermazioni del Giarrizzo, il quale rivelava di avere appreso, sempre dal Favazzo, che questi era creditore del Genovese di una cospicua somma di denaro[54].

Infine anche il Favazzo, con atteggiamento, per vero non pienamente collaborativo, ha riferito le modalità con le quali l'ente è stato ceduto, confermando sostanzialmente quanto riferito dai due amici. Il Favazzo, infatti, ha affermato di avere costituito e gestito la Lumen, quindi di essere stato costretto a cederla a causa delle vicissitudini economiche. L'ente, infatti, sia pure a seguito di ricorsi al giudice amministrativo, aveva ottenuto l'approvazione di 2.700 ore formative; tuttavia, a suo parere per mancanza di sostegno "politico", non riusciva ad ottenere l'erogazione dei relativi finanziamenti, determinandosi una crisi economica che lo aveva indotto a cedere l'attività[55].

A tale scopo, su segnalazione di Lamacchia Salvatore (con il quale egli aveva già avuto rapporti come sindaco di San Piero Patti), aveva preso contatti con persone appartenenti alla cerchia dell'on. Genovese, cioè l'avv. Cami, il commercialista Zaccone, la segretaria del predetto Genovese, Cannavò Concetta. Aveva concordato la cessione del controllo dell'ente, ottenendo la promessa di un articolato corrispettivo. In particolare gli era stata garantita l'assunzione, presso la Lumen, per sé e per tale Pittari Pasquale. Gli era stato garantito che la *nuova gestione* della Lumen gli avrebbe conferito una serie di incarichi di consulenza retribuiti[56], evidentemente con oneri a carico dei finanziamenti pubblici. Infine

[53] *«So che FAVAZZO ha ceduto la LUMEN all'On.le GENOVESE, come dallo stesso confidatomi, e che per tale operazione il politico gli deve ancora una somma di 40-50 mila Euro. Non sono in grado di dire quanto era l'importo complessivo dell'operazione... confermo che lo stesso FAVAZZO mi ha riferito in varie occasioni, anche se non ricordo se anche nel corso dell'incontro avvenuto poco prima al bar, che pretendeva ancora la somma di 40 mila euro da parte dell'On.le GENOVESE. So anche che l'importo complessivo dell'operazione di cessione della LUMEN si aggirava intorno ai 300 mila euro. Non so perché al telefono dissi a GIARRIZZO che l'importo dell'operazione era stato di 330 mila Euro, anche perché questo importo non mi è stato riferito da FAVAZZO ma era una circostanza nota all'interno del Consorzio Noè. Ho dedotto che l'importo era quello perché FAVAZZO Carmelo mi disse che quei 40 mila Euro erano l'ultima di sei o sette tranches.»*

[54] *«...Ricordo che con CATALFAMO abbiamo commentato la circostanza che FAVAZZO potesse essere indotto, a causa dei suoi problemi economici, a vendere il Consorzio Noè, anche se non era sua intenzione farlo, e la discussione fu portata dallo stesso CATALFAMO su come, in passato, FAVAZZO avesse già venduto la LUMEN. In effetti, CATALFAMO mi disse che FAVAZZO aveva venduto la LUMEN a GENOVESE per un grosso importo, che adesso non ricordo, e mi precisò che FAVAZZO avanzava ancora dall'Onorevole una somma di circa 40-50 mila euro. In effetti, anche io sapevo, per come lo stesso FAVAZZO mi aveva detto in altre occasioni, che egli aspettava ancora dei soldi da parte di GENOVESE, ma non mi aveva mai detto con precisione di quale importo si trattasse».*

[55] *«Le ragioni che mi indussero a cedere la LUMEN erano molteplici e legate ad alcune irregolarità ed ingiustizie da noi subite... Il valore della LUMEN, che io cedetti a malincuore nel 2005, era commisurato al numero delle ore di formazione che al momento della cessione, grazie all'intervento del TAR, erano state approvate, che era pari a 2700... Molti dei progetti della LUMEN, quando io ero presidente, venivano approvati e messi in graduatoria tra i primi non finanziati... Compresi dunque che per potere mantenere quelle 2700 ore avrei dovuto collegarmi con qualche politico. Siccome non mi andava di sottomettermi alla politica decisi di cedere la LUMEN... »*

[56] *«La signora Cannavò, che era il presidente, mi promise che in cambio* [della cessione della Lumen] *mi avrebbero conferito delle consulenze... Nell'accordo verbale per la cessione della Lumen era previsto il conferimento delle consulenze, quale impegno da parte dei nuovi gestori dell'ente, che aveva un patrimonio di ore e di progetti presentati. Più precisamente il conferimento delle consulenze era legato al fatto "che le cose andassero bene", ossia le ore non fossero tagliate e che altri progetti venissero finanziati».*

gli interlocutori si erano impegnati ad acquistare, per l'importo di 60.000 euro, una serie di attrezzature che lo stesso Favazzo deteneva per il tramite del Consorzio Noè.

Parte delle promesse erano state mantenute: asseriva, infatti, di essere stato assunto alle dipendenze della Lumen, benchè avesse successivamente lasciato il posto per gestire in prima persona il Consorzio Noè; asseriva, altresì, di avere ottenuto formali incarichi di consulenza, la cui attività, però, non era in grado di documentare, assumendo che la stessa *non consisteva nel compimento di atti scritti, ma in una supervisione.* In proposito precisava di avere ottenuto un primo pagamento (di cui esibiva documentazione bancaria), pari a 31.000 euro, nel 2009; nonché due pagamenti dell'importo di € 19.400 ciascuno. Assumendo di essere ancora in attesa di un pagamento dell'importo di € 46.000[57].

Quanto alle attrezzature riferiva che le stesse erano rimaste nello stabile del Consorzio Noè, dove la Lumen ebbe ad operare fino al 2006; quindi erano state trasportate altrove. A fronte della cessione delle stesse era stato effettivamente corrisposto il prezzo di 60.000 euro, che era stato concordato personalmente con la Cannavò. Tuttavia, benchè avesse inizialmente compreso che l'acquisto doveva essere effettuato formalmente dalla Lumen, al momento di emettere la fattura gli era stato chiesto di intestarla alla società Centro Servizi 2000, cosa che egli aveva fatto[58].

Le dichiarazioni del Favazzo, oltre che coerenti con il tenore delle intercettazioni e delle dichiarazioni rese dal Catalfamo e dal Giarrizzo, appaiono documentalmente riscontrate. La fattura relativa alla dichiarata cessione delle attrezzature è stata già esaminata nel corso della originaria indagine: infatti i beni asseritamente acquistati dalla Centro Servizi nei confronti del Consorzio Noè sono sta

[57] «*... Oltre a quanto detto, gli accordi verbali intercorsi per la cessione della LUMEN prevedevano quanto segue: al fine di portare a termine le rendicontazioni degli anni compresi tra il 2002 ed il 2005 ed ottenere la liquidazione delle somme a me spettanti per la gestione di quegli anni, dato che non erano ancora stati completamente rendicontati e liquidati dalla Regione Siciliana, io avrei fornito consulenza e attività lavorativa alla LUMEN attraverso il Consorzio NOE'. L'accordo prevedeva, inoltre, che per gli anni successivi mi sarebbero stati conferiti incarichi di consulenza come Consorzio Noè, cosa che in realtà non si è mai concretizzata... Per l'attività di consulenza svolta dal Consorzio Noè con riferimento sempre alla mia gestione LUMEN degli anni 2002-2005, l'attuale gestione LUMEN ha corrisposto al Consorzio il complessivo importo di € 38.000 circa riferito a due distinte annualità, attraverso l'emissione da parte del Consorzio di due fatture, ciascuna dell'importo di € 19.000 circa. Tuttora il Consorzio è in attesa della corresponsione della rimanente somma, pari a circa € 46.000 più IVA, se dovuta... Che io ricordi, tutto ciò è stato stabilito sulla base di accordi verbali intercorsi con la nuova gestione LUMEN ma mi riservo di fornire eventuali documenti scritti comprovanti detti accordi*».

[58] «*...Preciso che le persone con cui presi contatti facevano parte di una equipe di professionisti che analizzò le situazione complessiva dell'ente. In particolare l'avv. CAMI guardò lo statuto e studiò il modo in cui effettuare il passaggio, mentre il commercialista guardava gli aspetti contabili... il nome del commercialista che si interessò alla acquisizione della LUMEN è quello del dott. Zaccone... Nella trattativa che si svolse per la cessione della LUMEN – avvenuta tra maggio e giugno 2005 - mi preoccupai innanzitutto di essere assunto insieme a Pasquale PITTARI. Per ottenere una remunerazione dalla cessione dell'ente, che non può essere giuridicamente venduto, trovammo un accordo. La nuova gestione si assunse ovviamente tutte le posizioni debitorie della LUMEN. Oltre all'assunzione mi furono garantite delle consulenze. Ed inoltre fu prevista la cessione di alcuni beni del Consorzio Noè utilizzati da me per fare i corsi della LUMEN per l'importo di 60.000 euro... Prendo atto che il valore di quei beni poteva essere ben inferiore a quanto mi venne corrisposto, ma dal mio punto di vista feci tutto in regola, fatturando fino all'ultimo euro. Evidentemente gli acquirenti della LUMEN avevano interesse alle 2700 ore ed avevano i mezzi per difenderle contro eventuali possibili tagli... L'importo di 60.000 euro (iva compresa) fu concordato con la sig.ra Cannavò e non ricordo se anche con gli altri due partecipanti alla trattativa. Sul momento ritenni di vendere i beni alla nuova gestione della LUMEN, ma poi mi fu richiesto di emettere la fattura a nome della società Centro servizi 2000... In questo momento non sono in grado di documentare l'attività prevista nel conferimento di incarico di consulenza del 2.4.2008 che io stesso ho allegato in atti. E comunque non ho prodotto attività documentale relativa a quell'oggetto di consulenza. In ogni caso la consulenza non consisteva nel compimento di atti scritti ma in una supervisione. Se dovessi rinvenire documenti aventi ad oggetto la supervisione di queste attività, mi riservo di produrli...*»

apparentemente noleggiati, a prezzi a dir poco esagerati, alla Lumen (cfr. § 13.1). Come emerge, poi, dalla consulenza eseguita su incarico dei pubblici ministeri, il Favazzo è stato effettivamente alle dipendenze della Lumen dal 15/7/2005 al 10/7/2006. Del pari risultano una serie di contratti di consulenza stipulati tra la Lumen ed il Consorzio Noè rappresentato dal Favazzo.

Sentito nuovamente, con l'assistenza di difensore, il Favazzo, nel confermare la precedente ricostruzione, affermava di non avere trattato la vendita dell'ente personalmente con l'on. Genovese, tuttavia di avere ritenuto che l'operazione fosse riconducibile a quest'ultimo[59]. Quindi, a seguito delle contestazioni, ammetteva di essersi rivolto personalmente al Genovese, presso la sua segreteria politica, per ottenere, dalla Schirò, il pagamento di un debito pari a 48.000 euro[60].

In proposito va nuovamente rammentato che detti enti hanno natura di organizzazioni senza scopo di lucro: come tali non potrebbero essere oggetto di compravendita (circostanza confermata dallo stesso Favazzo, il quale ha precisato che l'ente *non può essere giuridicamente venduto*), né, tanto meno, la cessione del controllo potrebbe dare luogo, secondo una logica economica, al pagamento di un corrispettivo, atteso che l'ente non potrebbe generare utili (quanto meno leciti). Del pari va segnalato come la ricostruzione dell'operazione di trasferimento del controllo della Lumen sia corrispondente agli schemi descritti nel corso della conversazione intercettata nei confronti del Cappadona in data 29/10/2011 (v. pag. 37).

La ricostruzione della vicenda, dunque, conferma, innanzitutto, che il controllo della Lumen è, in definitiva, riconducibile all'on. Genovese, e che costui, senza un'apparente logica economica, ne ha rilevato il controllo. Conferma, poi, come la gestione dell'ente sia stata improntata sin dalle origini a criteri non leciti, dal momento che il corrispettivo garantito al Favazzo per la cessione del controllo, mediante un sistema di artifici, è stato fatto gravare sulla Lumen e, tramite questa, sui finanziamenti pubblici. In tal senso meriterebbe adeguato approfondimento la questione delle consulenze conferite al Favazzo, documentalmente riscontrate e verosimilmente fittizie (v. in proposito le considerazioni di cui al § 14.2). Infine conferma il ruolo occultamente esercitato dal Genovese, al quale, pur non avendo alcuna carica nell'ente, il Favazzo riteneva di doversi rivolgere per ottenere il pagamento di quanto preteso; e che, tramite il Lamacchia, comunicava al Favazzo che il debito sarebbe stato onorato solo dopo l'erogazione dei finanziamenti regionali relativi all'"avviso 20".

Nella gestione della Lumen, infine, risulta coinvolto anche Lamacchia Salvatore.

---

[59] *«...posso dire che dopo aver ceduto la LUMEN ed appreso che Cettina CANNAVO' era la segretaria di GENOVESE e SCHIRO' Elena una sua parente, ho pensato che la cessione della LUMEN era riconducibile all'Onorevole...»*

[60] *«A questo punto, intendo rettificare quanto ho sinora detto sui miei rapporti con l'On.le Francantonio GENOVESE. In realtà, nel corso dell'estate del 2012, credo si tratti di fine luglio o inizi di agosto, di fronte alle difficoltà economiche, per i ritardi della Regione, che avevo nella gestione del Consorzio, mi sono recato presso la segreteria politica dell'Onorevole per incontrare Elena SCHIRO' e Francantonio GENOVESE, sapendo che questi, in quanto suo cognato, avrebbe potuto fare qualcosa, anche perché ritenevo che dietro la LUMEN c'era proprio lui. In effetti, mentre GENOVESE usciva dalla sua stanza, mi sono messo di fronte a lui, e gli ho detto che avevo bisogno del pagamento di quei 48 mila Euro e gli chiesi se poteva intervenire su Elena SCHIRO' per provvedere al pagamento di quanto dovutomi. Ricordo che era mattina presto, e l'Onorevole Francantonio GENOVESE, che aveva fretta poiché diretto a Palermo, mi disse che al ritorno dalle ferie sarebbe intervenuto sulla Presidente della LUMEN e che non ci sarebbero stati problemi per il pagamento. Pertanto, la persona che io indico nel corso della conversazione di cui mi avete dato lettura, come "amico nostro" è effettivamente l'Onorevole Francantonio GENOVESE... Intendo precisare che quando ho detto di non avere mai incontrato GENOVESE per le questioni riguardanti i già cennati 48 mila Euro che poi ho successivamente rettificato, ciò ho fatto poichè non volevo intervenire in questioni politiche e non volevo che venisse equivocato che GENOVESE avesse preso parte alle trattative della cessione della LUMEN»*

Lo stesso, come sopra osservato, ha fatto da interfaccia tra il Favazzo, da un lato, e l'on. Genovese e la cognata Schirò Elena, dall'altro.

Il coinvolgimento del medesimo anche nella gestione della Lumen, poi, emerge, tra l'altro, dalla conversazione intercettata il 4/10/2012. Nell'occasione, infatti, l'indagato veniva interpellato dal fratello, il quale domandava informazioni circa una serie di assunzioni presso la Lumen. Lamacchia, dimostrandosi addentro all'organizzazione dell'ente, rappresentava che il giorno successiva sarebbe stato diffuso un comunicato. Infine, a riprova dell'inserimento in posizione elevata nell'assetto organizzativo, lo stesso forniva una serie di indicazioni in ordine alla gestione di altri enti[61].

§ 6.1.5 Enfap Sicilia

Anche l'Enfap Sicilia veniva assorbita nella galassia degli enti di formazione riconducibile all'on. Genovese.

Il 5/6/2012, con l'approvazione della Corte dei Conti, veniva esitato il bando denominato "avviso 20/2011" relativo all'assegnazione di finanziamenti per l'attività formativa. Tra gli enti ammessi al finanziamento vi era l'Enfap Sicilia, ente al tempo riconducibile al sindacato confederale UIL, questo infatti, veniva ammesso a finanziamenti per un ammontare di € 13.992.819,14 relativamente a ben 92.178 ore di attività formativa.

Quasi in contemporanea il Genovese, per il tramite di persone allo stesso riconducibili (Biundo Giuseppe, Gaglio Pietro e Di Lorenzo Antonino), si adoperava per acquisirne il controllo.

Va premesso che già il 12 maggio 2012 Biundo Carmelo si sentiva con Lamacchia Salvatore. La conversazione, sebbene non sia chiaro il riferimento alla vicenda Enfap, appare ulteriormente confermare l'esistenza di una gestione unitaria dei vari enti. Il Biundo, infatti, si lamentava del deterioramento del *clima familiare*; in particolare delle critiche che gli sarebbero state mosse da tale "Elio" – che ben potrebbe essere Sauta Elio – il quale, con riferimento alla gestione di una vicenda palermitana, avrebbe messo in discussione la sua onestà[62]. Verosimilmente le vicende menzionate dal Biundo erano quelle relative alle operazioni in corso, a Palermo, per l'acquisizione dell'Enfap.

---

[61] **Tel. LAMACCHIA M.** omissis **(Rit 114/12) progr. 1224 del 04.10.2012 ore 21.40**

...

LAMACCHIA Massimo:no...ti volevo chiedere una cosa....oggi non c'è stato il tempo (inc).....ehh....ci sono novità per le assunzioni de....dei....delle persone....esterne la per la LUMEN?...

LAMACCHIA Salvatore:domani...dovrebbe uscire un comunicato...

LAMACCHIA Massimo:che stabilisce i modi?...

LAMACCHIA Salvatore:eh...dovrebbe in qualche modo facilitare le cose....vediamo....

LAMACCHIA Massimo:va bene....e la richiesta invece bisogna aspettare FAROS, per fare la richiesta del il primo acconto?.....

LAMACCHIA Salvatore:la potete fare anche cartacea...(inc)...

LAMACCHIA Massimo:ah...va bene...mentre non sai quando apriranno l'aula...quando l'aula la dovrebbe....quelli hanno detto che a breve.....aprivano....FAROS per gestire l'aula.....

LAMACCHIA Salvatore:non ho idea non gliel'ho chiesto non lo so (inc)...

....

[62] **Tel. LAMACCHIA S.** omissis **(Rit 291/11) progr. 10565 del 12.05.2012, ore 13.14**

...

BIUNDO:c'è...devo dirti il clima....familiare che non mi entusiasma....

...

BIUNDO:perchè tutto è partito da.....e con Nino...e tutto è partito che Elio...sostiene che a Palermo c'è una gestione....minchia io qua gli sto dando...gli stiamo dando il sangue in tutti i sensi..(inc) ridotto male che (inc).....sentirmi dire stè cose.....minchia a me mi possono dire tutto...

...

Infatti il successivo 19 giugno il medesimo Biundo comunicava al Lamacchia di trovarsi a Palermo presso la sede della UIL, dove avrebbe dovuto incontrare Barone Claudio[63], soggetto individuato dagli inquirenti nell'omonimo segretario regionale dell'organizzazione sindacale.

Sempre il Biundo, il 22 giugno, informava il Lamacchia che tutto era pronto per l'operazione, in quanto dalla UIL era stata trasmessa per e-mail la documentazione necessaria; pertanto i due prospettavano la possibilità di concludere l'operazione per il lunedì successivo, pur essendo ancora in attesa di un incontro tra tale "Francantonio" (che, ovviamente, non può che essere l'on. Genovese) e tale "Davide"[64].

In realtà la documentazione non era stata ancora trasmessa, infatti nel pomeriggio Lamacchia chiedeva notizie, sicchè il Biundo rappresentava che tale Piero – forse Gaglio Piero – non aveva ancora ricevuto il messaggio. Confermava, tuttavia, che avrebbero potuto concludere l'operazione per la settimana successiva e che la cifra richiesta era nell'ordine di quanto già anticipato[65]. Lo stesso Biundo,

---

BIUNDO:(inc) sono una persona.....no questo non glielo ho detto perchè l'ho saputo oggi, io oggi ho approfondito, perchè sin'ora me ne sono fottuto... oggi ho approfondito, dico..... a me possono dire di tutto... che posso essere su alcune cose leggero.... minchia ma appena mi toccano.... sul mio orgoglio, significa che sulla mia onestà.. io divento un.. un.. ca... un pazzo... no.. no.... non ragiono più.... eh... ho avuto l'impressione che questo di qua si permette di.... mettere in dubbio la mia onestà, perchè, se qui a Palermo c'è qualcuno che fa una cosa, comunque la concorda con me.... e questo mi dispiace parecchio Sa.... parecchio... perchè veramente su tutto mi possono dire, io su alcune cose sono leggero... su alcune li ...(inc)... ritardo... minchia ma sulla mia onestà, no... non lo permetto a nessuno.... perchè è l'ultima cosa che mi rimane .....

[63] **Tel. LAMACCHIA S.** omissis **(Rit 245/11) progr. 13284 del 19.06.2012, ore 13.34**

«io poi, mi sono scordato di chiamarti....io in questo momento sono alla UIL inc...tra qualche minuto mio devo incontrare con Claudio BARONE, tu dove sei?....»

[64] **Tel. LAMACCHIA S.** omissis **(Rit 245/11) progr. 13662 del 22.06.2012, ore 15.58**

...

LAMACCHIA:che novità hai?...

BIUNDO: allora...hanno preparato tutto...alla UIL...ci hanno mandato tutto a inc. via email...

LAMACCHIA:mhh..mhh..

BIUNDO:mi sono sentito un'oretta fà...inc.dovremmo avere tutto.. oggi pomeriggio inc...

LAMACCHIA:che facciamo, lunedì mattina, quando vuoi fare?....

BIUNDO:vediamo lunedì, si...

...

LAMACCHIA:gli dico che facciamo per lunedì?...

BIUNDO:va bene...anche se io per lunedì, volevo.....ora mi sento con lui più tardi, vediamo se lui può venire lunedì, perchè dobbiamo fare un incontro quà con DAVIDE, con CARDINALE.... c'è questa minchia di inc...

...

LAMACCHIA:va bene....ora vediamo

BIUNDO:l'incontro lo dobbiamo fare, perchè c'è questa situazione di CARDINALE continua minchia a rompere i inc..e continua a fare ostruzionismo a DAVIDE....continua a rompergli i coglioni...

LAMACCHIA:inc.

BIUNDO:e infatti FRANCANTONIO dice che..... ci ha parlato eh...siamo inc.. sono rimasti che devono fare una riunione con DAVIDE....

...

[65] **Tel. LAMACCHIA S.** omissis **(Rit 245/11) progr. 13681 del 22.06.2012, ore 18.43**

...

LAMACCHIA:com'è finita?....

BIUNDO:oh Sa....non lo so se Piero ha ricevuto tutto....no, io non li ho visti, Piero doveva ricevere l'email, vediamo che cazzo hanno fatto .....comunque....inc..

LAMACCHIA:se ricevi questa email, giramela....

BIUNDO:assolutamente, Piero inc.. appena la riceve, te la gira a te...comunque...

LAMACCHIA: io ho parlato con lui...inc...

BIUNDO: chiudiamo...chiudiamo la prossima settimana vedi....a quanto pare, si aggirano a quella cifra che ti avevo inc...,

LAMACCHIA: non ho capito?....

pertanto, rappresentava che avrebbe immediatamente chiamato "Francantonio", riferendosi evidentemente al Genovese, onde sapere se avrebbe partecipato all'incontro conclusivo; circostanza che il Lamacchia escludeva in ragione degli impegni parlamentari del deputato, a meno che l'incontro non si fosse svolto a Messina nel corso della mattinata. In ragione di tali impegni il Biundo suggeriva che, per quanto problematico con le scadenze, la conclusione dell'operazione venisse differita, onde permettere al Genovese di intervenire o, comunque, di garantire, per ragioni di *correttezza*, che prima della conclusione questi si incontrasse, anche informalmente, con il *segretario*, riferendosi, chiaramente, al segretario regionale della UIL[66].

Il 27 giugno i due tornavano sull'argomento. Il Biundo riferiva di avere interloquito con il Genovese, ottenendone la disponibilità per la giornata di venerdì. Pertanto si sarebbe adoperato per raggiungere il "Barone" – chiaramente il già menzionato segretario della UIL – onde fissare l'appuntamento[67].

BIUNDO:si aggirano a quella cifra che avevamo detto...sono un pò di meno....almeno quelli che loro....fanno vedere, giusto?....gli ho detto, se così è, di stare inc. per noi entro mercoledì, giovedì, possiamo chiudere ....inc...

[66] LAMACCHIA:ma lunedì, la blocchiamo questa riunione?:..
BIUNDO: ehh...aspetta che chiamo FRANCANTONIO, vediamo se viene lui...inc..
LAMACCHIA:no, gliene ho parlato, dice...
BIUNDO:eh...
LAMACCHIA:guarda, lui deve partire all'una per Roma, perchè alle sei deve votare...
BIUNDO:ah!....vero...no, lunedì sono a Roma loro....
LAMACCHIA:mh...perciò dice, se ci vediamo lunedì mattina a Messina va bene, se no....
BIUNDO:chh.....vediamo.....quindi non può venire lui qua?.....
LAMACCHIA:no,no, me lo ha detto inc....
BIUNDO:vabbè, ora vediamo, dai...
LAMACCHIA:inc..
BIUNDO: si, perchè me lo disse ... me lo aveva detto che votano di pomeriggio, alle quattro inc... vabbè, ora vediamo .... comunque ... ti dicevo, la prossima settimana chiudiamo, mercoledì, giovedì, vediamo quando lui può venire pure ... anche qualche giorno prima di chiudere era giusto fare un incontro ... informale ... col segretario no?....glielo avevo promesso che glielo avrei fatto fare....
LAMACCHIA:si...
BIUNDO:anche per correttezza....
LAMACCHIA:a questo punto io mi comincio ad organizzare per l'altra settimana ancora, no?....
BIUNDO:in che senso?...per essere operativi?....
LAMACCHIA:inc.
BIUNDO:ma pure...si per l'altra si....c'e Piero molto preoccupato invece...
LAMACCHIA:perchè?....
BIUNDO: per gli adempimenti che ci sono da fare.... soprattutto per la cassa integrazione, perché ..... lui è convinto che noi non ..... non ce la facciamo ....
LAMACCHIA:non è che sbaglia....il inc. appunto, bisogna organizzarci ora inc...
BIUNDO:comunque...
LAMACCHIA:comunque, se lunedì riusciamo a fare la riunione, potremmo avere le idee più chiare, vedi tu...
...

[67] **Tel. LAMACCHIA S.** omissis **(Rit 245/11) progr. 14119 del 27.06.2012, ore 20.26**
BIUNDO:tu tutto apposto?...
LAMACCHIA:nulla..
BIUNDO:niente, FRANCANTONIO praticamente se ne inc...tornò, perchè hanno inc..finite era in aeroporto, quindi non ci siamo riusciti a vedere....
LAMACCHIA:minchia, appena allistiu (testuale) di votare ....
BIUNDO:porca buttana...no..manco aveva finito di votare che se ne iu..talè(testuale)...lasciamo stare....eh...
LAMACCHIA:questo sugnifica che domani lo vedo...
BIUNDO:si... domani tu lo vedi... ora io sto cercando di fissare quell'incontro per.... venerdì alle due... perchè lui mi disse: io alle due potrei essere a Catania, quindi ora..... BARONE non lo rintraccio, gli ho mandato un messaggio, aspetto che mi risponde così ... vediamo di....
LAMACCHIA:alle due a Catania?....
BIUNDO:e si...così di mattina mi faccio gli appuntamenti....alle due vado a Catania....alle quattro e mezza riprendo gli appuntamenti....perchè venerdì sarà una giornata abbastanza...intensa....va bene?.....

Tribunale di Messina *Sezione dei giudici per le indagini preliminari*

L'incontro si svolgeva effettivamente nella mattinata di venerdi 29 giugno in Messina. Intorno alle 10,00, infatti, il Biundo comunicava al La Macchia che sarebbe giunto assieme a Gaglio Piero[68].

Sull'esito dell'incontro, poi, i due si soffermavano nella serata. In particolare il Biundo chiedeva quali impressioni il Lamacchia avesse tratto, dicendosi perplesso dell'intenzione – evidentemente manifestata dal Genovese – di coinvolgere il Sauta nell'operazione, personaggio che egli riteneva foriero di danni[69]; valutazione da ricollegare, probabilmente, al giudizio formulato dallo stesso in occasione della conversazione del 12 maggio, in precedenza commentata. Del pari il Biundo affermava di non condividere appieno le strategie gestionali e gli obiettivi, evidentemente proposti dal Genovese; venendo, però, tranquillizzato dal Lamacchia il quale, comunque, sottolineava la consistenza delle operazioni in corso, che riguardavano «... *il cinquanta per cento ... di quello che doveva arrivare a Messina*», forse riferendosi all'ammontare dei finanziamenti[70].

Ancora i due si sentivano il 2 luglio. Mentre il Biundo rappresentava di attendere una chiamata dalla UIL, Lamacchia comunicava che avrebbe incontrato il Genovese. Pertanto l'interlocutore lo invitava a sottoporre al parlamentare la questione del coinvolgimento di tale Gallo, reputato non idoneo per il cattivo carattere[71], verosimilmente riferendosi all'omonimo Gallo Francesco, già assessore comunale

---

LAMACCHIA:d'accordo.....
BIUNDO:vabbè, sono contento per come si stanno mettendo le cose, perchè mi sa che stiamo iniziando a..... a macinare...

[68] **Tel. LAMACCHIA S.** omissis **(Rit 245/11) progr. 14299 del 29.06.2012, ore 10.03**

[69] **Tel. LAMACCHIA S.** omissis **(Rit 245/11) progr. 14386 del 29.06.2012, ore 21.03**

...
BIUNDO:in linea di massima, oggi come è stato, positivo secondo te?...
LAMACCHIA:secondo me si....tu che dici?...
BIUNDO:io sono positivo, tranne quella cosa di... di SAUTA...
...
LAMACCHIA:inc...il fatto che lo vuole coinvolgere?...
BIUNDO:già..minchia..perchè lui, io lo capisco che lo fa per tenerselo buono, però.... quello poi scassa la minchia....non è che è un problema...
LAMACCHIA:va bene, ora ci parlo io a lui, dai....
BIUNDO:vabbe inc...attenzione, io me ne sbatto i coglioni, perchè poi tanto lui..dov'è...inc...perchè lui si intromette in maniera stupida....dico, fosse una persona...darebbe un contributo....attivo, minchia uno dice vabbè ma....
LAMACCHIA:allora..inc..uno dice da una mano....
BIUNDO:fosse positivo....ma figurati, minchia ma lui...tu l'hai visto?...o forse non lo hai vissuto direttamente....inc..fà soltanto cosi
...

[70] BIUNDO:vediamo.... ma.. che ti dovevo domandare io?... stavo dicendo un'altra cosa ... ehh .. di questa vicenda con lui abbiamo parlato, e poi ne avevamo parlato di un'altra.... ah!.. della .... inc.. totalmente c'è una visione diversa, sulla modalità di gestione, e lui ha un obiettivo ... io ne ho un altro, questo e chiaro, però...
LAMACCHIA:vabbè, non ci sono dubbi...
BIUNDO:però io inc...
LAMACCHIA:si, ma poi le cose se uno le discute, si trova la soluzione...
BIUNDO:infatti....dico io se lo faccio, faccio per avere una solidità maggiore...
LAMACCHIA:no..lo capisco benissimo...
BIUNDO:inc.capito?...è un gioco..però poi la minchiata qual'è? Quando poi nasce il problema, eh, poi si deve andare da lui, "ah lo risolvi"? "ci metti tu?", anche perchè poi ci dobbiamo...se abbiamo l'opportunità di creare una cosa ... bene e strutturata, capisci?... Questa è la cosa che io mi.....un po mi...
LAMACCHIA:va bene dai, le cose le gestiamo, poi alla fine quelli fanno inc. visto che conto che fece quello?....è il cinquanta per cento di quello che.... sulla vicenda di quello che doveva arrivare a Messina, no?...

[71] **Tel. LAMACCHIA S.** omissis **(Rit 245/11) progr. 14427 del 02.07.2012, ore 09.48**

BIUNDO: no.. nessuna.. ora stamattina mi devo sentire con la UIL.. li devo chiamare... eh... e niente di eccezionale
...
LAMACCHIA: ehh..no...io ora dovrei....forse dovrei riuscire a vedere Francantonio un attimo....
...

alla cultura tra il 2005 e il 2007 e già consulente all'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale dal 09/02/2010 all'08/02/2011, nonché presidente del Comitato direttivo dell'ECAP Caltanissetta e coinvolto nella gestione dello IAL, il quale, tra l'altro, avrebbe in uso l'utenza omissis intestata alla Calcservice S.r.l.

Malgrado le perplessità il Gallo veniva, evidentemente, coinvolto nell'operazione; tanto che il successivo 4 luglio Lamacchia informava Biundo di avere lavorato proprio con costui alla redazione dello statuto, ragionevolmente dell'Enfap[72]. Trattasi verosimilmente del medesimo Gallo che un anno dopo, il 9/7/2013, commentando le vicissitudini giudiziarie che riguardavano il Genovese e che sarebbero state oggetto di indiscrezioni di stampa, alludeva con il Lamacchia a possibili coperture delle quali avrebbe potuto o voluto godere il Genovese presso la magistratura messinese[73].

Dalla conversazione del 6 luglio, comunque, si apprende che, al fine di completare l'operazione, si sarebbe svolto anche un incontro a Roma con i vertici dell'organizzazione sindacale[74].

BIUNDO:riflettiamo sulla vicenda di Gallo...
LAMACCHIA:eh.....
BIUNDO:che a posto Francantonio....
LAMACCHIA:no...infatti stamattina c'è l'ho all'ordine del giorno.....inc...
BIUNDO:riflettiamoci....perchè c'ho riflettuto...minchia ed è una cosa delicata, che appena c'è uno di questo [illegible] glio...
...
BIUNDO:inc...questa cosa del brutto carattere no...è un limite...in questo contesto....
LAMACCHIA:no...mi rendo conto, anche i ragionamenti che facevamo rispetto all'approccio...inc. bisogna avere inizialmente, ora vediamo.....
...

[72] **Tel. LAMACCHIA S.** omissis **(Rit 245/11) progr. 14656 del 04.07.2012, ore 15.39**

...
LAMACCHIA:niente, abbiamo lavorato con GALLO...abbiamo.....abbozzato la bozza dello statuto, ora...Francesco...stasera lo completa, e domani lo gira per e-mail...

[73] Conversazione ambientale tra presenti nr. 532 del 09/07/2013 ore 17:13:09 (registrata sul sistema EGO Innova alle ore 09:18:54 del 27/06/2013), intercorsa a bordo dell'autovettura VOLVO XC60 targata EJ'... XV intestata ed in uso a LA MACCHIA Salvatore, intercorsa tra lo stesso e GALLO Francesco

...
L(amacchia):Ah, oggi hanno indagato a LOMBARDO ed al figlio per voto di scambio.//
G(allo): Dice se non sei mafioso quanto meno.//
...
G: Ma che cazzo ... si ma così è, LOMBARDO lo hanno preso di mira, basta! Gli è finito il rapporto con D'AGATA, da quando è saltato D'AGATA .../
L: E c'è .../
G: ... ed è venuto quello là, il fratello di, di .../
L: Si, di SALVI .../
G: ...di SALVI, gli è finita di fare politica e quà pure. Se n'è andato SICILIANO è arrivato questo giovane in cerca di gloria.../
L: ...(ride).../
G: ...e sono saltati gli equilibri. Lui non è che sà ... lui quando va a Roma gli domanda chi ... al CSM chi mandate a Messina, che gli interessa.//
L: ...(ride).../
G: ...tanto poi gli diamo la tessera della Caronte e ce li facciamo amici.../
L: ...(ride).../
...

[74] **Tel. LAMACCHIA S.** omissis **(Rit 245/11) progr. 14860 del 06.07.2012, ore 13.37**

...
BIUNDO:(*incomprensibile si accavallano le voci)*non so se ti mancano..... o c'hai gli ultimi passaggi, se lui te li ha raccontati....che mercoledì mattina siamo a Roma....incontriamo il segretario generale...
LAMACCHIA:si..me lo ha detto che ha voluto....questo passaggio me lo ha detto...
BIUNDO:che hanno voluto....
LAMACCHIA:perfetto...

L'incontro si svolgeva a Roma nella giornata del 11 luglio. Nella serata, infatti, Biundo informava Lamacchia di essere prossimo a imbarcarsi sull'aereo, riferendo alcuni dettagli della vicenda. Affermava, infatti, che la conclusione dell'operazione sarebbe stata ufficializzata di lì a quindici giorni e che, verosimilmente, a capo dell'ente sarebbe stato posto tale Nino Di Lorenzo (individuato dagli inquirenti nell'omonimo che al tempo rivestiva anche l'incarico di presidente dell'Ecap Palermo), venendo accantonata l'idea – verosimilmente in origine formulata dal Genovese – di attribuire tale carica ad esso Lamacchia, in quanto ritenuta inopportuna[75].

Argomento che veniva affrontato anche il giorno successivo, quando la scelta del Di Lorenzo veniva descritta come la *più presentabile*. Inoltre i due interlocutori osservavano che *dall'altro lato* – probabilmente riferendosi alle vicende dell'altro ente cui il Di Lorenzo era preposto, cioè l'Ecap – la situazione era ormai stabilizzata. Il Biundo, poi, evidenziava come ancora si dovessero completare alcuni dettagli relativi al trasferimento, in particolare quelli inerenti alle clausole di esenzione della responsabilità – pretese dai cedenti anche se privi di valore dal punto di vista civilistico – per procedere al trasferimento entro la successiva giornata del venerdì[76]. Circostanza che conferma la condizione di

---

BIUNDO:che hanno voluto lo statuto, perchè prima lo volevano inc... vedere ,,, insomma, siamo...stiamo andando avanti al...inc.per i tempi dei sindacati, guarda in tempi brevissimi, perchè hanno tempi biblici normalmente...mentre inc....

...

[75] **Tel. LAMACCHIA S.** omissis **(Rit 245/11) progr. 15308 del 11.07.2012, ore 21,03**

...

BIUNDO:è qua, mi sto imbarcando, sono sul pullmino e stò salendo sull'aereo....

...

BIUNDO:venerdì della prossima settimana, ci dovrebbe essere l'ufficializzazione.... non questa, l'altra ancora....

...

BIUNDO: oltre tutto abbiamo avuto pure un'idea....oggi mentre eravamo con lui....
LAMACCHIA:mh...
BIUNDO: è quella di NINO....DI LORENZO..inc.....

...

BIUNDO:perchè lui ha continuato che ci andavi tu direttamente, c'è la riunione con il direttore provinciale..io...ho detto se...se...vogliamo male te...e tutti noi, lo facciamo, però non è il caso....e in effetti è così perchè è vero...inc.
LAMACCHIA:mh...
BIUNDO:inc...ci và SALVO.....ora dobbiamo inc..riunione con ...i vari...le varie province, no?...
LAMACCHIA:si....
BIUNDO:inc. dice, no deve inc...SALVO.... e gli ho prospettato quale poteva essere la conseguenza no?....
LAMACCHIA:mh..mh..
BIUNDO:non so se condividi ora un pensiero condiviso io e tu...
LAMACCHIA:te l'ho detto, non era il caso inc...
BIUNDO:poi dopo di che inc....a questo punto glielo ho fatto dire a lui....
LAMACCHIA:mh..mh...
BIUNDO: dice "in effetti pensandoci c'è inc....a loro....ci va lui, tanto inc.. menzionato, viene comunque da quell'esperienza.... inc. vissuto male, come una imposizione inc...va valutata, senza inc...molto bene la coa...

...

[76] **Tel. LAMACCHIA S.** omissis **(Rit 245/11) progr. 15374 del 12.07.2012, ore 21.43**

...

BIUNDO Giuseppe: no, c'è questa cosa di Nino, tu cosa ne pensi?
LAMACCHIA Salvatore: ma io non ho niente in contrario, non so come...
BIUNDO Giuseppe: perchè, dico sarebbe quello, tra virgolette, più presentabile perchè viene da questo mondo...
LAMACCHIA Salvatore: uh, uh.
BIUNDO Giuseppe: non desterebbe eccessivo... eccetera, eccetera...
LAMACCHIA Salvatore: ma guarda, io, per me sono d'accordo, figurati! Sono d'accordo, non c'è problema.
BIUNDO Giuseppe: e poi c'è... tu, io, insomma la squadra che... porta, perchè dall'altro lato...
LAMACCHIA Salvatore: un lavoro parallelo...
BIUNDO Giuseppe: certo, dall'altro lato, bene o male, sembra matura la squadra, quindi... o comunque avviata.
LAMACCHIA Salvatore: si, in effetti la si è usciti diciamo dal periodo inc.le.

difficoltà in cui versava l'ente al momento dell'operazione, tale da indurre i cedenti a pretendere garanzie di esclusione di responsabilità per il pregresso.

A tale scopo il Lamacchia si sentiva con Gallo Francesco, facendo presente la necessità di inserire detta clausola e di adeguare lo statuto che, evidentemente, l'interlocutore stava predisponendo[77].

Nella serata del 21 luglio Gaglio Pietro contattava il Lamacchia e, in previsione dell'appuntamento presso il notaio, chiedeva la trasmissione dell'elenco dei nomi, riferendosi, chiaramente, a coloro che sarebbero stati indicati come nuovi soci[78]. La circostanza appare significativa della natura di prestanome di tali soggetti, essendo inverosimile che, dopo settimane di trattative ed alla vigilia della sostituzione dei soci dell'ente, i nomi degli "acquirenti", cioè di coloro che avrebbero condotto la trattativa, non fossero noti e definiti.

La circostanza viene confermata alla luce della successiva conversazione del 22/7/2012, dalla quale emerge anche la procedura seguita per la sostanziale cessione dell'ente: una serie di soggetti riferibili all'organizzazione capeggiata dal Genovese, praticamente dei prestanome, avrebbero fatto istanza di ammissione, in qualità di soci, all'associazione Enfap; gli stessi sarebbero stati ammessi; quindi i vecchi soci si sarebbero dimessi, lasciando campo libero ai nuovi e realizzando, in tal modo, il trasferimento del potere di controllo. Gallo Francesco, infatti, contattava il Lamacchia rappresentando di avere predisposto, d'intesa con il Genovese, un documento, sulla falsariga di quello utilizzato per l'Ecap, evidentemente destinato ad essere inserito nel verbale di assemblea volto all'ammissione dei nuovi soci. Dal canto suo il Lamacchia riferiva che avrebbe trasmesso lo schema di richiesta di ammissione, anch'esso realizzato sulla falsariga di quello utilizzato per l'Ecap. Significativa appare la circostanza che i due commentassero l'irrilevanza del curriculum da allegare alla richiesta di ammissione, atteso che questa, in realtà, evidentemente altro non era che una mera formalità[79].

...

BIUNDO Giuseppe: si, comunque bisogna andare alla Uil, bisogna andare a sistemare un pò di carte, il passaggio, si deve scrivere l'atto di passaggio, si devono inserire queste clausole di tutela dei soci che escono. Anche se non hanno capito che non servono ad un "cazzo", perchè è il codice civile che gli dice... che un'associazione inc.le... comunque ne rispondono solidalmente ed illimitatamente tutto il patrimoni i soci, comunque... non è che tu se ci metti, io ti esonero dalla responsabilità nel passaggio... non ti posso aggredire i beni, sempre te li posso aggredire, però...

...

BIUNDO Giuseppe: venerdì, hanno il comitato federale con i nove soci, insomma... comunicano e li si sa, la data del notaio per convocare... e li, in quella sede, vuole fare tutto. Passaggio, cambio di statuto, come subentro, cambio di statuto e chiusura totale. Quindi per la prossima settimana ancora, non per questa che viene, per l'altra ancora vorrebbero fare fissare dal notaio.

...

[77] **Tel. LAMACCHIA S.** omissis **(Rit 245/11) progr. 15789 del 19.07.2012, ore 18.47**

[78] **Tel. LAMACCHIA S.** omissis **(Rit 245/11) progr. 15958 del 21.07.2012, ore 19.38**

...

GAGLIO Pietro: va bene, e... per quanto riguarda la cosa che dobbiamo andare dal notaio? Pure per come avevamo detto, va bene?

LAMACCHIA Salvatore: si, si va bene!

GAGLIO Pietro: va bene pure così! A questo punto tu mi devi dare i nomi, anche per e-mail, fai tu...

LAMACCHIA Salvatore: si, si, lunedì ti mando le note di adesione ...

...

[79] **Tel. LAMACCHIA S.** omissis **(Rit 245/11) progr. 15968 del 22.07.2012, ore 15.13**

...

GALLO Francesco: si io... niente, perchè ho scritto due parole a Piero e glieli ho mandate sulla base di quello che...

LAMACCHIA Salvatore: uhm.

GALLO Francesco: che avevamo fatto all'Ecap, modificando qualcosina diciamo, per vedere cosa inc.le... tanto per avere... per dare una sua opinione, e poi avantieri ho ricevuto una telefonata da Francantonio un pò... no un

Tribunale di Messina *Sezione dei giudici per le indagini preliminari*

Nella giornata del 25 luglio, dopo una serie di telefonate, l'ultima delle quali alle 11,03[80], il Lamacchia chiamava, in sequenza, Gallo Francesco e Biundo Giuseppe, rappresentando loro che l'on. Genovese, dopo avere esaminato la bozza di statuto, aveva formulato delle censure. Il Gallo riferiva al Lamacchia che avrebbe spiegato di persona la situazione al Genovese, affermando che una serie di clausole non avrebbero potuto essere modificate in tale fase, in quanto avrebbero richiesto la preventiva approvazione della UIL, sicchè la modifica sarebbe stata possibile solo in un secondo momento, dopo l'uscita del sindacato dal novero dei soci[81].

---

pò, lui forse voleva parlare di questa cosa inc.le qua, va bene, ma comunque tu in quei termini... e si... gli ho detto guarda, si un problema per me... figurati, anche meno gli ho detto di quei termini (sorride) sarebbe...
LAMACCHIA Salvatore: uh!
GALLO Francesco: con quello dell'Ecap impegnato in prima persona.
LAMACCHIA Salvatore: uh, uh!
GALLO Francesco: e, e basta così, dice, ah perchè lunedì questa cosa si fa, ci sentiamo lunedì, penso di passare da Messina inc.le ne parliamo... ma c'è poco da parlare, più che altro bisogna vedere di che si tratta...
LAMACCHIA Salvatore: uh, uh! io ti devo girare...
GALLO Francesco:uh!
LAMACCHIA Salvatore: un "file" con una richiesta di ammissione...
GALLO Francesco: si, perchè ne ho vista una, ma mi sembrava un pò scarna, non lo so...
LAMACCHIA Salvatore: no, e allora lo stesso sono...
GALLO Francesco: quella là dell'Ecap?
LAMACCHIA Salvatore: si, si.
GALLO Francesco: originaria eh... ma il curriculum non lo volete? No?
LAMACCHIA Salvatore: no!
GALLO Francesco: sarebbe più logico allegare un curriculum altrimenti dicono questo chi è (sorride) inc.le...
LAMACCHIA Salvatore: diciamo che altre volte è stato messo, lì nella....
GALLO Francesco: uh, uh... va bene, non è un problema... io ho capito, lunedì che... cioè domani fanno la riunione...
...
LAMACCHIA Salvatore: praticamente, domani devono arrivare la queste richieste...
GALLO Francesco: ah, va bene! Inc.le...
LAMACCHIA Salvatore: quindi...
GALLO Francesco: no io pensavo che facevano una riunione di... per ammissione e poi successivamente...
LAMACCHIA Salvatore: no, no, dobbiamo mandare queste richieste poi se la vedono loro.
...
GALLO Francesco: ci vuole molto, dico, il problema è come farla arrivare firmata, ma, dico per il resto..
LAMACCHIA Salvatore: no, e... va bene...
GALLO Francesco: io ce l'ho una, diciamo posso fare con lo scanner, non lo so, vediamo, va...
LAMACCHIA Salvatore: con lo scanner infatti...
...

[80] **Tel. LAMACCHIA S.** omissis **(Rit 245/11) progr. 16282 del 25.07.2012, ore 08.59**
Tel. LAMACCHIA S. omissis **(Rit 245/11) progr. 16291 del 25.07.2012, ore 09.43**
Tel. LAMACCHIA S. omissis **(Rit 245/11) progr. 16306 del 25.07.2012, ore 11.03**

[81] **Tel. LAMACCHIA S.** omissis **(Rit 245/11) progr. 16310 del 25.07.2012, ore 11.39**
...
LAMACCHIA:... incomp... senti una cosa, niente ho parlato con Francantonio gl'ho mandato... incomp...
GALLO: eh io sono qua dentro proprio nella sede sperduta e...
LAMACCHIA: no lui mi diceva "ah non mi piace, alcune cose non le condivido "
GALLO: va bene io adesso...
LAMACCHIA: gl'ho detto "era una bozza "
GALLO: non c'è nessuna premura però alcune cose che non piacciono a lui non ho avuto il modo qua perchè c'è una persona davanti...
LAMACCHIA: uh...
GALLO:... di spiegare, deve capire che attualmente le modifiche si possono fare solo se c'è il parere favorevole della U.I.L. per cui se dopo che entriamo noi c'è ancora il vecchio statuto noi siamo vincolati alla U.I.L. il che è assurdo quindi io lo incontro venerdì mattina e glielo dico...
LAMACCHIA: va bene domani ne parliamo di questa cosa

Analoghe circostanze riferiva al Biundo, il quale se ne diceva a conoscenza, tranquillizzando l'interlocutore in quanto si sarebbe incontrato personalmente con il deputato[82].

Il giorno successivo il Lamacchia, che si trovava in compagnia del Genovese, contattava il Gallo per rappresentare, nuovamente, la necessità di apportare modifiche alla bozza dello statuto. Il Gallo, che si diceva obbediente come un *cameriere*, giustificando la propria assenza assumendo di avere inteso che la convocazione da parte del deputato fosse per il giorno successivo, ribadiva le proprie valutazioni circa lo statuto[83].

Nel corso della serata dello stesso 26 luglio il Lamacchia ed il Gallo verificavano, elencandole, le correzioni apportate dall'on. Genovese alla bozza di statuto; in particolare poiché il Gallo aveva ricevuto l'elenco delle modifiche in un testo PDF non pienamente leggibile, chiedeva conferma all'interlocutore circa una serie di passaggi[84].

GALLO: ecco io lo incontro lunedì mattina e glielo spiego meglio quindi intanto noi gli facciamo fare il massimo che possiamo ottenere da loro facendo saltare tutte queste cose questi vincoli, questi legami con la U.I.L. più qualche altra cosa che riusciamo ad infilargli se poi vogliamo modificare ulteriormente abbiamo tutta la vita davanti...
LAMACCHIA: uh uh...
GALLO:...ma se non tolgono questo della vincolo della U.I.L. noi gli dobbiamo chiedere il permesso a BARONE per cambiare lo statuto capito?
...

[82] **Tel. LAMACCHIA S.** omissis **(Rit 245/11) progr. 16312 del 25.07.2012, ore 11.45**
...
LAMACCHIA: vedi ... eh, vedi che gli ho mandato lo statuto ...
BIUNDO: si me l'ha detto che c'era un paio di cose che voleva modificare
LAMACCHIA: gli ho detto, guarda è una bozza, proprio per questo è stata fatta per ragionare e vedere com'è ...
BIUNDO: si ma, tranquillo, mi ha detto, Giuseppe, mi ha detto: "dobbiamo cambiare un paio di cose, comunque io lo vado a trovare che c'è anche, il tuo amico Senatore" ... incompr ...
...

[83] **Tel. LAMACCHIA S.** omissis **(Rit 245/11) progr. 16367 del 26.07.2012, ore 09.11**
...
LAMACCHIA: ... ma tu quando vieni a Messina?
GALLO: io domani mattina nella qualità di che cosa di...
LAMACCHIA: domani mattina dice che viene (*si rivolge ad una persona accanto a lui verosimilmente GENOVESE Francantonio*)...
GALLO: ...di cameriere, non mi aveva convocato per domani?
LAMACCHIA: dice che l'avevi convocato per domani...(*si rivolge ad una persona accanto a lui verosimilmente GENOVESE Francantonio*)...
GALLO: no siamo rimasti venerdì perchè lui giovedì non era sicuro
LAMACCHIA: invece è qua
...
LAMACCHIA: ci sarebbero delle modifiche da fare dello statuto ecco perchè...incomp...Francantonio un attimo...incomp...
GALLO: si ma le modifiche io le ho capite penso
LAMACCHIA: ora ti posso fare una mail...incomp...
GALLO: perfetto dico l'appuntamento con il notaio ancora è da fissare che io sappia se non l'hanno fissato...incomp...
LAMACCHIA: decidono domani quando fare queste cose i tempi
GALLO: non è che decidono io ieri sono stato là tutta la mattinata ecc..
LAMACCHIA: eh...
GALLO: e stanno cercando il notaio ne hanno trovato uno che gl'ha detto "io fino al tre sono a lavoro " quindi...
LAMACCHIA: il problema è trovare un notaio ad agosto
GALLO: esatto
LAMACCHIA: aspetta...incomp...ti passo Francantonio un attimo
...omissis...

[84] **Tel. LAMACCHIA S.** omissis **(Rit 245/11) progr. 16410 del 26.07.2012, ore 17.11**
...

Le correzioni elencate nel corso della conversazione risultano pressoché integralmente nel testo dello statuto e nel verbale approvato dall'assemblea dell'ente in data 8/8/2012. Tra queste va menzionata la clausola riportata nel verbale secondo cui «*in considerazione del nuovo assetto sociale che si è venuto delineando nel corso della riunione, dopo ampio dibattito, l'Assemblea, delibera all'unanimità di attribuire al presidente ed al vice presidente, a seguito della loro nomina, solo congiuntamente tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione*»; clausola che, come si evince dall'intercettazione, era tra quelle espressamente imposte dal Genovese[85] e che, in forma analoga, era stata parimenti imposta nello statuto dell'Ecap, come appresso si dirà.

Infine il 2 agosto, nel corso di una conversazione, il Biundo rappresentava al Lamacchia che nell'elenco dei soci gli mancava ancora una persona, non intendendo individuarla nella cerchia familiare[86]; circostanza che conferma la natura di prestanome rivestita dai nuovi soci.

L'operazione di acquisizione evidentemente si perfezionava il successivo 8 agosto.

Come risulta dalla documentazione acquisita e dalla verifica alla Banca Dati Infocamere, infatti, con verbale del 8/8/2012 l'assemblea dell'Enfap Sicilia deliberava l'ammissione di nuovi soci. Tale ammissione scaturiva dalle istanze di ammissione consistenti, all'evidenza, in modelli prestampati re-

---

GALLO: no, no, a parte gli elenchi, a parte gli elenchi di Piero, queste correzioni che ha fatto l'amico nostro...

...

[85] GALLO: ...una cosa del genere... poi che c'era... il consiglio d'amministrazione... composto da cinque membri... e così va bene ...incomp assemblea tre componenti, l'assemblea designa altresì il Presidente ed il vice Presidente del consiglio d'amministrazione... e questo si capisce... ne determina espressamente i poteri
LAMACCHIA: eh, eh
GALLO: espressamente i poteri, poi nei compiti del presidente c'è una parte...
LAMACCHIA: ...incomp...
GALLO: ...del presidente, c'è una parte tra parentesi e una parte aggiunta, la parte fra parentesi... il presidente del consiglio d'amministrazione può delegare a vice presidente ad uno o più consiglieri...
LAMACCHIA: ...no, quella la vuole tolta!
...
GALLO: nel mandato ricevuto dall'assemblea dei soci
LAMACCHIA: sì
GALLO: quindi ...incomp... sovrintende l'attuazione nel rispetto, poi c'è... nomina presidente e vice presidente sono designati ecc. ecc. ...
LAMACCHIA: ...e là gli vuole mettere il discorso della doppia firma
GALLO: eh, ma non è, non è scritto
LAMACCHIA: appunto
GALLO: allora dovrebbe essere nei compiti?
LAMACCHIA: appunto l'ha messa da qualche parte
GALLO: ...incomp...
LAMACCHIA: ma... su questo abbiamo detto bisogna vedere se è necessario metterlo qua oppure in un verbale successivo
...

[86] **Tel. LAMACCHIA S.** omissis **(Rit 245/11) progr. 16945 del 02.08.2012, ore 19.09**
...
LAMACCHIA: infatti, va bene io questa mattina mi sono fatto una chiacchierata
BIUNDO: come è andata?
LAMACCHIA: niente eee, bene, dobbiamo domani definire alcune cose, in modo che ... tu quando ce l'hai questa riunione?
BIUNDO: io domani mattina, alle 10 e 30 siamo dal notaio perché dobbiamo verificare tutti i passaggi, la correttezza e poi mercoledì abbiamo il passaggio ufficiale, fate venire a tutti a proposito, io ancora devo mettere l'altra persona che non ho individuato, se devo essere sincero, non ho riflettuto però, perché ho eliminato totalmente l'ipotesi familiare che, questo fine settimana devo parlare con ... con una persona ... e basta
LAMACCHIA: va bene
BIUNDO: va bene, domani ci aggiorniamo dopo il notaio, allora va bene
...

canti la sintetica formula *"... chiede di essere ammesso nella qualità di socio all'associazione ENFAP Sicilia"*, senza null'altro aggiungere o specificare.

In particolare con un primo verbale delle 16,30 relativo ad assemblea svoltasi presso i locali della UIL Sicilia, ubicati in Palermo, via Enrico Albanese, venivano ammessi i nuovi soci individuati in Cardaci Tiziana (moglie di Lamacchia Salvatore), Davì Carmela, Di Lorenzo Antonino, Gaglio Pietro, Giunta Roberto, Imbesi Liliana, Libro Annamaria, Spinelli Patrizia.

Con un secondo verbale delle 17,30 del medesimo giorno si prendeva atto delle dimissioni degli altri soci: Broccio Aldo, Pasqualetto Salvatore, Mattone Angelo, Mudaro Vincenzo, Amato Costantino, Barone Claudio, Munafò Stefano, Angileri Giovanni, di talchè residuava unicamente Bandiera Giorgio come componente designato dalla Uil Sicilia, conformemente alle nuove norme statutarie.

Su proposta di Gaglio Pietro veniva, quindi, nominato il nuovo consiglio d'amministrazione nelle persone di Di Lorenzo Antonino, Imbesi Liliana, Bandiera Giorgio, Giunta Roberto e Libro Annamaria. Di questi il Di Lorenzo veniva nominato presidente e la Imbesi vicepresidente.

Il nuovo statuto, come sopra osservato, corrispondeva sostanzialmente al testo rielaborato su indicazioni dell'on. Genovese.

Nel corso della giornata del 8 agosto venivano registrate una serie di conversazioni che commentano l'attiva partecipazione, dietro le quinte, di una serie di soggetti alle attività assembleari dell'ente. Nella mattinata dell'8 agosto il Lamacchia contattava Gaglio Pietro comunicando che sarebbe giunto nel luogo convenuto intorno alle 10,00 e che i documenti sarebbero stati portati dagli altri soggetti coinvolti[87]. Contattato, quindi, il Biundo, questi chiedeva di spostare l'incontro alle 12,00 dovendo recarsi prima ad un funerale[88]. Chiamato, poi, dal Gaglio, si apprende che l'appuntamento era fissato alle 12,00 presso la sede dell'Ecap, in via Notarbartolo, dunque a Palermo[89]. Alle 12,22 Lamacchia veniva contattato dal Gaglio, il quale lo informava di essere stato chiamato dal Genovese che gli aveva prospettato la possibilità di un rinvio[90].

Come si apprende dalla conversazione successiva, il problema consisteva nell'improvvisa indisponibilità del notaio. Infatti il Gaglio, che nel frattempo aveva raggiunto il Lamacchia, mediante l'utenza di quest'ultimo, comunicava col Biundo, interrogandosi sulla possibilità di approvare la modifica statutaria, facendola ratificare dal notaio in un momento successivo; tanto più che la notizia era stata già comunicata alla stampa e che il Biundo stava recandosi presso la Camera di Commercio per

[87] **Tel. LAMACCHIA S.** omissis **(Rit 245/11) progr. 17180 del 08.08.2012., ore 08.40**
...
LAMACCHIA: io alle dieci sono là
GAGLIO: alle dieci sei là
LAMACCHIA: uhm
GAGLIO: io ho solo un problema, che alle undici ...ce, devo essere con Nino al ... al carcere Ucciardone, perché abbiamo appuntamento con il direttore, perché dobbiamo presentare un ... incompr ...
LAMACCHIA: ci vediamo subito dopo
GAGLIO: subito, quindi verso le undici e mezza, mezzogiorno, va bene, hai documenti?
LAMACCHIA: alli ... eee, li portano loro, tu che devi fare?
...

[88] **Tel.** omissis **LAMACCHIA S. (RIT245/11) – Progr.17190 dell'08.08.2012, ore 10,06**

[89] **Tel. LAMACCHIA S.** omissis **(Rit 245/11) progr. 17203 del 08.08.2012, ore 10.49**

[90] **Tel. LAMACCHIA S.** omissis **(Rit 245/11) progr. 17217 del 08.08.2012, ore 12.22**
...
ROBERTO: senti, mi ha detto Francantonio di chiamarti che forse non bisogna venire?
LAMACCHIA: eh, infatti ti richiamo io tra poco
...

registrare le variazioni. Concordavano, pertanto, di vedersi presso il segretario regionale della UIL[91]. Il Lamacchia, pertanto, si consultava con Gallo Francesco, il quale confermava la possibilità di procedere nel senso proposto: dunque formare l'atto e registrarlo, eventualmente depositandolo in un momento successivo presso il notaio. I due commentavano anche un articolo comparso sull'edizione siciliana di "la Repubblica" concernente, evidentemente, il settore della "formazione", che menzionava anche l'Enfap[92]. Dopo una conversazione, il Lamacchia contattava Giunta Roberto annunciando: «*va bene, manteniamo tutto secondo programma dai*»[93]. Alle successive 13,49 il Lamacchia annunciava a Giunta Roberto che l'appuntamento era fissato per le 16,00 in via Notarbartolo[94]. Quindi, nel corso della riunione, a partire dalle 17,33, si rendeva protagonista di uno scambio di sms con la moglie, Cardaci Tiziana – che, come si è detto, verrà a comporre la nuova assemblea – allo scopo di ottenere informazioni circa l'andamento dei lavori[95].

Conclusa l'operazione, nella tarda mattinata del 10/8/2012, come documentato da apposita annotazione di servizio, l'on. Genovese si incontrava in Milazzo, presso un bar collocato di fronte all'imbarco degli aliscafi, con Lamacchia Salvatore, Barone Claudio – segretario regionale della UIL – Raimondi Giuseppe – altro sindacalista della UIL, responsabile del settore scuola – Sauta Elio e Biundo Giuseppe.

L'analisi dell'estenuante sequenza di conversazioni giova a dimostrare, per un verso, come anche l'ente Enfap sia stato acquisito alla galassia dell'onorevole Genovese.

---

[91] **Tel. LAMACCHIA S.** omissis **(Rit 245/11) progr. 17219 del 08.08.2012, ore 12.38**
GAGLIO: Giuseppe scusa, dovresti chiamare Claudio
BIUNDO: dimmi
GAGLIO:: e dire che chiami il notaio e gli dice..." guardi"...
...
GAGLIO: eh, per chiedergli, se noi facciamo oggi la modifica dello statuto il notaio l'accetta è giusto non è che ci sono problemi che poi non ce l'accetta e salta tutto?
BIUNDO: sì, certo che ce l'accetta
GAGLIO: sì certo che ce l'accetta perchè te l'ha detto qualcuno?
BIUNDO: me l'ha detto Claudio BARONE (fonetico) poi che minchia ne so, io intanto sto correndo per la camera di commercio per fargli fare la variazione, devo vedere se entro domani riusciamo ad avere la variazione della...del commissario a presidente
GAGLIO: da presidente a commissario, perchè dicevo noi dobbiamo decidere oggi che cosa dobbiamo fare
BIUNDO: scusami e...
GAGLIO: ...giustamente qualcuno mi fa notare ...incomp... si fanno fare interviste al giornale e poi lasciare le cose a metà, quindi oggi in qualche modo dobbiamo ...incomp..., devono venire ...incomp...?
BIUNDO: ...incomp... tu col direttore hai parlato ...incomp... che viene è blocca tutte le persone ...incomp... fammi capire
GAGLIO: il discorso è, teoricamente potremmo fare anche tutto oggi e poi andiamo a ratificare tutto dal notaio, io non vorrei però che noi andiamo da Claudio a dirgli questa cosa e quello ...incomp..., quindi vedi tu
BIUNDO: va bene facciamo una cosa ci vediamo direttamente da Claudio BARONE (fonetico), lo sto chiamando, io sono in autostrada, lo sto chiamando e vediamo ...incomp...
GAGLIO: ...incomp... e non se ne parla più

[92] **Tel. LAMACCHIA S.** omissis **(Rit 245/11) progr. 17230 del 08.08.2012, ore 12.57**

[93] **Tel. LAMACCHIA S.** omissis **(Rit 245/11) progr. 17234 del 08.08.2012, ore 13.03**

[94] **Tel. LAMACCHIA S.** omissis **(Rit 245/11) progr. 17243 del 08.08.2012, ore 13.49**
«*allora ci vediamo alle quattro in via Notarbartolo 35 scala B settimo piano*»

[95] **Tel. LAMACCHIA S.** omissis **(Rit 245/11):**
progr. 17272 del 08.08.2012, ore 17.33: A che punto siete? **progr. 17273 del 08.08.2012, ore 17.34:** Sotto zero. Stanno sistemando i verbali. Aspettiamo **progr. 17274 del 08.08.2012, ore 18.11:** Novità **progr. 17275 del 08.08.2012, ore 18.13:** No ancora aspettiamo che vengano completati i verbali **progr. 17281 del 08.08.2012, ore 18.45:** Passi avanti? **progr. 17282 del 08.08.2012, ore 18.48:** Stiamo firmando **progr. 17283 del 08.08.2012, ore 18.48:** Bene

La circostanza più pregnante, tuttavia, è costituita dal fatto che quest'ultimo operi non in prima persona, ma avvalendosi di una serie di soggetti, agenti quali prestanome o, comunque, sotto le sue direttive. Tra l'altro, come evidenziato, detti enti di formazione consistono in associazioni senza scopo di lucro; in quanto tali, per un verso, a differenza di un'azienda o di una società commerciale, non possono essere oggetto di compravendita; per altro verso, non essendo destinati istituzionalmente a generare profitti, non dovrebbero suscitare un interesse lecito alla loro acquisizione a fronte di corrispettivo: infatti la corresponsione di un costo per la loro acquisizione, ove gli stessi fossero impiegati lecitamente, non potrebbe essere ammortizzata dai futuri profitti che, appunto, l'ente non potrebbe produrre. È evidente, pertanto, che se taluno si adopera per acquisire il controllo dei medesimi, rendendosi disponibile a sostenere costi importanti – quali, nel caso di specie, l'accollo di debiti e l'esonero da responsabilità per i precedenti soci – ragionevolmente si attende di potere conseguire delle utilità, economiche o non, tali, quanto meno, da compensare i costi sostenuti ed i rischi affrontati.

La circostanza appare confermata da ulteriori conversazioni intercettate.

In particolare il 30 luglio, essendosi evidentemente diffusa la notizia dell'acquisizione in corso dell'Enfap da parte del Genovese, il dirigente Albert chiedeva notizie al Lamacchia, il quale, con formula criptica, la confermava, invitando, tuttavia, l'interlocutore a mantenere il riserbo[96]. Immediatamente dopo informava della fuga di notizie il Biundo[97].

Ancora ulteriore conferma si trae dalle conversazioni del 20 e 21 settembre 2012. Dalla conversazione del 20 settembre tra Lamacchia e Di Lorenzo, si apprende che, per il giorno successivo, era stata fissata una riunione operativa con il personale dell'Enfap a Messina, presso la sede di via Croce Rossa. Si comprende che a tale riunione avrebbe potuto prendere parte, per un intervento, anche un'altra persona[98]. Persona che va individuata certamente nell'on. Genovese, come si comprende dalla

[96] **Tel. LAMACCHIA S.** omissis **(Rit 245/11) progr. 16519 del 30.07.2012, ore 09.13**
...
ALBERT: e mi diverto, e mi diverto ... ma è vera? Dimmi se è vera questa cosa di, di EFAL ... di ENFAP che gira ? Con insistenza ...
LAMACCHIA: ... incompr ... sai le cose che girano con insistenza
ALBERT: c'è del vero dietro o non c'è del vero?
LAMACCHIA: ci può essere del vero
ALBERT: ci può essere del vero, va bene, va bene ...
LAMACCHIA: ... incompr ...
ALBERT: va bene, eh... ih ... va bene, okei ... eh, ih ... (ride) va bene
...
LAMACCHIA: va bene, comunque tu continua a dire che è una follia
ALBERT: va bene, ih, eh ... (ride)
...

[97] **Tel. LAMACCHIA S.** omissis **(Rit 245/11) progr. 16527 del 30.07.2012, ore 09.22**
LAMACCHIA: va bene, niente ti volevo dire questo ... ecc, comincia a circolare quella cosa ...
BIUNDO: come?
LAMACCHIA: comincia a circolare quel discorso
BIUNDO: si
LAMACCHIA: si, oggi ho sentito Ludovico, così perché c'è stato questo ricorso che è andato ...
BIUNDO: va bene sono quelle merde dei sindacati, del sindacato qua a fare ... incompr...
...

[98] **Tel.** omissis **LAMACCHIA S. (RIT 245/11) – Progr.19732 del 20.09.2012, ore 13,21**
...
LAMACCHIA: ora io devo chiarire con lui, se vuole fare un passaggio, no? Se vuole passare ...
DI LORENZO: eh ... bravo, bravo, perchè ...
LAMACCHIA: dove sarebbe? Dove sarebbe?
DI LORENZO: eh ... aspetta ...
LAMACCHIA: in Via Croce Rossa? O ...

conversazione del successivo 21 settembre. Nell'occasione, infatti, il Lamacchia rappresentava al Di Lorenzo che il Genovese («*Francantonio*») avrebbe preferito non partecipare, sebbene, come precisato dal Di Lorenzo, la presenza di costui fosse stata annunciata come intervento del"*la proprietà*"[99].

Lo svolgimento di questo incontro, poi, è stato confermato da Passari Rosario, al tempo direttore della sede di Messina dell'Enfap, che, in sede di interrogatorio, ha riferito di avere appreso: che l'Enfap era stato acquisito da *un gruppo facente capo all'on. Francantonio Genovese*; che il Lamacchia Salvatore, *facendo parte dell'entourage dell'on. Genovese, faceva parte del gruppo di comando dell'Enfap*; che in occasione delle elezioni dell'ottobre 2012 era stata organizzata *una riunione per fare incontrare l'on. Genovese con il personale*, sebbene, poi, *il parlamentare* non fosse intervenuto. Lo stesso, invece, sarebbe intervenuto in altre occasioni: una presso la sede di via T. Cannizzaro; un'altra presso la sede di via Croce Rossa.

Del resto lo stesso Terranova Giovanni, direttore generale dell'Enfap, riferiva di avere appreso direttamente da Barone Claudio, segretario regionale della UIL e rappresentante della *precedente proprietà*, che la nuova *compagine societaria* che aveva acquisito l'Enfap *era riconducibile all'on. Genovese*. In tal senso ammetteva di avere incontrato il Genovese, dopo l'acquisizione, in almeno due occasioni presso la segreteria politica di quest'ultimo, in entrambe le circostanze accompagnato dal Di Lorenzo. In una terza circostanza riferiva di avere pranzato assieme al Genovese assieme ad altri soggetti tra i quali Gaglio Piero e Lamacchia Salvatore.

Va, altresì evidenziato che tutti i nuovi soci dell'ente risultano collegati al Genovese da rapporti di parentela o da legami di amicizia e lavoro. In particolare risulta che:

① Cardaci Tiziana, come detto, è moglie di Lamacchia Salvatore. La stessa, peraltro, risulta già coinvolta in società ed enti riconducibili al Genovese: era proprietaria di quote di capitale della società L & C Learning & Consulting, unitamente a Schirò Chiara, Schirò Elena, Spinelli Patria e la società EL.FI immobiliare; fino al 19/8/2010 è stata amministratore unico della società Medioimpresa s.r.l., venendo sostituita nella carica da Schirò Chiara, prima che la società fosse incorporata nella Caleservice s.r.l. (v. § 7.5)

② Davì Carmela, detta Valentina, è nipote del Genovese, in quanto figlia della cognata Schirò Maria

③ Giunta Roberto risulta essere stato dipendente della Caleservice s.r.l. dal 1999 al 2001; quindi risulta avere lavorato fino al luglio 2006 alle dipendenze dell'Associazione Gruppo Parlamentare "La Margherita"; dal giugno 2006 risulta avere assunto la carica di amministratore unico della Ge.Imm.

DI LORENZO: 'spetta io avevo una ... un ... aspetta vediamo se ce l'ho qua ... allora la ... a Messina sede ENFAP ... via Croce Rossa a Messina

...

LAMACCHIA: eh ... poi, allora alle dieci voi sarete là

...

[99] **Tel.** omissis **LAMACCHIA S. (RIT 245/11) – Progr.19844 del 21.09.2012, ore 12,09**

...

LAMACCHIA: Francantonio mi chiede com'è la situazione perché lui diciamo eviterebbe di venire, se tu ritieni che puoi evitare

NINO: eee, siccome è stato annunciato, visto che forse doveva venire la proprietà, quindi, no, buono, normale

LAMACCHIA: come?

NINO: normale, può venire è stato annunciato che forse veniva a fare una visita

LAMACCHIA: eh, ma dico lui vorrebbe evitare no perché da problemi la, per problemi qua che c'è un mare di gente, tu come la vedi

...

s.r.l. (v. § 7.6), nonché della Co.Invest s.r.l., della quale erano soci Schirò Chiara e Rinaldi Francesco; dall'agosto 2010, fino al settembre 2013, assumeva la carica di amministratore unico della Centro Servizi 2000 s.r.l. (v. § 7.3)

④ Imbesi Liliana, già dipendente part-time della Lumen, è coniuge di La Fauci Giandomenico, dipendente dell'Enfap e consigliere della s.r.l. TWO[100], società il cui presidente del consiglio di amministrazione era Lampuri Marco, nipote del Genovese per essere figlio della sorella Rosalia.

⑤ Libro Annamaria è nipote di Rinaldi Francesco – cognato del Genovese – in quanto figlia della sorella Maria.

Ai vertici dell'ente, pertanto, venivano collocati Di Lorenzo Antonino, in qualità di presidente, e Imbesi Liliana, in qualità di vicepresidente.

Può affermarsi, tuttavia, che l'ente verrà gestito dai due, congiuntamente, sotto le direttive di Lamacchia Salvatore. Infatti costui – che, come visto, ha coordinato le operazioni di acquisizione, a sua volta sotto le direttive del Genovese – come si evince da altre conversazioni intercettate, si occuperà, di volta in volta, di impartire le necessarie direttive al Di Lorenzo.

Così il 31 agosto il Lamacchia comunicava al Di Lorenzo la propria intenzione di concentrare tutti i rapporti di conto corrente presso un'unica banca[101]. Il medesimo Lamacchia si attivava in tal senso intrattenendo rapporti con tale Oliva Maurizio, funzionario della Banca Popolare di Ragusa. Significativo che, dopo avere preso i relativi contatti, lo stesso comunicasse la circostanza al Di Lorenzo parlando dell'ente alla prima persona plurale[102], a riprova del diretto coinvolgimento nella gestione.

[100] società le cui quote sociali risulterebbero ripartite tra Foti Nazzareno (30%), Schirò Chiara (5%), Tornabene Gianluca (22,5%) Gc.Pa. s.r.l. (v. § 7.7) (42,5%). La società ha per oggetto sociale la gestione e la conduzione di ristoranti, bar, ritrovi, self service, etc.., gestendo, tra l'altro, uno stabilimento balneare denominato "*Bianco*", sito in Messina.

[101]

...

LAMACCHIA:...stavo tentando di trova un'unica banca con cui si fa... oggi avrò un incontro se la cosa cammina portiamo tutto su una banca
DI LORENZO: va bene quindi a quel punto...
LAMACCHIA: tanto sarebbero due conti no?
DI LORENZO: si
LAMACCHIA: uno per gli interventi uno per i servizi, giusto?
DI LORENZO: si, si ad oggi con i nuovi avvisi si perchè è un unico conto, prima c'erano quattro conti perchè uno per gestione ed uno servizi ciauscuno invece noi adesso abbiamo...

...

LAMACCHIA: tu hai 27 progetti con ENFAP giusto? Uno per provincia
DI LORENZO: ah si si
LAMACCHIA: possono avere un solo conto o ne devono avere uno per provincia?
DI LORENZO: secondo me possono avere un solo conto perchè...incomp...però adesso lo verifichiamo con loro...incomp...
LAMACCHIA:...incomp...queste cose me le fai sapere prima di mezzogiorno

...

[102] **Tel.** omissis **LAMACCHIA S. (RIT 245/11) – Progr.19750 del 20.09.2012, ore 16,08**

...

LAMACCHIA Salvatore: sono stato in banca!

...

LAMACCHIA Salvatore: c'è un fatto, che nel momento in cui noi chiediamo la questione di sconto decreto...
DI LORENZO Antonino: eh!
LAMACCHIA Salvatore: anticipazioni varie...
DI LORENZO Antonino: uh!

Allo stesso modo si rileva che in data 5 ottobre la Imbesi, vicepresidente dell'ente, chiedeva al Lamacchia l'autorizzazione ad effettuare una serie di pagamenti[103].

Atteggiamento che si ripeteva il 17 ottobre, quando, tra l'altro, il Lamacchia autorizzava l'interlocutrice ad effettuare un pagamento nei confronti della società Solco[104], individuabile, secondo gli inquirenti, nella SOLCO-Servizi per l'organizzazione del lavoro e la creazione dell'occupazione s.r.l., con sede in Roma ed ufficio di rappresentanza in Palermo, riconducibile al menzionato Biundo Giuseppe. Così anche il 29 ottobre quando la Imbesi, oltre a ripetere la richiesta di autorizzazione ad effettuare alcuni pagamenti, precisava di essere in possesso anche delle credenziali del Di Lorenzo[105], evidentemente necessarie essendo esercitabili i poteri di amministrazione solo congiuntamente.

LAMACCHIA Salvatore: dobbiamo presentare i bilanci, mentre in fase di apertura, no! Perchè ci basta i poteri, il codice fiscale, lo statuto...

...

LAMACCHIA Salvatore: e vediamo dove siamo arrivati, cosa manca, e tutto quello che dobbiamo fare per riallinearci.

...

[103] **Tel.** omissis **LAMACCHIA S. (RIT 245/11) – Progr.21262 del 05.10.2012, ore 13,38**

...

IMBESI: ascolta io ho aperto l'home banking però mi da altri para...altri, hanno caricato altre cose ma io quelle non gliele pago giusto?
LAMACCHIA: no certe quelle no
IMBESI: hanno caricato altre cose da...quindi faccio dall'uno ottobre in poi
LAMACCHIA: ma perchè hanno caricato altre cose in quale data?
IMBESI: oggi, ieri ed avant'ieri
LAMACCHIA: e che cosa sono non si vede
IMBESI: EFAL uno l'altro...di 5698, ALAIMO Silvia 1600, BERTUCCIO Giovanni 2900, BERTUCCIO Giovanni 720, TISCALI 126 che già siamo al 4 e quindi io fino al...incomp...
LAMACCHIA: va bene fai quelli che abbiamo...
IMBESI: si
LAMACCHIA:...fai ecco si va bene e poi parliamo con Nino e vediamo...incomp... va bene
IMBESI: quindi faccio solo dall'uno che ero li
LAMACCHIA: si
IMBESI: gl'ultimi no giusto?
LAMACCHIA: no gl'ultimi ora io parlo con Nino tu intanto fai quelli dell'uno
IMBESI: ma ce ne uno pure di 40 mila euro
LAMACCHIA: eh l'avranno discusso forse che cos'è assicurazione?
IMBESI: ENFAP, penso di si qua mi dice "ENFAP comitato regione siciliana " quindi penso di si
LAMACCHIA: va bene ora
IMBESI: va bene comunque quelli che hanno caricato in questi giorni non glieli pago
LAMACCHIA: va bene ora io parlo con Nino e ti faccio chiamare da lui

...

[104] **Tel.** omissis **LAMACCHIA S. (RIT 245/11) – Progr.22490 del 17.10.2012, ore 13,24**

...

IMBESI: allora, io quelli che abbiamo firmato oggi, io li ho fatti, sia per me che per Nino, solo che lui adesso, qua, nella lista mi manda gli atti che noi non abbiamo firmato ... e io non glieli ho pagati
LAMACCHIA: no, non li pagare

...

IMBESI: no, lui m'ha detto che oggi non l'abbiamo viste ...incompr ... e non l'abbiamo firmati, tra i quali c'è pure SOLCO di ventisettemila euro, che io non ho autorizzato
LAMACCHIA: no, no, questo si, questo qua si, questo lo puoi fare

...

LAMACCHIA: venti ... controlla che sia ventisette e trecento
IMBESI: va bene, ok

...

[105] **Tel.** omissis **LAMACCHIA S. (RIT 245/11) – Progr.24273 del 29.10.2012, ore 12,31**

...

IMBESI: ti volevo dire siccome mi ha chiamato Nino che è da stamattina che mi chiama...

Così anche il 5 novembre[106]; nonchè il 9 novembre, quando si trae conferma del fatto che la Imbesi deteneva anche le credenziali del Di Lorenzo[107], assommando, dunque, in sé tutti i poteri di amministrazione che esercitava sotto il controllo del Lamacchia; ed ancora il 13 novembre[108].

Analogamente il Lamacchia impartiva disposizioni al direttore dell'Enfap, Terranova Giovanni, al quale imponeva di sospendere l'assegnazione di lavoratori presso alcune sedi per concentrarsi su Messina[109]. Concetto che ribadiva il successivo 29 settembre al Di Lorenzo, nonostante le perplessità di quest'ultimo[110].

Tale era il coinvolgimento del Lamacchia nella gestione dell'ente che il successivo 1 giugno 2013 proprio a quest'ultimo si rivolgeva il Di Lorenzo per sapere se presso la sede di Agrigento fosse stato assunto il *nipote di un deputato messinese* come annunciato da un *blog*[111].

LAMACCHIA: eh...
IMBESI:...adesso sono riuscita a parlare mi ha detto che devo fare alcuni pagamenti intanto non ci sono tra quelle carte che lui mi aveva dato...che mi aveva dato Giovanni quindi ora sono pagamenti che io devo fare? Me lo devi dire tu sono uno di 14 mila euro che è ENFAP
LAMACCHIA: no così se non lo avevamo visto non lo facciamo
...
IMBESI: siccome ho pure io la chiavetta sua...
...

[106] **Tel.** omissis **LAMACCHIA S. (RIT 245/11) – Progr.25132 del 05.11.2012, ore 12,13**

...
IMBESI: mi ha chiamato Giovanni TORRENOVA e mi ha detto che bisogna fare due pagamenti di INPS che non risultano dico in caso non sono stati fatti li posso fare? Sono di 422 e 94, INPS di...incomp...
LAMACCHIA: si si questi di INPS li puoi fare
...

[107] **Tel.** omissis **LAMACCHIA S. (RIT 245/11) – Progr.25772 del 09.11.2012, ore 11,43**

...
LAMACCHIA: senti, avrebbero ... avranno sicuramente caricato due mandati, uno che riguarda Aldo MAIMONE (fonetico) e l'altro che riguarda un certo Corrado BIANCA (fonetico)
...
LAMACCHIA: glieli ... glieli fai tutte due, va bene?
...
IMBESI: e no, perchè non ho, non ho le chiavette, non mi porto i documenti in giro, dopo di qua devo andare ... in Via Nicola Fabrizi, entro oggi li faccio, sicuro
LAMACCHIA: va bene, va bene, ok
...

[108] **Tel.** omissis **LAMACCHIA S. (RIT 245/11): Progr.26187 del 13.11.2012, ore 11,02;**
[109] **Tel.** omissis **LAMACCHIA S. (RIT 245/11) – Progr.20586 del 28.09.2012, ore 14,18**

...
LAMACCHIA: congeliamo quattro posizioni e ne facciamo cinque su MESSINA
GIOVANNI: va bene d'accordo
...

[110] **Tel.** omissis **LAMACCHIA S. (RIT 245/11) – Progr.20631 del 29.09.2012, ore 09,58**

[111] Conversazione progressivo n. 1795 del 01/06/2013 alle ore 17:52.40 (RIT PM 577/13) sull'utenza telefonica omissis , intestata a LA MACCHIA Salvatore, nato a San Piero Patti (ME) il 04/05/1966, diretta all'utenza omissis , intestata all'Ente di Formazione ECAP Palermo ed in uso DI LORENZO Antonino
...
D(i Lorenzo): No...no....figurati...Senti...c'è ...nel blog c'è un cretino che fà commenti...di....sull'ENFAP...assunzione di un Tutor ad Agrigento...dagli sportelli ...nipote di un deputato...messinese...Mah!?...
L(amacchia): No!...Non pens...io non me ne ricordo di queste cose...
D: Appunto io uhmm...non ci sono ... novità...
L: ..incomprensibile....l'occasione....
D: E infatti...
L: No!...Ad Agrigento ne abbiamo uno...
D: Un Tutor di...sportello Agrigento...coordinamento...pensa te...

§ 6.1.6 Ecap Palermo

Anche per l'Ecap Palermo può ragionevolmente affermarsi la riconducibilità al gruppo capeggiato dall'on. Genovese, a seguito della sostituzione dei soci avvenuta nel novembre del 2011.

La circostanza appare provata, innanzitutto, dal fatto che presidente dell'ente, successivamente al 2011, era tale Di Lorenzo Nino, cioè il medesimo soggetto che il Biundo, d'intesa con il Lamacchia ed il Genovese, intendeva designare quale presidente dell'Enfap dopo l'acquisizione del controllo (v. § 6.1.5).

In tal senso assolutamente significativa appare la conversazione intercettata il 3/12/2011. Nell'occasione, infatti, il menzionato Di Lorenzo contattava Gaglio Pietro e, riferendo di trovarsi presso la sede dell'Ecap, discuteva delle indicazioni impartite da Lamacchia Salvatore, al tempo ancora con ruoli istituzionali presso l'assessorato regionale alla formazione. In particolare il Gaglio riferiva di avere parlato con tale "Salvo" – evidentemente il Lamacchia – il quale aveva garantito per il 2005, probabilmente riferendosi alla erogazione di finanziamenti regionali per quell'anno – dichiarandosi, tuttavia infastidito per l'effettuazione da parte dell'ente di una serie di pagamenti in assenza di *doppia firma*, chiaramente riferendosi ad una clausola di firma congiunta imposta nello statuto per l'esercizio dei poteri di amministrazione[112].

Analogo elemento si può trarre dalla conversazione intercettata il 20/7/2012 tra Lamacchia Salvatore e Gallo Francesco. Questi, impegnato nella predisposizione del nuovo statuto dell'Enfap, riferisce al Lamacchia che una certa clausola relativa alla esclusione di responsabilità in capo ai cedenti era stata inserita anche in occasione del trasferimento dell'Ecap[113].

Identico discorso con riferimento alla conversazione del 22/7/2012 quando il Gallo riferiva al Lamacchia che per l'acquisizione dell'Enfap aveva predisposto un documento «*...sulla base di quello che... avevamo fatto all'Ecap*», peraltro confrontandosi anche con il Genovese[114].

§ 6.1.7 Training Service soc. consortile a r.l.

Anche detto ente può ritenersi parte del gruppo riferibile all'on. Genovese.

L: No...non mi risulta ...poi....

[112] **Tel.** omissis **GAGLIO P. (RIT 247/11) – Progr. 4208 del 03.12.2011, ore 17,16**

...

GAGLIO: eh ... andata niente, abbiamo parlato ... Incomp ...eh ..., Salvo mi ha detto che s'impegna intanto per il 2005

DI LORENZO: eh ...

GAGLIO: a Gennaio, di chiudere questa cosa del 2005 e delle altre cose dovremmo cominciare ad andare avanti per vie legali, era solo "mutriato" (*infastidito*) un pochettino, perché dice va, se abbiamo fatto i pagamenti, senza Valentina dice allora la doppia firma ancora non è attiva, gli ho detto, eh ... mancavano i verbali da portare in banca insomma, dice sì i verbali sono qua, però dice così non si può andare avanti, era un po' "mutriato" (*infastidito*)

...

[113] **Tel. LAMACCHIA S.** omissis **(Rit 245/11) progr. 15840 del 20.07.2012, ore 12.37**

...

LAMACCHIA Salvatore: niente queste quattro righe si devono preparare e basta... lo mette nel verbale, dove si dice che questi che arrivano...

GALLO Francesco: uh, uh! Lui mi ha detto che aveva fatto qualche cosa del genere, all'Ecap di Palermo e che quindi mi avrebbe mandato...

...

[114] **Tel. LAMACCHIA S.** omissis **(Rit 245/11) progr. 15968 del 22.07.2012, ore 15.13** (v. sopra)

La società consortile, con sede in Barcellona P.G., è stata costituita il 22/6/95 con un capitale di 100.000 euro e per oggetto la realizzazione di attività relative alla formazione professionale.

Dal 4/2/2011 la carica di amministratore unico veniva attribuita a Astone Antonino. Le quote societarie sarebbero in atto distribuite tra: Gefin-Genovese s.r.l. al 42,4%; Ge.Pa. s.r.l. al 41,27%; El.Fi. Immobiliare s.r.l. al 9,29%; Genovese Fabio Luciano al 6,6%; Biondo Antonino al 0,1%; Metalcassoni s.coop. al 0,1%; Servizi Assicurativi di Chillemi Filippo & C. s.a.s. al 0,1%; Le.Da. s.n.c. di D'Angelo Giovanni & C. al 0,1%.

Già in base alla distribuzione del capitale sociale appare evidente la riconducibilità dell'ente al Genovese, atteso che a quest'ultimo fanno capo le società che detengono oltre l'80% del capitale sociale.

Come sopra si è visto, peraltro, alla Training Service venivano cedute da Davì Salvatore e Davì Giovanni le quote relative a N.T. Soft (v. pag. 42).

Alla gestione di detta società si rivolgevano parecchi dei soggetti legati all'on. Genovese.

Si è visto che Sauta Elio il 22 novembre 2012 si attivava per l'acquisizione di polizze fidejussorie anche per conto di detto ente (v. pag. 36). Nell'occasione questi si rivolgeva a tale Finocchiaro, il quale gli riferiva di avere parlato anche con il Fazio. Si tratta, infatti, del medesimo Finocchiaro che, qualche giorno prima, veniva contattato dal Fazio, il quale chiedeva notizie circa il rilascio delle fidejussioni *ai vari enti*, in particolare Training e Lumen. Il medesimo Finocchiaro nell'occasione chiedeva copia di un documento del *dott. Genovese*[115].

Lo stesso Finocchiaro, poi, contattava nuovamente il Fazio chiedendo chiarimenti sul numero delle polizze e sui nominativo da indicare. A conferma della posizione occupata dall'on. Genovese, il Fazio riferiva che, come era stato fatto per la Lumen, tra i nominativi – probabilmente dei garanti – poteva inserire proprio quello di Genovese Francantonio; mentre maggiori informazioni potevano essere fornite da Genovese Fabio, verosimilmente il medesimo che risulta detentore del 6,6% delle quote sociali[116].

---

[115] **R.I.T. 115 PM.** - conversazione telefonica registrata al **progressivo n. 4519 del giorno 05/11/2012 alle ore 11:13:14**, tipo **uscente** dall'utenza n omissis

Fazio: Buon Giorno, allora, qua mi rimproverano perchè ancora non abbiamo avuto notizie sulle fidejussioni dei vari Enti

Finocchiaro: ha ragione, allora, il preventivo glielo sto mandando subito, stavo scrivendo una mail, appena finisco di scrivere questa, le scrivo..inc.

...

Fazio: sia Lumen che Training giusto?

Finocchiaro:sì, una cosa le devo chiedere, copia del documento e codice fiscale del dott. Genovese

Fazio: sì, questo non ci sono problemi glieli faccio avere subito

...

[116] **Tel. FAZIO D.**. omissis **(Rit 115/12) progr. 5670 del 19.11.2012 ore 09.24**

...

Finocchiaro:...le posso chiedere una conferma...un attimo...per quanto riguarda la Training?..

FAZIO Domenico:...sì..

Finocchiaro:...le ga..le garanzie, sono due?..

FAZIO Domenico:...sì , perchè sono due i progetti....

...

FAZIO Domenico:...no..dovrebbe....io se vuole la faccio chiamare.....da ...direttamente dall'Ente...la Training...Fabio Genovese..dovrebbe chiamare....che lui si ricorda tutta la ..incompr...

...

Finocchiaro:...eh...lì sto lavorando stamattina, quindi dovremmo....concludere... Senta per quanto riguarda la Training, io ho una dichiarazione del Dottore Astone...

Parimenti coinvolti nella gestione della società appaiono, oltre il Genovese, anche Schirò Elena e Lamacchia Salvatore. Infatti, nella serata del 28/11/2011, la Schirò, alla presenza del cognato Genovese Francantonio, discuteva con il Lamacchia – al tempo ancora con incarico presso l'assessorato alla formazione – circa un mandato di pagamento a favore della Training[117].

Così come analogo coinvolgimento si deduce con riferimento a Fazio Domenico e Zaccone Dario. Il 15 settembre, infatti, il primo sollecitava il secondo ad eseguire verifiche non meglio specificate nell'interesse della società[118]; cosa per la quale, qualche giorno dopo, Zaccone chiedeva al Fazio copia del documento d'identità dell'Astone, come detto presidente della società. Significativo, in proposito, il fatto che il Fazio si dicesse in possesso della copia di detto documento[119].

Il 4 dicembre, poi, Fazio informava Zaccone del fatto che alcuni mandati relativi a Training Service (concernenti il cosiddetto "avviso 20" come si intuisce da altra conversazione[120]) erano stati bloc-

---

FAZIO Domenico:...sì..
Finocchiaro:...eh...mi servirebbe un secondo nominativo....mmm..come potrei....non so...
FAZIO Domenico:...eh..l'abbiamo fatto...abbiamo detto che era in quella maniera, come per Lumen, più di dare lo stesso...
Finocchiaro:...ehh, per Lumen...chi?..Fr...Genovese?...
FAZIO Domenico:...sì, esattamente..
...
Finocchiaro: ...quindi glielo posso inserire....Francantonio Genovese..perfetto..va bene?..
...

[117] Tel. omissis **LAMACCHIA S. (RIT 245/11) – Progr. 2054 del 28.11.2011, ore 20.25**

SCHIRO': hey, Salvatore!
LAMACCHIA S.: e allora stavo dicendo questo: che relativamente a TRAINING...
SCHIRO': eh!
LAMACCHIA S.: ...domani andrà in ragioneria il documento che mancava, cioè il DDG...
SCHIRO': ah, ok! Quindi?
LAMACCHIA S.: e quindi i mandati...
SCHIRO': quindici giorni?
LAMACCHIA S.: no, io penso che potrebbero essere pure di meno, cioè a questo punto i mandati si possono... (si unisco le due voci - inc.le-)
...

[118] Tel. omissis **FAZIO D. (RIT115/12) – Progr. 1005 del 15.09.2012, ore 11,51**

...
FAZIO: esatto e poi quella cosa TRAINING hai fatto qualcosa?
ZACCONE: cosa dovevo vedere?
FAZIO: quello che ti dovevi sentire con MICALE per attivare il codice
ZACCONE: ho chiamato MICALE però ancora non credo è stato fatto nulla
FAZIO: uh però la dobbiamo fare urgentemente perchè lui vuole fare queste cose qui, capisci il momento no?
...

[119] Tel. omissis **FAZIO D. (RIT115/12) –Progr. n°1041 del 17.09.2012, ore 08,52**

...
ZACCONE: ...ho bisogno urgentemente copia del suo documento d'identità, ora lui non riesco a rintracciarlo, non è che tu hai copia e me lo mandi?
FAZIO: quello di Nino ASTONE dici, giusto?
ZACCONE: certo...
FAZIO: ah?
ZACCONE: sì
FAZIO: certo che ce l'ho, il tempo che apro il computer e te lo invio in e-mail va bene?
...

[120] Tel. omissis **FAZIO D. (RIT115/12) –Progr. n°7849 del 04.12.2012, ore 13,46**

...
FAZIO: immediatamente così ce lo sbloccano se no veramente è un guaio perchè avviso 20, ci hanno bloccato il pagamento dell'avviso 20, va bene dai, ora comunque poi lo chiamo dopo
...

cati per questioni inerenti la revoca del DURC a cagione del mancato pagamento di alcuni DM10. Si comprende, pertanto, che proprio Zaccone era stato incaricato degli adempimenti contributivi per conto della società[121].

Infine anche Lamacchia Massimiliano, benché formalmente dipendente della Lumen, appare coinvolto nella gestione della Training. Tanto che il 9 novembre 2012, interloquendo con la Schirò in ordine ad alcune scadenze ed alla necessità di comunicare una serie di dati, evidentemente alla Regione, si riferiva espressamente alla posizione della Training chiedendo alla donna se tale Domenico – ragionevolmente il Fazio – fosse in grado di fornire informazioni[122].

Secondo le sommarie verifiche effettuate nel corso delle indagini – ma non approfondite – Training Service sarebbe inserita nell'elenco dell'Assessorato regionale dell'Istruzione sia nelle graduatorie relative all'Avviso 6, sia in quelle relative all'Avviso 20. Per quest'ultimo avrebbe ricevuto finanziamenti dalla Regione Siciliana a titolo di acconto, tra il dicembre 2012 ed il dicembre 2013, per un ammontare complessivo di € 194.726,24.

Tale società, tra il dicembre 2011 ed il novembre 2012 avrebbe stipulato cinque contratti di locazione ed un contratto di comodato con Caleservice s.r.l.; nonché, in data 17/2/2012, un contratto di noleggio di *mobili vari* con Apindustria ed analogo contratto di noleggio con N.T. Soft di Davì Salvatore & C. s.a.s., cioè la stessa società di cui, nel successivo mese di maggio, sarebbero state acquisite delle quote sociali.

Inoltre il 28/7/2011 avrebbe acquistato dall'Asi Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Messina in liquidazione, per l'occasione rappresentata dall'avv. Fernando Caudo, un terreno per un valore dichiarato di € 63.800,00. Come evidenziato dalla PG procedente *nel periodo temporale 01.07.2010/31.05.2011 e dal 05.01.2012 al 05.03.2012 è stato commissario straordinario dell'ASI Salvatore Lamacchia* ed in tale circostanza tra i consulenti esterni del consorzio risultavano l'Avv. Pietro Cami e l'Ing. Arturo Alonci.

§ 7 Il sistema di società collegato agli enti di formazione

L'attività degli enti di formazione appare caratterizzata dal costante interfacciarsi con una rete di società facenti capo al medesimo nucleo di soggetti e, in molti casi, apparentemente costituite proprio a tale scopo.

Come si è già detto appare scarsamente verosimile che tanta attenzione verso il mondo della formazione possa nascere da interessi meramente filantropici, dall'intento di rendere un servizio alla collettività. Tanto più che, stando ai risultati, l'utilità che la collettività ha tratto fin'ora dall'intero sistema della formazione, come riconosciuto dagli stessi organi della Regione, non pare sia particolarmente significativa.

[121] **Tel.** omissis **FAZIO D. (RIT115/12) –Progr. n°7822 del 04.12.2012, ore 10,37**

[122] **Tel. LAMACCHIA M.** omissis **(Rit 114/12) progr. 2491 del 09.11.2012 ore 13.17**

...

LAMACCHIA:... questa scadenza del dodici che vogliono tutti i dati pregressi del calendario

...

LAMACCHIA: e Training non lo sa Domenico a che punto siamo, chiamo Domenico oppure...
SCHIRO': Domenico oggi è sommerso perchè...
LAMACCHIA: va bene
SCHIRO':...siccome stanno organizzando per le primarie...

...

Assai più verosimile, già in astratto, che l'interesse verso il mondo della "formazione" derivi dall'enorme flusso di denaro che si muove dentro detto sistema.

Come emerso già nel corso della prima fase delle indagini, uno degli strumenti più utilizzati per intercettare e deviare il flusso di denaro pubblico, è quello della fornitura di beni e servizi agli enti di formazione, forniture. all'uopo, garantite da un parallelo sistema di aziende e società, collegate ai medesimi soggetti che gestiscono gli enti di formazione, grazie al quale è possibile lucrare succose plusvalenze, mediante la rappresentazione di costi inesistenti o, comunque, esagerati.

L'esistenza di un simile meccanismo, evidentemente, è assai diffuso e di non recente invenzione. Tuttavia, come già intuibile in base alla prima fase delle indagini, il sistema riferibile al Genovese è assai più ampio e articolato.

§ 7.1 Trinacria 2001 s.r.l.

Società con sede legale in Messina via della Zecca n. 36 e oggetto lo svolgimento di attività e/o l'erogazione di servizi con Enti locali pubblici, parapubblici, morali e privati nei settori dell'informatica e dell'assistenza e manutenzione. In liquidazione dal gennaio 2007 e fino a tale data amministrata da Feliciotto Graziella, come detto moglie di Sauta Elio. Il capitale sociale era riconducibile, quanto al 48% a Sauta Elio, e quanto al residuo 52% alla moglie Feliciotto Graziella. A seguito della messa in liquidazione liquidatore veniva nominato il dott. Stefano Galletti.

La società ha avuto rapporti continuativi con l'Aram dal 2006 al 2008 emettendo fatture nei confronti di quest'ultima per un ammontare complessivo di €. 247.833,33 oltre iva.

In particolare, praticamente la totalità delle fatture emesse dalla Trinacria 2001 s.r.l. tra il 2006 ed il 2008 ha riguardato la ARAM, come emerge dalle circostanze descritte al § 13.2 ed al § 13.7.1, In definitiva nel periodo in esame la Trinacria 2001 s.r.l. ha fatturato sostanzialmente solo nei confronti della ARAM e, in particolare: €. 146.400,00 per noleggi; €. 137.800,00 per servizi di pulizia; €. 10.800,00 per locazione locali.

Come si vedrà appresso la Trinacria 2001 è una delle società impiegate per realizzare, mediante un sistema di sovrafatturazione, la distrazione di risorse pubbliche dall'Aram.

§ 7.2 EL.FI. immobiliare s.r.l.

Costituita il 13/6/2007 con sede legale in Messina Piazza Francesco Lo Sardo 40, cioè, evidentemente, presso il medesimo studio Galletti, con attività dichiarata la locazione immobiliare di beni propri. Risulta amministrata dal 3/6/2007 al 3/3/2008 da Natoli Salvatore (il medesimo che fino al febbraio 2008 esercitava la omologa carica nella Sicilia Service s.r.l.); quindi fino al dicembre 2009 da Sauta Elio; infine dalla moglie di costui, Feliciotto Graziella. Allo stesso Sauta ha fatto capo l'intero capitale sociale fino al giugno 2011, quando questo veniva ceduto, mediante atto di donazione, alla moglie Feliciotto Graziella.

La società ha avuto rapporti continuativi con l'Aram dal 2008 al 2012, emettendo fatture nei confronti di quest'ultima per un ammontare complessivo di €. 675.184,07 oltre iva. Come si evince dal numero delle fatture emesse la società non avrebbe avuto, sostanzialmente, significativi rapporti commerciali di fornitura con soggetti diversi dall'ARAM[123]. In particolare, benchè l'aspetto non pare sia

[123] In estratto conto si rileva un bonifico di €. 340.000 proveniente da un ente denominato Esofop. Si tratta, probabilmente, dell'Ente di Sviluppo, Orientamento e Formazione Professionale, che, come risulta incidentalmente dall'informativa in atti , avrebbe sede in Messina via N. Fabrizi 194 e del quale sarebbe presidente Schirò Gio-

stato particolarmente approfondito in fase di indagini, la società appare unicamente costituita allo scopo di interporsi tra gli enti di formazione, praticamente l'Aram, ed i fornitori. Non pare che la società abbia una sua sede: infatti, come emerge dagli estratti conto bancari, l'indirizzo di via Lo Sardo 40 altro non è che lo studio del commercialista Galletti. Del pari non sembra che la società abbia una sua particolare organizzazione, né una significativa attività commerciale diversa dal rapporto con gli enti di formazione.

Da un sommario esame degli estratti conto bancari emerge che, tra il febbraio 2008 ed il marzo 2012 sarebbero state bonificate a favore del Sauta o della Feliciotto somme complessive[124] dell'ordine di € 380.000, mentre dai soci sarebbero state bonificate, a favore della società, somme complessive[125] nell'ordine di € 299.000. Il tutto, ovviamente, prendendo in esame le poste più significative e senza tenere conto della movimentazione mediante assegni, relativamente alla quale, dagli estratti conto, non è possibile individuare l'origine o la destinazione. Tra questi, tuttavia, curioso segnalare tre pagamenti – risultanti dalle copie delle schede contabili – effettuati mediante assegni e carta di credito, a favore di una gioielleria Gioielli Aliotta s.r.l., per un ammontare complessivo di € 23.000,00, operazioni che non appaiono particolarmente coerenti con la natura della società.

Significativa delle intime cointeressenze esistenti tra le società e le associazioni esaminate appare la documentazione offerta dalla Elfi Immobiliare al personale della Guardia di Finanza. In particolare nel corso delle operazioni, in data 4/4/2013, a seguito di richiesta avanzata il 28/3/2013, Feliciotto Graziella, quale legale rappresentante, depositava alla Guardia di Finanza *prospetto riepilogativo delle attrezzature acquistate e/o noleggiate dalla Elfi Immobiliare s.r.l. successivamente noleggiate all'Aram.* Il prospetto appare significativo per due ordini di ragioni: per un verso perché dallo stesso – proveniente dall'indagata – si evince che Elfi Immobiliare ha effettuato acquisto di attrezzature solo a partire dal 2009, sicchè deve ritenersi che in precedenza non disponesse di tale materiale; per altro verso emerge che tutte le attrezzature acquistate – tra il 2009 ed il 2012, provengono in assoluta maggioranza da Sicilia Service, nonché in minima parte da Napi Service e PC Service; dunque (con l'eccezione di PC Service di cui agli atti non è nota la natura) sempre da aziende – di cui appresso si dirà – riconducibili a Lo Presti Natale.

Anche la ElFi Immobiliare, come si dirà di seguito, è stata impiegata per consentire, mediante un sistema di sovrafatturazione, la distrazione delle risorse pubbliche in capo all'Aram. Di fatto la stessa ha sostituito in tale funzione la Trinacria 2001. La movimentazione frammentariamente rilevata – in assenza di specifico approfondimento – dalla ElFi ai coniugi Sauta lascia intuire, per un verso, che le risorse di detta società siano state impiegate essenzialmente per le esigenze personali dei soci (si vedano le singolari spese presso tale gioielleria Aliotta o la vicenda, sulla quale si tornerà più diffusamente

vanna, vice presidente Sauta Elio e membro del consiglio direttivo Schirò Chiara. Come si intuisce della intercettazioni telefoniche (v. conversazione progressivo n. 322 del 29.11.2012 delle ore 09:54:17", R.I.T. P.M. n. 1004/12, in entrata sull'utenza telefonica omissis , in uso a Segreteria Aram, in partenza dall'utenza telefonica omissis intestato a Regione Siciliana-Assessorato Famiglia Politiche sociali Enti locali, intercorsa tra Sauta Elio ed un dipendente della Regione Siciliana) Sauta Elio sarebbe direttamente coinvolto anche nella gestione di detto ente.

[124] 16/10/2008: € 100.000 | 20/1/2009: € 80.000 | 25/6/2009: € 22.000 | 15/3/2010: € 64.000 | 12/7/2010: € 15.000 | 6/4/11: € 1.173,37 | 29/12/2011: € 8.000 | 26/10/2011: € 90.000 (in c/c il bonifico viene indicato come avente "beneficiari diversi", tuttavia dalle frammentarie schede contabili in atti si rileva che tale operazione veniva giustificata come *restituzione* di *anticipi infruttiferi* ai *soci*).

[125] 20/2/08: € 17.000 | 29/5/08: € 15.000 | 16/2/10: € 3.000 | 23/2/10: € 30.000 | 9/3/10: € 31.000 | 13/6/11: € 30.000 | 14/6/11: € 35.000 | 27/6/11: € 25.000 | 26/7/2011: € 1.800 | 22/12/2011: € 8.000 | 21/3/12: € 10.000 | 4/6/2012: € 18.000 | 18/6/2012: € 27.000 | 3/8/2012: € 15.000 | 9/8/2012: € 8.000 | 19/9/2012: € 25.000

in seguito, relativa al leasing di una vettura Audi A8: v. § 13.3); per altro verso che dette risorse siano state poste a disposizione dei soci, Sauta e Feliciotto, mediante una sorta di commistione di redditi e patrimoni.

Elfi e Trinacria 2001 si muovono essenzialmente nell'orizzonte del gruppo familiare Sauta, allargato a Lo Presti Natale, come appresso si dirà.

§ 7.3 Centro Servizi 2000 s.r.l.

È una società di capitali originariamente costituita con sede in Villafranca Tirrena e uffici in Messina via Duca degli Abruzzi snc. Costituita con atto del 27/10/2004, ha come attività dichiarata il noleggio attrezzature per ufficio e materiale informatico, nonché la manutenzione di macchine per ufficio ed apparecchiature in-formatiche. Mediante la stessa, come già anticipato, l'orizzonte si allarga a soggetti ulteriori rispetto ai coniugi Sauta. Pressochè contestualmente alla costituzione della società la stessa si rendeva acquirente di un immobile mediante denaro in gran parte proveniente dalla Aram, così come argomentato al § 12.1.1.

All'atto della costituzione veniva nominato quale amministratore Bartolone Nicola. Tuttavia, già dal 30 dicembre del 2004, questi veniva sostituito nella carica da Feliciotto Graziella, moglie di Sauta Elio, e da Schirò Chiara, moglie dell'on. Genovese e sorella di Schirò Elena. Schirò Chiara, poi, avrebbe rivestito la qualifica di amministratore unico dal 31/1/2008 al 14/4/2010. Dall'agosto 2010 la società risulta amministrata da Giunta Roberto fino al settembre 2013, quando vi subentrava tale Bitto Paolo.

Le quote sociali appartengono: quanto al 11% a Feliciotto Graziella; quanto al 29% alla s.r.l. ElFi Immobiliare, quanto al 30% alla Ge.Imm. s.r.l. (cioè, sostanzialmente, a Genovese Francantonio e Rinaldi Francesco, mariti, rispettivamente, di Schirò Chiara e Schirò Elena); quanto all'ultimo 30% alla Euroedil s.r.l. (cioè, ancora una volta, sostanzialmente, a Genovese Francantonio).

Secondo quanto risulta dalla visura della Camera di Commercio, la società nel periodo 2010-2012 avrebbe avuto un solo dipendente.

La stessa ha avuto rapporti continuativi con la Lumen dal 2006 al 2011 emettendo fatture nei confronti di quest'ultima per un ammontare complessivo di €. 395.359,42 oltre iva. Analoghi rapporti ha avuto con l'Aram dal 2006 al 2012 emettendo fatture nei confronti di quest'ultima per un ammontare complessivo di €. 642.452,27 oltre iva.

Significativo che, come si evince dalla copia dei bilanci in atti, tra il 2006 ed il 2011 la società abbia registrato nel conto economico ricavi dalle vendite e dalle prestazioni per un ammontare complessivo di €. 1.328.983,00, di talchè si può affermare che la stessa abbia operato in via assolutamente preponderante, se non esclusiva, proprio con detti enti di formazione.

Come si vedrà appresso la Centro Servizi è una delle società utilizzate per operare la distrazione di risorse pubbliche dall'Aram e dalla Lumen mediante un sistema di sovrafatturazioni. Parte delle risorse illecite, poi, sono state trasferite da questa al patrimonio personale dell'on. Genovese.

Anche detta società, così come la ElFi Immobiliare, è ragionevolmente riconducibile, quanto meno in parte, a Sauta Elio (come detto marito di Feliciotto Graziella, la quale, come osservato, è intestataria del 11% del capitale sociale). La circostanza appare confermata anche dal tenore di alcune intercettazioni telefoniche. Emblematica appare la conversazione del 22/11/2012 in occasione della quale Sauta Elio contattava tale Napoli Matteo, verosimilmente assicuratore, chiedendo notizie di una poliz-

za assicurativa a nome della Centro Servizi («*Matteo, senti tu ti ricordi, che... ti avevano chiesto per i locali ...da quà... da Centro Servizi... di preparare un preventivo per la polizza responsabilità civile????*») e, utilizzando la prima persona plurale, rappresentava che analoga polizza doveva essere predisposta per la Elfi Immobiliare («*e ma questi ora Roberto...va bene, e vedi che questa cosa la dobbiamo,.. la deve fare anche la ELFI, quindi ee... ti devo girare....ti devo fare girare, statuto e bilancio della ELFI??*»)[126].

Del pari emblematica la conversazione del successivo 23/11/2012 quando il Sauta, interpellato dal Napoli su alcuni dettagli circa le attività svolte dalla Elfi e dalla centro Servizi, rispondeva con atteggiamento elusivo, come sospettasse di essere intercettato («*e perchè lo domandi a me .....lo devi chiedere all'amministratore di Centro Servizi, no a me ..che cazzo ne so io.... ma Cristina lo sa qual è quella principale.....che ne so qual è....io... non ho idea io.....che ne so io...*»), provocando la reazione risentita e perplessa dell'interlocutore, il quale gli domandava come fosse possibile la sua ignoranza dal momento che la società era sua («*Come è toi e no sai ???????.....*»)[127].

Ulteriore elemento che conferma la riconducibilità della Centro Servizi al sistema di società riferibile, in primo luogo, al Sauta, è la circostanza che la contabilità della società venga tenuta dal medesimo studio commerciale Galletti. Proprio presso questo studio, inoltre, da ultimo sarebbe stata trasferita, quanto meno di fatto, la sede sociale, come si evince dal verbale della Guardia di Finanza del 27/11/2012 nell'ambito del quale si da atto della circostanza che *il Sten. Tullio Spinelli ha reso edotto il Dott. Stefano Galletti circa i motivi della visita ispettiva, chiedendo nel contempo conferma dell'ubicazione della sede legale della Centro Servizi 2000 S.r.l.. Il Dott. Stefano Galletti nel corso della conversazione telefonica ha confermato la sede legale della Centro Servizi 2000 S.r.l. in Piazza Lo Sardo n. 40*, cioè presso lo studio commerciale del medesimo Galletti.

Per la parte preponderante, tuttavia, la società è riconducibile a Genovese Francantonio che, per il tramite di sue società, ne detiene la maggioranza del capitale sociale, governandola per il tramite di soggetti a lui estremamente vicini, quali la moglie, Schirò Chiara, e Giunta Roberto.

Centro Servizi 2000 costituisce, verosimilmente, il momento di avvio del sodalizio tra l'on. Genovese ed il Sauta, plasticamente rappresentato dall'amministrazione congiunta, inizialmente affidata alle rispettive mogli.

§ 7.4 Euroedil s.r.l.

Per il perseguimento dei propri scopi l'on. Genovese si è avvalso di una rete di persone e di società.

Euroedil s.r.l., come detto, è una delle società mediante le quali il Genovese controlla Centro Servizi 2000.

Costituita il 9/5/2002 con sede legale in Messina via Ghibellina 83. Dall'ottobre 2003 risulta amministrata da Schirò Chiara, moglie di Genovese Francantonio, nonchè sorella di Schirò Elena che, come detto, fino al dicembre 2012 è stata legale rappresentante della Lumen Onlus. Le quote sociali

[126] conversazione progressivo n. 234 del 22.11.2012 delle ore 16:55:35" (R.I.T. P.M. n. 998/12) in uscita dall'utenza telefonica omissis , intestata ed in uso a SAUTA Elio, diretta all'utenza telefonica omissis intestata a -s. a. s. Alfa Service di Napoli Matteo & C. e in uso a NAPOLI Matteo.

[127] conversazione progressivo n. 350 del 23.11.2012 delle ore 09:03:46" (R.I.T. P.M. n. 998/12) in entrata sull'utenza telefonica omissis , intestata ed in uso a SAUTA Elio, dall'utenza telefonica omissis intestata a s.a.s. Alfa Service di Napoli Matteo & C.I e in uso a NAPOLI Matteo

apparterrebbero, a sua volta, alla Caleservice s.r.l., società che dal 29/12/2010 avrebbe incorporato la medesima Euroedil, e che, come appresso si vedrà è riconducibile a Genovese Francantonio.

§ 7.5 Caleservice s.r.l.

Costituita con atto del 22/4/1997, con sede in Messina via Circuito Torre Faro n.102/c - contrada Due Torri, verosimilmente coincidente con l'abitazione dei coniugi Genovese.

Ha come attività dichiarata, dal 9/7/1997, la consulenza e pianificazione aziendale nonché la fornitura di software e compravendita immobiliare. Le quote sociali si apparterrebbero, per il 99% (pari a € 99.970,00/100.980,00) a Genovese Francantonio, e per l'1% (pari a € 1.009,80/100.980,00) a Rinaldi Francesco, cognato del primo.

Nel tempo avrebbero rivestito la carica di amministratore: dall'aprile 1997 al dicembre 2001 Rinaldi Francesco; dal dicembre 2001 al gennaio 2004 Cannavò Concetta; dal gennaio 2004 al dicembre 2005 Campanella Concetta; dal dicembre 2005 al settembre 2010 Cannavò Concetta; dal settembre 2010 al febbraio 2011 Schirò Giovanna; dal febbraio 2011 all'ottobre 2012 Schirò Giovanna assieme a Schirò Chiara; dall'ottobre 2012 Schirò Giovanna.

Dal 2010 Caleservice ha incorporato le società Medioimpresa s.r.l. ed Euroedil s.r.l., entrambe al tempo amministrate da Schirò Chiara. La medesima società è, inoltre, titolare di rilevanti partecipazioni sociali: del 51% di Ge.Imm. s.r.l.; del 30% di Entertainment s.r.l.; del 30% di Paride s.r.l.; del 30% di Piramide s.r.l. (in liquidazione); di circa il 100% di Gefin-Genovese s.r.l.

Come si vedrà appresso Caleservice è, tra le società riconducibili all'on. Genovese, quella che più ne gestisce il patrimonio e le esigenze familiari, facendosi carico delle spese personali – evidentemente rappresentate ai fini fiscali come spese per la produzione del reddito – e procedendo ad un sistematico acquisto di immobili. Parallelamente la medesima intrattiene formalmente costanti rapporti con enti impegnati nel settore della formazione e, in vario modo, riconducibili all'on. Genovese, ai quali affitta parte del patrimonio immobiliare, nonché *apparecchiature*.

Di seguito, a titolo esemplificativo, si riporta l'elenco dei contratti d'affitto formalmente stipulati da Caleservice con enti di formazione, quale evincibile dall'informativa del 22/11/2013 della sezione Pg-PS della Procura:

CEDENTE	CESSIONARIO	CONTRATTO	OGGETTO	PERIODO	CANONE	NOTE
Caleservice srl	Apindustria Messina	Locazione immobile	Milazzo (ME), via C. Colombo s.n. – immobile posto al 1^ piano e composto di 4 vani e 2 accessori	Dall'01.04.2011 al 31.03.2012	€ 11.800,00 (importo complessivo)	
Caleservice srl	Apindustria Messina	Locazione apparecchiature	Fotocopiatrice Develope 1650 1D mod. 6Star Pro Digital – PC ASUS P50IJ-SO192B Intel T 3500 – Monitor LED 15,6"	Dall'01.06.2011 all' 01.04.2012	€ 1.600,00 (importo complessivo)	Progetto Avviso 6 del 26.05.2009 Prog n° 2007.IT051.PO.003/IV/E/F/9.2.1.FP.01 40
Caleservice srl	Apindustria Messina	Comodato gratuito di Immobile	Milazzo (ME), via C. Colombo, angolo Vicolo Zirilli – Immobile posto al 1^ piano Int. B – Fog. 26 part. 79 sub 26	Dal 02.04.2012 al 19.06.2012		I locali oggetto del comodato sono stati destinati esclusivamente ad uso ufficio.
Caleservice srl	Reti Soc. Coop A.r.l.	Locazione immobile	Milazzo (ME), via C. Colombo, angolo Vicolo Zirilli – Immobile posto al 1^ piano Int. B – Fog. 26 part. 79 sub 26	Dal 01.08.2012 al 30.06.2013	€ 950,00 (importo mensile)	Compreso utenza Telecom ADSL ENEL e le spese condominiali.
Caleservice srl	Training Service s.c.a.r.l.	Locazione immobili	Barcellona P.G. (ME), via Umberto I° n° 157: piano I° - 2 vani – cucina soggiorno – WC – ripostiglio – ingresso – disimpegno piano II° - 2 vani – cucina soggiorno – WC – ripostiglio – ingresso – disimpegno piano III° - sottotetto/locale deposito	Dall'01.12.2011 al 30.11.2017	€ 1.100,00 (importo mensile)	
Caleservice srl	Training Service s.c.a.r.l.	Locazione immobili	Barcellona P.G. (ME), via Umberto I° n° 157: piano I° - locali destinati a segreteria amministrativa, segreteria didattica ed aula formativa – WC piano II° - locali destinati a direzione, aula formativa e 2 WC			Il contratto rappresenta un'integrazione al contratto di locazione di cui al rigo precedente.
Caleservice	Training Service	Locazione ap-	Fotocopiatrice Develope INEO 223 -	Dall'01.11.2012	€ 350,00	progetti:

Tribunale di Messina *Sezione dei giudici per le indagini preliminari*

srl	s.c.a.r.l.	parecchiature	Proiettore EPSON EB-X02 2600 Lumen – (Locazione riferita ad attività da svolgere in Barcellona P.G. (ME), via Umberto I° n° 157)	al 30.06.2013	(importo mensile)	"Obbiettivo lavoro" "Sviluppo verde" "Avviso 20/2011 - Percorsi formativi per il rafforzamento dell'occupabilità e dell'adattabilità della forza lavoro siciliana" periodo 2012/2014
Medio Impresa srl	NT Soft di Davi S. & C s.a.s.	Locazione mobile	Patti (ME), via Giugno 12 – immobile composto di 2 vani e un accessorio	Dal 20.10.2010 al 19.04.2012	€ 799,49	La Medio Impresa è stata assorbita dalla Caleservice srl
Caleservice srl	NT Soft di Davi S. & C s.a.s.	Locazione apparecchiature	Copiatrice b/n digitale Develope IEO 223 – 2 Notebook ACER TravelMate 5735Z452G25MNSS 15,6" – Fax OKI Lab 650	Dal 05.03.2011 al 04.05.2012	€ 3640,00 (importo complessivo)	Progetto Artigian Work n° 2007.IT051.PO.003/IV/E/F/9.2.1.FP.0144
Caleservice srl	NT Soft di Davi S. & C s.a.s.	Locazione mobile	Patti (ME), via Giugno 12 – immobile composto di 2 vani e un accessorio, piano rialzato. Fg. 8 part. 357 sub 11	Dal 20.04.2012 al 20.09.2012	€ 6000,00 (importo per l'intero periodo)	
Caleservice srl	Training Service s.c.a.r.l.	Locazione immobile + comodato vano WC	Patti (ME) – Appartamento p.t. Dati catastali fg. 8 part. 357 sub. 12. Il contratto include 9 PC ed una stampante multifunzionale	Dall'01.06.2011 al 30.11.2011	€ 1.540,00 (importo mensile)	Progetto Smeraldo prof. 2011IF2011A0324 – Il comodato ha ad oggetto il vano WC dell'appartamento adiacente fg. 8 part. 357 sub. 11 (verosimilmente quello di cui al rigo 1, già in locazione alla società NT Soft s.r.l.)
Caleservice srl	Training Service s.c.a.r.l.	Locazione immobile + comodato vano WC	Patti (ME) – Appartamento p.t. Dati catastali fg. 8 part. 357 sub. 12. Il contratto include 9 PC ed una stampante multifunzionale	Dall'01.12.2011 al 30.04.2012	€ 1.570,00 (importo mensile)	Progetto Zaffiro prof. 2011 Corso Commis di cucina FAS cod. IF2011B1096 – Il comodato ha ad oggetto il vano WC dell'appartamento adiacente fg. 8 part. 357 sub. 11 (trattasi dello stesso immobile di cui al rigo 1 e 2, già in locazione alla società NT Soft s.r.l., ma in questo caso non interviene il legale rappresentante della NT Soft s.r.l.
Caleservice srl	Training Service s.c.a.r.l.	Locazione immobile + comodato vano WC	Patti (ME) – Appartamento p.t. Dati catastali fg. 8 part. 357 sub. 12.	Dall'01.05.2012 al 30.04.2018	€ 450,00 (importo mensile)	Nella stipula del contratto interviene solo per il comodato del vano WC, il legale rappresentante della NT Soft srl
Training Service s.c.a.r.l.	NT Soft di Davi S. & C s.a.s.	Locazione mobile	Patti (ME) – Appartamento p.t. Dati catastali fg. 8 part. 357 sub. 12. Il contratto include 1 PC, 1 scrivania, 1 stampante, 1 fotocopiatrice	Dal 18.02.2012 al 14.07.2012 (il giovedì ed il sabato dalle 13.00 alle 19.00)	€ 200,00 (importo riferito alle sole giornate indicate)	Trattasi di sub-affitto dell'immobile che sino al 30.04.2012 risulta locato dalla Caleservice srl alla Training Service scarl
Training Service s.c.a.r.l.	Apindustria Messina	Locazione mobile	Patti (ME) – Appartamento p.t. Dati catastali fg. 8 part. 357 sub. 12. Il contratto include 1 PC, 1 scrivania, 1 stampante, 1 fotocopiatrice	Dal 21.02.2012 al 17.07.2012 (il martedì ed il venerdì dalle 13.00 alle 19.00)	€ 200,00 (importo riferito alle sole giornate indicate)	Trattasi di sub-affitto dell'immobile che sino al 30.04.2012 risulta locato dalla Caleservice srl alla Training Service scarl
Caleservice srl	Retl Soc. Coop. srl	Locazione mobile	Patti (ME) – Appartamento p.t. Dati catastali fg. 8 part. 357 sub. 12. Il contratto include il comodato d'uso del vano WC del sub. 11	Dall'01.08.2012 al 30.06.2013	€ 350,00 (importo mensile)	Nella stipula del contratto interviene solo per il comodato del vano WC, il legale rappresentante della NT Soft srl. Trattasi del medesimo immobile già locato da Caleservice srl a Training Service srl con scadenza 2018
Caleservice srl	Job & Service s.c.a.r.l.	Locazione mobile	Messina, via T. Cannizzaro n° 9 – immobile composto di 5 vani e 2 accessori	Dal 20.12.2010 al 19.04.2012	€ 854,17	L'indirizzo in questione coincide con la sede della LUMEN.
Caleservice srl	Job & Service s.c.a.r.l.	Locazione mobile	Messina, via T. Cannizzaro is. 224 n° 9 int. 11 – immobile composto di 5 vani e 3 accessori	Dal 20.12.2010 al 19.04.2012	€ 854,16	L'indirizzo in questione coincide con la sede della LUMEN Con nota del 16.05.2012 la Caleservice srl comunicava all'Agenzia delle Entrate la proroga del contratto dal 20.04.2012 al 30.06.2012
Caleservice srl	Job & Service s.c.a.r.l.	Locazione mobile	Messina, via T. Cannizzaro is. 224 n° 9 scala B – Fg. 228 part. 261 sub. 32 – 2 aule e servizi	Dal 21.12.2012 al 21.05.2014	€ 388,43 (importo mensile)	Progetto IN.E.S. Inclusione Empowerment Solidarietà Avviso 1/2011 – Inclusione sociale, CIP 2007.IT.051.PO.003/G/F/6.2.1/0102, CUP G95E11000140009
Caleservice srl	LUMEN	Locazione mobile	Porzione di immobile sito in Messina, via T. Cannizzaro is. 224 n° 9 int. 13 scala A – Fg. 228 part. 261 sub. 32	Dall'01.06.2011 al 31.05.2017	€ 67.000,00 (canone annuo)	Il contratto è stato sottoscritto da Giunta Roberto per Caleservice srl e Schirò Elena per la LUMEN. In data 28.06.2011 le parti sottoscrivevano una scrittura integrativa/correttiva (il canone era da intendersi IVA inclusa) Si ricorda che la LUMEN aveva già in corso alcuni contratti di locazione con la società Centro Servizi 2000 s.r.l. relativi all'immobile di Viale Principe Umberto n° 89 "Residence Cristo Re" (periodo Dal 10.08.2006 e sino al 09.08.2013)
Caleservice srl	Consorzio "il nodo"	Locazione mobile	Porzione di immobile sito in Messina, via T. Cannizzaro is. 224 n° 9 int. 13 scala A – Fg. 228 part. 261 sub. 32	Dal 06.06.2011 al 15.07.2011	€ 3.000,00	
Caleservice srl	LUMEN	Locazione mobile + 32 postazioni allie	Porzione di immobile sito in Messina, via T. Cannizzaro is. 224 n° 9 piano 5° scala A – Fg. 228 part. 261 sub. 32	Dal 25.06.2012 al 31.05.2017	€ 6.200,00 (canone annuo)	Il contratto è stato sottoscritto da Schirò Giovanna per Caleservice srl e Schirò Elena per la LUMEN.

		vi e 2 postazioni docenti				
Caleservice srl	Reti Soc. Coop. A.r.l.	Locazione immobile	Porzione di immobile sito in Messina, via T. Cannizzaro is. 224 n° 9 piano 5° scala B – Fg. 228 part. 261 sub. 32	Dal 01.08.2012 al 31.07.2013	€ 1.400,00 (importo mensile)	Il contratto comprende le spese condominiali, luce e pulizie.
Caleservice srl	A.N.F.E.S.	Locazione immobile	Porzione di immobile sito in Messina, via T. Cannizzaro is. 224 n° 9 piano 5° scala B – Fg. 228 part. 261 sub. 32	Dal 01.10.2012 al 30.06.2013	€ 650,00 (importo mensile)	Il contratto comprende le spese per condominio e luce. Corso per "Educatore per la prima infanzia" progetto "Tebe ME" cod. CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F9.2.1/0314 cod. CUP G65C12001160009
Caleservice srl	Apindustria Messina	Locazione immobile + arredi	Messina, via T. Cannizzaro is. 224 n° 9 int. 11 scala B – Fg. 228 part. 261 sub. 16	gg. 42 compresi nel periodo tra il tra il 18.02.2012 ed il 14.07.2012	€ 5.000,00	Corso di formazione "Operatore della ristorazione"
Caleservice srl	NT Soft di Davi S. & C s.a.s.	Locazione immobile + arredi	Messina, via T. Cannizzaro is. 224 n° 9 int. 11 scala B – Fg. 228 part. 261 sub. 16	gg. 40 compresi nel periodo tra il 21.02.2012 od il 10.07.2012	€ 5.000,00	Corso di formazione "Operatore del punto vendita"
Caleservice srl	Centro Servizi 2000 s.r.l.	Comodato gratuito a tempo indeterminato	Porzione di deposito sito in Messina, via Duca degli Abruzzi compl. 'Residence Mare'	Dal 15.07.2010		
Caleservice srl	ENAIP Messina	Locazione immobile	Messina, viale San Martino. 4	Dall'01.04.2011 al 31.03.2017	€ 120.320,00	
Caleservice srl	Solco s.r..l.	Locazione immobile	Messina, via N. Fabrizi n° 31 piano 3° int. 28 – 2 vani e accessori - Fg. 228 part. 17 sub. 58	Dal 15.11.2011 al 14.11.2017	€ 700,00 (importo mensile)	
Caleservice srl	Coop. Sociale Universo Ambiente	Locazione immobile	Messina, via N. Fabrizi n° 31 piano 3° int. 27 – 2 vani e accessori - - Fg. 228 part. 17 sub. 28	Dal 15.11.2011 al 14.11.2017	€ 500,00 (importo mensile)	La cooperativa in data 24.01.2012 stipulava con l'ente di formazione IAL Sicilia un contratto di pulizia per tutte le sedi ubicate nella provincia di Messina
Caleservice srl	Avv. CAMI Pietro	Locazione immobile	Messina, via N. Fabrizi n° 31 is. 194 – 4 vani e accessori - Fg. 228 part. 17 sub. 78	Dal 01.01.2013 al 31.12.2019	€ 2000,00 (importo mensile)	
Caleservice srl	Associazione Partito Democratico di Messina	Locazione immobili	Messina Via Brescia Is. 47/C piano 4° int. 19 - 5 vani e mezzo catastali - Fg. 233 part. 22 sub. 19 piano 4° int. 20 - 5 vani e mezzo catastali - Fg. 233 part. 22 sub. 20	Dal 04.07.2011 al 03.07.2017	€ 1.600,00 (importo mensile)	L'Associazione Partito Democratico di Messina viene rappresentata nella stipula da Cannavò Concetta
Caleservice srl	CE.S.IM. Consulting s.r.l.	Locazione immobile	Messina Via Brescia Is. 47/C piano 4° int. 19 - 5 vani e mezzo catastali - Fg. 233 part. 22 sub. 19	Dal 01.07.2013 al 30.06.2019	€ 800,00 (importo mensile)	Trattasi di uno dei due immobili di cui al rigo precedente concessi in locazione al Partito Democratico

§ 7.6 Ge.Imm s.r.l.

Come detto è l'altra società mediante la quale il Genovese controlla Centro Servizi 2000.

Costituita con atto del 11/3/1996, con sede legale in Messina via Nicola Fabrizi n. 31, ha come attività dichiarata lavori di costruzione e compravendita. Risulta amministrata dal 19/6/2006 dal già menzionato Giunta Roberto, succeduto a Rinaldi Francesco. Il capitale sarebbe così ripartito: 30% in capo a Rinaldi Francesco; 5% in capo a Lampuri Marco (che sarebbe nipote di Genovese Francantonio e risulterebbe dipendente dell'ARAM); 14% Ge.Pa. s.r.l. (riconducibile al menzionato Genovese Francantonio); 51% Caleservice s.r.l., come detto pressochè esclusivamente riconducibile a Genovese Francantonio.

Nell'anno 2012, come risulta dalla visura della Camera di Commercio, avrebbe avuto tre dipendenti. Nel corso del 2011 avrebbe avuto un minimo di tre dipendenti ed un massimo di cinque. Nel 2010 un numero di dipendenti oscillante tra sette e due.

Il rapporto tra Ge.Imm. e Centro Servizi si connota, altresì, per la singolare vicenda di cui si dirà al § 12.1.1, la quale caratterizza, altresì, il peculiare rapporto esistente tra Centro Servizi, Aram, genevese Francantonio e coniugi Sauta.

§ 7.7 Ge.Pa s.r.l.

Costituita con atto del 15/12/2009 con sede legale in Messina via V. Emanuele is. 341, ha come attività dichiarata l'assunzione e gestione di partecipazioni di controllo o meno, escluse le holding di gruppi finanziari.

Il relativo consiglio di amministrazione sarebbe stato presieduto da Genovese Francantonio e ulteriormente composto da Cannavò Concetta, Lampuri Marco (nipote di Genovese Francantonio), Schirò Chiara (moglie di Genovese Francantonio), Schirò Elena.

Il capitale sociale sarebbe riconducibile per il 45% a Genovese Francantonio, per il 45% a Genovese Rosalia e per il 10% alla Gefin s.r.l.

§ 7.8 GeFin s.r.l.

Costituita con atto del 22/6/1995 con sede legale in Roma via Sicilia n. 50 – medesimo indirizzo di uno degli stabili formalmente affittato da Caleservice a Genovese Francantonio quale studio professionale – e con ufficio in Messina via Nicola Fabrizi is. 194, ha come attività dichiarata l'assunzione e gestione di partecipazioni di controllo o meno, escluse le holding di gruppi finanziari. Le quote sociali sarebbero riconducibili, quanto al 3,43% a Genovese Francantonio direttamente e quanto al 96,57% alla Caleservice, che come detto è a sua volta riconducibile al medesimo Genovese.

Dal 1995 al 1998 la carica di amministratore unico risulta coperta dall'on. Genovese; dal 1998 al 2004 la società sarebbe stata amministrata da un consiglio d'amministrazione presieduto dal Genovese e del quale facevano parte Schirò Chiara e Genovese Rosalia; dal 2004 il medesimo consiglio d'amministrazione sarebbe stato ampliato con l'ingresso di Schirò Elena e Lampuri Marco; dal 2006 la società veniva posta in liquidazione e Cannavò Concetta veniva nominata liquidatore. Nel 2011, a seguito di modifica dell'atto costitutivo, veniva ricostituito il consiglio d'amministrazione, presieduto dal Genovese e composto anche da Cannavò Concetta, Lampuri Marco, Genovese Rosalia, Schirò Chiara e Schirò Elena. Significativa la circostanza che dal giugno 2011 veniva costituito un collegio sindacale presieduto da Galletti Stefano e composto, ulteriormente, da Zaccardo Dario, Fleri Vincenzo, nonché Salvo Letterio e Natoli Salvatore sindaci supplenti. Dall'ottobre 2011 il Genovese veniva nominato amministratore delegato unitamente a Cannavò Concetta.

§ 7.9 Na.Pi. Service s.r.l.

In precedenza si è detto delle correlazioni tra Elfi Immobiliare e società riconducibili a Lo Presti Natale.

La Na.Pi. Service s.r.l. è stata costituita il 4/1/2006 con sede legale in Messina via Stefano Protonotaro n. 7 ed attività dichiarata il commercio all'ingrosso di attrezzature per ufficio e servizi di pulizia. Amministrata da Pozzi Giuseppina fino al maggio 2010 e, successivamente, dal marito Lo Presti Natale. Ai medesimi sarebbe riconducibile il capitale sociale, avendolo detenuto per intero prima Pozzi Giuseppina, poi, dal maggio 2010, a seguito di donazione, Lo Presti Natale.

In merito Pozzi Giuseppina, sentita a sommarie informazioni il 25/7/2012, nel confermare di avere ricoperto la carica di amministratore unico della società dalla costituzione al mese di giugno 2010, ha, tra l'altro, affermato: «*voglio precisare che pur ricoprendo la carica di amministratore non mi sono mai occupata della gestione della società interamente demandata a mio marito... conosco Elio Sauta e Graziella Feliciotto in quanto con gli stessi vi era sino a poco tempo fa un rapporto di amicizia e frequentazione. Anche mio marito ha analoghi rapporti con i Sauta... sono a conoscenza del fatto che i rapporti lavorativi tra Sauta e mio marito erano molto intensi anche perché vi era, come ho detto, un rapporto di amicizia e frequentazione. Non sono tuttavia in grado di dire se mio marito e Sauta siano formalmente coinvolti in iniziative imprenditoriali o societarie comuni*».

A sua volta Lo Presti Natale, sentito il 25/7/2012 sempre senza garanzie difensive, affermava tra l'altro: «*sono titolare della ditta individuale denominata "Plain Assistence" dal 1990, che si occupa di forniture per ufficio. Sono, inoltre, amministratore unico della NA.PI. Service Srl, dal 2010, mentre in precedenza era amministratore della società mia moglie Pozzi Giuseppina. La ragione sociale della NA.PI. è più ampia rispetto a quella della mia ditta individuale e il prodotto è in questo caso diretto più a enti e società che a privati. Sono, inoltre, amministratore e socio unico della Sicilia Service Srl, che ha pressoché lo stesso ambito di intervento e la stessa ragione sociale della NA.PI... i rapporti commerciali della NA.PI. erano soprattutto con diversi enti di formazione professionale (ARAM, LUMEN, CESAM, ENAIP ed altri) ed anche con qualche ente locale e in minima parte società private... i servizi offerti dalla NA.PI. agli enti di formazione professionale si concretizzano in noleggi di attrezzature, apparecchiature e arredi e tali rapporti commerciali vengono si ripetono di anno in anno con preventivi che vengono richiesti di anno in anno. Voglio precisare che alla scadenza del contratto, invio una richiesta per sapere se le attrezzature, le apparecchiature e gli arredi forniti devono essere ritirati, ovvero ri-noleggiati a condizioni e prezzi diversi. In linea di massima le attrezzature suddette vengono confermate e, quindi, viene sottoscritto un nuovo contratto di noleggio. Preciso che essendo i rapporti con gli enti di formazione molto più complessi per quanto riguarda la gestione contabile, ho avuto per tale motivo l'esigenza di costituire la società NA.PI. che si occupasse esclusivamente di tale tipologia di rapporti commerciali... in qualche caso è capitato che la NA.PI. abbia sottoscritto con gli enti di formazione dei contratti che oltre al noleggio dell'attrezzatura contemplavano l'affitto dei locali, nonché la pulizia degli stessi. Non ricordo in questo momento se i contratti cui ho fatto riferimento facessero capo alla NA.PI. o alla Sicilia Service. Se non ricordo male in un caso un contratto omnicomprensivo fu stipulato con l'A.R.A.M., ma come ho detto non ricordo se fosse riconducibile alla NA.PI. o alla Sicilia Service e se la controparte fosse l'A.R.A.M. di Palermo o la CESAM.... ovviamente negli sporadici casi in cui mi è capitato di stipulare con enti di formazione dei contratti omnicomprensivi, venga previsto a monte un importo mensile che ricomprendesse sia il canone di locazione dei locali che il noleggio attrezzature e i vari servizi offerti. A ciò seguiva un'unica fattura che poteva avere cadenza mensile o trimestrale. Nella maggior parte dei casi, invece, la fatturazione viene fatta per singolo progetto e attiene in genere al noleggio delle attrezzature. Per quanto riguarda i servizi di pulizia che in passato sono stati gestiti per un certo periodo direttamente dalla NA.PI. da ultimo vengono gestiti tramite altre aziende del settore essendosi rivelato tale opzione più vantaggiosa dal punto di vista gestionale... per quanto riguarda la fase preparatoria che precede la redazione del contratto, la nostra società, sulla base delle esigenze prospettate dalla controparte, predispone una sorta di progetto in cui vengono indicate il numero e la tipologia delle attrezzature idonee al tipo di corso da svolgere e un preventivo del costo del noleggio e dei servizi aggiuntivi. Successivamente si stipula il contratto e, come ho detto, con scadenza mensile o trimestrale vengono emesse le relative fatture che possono essere riferite a un singolo progetto laddove l'ente comunichi tali specifiche, oppure fare genericamente riferimento al noleggio dell'attrezzatura effettivamente data in uso all'ente di formazione... conosco il dott. Elio Sauta da molti anni e con lo stesso, oltre ai buonissimi rapporti professionali, vi sono dei rapporti di amicizia e frequentazione... con il dott. Sauta, oltre ai rapporti professionali sopra descritti, non esistono altri rapporti di cointeressenze. Posso dire che il dott. Sauta in qualche occasione, in virtù della stima e della considerazione professionale nei confronti della società, mi ha indicato o messo in contatto con altri enti di formazione con cui ho poi avviato dei rapporti di collaborazione commerciale*».

La società ha avuto rapporti continuativi con l'Aram dal 2006 al 2012 emettendo fatture nei confronti di quest'ultima per un ammontare complessivo di €. 723.014,44 oltre iva. Analoghi rapporti ha avuto con la Lumen dal 2006 al 2011 emettendo fatture nei confronti di quest'ultima per un ammontare complessivo di €. 69.450,82 oltre iva.

Sulla scorta delle dichiarazioni dei soggetti summenzionati ed in base alla numerazione delle fatture, pur in assenza di un bilancio, appare possibile affermare che la società in parola ha come funzione assolutamente preponderante, se non esclusiva, il rapporto commerciale con enti di formazione, ed in particolare l'Aram e la Lumen.

Come si vedrà appresso, la stessa è stata impiegata per consentire, sempre mediante un sistema di sovrafatturazioni o di prestazioni simulate, la distrazione delle risorse pubbliche gestite da Lumen ed Aram. Come emerge dalle dichiarazioni di Pozzi Giuseppina, e come, del resto, agevolmente intuibile, la società, costituita proprio a tale scopo, è stata sempre gestita dal Lo Presti.

§ 7.10 Sicilia Service s.r.l.

Analoga la situazione di Sicilia Service.

La società veniva costituita il 25/1/2007 con sede legale in Messina via Francesco Todaro n. 11, con attività dichiarata il noleggio attrezzature per ufficio e materiale informatico e soci Natoli Salvatore nella misura dell'80% e Galletti Stefano, nella misura del residuo 20%. Il successivo 19/2/2008 il Natoli cedeva le proprie quote a Buda Francesco. Parimenti Galletti Stefano cedeva le proprie quote, quanto al 10% al menzionato Buda Francesco e quanto al residuo 10% a Lo Presti Natale. Infine il 13/5/2011 Lo Presti Natale si rendeva acquirente dell'intero capitale sociale.

La carica di amministratore unico della società veniva ricoperta: dal 25/1/2007 al 19/2/2008 da Natoli Salvatore; dal 19/2/2008 al 6/6/2008 da Saglimbeni Roberta, cognata di Lo Presti Natale; dal 6/6/2008 al 16/5/2011 da Buda Francesco (dipendente dell'ARAM dal 2003); dal 16/5/2011 da Lo Presti Natale.

In proposito Saglimbeni Roberta, amministratore unico della società dal febbraio al giugno 2008, affermava, tra l'altro, «*...che pur rivestendo la carica di amministratore, la gestione e le decisioni venivano adottate da mio cognato Lo Presti Natale*». In tal senso asseriva: «*nel 2008 io lavoravo per mio cognato Lo Presti Natale e tenevo la contabilità delle sue due ditte, la NA.PI. e la Plain Assistence e, su sua richiesta, nel febbraio del 2008 mi offrì la possibilità di avere la carica di amministratore della Sicilia Service S.r.l., altra società che si interessava di forniture a enti di formazione professionale. Infatti, anche mio cognato lavorava nello stesso ambito della formazione, dopo pochi mesi, cioè nel mese di giugno 2008, poiché mi ero resa conto che la carica di amministratore includeva una grande responsabilità anche penale, ho deciso di dare le dimissioni... voglio precisare che pur rivestendo la carica di amministratore, la gestione e le decisioni venivano adottate da mio cognato Lo Presti Natale*». Precisava che in precedenza tale «*carica la rivestiva tale Natoli Salvatore, mentre dopo di me è stato nominato amministratore Buda Francesco, persone che ho conosciuto superficialmente*».

Circostanze che venivano sostanzialmente ammesse dal Lo Presti il quale, pur negando che la Saglimbeni fosse solo un prestanome, ammetteva che la donna non avesse alcuna esperienza e che egli le dava *indicazioni su varie situazioni del contratto che volevo gestire.*

Anche Pozzi Giuseppina, moglie del Lo Presti, come sopra evidenziato escussa a sommarie informazioni il 25/7/2012, riferiva tra l'altro: «*...altra società riconducibile a mio marito era la Sicilia Service o Siciliana Servizi S.r.l. al momento non ricordo esattamente la denominazione. Detta società*

si fuse successivamente con una ditta individuale denominata "Mediel" e la nuova società cambiò denominazione in "Nuova Mediel" S.r.l. che dovrebbe essere tuttora attiva, anche se mio marito non fa più parte della compagine sociale».

Sempre la Saglimbeni aggiungeva che «*la società si interessava sicuramente del noleggio di attrezzature e arredi, principalmente a enti di formazione professionale e, in particolare, con l'A.R.A.M. Le attrezzature erano relative a corsi per estetista (vaschette per manicure, caschi per asciugare capelli, bigodini, ecc.) e gli arredi si riferivano a mobilio in generale... Ricordo che la Sicilia Service lavorava, come già detto, principalmente con l'A.R.A.M. e talvolta anche con la CESAM, ma non ricordo se forniva altri enti di formazione professionale*». Affermava, inoltre: «*ho conosciuto Elio Sauta tra il 2006 e 2007 tramite mio cognato Lo Presti Natale, amico oltre che fornitore del Sauta... se non ricordo male e per quanto mi veniva riferito, il Sauta, specialmente nelle ore pomeridiane, veniva spesso nella sede della NA.PI. sita in questa via Protonotaro, angolo via Todaro, per incontrare mio cognato Natale Lo Presti... ribadisco che i rapporti tra Lo Presti e Sauta erano di amicizia e, in effetti, la sede della Sicilia Service e della NA.PI. sono comunicanti, mentre una sede dell'A.R.A.M. è limitrofa alle due società predette... ricordo che la Feliciotto Graziella qualche volta è venuta in ufficio, accompagnata dal marito, per incontrarsi con mio cognato Lo Presti Natale, ma sicuramente non erano incontri di lavoro, poiché non si chiudevano, come d'abitudine, nella stanza di Lo Presti... non conosco gli argomenti che trattavano durante tali incontri, in quanto io ero e rimanevo intenta a svolgere la mia attività*».

A sua volta Buda Francesco, seppur escusso senza garanzie difensive, dichiarava di essere dipendente dell'Aram dal 2002; quindi affermava che intorno al 2008 il Sauta, a titolo di cortesia, gli aveva chiesto di assumere la carica di amministratore della Sicilia Service, con la precisazione che, di fatto, la società sarebbe stata gestita da esso Sauta («*Nella seconda metà del 2008 Elio Sauta mi chiese una cortesia: mi disse che aveva bisogno di una persona di fiducia per fare l'amministratore di una società, denominata Sicilia Service. Naturalmente chiesi quali sarebbero stati i miei compiti, anche perche ritenevo di non avere le competenze e le capacità per amministrare una società. Sauta mi disse di non preoccuparmi in quanto non avrei assolutamente dovuto curare la gestione della società e non avrei avuto alcuna responsabilità, in quanto lui si sarebbe occupato di tutto*»). Precisava, in tal senso, che della società si erano occupati esclusivamente il Sauta ed il Lo Presti e che, ogniqualvolta si fosse presentata la necessità di formare atti della società, egli veniva convocato presso la sede della Plain Assistence del Lo Presti («*della gestione della società si occupavano in modo esclusivo Elio Sauta e Lo Presti Natale... Non so esattamente ove fosse la sede legale della società, ma nelle occasioni in cui mi veniva chiesto di firmare qualche documento inerente la Sicilia Service, venivo chiamato dalla segretaria di Lo Presti, di cui non ricordo il nome, e mi recavo presso la sede di Plain Assistance a firmare quello che mi veniva sottoposto. Quasi sempre in queste occasioni interagivo con l'ex cognata del Lo Presti che lavorava presso la ditta Plain Assistance... In nessun caso documenti inerenti la Sicilia Service mi venivano sottoposti dal Sauta presso la sede dell'Aram. Tuttavia in qualche caso Sauta mi avvisa che dovevo andare a firmare della documentazione inerente la Sicilia Service dal Lo Presti*»). Pertanto escludeva di essere stato mai in possesso di carnet di assegni o altro materiale inerente alla società, materiale che, invece, era nella disponibilità («*non ero in possesso di alcun blocchetto di assegni o timbri o altro materiale e documentazione inerente all'azienda... so che il conto corrente della Sicilia Service era acceso presso la banca Intesa S. Paolo in quanto mi è capitato di firmare degli assegni del predetto istituto, quando mi sono stati sottoposti dalla segretaria della Plain Assistance, la quale al negozio aveva i timbri, gli assegni e credo anche altra documentazione relativa alla predetta socie-*

tà Sicilia Service... La documentazione da me firmata corrispondeva quasi sempre a delle fatture di vendita o assegni per il materiale acquistato... Gli assegni che firmavo erano già stati compilati anche se non saprei dire da chi e recavano anche il beneficiano ed il timbro della società»). Affermava, anche, di essere stato convocato, talora, presso lo studio Galletti, anche alla presenza del commercialista. Tuttavia, per quanto a sua conoscenza, quest'ultimo non si occupava della gestione della società («*in effetti, in qualche occasione, sono stato convocato presso lo studio Galletti e in qualche caso era presente lo stesso Stefano Galletti, che per quel che ne so, era all'inizio uno dei vecchi soci della Sicilia Service. Tuttavia non mi risulta che quest'ultimo si occupasse della gestione della società. Quanto meno nel periodo in cui sono stato amministratore*»).

Ulteriore plastica conferma si trae dalle dichiarazioni rese da Musicò Antonino, già titolare di una ditta individuale di articoli sportivi e gestore della ditta "Paperino friends". Questi, infatti, riferiva di avere avuto rapporti di "sponsorizzazione" con il Sauta, il quale aveva operato talora mediante la Elfi Immobiliare, talora mediante la Sicilia Service. In particolare lo stesso specificava che quando aveva «*avviato i rapporti con la Sicilia Service*» si era confrontato «*sempre con Elio Sauta pur essendo il Lo Presti il titolare della società*». Specificava, in tal senso, che, «*dopo aver preventivamente telefonato a Elio Sauta*» si recava «*personalmente presso la sede dell'Aram in viale Principe Umberto-Cristo Re dove lo incontravo per parlare degli accordi di sponsorizzazione prima con la ditta Musicò Antonino e successivamente con la ditta Paperino Friends. In particolare per quanto riguarda le fatture da emettere alla Sicilia Service il Sauta mi diceva di recarmi da Natale Lo Presti che teneva la contabilità della società, dando indicazioni precise sulle fatture da emettere e gli importi da scrivere. Ricordo di avere ricevuto qualche somma in contanti riferibile alle fatture emesse dalla Paperino Friends sempre da Elio Sauta presso la sede dell'ARAM*». Aggiungeva che solo una parte delle fatture emesse dalla Paperino Friends per attività di sponsorizzazione corrispondeva alla effettiva erogazione di servizi, mentre altre erano state emesse, su indicazione del Sauta, in assenza di prestazioni («*Ricordo che è stato Elio Sauta a chiedermi di far emettere alla Paperino Friends le fatture sopra indicate: la nr. 11 del 15.11.09, nr. 12 del 30.11.09 e nr. 13 del 15.12.09 pur non avendo fornito il servizio indicato nella descrizione delle fatture*»).

La società ha avuto rapporti continuativi con l'Aram dal 2007 al 2012 emettendo fatture nei confronti di quest'ultima per un ammontare complessivo di €. 852.135,81 oltre iva.

In base agli elementi raccolti può ragionevolmente affermarsi che Sicilia Service s.r.l. e Na.Pi. Service s.r.l. siano, in realtà, unicamente riconducibili innanzitutto a Lo Presti Natale.

In tal senso depongono, innanzitutto, le dichiarazioni di Saglimbeni Roberta e Pozzi Giuseppina, rispettivamente cognata e moglie del Lo Presti. La seconda, come sopra osservato, ha affermato di avere ricoperto la carica di amministratore della Na.Pi., senza, però, mai essersi occupata effettivamente dell'attività sociale, dal momento che la società veniva gestita direttamente dal marito. Ancor più significative le dichiarazioni della Saglimbeni, la quale ha riferito di avere assunto l'incarico di amministratore quale prestanome del cognato Lo Presti Natale e su richiesta di quest'ultimo, avendo, però, presto rinunciato all'incarico essendosi resa conto delle responsabilità che ne derivavano. Evidente, dunque, la prassi del Lo Presti di avvalersi di prestanome per lo svolgimento delle attività societarie, evidentemente allo scopo di eludere le responsabilità penali e civili, e forse di non fare apparire i reali centri di interesse delle iniziative imprenditoriali. Infine, argomenti in tal senso possono trarsi dalle stesse dichiarazioni rese in sede di interrogatorio di garanzia dal Lo Presti, il quale, pur dichiarandosi

mero strumento nelle mani del Sauta e del Galletti, ha comunque di fatto ammesso di avere gestito, tramite la moglie, la Na.Pi Service e, direttamente o tramite la cognata, la Sicilia Service.

Parimenti può affermarsi in termini di ragionevole certezza che, quanto meno Sicilia Service, sia stata gestita sotto il controllo di Galletti Stefano e Sauta Elio, oltre che nel precipuo interesse di quest'ultimo.

§ 7.10.1 Il legame tra Sauta Elio e Lo Presti Natale

La conversazione commentata alle pagg. 90 e ss. intercorsa tra Sauta Elio e Lo Presti Natale dà inequivoca contezza dello stretto rapporto esistente tra i due. Emerge, in particolare, che il Lo Presti, nella gestione delle attività commerciali allo stesso formalmente o sostanzialmente riconducibili, opera d'intesa e sotto le direttive del Sauta; le attività commerciali del primo, funzionali alle attività degli enti di formazione, risultano pienamente concordate con il secondo, il quale impartisce direttive anche sulle modalità di formazione della contabilità

Tale circostanza trova conferma in una serie di elementi che, nel loro complesso, appaiono estremamente significativi.

Dalla documentazione in atti, per esempio, risulta che tanto Elfi Immobiliare (come detto riconducibile al Sauta), quanto Sicilia Service e Napi Service (formalmente o sostanzialmente riconducibili al Lo Presti) hanno operato mediante rapporti di conto corrente accesi presso la Intesa Sanpaolo filiale Messina 2: il conto n. 1000/1298 per Elfi Immobiliare; il conto 1000/1159 per Sicilia Service; il conto 1000/934 per Napi Service. Inoltre, tanto Elfi Immobiliare che Sicilia Service, come si legge sugli estratti conto, sono domiciliate presso lo studio commerciale del dott. Stefano Galletti in piazza Lo Sardo 40, peraltro inizialmente titolare del 20% delle quote societarie della Sicilia Service. Il medesimo professionista risulta liquidatore della Trinacria 2001 s.r.l. dal 25/1/2007 al 25/11/2008.

Risulta parimenti, come evidenziato nell'annotazione del 21/5/2013 della Guardia di Finanza, che Buda Francesco, formalmente amministratore dal giugno 2008 al maggio 2011 della Sicilia Service era contemporaneamente alle dipendenze dell'Aram sin dal 2003. In proposito il Buda ha espressamente ammesso di avere agito quale prestanome del Sauta, spiegando di avere assunto la carica di amministratore su richiesta di quest'ultimo, al quale aveva continuato a fare capo la gestione della società.

Del pari Natoli Salvatore, inizialmente socio di maggioranza e, formalmente, amministratore della Sicilia Service, al contempo rivestiva analoga carica nella El.Fi. Immobiliare, come detto riconducibile ai coniugi Sauta. Anche il Natoli, in sede di interrogatorio, ha ammesso di avere operato unicamente come prestanome.

Altrettanto significativa la circostanza che emerge dalle vicende descritte, in sequenza, al § 12.5.4 e § 12.6: risulta, infatti, che nel febbraio del 2008 Sicilia Service prendeva in affitto per la durata di sei anni un immobile destinato ad essere subaffittato ad Aram; l'anno successivo, tra l'altro ben prima del decorso dei sei anni, il medesimo immobile veniva preso in affitto da El.fi. Immobiliare per essere poi subaffittato alla medesima Aram. Evidente, dunque, che la scelta del locale è stata effettuata dal gestore di Aram, il quale ha indirizzato di conseguenza l'azione dei gestori di Sicilia Service ed Elfi Immobiliare.

Del pari significativa la circostanza che la maggior parte degli arredi e delle attrezzature asseritamente impiegate da Sicilia Service per i noleggi a favore degli enti di formazione, e in particolare dell'ARAM, provengano dalla cessione effettuata a Sicilia Service da Trinacria 2001 s.r.l., società il

cui capitale era interamente riconducibile ai coniugi Sauta. Cessione realizzata nel febbraio del 2007, coincidente con la liquidazione della Trinacria 2001 e con la costituzione della Sicilia Service.

In proposito il Lo Presti, in sede di interrogatorio, nell'ammettere lo stretto rapporto con il Sauta, affermava di essere titolare della ditta individuale Plain Assistence ed in tale ruolo di avere conosciuto il Sauta nel 1998, in occasione della richiesta avanzata da quest'ultimo di una fornitura di attrezzature. Avviando stabili rapporti con enti di formazione, in primo luogo con l'Aram, aveva ritenuto opportuno, allo scopo di gestire le varie attività di noleggio, di costituire un'apposita società, la Napi Service. Quindi, su invito di Galletti Stefano, di avere acquisito (gratuitamente) il 10% della Sicilia Service. In tale circostanza, nel chiedere spiegazioni al Galletti circa le attività della società, asseriva di essere stato invitato a rivolgersi al Sauta, indicato come *il cliente*, benchè formalmente costui non avesse partecipazioni nella società. Asseriva di essersi rivolto anche al Buda, il quale, parimenti, lo aveva indirizzato presso il Sauta, del quale si dichiarava *figlioccio*. Chiesti chiarimenti al Sauta, questi gli aveva risposto: «*non sono cose ce ti riguardano, non eri né socio dell'azienda, sono situazioni del 2008, non ti interessano, sono situazioni che comunque vedrò io col dottore Galletti e con Natoli*», cosa per la quale egli asseriva di avere rinunciato all'amministrazione della società, con conseguente trasferimento della carica di amministratore dalla Saglimbeni a Buda Francesco, il quale aveva operato quale prestanome del Sauta.

Ulteriore e definitiva conferma dell'assunto si trae dal fatto che a carico di Sicilia Service risultano poste una serie di spese voluttuarie sostenute nell'interesse di Sauta Elio.

Invero nella contabilità della Sicilia Service sono state riscontrate una serie di fatture per operazioni palesemente non inerenti alle attività societarie. Dal controllo di dette fatture è emerso che le stesse inerivano ad operazioni effettuate personalmente dal Sauta o, comunque, nell'interesse di quest'ultimo.

Una serie di fatture sono risultate emesse, anche per importi consistenti, dalla gioielleria Aliotta – esercizio commerciale evidentemente oggetto di assidua frequentazione, dal momento che di operazioni di tal genere si rinviene traccia sia nella contabilità di ElFi Immobiliare, sia in quella dell'on. Genovese – negli anni compresi tra il 2007 ed il 2010. Tra queste, per esempio, la n. 191 del 3/12/2007 per un importo di € 24.700,00. In merito tanto Aliotta Giuseppe, amministratore dell'esercizio commerciale, quanto Gemelli Caterina, sua dipendente, hanno escluso di conoscere la società Sicilia Service o Lo Presti Natale. Hanno affermato, invece, di avere intrattenuto rapporti costanti con Sauta Elio, il quale, in occasione degli acquisti, era solito richiedere emissione di fattura, sebbene gli stessi non sono stati in grado di indicare gli intestatari dei documenti fiscali.

Più nette le risultanze relative alla fattura emessa in data 1/6/2008 per l'importo di € 4.162,00 dalla s.r.l. El.Va., esercente il commercio di elettrodomestici. Si appurava, infatti, che la stessa era inerente all'acquisto di un televisore Panasonic TH58PZ700E effettuato da Sauta Elio, con trasporto eseguito in data 2/6/2008 all'indirizzo di Messina via Pantano complesso Lago Grande. Si constatava, altresì, che nell'occasione era stata fornita, come recapito telefonico, l'utenza omissis , risultata intestata all'ARAM; mentre il pagamento era stato realizzato mediante assegno emesso su conto della Sicilia Service.

Venivano, poi, rilevate tre fatture dell'importo di € 2.000,00 ciascuna, emesse dalla stazione di servizio Esso di Messina via Nuova Panoramica dello Stretto, per l'acquisto di n. 600 buoni benzina da 10 € ciascuno. In proposito Roberto Salvatore, al tempo gestore dell'impianto, riferiva che l'acquisto era stato effettuato da Sauta Elio, peraltro in prossimità delle le consultazioni elettorali amministrative

del 15 e 16 giugno 2008. Escludeva, invece, di avere avuto rapporti con Lo Presti Natale o con la Sicilia Service.

Ad analogo risultato si perviene dall'analisi delle fatture emesse dall'agenzia di viaggi Kukla Viaggi a r.l. di Palermo. Tra tali documenti sono state riscontrate: la fattura 19/S del 30.06.2007 dell'importo di € 748,96 relativa alla prenotazione di biglietti aerei per un volo A/R Catania – Cagliari dal 21 al 27 luglio 2007, prenotazione effettuata a nome di Sauta Elio e Feliciotto Graziella; la fattura 40/T del 22.12.2007 dell'importo complessivo di € 4.200,99 relativa alla prenotazione di biglietti aerei per un volo A/R Palermo – Sofia dal 10.12.2007 al 12.12.2007 ed omologa prenotazione alberghiera, per le stesse date, effettuate a nome di Sauta Elio e Galletti Stefano, nonché la prenotazione di biglietti aerei per un volo A/R Palermo – Sofia dal 10.12.2007 all'11.12.2007 con relativa prenotazione alberghiera a nome di tale Marinese e la prenotazione di biglietti aerei per un volo A/R Catania – Sofia dal 10.12.2007 al 12.12.2007 a nome di tali Sprizzi e Orlando.

Infine ulteriore riscontro in tal senso si trae dalle fatture emesse nei confronti di Sicilia Service dalla A&M Office, amministrata da Di Dio Angelo. Questi, infatti, ha riferito che talune delle prestazioni erano state eseguite presso locali riconducibili a Sauta Elio.

§ 7.10.2 Il ruolo di Galletti Stefano

Può parimenti affermarsi che la gestione della Sicilia Service, almeno fino al febbraio 2008, sia stata curata da Galletti Stefano, d'intesa con Sauta Elio.

Con l'ordinanza del 9/7/2013 venivano riconosciuti i gravi indizi di reato nei confronti di Natoli Salvatore in relazione ad una serie di reati di truffa e peculato, nonchè in relazione al reato associativo, commessi quale amministratore della El.Fi. Immobiliare, prima, e della Sicilia Service, poi. Non veniva ritenuta la sussistenza di esigenze cautelari, sicchè la misura non veniva applicata.

Nella medesima ordinanza si evidenziavano una serie di singolarità che riguardavano la posizione del commercialista Galletti Stefano: il medesimo, infatti, il 25 gennaio 2007 veniva nominato liquidatore della Trinacria 2001 s.r.l.; presso lo studio del medesimo aveva evidentemente sede la El.Fi. Immobiliare; parimenti presso detto studio erano tenute le scritture contabili della Centro Servizi 2000 s.r.l.; il Galletti era inizialmente titolare del 20% delle quote della Sicilia Service s.r.l.; verosimilmente lo stesso si occupava della tenuta delle scritture della Na.Pi. Service; il 27/2/2007 Trinacria 2001, al tempo già in liquidazione e come tale amministrata dal Galletti, cedeva le proprie attrezzature, per il prezzo dichiarato di € 148.548,78, a Sicilia Service.

Si evidenziava, altresì, il contenuto di una conversazione intercorsa tra Lo Presti Natale e Sauta Elio. Nell'occasione, infatti, il Sauta, che si trovava presso lo studio Galletti, alla presenza della dipendente di detto studio Costa Maria Cristina, che ne sarebbe segretaria, chiedeva al Lo Presti l'alterazione di una fattura già emessa, verosimilmente relativa ad operazioni in tutto o in parte inesistenti. Circostanza che legittimava il sospetto di una complicità del tenutario delle scritture (v. pag. 90).

Il sospetto trovava un primo pallido riscontro nelle confuse dichiarazioni rese in sede di interrogatorio di garanzia da Lo Presti Natale. Questi, nel tentativo di sminuire le proprie responsabilità, seppure senza formulare accuse dirette, accreditava l'idea di essere stato unicamente strumento del Sauta e del Galletti i quali, secondo la versione in gran parte solo implicitamente fornita dall'indagato (ora imputato), avrebbero carpito la sua buona fede inducendolo ad assumere ruoli gestori nella Sicilia Service, tenendolo, però, all'oscuro delle attività svolte da quest'ultima.

Il Lo Presti, infatti, affermava che, essendo titolare di un'impresa individuale, la Plain Assistance, aveva finito col venire in contatto con il giro della "formazione", avviando rapporti di fornitura con vari enti. Per tale ragione aveva ritenuto opportuno costituire, unitamente alla moglie, una nuova società, la Na.Pi Service, che, a suo dire, gli avrebbe consentito una più agevole gestione dei rapporti di noleggio. Significativamente asseriva che, pur essendosi avvalso delle prestazioni di tale Parisi per la tenuta delle scritture della propria impresa individuale, relativamente alla Na.Pi. Service aveva ritenuto opportuno rivolgersi al Galletti, sapendo che lo stesso forniva i *suoi servizi ad altri enti di formazione.* pertanto, evidentemente, ritenendo quest'ultimo meglio in grado di introdurlo nei meccanismi – per nulla lineari – della gestione degli enti deputati alla "formazione".

Sosteneva che, nell'ambito di tale rapporto, intorno al 2008 il Galletti lo aveva convocato presso il proprio studio, invitandolo *a fare parte di una società*, la Sicilia Service. A suo dire il Galletti gli aveva rappresentato di essere socio di detta società unitamente a Natoli Salvatore, ma di volersi disfare delle quote societarie, prospettandogli al tempo stesso le buone opportunità di guadagno e la esistenza di un importante *contratto di attrezzature e apparecchiature per l'Aram.* Esclusivamente a causa della fiducia che avrebbe nutrito nei confronti del Galletti («*...mi dice: "Natale, tranquillo, la documentazione ce l'ho io, la tengo io"... Se il commercialista mi dice è un'azienda tranquilla, non ti creare problemi, devi stare tranquillo...*»), pur non avendo alcuna contezza delle attività e delle condizioni della Sicilia Service («*... io della società Sicilia Service non ho visto nulla*»), aveva accettato di ricevere il 10% delle quote societarie, per le quali ammetteva di non avere pagato alcunchè («*Io non l'ho pagato. Io non l'ho pagato questo 10 per cento. Cioè loro mi passano questo 10 per cento della Sicilia Service ... Natoli e Galletti... io all'epoca è come se gli avessi fatto a lui una cortesia di togliergli da questo casino che non riusciva più a gestire. Io mi fido, mi fidavo del mio commercialista...*»). In tale circostanza il restante 90% delle quote societarie era stato attribuito a Buda Francesco, soggetto che gli conosceva *in quanto dirigente dell'Aram* e che, come sopra osservato, assunto a sommarie informazioni ha sostenuto di avere sempre operato solo quale prestanome del Sauta.

Pur detenendo solo una quota assolutamente minoritaria del capitale sociale, asseriva di avere richiesto di gestire direttamente la società; cosa che in parte gli era stata consentita, dal momento che su indicazione del Galletti era stata designata quale amministratore una persona di fiducia del Lo Presti, cioè la cognata Saglimbeni Roberta, la stessa persona che, come sopra osservato, compreso di essere solo un prestanome ed avendo intuito la poca chiarezza delle attività della Sicilia Service, aveva successivamente rinunciato all'incarico.

Non chiariva il Lo Presti come mai, pur essendo socio minoritario, gli venisse consentito di designare una persona di propria fiducia alla carica di amministratore. In ogni caso asseriva di avere scoperto, successivamente all'acquisizione delle quote societarie, l'esistenza di vari rapporti tra Sicilia Service ed Aram, ragione per la quale aveva chiesto chiarimenti al Galletti, il quale aveva replicato: «*io sono un commercialista, mi sono occupato sempre della contabilità della Sicilia Service, non ho curato altro. Se vuoi delle informazioni del genere ti devi rivolgere al cliente, al dottore Sauta*», affermando, dunque, implicitamente, che il reale gestore della società era proprio il Sauta per conto del quale operava esso Galletti. Sosteneva il Lo Presti che, essendosi rivolto al Sauta, questi l'aveva diffidato dall'intromettersi nei contratti stipulati con l'Aram, dei quali si sarebbe occupato personalmente *col dottore Galletti e con Natoli.*

Dunque, secondo la versione del Lo Presti, Sicilia Service sarebbe stata gestita, di fatto, dal Sauta e dal Galletti, sempre nell'interesse del Sauta.

Come già detto le dichiarazioni del Lo Presti sono apparse, per un verso orientate a sminuire la propria responsabilità, ma al tempo stesso reticenti, attente a non coinvolgere altri soggetti.

Eppure, sotto alcuni profili, la versione del Lo Presti appare attendibile e puntualmente riscontrata: invero la sudditanza dell'indagato nei confronti del Sauta è palese – oltre che attuale – ove si abbia, per esempio, riguardo al tenore delle conversazioni intercettate e sopra commentate, nel corso delle quali lo stesso riceveva direttive dall'interlocutore sia su come comportarsi in relazione alle indagini in corso, sia in relazione alla documentazione da formare. Del resto la riferibilità al Sauta della Sicilia Service, come detto al paragrafo precedente, emerge in maniera chiara ed indiscutibile.

Del pari risulta attendibile la versione del Lo Presti in ordine al coinvolgimento del Galletti nella gestione (illecita) della società. Infatti, a prescindere dalla circostanza che allo studio del Galletti, come detto, fanno riferimento diverse delle società coinvolte nel sistema della formazione, va sempre attenzionata la conversazione sopra commentata. Da questa emerge, inequivocabilmente, che il Sauta chiedeva al Lo Presti la falsificazione di una fattura dell'importo di 60.000 euro e che tale richiesta veniva effettuata presso lo studio del Galletti, alla presenza della segretaria di quest'ultimo: non è, francamente, pensabile che una simile operazione potesse essere effettuata sotto gli occhi della segretaria dello studio commerciale senza che questa non ne fosse consapevole; conseguentemente non è pensabile che l'alterazione di documentazione contabile potesse essere effettuata con la complice presenza di una mera dipendente dello studio commerciale, senza il consapevole coinvolgimento del titolare dello studio, non essendo ragionevolmente possibile per costei prendere, da sola, una simile libertà ed assumere una tale responsabilità.

Del resto sono gli stessi Sauta e Lo Presti che, nel corso della conversazione del 22/1/2013, commentano come fosse stato il galletti a suggerire la creazione di una fattura falsa per equilibrare determinate posizioni contabili relative a Sicilia Service (v. con riferimento alla nota 197, pag. 90).

Del resto non sfugge la singolarità delle vicende relative alla gestione dello studio del Galletti, apparentemente coincidente con lo schema seguito nell'organizzazione delle attività criminose.

Come si apprende dai riscontri operati dalla polizia giudiziaria, nonché dalla stessa documentazione fatta pervenire dall'indagato con una memoria difensiva, il Galletti eserciterebbe la propria attività professionale nell'ambito di una struttura societaria denominata "*Area Sinergie s.a.s. di Polillo Mariastella & C.*" avente sede in piazza Lo Sardo 40. Singolarmente, però, lo stesso non sarebbe socio della società. Infatti, dalla documentazione prodotta dallo stesso Galletti, si comprende che alla data del 29/12/2006 la società in questione aveva due soci: la Popillo – che pur essendo socio accomandatario (dunque con responsabilità illimitata), deteneva solo il 10% delle quote – ed il Galletti, che pur essendo socio accomandante (dunque con responsabilità limitata), deteneva il 90% del capitale sociale. Ragionevole ritenere che proprio il Galletti fosse il principale titolare degli interessi dello studio, dal momento che allo stesso faceva capo, quasi per intero, il capitale sociale. Il 29 dicembre del 2006, tuttavia, si registrava un singolare passaggio di quote societarie. Il Galletti, infatti, cedeva tutte le proprie quote: quanto al 10% venivano attribuite alla Popillo, confermata socio accomandatario pur avendo solo il 20% del capitale; quanto al restante 80% venivano cedute a Natoli Salvatore che, a quanto si apprende dallo stesso, all'epoca da soli 3 anni frequentava lo studio per la pratica di commercialista. Dunque nella forma – ma solo nella forma – il Natoli diventava titolare dello studio commerciale detenendo la maggioranza delle quote sociali, mentre il Galletti scompariva dalla compagine societaria. Malgrado ciò continuava ad operare nello studio apparendo, dal tenore di molti atti, l'elemento di punta, tanto che in parecchia corrispondenza lo studio della "s.a.s. Area Sinergie" veniva qualificato come

"studio Galletti". Tanto apparente era la posizione del Natoli che il successivo 21/12/2010 le quote che allo stesso facevano capo, venivano trasferite a tale Lo Turco Franco, al tempo di soli 36 anni.

Verosimile, perciò, che la società sia null'altro che uno schermo dietro il quale operi il Galletti. Meccanismo, come detto, del tutto analogo a quello impiegato per Sicilia Service, così come per alre società coinvolte nelle presenti vicende giudiziarie.

Ciò che, sostanzialmente, affermava Natoli Salvatore, presentatosi spontaneamente ai pubblici ministeri.

Questi, infatti, riferiva di avere conseguito la laurea in economia e commercio e di avere, quindi, avviato la pratica di commercialista, nel 2003, proprio presso il Galletti, dove lavorava anche la dott.ssa Mariastella Popillo. Sosteneva di avere esercitato i tre anni di pratica presso lo studio, svolgendo mansioni elementari, senza mai occuparsi di contabilità di società e senza mai ricevere alcuna retribuzione. Nonché di avere insegnato, quale docente, per 150 ore, presso l'Aram, su segnalazione del Galletti.

Asseriva, quindi, di essere rimasto presso lo studio anche dopo l'abilitazione, conseguita nel novembre 2006. A tal punto gli era stato proposto dal Galletti di divenire formalmente socio e amministratore di una costituenda società denominata Sicilia Service, pur senza dovere sostenere alcun onere economico, operando sempre secondo le indicazioni del Galletti; proposta che aveva accettato nella prospettiva di potere guadagnare qualcosa.

Intorno all'aprile del 2007 sempre il Galletti lo aveva convocato nella propria stanza dove si trovavano due donne: la Feliciotto e tale Cucinotta, presentatagli come moglie di un caro amico del Galletti. Gli era stato rappresentato che le donne avevano costituito una società ed il Galletti gli aveva proposto di assumere la carica di amministratrore, le cui funzioni, però, sarebbero state esercitate sempre sotto le sue direttive («*...Galletti mi propose, mi invitò sempre sotto la sua supervisione, lui ha avuto un termine specifico "Sotto il mio cappelletto"...*»), con la precisazione che, di fatto, lo stesso Galletti si sarebbe occupato dell'amministrazione («*...lui aveva detto dell'amministrazione si sarebbe occupato lui...*»). In tale circostanza, o in un momento immediatamente successivo, gli era stato anche presentato il Sauta, la cui contabilità veniva curata dallo studio. Da quel momento costui aveva preso a frequentare lo studio del Galletti in maniera continuativa.

Sosteneva di avere mantenuto le due cariche, senza mai fare alcunché, fino al gennaio del 2008, quando, dovendosi iscrivere all'albo, aveva comunicato al Galletti la propria intenzione di lasciare gli incarichi, cosa alla quale il Galletti non si era opposto[128].

Affermava, quindi, di avere firmato solo uno dei contratti di affitto (quello del 1/3/2007 relativo ad un immobile di Agrigento di proprietà di tale Giglione Rosa: v. § 12.5.1), avendo asseritamente agito secondo le istruzioni impartite dal Galletti. Disconosceva, invece, la firma a suo nome presente negli altri contratti di locazione. In proposito asseriva di non avere mai avuto contezza delle attività di locazione e sub locazione esercitate dalla Sicilia Service.

Quanto alla gestione della società, nel ribadire che la stessa veniva ispirata dal Galletti, asseriva di avere custodito personalmente solo un carnet di assegni, relativo ad un conto acceso a nome della Sicilia Service. Da tale carnet, tuttavia, sosteneva di avere tratto e firmato solo tre assegni, sempre su indicazione del Galletti. Malgrado ciò affermava di avere constatato che sul conto della società, nel pe-

[128] Va tuttavia osservato che tale Natoli Salvatore – non è noto se trattasi di omonimo – nell'anno 2011 risulterebbe designato sindaco supplente della Gc.Fin., in un collegio del quale sarebbe stato presidente Galletti Stefano.

riodo in cui egli aveva la carica formale di amministratore, erano stati tratti altri otto assegni, dei quali disconosceva la firma e che riteneva provenire da carnet di cui non aveva mai avuto il possesso, dunque, acquisiti preso la banca a sua insaputa.

Le dichiarazioni del Natoli hanno trovato un riscontro, sia fattuale che logico, nella consulenza grafica disposta dal pubblico ministero su alcuni dei contratti di locazione riconducibili alla Sicilia Service. In particolare il consulente del pubblico ministero confermava – cosa, in realtà, evidente anche all'occhio inesperto – che, come sostenuto dal Natoli, tutti i contratti esaminati recavano la firma a nome Natoli Salvatore contraffatta, con l'eccezione di quello stipulato con Giglione Rosa.

La circostanza, come detto, costituisce un riscontro con valenza individualizzante alle dichiarazioni del Natoli. Infatti, una volta appurata la rispondenza a vero della falsificazione delle firme sui contratti di locazione – documenti fondamentali nel meccanismo fraudolento impiegato per giustificare la distrazione delle risorse – ne discende che la gestione della società non poteva che essere riferibile a persona diversa dal Natoli. Dal momento che la società aveva sede presso lo studio del Galletti e che presso tale studio veniva mantenuta la custodia della documentazione fiscale anche dopo il subentro del Lo Presti (come si evince anche dai verbali della Guardia di Finanza), è ragionevole ritenere che una gestione occulta della società non potesse avvenire senza la consapevole complicità di persona avente un ruolo preminente all'interno dello studio commerciale in questione: dunque, appunto, del Galletti. Del resto se la gestione fosse stata curata dal Natoli, non vi sarebbe stata ragione di falsificarne la firma. Parimenti sarebbe assai strano che un soggetto giovane, inesperto e ragionevolmente per nulla autorevole potesse assumere la gestione di un'operazione illecita che vedeva coinvolto in prima persona un cliente (il Sauta) del titolare dello studio presso il quale egli lavorava.

Galletti Stefano non veniva interrogato dai pubblici ministeri. Tuttavia in data 7/12/2013, assumendo di avere appreso, da alcuni articoli comparsi su periodici locali, del proprio coinvolgimento nelle indagini e delle dichiarazioni rese dal Lo Presti e dal Natoli, depositava una memoria difensiva con allegata documentazione. A ben guardare, nel corpo della memoria, lo stesso, in sostanza, non affermava la propria estraneità alla gestione della Sicilia Service; né forniva spiegazione circa il proprio ruolo in detta società e nelle società Elfi Immobiliare e Trinacria; né, infine, spiegava i propri rapporti con Sauta Elio e Lo Presti Natale. Si limitava a contestare la credibilità del Natoli e del Lo Presti, nei confronti dei quali prospettava la possibilità – evidentemente rimasta priva di seguito – di una denuncia per calunnia.

Sosteneva, in particolare, il pieno coinvolgimento del Natoli nella gestione della Sicilia Service, assumendo, tra l'altro, che lo stesso aveva frequentato il proprio studio commerciale fino all'agosto 2013, quando aveva restituito le chiavi *«su nostra specifica richiesta»*; che il medesimo aveva curato la contabilità della Sicilia Service, avendo *libero accesso a tutta la documentazione (ivi compresi i timbri) relativa alla su richiamata società (posto che era allocata esattamente dietro la di lui postazione di lavoro)*; che il Natoli aveva rimosso dal computer in uso al medesimo la *"cartella files"*, cartella della quale, tuttavia, egli aveva comunque ottenuto una copia in quanto duplicata su un hard disk esterno, utilizzato dallo studio per le copie di backup.

Quindi, allo scopo di comprovare l'assunto, allegava copia di taluni documenti relativi alla Sicilia Service sui quali sarebbe presente, a suo dire, la scrittura del Natoli; circostanza che dimostrerebbe come quest'ultimo fosse stato sempre a conoscenza delle vicende societarie[129].

[129] Tra gli atti prodotti risultano:

Analogo assunto nei confronti del Lo Presti, al quale attribuiva, in sostanza, la piena consapevolezza circa la gestione della Sicilia Service. In proposito allegava le copie di 2 fax asseritamente provenienti dal Lo Presti, nei quali si riepilogavano i rapporti tra Plain Assistence e Sicilia Service; nonché un preventivo di Plain Assistence e diverse comunicazioni di Napi Service, asseritamente a firma del medesimo Lo Presti e con firma di accettazione asseritamente del Natoli.

Gli elementi sopra riassunti consentono di affermare – allo stato in termini di gravità indiziaria – che Sicilia Service è stata gestita, di fatto, almeno fino al passaggio delle quote al Lo Presti, direttamente dal Galletti, il quale ha operato, a sua volta, nell'interesse del Sauta e d'intesa con quest'ultimo.

Le dichiarazioni del Natoli, indagato di reato connesso, coerenti con quelle rese da Lo Presti Natale, come detto, trovano riscontri puntuali di ordine sia fattuale che logico:

✓ Sicilia Service, infatti, ha avuto sede presso lo studio del Galletti;

✓ il Galletti è stato socio fondatore, nonchè titolare di quote societarie nel periodo in cui il Natoli rivestiva la qualifica formale di amministratore e venivano realizzate alcune delle più rilevanti operazioni illecite;

✓ molti degli atti commerciali riguardanti Sicilia Service e le condotte fraudolente realizzate in danno della regione Siciliana presentano la firma del Natoli falsificata, falsificazione che non poteva avvenire senza la consapevole complicità di persone interne allo studio Galletti, atteso che ivi veniva custodita la documentazione e gestita la contabilità;

✓ da un punto di vista logico è impensabile che il Natoli, evidentemente alle prime esperienze professionali (da poco conseguita l'abilitazione), potesse gestire nell'ambito dello studio del Galletti una società in autonomia e senza darne conto al principale esponente dello studio;

- un preventivo datato 15/2/2007 di Plain Assistence per la fornitura a Sicilia Service di servizi di assistenza in relazione ad omologo contratto di noleggio con ARAM, per l'importo di € 50.000,00 + iva, con in calce una firma a nome "Salvatore Natoli" *per accettazione*;
- una scheda contabile datata 2/1/2008 relativa ai rapporti di conto corrente tra Sicilia Service e Intesa Sanpaolo, con a margine alcune annotazioni che assumeva riconducibili alla grafia del Natoli;
- una dichiarazione di accettazione datata 20/2/2007 a firma apparente Natoli Salvatore diretta alla A.M. Office di Di Dio A. relativa ad una proposta di noleggio di alcune attrezzature per un importo di € 3.000,00 + iva;
- un sollecito datato 28/9/2007 apparentemente a firma Natoli, indirizzato alla A.M. Office di Di Dio A.;
- alcune comunicazioni di avvenuta consegna emesse da NAPI Service con date 2/10/2007 e 1/3/2007 con in calce una firma a nome Natoli *per accettazione*;
- alcune fatture emesse da Area Sinergie nei confronti di Sicilia Service per compensi relativi ad una non meglio precisata *lettera d'incarico del 02.02.2007*, per importi dell'ordine di 4/5 mila euro, con annotazioni a margine;
- due fatture emesse da N4Com s.r.l. nei confronti di Sicilia Service per lavori eseguiti presso ARAM, con l'annotazione "*pagato*" ed una firma;
- una fattura datata 16/4/2007 emessa dalla gioielleria Aliotta per un importo di € 7.200,00 relativa a 90 piattini di porcellana, con a margine un'annotazione manoscritta "*omaggi e regali*";
- una carpetta contenente due contratti di affitto, uno dei quali tra Sicilia Service e Aram, con annotazioni sulla copertina asseritamente riconducibili alla mano del Natoli (va evidenziato che la firma a nome Natoli presente nel contratto con controparte Giglione e la firma, sempre a nome Natoli, presente neo contratto con Aram presentano caratteristiche grafiche nettamente diverse);
- altri documenti contenenti annotazioni manoscritte e le copertine di alcuni registri contabili della Sicilia Service.

Risultano altresì allegati, carpette e biglietti da visita relativi al Natoli indicanti, come studio quello del Galletti; una serie di fatture emesse dal Natoli nei confronti della Area Sinergie per *collaborazione professionale* dall'agosto 2008 al dicembre 2010; visura camerale relativa alla s.r.l. Sinergy, società avente sede presso lo studio Galletti e della quale quest'ultimo sarebbe stato socio, dalla quale si vince che il Natoli ne sarebbe stato amministratore dal luglio 2007 al novembre 2011; copie di alcuni verbali di operazioni compiute dalla Guardia di Finanza presso lo studio del commercialista alla presenza del Natoli, il quale interloquiva fornendo spiegazioni circa alcune fatture emesse dalla Sicilia Service.

✓ è verosimile che il Galletti non fosse nuovo alla prassi di servirsi di prestanome, tanto che nel 2006 cedeva le quote della società cui è formalmente riconducibile lo studio al medesimo Natoli, soggetto che all'epoca non aveva ancora conseguito l'abilitazione professionale o l'aveva conseguita da poco, ed in posizione di tale subordinazione che alcuni anni dopo poteva essere messo alla porta dal medesimo Galletti;

✓ molte delle spese della Sicilia Service sono state sostenute nell'interesse esclusivo del Sauta o della sua famiglia;

✓ alcune spese sono state sostenute da Sicilia Service nell'interesse del Galletti: infatti, come documentato dalla fattura n. 40/T del 22.12.2007 emessa da Kukla Viaggi a r.l. per l'importo complessivo di € 4.200,99, a carico di Sicilia Service venivano poste le spese di viaggio e soggiorno in Romania, per il periodo 10-12 dicembre 2007, nell'interesse di Galletti Stefano e Sauta Elio;

✓ il Sauta era cliente del Galletti;

✓ nel corso di una conversazione si comprende che il Sauta ed il Lo Presti si accordavano sulla falsificazione di una fattura, trovandosi il Sauta presso lo studio Galletti ed alla presenza della segretaria di quest'ultimo;

✓ nel corso di altra conversazione Sauta e Lo Presti commentavano le indicazioni ricevute dal Galletti in relazione alla predisposizione di una fattura falsa relativa a Sicilia Service;

✓ il Galletti veniva nominato liquidatore della Trinacria 2001 s.r.l., della quale Sicilia Service prendeva il posto nel sistema di fraudolenti rapporti con Aram;

✓ nel periodo in cui il Galletti era curatore di Trinacria 2001 questa cedeva a Sicilia Service le attrezzature utilizzate per la realizzazione di una parte delle condotte fraudolente.

Pertanto, sebbene il quadro investigativo possa ritenersi ancora incompleto e in certa misura frammentario (basti osservare che non è stata estesa la consulenza grafica agli assegni tratti sul conto della Sicilia Service disconosciuti dal Natoli; non è stata condotta significativa attività di intercettazione con riferimento al Galletti ed allo studio al medesimo riferibile; non sono state acquisite informazioni presso i soggetti che nel periodo in esame hanno avuto rapporti commerciali con Sicilia Service, ecc.), allo stato può convenirsi con l'accusa in ordine al fatto che la gestione della Sicilia Service, quanto meno fino al 2008 e con riferimento alle condotte fraudolente poste in essere in danno dell'amministrazione regionale, è stata realizzata con la preminente complicità del Galletti.

Le stesse affermazioni del Galletti, in fondo, rendono logicamente credibile la ricostruzione offerta dal Natoli: il Galletti, infatti, afferma sostanzialmente di avere, da ultimo, allontanato il Natoli dallo studio chiedendo la restituzione delle chiavi. Con ciò riconoscendo la posizione di assoluta subordinazione occupata dal Natoli, posizione che, come detto sopra, non può in alcun modo giustificare i ruoli che formalmente gli sono stati attribuiti in Elfi Immobiliare e Sicilia Service.

Del resto, come detto, non può essere un caso che Sicilia Service nasce proprio nel momento in cui cessa di operare Trinacria 2001 s.r.l. – società che, come si vedrà, è stata certamente costituita e gestita unicamente in funzione dei rapporti fraudolenti con Aram e con le attività della "formazione" e della quale veniva nominato liquidatore proprio il Galletti – subentrando, sostanzialmente, nei rapporti di quest'ultima.

Ad ulteriore riscontro dell'assunto va evidenziato che in taluni dei rapporti fraudolenti di Sicilia Service subentrava, successivamente, El.Fi. Immobiliare (v. p. es. § 12.5.4). Tale società, secondo quanto riferito dal Natoli, sarebbe stata costituita sotto il controllo del Galletti. Ebbene, come sopra e-

videnziato, tale società risulta essere stata amministrata nella fase iniziale, tra il 2007 ed il marzo 2008, proprio dal Natoli. Tuttavia, a riprova del coinvolgimento del Galletti, risulta che la stessa abbia costituito come sede proprio l'indirizzo di piazza Lo Sardo 40, sede dello studio Galletti. Mantenendo detta sede anche dopo la cessazione dalla carica di amministratore del detto Natoli e l'attribuzione dell'incarico personalmente al Sauta. Del resto parte della corrispondenza diretta a tale società, in particolare gli estratti conto di banca Intesa Sanpaolo, risultano inviati all'indirizzo di piazza Lo Sardo con specifico riferimento allo studio Galletti. Ulteriore conferma, dunque di una strategia unitaria riconducibile (anche) al Galletti e dello stretto legame esistente tra il Sauta ed il Galletti.

§ 8 I collegamenti con l'Assessorato alla Formazione

Il sistema della "formazione", come già evidenziato, viene governato dall'Assessorato Regionale alla Formazione, che esercita le attività di programmazione, di coordinamento amministrativo e di gestione, mediante l'accreditamento degli enti, l'approvazione dei progetti, l'erogazione dei finanziamenti, i controlli.

Anche in tale contesto l'on. Genovese risulta avere costituito importanti collegamenti. In particolare, come sopra evidenziato, nel periodo compreso tra il 2010 ed il 2012 l'incarico di capo della segreteria dell'assessore al ramo, il messinese Centorrino Mario, è stato ricoperto da Lamacchia Salvatore, persona che, come emerge chiaramente dal tenore delle conversazioni intercettate, è strettamente legata all'on. Genovese e personalmente coinvolta nella struttura della "Formazione" riconducibile al Genovese medesimo. Emblematiche in tal senso le vicende relative all'acquisizione ed alla gestione dell'Enfap Sicilia (v. § 6.1.5).

In proposito sono state già commentate le parole pronunciate da Cappadona Michele nel corso di una conversazione con Navarra Carmelo, quando lo stesso attribuiva al Genovese un enorme potere di controllo sull'assessorato regionale alla formazione, oltre che di condizionamento in ordine all'approvazione dei progetti, al punto da sostenere di essere stato costretto a rivolgersi al Genovese per ottenere l'approvazione di alcuni propri progetti e da ritenere che, per contro, tutti i progetti del Genovese fossero stati approvati senza difficoltà (v. pag. 37). Circostanze decisamente meritevoli di approfondimento.

Le intercettazioni, comunque, confermano il profondo legame esistente tra l'on. Genovese e Lamacchia Salvatore; così come confermano che quest'ultimo, all'interno dell'Assessorato, è stato mosso anche, se non soprattutto, dagli interessi riconducibili all'on. Genovese, in tal modo rappresentando la principale testa di ponte all'interno dell'apparato amministrativo regionale competente.

Emblematico del rapporto esistente tra il Genovese ed il Lamacchia è l'incontro che verosimilmente quest'ultimo ha organizzato a Messina il 3 dicembre 2011 tra il Genovese ed il già menzionato Albert Ludovico, direttore generale dell'assessorato regionale alla formazione. Invero la mattina del 4/12/2012 Lamacchia veniva contattato da Albert Ludovico, il quale comunicava di essere di rientro a Palermo, programmando una tappa a Cefalù. Dal tenore della conversazione si comprende che l'Albert era stato ospite in un qualche albergo, a carico del Lamacchia: precisava, infatti, di essersi trovato bene, suscitando il compiacimento dell'interlocutore[130].

[130] **progressivo n. 2337 del giorno 04/12/2011 alle ore 11:03:12, uscente dall'utenza n** omissis

...

ALBERT Ludovico: sono molto arrabbiato con te...(ride)

...

LAMACCHIA Salvatore: stai rientrando?

Come segnalato dagli inquirenti, singolarmente, il 5 dicembre, due giorni dopo l'incontro, l'Albert, nella qualità, emanava la circolare n. 31 dell'Assessorato alla Formazione con la quale, operandosi una opinabile interpretazione delle norme di legge, veniva dettata, tra l'altro, la possibilità di trasferimento di personale e "ore formative" tra enti di formazione, equiparando l'operazione ad una sorta di cessione di ramo d'azienda.

Il collegamento tra detto provvedimento e l'incontro svoltosi il 3 dicembre rimane confinato nel cielo delle mere supposizioni; tanto più che nessuna verifica è stata effettuata circa l'effettiva utilità della nuova disciplina per l'on. Genovese e, in particolare, circa la funzionalità di detta disciplina rispetto alle operazioni di acquisizione condotte dal parlamentare e sopra in parte commentate.

Il legame esistente tra Genovese e Lamacchia risulta oggetto di commento da parte dell'Albert, il quale, nella giornata del 30 agosto del 2012, dopo avere verosimilmente ricevuto un invito istituzionale alle dimissioni, informava il Lamacchia di essere stato accusato di avere «*creato tutta la strada del tuo amico Francoantonio*»[131].

Del resto dal tenore di numerose intercettazioni emerge come l'attività del Lamacchia all'interno dell'Assessorato fosse in gran parte volta a tutelare l'interesse degli enti di formazione, in generale e di quelli riconducibili all'on. Genovese in particolare, o comunque a garantire un canale diretto ed immediato di informazione.

Come evidenziato dagli inquirenti, richiamandosi notizie provenienti da organi di stampa, su una situazione simile si sarebbe determinata una sorta di *braccio di ferro* tra l'assessore – che, secondo quanto si legge, si dichiarava contrario ad incrementare di 60 milioni i fondi destinati alla "formazione" – ed il cognato dell'on. Genovese, il deputato regionale Franco Rinaldi, che – sempre secondo quanto si legge nell'articolo allegato all'informativa – sosteneva la necessità di approvare un emendamento mediante il quale, appunto, si sarebbe aumentata di 60 milioni di euro la dotazione destinata ai *corsi di formazione ed addestramento professionale*[132].

§ 8.1 Lo scambio di favori con funzionari regionali

In tale contesto si colloca una vicenda che, non essendo stata oggetto di adeguati approfondimenti, al momento si appalesa unicamente come altamente sospetta.

ALBERT Ludovico: sto andando, andiamo a Cefalù a vedere l'Antonello da Messina

...

ALBERT Ludovico: siamo stati molto bene, siamo stati molto bene, eh?

LAMACCHIA Salvatore: sono contentoooo...

...

[131] **Tel. LAMACCHIA S.** omissis **(Rit 245/11) progr. 18164 del 30.08.2012 ore 18.53**

SALVATORE:ma che hai fatto? ti sei dimesso?

LUDOVICO:si..si..si..

...

LUDOVICO:perchè, mi han detto di andare via oggi, ma io, gli ho detto che andassero a fare in culo, e.. va bene..ok..

SALVATORE:che si...

LUDOVICO:comunque, mi accusano di essere, colui che ha creato tutta la strada del tuo amico Francoantonio, eh...

SALVATORE:Addirittura

LUDOVICO:questo mi han detto, che lui considera me troppo PD ...la gente di Innovazioni

...

[132] articolo dal titolo "Formazione professionale siciliana, scontro tra Mario Centorrino e Franco Rinaldi per i 60 milioni in più" asseritamente pubblicato sull'edizione del 19/12/2011 del periodico locale denominato "Centonove"

Il già menzionato Fazio Domenico, infatti, in data 1/8/2012 contattava Lamacchia Salvatore chiedendogli di verificare – evidentemente avvalendosi delle conoscenze acquisite durante l'esperienza presso l'Assessorato regionale alla formazione – la situazione di due progetti relativi all'"avviso 6" inerenti agli enti NT Soft e Apindustria[133].

Evidentemente non soddisfatto delle prestazioni del Lamacchia, il successivo 30 agosto il medesimo Fazio scomodava tale La Ganga Orazio, funzionario della Regione Siciliana, sollecitandogli la liquidazione di alcuni progetti relativi agli enti NT Soft e Apindustria. Il La Ganga, ponendosi a disposizione dell'interlocutore, riferiva, addirittura, di avere chiesto di potere seguire personalmente l'iter burocratico relativo a detti progetti («*...gli ho detto, questi qua, li devo assolutissimamente seguire io...*»); promettendo, quindi, di fornire tempestive informazioni direttamente all'interlocutore, oppure a Schirò Elena o Lamacchia Salvatore.

Significativo che in chiusura di conversazione il La Ganga chiedesse di portare i propri saluti *all'Onorevole Rinaldi*, alla *moglie* di costui ed all'*onorevole Genovese*[134].

---

[133] **Tel. LAMACCHIA S. Rit 245/11 progr. 16722 del 01.08.2012**

[134] **Tel. FAZIO D.** omissis **, (Rit 115/12) progr. 99 del 30.08.2012 ore 11.33**

...

DOMENICO:e..ma è tutto bloccato non ci è arrivato nulla, ne dell'uno e nè dell'altro

ORAZIO:No, ma è tutto bloccato, perchè quel testa di cazzo, lo posso dire perchè sono qua in ascensore, quel testa di cazzo, praticamente, non c'è stato quasi mai. Ogni volta, per una minchiata...questo ..Rubino..

DOMENICO:ma chi ce l'ha nelle mani questa cosa?

ORAZIO:allora...in verità noi...ce l'ho io, nel senso che, c'è la Rosy Calì che ha pres...

DOMENICO:ce l'ha lei sempre, giusto ufficialmente, Rosy Calì

ORAZIO:si, ufficialmente ce l'ha lei, ma lei rientra lunedì giorno 3. Allora, con La Cagnina, proprio ieri mattina, ma io sto di nuovo là...mi ha detto: gli ho parlato, insomma nel senso..gli ho detto guarda senti, no dice, Pippo se tu vieni mi fai una grande cortesia, dice: e ti metti magari a canto a lei, perchè l'Abruzzo mi ha detto che questa non ne capisce una minchia.

DOMENICO:eh...infatti...

ORAZIO:mi ha detto, dacci una mano tu. Dice. Perchè dice:...

DOMENICO:eh...

ORAZIO:allora gli ho detto, guarda, io per i progetti che ho seguito io, per esempio, gli ho detto c'è API, ma dice tu se parli con l'Abruzzo te lo dice ...quali sono, gli ho detto c'è API c'è APIINDUSTRIA di Messina, gli ho detto, questi qua, li devo assolutissimamente seguire io...

DOMENICO:sono API e NT Soft, te li ricordi no ?

ORAZIO:lo so, lo so, il 140 e il 144..

DOMENICO:esattamente, che Rubino, tra l'altro ce li ha chiusi, perchè io, mi sono sentito con lui. Quindi sono chiusi, si devono fare solo i secondi acconti, il mandato praticamente..

ORAZIO:lo so, lo so, ma se non c'è la validazione....

DOMENICO: e c'è la validazione,

ORAZIO:la validazione e il durc

DOMENICO:e il durc..

ORAZIO:abbiamo richiesto il durc, siccome giorno 3 ....già l'ho richiesto io il durc, lo ho fatto richiedere ...

DOMENICO: eh.. perfetto

ORAZIO:quindi, giorno 3 quando rientra, la Giulia Giordano. Prendiamo sto durc, vediamo se gli manca qualche cosa, ti chiamo subito

DOMENICO:eh..dai così mi sistemi sta cosa

ORAZIO:o ti chiamo o chiamo ad Elena Schirò, e la prossima settimana, spero di fare tutte cose..

DOMENICO: va bè, ho chiami a me o chiami ad Elena Schirò

ORAZIO: Turi Lamacchia.... chiamo alla Schirò non è un problema, uno dei tre...va bene

DOMENICO:va bene, dai, allora ci sentiamo... i primi di settembre

ORAZIO:salutami, salutami l'Onorevole Rinaldi e come si chiama, a sua moglie

DOMENICO:e all'Onorevole Genovese no?, pure

ORAZIO:anche pure certo, mi pare chiaro

Il 17 settembre il solerte La Ganga contattava il Fazio, annunciando che il mandato di pagamento per il progetto relativo ad Apindustria era pronto, sebbene per la definitiva liquidazione occorresse la trasmissione di una fidejussione. Comunicato il buon esito dell'intervento, la discussione scivolava verso le imminenti elezioni regionali, relativamente alle quali il La Ganga si dichiarava disponibile per la ricerca di voti, tra l'altro presso soggetti cui asseriva di avere fatto *qualche cortesia*; contestualmente, ricordando all'interlocutore il proprio impegno, sollecitava per sé una buona collocazione negli Uffici di Gabinetto in caso di vittoria della lista in cui era inserito il cognato dell'onorevole Genovese[135].

---

[135] **Tel. FAZIO D.** omissis **, (Rit 115/12) progr. 1117 del 17.09.2012 ore 18.14**

...

La Ganga Giuseppe:..vedi che il mandato...il mandato è stato fatto....ma non lo può mandare....

FAZIO Domenico:..eh?..

La Ganga Giuseppe:..minchia, mi fai fare cattiva figura..lunedì...

...

FAZIO Domenico:...per la fidejussione...

...

La Ganga Giuseppe:..però il problema non è questo...il problema è che già...che già il mandato è fatto....è firmato e tutte cose.....si deve mandare in Ragioneria...se non porti ....questo coso.....non si può mandare in Ragioneria...

FAZIO Domenico:...e...ma io te lo mando via e-mail....te lo posso mandare?....

La Ganga Giuseppe:..ma...minchia ...via e-mail?...se non mi porti l'originale, che cazzo faccio?

...

FAZIO Domenico:..così puoi vedere che tutta la documentazione è corretta e poi ti faccio avere l'originale...

La Ganga Giuseppe:..prima...esatto...va bene facciamo così...va bene?..

...

La Ganga Giuseppe:....ma chi è il candidato..?

FAZIO Domenico:..ah?...

...

FAZIO Domenico:...come chi è?...e me lo chiedi?..Franco

La Ganga Giuseppe:..no...chi è Franco, ..No?..

FAZIO Domenico:..certo! Franco Rinaldi.

La Ganga Giuseppe:..solo lui....Genovese.....non...dico solo a lui avete....Giusto?..

FAZIO Domenico:..no ..Francantonio...nazionale..Francantonio, nazionale...alle regionali...con Franco Rinaldi....

...

FAZIO Domenico:.no...c'è Franco candidato....stiamo già lavorando....se tu in provincia di Messina....ci vuoi dare una mano.....

La Ganga Giuseppe:..io..se...se conosco..se conosco..perchè....dovrei prendere qualche Ente...fare e dire...tu te lo immagini se io....anche perchè a me quello che interessa....

...

La Ganga Giuseppe:..l'unica cosa che è....c'è uno, che è comandante dei Vigili...e questo è impegnato con Nucera...non so questo minchia di Nucera con chi è....

FAZIO Domenico:.eh...e che deve fare...quello?...

La Ganga Giuseppe:...appunto..no...non lo so...è impegnato con lui...gli sistema i voti a lui....hanno sistemato un po' di persone....no, non lo so..sai

FAZIO Domenico:..ho capito..

La Ganga Giuseppe:...quindi...infatti gliel'ho detto...gli ho detto..guarda c'è...praticamente il cognato di Genovese....

FAZIO Domenico:..eh...

La Ganga Giuseppe: ...che praticamente....m'interessa....mi ha detto..Pippo..dice...ora vediamo..fatti vedere...quindi io ci dovrei andare di persona....però ci devo andare con i fac-simili...in maniera tale che lui....siccome ha un giro...grosso..lui...va....mi segui?..

...

La Ganga Giuseppe:..io potrei andare pure a Barcellona che c'è una persona che gli ho fatto qualche cortesia....ci devo andare di proposito...devo prendere la macchina e ci devo andare...

...

Tribunale di Messina *Sezione dei giudici per le indagini preliminari*

Concetto che il La Ganga ribadiva, poco dopo, personalmente a Schirò Elena – come detto moglie dell'on. Rinaldi – quando, dopo avere nuovamente sottolineato che il mandato (di pagamento) per il progetto relativo ad Apindustria era pronto e che egli si era adoperato pur essendo in atto presso l'assessorato alla Famiglia, invitava l'interlocutrice a rappresentare al marito la propria disponibilità a sostegno della campagna elettorale, dichiarando, contestualmente, la propria aspirazione ad assumere qualche incarico nel futuro Ufficio di Gabinetto della nuova giunta regionale[136].

La Ganga Giuseppe:...comunque al di là di questo...dico....dopo a me m'interessava, eventualmente...nella composizione eventualmente degli Uffici di Gabinetto..fare e dire...ne volevo parlare...capito...come interno..mi segui cosa ti voglio dire?..

FAZIO Domenico:..si..si..certo...ho capito

FAZIO Domenico:..dico..io ..questo..m'interessava...se..praticamente c'è una situazione di questo genere..che vince Crocetta...dico..io..mi segui cosa ti voglio dire?..

FAZIO Domenico:..certo..no...certo che ti seguo..però certo..magari..tu...un passaggio con lui fattelo...

La Ganga Giuseppe:...si. ..io me lo faccio...io certo...tu..intanto lo sai tu..gli dici vedi che Pippo..ci sta...sta facendo questa operazione per noi altri...là..ecc...ecc.....su Palermo...su Palermo....il punto di riferimento è lui ecc. ecc.....intanto...anche perchè..Ele.....Elena Schirò lo sa.....quindi io...questa cosa l'ho seguita io...

FAZIO Domenico:..o pure....incomp.

La Ganga Giuseppe:..tu falla rilevare questa cosa..falla rilevare..in maniera tale..gli dici ..vedi che è.....ci può servire...anche perchè..fra le altre cose...io, nei 12 assessorati....mi muovo...capisci che ti voglio dire?...

...

[136] **Tel SCHIRO' E.** omissis **, (Rit 117/12) progr. 3214 del 17.09.2012 ore 18.48**

...

La Ganga Giuseppe :.nien.....no...praticamente...le volevo dire che.....ho...abbiamo fatto il mandato..del ..di A-PI...no?..

SCHIRO' Elena :.ah...che bella notizia!!!...

...

La Ganga Giuseppe :.....c'è bisogno, gli ho detto, che mi chiami?...dico....perchè...sai perfettamente che la dottoressa...merita questo ed altro.....quindi dico....non è perchè ve ne siete andati....significa....nella maniera più assoluta....a parte il fatto che io sono qua all'Ufficio di Gabinetto, momentaneamente, dall'Assessore alla Famiglia...

SCHIRO' Elena :..(ride)

La Ganga Giuseppe :..e le volevo dire...e infatti ci va lo sponsor per seguire questa cosa..perchè c'è.....ora..incomp....

SCHIRO' Elena :..lo so.....perchè so che lei...e infatti...incomp...più in là...

La Ganga Giuseppe :..si va bene..ma in ogni caso..dico..ci va lui perchè gli atti diciamo gli abbiamo fatti insieme ad una collega....perchè poveretta...ancora con me ..e quindi ci sono andato per ..per..per questa cosa....

SCHIRO' Elena :...eh..eh..

La Ganga Giuseppe :..ma dico ..ma a prescindere da questo, le volevo dire....visto anche, insomma....dico ci sono le elezioni, ci sono le cose...io laddove....naturalmente posso....

SCHIRO' Elena :..eh...eh..

La Ganga Giuseppe :..se conosco qualcuno....mi pare chiaro...se volessi..

SCHIRO' Elena :..incomp...

La Ganga Giuseppe :..se volessi....anche..dico...anche...come dire un tipo di rapporto ...di ..icomp...

SCHIRO' Elena :..non la sento più....Pronto?...

La Ganga Giuseppe :..Pronto?...mi sente?....mi sente adesso?..

SCHIRO' Elena :..si..si..si..ora si...

La Ganga Giuseppe :..dico...fermo restando...anche un rapporto futuro...perchè io ho quasi trent'anni di servizio....anche se...se sono abbastanza giovane...

SCHIRO' Elena :...(sorride)..

La Ganga Giuseppe :..nel senso .... fisicamente sembro giovane...e quindi praticamente... praticamente.. dico... ho la mia esperienza ...qua all'interno .. fare e dire ...quindi...

SCHIRO' Elena :..perfetto...

La Ganga Giuseppe :..in un futuro..in un futuro...diciamo..anche Ufficio di Gabinetto...io ne volevo parlare anche con suo marito..e roba di questo genere...

...

SCHIRO' Elena :...si..

La Ganga Giuseppe :...se poi lei questo passaggio con suo marito lo fa...nel senso...

SCHIRO' Elena :..incomp...

Tribunale di Messina *Sezione dei giudici per le indagini preliminari*

§ 8.2 (capo 40 ordinanza del 9/7/13) violazione del segreto d'ufficio

Nella prima mattinata del 27/12/2012 il Sauta veniva contattato telefonicamente da un'utenza cellulare intestata alla Regione Siciliana. L'interlocutore, qualificato confidenzialmente "ispettore", con tono allarmato, annunciava al Sauta che qualcuno stava per venire («*ascoltami, ascoltami..... ascolta bene....apriti boni i ricchi.....vedi che stanno vinennu.....*»). Il Sauta comprendeva il messaggio e commentava che l'ente era chiuso per ferie. L'interlocutore, tuttavia, ribadiva l'informazione con tono perentorio, invitando il Sauta a non insistere nei commenti e ad interrompere immediatamente la comunicazione («*ancora !!!! che dici chiudi ?????? e basta.....*»)[137].

S(auta): Buongiorno Ispettore
I(saja): Buongiorno dove sei??
S.: io sono quà in giro..... tu dove sei?.... ma sto andando in ufficio
I.: ascoltami, ascoltami..... ascolta bene....apriti boni i ricchi.....vedi che stanno vinennu.....
S.: ma noi siamo chiusi.....
I.: va bene ....io te lo sto dicendo.....
S.: no, possono... può venire chiunque ma noi siamo in ferie ...siamo in ferie fino al sette...ve l'abbiamo fatta la comunicazione di sospensione.....
I.: perfetto, perfetto.....
S.: poi potete anche venire ..ci mancherebbe apriamo a tutti va bene ???...
I.: ancora !!!! che dici chiudi ?????? e basta.....
S.: ho capito!!!!!
I.:ciao ciao
S.:ciao

L'interlocutore veniva individuato dagli inquirenti in Isaja Carlo, dipendente dell'Ispettorato del Lavoro di Messina, che, secondo le informazioni acquisite presso il medesimo ufficio, sarebbe assegnatario dell'utenza mobile in questione, come, del resto, confermato dallo stesso in sede di interrogatorio.

Così come annunciato dall'allarmato interlocutore, effettivamente nella mattinata del 27 dicembre funzionari dell'Ispettorato del Lavoro si presentavano presso la sede dell'ARAM per eseguire un controllo ispettivo su disposizione dell'Assessorato. In particolare l'accesso veniva effettuato dagli ispettori Donato Angela e Mazzaglia Antonio alle ore 10,40 del 27 dicembre, *allo scopo di verificare l'osservanza, nei confronti del personale occupato, delle norme di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale*. Risulta, altresì, che l'ente si presentava chiuso per ferie, ma che il legale rappresentante Sauta Elio, *trovato in loco, ha comunque permesso l'accesso dei sottoscritti*. Si legge, inoltre: *su richiesta del superiore ass.to reg.le famiglia, politiche sociali e lavoro i sottoscritti ispettori hanno proceduto in data odierna ad effettuare un controllo ispettivo presso codesto ente di formazione, tendente ad accertare la regolarità delle erogazione delle somme dovute a titolo di retribuzione e contribuzione del personale dipendente relativamente ai progetti licenziati per l'anno 2011* ...

Come successivamente precisato dal dirigente della Direzione Territoriale del Lavoro di Messina, l'accertamento, richiesto dall'Assessorato, *era mirato alla verifica dell'effettivo utilizzo delle som-*

La Ganga Giuseppe :..nel senso di dire...senti nel momento in cui si vanno a costituire gli Uffici di Gabinetto...
SCHIRO' Elena :...certo..
...
La Ganga Giuseppe :..mi può utilizzare..dove...dove...dove ritenete più opportuno..quindi io tra l'altro....con suo marito..gli volevo parlare....però visto che....c...come dire...parlo con lei..insomma...
SCHIRò' Elena:..lei è sempre a Palermo?..
...

[137] Trascrizione integrale e riassuntiva della conversazione progressivo n. 2662 del 27.12.2012 delle ore 09:36:29" (R.I.T. P.M. n. 998/12) in entrata sull'utenza telefonica omissis , intestata ed in uso a SAUTA Elio, dall'utenza omissis intestato a Regione Siciliana- Piazza Indipendenza 1 Palermo e in uso a ISAJA Carlo

me versate dall'Assessorato Regionale in conto personale. Si tratta, in particolare, delle somme erogate dalla regione al fine sia della retribuzione del personale dipendente degli enti di formazione sia del versamento dei contributi previdenziali. In data 27.12.2012 l'Ufficio dispose una serie di ispezioni presso vari enti di formazione tra cui l'Aram...

La fonte dell'informazione, come detto, veniva individuata nell'indagato Isaja Carlo.

L'individuazione, del resto, è confermata da altra intercettazione intercorsa il precedente 28/11/2012, nell'occasione tra la medesima utenza ed il medesimo interlocutore, che, appunto veniva chiamato "Carlo" («*Grazie...Carlo...*») e Schirò Elena[138]. Nel corso della conversazione, il cui tono denota inequivocabilmente amicizia e confidenza tra gli interlocutori, l'Isaja chiedeva alla donna dettagli in ordine ad alcuni corsi per i quali la Lumen aveva presentato richiesta per la dichiarazione di idoneità dei locali («*Signora LUMEN buongiorno ... Oggi è brutta...ascoltami...ti disturbo per un'informazione... Te lo domando a te...che sei.. Allora i quattro corsi...che voi avete presentato...qua ah...uhm...da noi... Questi quattro corsi...non so se te le ricordi!?... E l'idoneità locali...si... Parrucchiere!?...Parrucchiere...secondo anno... Estetista... secondo a... no!... Primo anno.... estetista primo anno...parrucchiere primo anno... ...incomprensibile...di cucina .... specializzando... Ehhh...ehh...e operatore socio assistenziale....di questi... Eh...di questi quattro corsi... Quanti allievi...sono da progetto...non mi interessono gli uditori...*»), rappresentando di avere completato la trattazione della relativa pratica («*Va bene!....Te li sto preparando...*»).

Quindi, riferendosi evidentemente alle campagne giornalistiche che avevano attirato l'attenzione sulla gestione della "formazione", tranquillizzava l'interlocutrice, affermando che la strategia del silenzio era la più idonea, in quanto portava a dimenticare («*Passerà tutto ...Elena...non ti preoccupare...passa tutto... Passa tutto....il tempo ci vuole... Ma ti capisco perfettamente...perchè sò...tutto ....tutto quello che sta succedendo...ma è così....capisci... Per ora si è in mezzo a una situazione che va...va soltanto ...lo sai che cosa!?...Del resto...è giusta il vostro modo...di ...fare...il silenzio...va basta... In questo caso...va soltanto il silenzio.... Il silenzio...per quanto riguarda me...conta più di quanto uno può.... Perchè il silenzio lo sai a che cosa porta ...a dimenticare facilmente...*»).

La successiva conversazione intercettata il 16/1/2013 dà conto della contiguità dell'indagato agli interessi di Lumen ed Aram. Nell'occasione, infatti, Rinaldi Franco contattava un'amica, tale D'Angelo Nicoletta, dipendente dell'ufficio di collocamento di Messina[139], alla quale proponeva, verosimilmente, un incarico, forse pubblico, presso un non meglio precisato Istituto. Apprendendo che la donna non possedeva la qualifica per assumere l'incarico e non ritenendo di accogliere il suggerimento che la stessa formulava, il Rinaldi domandava se a Messina non disponessero di altri funzionari "amici" («*ma solo a lui abbiamo quà a Messina???....non abbiamo altri amici che sono... funzionari....*»). La donna lo indirizzava presso tale Carlo dell'Ispettorato del Lavoro, indicandolo come uno *molto vicino a voi* («*no, funzionario direttivooooo no, come...come... girano intorno a voi non ne avete molti impiegati regionali...devo dire come funzionari regio...ah si ce li avete... ce li avete...e lo..lo.....parla con..... con tua moglie....quello che c'è...che vi fa le coseeeee.....eee cioè no, no..parla con tua moglie....eeeehh coso come si chiama...????....emmh Ispettorato del Lavoro... eeeeeeeeee.. Carlo...*

[138] Trascrizione integrale e riassuntiva della conversazione progressivo n. 1212 del 28.11.2012 delle ore 11.30.12" (R.I.T. P.M. n. 1007/12) in entrata sull'utenza telefonica omissis , intestata a Libera Università Mediterranea Naturopatia ed in uso a SCHIRO' Elena, dall'utenza omissis intestata a Regione Siciliana- Piazza Indipendenza 1 Palermo, in uso a ISAJA Carlo

[139] conversazione progressivo n. 7801 del 16.01.2013 delle ore 09:55:32" (R.I.T. P.M. n.1087/12) in uscita dall'utenza telefonica omissis in uso a RINALDI Franco, diretta all'utenza omissis in uso a Nicoletta D'ANGELO dell'Ufficio di Collocamento.

si..molto vicino a voi.....te lo faccio...ti chiamo un altr.. ti chiamo io e ti dico il nome...»). Ragionevole ritenere che il Carlo cui la donna si riferiva fosse, appunto, Isaja Carlo, dal momento che, nell'elenco allegato all'informativa del 21/3/2013 della Sezione della Polizia di Stato della Procura relativo al Servizio XXIII Direzione Territoriale del Lavoro di Messina, il menzionato Isaja sembrerebbe l'unico dipendente di nome Carlo. Lo stesso indagato ha ammesso di conoscere la D'Angelo, quindi ha sostanzialmente riconosciuto di avere informato il Sauta dell'imminente ispezione, assumendo, tuttavia, di avere agito per leggerezza e senza dolo, e di avere, comunque, rappresentato un fatto notorio. Circostanze, ovviamente, già in sé contraddittorie.

Le dichiarazioni rese dall'indagato, tuttavia, ne rendono ancora più grave e, per alcuni versi, sospetta la posizione. L'Isaja, infatti, ha riferito di essere incaricato, da lungo tempo, delle verifiche relative all'idoneità dei locali utilizzati dagli enti di formazione quali sedi formative. In tale ambito ha riferito di avere ripetutamente verificato e approvato l'idoneità della sede formativa Aram ubicata in località "Cristo Re". Ha altresì precisato che, ai fini di tali verifiche, gli enti dovrebbero produrre perizia giurata attestante l'idoneità dei locali, l'esistenza delle dichiarazioni di agibilità nonchè, eventualmente, della certificazione antincendio; le medesime perizie, inoltre, come riferito dall'indagato, dovrebbero contenere elencazione dettagliata ed analitica degli arredi ed attrezzature presenti nei locali, ai fini della verifica della conformità alla normativa CE (cosa del resto espressamente richiesta dalla circolare n. 6 del 11/6/2004 già più volte richiamata). In alternativa gli enti dovrebbero produrre, in uno con la perizia, un dettagliato elenco delle attrezzature firmato dal legale rappresentante dell'ente e dal responsabile del servizio di prevenzione e sicurezza.

Ciò premesso, in ordine alla sede formativa di Cristo Re dell'ARAM è sufficiente richiamare quanto osservato al § 12.1. In particolare è emerso che i locali sono stati impiegati quale sede formativa sin dal 2006, benchè l'immobile risulti ultimato solo nel 2008 e nonostante lo stesso sia tuttora privo di dichiarazione di agibilità, oltre che di certificazione antincendio (della cui necessità, tuttavia, non vi è certezza). Del pari è emerso che, al fine di documentare l'idoneità dei locali, sono state depositate da Aram e Lumen, sin dall'ottobre del 2006, perizie giurate a firma di tale ing. Repici, le quali, apparentemente in contrasto con le prescrizioni contenute nella menzionata circolare, si limitavano ad una generica descrizione dei locali, senza alcun riferimento alla (inesistente) dichiarazione di agibilità, nonchè ad una generica attestazione della esistenza di attrezzature, senza fornire, contrariamente a quanto richiesto dalla circolare e riconosciuto dallo stesso indagato, una elencazione dettagliata delle attrezzature medesime[140].

Di talchè occorre domandarsi in che modo venissero effettuati i controlli di idoneità e se eventuali omesse verifiche siano conseguenza di mera incuria o negligenza, di induzione in errore o di altro.

Gli ulteriori accertamenti, peraltro, hanno evidenziato che i controlli logistici nei confronti della ARAM per gli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 sarebbero stati eseguiti proprio dall'Isaja. Il medesimo

[140] Per esempio nella perizia giurata asseverata in data16/10/2006, alla voce *attrezzature*, si afferma: "*le aule informatiche risultano attrezzate in maniera adeguata quali laboratori di informatica con tavoli per i PC e sedute di tipo ergonomico, le aule per formazione teorica sono complete di tavoli e sedie per gli alunni e cattedre per i docenti, la segreteria allievi presenta n. 4 postazioni di lavoro complete*". Di analogo tenore le formule di stile impiegate nelle altre perizie. A scopo puramente indicativo si evidenzia che, dalla documentazione fotografica allegata alla consulenza del pubblico ministero a firma ing. Megna si evince che – ovviamente alla data del sopralluogo, cioè nell'aprile del 2013 – le postazioni delle "aule informatica" munite di PC, sarebbero state corredate di semplici sedie di tipo scolastico (tubolari in ferro e seduta e schienale rigido) che non pare possano essere esattamente definite "sedute di tipo ergonomico".

avrebbe eseguito anche i controlli logistici nei confronti della Lumen per gli anni 2006, 2007, 2008 e 2010.

Per quanto irrilevante dal punto di vista penale, poi, significativa appare la conversazione intrattenuta il 23/11/2012 dal Sauta con Lo Conti Venerando, direttore dell'Ispettorato del Lavoro di Messina[141]. Dal tenore della conversazione – nel corso della quale il Sauta informava il funzionario del fatto che, a breve, avrebbe consegnato tutta la documentazione necessaria, evidentemente, per l'accreditamento delle sedi – emerge, infatti, il rapporto confidenziale esistente tra i due («*ora.. mezz'ora fa, Repici mi ha portato le perizie giurate, e quindi mhh materialmente il primo giorno utile per portartele è lunedì.... domani ci sentiamo e ci prendiamo, a Messina dove ci possiamo prendere il caffè tranquillamente*»). Rapporto confermato dalla conversazione del 5/12/2012, quando il Sauta si lamentava col dirigente dell'atteggiamento di alcuni funzionari (Bossa e Panebianco) in relazione alla valutazione della idoneità dei locali di una sede destinata a corsi formativi[142].

Al medesimo Lo Conti, del resto, il Sauta si rivolgeva il giorno dopo l'ispezione[143], sottolineando l'avvenuto accesso del giorno prima e domandando se, ai fini della documentazione richiesta, sarebbe stata sufficiente una copia informatica («*Ingegnere, sono....sugli attenti... senti ti volevo chiedere una informazione per agire....ieri sono venuti... ehhh gli ispettori per notificarci il verbale di presa in atto di quella documentazione... si di quegli accertamenti.....ascoltami .....chiedono i prospetti paga....ma volete le copie cartacee o vi basta per esempio se noi vi digitiamo un cd??? perchè il cd per noi ovviamente significa...*»). I due, quindi, si lasciavano andare a qualche commento sulla attenzione rivolta alla formazione ed il Lo Conti spiegava che l'ufficio era stato costretto ad effettuare l'ispezione in conseguenza delle direttive ricevute («*Elio non c'è nessun problema.... noi...siamo partiti perchè ..perchè non vorrei... per ora Crocetta impera, per ora Crocetta impera... a Messina ci sono 37 enti e dobbiamo farli tutti..e dopo Nelli Scilabra ha disposto così....e poi Nelli Scilabra cu sapi cu è*»).

Ancora più significative dei rapporti in chiaroscuro esistenti tra controllori e controllati appaiono le conversazioni che vedono ancora protagonisti il Lo Conti, il Sauta ed il Rinaldi.

Il 5 dicembre 2012 il Lo Conti contattava Sauta Elio, commentando con lo stesso la designazione di Beringheli Rino quale capo della segreteria dell'assessore Bartolotta[144]. Il successivo 13 dicembre ancora il Lo Conti contattava il Sauta chiedendogli un contatto con l'assessore Bartolotta in relazione a questioni dell'IACP, ricevendo il suggerimento di contattare il predetto Beringheli[145].

---

[141] conversazione progressivo n. 418 del 23.11.2012 delle ore 17:15:39" (R.I.T. P.M. n. 998/12) in entrata sull'utenza telefonica omissis , intestata ed in uso a SAUTA Elio, dall'utenza telefonica omissis intestato a LO CONTI Venerando Silvio (Funzionario dell'Ispettorato del Lavoro di Messina)

[142] conversazione progressivo n. 1087 del 05.12.2012 delle ore 14:57:07" (R.I.T. P.M. n. 998/12) in entrata sull'utenza telefonica omissis , intestata ed in uso a SAUTA Elio, dall'utenza telefonica omissis in uso a Venerando Silvio LO CONTI

[143] conversazione progressivo n. 2736 del 28.12.2012 delle ore 10:16:40" (R.I.T. P.M. n. 998/12) in uscita dall'utenza telefonica omissis , intestata ed in uso a SAUTA Elio, verso l'utenza omissis intestato a LO CONTI Venerando Silvio

[144] Conversazione progressivo n. 1089 del 05/12/2012 alle ore 15:12.33 (R.I.T. P.M. n. 998/12) sull'utenza telefonica omissis , intestata ed in uso a SAUTA Elio, dall'utenza telefonica omissis , intestata a LO CONTI Venerando

[145] Conversazione progressivo n. 1668 del 13/12/2012 alle ore 10:48.44 (R.I.T. P.M. n. 998/12) sull'utenza telefonica omissis , intestata ed in uso a SAUTA Elio, diretta all'utenza telefonica omissis intestata a LO CONTI Venerando

L(o Conti):ELIO!?...
S(auta): Sono agli ordini ingegnere...
...
L: Io.....ho chiamato...ho chiamato Nino BARTOLOTTA...perchè...

Dalla conversazione del 17/1/2013 si apprende che Beringheli Calogero è persona che il Rinaldi considera di fiducia: riferiva, infatti, a tale Franco Antonino che con costui avrebbe potuto parlare liberamente[146]. Immediatamente dopo, infatti, lo contattava annunciandogli che si sarebbe portato in ufficio il predetto Franco, specificando: «*Lui ...è venuto in segreteria ...sta passando con noi ...*»[147].

Nel corso della medesima giornata il Rinaldi ricontattava il Beringheli chiedendogli se fosse interessato ad assumere l'incarico di *commissario* presso l'IACP di Messina. Quindi, al rifiuto del Beringhel,i che riteneva la cosa inopportuna ed incompatibile con i suoi attuali impegni, affermava di avere già un'alternativa[148].

S: *Eh!...*
L: *Per dirgli...insomma...ho visto che su Tempo Stretto c'è...una cosa che riguarda gli I.A.C.P....insomma ...sta cosa....*
...
L: *Perchè sto facendo una relazione...una piccola relazione per quello ....che...*
S: *Si!...Si!...Si!.....*
L: *Emerge dai fatti...*
S: *Eh...*
L: *E glielo....E glielo sto mandando...glielo volevo preannunciare...*
S: *Eh!...Scusami...Rino...tu il numero di Rino BERINGHERI tu non ce l'hai!?...*
L: *Si...si....ce l'ho...di Rino...ma non vorrei che pure lui...*
S: *Pino...non è il capo di gabinetto!?...No!...Lui ha il numero personale...*
L: *Ah..glielo dico a lui...Va bene...va bene...*
...

[146] Conversazione progressivo n. 8217 del 17/01/2013 alle ore 15.26.48 (R.I.T. P.M. n.1087/12) sull'utenza telefonica omissis in uso a RINALDI Franco, dall'utenza omissis intestata ed in uso a FRANCO Antonino
...
R(inaldi):O da Rino...allora chiamo a Rino...chiamo a Rino...
A(ntonino Franco):Dico ..ma non ci sono problemi dico...posso parlare liberamente davanti a lui!?..
R: *Si!..Certo!...Che fai scherzi...*
A: *Perchè manco saprà che sono passato con voi ancora ...perchè lui mi sà...mi sà ancora con la vecchia persona...capito!?...*
R: *E ora glielo dico io...lo sto chiamando...*
A: *Glielo dici tu allora la posizione nuova...*
...

[147] Conversazione progressivo n. 8218 del 17/01/2013 alle ore 15.28.34 (R.I.T. P.M. n.1087/12) sull'utenza telefonica omissis in uso a RINALDI Franco, diretta all'utenza omissis intestata a REGIONE SICILIANA ed in uso a BERINGHELI Calogero

[148] Conversazione progressivo n. 8246 del 17/01/2013 alle ore 17.19.54 (R.I.T. P.M. n.1087/12) sull'utenza telefonica omissis in uso a RINALDI Franco, diretta all'utenza omissis , intestata a REGIONE SICILIANA ed in uso a BERINGHELI Calogero
...
R(inaldi):Ti volevo chiedere tu lo vuoi fare il commissario alle...IACP di Messina?...
C(alogero Beringheli):Minchia....il commissario alle IACP di Messina ...che fai mi vuoi rovinare!?...L'ho fatto in campagna...
R: *E' incompatibile?...*
C: *No...non è incompatibile...però, capisci che se io ..e tu mi mandi là che ci sono stato otto anni...quattro anni commissario e quattro anni in consiglio di amministrazione...dico abbandono l'ufficio ....e faccio comune e IACP...ah!?..L'altro giorno con Nino parlavamo di una serie di cose...dice ...io sono disponibile...però... capisci ...che poi ...*
...
R: *Va bene...come non detto...*
...
C: *Possiamo provare...se tu...dici con qualche amico...*
R: *No!...Ce l'ho ...e che preferivo te!...Ehhh..*
...

Secondo quanto segnalato dalla polizia giudiziaria l'incarico veniva poi affidato al menzionato Lo Conti.

§ 8.3 L'avviso 20 ed il Consorzio Sociale Insieme

Uno degli ultimi bandi finalizzati all'assegnazione di finanziamenti per lo svolgimento di progetti formativi è quello denominato "avviso 20" che, per il triennio 2012/2014, prevedeva una spesa di € 859.806.219,00, che sommati al piano OIF di cui all'"Avviso 19/2011", totalizzano la somma di € 1.060.000.000,00 circa. L'"avviso" veniva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 2011. Con DDG 860 del 13 marzo 2012 venivano approvate le graduatorie provvisorie dell'avviso n.20.

Evidentemente il 16 marzo il menzionato Cappadona Michele, consultando l'apposito sito, apprendeva che il Consorzio Sociale Insieme, che aveva presentato un progetto, era stato escluso da quelli ammessi a finanziamento per punteggio insufficiente. Circostanza che, nell'immediatezza, commentava con la figlia Antonella, la quale faceva notare la riduzione del punteggio rispetto alle precedenti graduatorie[149]. Immediatamente prima il Cappadona aveva chiamato Lamacchia Salvatore, convocandolo perentoriamente per un incontro immediato a Patti[150]; incontro che effettivamente si verificava al casello autostradale della cittadina nebroidea[151], al quale il Cappadona si presentava in compagnia della figlia e di *tutte le carte*[152].

Dopo l'incontro con il Lamacchia il Cappadona si intratteneva in auto con la figlia, commentando gli sviluppi della vicenda. Si apprende, in particolare, che il Lamacchia si era giustificato per l'esclusione, assumendo che il meccanismo di attribuzione dei punteggi sarebbe stato automatizzato. I due interlocutori, tuttavia, evidentemente non credevano a quanto loro riferito e si rammaricavano di non essersi rivolti per tempo all'on. Genovese, attribuendo alla mancata protezione politica l'esito della valutazione[153].

[149] **Intercettazione sull'utenza** omissis **intestata ed in uso a CAPPADONA Michele, autorizzata con Decreto R.I.T. 226/1.1 P.M. della Procura della Repubblica di Patti registrata al progressivo nr. 12768 del 16.03.2012 alle ore 16.49'00.**

...

MICHELE: pagina 11, eccolo qua incompr Consorzio Sociale Insieme, 50 punti c'è

ANTONELLA: uhm, ne avevamo 62 prima, gli altri anni, ora come hanno fatto a mettere 50 punti! In più perché prima eravamo in graduatoria ed ora non ci siamo più ?! Terza domanda, non hanno considerato neanche la cosa, neanche l'esperienza...

[150] **Intercettazione telefonica sull'utenza** omissis **intestata ed in uso a CAPPADONA Michele, autorizzata con Decreto R.I.T. 226/11 P.M. della Procura della Repubblica di Patti registrata al progressivo nr. 12766 del 16.03.2012 alle ore 16.46'53"**

[151] **Intercettazione telefonica sull'utenza** omissis **intestata ed in uso a CAPPADONA Michele, autorizzata con Decreto R.I.T. 2.26/11 P.M. della Procura della Repubblica di Patti registrata al progressivo nr. 12780 del 16.03.2012 alle ore 18.03'24"**

[152] **Intercettazione telefonica avvenuta sull'utenza** omissis **intestata ed in uso a CAPPADONA Michele, autorizzata con Decreto R.I.T. 226/II P.M. della Procura della Repubblica di Patti registrata al progressivo nr. 12781 del 16.03.2012 alle ore 18.05'36".**

[153] **R.I.T. 288/11 P.M. - conversazione intercorsa fra il predetto Michele Cappadona e la figlia Antonella Cappadona sull'autovettura BMW Serie 3 targata DC ... HK in uso a Cappadona Michele, registrata al progressivo n. 1953 del giorno 16/03/2012, alle ore 18:39:40 e dura 00:36:55.**

Michele : là 7 punti li possiamo recuperare

Antonella: là li possiamo recuperare...se è questione di esperienza...

Michele: perchè a Genovese gli faccio la rivoluzione, mi segui a me? Io a questo lo inchiodo!

...

Antonella: non sono fiduciosa perchè lui non era molto...io non lo so se lui è sempre così

Michele: no, è sempre in quel modo, anzi, contento era, a volte è morto totale

Antonella: Lamacchia è quello di San Piero?

A quanto pare il Cappadona dava seguito ai propri propositi, contattando tale Alonci Arturo, asseritamente persona vicina al Genovese e già assessore alla mobilità urbana nella giunta presieduta da quest'ultimo. L'Alonci, in particolare, assicurava il proprio intervento presso il parlamentare e presso altro soggetto che, evidentemente, è da individuare nel Lamacchia[154].

Non è noto quale sia stato l'esito delle pressioni esercitate, tuttavia il successivo 21 marzo il Cappadona commentava nuovamente la vicenda con la figlia, alla quale riferiva di avere appreso che la bocciatura del loro progetto era conseguenza delle pressioni esercitate da politici autorevoli a favore di altri progetti. Malgrado ciò sottolineava la necessità di presentare osservazioni, condizione necessaria per una rivisitazione delle graduatorie, cosa che sarebbe stata possibile ove si fossero concretizzate le promesse ricevute. In ogni caso il Cappadona formulava il sospetto che la causa dell'esclusione fosse da individuare nel fatto che il Genovese stava per avviare un nuovo ente di formazione nella zona di Patti[155].

Michele: sì
Antonella: Lamacchia, quello che ci voleva parlare?
Michele: sì.... Lamacchia, questo è faccia di cane, quanto di peggio c'è sulla faccia della terra! Io per saperne di più, ma io gliel'ho detto che andavo da Genovese ... Genovese....
Antonella: lui diceva che, quanto ha fatto...perchè i punti sono automatizzati, i punti sono automatizzati...ora, sulle pari opportunità ci dovevano dare 3 punti perchè là abbiamo messo
...
Michele: certo, però se io lo sapevo... perchè non mi sono interessato per questa formazione, però se io sapevo che era così, se io sapevo che facevano una valutazione, ci avremmo parlato prima ed eravamo dentro di sicuro con Genovese, e invece....
...
Michele: perchè non sapevamo questa cosa, se no che ci voleva a parlare con Genovese...poi questo voleva parlarci, e può essere che è apposta, perchè non ci siamo andati a parlare
Antonella: tu mi hai detto di non andarci, io ci volevo andare, tu mi hai detto di no!

[154] **R.I.T. 225/11 PM. - conversazione telefonica intercorsa fra il predetto Cappadona ed un interlocutore di nome Arturo Alonci, registrata al progressivo n. 13636 del giorno 25/03/2012 alle ore 10:51:01, tipo uscente dall'utenza n** omissis
A:e per cui sono rimasto che ora ci sentiamo e ci vediamo, in questi due giorni!
M:ma perchè lunedì va a Palermo?O no?
A:chi lui?sì!
M:lunedì va a Palermo!
A:sì
M:a, ho capito ma , tu , non gli hai accennato niente no?
A:e allora, lui, lo sa!
M:ah lo sa già?!
A:certo, ha parlato con Francantonio
...
A:...io poi, ci devo parlare di presenza , no!
M:ma nessuna battuta (gli hai detto)
A:...no no no!
...
A:ma pare che domani fanno qualcosa!?
M:a?
A:non è che domani fanno le cose ed ancora ci devono ricevere!
M:no, ma se lì fanno in settimana mercoledì giovedì?
A:no!

[155] **R.I.T. 288/11 P.M. - conversazione intercorsa fra il predetto Michele Cappadona e la figlia Antonella Cappadona sull'autovettura BMW Serie 3 targata DC ... HK in uso a Cappadona Michele, registrata al progressivo n. 2016 del giorno 21/03/2012, alle ore 18:43:24 e progressivo n. 2026 del giorno 21/03/2012, alle ore 20:52:43**
Michele: Fausto me lo aveva detto, no, ci sono problemi di graduatoria, ci sono troppi progetti raccomandati da troppi personaggi politici importantissimi a livello nazionale, ex Ministri, il Presidente dell'Antimafia...
Antonella: giusto perchè è Presidente dell'Antimafia...

Nel frattempo il Cappadona proseguiva nell'attività di lobbying, contattando tale Gullo Francesco, affinchè, a sua volta, si rivolgesse al Genovese[156].

Con decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale all'Istruzione e formazione professionale, n°1346 del 27.04.2012 venivano approvate le graduatorie definitive dell'Avviso 20.

Non è noto se le richieste di intervento avanzate dal Cappadona abbiano ottenuto risultati e, dunque, se la graduatoria sia stata modificata. Ciò che, tuttavia, colpisce della vicenda sono le fortissime ingerenze nell'azione amministrativa da parte di soggetti esterni ed il ruolo assunto dal Lamacchia, anche per conto dell'on. Genovese, quale punto di riferimento e di sintesi delle varie richieste lecite e meno lecite.

§ 8.4 Le vicende della Capp 1990

Le intercettazioni eseguite per conto della Procura di Patti hanno fatto emergere una ulteriore vicenda che, non essendo stata adeguatamente approfondita, rimane anch'essa sul piano dei meri generici indizi. In particolare sembrerebbe che tale Pizzo Giuseppe, evidentemente gestore di una "Capp 1990", allo scopo di ottenere l'approvazione di un progetto formativo, si sarebbe rivolto a Lamacchia Salvatore promettendo allo stesso determinati vantaggi, evidentemente in cambio di un suo interessamento. Il progetto dovrebbe essere relativo ad un bando della Regione Sicilia per "operatore socio sanitario", finanziato dal Fondo Sociale Europeo per € 40.000.000,00, il cui termine di presentazione delle domande era originariamente fissato per il 17 ottobre 2011.

Il 5 settembre 2011 il menzionato Pizzo discuteva con tale Sidoti Antonino, architetto, di un certo progetto formativo da coltivare presso la Regione[157].

Michele: no, l'ex Presidente dell'Antimafia,

...

Michele: e quindi hanno finito la graduatoria... hai capito, apposta me lo ha detto, mi ha raccontato certe cose... ah se sapevamo queste cose... a quest'ora noi non avevamo alcun problema per questo coso

..

Michele: l'importante è che le osservazioni si fanno, le osservazioni, pure che ci scrivi due cazzate, se il progetto deve passare passa, se il progetto non deve passare non passa, è un problema politico ormai diventato, se accolgono le osservazioni di qualcuno non accoglieme 4, 5, 6, 7, quindi è un problema politico,... incomprensibile...hai capito?

Antonella: tu sei ottimista

Michele: no, io non sono ottimista, io con la politica ormai non sono più ottimista ...io le ho raccontato ad Anna il discorso dell'On.le Formica... minchia, dice che barzellette ce ne sono state che non finiscono mai....

...

Michele: è facile che ci hanno lasciato fuori perchè Genovese ha aperto qua, può essere?

Antonella: Genovese?

Michele: qua deve inaugurare un Centro di Formazione, di fronte a Gullo, là

Antonella: eh...incomprensibile

Michele: se l'è comprato lui questo locale

Antonella: eh, e cosa deve fare, un centro di formazione?

Michele: sì, un centro di Formazione, come quello messo qua che ha i corsi..., e apposta lui deve stare attento perchè se non me lo passa lo distruggo

Antonella: Genovese chi, l'Onorevole?

Michele: sì, l'onorevole....voglio vedere se quello Genovese non mi fa queste cose.... mi senti? Con l'assessore là suo , Lamacchia...

[156] **R.I.T. 226/11 PM. - conversazione telefonica intercorsa fra il predetto CAPPADONA Michele ed Cappadona Antonella progressivo n. 16930 del giorno 02/05/2012 alle ore 11:33:30 e R.I.T. 226/11: Conversazione telefonica intercorsa Cappadona Michele Domenico PONTILLO detto "Mimmo"," progressivo n. 17296 del giorno 05/05/2012 alle ore 16:46:32,**

Il successivo 19 settembre il Pizzo riferiva alla segretaria, Salpietro Daniela, che avrebbero dovuto accordarsi con una certa società, la quale si sarebbe occupata della predisposizione del progetto. Al tempo stesso riferiva di avere preso contatti con tale Salvatore (che dalle successive conversazioni si apprenderà essere Lamacchia) il quale aveva avuto un abboccamento con il Sidoti. Affermava che quest'ultimo aveva registrato il particolare interessamento dell'interlocutore, al quale aveva promesso il soddisfacimento di qualsiasi richiesta, con la sola garanzia che la gestione del corso rimanesse nelle mani della CAPP 1990. Asseriva, però, di essere stato messo in guardia dal Sidoti e invitato a chiarire i rapporti, precisando che il menzionato Salvatore intendeva inserire nel corso la moglie ed altre persone, nonché ottenere del denaro nell'ordine di 5.000 euro, tanto che i due ipotizzavano che detto Salvatore, per l'attività svolta a Palermo, prendesse denaro per ogni progetto[158].

---

[157] **R.I.T. 192/11 PM - conversazione telefonica che segue, intercorsa fra PIZZO Pippo e Sidoti Antonino, nato a Piraino il 19.2.1963, registrata al progressivo n. 566 del giorno 05/09/2011 alle ore 08:25:03, tipo entrante dall'utenza n** omissis **, intestata al Sidoti.**

[158] **R.I.T. 194/11 PM. - conversazione ambientale a bordo dell'autovettura BMW targata CJ... ZB in uso a PIZZO Giuseppe, intercorsa fra il predetto e la segretaria SALPIETRO Daniela, nata a Roma il 31.5.1974, res.te a patti via torre Fortunato 2/d, registrata al progressivo n. 953 del giorno 19/09/2011 alle ore 09:08:45 e progressivo n. 954 del giorno 19/09/2011 alle ore 09:19:46**

P(izzo): in poche parole, mi arriverà una chiamata, una telefonata, sul mio telefonino, per metterci d'accordo con una azienda che ci prepara tutto, ...si perché dice viene molto....., ci viene meglio, onde evitare dice....

D(aniela Salpietro): di sbagliare....

P: .....di sbagliare....

...

P: ....c..., allora lui è venuto a parlare con l'architetto, perché è venuto lui direttamente lui con l'architetto, perché è interessato alla cosa, l'architetto, che è sempre l'architetto, furbo, capendo la situazione ha messo le mani avanti, ...come si chiama lui.... Salvatore, Salvatore, tutto quello che vuoi non ci sono problemi, ...il fatto è uno solo dice, la gestione del corso è della CAPP 1990 e su questo non si discute

...

P: gli ha detto lui, gli ha dettooo....., l'architetto gli ha detto, Salvatore la piena disponibilità in tutto, però dice, semplicemente ad un patto, che la gestione del corso, presidente , giustamente -Incomprensibile- e della CAPP 1990, perché la nostra gestione non si tocca, a noi interessa portare avanti il nome, portare avanti le nostre cose, poi....., Linea disturbata , ...però ne fai parte, ne fai parte,...., Linea disturbata, ...non ci sono problemi, comunque l'architetto ha capito, che lui è molto interessato a noi

D: -Incomprensibile-

P: e..., da quanto ha capito, gli ha detto lui... vedi stai attento, cerca di capire, l'architetto Sidoti stamattina mi ha richiamato, Pippo stai attento cerca di capire ancora di più quali sono le sue intenzioni dice, dice parlaci a tu per tu.... e da solo, lui ha capito l'architetto, che lui vuole intrufolare la moglie, da quanto si è capito, non sappiamo quello che fa sua moglie, quello che non fa, dice, noi non abbiamo niente in contrario, noi glieli dobbiamo dare 1, 2, 3 a noi non ci interessa, però la cosa importante nostra è che la gestione è sempre nostra, che siamo noi a dire si e no e no e si

D: noi -Incomprensibile-

P: ....perché lui è.... mi è sembrato troppo, ma troppo interessato, e allora ci chiamerà questa ditta, ci contatterà questa ditta, poi giustamente al momento che passa questo coso, -Incomprensibile- , dice, un'altra cosa, che lui abbia ritorno diretto lui su questa cosa, perché dice, se tu paghi 5.000 euro non lo so quanto gli tornano a lui a noi non ci interessa, non ne vogliamo sapere

...

P: ....ma secondo me, là a Palermo c'è qualche cosina sulla presentazione

D: sii.., si...

P: perchè ognuno ha il suo gruppo di lavoro di gestione e secondo meeee.., lui pone la gestione del suo gruppo, che fanno venti progetti, gliene passano dieci? .....eee sono 50.000 euro

D: - Incomprensibile-

P: Perchè ormai il meccanismo ...Incomprensibile-, ...ma lui con noi ha un rapporto in più, cosa che magari non può avere con gli altri, perché se tu gli fai fare un progetto a Palermo lui non ha niente, tranne, secondo me gli passano qualche cosa sulla progettazione, però non è che può inserire le persone, può fare questo può fare quello non può fare niente, mentre qua che ce l'ha a casa sua, può giocare.... in modo diverso, ...dice intanto sul progetto che faccio mi devono pagare, ...allora lui, ... Incomprensibile... poi mi ha detto, -Incomprensibile-, intanto

Nel corso della conversazione immediatamente successiva si apprende che il Salvatore sarebbe Lamacchia Salvatore e che costui avrebbe garantito buone prospettive al Sidoti, a condizione che questi effettuasse rapidamente le proprie scelte[159].

Nella serata del medesimo giorno il Pizzo veniva contattato da Gaglio Pietro, rappresentante della società di formazione Kkienn Consulting di Palermo – come già osservato, coinvolto nella gestione della NT Soft e legato a Lamacchia Massimiliano – per accordarsi sulle modalità di presentazione del progetto e sulla documentazione necessaria. Conseguentemente il Pizzo contattava il Sidoti, informandolo dell'esito dell'incontro avuto, nel pomeriggio, verosimilmente con il Lamacchia, e del tenore della conversazione avuta col Gaglio. Riferiva, infatti, che l'interlocutore del pomeriggio, dopo avergli riferito delle vicende politiche palermitane, aveva rappresentato di essersi adeguatamente attivato e che avrebbero potuto presentare addirittura due progetti; quindi che nel corso della serata sarebbe stato contattato da altra persona per i dettagli. Cosa che si era verificata. Riferiva che nell'occasione il secondo interlocutore gli aveva fornito i necessari chiarimenti, invitandolo a recapitare determinata documentazione, a stipulare immediatamente una convenzione con *l'ospedale* e a far pervenire i curricula, evidentemente condizioni necessarie per l'approvazione del progetto[160].

Concetto che il Pizzo ribadiva la mattina successiva, conversando con tale Ziino Sabrina, sua collaboratrice. In particolare riferiva che dovevano aggiudicarsi almeno una delle tre gare in corso,

---

la ditta tu il contatto daglielo tu diretto dice, però dice, non per qualche cosa dice, non te lo fare tu dice, coinvolgi a chi gli interessa, -Incomprensibile-, in modo che per ora e per dopo, poi dice il giorno che dovete venire a Palermo, mentre ci sono questi progetti, venite a Palermo, dice in modo di capire...

D: Ho capito....- Incomprensibile -

P: anche che poi la prossima volta, il prossimo che presentate, lui vi dirà di presentarlo con quella azienda.....

...

P: giustamente poi fa l'interesse, l'architetto dice inserisce sua moglie, così guadagna altri 3.000, 4.000 euro, e gli dagnò 3.000 euro

[159] **R.I.T. 194/11 PM. - conversazione ambientale intercorsa fra il PIZZO Giuseppe e due collaboratrici di nome SALPIETRO Daniela, nata a Roma il 31.5.1974, res.te a patti via torre Fortunato 2/d, e Sabina Z.no, nata a Messina il 30.7.1969, res.te a Brolo via Trento 124, registrata al progressivo n. 982 del giorno 19/09/2011 alle ore 15:45:31.**

D: Ma mi stava raccontando, doveva raccontarmi la cosa dell'architetto..

P: Da quanto ho capito io,

D:eh!..

P: Questo signore Salvatore LA MACCHIA, gli ha dato buone prospettive all'architetto SIDOTI... però tu devi decidere cosa vuoi fare,....

D: Tu devi decidere?... .... Tu devi decidere chi.....

P: Qua il sugo è uno,..... lui dice,.. se tu vuoi portare le cose avanti...devi decidere... non puoi stare sempre così.....

[160] **R.I.T. 192/11 PM. - conversazione telefonica che segue, intercorsa fra il PIZZO e Sidoti Antonino, nato a Piraino il 19.2.1963, registrata al progressivo n. 830 del giorno 19/09/2011 alle ore 21:27:16, tipo uscente dall'utenza n** omissis

«e tutto a posto, quando sono arrivato lui si è fatto trovare davanti alla porta che ci aspettava e ci siamo presi tutte le spiegazioni perchè hanno invertito il programma... prima ci doveva essere tutta la discussione politica, poi siccome a Palermo c'è stato il nubifragio, quelli sono arrivati in ritardo, alle una e mezza sono arrivati... prima hanno spiegato tutte le cose che dovevano spiegare , poi sono arrivati i politici... è arrivato Lombardo questa mattina e se ne è andato poi, perchè aspettava a quelli, perciò se ne è andato... e.... poi ,... lui... prima che me ne andassi, mi ha detto che già aveva fatto tutto, dice che sarai chiamato stasera, di fatti ora mi hanno chiamato... che domani mattina dalle 8.30 alle 9.30 ho appuntamento là in ufficio telefonicamente che vogliono alcuni dati, alcune cose... e mi hanno detto di andare subito a fare la convenzione con l'ospedale... perchè lui mi ha detto - le uniche due cose che lei deve fare sono, dice, la convenzione con l'ospedale e i curriculum delle persone interne che lei ha... e lui domani mattina mi dà tutte le... mi dà... per e-mail mi manda tutti i curriculum delle figure che lui vuole mandato... di quelli che noi abbiamo.. quelli che non abbiamo dice..... Con Salvatore ho parlato, dice che vi siete messi d'accordo, avetee..... parlatoo visto la situazione com'è e... e... e mi diceva lui addirittura che ne possiamo presentare due.... dice... lei non si deve preoccupare che ci penso a tutto io, l'importante e che lei mi dà i curriculum e la convenzione con l'ospedale, stop».

scavalcando tale Cappadona (evidentemente Cappadona Michele) che avrebbe così perso l'assistenza agli anziani. Quindi precisava che era solo questione di denaro e che l'individuo che si era reso garante, aveva preteso la somma di € 3.000 euro nel caso di approvazione del progetto[161].

Il 28 settembre il Pizzo viaggiava in auto alla volta di Palermo in compagnia di tale Papa Alessio, consigliere comunale di Patti. Lungo il tragitto spiegava la propria strategia, riferendo che non era propria intenzione quella di rivolgersi direttamente ai politici, in quanto costoro poi lo avrebbero ricattato; preferendo, invece, rivolgersi ai funzionari («*con i soldati*»). In tal modo, infatti, per ottenere quanto richiesto gli era stato sufficiente corrispondere 5.000 euro, giustificati a titolo di progettazione, e *qualche altra fesseria*; per contro, se avesse interloquito con i politici, ciò non sarebbe stato sufficiente. I due commentavano, anche, che sulla zona di Patti coloro che aspiravano ai finanziamenti erano circa sei, mentre la persona che poteva controllare il meccanismo era Lamacchia Salvatore[162].

---

[161] **R.I.T. 194/11 PM. - conversazione ambientale intercorsa fra il PIZZO Giuseppe ed una sua segretaria di nome Sabina Ziino, nata a Messina il 30.7.1969, res.te a Brolo via Trento 124, registrata al progressivo n. 1012 del giorno 20/09/2011 alle ore 09:33:20**

P(izzo): ora dobbiamo fare una cosa Sabina, di tre, di tre gare che ci sono ce ne dobbiamo aggiudicare almeno una

...

S(abina Ziino): - Incomprensibile - non ce la possiamo aggiudicare

...

S: ma che ci resta a Cappadona? .... a Michele..., presidente

P: gli rimangono, l'assistenza agli anziani gli rimangono

S: no..., che gli rimane a Cappadona se ce la prendiamo noi

P: siii, ma Cappadona rompe i coglioni, tutte le gare le vuole lui!

...

S: Per il resto ci pensano loro? problemi di soldi sono

P: 3.000 euro si prende se passa, se non passa

S: se non passa?

P: se non passa zero

S: vero? partecipiamo con tutto il cuore

...

[162] **R.I.T. 194/11 P.M. - conversazione fra il PIZZO Giuseppe e Alessio Papa, Consigliere Comunale di Patti registrata al progressivo n. 1248 del giorno 28/09/2011, alle ore 08:49:56 sull'autovettura BMW targata CJ ... ZB in uso a PIZZO Giuseppe**

A(lessio Papa):no..,parlo dell' assessore.

P(izzo):no, io non ci parlo con gli assessori non mi interessa

A: e loro -incomprensibile-

P:bravo, perchè con glia assessori non voglio avere,..perchè dopo ti ricattano, ed io non ci parlo.

A:-incomprensibile- va bè, tutta tecnica per ora è...perciò?

P:con i soldati io parlo

A:la tecnica per ora...

P:con il soldato, gli do quei 5000 euro di progettazione, gli do qualche altra fesseria..

A:e va bè...

P: è non mi può domandare niente...

A:la miglior cosa..

P:tu, vai dall'assessore, l'assessore poi, ti telefona e ti chiama, è tu devi corrispondere e non puoi corrispondere a centomila assessori...facciamo come a Michele Cappadona, perchè dopo, la gente studiano così, bacia a questo, bacia a quello, domanda favori a questo domanda favori a quello, all'ultimo la prendono in tasca.

...

P: a patti stiamo chiedendo,..quattro stiamo facendo richiesta di sta formazione, siamo in quattro,..su quattro secondo me ne approvano 2

A:due quattro, cinque...

P:io, Michele Cappadona che mi chiedeva collaborazione ma non gliela posso dare, poi c'è...l'ufficio delle entrate, la dove ci sono le scuole..all'ufficio delle entrate, e Mammana..e qua sotto, anzi cinque siamo, IAL, che non so chi è questo della IAL,

A:chie è?

P:bo, e poi c'è il consorzio NOE'.

In informativa si fa riferimento anche ad ulteriori intercettazioni che documenterebbero la presentazione del progetto a mani del Lamacchia, quindi la consegna allo stesso della somma di 5.000 euro ad opera del Sidoti e il pagamento a quest'ultimo della corrispondente somma giustificata con opportuna fattura. Tali intercettazioni, tuttavia, non pare siano state né allegate, né trascritte nell'ambito dell'informativa, sicchè nessun argomento può essere sviluppato in merito.

§ 8.5 La vicenda del dimensionamento scolastico

Anche qui al solo fini di ulteriormente rimarcare il ruolo del Lamacchia nell'operazione volta ad asservire l'assessorato regionale alla formazione agli interessi dell'on. Genovese, pare utile fare cenno alle vicende che hanno accompagnato l'operazione del dimensionamento scolastico.

In particolare tra il 2011 ed il 2012, allo scopo di ridurre i costi, la regione Siciliana, nell'ambito dei poteri discendenti dallo Statuto Speciale, avviava, previa convocazione del c.d. "tavolo tecnico" decretata nel maggio 2011, una procedura di revisione delle circoscrizioni scolastiche da attuare a partire dall'anno scolastico 2012/2013, che, attraverso l'accorpamento – in ipotesi secondo schemi razionali – di vari istituti scolastici, avrebbe dovuto determinare una riduzione dei costi.

Il Genovese, evidentemente mosso da interessi non solo elettorali, ma anche personali e familiari – la cognata Schirò Rosalia sarebbe dirigente scolastico presso l'istituto comprensivo Petrarca di villaggio Ganzirri – non si limitava ad avanzare istanze o solleciti più o meno legittimi, ma esercitava una intensa pressione sul Lamacchia e, tramite questi, sull'assessore Centorrino che, infine, adottava un provvedimento che in gran parte soddisfaceva le pretese del parlamentare.

Secondo la disciplina normativa il nuovo assetto doveva essere attuato mediante decreti assessoriali adottati d'intesa con il Ministro della Pubblica Istruzione, sulla base della proposta avanzata dal c.d. "tavolo tecnico".

A tal fine, come si evince dal verbale del 31/1/2012, il tavolo tecnico, tra l'altro, proponeva la *fusione del Circolo Didattico Ganzirri con l'Istituto Comprensivo Petrarca, cambio di aggregazione dei*

A:allora siete sei..
P:cinque siamo
A:allora sei
P:perchè chi c'è altro?
A:l'amico mio..
P:perchè, l'amico tuo chi è?
A:-Incomprensibile- dice che lo ha finanziato..
P:no..ancora questo, giorno..scade giorno.... 17 ottobre.
A:dice che glielo hanno finanziato..
P:-Incomprensibile- ma se è entro il 17 ottobre e non lo ha presentato nessuno, minchiate dicono.
A:-incomprensibile-io ho sentito che parlava per telefono, ha finanziato poche -incomprensibile- ho gli anno promesso..non so..
P:ah... gli hanno promesso..
A:-incomprensibile-
P:chi è l'amico tuo?
A:Ricciardello
...
P:lì, per ora, quello che giostra tutte cose, sai chi è?...Salvatore La Macchia..
A:La Macchia..-Incomprensibile-
P:-Incomprensibile - che è il segretario, dell'attuale....assessore -incomprensibile-.
A:-incomprensibile-
P:se non ha sede a Patti, glielo danno, perchè loro sanno, -incomprensibile- in tutta la Sicilia, che debbono ripartire le zone.

plessi di scuola dell'infanzia e primaria Torre Faro dal Circolo Didattico Ganzirri all'Istituto Comprensivo Evemero. Tale soluzione avrebbe avuto come conseguenza, tra l'altro, che la dirigente dell'Istituto comprensivo Petrarca, come detto cognata dell'on. Genovese, secondo la posizione in graduatoria, sarebbe stata verosimilmente considerata "perdente posto". La proposta veniva trasmessa dal dirigente del Servizio Scuola dott.ssa Anna Buttafuoco e dal dirigente generale del Dipartimento, il già menzionato Albert, con nota del 8 febbraio. La proposta, tuttavia, non veniva recepita dall'assessore il quale, infatti, nella stessa giornata del 8 febbraio, trasmetteva alla Direzione Generale del Personale Scolastico del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca un piano di dimensionamento recante una soluzione diversa: in particolare l'istituto comprensivo Petrarca veniva mantenuto e, per raggiungere gli obiettivi di dimensionamento, allo stesso venivano accorpati due plessi del villaggio Curcuraci, già dipendenti dal circolo didattico Paradiso. L'assessore specificava di essersi discostato dalla proposta del tavolo tecnico avendo apprezzato le osservazioni provenienti da altri soggetti. In conseguenza della trasmissione e di alcune successive correzioni, il 27 febbraio il Ministero comunicava l'"intesa" e, conseguentemente, in data 6 marzo veniva adottato l'apposito decreto assessoriale.

In concomitanza con l'elaborazione del piano di revisione l'utenza del Lamacchia diveniva destinataria di una serie di chiamate provenienti da persone appartenenti al gruppo riferibile all'on. Genovese. Oltre la consueta – moralmente censurabile, ma giuridicamente irrilevante – attività di lobbying, si registrava una vera e propria pressione.

Il 26 gennaio 2012, mentre il "tavolo tecnico" si apprestava ad iniziare il proprio esame, il Lamacchia informava il Rinaldi che iniziavano *a fare Messina*, invitandolo a raggiungerlo[163].

Dalle successive conversazioni si apprende che una prima fondamentale pretesa dell'on. Genovese era quella di salvare l'autonomia del liceo denominato "La Farina". Infatti, come precisato dal Lamacchia al Rinaldi, il Genovese era andato *fuori di testa* apprendendo dell'idea dell'assessore di accorpare il La Farina al liceo Maurolico[164].

Il 29 gennaio il Lamacchia veniva contattato da Schirò Elena, la quale rappresentava le proprie proposte, elaborate con le sorelle Maria – evidentemente Schirò Maria, insegnante presso la scuola denominata "Gallo" – e Rosalia, relativamente all'assetto da dare alle scuole di Messina. Tra queste anche l'istituto Petrarca[165]. Le giornate tra il 29 ed il 31 gennaio, alla vigilia del "tavolo tecnico", erano percorse da numerose telefonate tra il Lamacchia e Schirò Elena, volte a predisporre le strategie per il piano di dimensionamento messinese e, in particolare, per la sorte della scuola Petrarca[166]. Alle 21,00 del 31 gennaio, conclusisi i lavori della prima giornata del "tavolo tecnico", il Lamacchia informava la Schirò dei risultati[167], rappresentando, tra l'altro, che la loro proposta per salvare la scuola Petrarca era stata respinta[168]. Dopo altra conversazione, il Lamacchia veniva nuovamente in cotatto con la Schirò.

---

[163] **Tel.** omissis **LAMACCHIA S. (RIT 245/11) – Progr.4822 del 26.01.2012, ore 09,07**

[164] **Tel.** omissis **LAMACCHIA S. (RIT 245/11) – Progr.4888 del 26.01.2012, ore 18,29**

[165] **Tel.** omissis **LAMACCHIA S. (RIT 245/11) – Progr. n°5090 del 29.01.2012, ore 17,54**

«...no su Ganzirri in quel modo per come avevamo detto, resta confermato quello che avevamo detto ieri, c'è un'altra correzione invece che forse va non..ed allora, probabilmente non è neanche stata presa in considerazione, però nel prospetto che ti aveva fatto Rosalia delle scuole del centro, eeee.. »

[166] **Tel.** omissis **LAMACCHIA S. (RIT 245/11) – Progr. n°5090 del 29.01.2012, ore 17,54; Progr. n°5120 del 30.01.2012, ore 14,02; Progr. n°5156 del 31.01.2012, ore 08,43; Progr. n°5157 del 31.01.2012, ore 09,03; Progr. n°5158 del 31.01.2012, ore 09,18; Progr. n°3150-54 del 31.01.2012, ore 09,41; Progr. n°5166 del 31.01.2012, ore 10,28; Progr. n°5219 del 31.01.2012, ore 17,04**

[167] **Tel.** omissis **LAMACCHIA S. (RIT 245/11) – Progr. n°5237 del 31.01.2012, ore 21,18**

[168] **Tel.** omissis **LAMACCHIA S. (RIT 291/11) – Progr. n°3288 del 31.01.2012, ore 21,27**

...

Da quest'ultima conversazione si apprende che il Genovese era arrabbiato per le sorti della scuola Petrarca, anche perché, come spiegato dalla Schirò all'interlocutore, tale soluzione avrebbe comportato la perdita dell'incarico da parte della dirigente della scuola Petrarca, cioè la sorella Rosalia[169].

Dopo un'ulteriore conversazione, il Lamacchia contattava la dirigente regionale Buttafuoco Anna, alla quale rappresentava l'ira del deputato (*«niente, si è scatenato il finimondo... su Messina ... intanto col mio ... Genovese ... mi ha mandato a fanculo dicendo ... incompr ... alla fine perchè su Ganzirri ... la questione del plesso ... incompr... io gli ho detto eravamo soli contro tutti...»*), concordando, poi, di risolvere *d'imperio* la questione[170]. In tal senso il Lamacchia veniva tranquillizzato, poco dopo,

---

LAMACCHIA: abbiamo fatto una specie di ... io guarda ora non riuscirei, in questo momento, però mi ricordo che alcune proposte
SCHIRO': uhm
LAMACCHIA: eh ... sono andate nel senso che proponevi ....
SCHIRO': senti ma Petrarca, Evemero ?
LAMACCHIA: Petrarca in quel modo, solo che si sono opposti al discorso della direzione didattica di Ganzirri dicendo che doveva essere fatto Torre Faro
SCHIRO': uhm
LAMACCHIA: all'Evemero
SCHIRO': e quindi ?
LAMACCHIA: quindi, il plesso di Torre Faro all'Evemero
SCHIRO': e la direzione didattica di Ganzirri ?
LAMACCHIA: al ....
SCHIRO': non mi dire al Petrarca
LAMACCHIA: questo non si è discusso, perchè si è diviso ... eh ...
SCHIRO': la direzione didattica dov'è? Non te lo ricordi dov'è la sede
LAMACCHIA: no, perchè la proposta del Comune è stata presa
SCHIRO': ... incompr ...
...

[169] **Tel.** omissis **LAMACCHIA S. (RIT 291/11) – Progr. n°3290 del 31.01.2012, ore 21,52**
LAMACCHIA: eh, questa cosa del Petrarca, c'era solo la differenza rispetto a quel ... incompr ... il plesso di ... anzichè sede Ganzirri, hanno voluto a tutti i costi Torre Faro, perchè dice che siccome l'Evemero è a Torre Faro, non ha senso, dargli Ganzirri
SCHIRO': uhm, però lo sai qual'è?
LAMACCHIA: ... siccome ... che c'era ...
SCHIRO': che Ganzirri, quindi se va al Petrarca? Praticamente Ganzirri prende il sopravvento sul Petrarca e andrà il preside di Ganzirri
LAMACCHIA: no, no perchè non è una fusione, Elena al contrario
SCHIRO': ma lui è più grande, ha più anzianità
LAMACCHIA: ma non è una fusione, la scuola del Petrarca resta
SCHIRO': è un aggregazione
LAMACCHIA: eh e quindi? in questo caso ...
SCHIRO': resta il Petrarca, resta il Petrarca, ma se si aggrega la scuola di Ganzirri, va al Petrarca il preside di Ganzirri
LAMACCHIA: ma no, no, guarda che non è cosi
SCHIRO': eh, si, perchè invece e la sede di Torre Faro che va al Petrarca ... ehm ... che va all'Evemero si unisce alla scuola dell'Evemero, senza dirigenza, quindi restano, la preside dell'Evemero e il preside di Ganzirri
LAMACCHIA: Francantonio è incavolato perché dice che salta... salta ... incompr ... di Ganzirri, lui l'aveva ... incompr ...
SCHIRO': non salta Ganzirri, non salta Ganzirri

[170] **Tel.** omissis **LAMACCHIA S. (RIT 291/11) – Progr. n°3297 del 31.01.2012, ore 22,02**
...
LAMACCHIA: comunque sta cosa del plesso su Ganzirri la potremmo risolvere
BUTTAFUOCO: e questa ad un certo punto, d'imperio poi si risolve
LAMACCHIA: eh
BUTTAFUOCO: l'abbiamo fatto tante volte, si farà pure questa volta
LAMACCHIA: faranno un pò di bordello e ce ne fottiamo

dall'assessore Centorrino, il quale affermava che sarebbe intervenuto personalmente («*va bene, d'accordo, niente decido io e poi me ne assumo io la responsabilità*»)[171].

Nonostante la dichiarata disponibilità iniziale, il 5 febbraio, il Centorrino, a fronte delle numerose richieste del Genovese, non limitate alla sola scuola Petrarca, informava il Lamacchia che la propria disponibilità era circoscritta a piccole modifiche, dovendo, tra l'altro, fare fronte ad altre parallele pressioni, pertanto se il Genovese non si fosse accontentato, poteva esercitare pressioni sul Ministero[172]. Nonostante ciò, dopo una vorticosa girandola di conversazioni[173], alla fine della giornata del 8 febbraio, come sopra osservato, l'assessore si rassegnava a salvare l'istituto Petrarca, aggregando allo stesso alcuni plessi del vill. Curcuraci, sottratti al circolo didattico di Paradiso, onde consentire all'istituto comprensivo di raggiungere il numero di alunni previsto dalla legge.

Qualcosa di simile, in termini altrettanto e più virulenti, si verificava con riferimento all'accorpamento di una scuola di Alcamo, in relazione alla quale venivano esercitate pressioni violentissime da parte del senatore Papania, supportato dall'on. Genovese. In particolare, come si comprende dalle conversazioni, il primo pretendeva un determinato assetto per la scuola di Alcamo (fusione, piuttosto che aggregazione), assetto che sarebbe stato incompatibile con i criteri che erano stati adottati dall'assessorato. Per tale ragione il Genovese ed il Papania, nella giornata del 6 marzo, aggredivano verbalmente prima l'assessore Centorrino, poi il Lamacchia. Questi due, infatti, immediatamente dopo, si confrontavano sgomenti[174]. Tanto veementi e reiterate le pressioni che, infine, il Centorrino si piega-

...

[171] **Tel.** omissis **LAMACCHIA S. (RIT 291/11) – Progr. n°3304 del 31.01.2012, ore 22,31**

[172] **Tel.** omissis **LAMACCHIA (RIT 291/11) – Progr. n°3814 del 05.02.2012, ore 09,56**

CENTORRINO: credo che Francantonio abbia ancora dei problemi, relativi a questo dimensionamento
LAMACCHIA: si
CENTORRINO: ora, a parte che l'abbiamo chiuso, quindi si possono fare ...
LAMACCHIA: si, io glielo detto ...
CENTORRINO: piccole cose, ma non rimettiamo in discussione grandi cose
LAMACCHIA: no, no
CENTORRINO: perchè se no, non ne usciamo più
LAMACCHIA: si, gliel'ho detto pure io
CENTORRINO: perchè fra l'altro, se sono piccole cose, si possono fare, ma sopratutto una cosa non si può fare, lui vuole, di nuovo insistere su questa cosa di Capo D'Orlando e di Milazzo, su questa cosa non possiamo tornare indietro,non possiamo tornare indietro perchè gliela abbiamo detta al Sindaco, gliela abbiamo detta a LOMBARDO e gliela abbiamo detta a PANARELLO eh ... come dire ...
LAMACCHIA: veramente io gliel'avevo detto che questo non si poteva fare niente
CENTORRINO: eh, cerca di fare azione di dissuasione
LAMACCHIA: si
CENTORRINO: gli dici che poi, se vuole se l'aggiusta al Ministero

...

[173] **Tel.** omissis **LAMACCHIA S. (RIT 245/11) – Progr. n°5728 dell'08.02.2012, ore 09,02; Progr. n°5744 dell'08.02.2012, ore 11,05; Progr. n°5745 dell'08.02.2012, ore 11,11; Progr. n°5746 dell'08.02.2012, ore 11,13; Progr. n°5753 dell'08.02.2012, ore 12,53; Progr. n°5754 dell'08.02.2012, ore 12,57; Progr. n°4114 dell'08.02.2012, ore 13,01; Progr. n°5766 dell'08.02.2012, ore 14,34; Progr. n°5796 dell'08.02.2012, ore 20,54**

[174] **Tel.** omissis **LAMACCHIA (RIT 291/11) – Progr. n°6282 del 06.03.2012, ore 19,25**

CENTORRINO: Salvatore, ma che cosa ha fatto uscire di testa Francantonio?
LAMACCHIA: queste cose che ti ho detto ieri sera, perchè io oggi non gli ho detto niente, mi ha chiamato diverse volte, dice novità? Nessuna, tutto a posto, perché sapevo che poi appena gli dicevo guarda Novara no ... quello ... gli ho spiegato, guarda che abbiamo fatto un criterio regionale quindi quelli che non rientravano nel criterio ... ora mi hanno fatto una telefonata, lui e PAPANIA di fuoco, mandandomi a fanculo, di qua, di là ... dicendo ... che cazzo ci sto a fare, me ne dovrei andare a casa, che praticamente non conosco la Sicilia ... che Castellammare ha 10.000 abitanti, che Alcamo ne ha 30.000, ma gli ho detto guarda ...
CENTORRINO: ma se l'ha chiesto lui?

va alle richieste, come si comprende dalla conversazione che lo stesso intratteneva col Lamacchia nella serata del medesimo 6 marzo[175].

Malgrado ciò le pressioni non cessavano, tanto che poco dopo un allarmato e palesemente disgustato Centorrino comunicava al Lamacchia di avere ricevuto un messaggio dal Genovese il quale mi-

---

LAMACCHIA: ... se il criterio l'abbiamo fatto ... no l'accorpamento si, lui diceva per la sede, per altro, arrivò questo problema della sede due giorni prima che ... cioè Venerdì, ti ricordi che arrivò ...
CENTORRINO: e certo, è chiaro
LAMACCHIA: ... all'ultimo minuto, all'ultimo minuto noi abbiamo detto, come si fa? Si fa col numero degli allievi, giusto? Ora questo ... schifo ... di Castellammare ha più allievi di Alcamo ... e quindi ... io ho detto prima ad Anna, Anna c'è questa cosa ... insiste, dice no, il criterio è questo e ... giustamente, poi ne ho parlato pure con te e siamo arrivati a questa conclusione ... questa è la fine
CENTORRINO: ma certo, questa cosa o la faceva lei o non la può fare nessuno
LAMACCHIA: capito? Io gli ho spiegato, guarda che l'ufficio ..., poi sulle altre questioni che poneva Francantonio, lo stesso discorso ... s'incazzò ... ma poi lui ... voglio dire ... si parla ...domani gli ho detto, ci parlo ... gli spiego perchè al telefono
CENTORRINO: si
LAMACCHIA: ora ce l'ho qua che mi richiama vedi?
si sentono gli squilli di un telefono cellulare
LAMACCHIA: perchè mi sta ... martellando ...
CENTORRINO: digli ... digli che io sono ... sono veramente ... proprio ... sono veramente amareggiato, sto pensando di andarmene
LAMACCHIA: ma quale andartene Mario, queste cose ... si discutono ...
...
CENTORRINO: se uno da tutto, poi non puoi essere ... aggredito per due cose che ti vengono segnalate quando è benissimo che il piano è tornato da Roma, ma che cosa dovevamo fare scusa? Rimandavamo a Roma questi cambiamenti ? ma .... va beh
...

[175] Tel. omissis **LAMACCHIA (RIT 291/11) – Progr. n°6288 del 06.03.2012, ore 19,50**
LAMACCHIA: allora, lunghe telefonate, alla fine se la prende con me, perchè io non gli ho detto niente, ma siccome io ti avevo detto che avrei tenuto ...
CENTORRINO: ma che se la prende con te, che cosa c'entri tu?
LAMACCHIA: poi, voglio dire, non è questo, lui dice ... io sono su questa cosa, se si trova una soluzione bene perchè se no, praticamente ... basta ... mi sono stancato, perchè tutta una serie di questioni .... ora io ne ho parlato col direttore perchè d'ufficio, voglio dire, potrebbe eventualmente fare qualcosa, poi non lo so, sono valutazioni da fare, il direttore mi ha detto che domani, siccome siamo io, lui ed Anna in aereo, ne parliamo e sulla questione di Alcamo, insomma ... si vede, visto che Alcamo ha una popolazione maggiore, che Castellammare ha solo 10.000 abitanti, quello 50 ... cioè si trova, un cavolo di escamotage, al che Francantonio dice alla fine la ... il problema resta questo di Novara sono sempre io che devo fare cattiva figura ma me ne frego, perchè basta che si risolve la questione di Alcamo .... quindi ... quindi ...
CENTORRINO: se la risolvono gli uffici ...
LAMACCHIA: ... in questo caso, se la risolvono gli uffici siamo ... quanto meno quella di Alcamo la recuperiamo
CENTORRINO: si, d'accordo
LAMACCHIA: va bene ? Io sono ... dopo di che lui incazzato, ha detto un sacco di cose ... io basta ... qua ... là ... si prendono delle decisioni ... dirò ... cose che probabilmente avrà detto pure a te, no?
CENTORRINO: si, veramente proprio assolutamente ingiustificate, pensa che io di questa cosa gliene avevo parlato a Natale, gli avevo detto: senti si deve fare questa cosa, mi dici su Messina quali sono i problemi? ... Comunque ... vediamo se
LAMACCHIA: va bene, scusami ...
CENTORRINO: ...incompr... cosa si può fare ... una correzione al decreto
LAMACCHIA: eh, eventualmente ... eh, no perchè da quello che ho capito io ... non so se ancora l'hanno repertato, perchè io stamattina, la prima cosa che ho fatto, l'ho dato ad Anna, giusto? Perchè ...
CENTORRINO: ... non l'hanno fatto, certo ...
LAMACCHIA: se non l'hanno fatto è una pagina che cambia
CENTORRINO: ...si può correggere certo
LAMACCHIA: va bene
CENTORRINO: va bene, pensaci tu
...

nacciava, assieme al Papania, ritorsioni politiche; preannunciava, pertanto, le proprie dimissioni all'interlocutore, ma, al tempo stesso, lo sollecitava ad attivarsi per accondiscendere al più presto alle pretese dei due parlamentari[176]. Evidentemente le dimissioni non venivano presentate e, dopo che il Centorrino veniva convocato al cospetto dell'on. Genovese; dopo complicate analisi che coinvolgevano il Lamacchia ed i dirigenti Buttafuoco e Albert, si giungeva ad "un tavolo" per l'approvazione delle modifiche suggerite dall'assessorato. Tavolo tecnico che, come si apprende dalla comunicazione del Lamacchia al Centorrino, non aveva approvato le modifiche relative alla scuola di Alcamo. Malgrado ciò il Lamacchia riferiva di avere concordato, con la Buttafuoco, un espediente che avrebbe consentito di limitare i danni, operando una fusione tra le scuole interessate senza indicazione della sede, rinviando ad un momento successivo detta questione. Dal tenore della conversazione si comprende, altresì, che per il giorno successivo era stata imposta una riunione. Il Centorrino, infatti, chiedeva al Lamacchia di effettuare detta riunione presso la sua abitazione, piuttosto che presso il Genovese, per evitare che qualcuno li potesse vedere, traendone conclusioni imbarazzanti[177].

Anche da tale intendimento, evidentemente, il Centorrino recedeva. Infatti nella serata del medesimo giorno questi contattava il Lamacchia, dicendosi disponibile all'incontro presso il Genovese come

---

[176] Tel. omissis **LAMACCHIA S. (RIT 291/11) – Progr. n°6290 del 06.03.2012, ore 20,00**
CENTORRINO: qua Francantonio ha perso la testa! Perchè mi ha mandato adesso un messaggino, mi dice che PAPANIA domani dichiarerà che non vota la sfiducia a LUPO e non la vota lui. Fagli una telefonata e dici che io domani presento le dimissioni, quindi possono benissimo votare la sfiducia, mi levo dai coglioni!
LAMACCHIA: ma, no, Mario aspetta...
CENTORRINO: ma scusami, non vota la sfiducia a Lupo per, per una Direzione Didattica? Vuol dire (inc.le).
LAMACCHIA: ma *"vaffanculo"* quest'altra...
CENTORRINO: siamo fuori da, da...
LAMACCHIA: vabbè per ora... gli dico, naturalmente, poi, sarò l'ultimo che ti possa dare consiglio... una attimo non affo.... non facciamo precipitare le cose... ora vediamo se riusciamo a risolvere il problema, poi...
CENTORRINO: gli dici alla Buttafuoco questa cosa se l'ha mandata avanti o meno.
LAMACCHIA: io già ci ho parlato parlato con la Buttafuoco...
CENTORRINO: eh, eh!
LAMACCHIA: e lei mi ha detto che in qualche modo vediamo di risolverla!
...

[177] Tel. omissis **LAMACCHIA S. (RIT 291/11) – Progr. n°7745 del 23.03.2012, ore 13.10**
LAMACCHIA:allora è andata bene...in linea generale, ad esclusione che su Alcamo, sulla sede....sono stati contrari, perchè la stessa provincia... c'era il dirigente...ha detto che....era meglio la sede di Castellamare, e.....i sindacati... e la....diciamo la maggior parte...la maggioranza si sono espressi favorevoli alla....alla decisione della provincia che la sede di Castellamare.....inc...però noi, siccome abbiamo fatto passare il concetto di fusione, abbiamo pensato qua con Anna e con il direttore, che noi...facciamo fusione e poi con la sede se ne parla...se ne parlano loro....
CENTORRINO:si...si....
LAMACCHIA:perchè non vediamo altra soluzione....
CENTORRINO:si...si...
LAMACCHIA:io gli ho detto pure a PAPANIA di chiamare a tutti...di...voglio dire di parlargli....evidentemente non...questo lavoro o non è stato fatto o non è stato fatto bene....
...
CENTORRINO:ti volevo dire una cosa però.....questa inc., domani mattina, magari gli glielo dico io a coso, non la facciamo da GENOVESE, facciamola quà a casa mia...
LAMACCHIA:mhh...và bene....
CENTORRINO:se no....se ci vede quanche d'uno eccetera, sembra come se....
LAMACCHIA:va bene....questo...parlane tu con Francantonio.....
CENTORRINO:io ne parlo con Francantonio, si...oggi pomeriggio richiamo a te.....
LAMACCHIA:poi mi fai sapere....
CENTORRINO:si....
LAMACCHIA:che così, io gli dico a Ludovico dove incontrarci e vengo io con lui....
...

originariamente concordato. Dalla conversazione si apprende che all'incontro avrebbe preso parte anche l'Albert[178]. Albert che veniva contattato immediatamente dopo dal Lamacchia[179].

L'incontro si svolgeva, come concordato, presso la segreteria politica dell'on. Genovese e l'arrivo dei partecipanti veniva riscontrato dal personale operante nell'ambito di apposito servizio di osservazione.

Come si apprende dalla discussione che il Lamacchia intratteneva nella tarda mattinata del 24 marzo con Biundo Giuseppe, la riunione aveva avuto l'aspetto di una sorta di processo, con il Genovese che aveva formulato le accuse ed i tre che si erano scusati. Tra l'altro il Lamacchia era stato accusato di inadeguatezza e gli era stato rappresentato di essere *uscito di scena*. A sua volta il Lamacchia affermava di avere ammesso l'errore, ma di avere proclamato di non riuscire *«a lavorare.....per chi...non ha fiducia in me»*[180], con ciò, in qualche modo, ammettendo di lavorare all'Assessorato non per fini istituzionali, ma per conto ed a servizio del Genovese.

---

[178] **Tel.** omissis **LAMACCHIA (RIT 291/11) – Progr. n°7778 del 23.03.2012, ore 20.16**

...

CENTORRINO:inc...ho avuto ..inc..non ho telefonato a Francantonio...
LAMACCHIA:mhhh...
CENTORRINO:ho avuto un pomeriggio inc...
LAMACCHIA:io l'ho sentito oggi pomeriggio....

...

CENTORRINO: tu co...con Ludovico come sei rimasto?....
LAMACCHIA:sono rimasto che se non c'è ...che l'avrei chiamato per.... per eventuali conferme qualora...insomma...ci fosse stata una decisione diversa, ma comunque...che lo andavo a prendere io a Boccetta, alle undici meno un quarto....
CENTORRINO:perfetto....

...

CENTORRINO:si...scusami ma....a coso, a Francantonio avevi detto ci..che ci vedevamo quà da me?....
LAMACCHIA:lui mi ha detto che mi faceva sapere, quindi siamo rimasti che appena ci sentivamo ...
CENTORRINO:va bene...va bene...va bene....va bene...d'accordo...
LAMACCHIA:quindi quando lui mi chiama ...inc..mi dà conferma, io dico che tu mi avevi detto di venire di vederci da te.....
CENTORRINO:no..no...non gli dire niente...non gli dire niente...
LAMACCHIA:non gli dico niente?....
CENTORRINO:no...no...guarda per ora....
LAMACCHIA:per ora è sulle spine....
CENTORRINO:ha una sensibilità...evidentemente...come dire nella nostra espe.... almeno, nella mia esperienza non gli conoscevo...quindi...niente ...alle undici da lui..

...

[179] **Tel.** omissis **LAMACCHIA (RIT 291/11) – Progr. n°7783 del 23.03.2012, ore 21.31**

[180] **Tel.** omissis **LAMACCHIA (RIT 291/11) – Progr. n°7804 del 24.03.2012, ore 13,21**

BIUNDO:bene o male?.....
LAMACCHIA:mah....su quei che alla fine..non ha....suonato l'allarme...sono stato io!...ehh..che poi io sono un visionario, che magari vede le cose sempre positive, ma non lo sono...inc.

...

BIUNDO:ma lui è stato pesante oppure no?....
LAMACCHIA:ha detto che...sono caduto di scena....
BIUNDO:sono?....
LAMACCHIA:sono uscito di scena, mi ha detto....io infatti....
BIUNDO:inc...
LAMACCHIA:io..io infatti ho detto: senti...alla fine inc...ne hanno parlato, l'assessore mi ha difeso...il direttore anche....dopo che si è difeso lui....
BIUNDO:inc...ahh?...
LAMACCHIA:io ho detto che comunque io una riflessione la dovevo fare, perchè non sono abituato...a parte che ho fatto un determinato lavoro, l'ho fatto sempre verso....un unico obiettivo, e poi insomma che io comunque in ordine ho un problema personale, che è quello che non riesco a lavorare.....per chi...non ha fiducia in me inc...perchè ho una difficoltà...e quindi devo fare...devo riflettere...ora vediamo..inc...lui..inc..

In realtà, infine, tutte le richieste del Papania, sostenute dal Genovese, venivano accolte. Infatti con decreto assessoriale del 30/3/2012, a modifica del decreto del 6 marzo relativo al dimensionamento scolastico, veniva statuito, tra l'altro: *"L'intervento di aggregazione dell'Istituto Superiore Danilo Dolci di Alcamo all'Istituto Superiore Mattarella di Castellammare del Golfo viene sostituito dal seguente: Fusione dell'Istituto Superiore Danilo Dolci di Alcamo con l'Istituto Superiore Mattarella di Castellammare del Golfo"*. Si precisava, quindi, nel decreto che *l'intervento di aggregazione dell'Istituto Superiore Danilo Dolci di Alcamo all'Istituto Superiore Mattarella di Castellammare del Golfo debba essere trasformato in Fusione dell'Istituto Superiore Danilo Dolci di Alcamo con l'Istituto Superiore Mattarella di Castellammare del Golfo con sede presso l'Istituto Superiore Danilo Dolci di Alcamo*. Delibera verosimilmente illegittima che, comunque, come si comprende dalla conversazione tra il Centorrino ed il Lamacchia del 16/4/2012[181], provocava le veementi proteste istituzionali del Comune di Castellamare del Golfo, costringendo l'assessore all'ennesima giravolta: infatti con decreto assessoriale del 17/4/2012 si procedeva alla correzione della correzione, mediante eliminazione del riferimento alla individuazione della sede. Il decreto, infatti, recita: *"La voce riportata erroneamente alla pag. 2 del Decreto Assessoriale n.1103 del 30.03.2012 "RITENUTO che l'intervento di Aggregazione dell'Istituto Superiore Danilo Dolci di Alcamo all'Istituto Superiore Mattarella di Castellammare del Golfo debba essere trasformato in Fusione dell'Istituto Superiore Danilo Dolci di Alcamo con l'Istituto Superiore Mattarella di Castellammare del Golfo con sede presso l'Istituto Superiore Danilo Dolci di Alcamo"; assume la seguente corretta definizione: "RITENUTO che l'intervento di Aggregazione dell'Istituto Superiore Danilo Dolci di Alcamo all'Istituto Superiore Mattarella di Castellammare del Golfo debba essere trasformato in Fusione dell'Istituto Superiore Danilo Dolci di Alcamo con l'Istituto Superiore Mattarella di Castellammare del Golfo"*

Il 13 giugno 2012 l'assessore Centorrino rassegnava le proprie dimissioni.

Successivamente assunto a sommarie informazioni riferiva, tra l'altro: «*Ho ricevuto pressioni da molti esponenti politici. Si può escludere che dalle persone da cui sono stato sollecitato potessi essere rimosso... Anche l'on. Genovese mi sollecitò la questione di Alcamo che riguardava l'on. Papania. Ed in ogni caso si trattava di pressioni politiche e non di minacce di altre forme di intimidazione... È possibile che mi sia incontrato con l'on. Genovese a Messina il 19.3.2012, ma non ho memoria del contenuto di quell'incontro. Ricevetti una telefonata dal Genovese che mi riferiva che Papania era fuori di senno per la nostra scelta di accorpare Alcamo a Castellammare e di dare l'autonomia scolastica a Castellammare, dicendo che Papania avrebbe potuto porre un problema politico che avrebbe portato all'uscita dalla maggioranza della corrente "innovazioni" del PD di cui facevano parte tanto Papania*

BIUNDO:ma davanti a loro te l'ha detta sta cosa?....

...

LAMACCHIA:lui mi...lui ha detto che praticamente io sono.....per lui.....ho..ho sbagliato, io ho ammesso l'errore perchè cre..credevo che queste cose potevano essere tolte presto...

BIUNDO:certo inc...è chiaro...

LAMACCHIA:a compimento...giusto?....non è che lo feci perchè?.....invece poi...ho sbagliato....e quindi a questo punto.....a questo punto lui...lui prima ha detto che comunque dice, parliamoci chiaro ...io me la prendo con lui....perchè per me lui...non mi ricordo se ha detto .....caduto di scena, una cosa del genere...eh..sarà sincero inc.....vediamo un pò....bah...inc. di scena...

...

BIUNDO:vabbè io inc...domani alle cinque però parto, che ho un volo, quindi se tu ti fai una passeggiata ...ti posso offrire il pranzo e poi parto....

...

[181] **Tel.** omissis **LAMACCHIA S. (RIT 291/11) – Progr. n°9120 del 16.04.2012, ore 10,11**

che Genovese. Se non ci fosse stata questa pressione non si sarebbe riconsiderato il problema dell'aggregazione di Alcamo a Castellammare in alternativa alla possibile fusione, poi prescelta».

§ 9 Le condotte distrattive in generale

Gli accertamenti hanno permesso di appurare l'esistenza di una serie di episodi distrattivi, in gran parte realizzata mediante un sistema di sovrafatturazione, cioè di malizioso sovradimensionamento dei costi: in sostanza, allo scopo di appropriarsi del denaro pubblico destinato alla gestione dei corsi, gli indagati in molti casi hanno acquistato beni o servizi, apparentemente destinati allo svolgimento dei corsi, rivolgendosi ad aziende dagli stessi direttamente o indirettamente controllate, a prezzi ampiamente superiori a quelli realmente praticati o praticabili sul mercato. In altri casi, sempre allo scopo di fare apparire costi notevolmente superiori al reale, hanno adoperato lo schema di una tipica triangolazione: hanno acquisito il bene a prezzo di mercato per il tramite di un'azienda dagli stessi controllata, quindi hanno rivenduto o noleggiato il bene all'ente di formazione maggiorandone notevolmente il prezzo e, conseguentemente, lucrando sulla differenza. Ciò, in particolare, risulta sistematicamente accaduto con riferimento alla locazione di immobili: presi in affitto da società riconducibili agli stessi gestori degli enti e poi subaffittati all'ente di formazione a prezzi maggiorati in misura prossima al 100%. In altri casi, infine, sono state rappresentate prestazioni totalmente fittizie, come l'elaborazione di contratti di progettazione. Tale meccanismo, inoltre, è stato realizzato anche con riferimento a pingui contratti per servizi di pulizie, apparentemente prestati da società e aziende verosimilmente non operanti nel settore.

La realizzazione di questo sistema fraudolento – che come si vedrà in seguito appare palese, ed allo stato incontrovertibile – è stata facilitata dall'assoluta inadeguatezza dei controlli da parte degli organi regionali preposti, nonché dalla possibilità di frazionare i costi di affitto spalmandoli su più corsi, così rendendo meno agevole la ricostruzione della reale consistenza del costo. Cui si aggiungono complicità a vari livelli istituzionali che consentono, probabilmente, agli enti di conoscere in anticipo le mosse, per quanto improbabili, dell'Amministrazione (significativa la vicenda di cui al § 8.2), e, in generale, di interferire sull'operato dell'amministrazione, come si intuisce dalle vicende descritte al § 8.

Aggiungasi ulteriormente che, secondo l'assolutamente inadeguato strumento di controllo della Regione, la verifica dei costi, effettuata a spesa ormai sostenuta, viene realizzata sulla base di pezze d'appoggio che rimangono nella esclusiva disponibilità dell'ente: una volta esibite le fatture e le ricevute di spesa, queste dovrebbero essere vidimate, per poi essere restituite all'ente che dovrebbe custodirle. Meccanismo che consente agli indagati di intralciare le indagini occultando la documentazione e, forse, modificandola ad arte: inquietante, in tal senso, il fatto che una parte consistente delle fatture e dei documenti di spesa acquisiti presso gli enti di formazione o consegnati da questi ultimo, non presentasse il (necessario) timbro di revisione che avrebbe dovuto essere apposto dal funzionario revisore della Regione. Circostanza che apre a diversi possibili scenari, tutti per lo più illeciti. È, infatti, possibile che la revisione sia stata effettuata in maniera quanto meno approssimativa, senza controllo dei documenti di spesa; così come è possibile che i documenti impiegati per la revisione siano stati poi sostituiti o contraffatti. In ogni caso ne deriva la difficoltà di ricostruire la distribuzione dei costi tra i vari progetti formativi finanziati.

Emblematiche le parole che, in più occasioni, Sauta Elio rivolge ai suoi collaboratori. Così il 3 gennaio 2013[182] il Sauta – tra l'altro dimostrando il pieno coinvolgimento tanto nella Lumen Onlus che nella Aram[183] – dapprima raccomandava a Moscato Giovanni – soggetto che, almeno nell'occasione, sarebbe stato incaricato di tenere i rapporti con gli investigatori – di fare attenzione al modo in cui si sarebbe comportato ed a ciò che avrebbe riferito, invitandolo, sostanzialmente, ad attenersi alla versione che era stata inizialmente offerta agli inquirenti: il Sauta, infatti, rammentava all'interlocutore che la documentazione era stata consegnata agli inquirenti come originale e dichiaratamente senza che ne fosse trattenuta copia, pertanto il Moscato non poteva tradirsi presentandosi agli investigatori recando copia della medesima documentazione di cui, secondo la versione originaria, non poteva avere il possesso[184]. Allo stesso modo lo invitava a riferire agli inquirenti che la documentazione informatica non era più in possesso dell'ente, essendo stata cancellata dal momento che non vi era obbligo o ragione di conservazione[185]. Infine i tre interlocutori si compiacevano della ritenuta inadeguatezza degli inquirenti, che consentiva loro di muoversi con relativa tranquillità, sicchè il Moscato si preoccupava di non fornire involontariamente elementi utili alle indagini[186].

---

[182] conversazione tra presenti registrata all'interno della presidenza dell'Ente di Formazione ARAM di Messina, siti in viale Principe Umberto n° 89, 03/01/2013 ore 13.39.13 (R.I.T. P.M. n. 1085/12) avvenuta tra SAUTA Elio, MOSCATO Giovanni e ROMEO Tiziana

[183] *S(auta): si .. hanno più di uno loro (fonetico) non hanno più nulla perché tutti i faldoni li hanno passati alla Finanza...*
T(iziana Romeo): Ah
S: almeno quelli della LUMEN e non so se anche quelli nostri...
M: mha non lo so..
T: i nostri ho gliela abbiamo dati noi?
M: si però...

[184] *M: l'altra volta nemmeno le buste paga hanno voluto...inc.*
S: no ma io sono d'accordo con il ragionamento tipo.... Eeh - questa voce?...eh la fattura!
M: infatti io ci volevo andare...inc.-
S: certo..
M: le spuntiamo..
S: inc.... una nota di revisione ...loro ce le hanno complete ah, loro tutte... e sono spillate? io credo che non ci sono, sono spillate? Loro le hanno quindi tu ci vai con che cosa? Loro ce le hanno
M: io la prima volta ci vado senza niente..
S: tu non ci vai, tu non puoi avere niente Giovanni, perché loro ti hanno sequestrato gli originali senza fotocopia attenzione per questa cosa..
M: si, si, si ,si certo..no io dico...
S: eh

[185] *M: il problema mio è se mi chiedono, dice ma , i file...*
S: ma quali file, li abbiamo cancellati.. picchi ti l'ha teniri ?(fonetico) puoi avere quelli del 2010 e del 2011 che ancora non abbiamo rendicontato , ma gli altri non ce li hai..
T: loro vogliono letto quello che già hanno..
S: certo..

[186] *S: inc.- non capiscono niente..*
T: questo si
M: si ma io ...
S: l'unica cosa.. è chiaro iddu non è che ci....inc... non fa una grinza..dice: a fattura! eh ..inc.- cioè l'unica cosa a lui..inc.-questa com'è, cioè su alcune fatture che riguardano più...se ci sono fatture si, ci sono fatture che riguardano inc.-
M: si ...inc. inps
S: quindi quella cosa alla fin fine gli può dire...dice va bhe, ma questa com'è, vuol dire è ovvio no?
...
S: so solo che sono dei pasticcioni e se siamo in questa situazione lo dobbiamo grazie alla loro superficialità..
M. praticamente ...io non ci volevo andare perché se poi dice: tu di cosa ti occupi? Cioè io non lo sapevo ..inc. e io glieli servivo così con il vassoio.

Di simile tenore la conversazione che il 22 gennaio[187] si svolgeva tra il Sauta e Lo Presti Natale, al tempo, come evidenziato, socio unico e legale rappresentante della Napi s.r.l., società fornitrice di servizi a favore della Lumen e della Aram, nonché, di fatto, titolare e gestore di Sicilia Service. Nell'occasione, tra l'altro, riferendosi alla documentazione che gli inquirenti avevano richiesto in relazione ad un immobile di Palermo locato dalla Napi verosimilmente alla Aram, il Sauta invitava perentoriamente l'interlocutore a negare di esserne in possesso, fornendogli, poi, indicazioni su come eludere le richieste avanzate dalla Procura: prima guadagnando tempo, poi affermando, con rincrescimento, che la documentazione non era stata rinvenuta[188]. Parimenti lo invitava: ad essere elusivo; a dichiarare di non ricordare i particolari, così come gli era stato raccomandato da un amico finanziere, facendo *impazzire* gli inquirenti[189]; a dichiarare di non essere in possesso di determinati contratti; a farsi riferire da tale Graziella (probabilmente la moglie Feliciotto Graziella) il contenuto delle dichiarazioni rese, in modo da non entrare in contraddizione, ma con la raccomandazione di non riferire circostanze assolutamente identiche, per non insospettire gli investigatori[190].

---

[187] conversazione tra presenti registrata all'interno della presidenza dell'Ente di Formazione ARAM di Messina, siti in viale Principe Umberto n° 89, 22/01/2013 ore 17.45.55 (R.I.T. P.M. n. 1085/12) avvenuta tra SAUTA Elio e LO PRESTI Natale

[188] *S(auta): allora gli devi dire.. non c'è bisogno, picchì se no poi ti ingrippi, non per altro, gli devi dire: allora le planimetrie.. inc.- che planimetrie vogliono?*
N(atale Lo Presti): degli immobili di Palermo, quando NAPI ha affittato con tutte le attrezzature..
S:benissimo non sono...non sono in possesso.. non ho poss..
N: già questo gliel'ho detto a Popillo, ci dissi: guarda io non so...inc...
S: non gli devi dire niente, se loro ti chiamano a verbale glielo devi mettere, allora non gli dire subito non so fai una ricerca, quando loro te lo dicono, va bè, faccio una richiesta e verifico se ce li ho presso la sede visto è una documentazione vecchia, punto.
N: ..dopo di che ci dico, non sono in grado di darveli in quanto non. inc.
S: livasti..inc. ?
N: tutto.. inc.- a valigia n'te manu!
S: dopo di che, dopo di che tu fai una cosa, quando..e loro ti fanno, fra due giorni, un giorno..eeh quando vai gli dici: allora dalla ricerca che io ho effettuato ...inc.- così come pensavo... allora, faccio una ricerca, ma presumo che non c'è nulla perché non sono obbligato io ad averle queste cose... perché.. eeeh, non sono... non ho motivo di averle io le planimetrie nella maniera più assoluta, anche dovesse servire una copia, siccome i contratti erano registrati all'Ufficio Registro ci sono e si possono sempre ritrovare, quindi non ho idea di... (ride)..

[189] *S: allora, mi ha detto, mi ha detto il mio amico, questo della Finanza, non devi mai parlare, non lo ricordo, non mi ricordo, non ce l'ho presente.. non ricordo, non ce l'ho presente e non fare mai alcuna dichiarazione!*
N: no dichiarazioni non ne fici nessuna..
S: hai capito? Allora..
N: non mi ricordo
S:.. così hai capito?
N: .. nel 2008 quando..inc.- il movimento bancario..
S: non me lo ricordo..
N: non mu ricordo..
S: non mu ricordo...picchi poi.. facci fari a iddi (fonetico) i cosi, picchi poi vanno iddi con questo inc.... non è chi si tu chi ci dugni... Natale?
N: no, no,no ..inc...
S: Natale è fondamentale sta cosa! Hai Capito?
N: ci ho fatto attenzione e finora tutto quello che mi hanno detto.. non mi ricordo... inc...
S: allora eeeh..non lo so..
...
S:no... te l'ha tirari chiù al lungo possibile, allora, due cose mi ha impara...mi ha detto questo mio amico, torno a ripetere, mi dissi:uno, non dovete mai fare dichiarazioni, non ricordo, non so, verifico, controllo, verifico la documentazione esistente, punto e basta. Mai dargli ...inc...fari impazzire a iddi (fonetico).
N: e io ciu dissi a iddi..
S: e questa è la linea che devi mantenere, Natale, punto.

[190] *N: ..i contratti ...inc.-che gli devo dire, non ce li ho..*

Nel corso della medesima conversazione, peraltro, emerge chiaramente il proposito dei due di modificare artatamente la documentazione esistente, a giustificazione di operazioni probabilmente fittizie o comunque irregolari: i due, infatti, commentavano la necessità di apporre un certo timbro su un contratto della Elfi Immobiliare, probabilmente presente in atti senza firma e timbro, come tale non sufficiente a giustificare una serie di fatture e relativi pagamenti[191] (in proposito può essere utile rammentare le vicende descritte al paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** con riferimento alla Ancol). Si intuisce, in particolare, che determinati pagamenti sarebbero stati giustificati sulla base di fatture non supportate da contratto che, evidentemente, i due intendevano creare ad arte.

Nel corso della medesima conversazione i due commentavano anche le incongruenze tra una movimentazione bancaria di 66.000 euro e la contabilità degli enti interessati, probabilmente insufficiente a giustificare detta movimentazione: evidentemente somme che la Lumen avrebbe erogato all'Aram per prestazioni inesistenti, giustificandole con fatture false[192] come meglio si vedrà al § 14.1.

S;.. fa.. fatti...
N: non sono competenze...
S:digli a Graziella..
N: di dir..inc.-
S: esatto , fatti leggere la dichiarazione che ha fatto..
N: ok..
S: però non cia fari a stissa , sennò..dice..
N: no certo..
S: allora gli devi dire.. non c'è bisogno, picchì se no poi ti ingrippi, non per altro, gli devi dire: allora le planimetrie.. inc.- che planimetrie vogliono?
N: degli immobili di Palermo, quando NAPI ha affittato con tutte le attrezzature..
S:benissimo non sono...non sono in possesso.. non ho poss..
N: già questo gliel'ho detto a Popillo, ci dissi: guarda io non so...inc...
S: non gli devi dire niente, se loro ti chiamano a verbale glielo devi mettere, allora non gli dire subito non so fai una ricerca, quando loro te lo dicono, va bè, faccio una richiesta e verifico se ce li ho presso la sede visto che è documentazione vecchia, punto.
N: ..dopo di che ci dico, non sono in grado di darveli in quanto non. inc.
S: livasti..inc. ?
N: tutto.. inc.- a valigia n'te manu!
S: dopo di che, dopo di che tu fai una cosa, quando..e loro ti fanno, fra due giorni, un giorno..eeh quando vai gli dici: allora dalla ricerca che io ho effettuato ...inc.- così come pensavo... allora, faccio una ricerca, ma presumo che non c'è nulla perché non sono obbligato io ad averle queste cose... perché.. eeeh, non sono... non ho motivo di averle io le planimetrie nella maniera più assoluta, anche dovesse servire una copia, siccome i contratti erano registrati all'Ufficio Registro ci sono e si possono sempre ritrovare, quindi non ho idea di... (ride)..

[191] *S: eh scusa, qua io, ELFI immobiliare, io un timbro ora unni u pigghiu (fonetico), non ce l'ho qua il timbro io..*
N: va beh io pure senza timbro ce l'aiu firmati(fonetico) cioè non è chistu, se tu pensi che è giusta questa cosa.. inc.-
S:.. inc.-
N: chi nni sacciu, non lo so..
S: un contratto va firmato
N: chidda ogni fattura voli u contrattu..
S: eh...ma perché se non è firmato cchi succedi?
N: che ne sacciu, perché non possono esistere fatture di servizi e prestazioni senza contratto..
S: senza?
N: contratti..
S: il contratto c'è..
N: eh ma non è firmato e è come se non c'è..

[192] *S: facciamo una cosa, facciamo l'ultima pagina..*
N: come per esempio inc.-guarda qua...inc- questa documentazione no che sia dovuta all'indagine (fonetico) ...inc.-.. i movimenti bancari dell'ARAM..
S: e che c'entra..?
N: e c'è 63000 euro in entrata e 63000 euro in uscita...

Allo stesso modo il Lo Presti si lamentava di non avere ancora ricevuto un documento destinato a giustificare una prestazione risalente al 2010[193].

S: ...bonifico disposto da Lumen (fonetico) 66000 euro, assegni circolari emessi per 66000 euro, eh e qual è il problema?
N: inc.-
S: ah?
N:...chista dell'ARAM (fonetico)
S:ma c'è un contratto... e come ci pagasti tu all'ARAM sti cosi?scusami non è possibile...
N: c'è una fattura..
S: c'è una fattura di ARAM e per che cosa?
N:per... formazione, costi personale..
S: e quindi che cazzo vuoi?,basta quello e quello gli devi dare, che gli devi dire?
N:...ma infatti..
S: non gli devi dire niente!
N: non gli dico niente..
S: e non gli devi dire niente!
N: chi voli i mia (fonetico)!
S: c'è la fattura e ci sono le cose, ma che ne so io , di mia chi voli?
N: dda non ciù possu diri (fonetico)
S: che cos.. là non glielo puoi dire?
N: si non navi (fonetico)
S: co...non è che... c'è una fattura.... Scusami e l'ARAM ha fatto questa fattura a me... benissimo, qual è u problema?
N:ma questi li hanno presi sull'ARAM..
S: ho capito!
N: perché quando hanno preso ARAM c'erano...inc.- hanno preso su NAPI...inc..
S: no li hanno preso su LUMEN semmai, no su ARAM, cu ARAM non c'entra nenti
N: inc.-
S: e questo non lo hanno preso neanche su ARAM, questo lo hanno preso su te..
N: no su me no perché io ora...inc.-
S: e non centra nenti, ti pari a tia (fonetico) chi l'avianu chiusa (fonetico)
N: ma c'è pure u verbali i chiusura..
S: nautra vota...chiusura di documentazione presentata , dopo iddi fannu i verifiche e fanno i cosi... chi voli diri?...perfetto va bene...perfetto...picchi qual è il problema quelli di ARAM sono stati spesi in ARAM, ah se c'è a fattura di ARAM ... allora... quindi l'operazione è chiusa..
N: è sottodimensionato (fonetico)
S: è chiusa quindi sul verbale..
N: inc.- sul bonifico della banca
S: e allora qual è il problema, basta chiuso, allora dici picchi abbiamo a parrari i sta cosa?
N: tu mi discisti ma fai a vidiri sta cosa?e io ..inc.
S: no tu mi hai detto dobbiamo parlare di questa cosa, io vogghiu sapiri chi c'ha diri, tu non c'ha diri nenti!
N: no io non ci dico nenti!
S:minchia tu sabato mattina mi hai detto dobbiamo parlare di quella cosa...
N: ma no chiddi chi c'ha diri..
S: certo chistu mi dicisti Natale..
N: ma forse parlavu dell'autra..
S: no parlavamo di questa cosa dei 66000 e di assegni circolari,
[193] *N: allora..inc.-... oggi forse gli ho fatto l'altro di... di CESAM, pi dduu servizio oggi mi mmazzai con Roberto che mavi a dari 4700 euro, pi ddu servizio, CESAM forse oggi mi misi 948 euro, ci dissi che mi manca quello più importante che è quello di 7438 euro, ancora non mi l'ha fatto chistu di 7438.. inc.-*
S: fattura di che cosa?
N:all'ente (fonetico)
S: di quale anno?, di quale anno è?
N: c'è scritto..
S: del 2010, lo stanno rendicontando...se non lo rendicontano, Natale, gioia... ma è fatto a Sicilia ... a ..inc.- a chi?
N: Sicilia ciù fici a .. inc.-
S: però fai che glielo hai fatto un altro anno..
N: si e che..

Dalla medesima conversazione, poi, emerge netto il coinvolgimento di entrambi gli interlocutori anche nella Sicilia Service: il Sauta, infatti, dichiarava di non avere a disposizione il timbro di tale società, del quale, invece, disponeva il Lo Presti[194]. La richiesta del timbro, peraltro, rende evidente il fatto che i due stessero predisponendo, artatamente, della documentazione per giustificare la contabilità degli enti coinvolti nella verifica. Cosa che viene confermata anche dai successivi passaggi del dialogo, quando il Sauta invitava il Lo Presti a giustificare una certa situazione contabile mediante un documento riferibile alla Elfi Immobiliare, piuttosto che un altro[195]; lo sollecitava ad apporre su altro documento il timbro della Sicilia Service; quindi a modificare, probabilmente una fattura, per imputarla ad un diverso anno (*«però fai che glielo hai fatto un altro anno..»*)[196].

Un ulteriore passaggio documenta inequivocabilmente la riconducibilità ad un unico centro economico delle varie società coinvolte e la natura spesso fittizia delle prestazioni rappresentate in contabilità: il Lo Presti, infatti, commentava come non facesse altro che movimentare denaro da una società all'altra (*«pigghiu i soldi da NAPI e ci passu cca parti, pigghiu da Plain Assistance e ci passu dda parti...inc...l'autra vota pigghiai chiddi... giriu sempre che cazzu a fari, chi fazzu? chi fazzu? I giriu l'autra vota 1300 euro...inc..»*).

Ad ulteriore riprova della natura fittizia di una parte delle operazioni fatturate, appare emblematico altro passaggio della conversazione in cui i due, nell'esaminare una fattura, probabilmente emessa dalla Sicilia Service, commentavano che la stessa era stata giustificata per prestazioni pubblicitarie ed emessa in quanto detta società registrava perdite eccessive che andavano ridotte, come probabilmente sollecitato da tale Galletti, riferendosi evidentemente a Galletti Stefano[197].

Probabilmente simile il significato della conversazione frammentariamente captata il 10/1/2013, quando il Sauta, conversando con tale Roberto, forse Giunta Roberto, si preoccupava di irregolarità che

---

S: basta e questo agli atti, perché non c'è
N: certo!
S: le verifiche servono...inc.-
N: .. tutte le lettere che loro mi dicono..che io li minaccio che... inc....
S: Natale dai una settimana, dieci giorni e ni nisciemu di guai..

[194] *S: Sicilia Service io non ce l'ho qua, tu non c'hai il timbro Sicilia Service?*
N: ..inc...si
S: perfetto...inc.-

[195] *S: io questo te lo firmo.. tu passi da casa , però vedi che c'è il sig (fonetico) e c'è amministratore .. inc.- devi passare sopra.. anzi no sai che fai , mettigli l'altro, quello con l'indirizzo ELFI immobiliare , via eccetera eccetera..*
N: e va bene ce l'hai a casa..?
S: si, no quello che c'è amministratore...

[196] *S: qua devi firmare solo tu... ora te lo faccio firmare va bene e ci metti il timbro Sicilia Service va bene..e questo è risolto..*

[197] Trascrizione integrale e riassuntiva della conversazione tra presenti registrata all'interno della presidenza dell'Ente di Formazione ARAM di Messina, siti in viale Principe Umberto n° 89, 22/01/2013 ore 18.17.10 (R.I.T. P.M. n. 1085/12) avvenuta tra SAUTA Elio e LO PRESTI Natale.
S: si ma è una fattura..inc... io come, come pago?
N: se a fici cacchidunu ma fici fari..
S:ma se l'hai fatta perché, ecco.. per quel motivo.. ho capito, eh ma..
N: ora videmu cosa dici sta cosa, fammilla a vidiri..fammilla..
S: ora mi ricordo chiddu che è, è la pubblicità..
N: ecco perfetto..
S: il contratto pubblicitario..eh..
N: e picchi a ficimu?
S: picchi... mi ricordo perfettamente, picchi Sicilia era..niscia troppo in perdita e quindi... ddu rompicoglioni i Galletti eh..

gli inquirenti avrebbero potuto riscontrare con riferimento agli stipendi pagati ai dipendenti, il cui ammontare, come si intuisce dalle parole captate, potrebbe non corrispondere a quanto dichiarato nella rendicontazione (*«Per esempio Giovanni mi diceva...se tu lo volevi...non "scummignamu sta pignata"...nel senso che...praticamente è...ci sono delle indagini...sugli stipendi...ora che cosa accade....ad esempio...Sauta, gli anticipi uno stipendio...in conto...incomprensibile...condizione 2010....per esempio come noi paghiamo...prima del 2010..il 2011...e gli abbiamo smontato la ratio..poi chiaramente la pezza di appoggio...ha una cosa diversa...mi diceva Gianni...noi li mettiamo in confusione...completamente così... Noi li afferriamo così...glieli diamo così...se poi per esempio...tipo un bel...ci sono tutte le buste...firmate...se per esempio loro non trovano corrispondenza...con i ...incomprensibile...poi gli spieghiamo... com... perché non c'è l'importo... incomprensibile...»*)[198].

In effetti, coerentemente con i propositi dichiarati, gli indagati hanno omesso di esibire parte della documentazione richiesta che, infatti, non è stata rinvenuta. Del che si da atto, tra l'altro, nel verbale della Guardia di Finanza del 27/3/2013, in cui si afferma: *«Si porta in evidenza a codesta A.G. che relativamente ai contratti di locazione sopraindicati di cui ai nn. 16, 17, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 33 e 39, il sig. Moscato Giovanni, dopo aver effettuato i riscontri e le ricerche del caso in seno alla documentazione esaminata e custodita presso gli uffici di questo Reparto, non è stato in grado di fornire spiegazioni di sorta né, tantomeno, di esibire i documenti giustificativi (fatture di spesa rendicontate alla Regione Siciliana). In buona sostanza il menzionato Moscato Giovanni, nella qualità di consulente dell'A.R.A.M., non è stato in grado di associare ai citati atti i relativi documenti fiscali (poiché non rinvenuti), ivi compresa la riconducibilità degli stessi ai progetti formativi di riferimento»*.

Lo stesso Sauta, in data 1/10/2012, dichiarava alla Guardia di Finanza di non essere *«in grado di fornire immediatamente tutta la documentazione che mi viene richiesta, in particolare, per quanto riguarda l'annualità 2010-2011, faccio presente che tali atti dovranno essere presentati all'Ufficio Provinciale del Lavoro per la rendicontazione finale, atto propedeutico al rilascio da parte dell'Amministrazione Regionale delle somme dovute a saldo...»*.

§ 10 I finanziamenti

Come detto i due enti attenzionati hanno come scopo unico (o, comunque, del tutto predominante) l'organizzazione di corsi formativi nell'ambito di progetti approvati dalla Regione Siciliana e interamente finanziati da quest'ultima mediante denaro pubblico proveniente direttamente dalle casse della Regione, dalle casse dello Stato o, più frequentemente, dalle casse dell'Unione Europea per il tramite del Fondo Sociale Europeo.

§ 10.1 I progetti finanziati nei confronti dell'ARAM

Tra il 2006 ed il 2012, secondo il prospetto elaborato dal consulente del pubblico ministero, l'ARAM ha beneficiato dell'approvazione di 32 progetti formativi, con un importo complessivo erogato dalla Regione Siciliana pari a circa €. 23.414.820,86, di cui €. 3.073.530,61 per costi di gestione, in essi comprese principalmente le spese di locazione e quelle di noleggio di attrezzature. In particolare, per i soli progetti formativi relativi al periodo 2006-2009, la Regione Siciliana ha erogato all'ARAM –

[198] conversazione tra presenti registrata all'interno della presidenza dell'Ente di Formazione ARAM di Messina, siti in viale Principe Umberto n° 89, 10/01/2013 ore 13.22.14 (R.I.T. P.M. n. 1085/12) avvenuta tra SAUTA Elio e Roberto

per lo più a carico del Fondo sociale Europeo – l'importo complessivo di circa € 965.859,95 per "affitto locali".

Nel corso dell'anno 2006 nei confronti dell'ARAM risulterebbero approvati e finanziati 4 progetti formativi per un importo complessivo di €. 4.008.766,60, di cui € 602.473,87 per costi di gestione, e segnatamente:

In particolare:

1) progetto n. IF2006A0021 denominato "Formazione per l'occupazione" approvato con DDG 63 del 15/03/2006 per un importo di € 620.324,44, di cui € 107.864,68 per spese di gestione, con sedi di svolgimento in Messina, Catania e Palermo dal 1/1/2006 al 31/12/2006. Dalla nota di revisione a saldo conclusa il 9/11/2010, emerge, tra l'altro, che venivano riconosciuti e ammessi costi di affitto locali per € 22.780,52, a fronte di un consuntivo e di un preventivo autorizzato di pari importo; nonchè €. 54.045,37 per attrezzature didattiche, corrispondenti a quanto oggetto di consuntivo e di preventivo autorizzato.

2) progetto n. IF2006B0141 denominato "Long life education" approvato con DDG 63 del 15/03/2006 per un importo di € 241.037,85, di cui € 39.000,00 per costi di gestione, con sedi di svolgimento in Messina, Agrigento, Noto e Palermo dal 1/1/2006 al 31/12/2006. Dalla nota di revisione a saldo conclusa il 9/11/2010 emerge, tra l'altro, che venivano riconosciuti e ammessi costi di affitto locali per € 14.449,62, corrispondenti all'importo autorizzato a preventivo ed a quello portato a consuntivo; nonchè €. 6.612,04 per attrezzature didattiche, corrispondente all'importo autorizzato a preventivo ed a quello portato a consuntivo.

3) Progetto n. IF2006C0203 denominato "Formazione e servizi sociali" approvato con DDG 63 del 15/03/2006 per un importo di € 2.492.486,88, di cui € 365.231,52 per oneri di gestione, con sedi di svolgimento in Messina, Agrigento, Catania, Noto e Palermo dal 27/4/2006 al 31/12/2006. Dalla nota di revisione a saldo conclusa il 11/7/2008 emerge, tra l'altro, che venivano riconosciuti e ammessi costi di affitto locali per € 170.575,84, a fronte di un preventivo autorizzato per € 168.000,00 e di un consuntivo di € 170.575,84; nonchè €. 40.545,23, corrispondente all'importo portato a consuntivo, ed a fronte di un importo autorizzato a preventivo di € 42.220,00.

4) progetto n. 1999.IT.16.1.PO.011/3.02/7.2.4/836 - IF2006H0305, denominato "Formazione come alternativa alla scuola" approvato con DDG 377 del 06/09/2006, per un importo di € 654.917,43 di cui € 90.377,67 per costi di gestione, con sedi di svolgimento in Messina, Agrigento e Catania, dal 9/10/2006 al 21/2/2007. Dalla nota di revisione a saldo conclusa il 9/11/2010 emerge, tra l'altro, che venivano riconosciuti e ammessi costi di affitto locali per € 11.691,09, corrispondenti all'importo autorizzato a preventivo ed a quello portato a consuntivo; nonchè €. 37.935,32 per attrezzature didattiche, corrispondente all'importo autorizzato a preventivo ed a quello portato a consuntivo.

Per l'anno 2007, secondo quanto documentato dal consulente del pubblico ministero, risultano approvati a favore dell'ARAM quattro progetti formativi, per un importo complessivo ammesso a finanziamento di €. 5.021.273,71, di cui €. 689.295,46 per costi di gestione. E segnatamente:

1) progetto n. IF2007A008 dal titolo "Formazione per l'occupazione" approvato con DDG 78 del 22/02/2007, per un importo complessivo di € 1.383.128,09, di cui € 187.899,42 per costi di gestione, con sedi di svolgimento in Messina. Dalla nota di revisione a saldo emerge, tra l'altro, che venivano riconosciuti e ammessi costi di affitto locali per € 41.100,01, corrispondenti all'importo indicato a consuntivo e ad un importo di € 37.700,00 autorizzato a preventivo; nonché l'importo di € 99.514,15 per

attrezzature didattiche, corrispondente all'importo portato a consuntivo ed a fronte di un preventivo autorizzato per € 97.218,00.

2) progetto n. IF2007D002 dal titolo "Formazione come alternativa alla scuola" approvato con DDG 609 del 20/04/2007, per un importo di € 493.360,15, di cui € 83.860,15 per costi di gestione, con sedi di svolgimento in Messina, Agrigento e Catania, dal 1/1/2007 al 31/12/2007. Dalla nota di revisione a saldo emerge, tra l'altro, che venivano riconosciuti e ammessi costi di affitto locali per € 26.550,00, corrispondenti all'importo autorizzato a preventivo ed a quello portato a consuntivo; nonchè €. 31.699,53 per attrezzature didattiche, corrispondente all'importo portato a consuntivo, a fronte di € 31.542,00 autorizzati a preventivo.

3) progetto n. IF2007B0257 dal titolo "Long life education" approvato con DDG 608 del 20/04/2007, per un importo di € 594.524,06, di cui € 94.500,00 per costi di gestione, con sedi di svolgimento in Messina. Dalla nota di revisione a saldo emerge, tra l'altro, che venivano riconosciuti e ammessi costi di affitto locali per € 35.599,99, corrispondenti all'importo portato a consuntivo, a fronte di € 32.200,00 autorizzati a preventivo; nonchè €. 46.080,08 per attrezzature didattiche, corrispondente all'importo presentato a consuntivo ed a fronte di € 45.720,00 autorizzati a preventivo.

4) progetto n. 1999.IT.16.1.PO.011/5.03/7.2.4/0021 dal titolo "Formazione e servizi sociali" approvato con DDG 78 del 22/02/2007, per un importo € 2.550.261,41, di cui € 323.035,89 per costi di gestione, con sedi di svolgimento in Messina. Dalla nota di revisione a saldo emerge, tra l'altro, che venivano riconosciuti e ammessi costi di affitto locali per € 153.710,00, corrispondenti all'importo portato a consuntivo, a fronte di € 164.170,00 autorizzati a preventivo; nonchè €. 38.099,20 per attrezzature didattiche, corrispondente all'importo presentato a consuntivo ed a fronte di € 36.770,00 autorizzati a preventivo.

Nell'anno 2008, come riscontrato dal consulente del pubblico ministero, a favore dell'ARAM venivano approvati n. 3 progetti formativi per un importo totale finanziato di €. 3.678.627,60, di cui €. 570.700,00 per costi di gestione. In particolare venivano approvati:

1) progetto n. IF2008A0014 denominato "Formazione per l'occupazione" approvato con DDG 205 del 13/03/2008, per un importo di €. 822.760,48, di cui € 129.600,00 per oneri di gestione, da svolgersi dal 1/1/2008 al 31/12/2008. Dalla nota di revisione a saldo emerge, tra l'altro, che venivano riconosciuti e ammessi costi di affitto locali per € 40.816,28, corrispondenti all'importo autorizzato a preventivo, ma a fronte di € 53.866,28 portato a consuntivo; nonchè €. 39.551,52 per attrezzature didattiche, corrispondente all'importo autorizzato a preventivo, ma a fronte di € 53.866,28 documentato a consuntivo.

2) progetto n. IF2008B0166 denominato "Long life education" approvato con DDG 205 del 13/03/2008 per un importo di € 637.325,10, di cui € 82.000,00 per oneri di gestione, da svolgersi dal 1/1/2008 al 31/12/2008. Dalla nota di revisione a saldo emerge, tra l'altro, che venivano riconosciuti e ammessi costi di affitto locali per € 39.110,03, corrispondenti all'importo portato autorizzato a preventivo, a fronte di € 48.200,03 documentati a consuntivo; nonchè €. 29.792,37 per attrezzature didattiche, corrispondente all'importo autorizzato a preventivo, a fronte di € 36.002,37 documentato a consuntivo.

3) progetto n. IF2008C0227 denominato "Formazione per l'occupazione", approvato con DDG 205 del 13/03/2008 per un importo di € 2.218.542,02, di cui € 359.100,00 per oneri di gestione, con sedi di svolgimento in Messina, Catania, Agrigento, Palermo e Noto dal 1/1/2008 al 31/12/2008. Dalla nota di revisione a saldo emerge, tra l'altro, che venivano riconosciuti e ammessi costi di affitto locali per € 134.545,82, corrispondenti all'importo portato a consuntivo ed autorizzato a preventivo; nonchè

€. 106.645,16 per attrezzature didattiche, corrispondente all'importo presentato a consuntivo ed autorizzato a preventivo.

Nell'anno 2009, come verificato dal consulente del pubblico ministero, l'Aram avrebbe beneficiato dell'approvazione di tre progetti formativi, per un importo complessivo erogato pari a €. 3.509.884,09, di cui €. 556.914,09 per costi di gestione:

1) progetto n. IF2009A0014 denominato "Formazione per l'occupazione" finanziato con provvedimento DDG n. 277 del 08/04/2009 per un importo complessivo di € 816.276,48, di cui € 125.306,48 per oneri di gestione, con svolgimento dal 1/1/2009 al 31/12/2009. Dalla nota di revisione a saldo emerge, tra l'altro, che venivano riconosciuti e ammessi costi di affitto locali per € 77.593,96, corrispondenti all'importo autorizzato a preventivo, a fronte dell'importo di € 87.246,10 documentato a consuntivo; nonchè €. 15.711,93 per attrezzature didattiche, corrispondente all'importo presentato a consuntivo ed autorizzato a preventivo.

2) progetto n. IF2009B0166 denominato "Long life education" finanziato con provvedimento DDG n. 277 del 08/04/2009 per un importo complessivo di € 614.633,77, di cui € 81.633,77 per oneri di gestione, con sedi di svolgimento in Messina e Palermo dal 1/1/2009 al 31/12/2009. Dalla nota di revisione a saldo emerge, tra l'altro, che venivano riconosciuti e ammessi costi di affitto locali per € 66.877,64, corrispondenti all'importo autorizzato a preventivo, a fronte di € 91.807,58 documentati a consuntivo; nonchè €. 10.811,80 per attrezzature didattiche, corrispondente all'importo presentato a consuntivo ed autorizzato a preventivo.

3) progetto n. IF2009C0227 denominato "Formazione e servizi sociali" finanziato con provvedimento DDG n. 277 del 08/04/2009 per un importo complessivo di € 2.078.973,84, di cui € 349.973,84 per oneri di gestione, con sedi di svolgimento in Messina, Catania, Agrigento, Palermo e Noto dal 1/1/2009 al 31/12/2009. Dalla nota di revisione a saldo emerge, tra l'altro, che venivano riconosciuti e ammessi costi di affitto locali per € 234.986,32, corrispondenti all'importo portato a consuntivo ed autorizzato a preventivo; nonchè €. 16.623,88 per attrezzature didattiche, corrispondente all'importo presentato a consuntivo ed a fronte di € 21.070,00 autorizzati a preventivo.

Dalla nota di revisione approvata dalla Regione si evince che, per il progetto sub 1) l'importo destinato a costi di locazione ammesso è stato di €. 77.593,96, mentre l'ente documentava un costo sostenuto per €. 87.246,10, del quale veniva ammessa a rimborso solo la quota finanziata.

Dalla copia del giornale per la registrazione delle operazioni contabili relativo al progetto sub 2) si evince che l'Aram ha provveduto ad effettuare a favore della Elfi Immobiliare, nella categoria di spesa C5 (comprensiva dell'affitto locali), n. 9 pagamenti, a cadenza pressochè mensile o bimestrale, per un ammontare complessivo di €. 34.339,41. Dalla nota di revisione approvata dalla Regione si evince che l'importo destinato a costi di locazione ammesso è stato di €. 66.877,64, mentre l'ente documentava un costo sostenuto per €. 91.807,58, del quale veniva ammessa a rimborso solo la quota finanziata.

Dalla copia del giornale per la registrazione delle operazioni contabili relativo al progetto sub 3) si evince che l'Aram ha provveduto ad effettuare a favore della Elfi Immobiliare, nella categoria di spesa C5 (comprensiva dell'affitto locali), n. 12 pagamenti, per un ammontare complessivo di €. 185.754,98. Dalla nota di revisione approvata dalla Regione si evince che l'importo destinato a costi di locazione ammesso è stato di €. 234.986,32, esattamente corrispondente al costo documentato e quindi ammesso a rimborso.

In definitiva, pertanto, per l'anno 2009, a fronte di un preventivo approvato ed effettivamente erogato dalla Regione per costi di locazione per un ammontare complessivo di €. 379.457,92, l'Aram documentava costi (come detto in parte non realmente sostenuti) per un ammontare di €. 414.040,00, con una differenza non rimborsata (per oneri di locazione) pari a €. 34.582,08.

Nell'anno 2010, come risulta dalla relazione di consulenza (non risultando in atti la copia delle note di revisione), l'Aram beneficiava dell'approvazione di tre progetti formativi, per un importo erogato complessivamente pari a €. 4.611.515,87, di cui €. 289.082,89 per costi di gestione, e segnatamente:

1) progetto n. IF2010A0075 denominato "Formazione per l'occupazione", approvato con DDG n. 681 dell'11/03/2010 per un importo complessivo di € 1.285.582,87, di cui € 66.919,77 per costi di gestione.

2) progetto n. IF2010B0284 denominato "Formazione e servizi sociali", approvato con DDG n. 681 dell'11/03/2010, per un importo complessivo di € 2.991.386,40, di cui € 202.483,31 per costi di gestione.

3) progetto n. IF2010C0393 denominato "Long life education" approvato con DDG n. 681 del 11/03/2010, per un importo complessivo di € 334.546,60, di cui € 19.679,81 per costi di gestione.

Nell'anno 2011 l'Aram beneficiava dell'approvazione di 15 progetti formativi, per un importo complessivo erogato pari a €. 2.584.752,99 di cui €. 365.064,30 per costi di gestione (anche per questi non risultano in atti le copie delle note di revisione).

1) progetto n. IF2011A0527 denominato "Professionalità Incoming" approvato con DDG 2116 del 17/05/2011 per un importo di € 1.044.654,00, di cui € 154.224,00 per costi di gestione;

2) progetto n. IF2011A0527a denominato "Professionalità Incoming" approvato con DDG 4907 del 22/12/2011 per un importo di € 134.766,00, di cui € 19.035,00 per costi di gestione;

3) progetto n. IF2011A0527b denominato "Professionalità Incoming" approvato con DDG 4907 del 22/12/2011 per un importo di € 40.338,00 di cui € 5.467,50 per costi di gestione;

4) progetto n. IF2011A0528 denominato "Professionalità Incoming" approvato con DDG 2116 del 17/05/2011 per un importo di € 351.354,00, di cui € 53.784,00 per costi di gestione;

5) progetto n. IF2011A0528a denominato "Professionalità Incoming" approvato con DDG 4907 del 22/12/2011, per un importo di € 73.710,00, di cui € 7.290,00 per costi di gestione;

6) progetto n. IF2011A0528b denominato "Professionalità Incoming" approvato con DDG 4907 del 22/12/2011, per un importo di € 80.562,00, di cui € 11.745,00 per costi di gestione;

7) progetto n. IF2011B0090 denominato "Sostegno e solidarietà" approvato con DDG 2116 del 17/05/2011, per un importo di € 51.558,40, di cui € 6.566,40 per costi di gestione;

8) progetto n. IF2011B0090a denominato "Sostegno e solidarietà" approvato con DDG 4907 del 22/12/2011, per un importo di € 21.964,00, di cui € 1.836,00 per costi di gestione;

9) progetto n. IF2011B0091 denominato "Sostegno e solidarietà" approvato con DDG 2116 del 17/05/2011 per un importo di € 173.670,40, di cui € 22.118,40 per costi di gestione;

10) progetto n. IF2011B0091a denominato "Sostegno e solidarietà" approvato con DDG 4907 del 22/12/2011 per un importo di € 21.964,00, di cui € 1.836,00 per costi di getsione;

11) progetto n. IF2011B0091b denominato "Sostegno e solidarietà" approvato con DDG 4907 del 22/12/2011, per un importo di € 42.156,00, di cui € 4.860,00 per costi di gestione;

12) progetto n. IF2011C0192 denominato "Formazione Upgrading" approvato con DDG 2116 del 17/05/2011, per un importo di € 181.958,80, di cui € 27.604,80 per costi di gestione;

13) progetto n. IF2011C0192b denominato "Formazione Upgrading" approvato con DDG 4907 del 22/12/2011, per un importo di € 66.180,00, di cui € 9.112,50 per costi di gestione;

14) progetto n. IF2011C0193 denominato "Formazione Upgrading" approvato con DDG 2116 del 17/05/2011, per un importo di € 260.209,39, di cui € 34.117,20 per costi di gestione;

15) progetto n. IF2011C0193b denominato "Formazione Upgrading" approvato con DDG 4907 del 22/12/2011, per un importo di € 39.708,00, di cui € 5.467,50 per costi di gestione.

§ 10.2 I progetti finanziati nei confronti della Lumen Onlus

Tra il 2006 ed il 2011 a favore della Lumen Onlus, secondo quanto riscontrato dal consulente del pubblico ministero, venivano approvati n. 15 progetti formativi per un importo complessivo erogato pari a €. 3.335.351,16, di cui €. 536.406,34 per costi di gestione, in essi compresi principalmente i costi di locazione e di noleggio di attrezzature.

Nel 2006 venivano approvati tre progetti formativi per un importo complessivo erogato pari a €. 624.286,32 e segnatamente:

1) progetto n. 1999.IT.16.1.PO.011/3.02/7.2.4/805 denominato "Addetto alla ristorazione cucina - 3° anno" approvato con DDG 377 del 06/09/2006, per un importo di € 104.546,08, con sedi di svolgimento in Patti, dal 20/6/2006 al 29/12/2006. Dalla nota di revisione a saldo emerge, tra l'altro, che venivano riconosciuti e ammessi costi di affitto locali per € 3.803,98, corrispondenti all'importo portato a consuntivo, a fronte di € 3.860,00 autorizzati a preventivo; nonchè €. 14.800,00 per attrezzature didattiche, corrispondente all'importo presentato a consuntivo ed a fronte di € 15.030,00 autorizzati a preventivo.

2) progetto n. IF20006A0123, denominato "settore sociale" approvato con DDG 63 del 15/03/2006, per un importo di € 246.104,07. Dalla nota di revisione a saldo emerge, tra l'altro, che venivano riconosciuti e ammessi costi di affitto locali per € 24.245,62, corrispondenti all'importo portato a consuntivo, a fronte di € 36.000,00 autorizzati a preventivo; nonchè €. 0 per attrezzature didattiche, a fronte di € 17.982,00 autorizzati a preventivo.

3) progetto n. 1999.IT.16.1.PO.011/3.12/7.2.4/199, denominato "Fomazione professionale" approvato con DDG 150 del 2005, per un importo di € 273.636,17, con sedi di svolgimento in Messina dal 17/7/2006 al 27/3/2007. Dalla nota di revisione a saldo emerge, tra l'altro, che venivano riconosciuti e ammessi costi di affitto locali per € 500,00, corrispondenti all'importo portato a consuntivo ed autorizzato a preventivo; nonchè €. 915,00 per attrezzature didattiche, corrispondente all'importo presentato a consuntivo ed autorizzato a preventivo.

Nel 2007 venivano approvati due progetti formativi per un importo complessivo erogato pari a €. 463.633,53, di cui €. 121.085,96 per costi di gestione:

1) progetto n. 1999.IT.16.1.PO.011/3.02/7.2.4/0937 - IF2007A0236 denominato "Informatica" approvato con DDG 608 del 20/04/2007, per un importo di € 82.764,22, di cui € 24.254,07 per costi di gestione, con sedi di svolgimento in Messina dal 7/5/2007 al 31/12/2007. Dalla nota di revisione a saldo emerge, tra l'altro, che venivano riconosciuti e ammessi costi di affitto locali per € 9.000,00, corri-

spondenti all'importo portato a consuntivo, a fronte di € 6.000,00 autorizzati a preventivo; nonchè €. 2.984,80 per attrezzature didattiche, corrispondente all'importo presentato a consuntivo ed a fronte di € 9.540,00 autorizzati a preventivo.

2) progetto n. IF2007C0326, denominato "settore sociale" approvato con DDG 608 del 20/04/2007, per un importo di € 380.869,31, di cui € 96.831,89 per costi di gestione, con sedi di svolgimento in Messina dal 7/5/2007 al 30/12/2007. Dalla nota di revisione a saldo emerge, tra l'altro, che venivano riconosciuti e ammessi costi di affitto locali per € 36.000,00, corrispondenti all'importo portato a consuntivo, a fronte di € 54.000,00 autorizzati a preventivo; nonchè €. 11.939,20 per attrezzature didattiche, corrispondente all'importo presentato a consuntivo ed a fronte di € 10.980,00 autorizzati a preventivo.

Nel 2008 venivano approvati due progetti formativi per un importo complessivo erogato pari a €. 591.831,26, di cui €. 135.402,48 per costi di gestione:

1) progetto n. IF2008A0139 denominato "informatica" approvato con DDG 205 del 13/03/2008 per un importo di € 305.282,11, di cui € 66.845,13 per costi di gestione, con sedi di svolgimento in Messina dal 19/5/2008 al 31/12/2008. Dalla nota di revisione a saldo emerge, tra l'altro, che venivano riconosciuti e ammessi costi di affitto locali per € 30.125,00, corrispondenti all'importo portato a consuntivo; nonchè €. 15.480,00 per attrezzature didattiche, corrispondente all'importo presentato a consuntivo ed autorizzato a preventivo.

2) progetto n. IF2008C0290 denominato "settore sociale" approvato con DDG 205 del 13/03/2008, per un importo di € 286.549,15, di cui € 68.557,35 per costi di gestione. Dalla nota di revisione a saldo emerge, tra l'altro, che venivano riconosciuti e ammessi costi di affitto locali per € 30.125,00, corrispondenti all'importo portato a consuntivo, a fronte di € 30.000,00 autorizzati a preventivo; nonchè €. 12.330,00 per attrezzature didattiche, corrispondente all'importo presentato a consuntivo ed autorizzato a preventivo.

Nel 2009 venivano approvati due progetti formativi per un importo complessivo erogato pari a €. 598.985,35, di cui €. 142.556,54 per costi di gestione:

1) progetto n. IF2009A0139 denominato "informatica" approvato con DDG 277 dell' 8/04/2009 per un importo di € 309.796,21, di cui € 71.359,21 per costi di gestione, con sedi di svolgimento in Messina dal 19/5/2008 al 31/12/2008. Dalla nota di revisione a saldo emerge, tra l'altro, che venivano riconosciuti e ammessi costi di affitto locali per € 42.000,00, corrispondenti all'importo portato a consuntivo ed autorizzato a preventivo; nonchè €. 6.030,00 per attrezzature didattiche, corrispondente all'importo presentato a consuntivo ed autorizzato a preventivo.

2) progetto n. IF2009C0290 denominato "settore sociale" approvato con DDG 277 dell' 8/04/2009, per un importo di € 289.189,14, di cui € 71.197,33 per costi di gestione, con sedi di svolgimento in Messina dal 25/5/2009 al 31/12/2009. Dalla nota di revisione a saldo emerge, tra l'altro, che venivano riconosciuti e ammessi costi di affitto locali per € 42.000,00, corrispondenti all'importo portato a consuntivo ed autorizzato a preventivo; nonchè €. 4.050,00 per attrezzature didattiche, corrispondente all'importo presentato a consuntivo ed autorizzato a preventivo.

Nel 2010 venivano approvati due progetti formativi per un importo complessivo erogato pari a €. 495.815,30, di cui €. 64.590,96 per costi di gestione:

1) progetto n. IF2010A0060 denominato "Formazione quale diritto per un'occupazione" approvato con DDG 681 dell' 11/03/2010, per un importo di € 247.182,02, di cui € 33.021,12 per costi di gestione;

2) progetto n. IF2010B0254 denominato "Formazione per il settore sociale" approvato con DDG 681 dell' 11/03/2010, per un importo di € 248.633,28, di cui € 31.569,84 per costi di gestione.

Nel 2011 venivano approvati quattro progetti formativi per un importo complessivo erogato pari a €. 560.799,40, di cui €. 72.770,40 per costi di gestione:

1) progetto n. IF2011A0413 denominato "Plusvalore occupiamoci dei giovani" approvato con DDG 2116 del 17/05/2011 per un importo di € 444.283,00, di cui € 67.068,00 per costi di gestione;

2) progetto n. IF2011A0413a denominato "Plusvalore occupiamoci dei giovani" approvato con DDG 4907 del 22/12/2011, per un importo di € 22.827,00;

3) progetto n. IF2011A0413b denominato "Plusvalore occupiamoci dei giovani" approvato con DDG 4907 del 22/12/2011, per un importo di € 48.915,00;

4) progetto n. IF2011AB0056 denominato "Abbattiamo le barriere della comunicazione" approvato con DDG 2116 del 17/05/2011 per un importo di € 44.774,40, di cui € 5.702,40 per costi di gestione.

§ 11 La cessione contro corrispettivo dei corsisti

Le ulteriori indagini, hanno confermato che la gestione degli enti da parte delle persone coinvolte ha natura meramente funzionale ad un arricchimento personale mediante distrazione delle risorse pubbliche.

In proposito assolutamente significative appaiono alcune vicende ricostruibili in base alle intercettazioni disposte dalla Procura di Patti, le quali documentano una intensa attività volta ad una sorta di "commercio" dei corsisti. Il corsista, in una dinamica fisiologica, dovrebbe essere il fruitore del servizio, il portatore di una esigenza formativa: dovrebbe essere il corsista a cercare l'ente ed il corso di formazione di cui abbisogna. Parallelamente, ove gli enti di formazione avessero effettivamente natura "no profit", questi non dovrebbero avere alcun interesse a catturare i corsisti, se non quello meramente filantropico.

Di contro si è già appurato nel corso delle precedenti indagini come siano i gestori degli enti ad inseguire i potenziali corsisti, anche a costo di offrire loro regalie e vantaggi economici. Il corsista, infatti, è fondamentale nella procedura di erogazione dei finanziamenti: una volta approvato il corso, l'erogazione del finanziamento è condizionata al raggiungimento di un numero minimo di corsisti. Per tale ragione si era appurato che qualche operatore più spregiudicato non si limitava a offrire del denaro in cambio di una dichiarazione di iscrizione, ma era disposto a falsificare i documenti (v. **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**).

Dalle intercettazioni avviate dalla Procura di Patti si coglie lo spaccato di un metodo assai più sistematico e radicale: si scopre che i corsisti vengono scambiati a "pacchetti", come voti in una campagna elettorale inquinata. Ed a fronte di un pacchetto di corsisti si è disposti a corrispondere addirittura una quota dei finanziamenti ottenuti dalla Regione.

Le vicende, pertanto, divengono emblematiche del reale valore del sistema "formazione", il quale viene gestito non allo scopo di rendere un servizio disinteressato alla collettività, bensì con il precipuo fine di conseguire arricchimenti personali mediante l'illecita appropriazione di quote consistenti dei fi-

nanziamenti, che, evidentemente, solo in parte vengono utilizzati per far fronte a costi reali dell'attività formativa. Se così non fosse, infatti, non sarebbe possibile promettere una quota degli importi finanziati dal momento che questi, per intero, dovrebbero coprire i costi effettivamente sostenuti.

Del resto lo stesso "commercio" dei corsisti è sintomatico degli interessi illeciti sottesi al "sistema": se, infatti, non esistesse un tornaconto personale per i gestori degli enti, costoro non avrebbero alcuna ragione per inseguire i corsisti e, addirittura, per promettere utilità in cambio di iscrizioni.

Esplicite, in tal senso, le conversazioni intercettate a partire dal 16/5/2012. In tale data Lamacchia Massimiliano – che, come si è visto, partecipa alla gestione di un certo numero di enti del gruppo – comunicava alla moglie Scafidi Maria (che, evidentemente, è parimenti impiegata nel settore della formazione) l'esito di una trattativa tra Schirò Elena e tale Giarrizzo, che successivamente si apprenderà essere Giarrizzo Giò, dipendente del "Consorzio Noè" di Patti, ente che, come si è visto, era gestito da Favazzo Carmelo.

In particolare riferiva, con dovizia di particolari, che il Giarrizzo, in sua presenza, avrebbe "venduto", al gruppo di enti facente capo alla Schirò, ben 17 "apprendisti", ottenendo, come corrispettivo, una percentuale dei finanziamenti[199]. Nel corso della conversazione immediatamente successiva il Lamacchia, oltre a indicare espressamente il nome della Schirò, specificava i termini dell'accordo: il "pacchetto" di corsisti, evidentemente non utili per gli enti gestiti dal Giarrizzo in quanto in sovrannumero o aventi caratteristiche non compatibili con i corsi approvati, venivano ceduti in cambio del «*25% sui finanziati*». Nel corso della medesima conversazione si apprende che tale cessione non era stata l'unica. Analoga trattativa, infatti, era stata condotta con tale Rizzo. Questi, in particolare, aveva chiesto come corrispettivo addirittura il 10% dell'ammontare dei finanziamenti richiesti, indipendentemente dalla effettiva approvazione; per contro la Schirò era riuscita a concludere l'accordo nella misura del 15% degli importi effettivamente finanziati[200].

---

[199] **Tel. LAMACCHIA M.** omissis **(Rit 265/11) progr. 5185 del 16.05.2012 ore 11.52**
... Maria: cheee...., ...non sento niente
Massimo: aspetta, ...GIARRIZZO si è venduto 17 apprendisti a noi
Maria: come se li è venduti?
Massimo: ce li manderà, noi gli diamo una percentuale su quelli approvati, ...17
Maria: ma da dove li prende scusa?
Massimo: non lo so, forse lui non li può inserire
Maria: aha...?
Massimo: forse lui non ha come metterli dico, ...boh!
Maria: e con chi ha parlato?
Massimo: con Elena ora, qua, davanti a me
Maria: lui era là?
Massimo: no, per telefono
Maria: ma gliel'hai detto ad Elena che è un deficiente?
Massimo: sì..., gli ho detto, guarda da questo stai, guardati perché è proprio maligno e cretino
Maria: e lui aveva il suo numero, cioè l'ha chiamata - Inc. -
Massimo: no, no, no, è stata una cosa tramite Filippo RIZZO (RIZZO Pietro, detto Filippo, nato a Milazzo il 22.5.1968, titolare della NT Web Soft) che ce ne ha dati altri 20, ...eee... Luigi GULLO pure.. è stato tutto un tramite alla fine....
...

[200] **Tel. LAMACCHIA M.** omissis **(Rit 265/11) progr. 5187 del 16.05.2012 ore 14.29**
...
Massimo: e si erano sentiti diverse volte per questo fatto NT Web Soft, consulenti, qua, là, alla fine Rizzo le ha detto che dava degli apprendisti non so, 15 -17 apprendisti, con un accordo che diceva lui. Tramite Rizzo e Luigi Gullo (della Training) sono arrivati a ... Elena sapeva che questo Giarrizzo aveva degli apprendisti che voleva dare, tra l'altro, la figlia di Giarrizzo gli aveva fatto una lettera dell'avvocato che avanzava dei soldi dall'NT Soft, magari le aveva fatto dei contratti, non lo so,

Tribunale di Messina *Sezione dei giudici per le indagini preliminari*

Il 18 maggio il Lamacchia contattava personalmente il Giarrizzo offrendogli la disponibilità di due apprendisti per la categoria dei "fabbri" che egli non poteva inserire in nessun corso. Il Giarrizzo in maniera assolutamente esplicita, nell'accogliere l'offerta, precisava che era un suo interesse «*vendere*» gli apprendisti, e che, allo scopo di indurli all'iscrizione vi era anche disponibilità a pagare le spese di viaggio ed a consentire la partecipazione ai corsi a giorni alterni[201]. Tenuto conto del fatto che ai fini

---

Maria: eh
Massimo: allora, poi, questa era una cosa precedente, quando Elena ha saputo che questo aveva questi apprendisti, ha detto che facciamo, ce li prendiamo? Tanto sono 17, fanno numero, buono, ce li prendiamo, datemi un contatto di questo Giarrizzo che lo chiamo, già Giarrizzo sapeva che li voleva dare a qualcuno questi apprendisti
Maria. Ah
Massimo: e sapeva che avrebbero dato il suo numero ad Elena, allora Elena ha chiamato, salve, sono SCHIRÒ, mi hanno detto che ci sono queste cose - sì - e lui vuole il 25% sui finanziati, capito?
Maria ah ah
Massimo: ora vediamo a chi è che si vende, perchè tanto a me arrivano
Maria: infatti, questo voglio sapere
Massimo: ma tu perchè dici, a chi si può vendere?
Maria e che ne so io, se glieli toglie da là
Massimo: ma da là da chi, dal Consorzio?
Maria: eh
Massimo: ma non è che sono a nome del Consorzio i cosi che avete voi
maria: va bene ma i consulenti, io li sento nominare i consulenti, gli allievi
Massimo: dico, è possibile che abbiano delle qualifiche che io che lui non può inserire capito?
Maria: ma lui gli sta facendo fare data base e cose varie, appunto sulle qualifiche che non possono inserire e che secondo lui, te l'ho detto ieri, a fine mese escono
Massimo: forse qualche qualifica che non può inserire e se le vende capito?
Maria: e te l'ho detto, ieri faceva lavorare Buttò su questa cosa, si è fatto fare un file, può essere che poi se lo ruba, lui è capace ....può essere che poi questo coso, oh, non è uscito, e lui già se li è venduti, capito?
Massimo: eh
Maria. eh eh, un cazzo, io glielo dico subito a Favazzo (Carmelo, del Consorzio Noè)
...
Maria: tra l'altro, mentre Rizzo voleva, hanno avuto discussioni, Rizzo voleva il 10% su quelli che gli portavano, poi, o li finanziavano o no non gli interessava niente, e poi Elena ha detto non se ne parla, magari ti do il 15% su quello che sarà fi... a rendiconto, 15% a rendiconto, questo Giarrizzo invece, Rizzo ha fatto una specie di contrattino scritto dove - io procuro questi apprendisti...- e cc l'ha mandato, invece Giarrizzo - no, niente di scritto peraltro io voglio intraprendere con voi dei rapporti -
Maria: oh mamma mia , si vuole infilare da tutte le parti
Massimo: lui è furbastro, capito?

[201] **Tel. LAMACCHIA M.** omissis **(Rit 265/11) progr. 5266 del 18.05.2012 ore 16.03**
...
Massimo: Senti, ti volevo dire, noi abbiamo due fabbri qua che noi non possiamo mettere, tu come sei ?
Giò: di dove sono loro?
Massimo: aspetta che guardo, saranno di Messina
Giò: eh, fabbri, pure io l'aula questa di metalmeccanici la farò qua su Patti io, se per te non è un problema...
Massimo: aspetta, Messina e Messina
Giò: se tu me li vuoi dare questi metalmeccanici, questi carpenteria metallica, tutte queste cose qua, dammeli che facciamo scambio va bene?
Massimo: va bene dai, ora vediamo se loro sono interessati, se il consulente mi dice che sono interessati, perchè l'aula la fai a Patti tu...
Giò: l'aula la posso fare a Patti o a Siracusa, sono sincero... *ridono*... perchè poi ... tu Massimo, parlando con il consulente, a te lo dico chiaramente l'accordo che facciamo noi, ascolta, a noi interessa vendere l'apprendista lo capisci questo no?
Massimo: certo
Giò: per ovvi motivi ...e poi se dobbiamo pagarci le spese di viaggio...perchè io ho dei ragazzi che stanno venendo da Messina, gli paghiamo le spese di viaggio, e anche da Catania, cioè da Linguaglossa, abbiamo fatto degli accordi all'inizio e loro vengono una volta sì, una volta no, tu glielo dici al consulente
Massim: va bene, sì infatti

della erogazione delle varie rate dei finanziamenti occorrerebbe documentare una frequenza quasi continuativa, è evidente che la disponibilità del Giarrizzo consisteva nella falsificazione dei registri delle presenze. Lo stesso, infatti, ribadendo il concetto, invitava l'interlocutore a fare presente che essi non erano «*fiscali*».

Il progetto formativo al quale gli interlocutori facevano riferimento era verosimilmente quello contraddistinto dalla denominazione "avviso 1" del 16/4/2012 con il titolo "Voucher formativi apprendistato professionalizzante", con scadenza per la presentazione delle istanze fissata al 21/5/2012.

§ 12 Locazioni ARAM - Lumen

Come si legge nel Vademecum per l'attuazione del PO Sicilia FSE 2007-2013 – Versione 4 elaborato dal Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, rientrano tra i costi finanziabili, tra l'altro, quelli *riferiti alle seguenti voci nel caso di utilizzo dei locali in maniera esclusiva per il progetto oggetto del finanziamento: affitto, ovvero i costi riferiti alla spesa per il canone dei locali della sede se l'affitto si riferisce solo al periodo dell'attività e al progetto; costi riferiti alle spese telefoniche o collegamenti telematici nel caso di linea dedicata esclusivamente al progetto oggetto del finanziamento.*

La documentazione di spesa dovrebbe essere conservata dagli enti e ciascuna fattura, in sede di rendicontazione, dovrebbe riportare l'attestazione del funzionario della Regione (dell'Ufficio del Lavoro) incaricato della revisore circa l'importo riconosciuto a rimborso.

Nel caso dell'ARAM, come attestato dal personale della Guardia di Finanza nell'annotazione del 27/3/2013, *dall'attività di riscontro eseguita è emerso che il sig. Moscato Giovanni, consulente e delegato dell'A.R.A.M. e della L.U.Me.N., dalle ricerche effettuate nell'ambito della documentazione consultata presso questa sede ed innanzi specificata, per quasi tutti i contratti di locazione sopraindicati, non è stato in grado di esibire le fatture ricevute dall'A.R.A.M. a fronte delle sopraindicate locazioni e/o sublocazioni degli immobili in argomento. Sui documenti in questione sarebbe stata necessaria l'apposizione del visto di rendicontazione da parte del Revisore della Regione Siciliana...*

Dette ricerche sono state effettuate in seno alla voluminosa documentazione pervenuta dal citato dott. Barreca che, a sua volta, ne era entrato in possesso per averla ricevuta dalla Sezione di Polizia Giudiziaria della Polizia di Stato di Messina e da questa direttamente acquisita presso la sede dell'A.R.A.M., nelle date 30.05.2012 e 03.10.2012, e presso la sede della L.U.Me.N., in data 05.10.2012...

In proposito, si evidenzia che in data 30.05.2012 e 03.10.2012 altra Polizia Giudiziaria all'uopo delegata, ha acquisito presso la sede del centro di formazione professionale A.R.A.M. tutta la documentazione concernente la rendicontazione dei corsi tenutisi dal 2006 al 2012 ad eccezione delle buste paghe relative agli anni dal 2007 al 2011. Al riguardo, in data 26/11/2012, il Presidente dell'A.R.A.M., dott. Elio Sauta, ha formalmente dichiarato che tutta la documentazione contabile relativa ai corsi di formazione per gli anni dal 2006 al 2012 era stata già consegnata ad altra Forza di Polizia. Alla luce di quanto precede, considerato il mancato rinvenimento e/o esibizione dei documenti di spesa (fatture) sopraindicati, non si comprende come sia potuta avvenire la rendicontazione

Giò: glielo dici che siamo molto...noi non siamo fiscali
Massimo: fiscali...ride
Giò: no... figurati, a me interessa, sì, se no così non lavoriamo più
...

dei progetti formativi in sede regionale. Non è provato, infatti, se dette fatture siano mai state allegate ai rendiconti consuntivi, ovvero, in alternativa le modalità di allegazione dei prefati documenti giustificativi. In ogni caso, allo stato, dei documenti originali in questione non è stata rinvenuta alcuna traccia, ancorché la Regione Siciliana abbia proceduto a specifici rimborsi per l'importo complessivo pari ad € 912.488,05.

Sempre dagli accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza presso la Regione Siciliana si constatava che quest'ultima, per il periodo compreso tra il 2006 ed il dicembre 2009, in relazione ai progetti formativi approvati nei confronti dell'ARAM (v. § 10.1) erogava o comunque riconosceva il complessivo importo di €. 1.050.817,73 a titolo di costo di affitto locali. Più in dettaglio:

1- per l'anno 2006 relativamente al corso denominato "FORMAZIONE PER L'OCCUPAZIONE" svolto presso le sedi di: Messina, Catania e Palermo fino al 31/12/2006, in sede di revisione del 9/11/2010 veniva ammesso il complessivo importo di €. 22.780,52 a fronte di un consuntivo di pari importo;

2- per l'anno 2006 relativamente al corso denominato "FORMAZIONE COME ALTERNATIVA ALLA SCUOLA" svolto presso le sedi di Messina, Catania e Palermo fino al 31/12/2006, in sede di revisione del 9/11/2010 veniva ammesso il complessivo importo di €. 11.691,09 a fronte di un consuntivo di pari importo;

3- per l'anno 2006 relativamente al corso denominato "FORMAZIONE E SERVIZI SOCIALI (FAS)" svolto presso le sedi di Messina, Agrigento, Noto, Palermo fino al 31/12/2006, in sede di revisione del 11/7/2008 veniva ammesso il complessivo importo di €. 170.575,84 a fronte di un consuntivo di pari importo;

4- per l'anno 2006 relativamente al corso denominato "LONG LIFE EDUCATION (FC e FP)" svolto presso le sedi di Messina, Agrigento, Catania, Noto e Palermo fino al 31/12/2006, in sede di revisione del 9/11/2010 veniva ammesso il complessivo importo di €. 14.449,62 a fronte di un consuntivo di pari importo;

5- per l'anno 2007 relativamente al corso denominato "FORMAZIONE E SERVIZI SOCIALI (FAS)"" svolto presso la sede di Messina, in sede di revisione del 7/11/2007 veniva ammesso il complessivo importo di €. 153.710,00 a fronte di un consuntivo di pari importo;

6- per l'anno 2007 relativamente al corso denominato "FORMAZIONE PER L'OCCUPAZIONE (FORM)" svolto presso la sede di Messina, in sede di revisione veniva ammesso il complessivo importo di €. 41.100,01 a fronte di un consuntivo di pari importo;

7- per l'anno 2007 relativamente al corso denominato "FORMAZIONE COME ALTERNATIVA ALLA SCUOLA (D.F.)" svolto presso le sedi di Messina, Agrigento e Catania fino al 31/12/2007, in sede di revisione veniva ammesso il complessivo importo di €. 26.550,00 a fronte di un consuntivo di pari importo;

8- per l'anno 2007 relativamente al corso denominato "LONG LIFE EDUCATION (F.C.F.P.)" svolto presso la sede di Messina, in sede di revisione del 13/8/2007 veniva ammesso il complessivo importo di €. 16.030,60 a fronte di un consuntivo di pari importo;

9- per l'anno 2008 relativamente al corso denominato "FORMAZIONE PER L'OCCUPAZIONE" svoltosi fino al 31/12/2008, in sede di revisione del 16/11/2010 veniva ammesso il complessivo importo di €. 40.816,28 a fronte di un consuntivo di €. 53.866,28;

10- per l'anno 2008 relativamente al corso denominato "LONG LIFE EDUCATION" svoltosi fino al 31/12/2008, in sede di revisione del 16/11/2010 veniva ammesso il complessivo importo di €. 39.110,03 a fronte di un consuntivo di €. 48.200,03;

11- per l'anno 2008 relativamente al corso denominato "FORMAZIONE E SERVIZI SOCIALI" svoltosi presso le sedi di Messina, Catania, Agrigento, Palermo e Noto fino al 31/12/2008, in sede di revisione del 16/11/2010 veniva ammesso il complessivo importo di €. 134.545,82 a fronte di un consuntivo di pari importo;

12- per l'anno 2009 relativamente al corso denominato "FORMAZIONE PER L'OCCUPAZIONE", in sede di revisione del 25/11/2010 veniva ammesso il complessivo importo di €. 77.593,96 a fronte di un consuntivo pari a €. 87.246,10;

13- per l'anno 2009 relativamente al corso denominato "LONG LIFE EDUCATION" svoltosi presso le sedi di Palermo e Messina fino al 31/12/2009, in sede di revisione del 25/11/2010 veniva ammesso il complessivo importo di €. 66.877,64 a fronte di un consuntivo pari a €. 91.807,58;

14- per l'anno 2009 relativamente al corso denominato "FORMAZIONE E SERVIZI SOCIALI" svoltosi presso le sedi di Messina, Catania, Agrigento, Palermo e Noto fino al 31/12/2009, in sede di revisione del 25/11/2010 veniva ammesso il complessivo importo di €. 234.986,32 a fronte di un consuntivo di pari importo.

Come detto il finanziamento pubblico delle attività formative è in parte destinato a coprire gli asseriti costi di gestione, cioè i servizi funzionali all'espletamento del corso, quali l'utilizzo di locali, il materiale, eventuali spese di viaggio, attività di segreteria, ecc.

Per l'acquisto di tali servizi – si ribadisce asseritamente funzionali allo svolgimento dei corsi e con oneri gravanti in definitiva solo sull'Erario – gli enti in esame risultano essersi avvalsi, effettivamente, di imprese riconducibili in varia misura ai medesimi soggetti coinvolti nella gestione degli stessi enti.

Come sopra si è osservato, secondo quanto riferito dall'Albert, una simile procedura, per quanto discutibile sotto il profilo dell'opportunità, non sarebbe vietata dalle normative regionali; le medesime normative prevedono che l'accesso alle forniture di attrezzature avvenga previo svolgimento di una sorta di gara; tuttavia un simile percorso, a quanto detto dallo stesso Albert, di fatto non sarebbe imposto, tollerandosi le più diverse prassi. È, tuttavia, evidente che i costi devono comunque essere reali, cioè sostenuti a fronte di servizi effettivamente richiesti e conseguiti; nonché corrispondenti ai costi reali dei servizi o dei beni medesimi.

Come ricostruito dal consulente del pubblico ministero tali enti, tra il 2006 ed il 2012 avrebbero così concentrato le proprie spese più consistenti relative a beni ed affitto locali:

l'Aram avrebbe erogato compensi per fitto locali, per un ammontare di €. 771.740,87 (i.i.), a favore della Centro Servizi s.r.l.; nonché, per fitto locali e noleggi vari, per un ammontare di €. 810.852,56 (i.i.) alla El.FI. Immobiliare s.r.l.; sempre per fitto locali e noleggi vari avrebbe corrisposto l'importo complessivo di €. 1.023.444,67 (i.i.) alla Sicilia Service s.r.l.. Avrebbe corrisposto compensi per un ammontare di €. 297.400,00 (i.i.) alla Trinacria 2001 s.r.l. per pulizia, fitto locali e noleggi vari; infine avrebbe corrisposto compensi per €. 867.852,96 alla Napi Service s.r.l., sempre per pulizia, fitto locali e noleggi vari.

Parallelamente la Lumen Onlus avrebbe erogato compensi per fitto locali e noleggi vari, per un ammontare di €. 474.359,35 (i.i.), a favore della Centro Servizi s.r.l.; mentre avrebbe corrisposto alla Napi Service s.r.l. compensi per euro 83.340,99 asseritamente per acquisto toner e interventi tecnici.

§ 12.1 (Capi 29, 30, 31, 32 ordinanza del 9/7/2013) locazione dei locali in v.le P. Umberto 89 – ruolo di Genovese Francantonio

La vicenda che di seguito viene descritta appare centrale nelle dinamiche dell'organizzazione criminale: testimonia la nascita, o il consolidamento, del sodalizio tra il "gruppo" Sauta ed il "gruppo" Genovese. La sua ricostruzione fornisce un formidabile riscontro alle parole captate nei confronti di Cappadona Michele (v. pag. 39) e documenta plasticamente la spregiudicatezza con la quale vengono gestiti gli enti di formazione e l'arricchimento personale che viene conseguito mediante la massiccia distrazione delle risorse pubbliche. Per la sua compiuta comprensione, inoltre, la vicenda va letta parallelamente a quella che ha condotto alla costituzione di Centro Servizi 2000 (v. § 7.3)

§ 12.1.1 Antefatto: l'acquisto dello stabile di v.le P. Umberto

Come segnalato nel lontano agosto 2007 dal Nucleo Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, in data 26.10.2004 Feliciotto Graziella richiedeva, probabilmente per conto del marito Sauta Elio, l'emissione di 7 assegni circolari non trasferibili, per un importo complessivo di €. 325.696,98, a favore della "Congregazione dei Padri Rogazionisti"; assegni che venivano negoziati in data 29.10.2004 presso il Monte dei Paschi di Siena. Come segnalato dalla Guardia di Finanza il denaro proveniva principalmente da conti intestati all'ARAM. In particolare la provvista era stata ottenuta: quanto a € 58.544,32, mediante nr. 6 prelievi effettuati con modulistica interna su altrettanti conti intestati all'associazione A.R.A.M., recanti la firma di Sauta Elio in qualità di presidente dell'associazione; quanto a €. 25.897,50 mediante un assegno bancario nr. 3089485121 tratto dal c/c nr. 02876 1000 00000306, intestato all'A.R.A.M. e girato A.R.A.M. a firma Sauta; quanto a €. 138.200,00 mediante apporto in contanti, la cui provenienza è, ovviamente, sconosciuta; quanto al residuo di € 103.055,16, mediante la negoziazione di nr. 11 assegni così suddivisi: n. 1 assegno nr. 3077443659, di Euro 8.740, tratto dal c/c nr. 02876 1000 00000304, intestato all'A.R.A.M. a firma di Sauta Elio datato 28.02.2004 con beneficiaria la stessa A.R.A.M. e riportante la girata del medesimo Sauta; nr. 8 assegni non trasferibili da Euro 10.000 cadauno con numero dal 3201058610 al 3201058617, emessi dalla filiale di Messina 02 del San Paolo IMI in data 30.12.2003; nr. 1 assegno nr. 3201844657, di Euro 4.635,96 emesso dalla filiale di Messina 02 del San Paolo IMI in data 20.08.2004; nr. 1 assegno nr. 3077443658, di Euro 9.679,20, tratto dal c/c nr. 02876 1000 00000304 intestato all'A.RA.M., a firma di Sauta Elio, in favore di Viscuso Gaetano e negoziato in seconda girata con firma Sauta e datato 28.02.2004.

Evidente, pertanto, che già nel 2004 gli indagati Sauta e Feliciotto impiegavano il denaro dell'ARAM – dunque ragionevolmente proveniente, per i motivi in precedenza esposti, dalla Regione Siciliana – per effettuare un pagamento alla Congregazione dei Padri Rogazionisti. Il pagamento era inerente all'acquisto di un immobile sito in viale P. Umberto effettuato, però, non nell'interesse dell'ARAM, bensì a favore della società "CENTRO SERVIZI 2000 s.r.l.", al tempo appena costituita ed amministrata da Bartolone Nicola, ma che, già dal successivo mese di dicembre, sarebbe stata amministrata formalmente dalle mogli del Sauta e del Genovese.

Ragionevole concludere che già tale operazione costituisse una distrazione dei fondi dell'ARAM, mediante i quali veniva acquistato un immobile nell'interesse della Centro Servizi s.r.l., come già os-

servato riconducibile in parte ai medesimi coniugi Feliciotto e Sauta, in parte a Genovese Francantonio.

Lo stesso Sauta, escusso al tempo, ammetteva che l'Aram operava mediante la percezione di contributi provenienti dalla Regione Siciliana, quantificando gli stessi, relativamente al periodo 2002-2006, in circa 10 milioni di euro. Quindi, a domanda della Guardia di Finanza, affermava di avere prelevato dai conti dell'ARAM la somma in contanti di euro 58.544,32 in pagamento di *consulenze* non meglio specificate, che egli e la moglie avrebbero asseritamente effettuato a favore della medesima ARAM. Anche il restante denaro impiegato veniva giustificato dal Sauta sostanzialmente come corrispettivo di non meglio precisata attività di consulenza svolta a favore dell'ARAM, dichiarandosi lo stesso non in grado di meglio chiarire la vicenda.

Le verifiche condotte presso la Regione Siciliana evidenziavano che nell'arco temporale compreso tra il 2002 ed il 2008 l'ARAM era stata ammessa a finanziamenti per un ammontare complessivo di €. 19.947.725,53, di cui già erogati €. 17.435.102,00.

Peraltro, lo stesso immobile che la Centro Servizi acquistava con denaro dell'Aram veniva poi affittato alla stessa ARAM per cifre estremamente rilevanti, sicchè il costo dell'immobile veniva sostanzialmente pagato con fondi pubblici almeno due volte (si rammentino, in proposito, le parole pronunciate dal Cappadona (v. pag. 39). In particolare, come si vedrà, i canoni corrisposti erano talmente elevati e fuori da qualunque logica di mercato, che nel giro di pochi anni, circa sei, l'ammontare dei canoni corrisposti avrebbe quasi eguagliato il prezzo di acquisto dell'immobile maggiorato degli oneri asseritamente sostenuti per il suo completamento.

Dagli accertamenti condotti nell'occasione, inoltre, emergeva che l'operazione di acquisto effettuata dalla Centro Servizi con denaro dell'Aram (dunque, come detto, ragionevolmente pubblico) era stata garantita – quanto al pagamento differito del saldo – mediante una polizza fideiussoria apparentemente stipulata dalla stessa ARAM con la Fin.Ro.Ma. s.p.a.; circostanza, peraltro, nell'occasione affermata anche dallo stesso Sauta.

In realtà dalle verifiche effettuate sulla polizza fideiussoria, emergeva che la stessa non era stata stipulata dalla ARAM, bensì era stata emessa, per il tramite di "GIMART ASSICURAZIONI di Garozzo Valeria S.n.c.", dall'intermediario "FIN.RO.MA S.p.a." a garanzia del finanziamento ottenuto dalla "A.N.C.O.L. SICILIA 12" di Messina ed erogato dalla Regione Siciliana. Evidente, dunque, che la polizza consegnata alla Congregazione dei Padri Rogazionisti costituiva una contraffazione dell'originario documento; contraffazione ragionevolmente effettuata dalla stessa persona che l'aveva prodotta: dunque dal Sauta o dalla Feliciotto.

Se ne deduce – in via del tutto incidentale in questa sede – che gli indagati, al tempo, oltre ad acquistare, probabilmente con denaro pubblico, un bene immobile nell'interesse della società Centro Servizi ad essi stessi riconducibile, verosimilmente ingannavano anche la Congregazione dei Padri Rogazionisti consegnando una polizza fideiussoria contraffatta.

In ogni caso la ricostruzione dell'operazione di compravendita evidenziava che questa era stata realizzata, formalmente, tra la Congregazione dei Padri Rogazionisti, rappresentata da tale Siciliano Fortunato, e la Centro Servizi 2000 S.r.l., per l'occasione rappresentata da Bartolone Nicola (che, peraltro, sarebbe marito di Romeo Tiziana dipendente ARAM sede di Messina, il quale avrebbe rivestito la carica di rappresentante legale della Centro Servizi per un breve periodo fino al dicembre 2004).

L'immobile veniva dichiarato come venduto al prezzo di € 671.394,00, così come si evince dal contratto di cui al nr. 11894 di Repertorio – Raccolta nr. 2308, stipulato il 28.10.2004 e registrato presso l'Ufficio Roma 5 dell'Agenzia delle Entrate in data 11.11.2004.

Il pagamento, secondo le risultanze del libro giornale della Centro Servizi 2000 s.r.l., veniva effettuato da quest'ultima società, in virtù di versamenti operati dai soci Feliciotto Graziella ed "Euroedil S.r.l.". In particolare, in data 28/10/2004, la Feliciotto avrebbe versato nelle casse societarie la somma di denaro contante pari ad euro 335.697,00. Tali disponibilità, convertite in assegni circolari, sarebbero state poi trasferite dalla "Centro Servizi 2000 S.r.l." alla Congregazione dei Padri Rogazionisti, a titolo di anticipazione del corrispettivo dovuto per la compravendita immobiliare. In realtà, come sopra evidenziato, il denaro in questione proveniva per la maggior parte dall'ARAM.

Il saldo della transazione, corrispondente ad ulteriori € 335.697,00, previsto dal contratto in sei tranches e garantito dalla predetta fidejussione, risultava corrisposto, in epoca successiva alla data di stipulazione del contratto di compravendita, dall'altro socio della "Centro Servizi 2000 S.r.l.", la "Euroedil S.r.l", società riconducibile a Genovese Francantonio (v. § 7.4). In particolare, secondo le registrazioni effettuate sul libro giornale, in data 31/12/2004, la "Euroedil S.r.l." versava nelle casse della "Centro Servizi 2000 S.r.l." un importo di denaro contante pari ad € 55.000,00 corrispondente alla prima delle sei tranches in argomento. Le disponibilità trasferite dalla "Euroedil S.r.l." alla "Centro Servizi 2000 s.r.l.", convertite in assegni circolari, venivano trasferite alla Congregazione dei Padri Rogazionisti.

Come detto l'immobile veniva acquistato – in parte con risorse dell'ARAM sul cui lecito uso non è utile soffermarsi dal momento che nessuna contestazione risulta effettuata in merito – per un costo dichiarato di € 671.394,00. Nell'atto di compravendita del 2004 l'immobile veniva così descritto: *sito in Comune di Messina, facente parte del Complesso Residenziale attiguo all'istituto Cristo Re, Viale Principe Umberto n. 89 palazzina C cui si accede esclusivamente attraverso il cancello condominiale posto su viale Principe Umberto 89, e precisamente: fabbricato ancora allo stato rustico nella sua struttura portante e parzialmente tamponato, composto da tre elevazioni, oltre il piano seminterrato destinato a garage, al piano terra è previsto il piano porticato con locali annessi ed accessori, al primo pieno sono previsti numero 3 (tre) unità immobiliari, al piano secondo numero 2 (due) unità immobiliari con due ampie verande, al piano sottotetto sono previsti locali da destinare a deposito, il fabbricato inoltre ha annesso un terreno di pertinenza della superficie di circa metri quadrati 1000 (mille), l'insieme confina con proprietà della congregazione, spazi condominiali...*

Alla stipula del contratto, singolarmente, interveniva anche Sauta Elio, nella qualità di presidente della ARAM, il quale prestava fideiussione a favore dell'alienante a garanzia delle obbligazioni assunte dall'acquirente, depositando all'uopo la polizza fideiussoria che, come sopra osservato, è risultata falsa.

Come segnalato dal consulente del pubblico ministero, con contratto del successivo 30 maggio 2005 la Centro Servizi 2000 srl, sempre rappresentata da Feliciotto Grazia, appaltava alla società GE.IMM. srl, anch'essa sostanzialmente riconducibile a Genovese Francantonio (v. § 7.6), rappresentata dall'amministratore unico Rinaldi Francesco, i lavori di completamento "*di un fabbricato a quattro elevazioni f.t., da adibire a centro di formazione sito in V.le Principe Umberto n. 39*" al prezzo, convenuto a corpo, di € 900.000,00 (novecentomila) iva esclusa. L'indicazione del numero civico "39" piuttosto che "89" costituisce probabilmente un errore materiale e non il riferimento ad un diverso immobile.

Da notare che nella memoria difensiva depositata in Procura dalla difesa Genovese con l'intento di giustificare una serie di fatture emesse da quest'ultimo, si afferma sostanzialmente che il Genovese avrebbe svolto attività di consulenza in relazione alla stipula di tale contratto (v. § 18.3.1). Che nessuna attività professionale di consulenza sia stata prestata appare circostanza pacifica, come osservato in seguito, se non altro per l'elementare considerazione che le parti del contratto erano tutte riferibili, in maniera più o meno diretta, al medesimo Genovese. Ciò che comunque rileva è una sorta di ammissione di consapevolezza – per vero ovvia – della peculiare operazione commerciale/imprenditoriale che, come si è detto, costituisce uno dei passaggi determinanti sia delle condotte fraudolenti poste in essere in danno della Regione, sia, più in generale, della nascita e consolidamento dell'organizzazione riconducibile al Sauta ed al Genovese finalizzata, tra l'altro, al conseguimento di illeciti proventi mediante lo sfruttamento delle attività della formazione.

In ogni caso nella copia del contratto, all'art. 5, non veniva specificata la data di inizio ed il termine di ultimazione dei lavori, i cui campi risultano in bianco. Circostanza, confermata anche nella copia esibita dalla difesa Genovese, che appare assai singolare avuto riguardo alla natura ed alla consistenza del contratto, ed all'asserita presupposta attività di consulenza legale.

Secondo quanto riscontrato dal consulente del pubblico ministero, a seguito dell'esame della contabilità, a fronte di tale contratto la Ge.Imm avrebbe emesso nei confronti della Centro Servizi e regolarmente incassato: n. 5 fatture nel periodo compreso tra il 23 gennaio ed il 20 novembre 2006, per un ammontare complessivo di €. 341.000,00 oltre iva; n. 13 fatture nel periodo compreso tra il 12 febbraio ed il 15 novembre 2007, per un ammontare complessivo di €. 349.666,13 oltre iva; n. 2 fatture nel periodo compreso tra il 14 novembre ed il 18 dicembre 2008, delle quali la prima per un importo negativo di €. 50.000,00 oltre iva (e contestuale emissione di nota di credito), l'altra per un importo di €. 7.876,38 oltre iva; infine una fattura in data 11/9/2009 per l'importo di €. 1.892,49 oltre iva ed una fattura in data 5/7/2010 per l'importo di €. 1.684,80 oltre iva. Il tutto per un ammontare complessivo di €. 652.119,79, oltre iva.

Tutte le fatture, secondo quanto riportato in contabilità, in maniera assolutamente singolare, sarebbero state pagate *per cassa contanti sede*. Non va sottaciuto che, come sopra osservato, nell'anno 2006 la Centro Servizi 2000 sarebbe stata amministrata congiuntamente da Feliciotto Graziella e Schirò Chiara. Quest'ultima, oltre che moglie di Genovese Francantonio, sarebbe cognata di Rinaldi Francesco, il quale, come detto, all'epoca sarebbe stato amministratore unico della Ge.Imm. La stessa Schirò, poi, negli anni successivi e fino al 2010, avrebbe amministrato la Centro Servizi 2000 come amministratore unico. La Ge.Imm., a sua volta, è socia della Centro Servizi.

Nessun'altra fattura sarebbe stata riscontrata; talchè deve ritenersi che, ove effettivamente sostenuti, i costi di completamento dell'immobile ammonterebbero complessivamente a €. 652.000 circa.

La questione non è stata oggetto di particolare approfondimento in sede di indagini, tuttavia l'operazione – quanto meno per le incompletezze del contratto e per la fatturazione parziale – appare oltremodo sospetta. Tra l'altro, mentre i lavori sarebbero stati in corso per essere ultimati nel 2008, già dal 2006 Centro Servizi procedeva all'affitto dei locali a favore di Aram e Lumen. Aggiungasi che, con singolare coincidenza, l'on. Genovese riceveva da Ge.Imm. Immobiliare rispettivamente € 183.600,00 oltre i.v.a., a fronte di fattura emessa il 21/12/2007, ed € 122.400,00 oltre i.v.a., a seguito di fattura emessa apparentemente in data 15/9/2008, entrambe, asseritamente, per generiche prestazioni professionali (v. § 18.1).

Come correttamente sottolineato dal consulente del pubblico ministero, secondo le risultanze dei bilanci della Centro Servizi, il cespite dovrebbe considerarsi ultimato solo nell'anno 2008. Infatti, negli anni precedenti, in bilancio non è presente alcuna posta contabile significativa con riferimento a "beni immobili", mentre nel conto economico risulta appostato, alla voce "rimanenze e semilavorati non finiti", l'importo di €. 1.334.868 per l'anno 2006 e €. 1.680.176 per l'anno 2007. Solo nel 2008 compare in bilancio, alla voce "immobilizzazioni materiali", l'importo di €. 1.875.272 (peraltro significativo che la quota di ammortamento sia pari a €. 88.545,00), mentre la voce "rimanenze e semilavorati non finiti" viene azzerata. Come indicato nella nota integrativa al bilancio *le rimanenze finali relative all'esercizio 2007 e rappresentate da un fabbricato in Messina si azzerano in quanto a seguito dei lavori di completamento e di accatastamento dello stesso si è provveduto ad iscriverlo tra gli immobili strumentali.*

Se ne deduce che l'immobile sia stato definitivamente ultimato nel corso del 2008. Circostanza confermata dalla documentazione amministrativa dalla quale si evincerebbe, secondo quanto segnalato dal consulente del pubblico ministero, tra l'altro che: il certificato di idoneità sismica sarebbe stato depositato il 3/9/2007; il collaudo statico sarebbe stato effettuato in data 25/9/2007; la comunicazione di fine lavori sarebbe stata inoltrata in data 4/2/2008; l'attestato di agibilità sarebbe stato richiesto in data 21/4/2008, con asseverazione di conformità ed agibilità presentata al Comune in data 25/7/2008.

Peraltro, come risulta dalla comunicazione trasmessa dal Comune di Messina, l'agibilità non sarebbe stata mai riconosciuta, essendo stata archiviata la relativa pratica in data 12/5/2010 a causa del mancato pervenimento delle integrazioni richieste. Inoltre, come si evince dalla nota del 29/5/2012 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina, mai sarebbe stato richiesto il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendio, certificato necessario nel caso di locali frequentati da un numero di persone superiore a 100.

§ 12.1.2 Affitto a Lumen ed Aram

Malgrado ciò già dall'agosto 2006 una parte dei locali di detto immobile veniva affittata dalla Centro Servizi alla ARAM ed alla LUMEN.

Invero con contratto datato 10/8/2006, registrato in data 8/9/2006, Centro Servizi 2000 in persona degli amministratori Feliciotto Graziella e Schirò Chiara, affittava *in uso esclusivo* alla ARAM, per l'occasione rappresentata da Sauta Elio (come detto marito della Feliciotto), per il periodo 10/8/2006-9/8/2012, alcuni locali facenti parte dell'immobile in questione e, segnatamente: *n. 14 aule non arredate poste al pianterreno, primo e secondo piano dell'immobile sito in v.le P. Umberto, 89 Residence Cristo Re, e l'uso dei servizi igienici* il tutto *per lo svolgimento... delle attività didattiche o inerenti i corsi di formazione professionale di ogni livello*, all'esorbitante canone annuo di € 130.000,00 oltre IVA, *comprensivo dei consumi elettrici ed idrici.*

L'affitto veniva rinnovato con contratto datato 10/8/2012, registrato il 7/9/2012. Nell'occasione Centro Servizi 2000, rappresentata da Giunta Roberto, affittava per ulteriori sei anni, *in uso esclusivo*, all'ARAM, sempre rappresentata da Sauta Elio, *15 aule non arredate poste al piano interrato, primo e secondo piano dell'immobile sito in V.le P. Umberto, 89, Residence Cristo Re, e l'uso dei servizi igienici, esclusivamente per lo svolgimento, in proprio e/o convenzione con altri Enti pubblici e/o privati, delle attività didattiche o inerenti i corsi di formazione professionale di ogni livello.* Il canone annuo veniva aumentato a € 157.024,00 oltre IVA, *comprensivo di consumi elettrici ed idrici.*

In relazione a tali contratti Centro Servizi riscuoteva dalla ARAM il complessivo importo di €. 629.264,23 oltre iva nel periodo compreso tra il dicembre 2006 e l'aprile 2012, emettendo, complessivamente, 24 fatture, tutte indicate in contabilità come regolarmente riscosse, più avanti dettagliatamente elencate.

Va osservato che già in data 24/1/2008 personale della Guardia di Finanza, nell'ambito di altro procedimento, si portava presso l'immobile sito in via P. Umberto n. 89 constatando *che l'immobile in parola, di ampia metratura, sarebbe ubicato all'interno di un complesso residenziale utilizzato, per lo più, dalla Congregazione dei Padri Rogazionisti e non disporrebbe di un autonomo accesso. Nei pressi dell'ingresso del complesso residenziale in menzione, si nota unicamente un'insegna della Congregazione sopra menzionata. Non è stata invece notata alcuna targa riconducibile all'A.R.A.M. ovvero alla "Centro Servizi 2000 s.r.l.". L'A.R.A.M. svolgerebbe corsi di formazione professionale all'interno dell'immobile di proprietà della "Centro Servizi 2000 S.r.l" sopra citato, che, comunque, non sarebbe visibile dalla sede stradale. A tal proposito, la disamina del contratto di locazione ha permesso di desumere che la durata del contratto è di sei anni a decorrere dal 10.08.2006 e l'oggetto della locazione inerisce 14 aule non arredate disposte al piano terreno, primo e secondo piano dell'immobile in trattazione. Il canone di locazione annuo che l'A.R.A.M. si è impegnata a corrispondere al locatore ammonta ad euro 130.000. Giova sottolineare che l'art. 1 del contratto in argomento impone all'A.R.A.M. il vincolo di utilizzo degli ambienti anzidetti esclusivamente per lo svolgimento, in proprio e/o in convenzione con altri Enti pubblici e/o privati, delle attività didattiche o inerenti i corsi di formazione professionale di ogni livello.*

In proposito, come sopra osservato (v. pag. 24), proprio Sauta Elio – sebbene escusso senza garanzie difensive (in sede di interrogatorio, poi, si è avvalso della facoltà di non rispondere) – ha affermato che l'ARAM, per gli affitti, si sarebbe sempre attenuta *ai parametri consigliati dall'U.T.* cosa che avrebbe fatto anche con riferimento agli *immobili di proprietà dell'Istituto Cristo Re*. Circostanza che, però, non pare rispondente a vero, né nella forma (dal momento che non risulterebbe acquisita, prodotta o rinvenuta alcuna perizia di stima dei locali), né nella sostanza, dal momento che, come si dirà, il canone locativo risulta notevolmente superiore al valore di mercato.

Parallelamente, con contratto parimenti datato 10/8/2006, registrato in data 8/9/2006, la medesima Centro Servizi 2000, sempre rappresentata da Schirò Chiara e Feliciotto Graziella, affittava alla LUMEN, per l'occasione rappresentata dal presidente Cannavò Concetta, *5 aule non arredate poste al primo piano dell'immobile sito in Viale P. Umberto, 89 Residence Cristo Re, e l'uso dei servizi igienici*. Il contratto aveva una durata di 6 anni, con decorrenza 10/8/2006, e procedeva per un canone annuo di €. 50.000,00, *comprensivo dei consumi elettrici ed idrici.*

Va parimenti sottolineato che nella memoria difensiva depositata in Procura dalla difesa Genovese con l'intento di giustificare una serie di fatture emesse da quest'ultimo, si è affermato, sostanzialmente, che il Genovese avrebbe svolto attività di consulenza in relazione alla stipula dei due contratti di locazione tra Centro Servizi 2000, da un lato, ed Aram e Lumen, dall'altro (v. § 18.3.1). Anche con riferimento a tali contratti può affermarsi che nessuna attività professionale di consulenza sia configurabile, se non altro per l'elementare considerazione che le parti del contratto erano tutte riferibili, in maniera più o meno diretta, al medesimo Genovese. Ciò che, comunque, qui rileva e va evidenziato, è una sorta di ammissione di responsabilità a titolo di concorso in relazione alla predisposizione di detti contratti che, come appresso si vedrà, sono strumentali ad una notevole distrazione di fondi pubblici.

A detti contratti ne succedevano di ulteriori.

Con contratto del successivo 2 gennaio 2009, registrato il 21/7/2009, la medesima Centro Servizi, questa volta rappresentata dalla sola Schirò Chiara, affittava alla LUMEN, questa volta rappresentata da Schirò Elena, sorella di Chiara e moglie del Rinaldi Francesco, già amministratore unico della Ge.Imm, ulteriori *n. 3 vani arredati posti al terzo piano dell'immobile sito viale P. Umberto, 89 Residence Cristo Re, e l'uso dei servizi igienici, per lo svolgimento di attività didattiche o inerenti i corsi di formazione professionale di ogni livello.* Il canone annuo veniva rideterminato in complessivi €. 70.000,00.

Con contratto datato 10/8/2009, registrato il 1/9/2009, i medesimi enti, rappresentati dai medesimi soggetti, convenivano l'affitto di *8 aule attrezzate, siti in Viale P. Umberto, 89 Residence Cristo Re, distinto al catasto fabbricati di Messina, al fg. 112, Part. 2105, Sub. 17, Categoria D/8, e l'uso dei servizi igienici.* Il canone annuo veniva determinato in €. 70.000,00 oltre IVA, comprensivo dei *consumi elettrici ed idrici* e l'affitto veniva fissato per il periodo 10/8/2009 – 9/8/2011.

Con nota datata 11/5/2011, a firma probabilmente di Schirò Elena, la LUMEN recedeva dal contratto con decorrenza 31/5/2011.

In relazione a tali contratti Centro Servizi riscuoteva dalla Lumen il complessivo importo di €. 242.027,11 oltre iva nel periodo compreso tra il novembre 2006 ed il dicembre 2011, emettendo complessivamente dodici fatture, tutte indicate come regolarmente incassate. In particolare emetteva n. 7 fatture (di seguito dettagliatamente elencate) nel periodo compreso tra il 13/11/2006 ed il 30/12/2008 per un ammontare complessivo di €. 119.589,04, oltre iva; nonché n. 5 fatture (parimenti elencate nel prosieguo) nel periodo compreso tra il 8/9/2009 ed il 27/12/2011, per un ammontare complessivo di €. 122.438,07 oltre iva.

In proposito Schirò Elena, quale legale rappresentante della LUMEN, escussa a sommarie informazioni (dunque senza le garanzie di legge) in data 20/7/2011, tra l'altro, affermava: «*nel 2005, la sede legale dell'Ente è stata trasferita da Patti a Messina in viale Principe Umberto n. 89, inizialmente in affitto in locali di proprietà dell'Istituto Cristo Re, ma subaffittati da un altro Ente di Formazione Professionale e cioè l'A.R.A.M. Quasi contemporaneamente, abbiamo preso in affitto anche alcuni locali, sempre allo stesso indirizzo, di proprietà del Comune di Messina, dopo circa un anno, invece, la sede si è trasferita in locali di proprietà della società Centro Servizi 2000, sempre in viale Principe Umberto n. 89. Questi locali sono stati occupati dalla L.U.M.E.N. fino al 31 maggio 2011 e in atto occupiamo i locali sopra detti di proprietà della società CALESERVICE... l'Amministratore della società Centro Servizi 2000 è tale Giunta Roberto, mentre della CALESERVICE l'Amministratore è mia sorella Schirò Giovanna. Per quanto riguarda il calcolo del canone di affitto degli immobili, ci siamo attenuti ai parametri consigliati dall'U.T.E...*».

Sul punto va detto che, almeno dagli atti, non risulta alcuna perizia o valutazione richiesta ai tecnici dell'U.T.E., né alcuna perizia di stima degli immobili effettuata sulla base dei parametri dell'U.T.E. (o ufficio equivalente).

In ogni caso, allo scopo di documentare all'autorità di vigilanza – l'Ispettorato del Lavoro – l'idoneità dei locali ai fini dello svolgimento dei corsi, tanto l'ARAM che la LUMEN depositavano perizie giurate a firma del medesimo tecnico, ing. Giovanni Repici; perizie che, come appresso si dirà, possono considerarsi almeno parzialmente false.

Una prima perizia redatta nell'interesse dell'ARAM con la data del 14/10/2006, descriveva locali al piano seminterrato, terra, primo e secondo; piano seminterrato: servizi igienici, laboratorio estetica, aula didattica (teoria), deposito, locale tecnico; piano terra: segreteria allievi, n. 2 aule didattiche (teo-

ria), centralino, bagno; piano 1: n. 1 aula didattica (teoria), n. 1 aula informatica, n. 1 segreteria didattica, n. 1 sala docenti, n. 1 bagno disabili; piano 2: n. 1 aula didattica (teoria), n. 2 uffici, bagni, 1 wc disabile, ufficio di direzione, ufficio di presidenza.

Parallelamente, con la stessa data, veniva redatta una perizia nell'interesse della Lumen, descrivendo locali al 1° piano ed al piano terra; n. 10 servizi igienici per sesso; n. 1 segreteria, n. 2 aule didattiche, n. 1 aula informatica, sala docenti e direzione oltre a deposito suddivise tra il 1° piano ed il seminterrato.

Analogamente per l'anno successivo.

Una perizia datata 11/9/2007 veniva redatta nell'interesse dell'ARAM descrivendo locali al piano primo: n. 1 aule didattica (teoria), n. 2 uffici, n. 1 archivio, n. 1 ripostiglio.

Altra perizia datata 10/7/2007 veniva redatta nell'interesse della Lumen con riferimento a 5 corsi di formazione e relativamente ai locali al 1° piano, al piano terra ed al piano seminterrato; n. 2 aule didattiche (teoria), n. 1 aula informatica, sala docenti e n. 1 ufficio.

Così anche per l'anno 2008.

Una prima perizia datata 8/7/2008, redatta nell'interesse dell'ARAM, ineriva a 40 corsi, riferendosi ai locali al piano seminterrato, terra, primo e secondo; piano seminterrato: servizi igienici, laboratorio estetica, aula didattica (teoria), aula informatica, CED, deposito, locale tecnico; piano terra: segreteria allievi, n. 2 aule didattiche (teoria), centralino, bagno; piano 1: n. 3 aule didattiche (teoria), n. 1 aula informatica, n. 1 ufficio, bagni; piano 2: n. 1 aula didattica (teoria), n. 2 uffici, bagni, 1 wc disabile, ufficio di direzione, ufficio di presidenza.

Una seconda perizia datata 1/10/2008, redatta nell'interesse della LUMEN per n. 6 corsi, si riferiva ai locali al 1° piano, al piano terra ed al piano seminterrato; n. 2 aule didattiche (teoria), n. 1 aula informatica, sala docenti e n. 1 ufficio.

Simile procedura anche per l'anno 2009.

Una prima perizia datata 24/3/2009, redatta nell'interesse dell'ARAM, descriveva i medesimi locali di cui alla perizia del 2/7/2008, nonché 4 ulteriori aule.

Una seconda perizia datata 23/7/2009, redatta nell'interesse della Lumen con riferimento a 13 corsi, relativamente ai locali al 1° piano, al piano terra ed al piano seminterrato; n. 3 aule didattiche (teoria), n. 1 aula informatica, sala docenti e n. 1 ufficio.

Nell'interesse della Lumen risulta ulteriore perizia datata 10/6/2010 per 7 corsi, con riferimento ai locali al 3° piano, 1° piano, al piano terra ed al piano seminterrato; piano 3°: n. 3 uffici oltre servizi igienici, piano 1°: n. 3 aule didattiche (teoria), n. 1 aula informatica, oltre servizi igienici; piano seminterrato: laboratorio per estetista/parrucchiere oltre servizi igienici.

Nessuna delle perizie descrive dettagliatamente l'attrezzatura e gli arredi presenti nei locali, benchè una simile descrizione analitica venga espressamente richiesta dalla circolare n. 6 del 11/6/2004.

In ogni caso appare significativa la circostanza che il medesimo ing. Repici – che descriveva all'Ispettorato del Lavoro l'idoneità dei locali, compreso il piano seminterrato, per lo svolgimento delle attività formative – a quanto pare in data 31/3/2008 predisponeva, ai fini edilizi, perizia giurata, asseverata il 3/4/2008, indicando il piano seminterrato come *adibito a deposito*, non come destinato ad attività didattico-formativa. Ragionevole, dunque, concludere che le perizie depositate presso l'Ispettorato del Lavoro fossero mendaci con riferimento al piano seminterrato, o quanto meno mali-

ziosamente reticenti, atteso che detto locale urbanisticamente, era stato evidentemente previsto ed autorizzato quale deposito. Inoltre, come già osservato, l'immobile non avrebbe mai conseguito l'agibilità.

Peraltro, in generale, in merito alle perizie, documento necessario per giustificare all'Ispettorato del Lavoro – e dunque alla Regione – l'idoneità dei locali per l'avvio dei corsi, significativa appare la conversazione intercettata il 21/11/2012 tra Sauta Elio e Salvo Paola, dipendente della CESAM, altro ente di formazione[202]. Nell'occasione, infatti, la Salvo chiedeva se il Sauta stesse predisponendo una perizia giurata per i locali di Messina («*Senti...una cosa. cosa ...perizia giurata dei locali di Messina...tu me la stai facendo!?...*»). Il Sauta replicava di avere già provveduto, e di avere inviato il documento al presidente della Salvo («*Gliel'ho già mandata al tuo Presidente... Che me l'ha chiesta...mi ha chiesto...mi ha rotto i coglioni sabato una giornata intera... L'ho già mandata gioia ... Ce l'ha già lui...gliela ho girata via e-mail...*»).

Significato della conversazione che pare esplicitarsi alla luce del successivo dialogo del 6/12/2012, quando la Salvo, che aveva necessità di inserire una determinata documentazione nel sistema informativo e dunque abbisognava immediatamente della perizia giurata, chiedeva al Sauta il modo di sollecitare il Repici affinchè consegnasse subito detta perizia («*mhh ..piccolo (incomprensibile).....di Repici... va bene... va bene ,me lo mandi ...se ...se fosse pronta..se la riesci magari a fare domani...non lo so... se me la riesci a ma....non lo so se l'ha finita... se l'ha mh.. giurata.....*»). Il Sauta, per contro, replicava che il Repici, probabilmente, non aveva fatto ancora nulla, sicchè invitava l'interlocutrice a contattare un qualunque altro tecnico per fargli redigere la perizia sulla base di quella che egli le aveva inviato («*ma secondo me, non l'ha manco guardata.....se vuoi sapere come la penso io.....conoscendo Repici.... dico, io ti ho mandato quella di ARAM, sulla scorta di quella....gliela fai fare...gli fai... eeemmmhhh prendete un ingegnere e gliela fate fare al limite, va' dico eh!....*»), essendo i locali, a quanto pare, i medesimi utilizzati dall'ARAM («*e i locali .....(si accavallano le voci) ... sono gli stessi????? ... non nel senso.. l'aula ce l'abbiamo mattina tu, pomeriggio io???? ... ah bene.... (incomprensibile).... *»)[203].

La conversazione appare emblematica, dal momento che, a quanto pare, l'invito del Sauta era diretto a fare redigere una perizia ad un tecnico senza che questi effettuasse alcun sopralluogo, limitandosi a ricalcare altra perizia; dunque, ragionevolmente, attestando sostanzialmente il falso. Cosa che, tra l'altro, spiegherebbe le ragioni per le quali nessuna delle perizie in atti fornisce una descrizione dettagliata del mobilio presente.

Altrettanto significativa appare la conversazione del 7/12/2012 intercorsa tra Romeo Tiziana, addetta alla segreteria di una struttura ARAM di Messina, e Currò Annalisa, addetta ad una struttura di Catania dell'ARAM[204]. Nell'occasione le due donne commentavano l'imminenza di visite ispettive disposte dalla Regione, eventualmente per il tramite dell'Ufficio provinciale del Lavoro, evidentemente sulla scorta della recente campagna di stampa e dell'atteggiamento assunto dai vertici della Regione. Con l'occasione la Currò chiedeva se dovesse disporre di particolare documentazione. Si apprende,

[202] conversazione progressivo n. 141 del 21.11.2012 delle ore 15:11:40" (R.I.T. P.M. n. 998/12) in entrata sull'utenza telefonica omissis intestata ed in uso a SAUTA Elio, dall'utenza telefonica omissis intestata ed in uso a SALVO Paola

[203] conversazione progressivo n. 1151 del 06.12.2012 delle ore 14:14:00" (R.I.T. P.M. n. 998/12) in entrata sull'utenza telefonica omissis intestata ed in uso a SAUTA Elio, dall'utenza telefonica omissis in uso a SALVO Paola

[204] conversazione progressivo n. 744 del 07.12.2012 delle ore 10:15:36" (R.I.T. P.M. n. 1004/12) in entrata sull'utenza telefonica omissis in uso a Segreteria Aram, dall'utenza telefonica omissis intestato a Aram Catania in uso CURRO' Annalisa

quindi, che i corsi erano organizzati nella generale irregolarità, dal momento che nei confronti degli allievi non sarebbero stati effettuati neppure i test obbligatori di ingresso e quelli successivi, tanto che la Romeo invitava l'interlocutrice a far fare un qualunque test, anche per i moduli già conclusi, allo scopo di farne apparire la regolarità[205]. Si apprende, parimenti, che la sede era forse sprovvista di perizia, tanto che le donne si domandavano se questa fosse stata mai effettuata, osservando che da qualche tempo la Currò non aveva più portato documenti all'Ispettorato del Lavoro[206].

In ogni caso l'immobile di v.le P. Umberto era oggetto di sopralluogo, in base al quale ne veniva rilevata l'attuale consistenza, stimabile apparentemente in mq. 700 circa (di cui mq 190 di seminterrato), nonché mq. 208 circa di portico e mq. 132 circa di balconi e verande.

Le superiori constatazioni consentono, già in astratto, di rilevare una serie di anomalie, di irregolarità e di perplessità.

---

[205] *C(urrò): Devo avere qualcosa in particolare io?...*
R(omeo): No...no...registro a posto....l'importante....il registro a posto...
C: Domande allievi..documenti...
R: Interrogheranno gli allievi...
C: Eh...
R: Interrogano gli allievi...i test di ingresso glieli ha fatti?..
C: I test di ingresso!?...
R: Uh!?
C: No....che io sappia no...
R: Uh...dir...di fare...i..i..i...test di...pure se non gli scrive test di ingresso...fagli fare dei test ...dovevano essere...test di ingresso, test intermedio e test finale..
C: Ah...
R: Digli di fargli fare qualche test che resta scritto in modo tale...che se vengono ...
C: Eh...di cultura generale?...Di cosa?....
R: No...no...test relativi ai moduli...
C: Ah!...Ah!...
R: Ad ogni modo ..lui l'ha fatto!?...
C: Per ogni modulo!?...
R: Si per ogni modulo...e chiaramente anche per i moduli finiti...ah!?
C: Certo!...
R: Ah...
C: Uhm...Quindi di tutti i moduli...no solo di quelli finiti?...
R: Di tutti i moduli....devono fare...un test di ingresso...almeno un test di ingresso, un test di intermedio e un test finale...
C: Ho capito....ah!...e non lo ha fatto...
R: Ah...va bo'...
C: E poi li deve consegnare ....qua in segreteria?...
R: Si ...

[206] *C(urrò): Uh!...Di altro non devo avere nient'altro..?...*
R(omeo): No...perizie giurate ..queste cose tu ce li hai giusto!?...
C: No!...
R: Ah!?..No?...
C: No!...
R: Ehhh...non te l'hanno mandata....?...
C: No...
R: Però è stata fatta...mi pare...o no?...
C: Ascoltami io pomeriggio sono a Messina ...
R: Uhm!...
C: Infatti ti avevo chiamato...proprio per questo...ehhh....io questa perizia giurata non ce l'ho...quindi ..se tu sai che è stata fatta ....ehhh...uhh...pomeriggio me la prendo...
R: Non lo so se è stata fatta....ma in teoria...tu lo ...incomprensibile... come lo dovresti chiedere?...
C: Ehhh...io documenti all'ispettorato del lavoro non ne ho portati più poi!...
R: Ah...ah...incomprensibile...

Appare, infatti, alquanto singolare che i locali dello stabile siano stati affittati dalla Centro Servizi ad Aram e Lumen, per lo svolgimento di corsi di formazione professionale, sin dal 2006 quando, stando alle circostanze sopra descritte, erano ancora in corso i lavori di completamento dell'immobile, che sarebbero stati ultimati solo tra la fine del 2007 e l'inizio del 2008.

Analogamente appare alquanto singolare che una serie di perizie – per quanto redatte dal medesimo tecnico – riconoscessero l'idoneità dei locali per lo svolgimento di corsi in presenza di uno stabile non ancora ultimato e, comunque, privo di dichiarazione di agibilità che, come sopra osservato, non sarebbe stata mai conseguita.

A prescindere da tali sospetti, tuttavia, appare possibile affermare che il canone dichiarato nei contratti di locazione fosse totalmente fuori mercato e che la relativa documentazione contrattuale, ed il conseguente corredo di fatture, costituiscano stratagemma per distrarre denaro pubblico. A tal fine sarebbe sufficiente rilevare che in pochi anni, i canoni di affitto dichiarati nei contratti, sono stati sufficienti a coprire per intero il costo di acquisto dello stabile ed il costo dichiarato per il completamento dello stesso.

In proposito, secondo le stime effettuate dal consulente del pubblico ministero, i locali affittati alla ARAM – attribuendo a questi ultimi una quota pari ai 2/3 degli spazi condivisi con la LUMEN e calcolando al 35% le superfici scoperte – avrebbero avuto una consistenza complessiva di circa mq. 520,3. I locali affittati alla Lumen con riferimento al primo contratto – attribuendo a questi una quota pari ad 1/3 degli spazi condivisi con ARAM – avrebbero avuto una consistenza di circa mq. 217,74, aumentata di ulteriori mq. 120 alla luce del secondo e terzo contratto, per un totale di mq. 337,74.

Secondo le rilevazioni dell'Agenzia del Territorio, come evidenziato dal consulente del pubblico ministero, i valori di locazione degli immobili ricadenti in zona omogenea a quella in cui è collocato l'immobile per cui si procede (C3 dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare) oscillerebbero tra un minimo di 6 €/mq ed un massimo di 9 €/mq, dovendosi determinare la superficie tenendo conto delle superfici scoperte nella misura del 35%.

Così procedendo il consulente del pubblico ministero concludeva che il canone annuo relativo agli spazi locati all'ARAM ed alla LUMEN non potesse comunque essere superiore a: €. 56.191,95 (a fronte di €. 130.000,00 e poi € 157.024,00 previsti in contratto) relativamente all'affitto nei confronti di ARAM; €. 23.516,10 (a fronte del canone di €. 50.000,00 previsto in contratto) relativamente al primo affitto nei confronti di Lumen; €. 36.475,92 (a fronte del canone di €. 70.000,00 previsto in contratto) relativamente al secondo affitto nei confronti di LUMEN.

In proposito deve osservarsi che il consulente del pubblico ministero, ai fini della determinazione del valore massimo di locazione, si è avvalso delle stime rilevabili dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare gestito dall'Agenzia del Territorio.

Come noto e come agevolmente rilevabile dalla mera consultazione del sito ufficiale dell'Agenzia (www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/servizi/Osservatorio immobiliare), le relative quotazioni *individuano un intervallo di valori, minimo e massimo, per unità di superficie riferite ad unità immobiliari ordinarie classificate in una determinata tipologia edilizia e situate in un ambito territoriale omogeneo... I valori minimi e massimi rappresentano l'ordinarietà e pertanto non sono incluse nell'intervallo quotazioni riferite ad immobili di particolare pregio o degrado o che comunque presentano caratteristiche non ordinarie per la tipologia edilizia della zona OMI di appartenenza.* Come precisato nello stesso sito, *i valori contenuti nella banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del Territorio: non possono intendersi sostitu-*

tivi della "stima", ma soltanto di ausilio alla stessa; sono riferiti all'ordinarietà degli immobili ed, in particolare, allo stato conservativo prevalente nella zona omogenea. Di talchè *l'utilizzo delle quotazioni OMI nell'ambito del processo estimale non può che condurre ad indicazioni di valori di larga massima. Pertanto la stima effettuata da un tecnico professionista rappresenta l'unico elaborato in grado di rappresentare e descrivere in maniera esaustiva e con piena efficacia l'immobile e di motivare il valore da attribuire al bene medesimo.*

I parametri rilevabili dall'Osservatorio, dunque, non sono idonei ad una stima pienamente puntuale del valore locativo dell'immobile; tuttavia, avuto riguardo alla provenienza, nonchè alla pluralità ed ampiezza delle fonti, appaiono idonei a fornire dei riferimenti altamente attendibili ed indicativi. In sostanza può affermarsi che, se il valore massimo calcolato sulla base dei predetti parametri non può considerarsi necessariamente corrispondete al valore dell'edificio esaminato, può allo stesso modo affermarsi che il valore reale non può essere comunque sensibilmente superiore al massimo rilevato dall'Osservatorio predetto.

Nel caso in esame, peraltro, il consulente del pubblico ministero ha preso come riferimento i parametri per la locazione di immobili con destinazione "terziario", parametri notevolmente più elevati di quelli relativi ad immobili con destinazione "residenziale" (4,3-6,3) o "produttiva" (5,2-6,6), benchè, come si evince dalla copia del contratto di acquisto, l'immobile, per quanto di fatto destinato ad attività del terziario, si collochi in un contesto residenziale.

Valutazione che trova una conferma indiretta nei bilanci della Centro Servizi: in proposito, infatti, si è visto come nel 2008, a fronte di un immobile registrato tra i beni strumentali per un valore di € 1.875.272,00, la quota di ammortamento veniva quantificata nell'ordine di circa € 88.000,00. Sarebbe, dunque, assai singolare un complessivo canone di locazione significativamente superiore al valore di ammortamento del bene.

Assai più dettagliate, ma sostanzialmente concordanti, le valutazioni effettuate in sede di specifica perizia estimativa da un secondo consulente del pubblico ministero. Questi rilevava la consistenza dell'immobile in complessivi mq. 813,28, di cui: mq. 166,29 al secondo piano oltre mq 117 di balconi e terrazze; mq. 286,25 al primo piano, oltre mq. 71,5 di balconi; mq. 80,27 al piano terra oltre mq. 208,75 di porticato; mq. 280,47 al piano seminterrato.

Quindi, sulla base dei parametri dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare e dell'Istituto Indipendente di Studi e Ricerche Scenari Immobiliari, nonché avuto riguardo alle condizioni dell'immobile, distinguendo a seconda della natura dei locali e valutando gli spazi effettivamente oggetto di locazione in base ai contratti, nonché operando una maggiorazione del 20% per le spese accessorie *secondo indicazioni dei centri di ricerca di estimo immobiliare*, il consulente stimava congruo un canone locativo: di € 48.336,50 annui per i locali oggetto di affitto all'ARAM nel 2006; € 16.146,00 annui per i locali oggetto di affitto a Lumen nel 2006; € 20.006,00 annui per i locali oggetto di affitto a Lumen nel gennaio 2009; € 26.682,00 annui per i locali oggetto di affitto a Lumen nell'agosto 2009; € 80.150,00 annui per il locali oggetto di affitto ad ARAM dall'agosto 2012.

Al momento del sopralluogo effettuato in data 26/4/2013, come si evince dalla documentazione fotografica, i locali erano arredati con mobilio alquanto comune, consistente essenzialmente in: scrivanie da ufficio e tavoli da riunione apparentemente non pregiati, poltrone girevoli da ufficio, sedie ospiti, almeno due fotocopiatrici, banchi e sedie di tipo scolastico, qualche cattedra di tipo scolastico, qualche lavagna parimenti di tipo scolastico, qualche armadio da ufficio, sedie d'attesa in batteria apparentemente in plastica.

Può, pertanto, ragionevolmente concludersi che il canone praticato (€ 130.000,00 oltre iva per Aram fino all'agosto 2012; € 50.000,00 oltre iva per Lumen fino al 2009, quindi € 70.000,00 oltre iva) sia comunque eccessivo rispetto al valore locativo di mercato del bene.

Incongruità del canone che permane anche tenendo conto dell'aumento praticabile per compensare i costi di elettricità e gas come previsti in contratto. In tal senso, infatti, il consulente del pubblico ministero riteneva che il canone base non potesse essere maggiorato di un importo superiore al 20%, così conseguendo un limite massimo, rispettivamente, di €. 67.430,34, €. 28.219,32 ed €. 43.771,32. Del resto anche ad un occhio inesperto un consumo di elettricità e gas in misura superiore ad € 10.000 in un anno per locali della consistenza di circa 500 mq non adibiti ad attività industriale o artigianale, appare francamente esorbitante. Circostanza confermata dalle verifiche compiute dalla Guardia di Finanza che ha riscontrato, relativamente all'intero immobile sito in Messina, viale Principe Umberto n. 89, spese complessive per gas, acqua, energia elettrica e servizio manutenzione ascensore, nella misura di: € 12.253,03 per il 2006; € 11.459,70 per il 2007; € 17.319,37 per il 2008; € 18.282,85 per il 2009; € 22.325,71 per il 2010; € 17.856,33 per il 2011.

Conseguentemente può ragionevolmente concludersi, allo stato, che i canoni di locazione praticati siano stati notevolmente superiori ai valori di mercato, dunque ai canoni che, rispettivamente, ARAM e LUMEN avrebbero potuto ottenere operando lecitamente e secondo criteri di mercato; con conseguente maggiorazione dei costi fatti apparire nei confronti della regione Siciliana e da quest'ultima finanziati.

Assunto che appare confermato alla luce della perizia a firma Giuffrida, recante in allegato una perizia a firma Pettinato, esibita dalla difesa degli imputati.

In proposito va preliminarmente evidenziato che le consulenze di parte non sciolgono per nulla il nodo – da solo univocamente ed inequivocabilmente sintomatico della mala fede della condotta – rappresentato dal fatto che tutti i rapporti di affitto presi in esame, benché posti in essere avvalendosi di denaro pubblico, si sono svolti sostanzialmente tra il medesimo soggetto: colui che dava in affitto apparteneva al medesimo centro di interessi di colui che prendeva in affitto, talchè l'impiego delle risorse pubbliche è stato sottratto al regime di mercato, senza, peraltro, il contrappeso di alcuna gara informale, o di perizie di stima provenienti da soggetti indipendenti.

Ciò posto, numerosi appaiono i profili che rendono per nulla convincenti le consulenze a firma Pettinato.

Innanzitutto per nulla condivisibile appare l'affermazione secondo la quale l'immobile in esame sarebbe da considerare *come facente parte della zona catastale B1 (centro)*. Detto immobile, infatti, ricade incontrovertibilmente – come riconosciuto dallo stesso consulente di parte – in zona catastale C3. Ovviamente nessuna rilevanza può avere la circostanza che lo stesso sia ubicato al confine della zona C3, contiguo alla zona B1; del resto, volendo diversamente opinare, dovrebbe valere la reciproca: per cui gli immobili ricadenti in B1, ma in prossimità del confine con C3, dovrebbero per ciò solo essere ritenuti come facenti parte della zona C3.

Parimenti non condivisibile appare il criterio utilizzato dal consulente per il calcolo delle superfici locate e, conseguentemente, del canone unitario delle unità affittate da Centro Servizi (pari al canone contrattuale diviso la superficie).

Il consulente di parte (come, per vero, in qualche misura anche il consulente del pubblico ministero) computa nelle superfici locate spazi che non paiono compresi nei contratti di locazione (aree e-

sterne, portici, terrazze, balconi, ecc., che non vengono indicati nei contratti di affitto, i quali elencano, sostanzialmente, solo le aule e i servizi igienici). Sul punto appare utile evidenziare che l'unità immobiliare, almeno per i periodi in contestazione, non risulta locata per intero (l'intero immobile, con pertinenze ed accessori), ma solo parzialmente, per singoli locali (un certo numero di aule e servizi). Circostanza rilevante, peraltro, non solo ai fini della determinazione delle superfici locate, ma anche ai fini del canone unitario di locazione, atteso che una locazione frazionata potrebbe ragionevolmente ridurre il valore locativo dei beni, comportando, almeno in parte, un uso condiviso del bene medesimo. Anche di tale circostanza il consulente di parte non risulta avere tenuto conto, trattando la locazione come se avesse ad oggetto l'intera unità immobiliare.

Del pari per nulla condivisibile appare l'assunto secondo il quale la superficie dei locali seminterrati e deposito dovrebbe essere calcolata per intero (e non in misura percentualmente ridotta, come fatto dal consulente del pubblico ministero) in quanto tali locali, contrariamente alla loro destinazione, sarebbero stati, di fatto, impiegati come locali abitativi. L'affermazione appare priva di pregio: basti considerare che, a volerne condividere il principio, si arriverebbe ad affermare che il valore locativo di una cantina sarebbe corrispondente a quello di un attico, sol che la prima venga impiegata di fatto a fini abitativi. Affermazione evidentemente assurda. Al contrario è evidente che locali destinati a cantina, seminterrato, deposito o sottotetto, se locati, vanno valutati per la loro destinazione tecnica, indipendentemente dal fatto che gli stessi, in concreto, possano essere impiegati per scopi diversi. Del resto nessuno può impedire che di fatto taluno vada ad abitare in una cantina. Ciò non toglie, tuttavia, che la cantina resti cantina.

In proposito appare non conducente il richiamo al D.P.R. 138/98: per un verso, infatti, tale complesso normativo è previsto per la determinazione delle superfici degli immobili unicamente ai fini della disciplina catastale (non, dunque, al fine di determinare la superficie in funzione del valore locativo di mercato degli immobili); per altro verso tale normativa non prevede affatto che i locali deposito, cantine ecc. debbano essere computati a superficie piena in caso di impiego di fatto abitativo. Al contrario nell'allegato C – criteri per i gruppi "R" e "P" (immobili privati, a destinazione pubblica, o di interesse collettivo) – è chiaramente specificato che la superficie dei *vani accessori a servizio indiretto dei vani principali, quali soffitte, cantine e simili*, debba essere computata al 50% (come fatto dal consulente del pubblico ministero) se comunicante con i vani principali, altrimenti al 25%.

Allo stesso modo per nulla condivisibile appare il criterio di valutazione adottato dal consulente di parte per la determinazione del canone locativo unitario da reputare congruo secondo logica di mercato.

Se in linea di principio potrebbero apparire corrette le considerazioni circa la necessità di rendere concreta la stima mediante riferimento a immobili e contratti similari, di fatto il consulente di parte pare sostituire al modello sintetico-comparativo utilizzato dai consulenti del pubblico ministero (comunque ancorato a criteri rigorosamente oggettivi), un criterio in ampia misura arbitrario e soggettivo.

I consulenti del pubblico ministero, come evidenziato, hanno proceduto alla stima del valore locativo di mercato dell'immobile facendo riferimento ai valori tratti dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare gestito dall'Agenzia del Territorio, nonché ai valori provenienti dall'Istituto Indipendente di Studi e Ricerche Scenari Immobiliari. Si tratta di parametri dotati del carattere della oggettività in quanto provenienti da analisi statistiche su un ampio numero di contratti relativi ad immobili ricadenti su aree omogenee e per destinazioni simili, realizzate, le une da un soggetto pubblico, le altre da un soggetto privato caratterizzato da rilevante autorevolezza.

A tali criteri il consulente di parte ritiene di dover sostituire un criterio di comparazione diretta, cioè di confronto tra l'immobile in esame e altri immobili con caratteristiche analoghe. Un simile criterio, tuttavia, perchè possa essere dotato di connotati di scientificità, dovrebbe prendere a riferimento un campione ampio, tale da potere essere considerato significativo e, soprattutto, omogeneo. Diviene, invece, solo fuorviante qualora il campione sia ristretto, composto arbitrariamente, e con caratteristiche diverse da quello oggetto di studio.

È il risultato cui, di fatto, perviene il consulente di parte: si enuncia il criterio, ma poi lo si applica in maniera che appare del tutto inadeguata, dal momento che i contratti utilizzati quali parametro, in ipotesi omogenei al contratto in esame, risultano in ampia misura eterogenei, tanto che lo stesso consulente afferma, poi, la necessità di ricorrere a *coefficienti di omogeneizzazione* – peraltro, come si dirà, determinati in maniera apparentemente arbitraria e non adeguata – per rendere detti contratti omogenei a quello in esame. Sarebbe sufficiente evidenziare detta contraddizione per inficiare la validità della consulenza di parte: per un verso, infatti, si afferma che la valutazione deve essere effettuata mediante comparazione di *contratti similari*; per altro verso si prendono a parametro contratti che si riconosce non essere similari.

In tal senso il campione scelto dal consulente di parte appare arbitrariamente formato e per nulla corrispondente al requisito della omogeneità. Vengono individuati, complessivamente, 4 contratti di locazione da utilizzare quale base comparativa. Tuttavia è sufficiente esaminare detti contratti per rilevare che solo qualcuno di essi potrebbe essere, peraltro vagamente, comparato con i contratti in esame. Invero: un contratto riguarda un immobile ubicato nel centro di Milazzo; un contratto riguarda immobili ubicati in pieno centro della città di Messina (dunque zona completamente diversa da quella dell'immobile della Centro Servizi), peraltro affittato per essere destinati ad uffici; solo due contratti relativi ad usi scolastici o parascolastici riguardano immobili ubicati in area prossima a quella dell'immobile della Centro Servizi.

Nel calcolo del canone unitario dei vari contratti presi come raffronto non è in alcun modo precisato come viene determinata la superficie. Nella maggior parte dei casi, a quanto pare, si fa riferimento alla superficie (probabilmente approssimativa) indicata nei contratti medesimi, che verosimilmente è riferita ai soli spazi coperti. Inoltre, a quanto pare, nella maggior parte dei casi l'affitto non riguarda (quanto meno espressamente) aree pertinenziali esterne. Sicchè il consulente di parte, per un verso confronta i contratti di locazione della Centro Servizi con contratti che non riguardano, quanto meno espressamente, aree di pertinenza esterna; per altro verso ai fini della determinazione delle superfici locate da Centro Servizi computa anche le pertinenze esterne (balconi, cortili, portici, parcheggi) benché non indicati nei contratti di locazione, sicchè il computo del canone unitario dei contratti di Centro Servizi (canone / superficie) finisce con l'essere diluito; per contro di tali aree esterne (parimenti non indicate nei contratti presi come raffronto) nella maggior parte dei casi non pare tenere conto quando esamina i contratti utilizzati quale termine di paragone, pertanto, in questo caso, il canone unitario di questi ultimi (canone / superficie) finisce probabilmente col crescere.

Nella comparazione, poi, il consulente di parte non tiene in alcun modo conto della circostanza che l'immobile della Centro Servizi era – a quanto risulta – privo di dichiarazione di agibilità. Circostanza che, da sola, sarebbe idonea a ridurre sensibilmente, quasi ad azzerarlo, il valore locativo dell'immobile; tanto più che detto immobile doveva essere impiegato per fini istituzionali di natura pubblica. Invero è ragionevole ritenere che sarebbe stato quasi impossibile affittare detto fabbricato, in assenza di certificazione di agibilità, ad enti pubblici o enti aventi finalità o rilevanza pubblica. Basti in

proposito osservare che in parte dei contratti utilizzati per comparazione si fa espressamente riferimento (diretto o indiretto) alla certificazione di agibilità o di abitabilità. Tale circostanza, inoltre, è da sola sufficiente a rendere impossibile qualunque comparazione tra i contratti di Centro Servizi ed i contratti offerti dal consulente di parte. In merito val la pena osservare che, con buona probabilità, l'immobile di Centro Servizi non avrebbe potuto conseguire la certificazione di abitabilità o agibilità, dal momento che, a quanto si evince dalle stesse consulenze di parte, il sottotetto e il vano seminterrato erano stati autorizzati come deposito o locali assimilabili a volumi tecnici (dunque sottratti alla cubatura edilizia), mentre, di fatto, la loro destinazione veniva mutata. Con buona probabilità l'assenza di agibilità, ove correttamente prospettata, avrebbe reso impossibile l'approvazione del rendiconto e, conseguentemente, impossibile la locazione dell'immobile.

Del pari il consulente di parte non tiene in alcun conto la circostanza che l'immobile della Centro Servizi sarebbe stato affittato già dal 2006, dunque, evidentemente, quando lo stesso non era ancora completato. Circostanza ammessa dall'altro consulente di parte, Giuffrida, il quale osserva – come cosa normale – che l'immobile veniva affittato relativamente alle parti già completate, restando, alla data del 2006, in corso i lavori relativi ad altre parti del medesimo fabbricato, in particolare al locale sottotetto. È comunque evidente che la collocazione dei locali in un fabbricato non ancora ultimato e con lavori in corso è circostanza astrattamente idonea a ridurre, anche sensibilmente, il valore locativo dei medesimi. Di tutto ciò, però, il consulente di parte non tiene alcun conto.

Allo stesso modo non tiene in alcuna considerazione la circostanza che Centro Servizi avrebbe proceduto all'affitto dei locali allo scopo di destinarli ad attività formative nel 2006, mentre solo nel 2007 – come riconosciuto dall'altro consulente della difesa, Colonna – sarebbe stata rilasciata concessione edilizia con cambio di destinazione d'uso da *residenziale a scuola di formazione.*

Altra circostanza che rende impossibile qualunque valutazione comparativa è rappresentata dal fatto che le locazioni di Centro Servizi riguardavano in parte locali non aventi caratteristiche abitative (seminterrato e sottotetto) e destinati a deposito o altro. Tipologia di locali (volumi tecnici, cantine, depositi ecc. impiegati abusivamente per finalità abitative) che non pare presente negli altri contratti proposti dal consulente di parte quale comparazione.

Infine deve evidenziarsi che l'analisi comparativa proposta dal consulente di parte pecca ulteriormente della introduzione di quelli che lo stesso chiama *coefficienti di omogeneizzazione.* In sostanza, come sopra osservato, dopo avere invocato la necessità di una comparazione con immobili e contratti omogenei, il consulente individua una serie di contratti, per poi affermare che omogenei non sono, e per i quali, a suo parere, occorre introdurre dei moltiplicatori (che guarda caso producono sempre un aumento del valore locativo dell'immobile, mai una diminuzione) allo scopo di rendere gli stessi omogenei all'immobile della Centro Servizi. In proposito basterebbe la constatazione che mediante l'utilizzo di detti parametri tutti i valori locativi vengono aumentati rispetto all'importo contrattuale, mai diminuiti, per trarre ulteriore conferma della scarsa valenza probatoria della consulenza di parte. In buona sostanza i consulenti di parte ritengono che l'immobile di Centro Servizi costituisca un *unicum*, per di più ineguagliabile, talchè il canone di affitto di qualunque altro immobile dovrebbe essere notevolmente aumentato per essere ragguagliato al valore locativo di mercato del primo (basterebbe questa considerazione per dimostrare la fondatezza delle argomentazioni dei consulenti del pubblico ministero).

La scelta dei parametri appare operata in maniera arbitraria dal consulente della difesa. Ulteriore conferma di tale giudizio si trae dal fatto che nessun peso viene attribuito a tutti quegli elementi che

certamente riducono il valore locativo dell'immobile di Centro Servizi, quali, come sopra osservato, l'estensione della locazione a locali originariamente destinati a deposito o simili, la mancanza di dichiarazione di agibilità, l'esistenza di lavori in corso, il fatto che i locali si articolino su più piani. Circostanze per le quali, stranamente, non viene individuato uno specifico *coefficiente di omogeneizzazione* idoneo a rendere omogeneo il contratto di Centro Servizi agli altri contratti presi per comparazione, che pur simili caratteristiche negative non presentano.

In definitiva, dunque, nessuna incidenza negativa sul quadro indiziario e sul quadro cautelare assumono le consulenze di parte in esame. Al contrario deve ritenersi confermata la rilevanza probatoria delle consulenze redatte per conto del pubblico ministero, le quali, come detto, appaiono fondate su parametri indiscutibilmente oggettivi, in quanto fondati su analisi statistiche operate su un campione estremamente ampio di contratti di locazione ed in quanto indicanti non un valore assoluto, ma i valori minimo e massimo rilevati nelle zone omogenee.

Tali consulenze e l'intero impianto accusatorio, del resto, traggono inaspettata conferma anche dalla documentazione offerta dai consulenti di parte. In particolare tra i contratti allegati alle consulenze di parte ve ne sono due relativi ad immobili ubicati in una zona estremamente prossima a quella in cui ricade l'immobile della Centro Servizi, e segnatamente i contratti stipulati dall'Istituto Cristo Re rispettivamente con l'Università Telematica e-Campus e con la Provincia Regionale di Messina. Per tali contratti, dando per buoni i conteggi effettuati dal consulente della difesa, si prevede un canone unitario rispettivamente di € 11,36 (determinato in base a una superficie di 440 mq circa come indicata approssimativamente in contratto, perciò, probabilmente, determinata per difetto e non secondo i criteri invocati dal consulente di parte in relazione al D.P.R. 138/98) e di € 10,24 (determinato in base ad una superficie di mq. 755,22, indicata in contratto come convenzionale, dunque verosimilmente calcolata secondo i criteri di cui all'art. 13 l. 392/78). Emerge, dunque, che detti valori, benché derivanti da contratti stipulati 3 anni dopo quelli della Centro Servizi, sono molto prossimi a quelli stimati come massimi consentiti dai consulenti del pubblico ministero. Peraltro il secondo contratto in esame comprende nel canone annuale non solo le spese di energia e acqua, ma anche quelle di riscaldamento. Entrambi i contratti, poi, riguardano una superficie collocata su un unico piano, dunque interamente fruibile (non essendovi ricomprese scale ed analoghi accessori) e di uso più agevole (stranamente neanche tale particolare viene valutato dai consulenti di parte allo scopo di individuare uno specifico coefficiente *perequativo* volto a rendere omogeneo il contratto della Centro Servizi ai contratti presi come riferimento).

L'esistenza di detti contratti consente di affermare, praticamente in termini di certezza, due circostanze. Per un verso erano esistenti in zona altri immobili idonei ad un utilizzo scolastico e formativo ai quali gli enti di formazione avrebbero potuto rivolgersi per procedere all'affitto. Per altro verso se Aram avesse preso in affitto locali per le attività formative dall'Istituto Cristo Re per una consistenza di mq. 520 (cosa possibile avuto riguardo al fatto che detti locali sono ubicati anch'essi nel viale P. Umberto, parimenti al civico 89), nel 2009 avrebbe potuto corrispondere un canone annuo dell'ordine di € 63.000,00, comprensivo di acqua, luce e persino riscaldamento, a fronte del canone di € 130.000 + IVA concordato con Centro Servizi il precedente 2006. Canone che sarebbe stato inferiore a quello concretamente praticato da Centro Servizi anche nell'ipotesi che Aram avesse preso in affitto per intero la ben più ampia (e comoda) superficie messa a disposizione dall'Istituto Cristo Re alla Provincia Regionale.

Si può, dunque, concludere che i canoni indicati nei contratti di locazione sono sproporzionati, eccessivi, notevolmente aumentati rispetto ai canoni di mercato.

Tale operazione non può essere ritenuta frutto di mera incuria, di indolenza e superficialità nella gestione del denaro pubblico, bensì la conseguenza di una deliberata azione volta a maggiorare i costi rappresentati nei confronti della Regione onde lucrare sulla differenza tra costo reale e costo apparente. Ciò è di tutta evidenza sol che si abbia riguardo al rapporto esistente tra i soggetti coinvolti.

Quanto ai rapporti tra ARAM e Centro Servizi, come sopra si è evidenziato ARAM è riconducibile a Sauta Elio che ne è il presidente, o comunque il legale rappresentante. Del resto, come si evince dal tenore delle conversazioni intercettate, ne è anche il gestore pressochè esclusivo.

Parimenti si è sopra evidenziato come Centro Servizi sia riconducibile – dal punto di vista del capitale – ai coniugi Sauta, a Genovese Francantonio e, in misura minore, a Rinaldi Francesco. Coerentemente la società è stata, di volta in volta, amministrata da Feliciotto Graziella, moglie del Sauta, e/o da Schirò Chiara, moglie del Genovese e cognata di Rinaldi Francesco. Evidente, perciò, la profonda ed intima commistione di interessi tra il gestore dell'Aram e la Centro Servizi. Del resto, ancora una volta, vanno richiamate le affermazioni intercettate nei confronti di Cappadona Michele (v. pag. 39) il quale spiegava al proprio interlocutore come il Genovese avesse acquistato l'immobile utilizzato quale sede dell'Aram e quale fosse la tecnica per aumentare artatamente i prezzi onde lucrare sui finanziamenti regionali.

Ovvio, pertanto, concludere che i costi sostenuti dalla ARAM – ma posti a carico della Regione Siciliana – siano stati deliberatamente maggiorati ed accettati da quest'ultima allo scopo di favorire, si ribadisce con oneri a carico della Regione Siciliana, Centro Servizi, cioè in tutto o in parte gli stessi soggetti cui è riferibile la gestione della ARAM.

Circostanza che appare confermata dal fatto che, contrariamente a quanto imporrebbe la logica e la correttezza amministrativa, nella formazione di contratti di tal genere, malgrado il plateale conflitto di interessi, non risulta che il gestore si sia curato di acquisire preventivi indipendenti, di effettuare serie indagini di mercato o di acquisire una valutazione presso l'ufficio tecnico erariale.

Del resto gli sviluppi investigativi hanno dimostrato come, almeno in parte, i pingui profitti illeciti conseguiti da Centro Servizi siano stati trasferiti al Genovese (v. § 18.3).

Considerazioni del tutto analoghe valgono per i rapporti tra LUMEN e Centro Servizi.

La Lumen, infatti, come sopra osservato, risulta amministrata dal 2007 da Schirò Elena, moglie di Rinaldi Francesco e sorella di Schirò Chiara. In precedenza la stessa era amministrata da Cannavò Concetta, la quale, stando ai rapporti degli inquirenti, sarebbe e sarebbe stata segretaria di Genovese Francantonio, cognato di Schirò Elena, nonchè coinvolta con incarichi di gestione in molte società riconducibili al medesimo Genovese. Nella Lumen, inoltre, risulta il coinvolgimento anche della famiglia Sauta, dal momento che la carica di vicepresidente, da ultimo, è stata assunta da Sauta Francesco, che sarebbe il figlio di Sauta Elio. Come si dirà appresso la Cannavò, secondo gli esiti delle ulteriori indagini, è colei che gestisce in qualità di prestanome il patrimonio del Genovese (v. § 17.1.5).

Parallelamente Centro Servizi, come detto, è riconducibile – dal punto di vista del capitale – ai coniugi Sauta, a Genovese Francantonio, ed in misura assai minore a Rinaldi Francesco.

Anche in questo caso, pertanto, palese la compenetrazione tra i due enti. Se ne deduce, in termini di ragionevole certezza, che i costi sostenuti da Lumen a favore di Centro Servizi siano stati deliberatamente maggiorati in danno della Regione Siciliana allo scopo di favorire la Centro Servizi, cioè, in definitiva, gli stessi gestori della Lumen, che in tal modo hanno potuto arricchirsi con il denaro pubbli-

co che avevano l'onere di amministrare, distraendolo a proprio favore mediante la rappresentazione di costi in gran parte inesistenti.

Anche in questo caso conferma dell'intento fraudolento si trae dalla circostanza che, diversamente da quanto imporrebbe la logica e la correttezza amministrativa, nella formazione di contratti di tal genere, malgrado l'evidente conflitto di interessi e diversamente da quanto dichiarato dalla Schirò – sia pure senza assistenza di difensore – non risulta affatto che il gestore si sia curato di acquisire preventivi indipendenti, di effettuare serie indagini di mercato o di ottenere una valutazione presso l'ufficio tecnico erariale.

In sostanza deve affermarsi che i gestori della LUMEN e della ARAM, ove avessero operato con correttezza ed oculatezza, amministrando denaro di loro pertinenza e non denaro pubblico, non avrebbero mai accettato canoni così esosi, che hanno determinato un depauperamento delle risorse pubbliche; del resto in una situazione di così palese conflitto di interessi, tanto evidente da apparire disarmante, gli amministratori di ARAM e LUMEN, nella gestione di denaro pubblico, ove avessero operato con correttezza, prima di procedere alla stipula dei contratti, si sarebbero quanto meno muniti di una stima dell'Ufficio Tecnico Erariale (o chi per esso) volta a determinare il valore congruo di locazione, valore che, ragionevolmente, non avrebbe potuto discostarsi da quello determinato dal consulente del pubblico ministero, non fosse altro perché l'Ufficio Tecnico Erariale, essendo un'articolazione dell'Agenzia del Territorio, si avvale, tra l'altro, proprio dei parametri dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare. Anzi appare altamente realistico che il canone sarebbe stato determinato notevolmente al di sotto del massimo fissato dal consulente del pubblico ministero, non fosse altro che per il fatto che l'immobile non era – né a quanto pare è – in possesso di dichiarazione di agibilità.

Ulteriore conferma, poi, si trae dalla circostanza che, stando ai bilanci della Centro Servizi, questa, di fatto, almeno nel periodo in esame, ha operato in via assolutamente prevalente, e talora quasi esclusiva, con i due enti in questione, sì da consentire di affermare che la sua esistenza sia giustificata solo in funzione dei rapporti economici con detti enti (v. § 7.3). Parimenti conferma si trae dal fatto che la Centro Servizi operi in via assolutamente prevalente, e talora quasi esclusiva, proprio con i due enti in parola: conseguenziale ritenere che tale società sia stata costituita proprio allo scopo di intrattenere rapporti con Lumen ed Aram, consentendo, attraverso il relativo sistema di sovrafatturazione, una sistematica distrazione di risorse pubbliche.

Come detto i canoni corrisposti da Aram e Lumen a Centro Servizi, a fronte dei contratti di locazione, sono stati pagati mediante denaro pubblico proveniente dai finanziamenti Regionali per la gestione dei vari corsi di formazione approvati nel tempo.

Tale circostanza appare già evidente sol che si abbia riguardo al fatto che tanto Aram che Lumen non disporrebbero di risorse diverse da quelle derivanti dal finanziamento pubblico, vincolato alla gestione dei corsi di formazione.

Peraltro, in generale, come riferito al personale della Guardia di Finanza da Maccora Marilena, da ultimo presidente della Lumen, almeno fino al novembre 2012 tutte le spese di detto ente sono state sostenute mediante i finanziamenti pubblici ricevuti per lo svolgimento dell'attività formativa. Lo stesso Sauta ha confermato tale circostanza, in sede di interrogatorio, evidenziando che, nelle more dell'erogazione dei finanziamenti, l'Aram avrebbe, talora, fatto ricorso ad anticipazioni bancarie, destinate, ovviamente, ad essere coperte al momento della materiale erogazione dei finanziamenti. Di talchè può dirsi che l'unica entrata di cui hanno beneficiato gli enti e l'unico denaro di cui hanno avuto la disponibilità sono rappresentati, in definitiva, dai finanziamenti pubblici.

Ad ulteriore conferma, comunque, si osserva che, sulla base della documentazione acquisita dalla Procura, risulta che i canoni relativi ai menzionati affitti sono stati posti a carico dei vari progetti formativi approvati.

In particolare, relativamente al contratto datato 10/8/2006, Centro Servizi emetteva e riscuoteva nei confronti di Aram – secondo quanto ricostruito dal consulente del pubblico ministero e secondo quanto evincibile dalla documentazione – le seguenti fatture, le quali risultano imputate ai vari progetti autorizzati, così come ricostruito nella tabella seguente; con la precisazione che la Procura ha a suo tempo trasmesso i giornali per la registrazione delle operazioni contabili limitatamente ai progetti approvati nel periodo 2006/2009, sicchè il riscontro, al momento, non è stato possibile con riferimento agli anni successivi.

	IMPORTO I.I.	CAUSALE	PROGETTI
n.5 del 29.12.2006	20.000,00	acconto affitto	IF2006C0203 per intero
n.4 del 7.2.2007	40.000,00	acconto fitto 2006	IF2006C0203 per 33.736,65+IF2006B0141 per 6.263,35
n.6 del 27.6.2007	1.018,06	acconto fitto 2006	IF2006C0203 per 706,74 + IF2006A0021 per 54,87 + 1999 IT 161 PO 01113 02/7 2 4 /836 per 125,24 + IF2006B0141 per 131,21
13 del 28.12.2007	99,00	saldo fitto 2006	IF2006C0203[207]
n.1 del 23.1.2009	8.000,00	quota fitto rel. prog. Export agroalimentare anno 2006	
n.14 del 28.12.2007	80.000,00	acconto fitto 2007	IF2007C0136 per 43.827,61 + IF2007A0008 per 17.203,32 +IF2007D002 per 5.773,20 + IF2007B0257 per 13.195,88
n.1 del 14.3.2008	30.000,00	fitto anno 2007	[208]
n.2 del 23.1.2009	16.000,00	quota fitto rel prog. art nuova anno 2007	[209]
n.5 del 24.9.2008	50.000,00	acconto fitto 2008	IF2008A0014 per 16.149,92 + IF2008B0166 per 9.869,47 + IF2008B0166 per 21.533,31
n.6 del 29.12.2008	90.000,00	acconto fitto 2008	IF2008A0014 per 20.726,11 + IF2008B0166[210] per 19.975,65 + IF2008B0166 per 42.915,17
n.5 del 29.6.2009	30.000,00	acconto fitto 2009	IF2009A0014 per 11.172,39 + IF2009B0166 per 7.655,17 + IF2009C0224 per 11.172,44
n.7 del 14.9.2009	30.000,00	acconto fitto 2009	IF2009A0014 per 11.172,39 + IF2009B0166 per 7.655,17 + IF2009C0224 per 11.172,44
n.8 del 15.12.2009	46.000,00	acconto fitto 2009	IF2009A0014 per 17.200,00 + IF2009B0166 per 16.000,00 + IF2009C0224 per 12.800,00
n.9 del 30.12.2009	50.000,00	saldo fitto 2009	IF2009A0014 per 19.100,00 + IF2009B0166 per 30.900,00
n.1 del 15.3.2010	4.500,00	acconto fitto 2010	
n.2 del 2.4.2010	2.000,00	acconto fitto 2010	
n.4 dell'1.9.2010	78.000,00	acconto fitto 2010	
n.4 del 6.3.2011	15.000,00	acconto fitto 2010	
n.7 del 20.4.2011	4.499,99	acconto fitto 2010	
n.13 del 26.8.2011	10.000,00	acconto fitto 2011	
n.18 dell'8.10.2011	80.000,00	acconto fitto 2011	
n.21 del 2.12.2011	25.000,00	acconto fitto 2011	
n.1 del 2.1.2012	35.000,00	acconto fitto 2011	
n.6 del 4.4.2012	20.000,00	saldo fitto 2011 (7.216.68) + acconto affitto 2010 (12.783,35)	

[207] Nel giornale relativo al progetto in questione risulta annotata al n. 207, voce C5 (relativa anche agli affitti) la fattura della Centro servizi n. 13 del 28/11/2006 per un importo di 99 euro. Nello stralcio del partitario sezionale in atti relativo al 2006

[208] Quanto ai progetti relativi al 2007 va segnalato che nella copia dei giornali per la registrazione delle operazioni contabili risulta l'impegno di costi per spese di affitto non pagate, nonché spese per affitto senza indicazione del riferimento al documento di spesa. Dalle note di revisione a saldo risulta l'impegno di spesa per affitto locali con pagamenti non ancora effettuati alla data della revisione, impegni approvati in sede di revisione. In particolare: per il progetto IF2007A0008 risultano spese per affitto locali effettuate per €. 31.244,08 e impegnate per € 9.855,93, tutte integralmente ammesse; per il progetto il progetto IF2007B0257 risultano spese per affitto locali effettuate per €. 15.434,67 e impegnate per € 20.165,32, tutte integralmente ammesse; per il progetto il progetto IF2007C0136 risultano spese per affitto locali effettuate per €. 90.144,98 e impegnate per € 60.356,02, tutte integralmente ammesse (tra l'altro nel giornale delle operazioni risultano inizialmente impegnate spese per €. 104.598,28 per *fitto locali sede Messina*); per il progetto il progetto IF2007D002 risultano spese per affitto locali effettuate per €. 17.344,60 e impegnate per € 9.205,40, tutte integralmente ammesse

[209] v. nota precedente

[210] nell'ambito del progetto IF2008B0166 dal giornale risulta un ulteriore impegno di spesa per € 9.000 a favore di Centro Servizi per fitto (C5), importo non ammesso in sede di revisione

Il superiore riepilogo delle fatture conferma documentalmente l'avvenuto pagamento dei canoni da parte dell'Aram a favore della Centro Servizi mediante denaro pubblico, con imputazione dei costi ai vari progetti approvati e finanziati dalla Regione, dunque posti a carico dell'Erario, con conseguente distrazione delle risorse pubbliche occultata mediante l'emissione di fatture per importi superiori al valore reale dei servizi acquisiti.

Va peraltro segnalato che, in maniera alquanto anomala, sebbene i vari importi riportati nelle fatture siano stati approvati in sede di revisione dal competente ufficio della Regione (come risulta dalle note di revisione a saldo), sulle fatture consegnate dagli enti interessati, malgrado dovrebbe trattarsi dei documenti originali o di copia dei documenti originali, non è presente il timbro di revisione[211], che pur dovrebbe essere stato apposto dal funzionario regionale in sede di revisione.

Considerazioni analoghe valgono per Lumen.

In generale, nel corso del controllo effettuato dalla Guardia di Finanza, come documentato nell'annotazione del 27/3/2013, a quanto pare venivano rintracciate solo alcune delle fatture inerenti il pagamento del detto canone. In particolare, come si legge nell'informativa, *a fronte del suddetto contratto di locazione, la Centro Servizi 2000 S.r.l. ha emesso nei confronti della L.U.Me.N., tra le altre, anche la fattura n. 07 del 30.12.2008 per l'importo totale di € 60.250,00, relativa al "Saldo fitto anno 2008, per affitto locali siti in viale P. Umberto, n. 89 - Residence Cristo Re - Messina. Rimborso del 50% per rinnovo contratto di locazione - anno 2008/2009". L'importo indicato nel suddetto documento fiscale* (come evincibile anche dalla copia in atti) *è stato così rendicontato: € 30.125,00 nella Nota di Revisione relativa al Progetto Formativo IF2008C0290 vistata, in data 18 gennaio 2010, dal dott. Romano Domenico - Revisore della Regione Siciliana; il pari importo è stato annotato nel giornale delle operazioni contabili al n. 292 del 30.12.2008, redatto dal citato centro di formazione; € 30.125,00 nella Nota di Revisione relativa al Progetto Formativo IF2008A0139 vistata, in data 18 gennaio 2010, dal dott. Romano Domenico - Revisore della Regione Siciliana; il pari importo è stato annotato nel giornale delle operazioni contabili al n. 24 del 30.12.2008, redatto dal citato centro di formazione. In merito al rimborso dei predetti importi da parte della Regione Siciliana, il sig. Moscato Giovanni, nel corso delle operazioni di servizio, ha dichiarato quanto segue: "Nella fattispecie della fattura n. 07 del 30.12.2008 emessa dalla Centro Servizi 2000 S.r.l. alla L.U.Me.N. per un importo totale di €. 60.250,00, ho contattato telefonicamente il sig. Pietro Piccione, quale responsabile amministrativo della L.U.Me.N., il quale mi ha riferito che l'importo di €. 60.250,00 relativo alla predetta fattura, inserita nelle note di revisione, è stata pagata con gli acconti ricevuti dalla Regione (fondi pubblici) per i progetti per i quali è stata imputata.*

In ogni caso relativamente al contratto datato 10/8/2006, e poi relativamente al contratto datato 2/1/2009, Centro Servizi emetteva e riscuoteva nei confronti di Lumen – secondo quanto ricostruito dal consulente del pubblico ministero e secondo quanto evincibile dalla documentazione – le seguenti fatture, le quali risultano imputate ai vari progetti autorizzati come riportato nella tabella che segue. Anche in questo caso con la precisazione che la Procura ha trasmesso, a suo tempo, i giornali per la registrazione delle operazioni contabili solo fino al 2009, di talchè il riscontro allo stato non può essere effettuato con riferimento ai progetti successivi.

	IMPORTO I.I.	CAUSALE	PROGETTI
n.4 del 13.11.2006	5.000,00	acconto affitto locali v.p. umberto	1999/IT.16.1PO.011/3.12/7.2.4/199 per intero
n.4 del 9.9.2008	1.000,00	acconto fitto anno 2006 v. p. umberto	1999/IT.16.1PO.011/3.12/7.2.4/199 per intero

[211] Ad eccezione della n. 7 del 14/9/2009 come segnalato dalla Guardia di Finanza nella nota del 21/5/2013.

n.5 del 7.3.2011	22.603,37	saldo fitto locali 2006	IF2006A123 per intero[212]
n.1 del 7.4.2011	-5.096,52	storno parziale fatt. 5 del 7/3/2011	
n.7 del 23.11.2007	30.000,00	acconto fitto anno 2007 v. p. umberto	IF2007A0236 per €. 6.000[213] + IF2007C0326 per €. 24.000[214]
n.4 del 4.3.2009	30.000,00	saldo fitto anno 2007 v.p. umberto	IF2007A0236 per €. 3.000[215] + IF2007C0326 per €. 12.000[216]
n.7 del 30.12.2008	60.000,00	saldo fitto anno 2008 v. p. umberto	IF2008A0139 per € 30.125 + IF2008C0290 per € 30.125
n.6 dell'8.9.2009	7.500,00	acconto fitto anno 2009 v.p. umberto	IF2009A0139 per € 4.000 + IF2009C0290 per € 3.503
n.11 del 24.11.2010	69.467,00	saldo fitto locali 2009	IF2009A0139 per € 38.000[217] + IF2009C0290 per € 38.497[218]
n.13 del 12.12.2010	35.000,00	acconto fitto locali 2010	
n.15 del 5.9.2011	30.000,00	acconto fitto locali 2011	
n.23 del 27.12.2011	5.000,00	saldo fitto locali attrezzati 2011	
n.8 del 30.10.2010	7.000,00	acconto fitto locali 2009	

Il superiore riepilogo conferma documentalmente l'avvenuto pagamento dei canoni da parte di Lumen a favore di Centro Servizi mediante denaro pubblico, con imputazione dei costi ai vari progetti approvati e finanziati dalla Regione, dunque posti a carico dell'Erario, con conseguente distrazione delle risorse pubbliche occultata mediante l'emissione di fatture per importi superiori al valore reale dei servizi acquisiti.

Gli elementi sin qui descritti, allo stato, non lasciano adito a dubbi in ordine alla sussistenza dei reati ipotizzati dall'ufficio di Procura in relazione all'ordinanza del 9/7/2013: può affermarsi, cioè, che gli indagati, in concorso tra loro, mediante un sistema di sovrafatturazione e, comunque, di esposizione di costi maggiori di quelli reali e di sovradimensionamento dei costi stessi, hanno operato una sistematica distrazione delle somme erogate dalla Regione Siciliana – prevalentemente provenienti dal Fondo Sociale Europeo – destinate (e come tali vincolate) alla gestione dei corsi di formazione: in una prima fase disponendo illecitamente delle risorse di cui avevano il possesso, che impiegavano in misura superiore ai costi reali; in una seconda fase ottenendo l'erogazione del saldo e l'eventuale svincolo delle fideiussioni, mediante rappresentazione di costi abbondantemente maggiorati, così facendo apparire nei confronti della Regione costi ben superiori a quelli reali con conseguente approvazione del rendiconto.

[212] Nel giornale per la registrazione delle operazioni del progetto IF2006A123 risulta annotato al n. 266 un impegno di spesa per fitto locali per €. 22.603,37. Dalla relativa nota di revisione a saldo risulta che il relativo importo, ancora non pagato alla data della revisione, veniva ammesso dal revisore. Nel medesimo giornale risulta annotata al n. 28 un pagamento a favore della centro servizi a fronte di fattura n. 3 del 26/10/2007 per spese di locazione per €. 392,25

[213] Nel giornale per la registrazione delle operazioni del progetto IF2007A0236 risulta annotato al n. 90 un impegno di spesa per *fitto locali da gennaio a giugno 2007 q.p.* (quota parte) *1/5* per euro 6.000,00. Dalla nota di revisione a saldo del medesimo progetto risulta un importo approvato a preventivo per euro 6.000,00 ed un importo approvato a consuntivo, impegnato e non ancora pagato, per euro 9.000,00

[214] Nel giornale per la registrazione delle operazioni del progetto IF2007C0326 risulta annotato al n. 96 un impegno di spesa per *fitto locali da febbraio a giugno 2007 q.p.* (quota parte) *4/5* per euro 24.000,00. Dalla nota di revisione a saldo del medesimo progetto risulta a consuntivo un impegno di spesa per fitto locali per euro 36.000 interamente approvato.

[215] Nel giornale per la registrazione delle operazioni del progetto IF2007A0236 risulta annotato al n. 184 un impegno di spesa per *fitto locali da luglio a settembre 2007 q.p.* (quota parte) *1/5* per euro 3.000,00. Vedi nota 213.

[216] Nel giornale per la registrazione delle operazioni del progetto IF2007C0326 risulta annotato al n. 209 un impegno di spesa per *fitto locali da luglio a settembre 2007 q.p.* (quota parte) *4/5* per euro 12.000,00. Dalla nota di revisione a saldo del medesimo progetto risulta a consuntivo un impegno di spesa per fitto locali per euro 36.000 interamente approvato. Vedi nota 214.

[217] Nel giornale per la registrazione delle operazioni del progetto IF2009A0139 risulta annotato al n. 223 un impegno di spesa per *contratto fitto locali "centro Servizi 2000 s.r.l."* per euro 42.000,00, di cui €. 4.000,00 pagate a fronte della fattura n. 6 del 2009. Dalla nota di revisione a saldo del medesimo progetto risulta a consuntivo un una spesa effettuata per euro 4.000 ed un impegno di spesa per euro 38.000 per affitto locali, importi interamente approvati dal revisore.

[218] Nel giornale per la registrazione delle operazioni del progetto IF2009C0290 risulta annotato al n. 205 un impegno di spesa per *contratto fitto locali "centro Servizi 2000 s.r.l."* per euro 42.000,00, di cui €. 3.503,00 pagate a fronte della fattura n. 6 del 2009. Dalla nota di revisione a saldo del medesimo progetto risulta a consuntivo un una spesa effettuata per euro 3.503,00 ed un impegno di spesa per euro 38.497,00 per affitto locali, importi interamente approvati dal revisore

Tali condotte vanno ascritte, innanzitutto, ai soggetti che, per conto di ARAM e Lumen hanno disposto, avendone il relativo potere, del denaro erogato dalla Regione Siciliana, sottoscrivendo i relativi contratti di locazione e, in via generale, le note di revisione a saldo. Dunque, per ARAM, Sauta Elio; per Lumen, Cannavò Concetta relativamente al contratto del 10/8/2006, e Schirò Chiara. Ovviamente la condotta non poteva essere realizzata senza il concorso della Centro Servizi e dei relativi gestori, del resto beneficiari finali della distrazione. Pertanto del reato devono rispondere Feliciotto Graziella e Schirò Chiara che, assieme o, talora separatamente, hanno sottoscritto i contratti per conto di Centro Servizi.

A ciò, come detto, deve aggiungersi il ruolo del Genovese. Invero (v. § 18.3.1) la difesa dell'indagato ha depositato una memoria con la quale, nell'intento di giustificare una serie di fatture emesse dall'indagato nei confronti di Centro Servizi, ha sostanzialmente ammesso che l'indagato avrebbe contribuito alla predisposizione dei contratti di locazione summenzionati, stipulati tra Centro Servizi e Lumen ed Aram.

Come già ampiamente osservato gli enti Aram e Lumen, così come la società Centro Servizi, sono sostanzialmente riconducibili a Genovese Francantonio. La rispettiva acquisizione o costituzione è stata certamente funzionale anche alla realizzazione di condotte fraudolente nei confronti dell'amministrazione regionale in relazione alle attività formative. Come si vedrà al § 18.3 il Genovese ha conseguito cospicue erogazioni di denaro a carico della Centro Servizi. È, dunque, ragionevole sospettare che lo stesso abbia preso parte, se non quale esecutore, quale mandante, alle singole operazioni fraudolente. Nel caso di specie la sostanziale confessione proveniente dall'indagato costituisce riscontro adeguato al sospetto e prova della partecipazione del medesimo alle specifiche condotte illecite realizzate, delle quali la predisposizione dei contratti di locazione ha costituito uno dei passaggi essenziali. In proposito va rammentato che in ordine a tali condotte illecite, nei confronti dei coindagati o coimputati, si è formato il c.d. giudicato cautelare, atteso che l'ordinanza del 9/7/2013, in punto di fatto, è stata confermata dal Tribunale del Riesame, mentre la Corte di Cassazione, a quanto pare, avrebbe dichiarato inammissibili i ricorsi, senza entrare nel merito. Ne discende che la dichiarazione di avere preso parte alla predisposizione dei contratti di locazione equivale, a tutti gli effetti, ad una confessione.

Infine, quanto ai termini di prescrizione, va evidenziato che, relativamente ai peculati, deve aversi riguardo alle date di materiale erogazione degli importi, spesso avvenuti in anni successivi rispetto a quello di svolgimento del progetto, in quanto condizionati dalla materiale erogazione degli anticipi da parte della Regione Siciliana. Quanto alle truffe deve aversi riguardo alla definitiva rendicontazione con conseguente approvazione della nota di revisione a saldo, momento nel quale la documentazione falsa è stata esibita e valutata dagli organi della Regione ed in esito alla quale è stato erogato il saldo. Quanto, infine, alla coesistenza di peculati e truffe, nonostante il diverso parere di altri uffici giudiziari, si rinvia a quanto osservato al § 2.1.

La vicenda in esame, tuttavia, come anticipato, ha una valenza ben più ampia e significativa, rappresentando il punto di incontro tra gli interessi del gruppo Genovese e quelli del gruppo Sauta, con conseguente nascita o consolidamento di un'organizzazione unitaria, al cui vertice si è collocato il Genovese.

In particolare, sulla scorta degli elementi summenzionati, nonché delle più volte richiatamte intercettazioni nei confronti del Cappadona, si può dire che:

✓ Centro Servizi ha in parte affiancato, in parte sostituito ElFi Immobiliare quale strumento di distrazione delle risorse pubbliche;

✓ Centro Servizi è riconducibile a Sauta Elio e Genovese Francantonio, come emerge dalla composizione del capitale e dai soggetti che la hanno amministrata;

✓ la posizione del Genovese è assolutamente preminente come si evince dalla quota di capitale allo stesso riconducibile e dal fatto che proprio la moglie ne è stata per lungo tempo amministratore;

✓ Centro Servizi è stata costituita in concomitanza con l'operazione di acquisto dell'immobile di viale P. Umberto;

✓ la tecnica dell'affitto a canoni sproporzionati quale mezzo di occultamento delle attività distrattive è stata elaborata dal Genovese e dal Sauta, quale base del *pactum sceleris*;

✓ l'acquisto dell'immobile è stato effettuato pressochè esclusivamente con risorse pubbliche oggetto di distrazione: la quota di pertinenza del Sauta è stata distratta dalle risorse detenute da Aram; quanto alla quota del Genovese la stessa è stata versata inizialmente da Euroedil, società interamente riconducibile a Caleservice (che poi la ha incorporata), a sua volta pressochè interamente riconducibile al Genovese; il versamento di Euroedil ha costituito una sorta di anticipazione; infatti, attraverso i canoni di locazione notevolmente maggiorati, Centro Servizi ha conseguito proventi illeciti parte dei quali ha trasferito direttamente al Genovese e, tramite questi, a Caleservice; parte ha impiegato per il pagamento dei corrispettivi a Ge.Imm., a fronte del contratto di appalto finalizzato al completamento dell'immobile (purtroppo non è stata effettuata verifica circa l'effettività dei lavori ed il reale costo dei medesimi) e, tramite Ge.Imm., ancora una volta, in parte, al Genovese;

✓ l'immobile di viale P. Umberto, assieme ad Aram e Centro Servizi, ha rappresentato una delle fonti più importanti di proventi illeciti per il gruppo Genovese e per il gruppo Sauta, costituendo il momento di sintesi del sodalizio.

§ 12.2 (Capi 16, 17, 18 ordinanza del 9/7/2013) locazione e promessa d'acquisto dell'immobile sito in Messina via Pascoli

Con contratto del 29/12/2008 la Elfi Immobiliare (v. § 7.2), rappresentata da Sauta Elio, acquistava, per l'importo dichiarato di €. 330.000,00, due unità immobiliari ubicate nella via Giovanni Pascoli di Messina: un appartamento della consistenza di 4,5 vani, ubicato a piano terra, con ingresso dalla via Francesco Todaro, ed un appartamento della consistenza di numero 2,5 vani, parimenti a piano terra, con ingresso dalla via Giovanni Pascoli, rappresentati in catasto dal foglio 223, part. 218, sub 50, cat. A/10 vani 4,5 Via F. Todaro p.t. e sub. 51, cat. A/10, vani 2,5 Via Giovanni Pascoli p.t.

Con contratto del successivo 2 gennaio 2009, registrato il 21 gennaio 2009, la medesima EL.FI. Immobiliare, sempre rappresentata dal Sauta, concedeva in affitto alla ARAM, nell'occasione rappresentata dal vice-presidente Bartolone Nicola (in sostituzione del presidente Sauta Elio), l'immobile di via Pascoli is. 206 per il periodo dal 2/1/2009 all'1/1/2015 al canone annuo di € 96.000,00 più Iva, canone ridotto dal 28/4/2010, ad € 64.000,00 più Iva. Nulla si dice nel contratto con riferimento ai costi di luce, acqua, oneri condominiali, ecc. In particolare il contratto concerneva *n° 4 aule e 1 segreteria arredate con le attrezzature di cui all'all. 1 del presente contratto, più accessori facenti parte dell'immobile sito in Messina Via Pascoli.* Agli atti non sarebbe presente l'allegato menzionato nel

contratto con l'elenco degli arredi presenti nei locali[219]; tuttavia un simile elenco è presente con riferimento al contratto stipulato il successivo 15/1/2011 tra Aram e Napi Service relativamente ai medesimi locali, come appresso si dirà.

Dai rilievi fotografici effettuati in occasione del sopralluogo eseguito dal consulente del pubblico ministero in data 26/4/2013 emerge che l'*attrezzatura* al momento presente consisteva in una fotocopiatrice, qualche cattedra di tipo scolastico priva di cassettiera, qualche lavagna di tipo scolastico, banchi e sedie di tipo scolastico e qualche sedia d'attesa in tessuto e metallo.

Come già anticipato, in sede di acquisizione della documentazione Moscato Giovanni, delegato da Sauta Elio, si dichiarava non in grado di *fornire spiegazioni di sorta né, tanto meno, di esibire i documenti giustificativi (fatture di spesa rendicontate alla Regione Siciliana)*, cioè lo stesso *non è stato in grado di associare ai citati atti i relativi documenti fiscali (poiché non rinvenuti), ivi compresa la riconducibilità degli stessi ai progetti formativi di riferimento.*

Secondo quanto evidenziato dal consulente del pubblico ministero l'immobile avrebbe una superficie di circa 160 mq utili e risulterebbe ubicato in zona "B1" (evidentemente dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare[220]). In tale zona, sempre secondo quanto evidenziato dal consulente del pubblico ministero, il valore di locazione al primo semestre 2011 oscillerebbe tra un minimo di €. 6,80/mq ed un massimo di €. 10,10/mq (riferito alla superficie utile). Ne discenderebbe che il canone massimo di locazione praticabile avrebbe dovuto essere pari a circa €. 1.616,00 al mese oltre iva, pari ad un canone annuo di circa €. 19.390,00 oltre iva, a fronte del ben più pingue – e decisamente fuori mercato – €. 96.000,00 oltre iva, con una maggiorazione di ben 76.000 euro (oltre iva) circa per anno, con riferimento al 2009; maggiorazione che si ridurrebbe a €. 44.000,00 (oltre iva) per il 2010.

Valutazione confermata in sede di specifica consulenza estimativa effettuata da un secondo consulente del pubblico ministero, il quale ha più puntualmente rilevato una consistenza dell'immobile di mq. 88,94 oltre mq. 27,63 di corridoi e disimpegni e mq. 10,40 di bagni, per un totale di mq. 127. Tanto premesso e sulla base dei parametri dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare e dell'Istituto Indipendente di Studi e Ricerche Scenari Immobiliari, nonché avuto riguardo alle condizioni dell'immobile, il consulente stimava congruo un canone locativo di € 8,1/mq al mese, pari a € 12.344,00 annui. Riteneva inoltre che l'*incidenza delle attrezzature/mobilia nell'ipotesi che queste ultime siano pc e mobilia scolastica*, fosse sostanzialmente *irrilevante ai fini della quantificazione* del canone di locazione.

In base alla contabilità della ELFI, secondo quanto ricostruito dal consulente del PM, i canoni di cui al predetto immobile risulterebbero riscossi per il periodo 1/1-31/8/2009 mediante n. 4 fatture emesse tra il febbraio ed il settembre 2009 per un ammontare complessivo di €. 64.000,00 oltre iva, tutte regolarmente incassate. Segnatamente risulterebbero emesse le seguenti fatture che, secondo l'analisi dei giornali per la registrazione delle operazioni contabili presenti in atti, l'Aram imputava ai progetti finanziati come di seguito:

	IMPORTO I.I.	CAUSALE	TIMBRO	PROGETTI
n.2 del 19.2.2009	9.600,00	affitto locali attrezzati...gennaio 2009	si	IF2009A0014 per € 3.575,16; IF2009B0166 per € 2.449,66 IF2009C0227 per € 3.575,18
n.5 del 21.5.2009	19.200,00	affitto locali attrezzati...febbraio/marzo 2009	si	IF2009A0014 per € 7.150,32; IF2009B0166 per € 4.899,31; IF2009C0227 per € 7.150,37

[219] Come precisato nell'annotazione della Guardia di Finanza del 21/5/2013 detto allegato non era presente né tra la documentazione trasmessa dall'Agenzia delle Entrate di Messina, né tra la documentazione consegnata per conto della Elfi Immobiliare.

[220] v. pagg. 153 e ss. in merito alla natura delle rilevazioni effettuate da detto Osservatorio.

Tribunale di Messina *Sezione dei giudici per le indagini preliminari*

n.7 dell'1.8.2009	12.000,00	[221]affitto locali attrezzati ...Messina	no	IF2009A0014 per € 4.468,98; IF2009B0166 per € 3.062,06; IF2009C0227 per € 8.788,96
n.12 del 25.9.2009	36.000,00	affitto locali attrezzati... Messina	no	IF2009A0014 per € 13.406,86; IF2009B0166 per € 9.186,21; IF2009C0227 per € 13.406,93

Malgrado ciò, in vigenza di contratto di locazione, con la data del 2/2/2009, tra la Elfi Immobiliare (sempre rappresentata dal Sauta) e la Aram (nell'occasione rappresentata dal medesimo Sauta) veniva stipulato un contratto preliminare mediante il quale la prima società si impegnava a vendere alla seconda *la piena proprietà dell'unità immobiliare e precisamente appartamento per uso ufficio sito nel Comune di Messina Via Pascoli is. 206 composto da 4,5 vani, due bagni e posto al piano terra, il tutto confinante con Lo Presti Natale, con vano scala e chiostrina, salvo altri, riportato in catasto del Comune di Messina riportato al foglio 223, particella 218 sub.50, cat. A/10 e sub 51 cat. A/10.* Il tutto al prezzo di €. 440.000,00 (con una pingue plusvalenza di € 110.000,00 in appena un mese rispetto al prezzo di acquisto) da corrispondere, quanto a 220.000 euro, entro il 30/6/2009 a titolo di caparra.

Nel contratto si afferma che *sin d'ora, viene data facoltà, alla parte promissaria acquirente, dell'uso dell'immobile, esclusivamente per lo svolgimento di attività di Formazione Professionale.* Conseguentemente, a decorrere dal 2/2/2009 la ARAM avrebbe dovuto esercitare il possesso in virtù del preliminare di compravendita, pertanto non avrebbe dovuto più corrispondere i canoni di locazione. Invece, come sopra osservato, l'Aram continuava a corrispondere il canone di locazione, ovviamente ponendolo a carico dei finanziamenti regionali, dunque dell'Erario. Nel contempo versava anche la caparra di cui al preliminare di compravendita: infatti, come riscontrato dal consulente del pubblico ministero, secondo la contabilità della Elfi Immobiliare, la Aram entro il mese di giugno del 2009 versava la complessiva somma di €. 220.000. Segnatamente: l'importo di €. 120.000,00 mediante bonifico in data 01.06.2009 su c/c n. 1000/1298 acceso presso Banca Intesa; quindi l'importo di €. 100.000,00 mediante bonifico in data 16.06.2009 su c/c n. 1000/1298 acceso presso Banca Intesa.

Ulteriori 26.000 euro venivano corrisposti tra il mese di aprile ed il mese di maggio 2012, sempre mediante bonifico, questa volta sul c/c n. 1000/654 acceso presso Banca Intesa.

A sua volta, secondo la contabilità della Elfi Immobiliare, quest'ultima restituiva alla ARAM la somma di €. 13.500,00 con bonifico tramite c/c n. 1000/654 Banca Intesa.

Ne discende che nel corso del 2009 la Aram versava a Elfi Immobiliare la somma complessiva di € 78.800,00 quali canoni di locazione (iva inclusa), nonché € 220.000,00 a titolo di caparra per un preliminare di compravendita che avrebbe dovuto comportare l'immediata acquisizione del possesso. Alla data del maggio 2012 le somme versate raggiungevano il complessivo importo di € 233.500,00 a titolo di caparra per il preliminare di compravendita, oltre € 78.800,00 per canoni di locazione.

A quanto risulta, il preliminare di compravendita non veniva ottemperato ed il contratto definitivo non veniva stipulato.

Operazione quanto meno anomala, atteso che ARAM, in quanto onlus, non dispone di fondi propri, come del resto confermato dallo stesso Sauta in sede di interrogatorio; sicchè appare ragionevole ritenere che la cospicua provvista per i pagamenti sia stata tratta dai contributi erogati dalla Regione a finanziamento dei corsi di formazione, impiegati in maniera totalmente abusiva. Sarebbe interessante verificare se e come tale operazione sia stata giustificata nei confronti della Regione. Tanto più che – come si legge anche nel Vademecum per l'attuazione del PO Sicilia FSE 2007-2013 Versione 4 del 23

[221] La fattura risulta emessa quanto a € 10.000,00 + iva per *affitto... sede formativa di Messina* e quanto a € 9.000,00 + iva per *affitto... sede formativa di Catania.*

giugno 2011 – non sono ammissibili tra le spese finanziabili, tra l'altro, quelle relative all'acquisto di immobili.

Ulteriormente anomala se si ha riguardo alla circostanza che, per quanto il contratto preliminare di compravendita prevedesse la disponibilità immediata dell'immobile, l'ARAM, almeno fino al mese di agosto 2009, ha continuato a corrispondere i canoni di locazione imputandoli ai finanziamenti regionali relativi ai progetti approvati per il 2009, benchè in realtà questi, oltre che palesemente maggiorati, non fossero neppure dovuti.

Ma la singolarità della vicenda non si esaurisce qui.

Infatti, in pendenza del contratto preliminare con ARAM, mentre quest'ultima associazione versava quote del prezzo ed in teoria avrebbe dovuto esercitare il possesso del bene, la Elfi Immobiliare, per l'occasione rappresentata da Feliciotto Graziella, con contratto datato 1/5/2010 e registrato in data 23/6/2010, concedeva in locazione a Na.Pi. Service s.r.l., rappresentata da Lo Presti Natale, il medesimo immobile, ed in particolare i locali, comprensivi delle attrezzature[222], facenti parte dell'immobile sito in Messina via Pascoli sn piano terra composto da n. 3 vani più accessori categ. A/10 per il periodo compreso tra il 30.4.2010 al 31.12.2010 al canone mensile di €. 1.400,00 oltre iva.

A fronte di tale contratto Elfi Immobiliare, come riscontrato dal consulente del pubblico ministero, emetteva due fatture tra il novembre ed il dicembre 2010 per l'importo complessivo di 13.440,00 che, secondo la contabilità delle società, sarebbero state pagate, singolarmente, per cassa: quanto a €. 6.252,00 in data 12/4/2011; quanto a €. 3.987,46 in data 12.7.2011; quanto a € 792,00 in data 6.10.11; quanto a €. 408,54 in data 31.12.2011 con la dizione "*Elfi compensazione partite a credito e debito*".

Operazione che veniva effettuata con la complice e consapevole direzione del Sauta, come si evince dal fatto che la copia informatica di detto contratto è stata rinvenuta nel computer in uso al medesimo[223].

Tale vicenda, che ribadisce la natura fraudolenta dell'intera operazione (dal momento che contemporaneamente l'immobile viene dichiarato come affidato in locazione alla ARAM, promesso in vendita a quest'ultima con cessione del possesso e locato a NaPi Service) conferma, comunque, la sovrafatturazione operata nei confronti di ARAM – dunque in danno della Regione Siciliana – con il contratto di locazione del 2009: infatti il medesimo immobile, analogamente attrezzato, veniva locato ad ARAM al canone annuo di €. 96.000,00 più Iva (poi ridotto dal 28/4/2010 ad € 64.000,00 più Iva), invece veniva locato a NaPi Service, per otto mesi, al canone complessivo di €. 13.440,00, cioè ad un canone annuo di €. 20.160,00 iva compresa.

Palese, dunque, che l'importo di €. 96.000,00 non fosse per nulla corrispondente ai reali valori di mercato e fosse unicamente destinato a fare apparire nei confronti della Regione Siciliana costi non reali, e conseguentemente, ad appropriarsi del denaro erogato dalla Regione Siciliana, a carico del Fondo Europeo.

Ad ulteriore riprova della natura fraudolenta delle operazioni, le singolarità della vicenda proseguivano incessanti.

[222] Anche l'elenco relativo a dette attrezzature, come precisato nell'annotazione della Guardia di Finanza del 21/5/2013, non è stato consegnato in sede di acquisizione dei documenti.

[223] Flusso telematico intercettato sul pc installato all'interno della presidenza dell'Ente di Formazione ARAM di Messina, siti in viale Principe Umberto n° 89, 11.01.2013 ore 17.36 (R.I.T. P.M. n. 1086/12) in uso a SAUTA Elio

Infatti in maniera ancora più sorprendente, malgrado il contratto preliminare stipulato con A-RAM e le quote di prezzo corrisposte da quest'ultima (l'ultima delle quali nel maggio 2012), con contratto preliminare datato 14/1/2011, la medesima ElFi immobiliare, sempre rappresentata da Feliciotto Graziella, prometteva in vendita alla medesima NA.PI. Service srl, sempre rappresentata da Lo Presti Natale, *la piena proprietà della seguente unità immobiliare e precisamente appartamento per uso ufficio sito nel Comune di Messina Via Pascoli is. 206 composto da 4,5 vani, due bagni e posto al piano terra, il tutto confinante con Lo Presti Natale, con vano scala e chiostrina, salvo altri, riportato in catasto del Comune di Messina riportato al foglio 223, particella 218 sub 50, cat. A/10 e sub 51 cat. A/10*: dunque il medesimo immobile promesso in vendita e locato alla ARAM. Il tutto per il prezzo di €. 300.000,00 da regolarizzare entro il 30/6/2011. Pertanto il prezzo pattuito era inferiore a quello indicato nel contratto preliminare a suo tempo stipulato con la ARAM ed ancora vigente alla data del 14 gennaio 2011.

Clamorosamente, nella stessa giornata, o comunque con contratto sempre datato 14/1/2011, la medesima ElFi Immobiliare, sempre rappresentata da Feliciotto Graziella, prometteva nuovamente in vendita ad ARAM, rappresentata dal marito Sauta Elio, il medesimo immobile, *precisamente appartamento per uso ufficio sito nel Comune di Messina Via Pascoli is. 206 composto da 4,5 vani, due bagni e posto al piano terra, il tutto confinante con Lo Presti Natale , con vano scala e chiostrina, salvo altri, riportato in catasto del Comune di Messina riportato al foglio 223, particella 218 sub.50, cat. A/10 e sub 51 cat. A/10.* Il prezzo della vendita, che nei confronti di NaPi era stato fissato in 300.000 euro, nei confronti di ARAM veniva determinato in €. 400.000,00, da corrispondere entro il 31 luglio 2011. Per vero il documento rinvenuto non risulta firmato.

A completamento dell'operazione, con contratto datato 15/1/2011 la Na.Pi Service, sempre rappresentata da Lo Presti Natale, concedeva in locazione alla ARAM, sempre rappresentata da Sauta Elio, l'immobile predetto (che l'anno prima NaPi aveva apparentemente preso in affitto da Elfi al canone di 1400,00 euro al mese e relativamente al quale il giorno prima si era resa promissario acquirente), descritto in contratto come consistente in *n° 3 aule e 1 segreteria arredate con le attrezzature di cui all'all. 1 del presente contratto, più accessori facenti parte dell'immobile sito in Messina Via Pascoli Cat. A/10 riportato in Catasto al foglio 223, particella 218 sub. 50 e sub 51.* Il tutto per il periodo compreso tra il 15/1/2011 ed il 14/1/2017 al canone annuo di euro 48.000,00 oltre IVA, ovviamente a carico del Fondo Europeo e della Regione Siciliana. Nell'allegato al contratto le attrezzature venivano descritte come: *1 copy develop Ineo 161 c/ mobiletto, 2 scrivanie 160x89, 1 scrivania 140x80, 3 cattedre, 3 lavagne, 9 sedie girevoli, 10 sedie fisse, 13 sedie con bracciolini, 1 panca a due posti, 1 panca a 2 posti c/tavolini, 4 banchi 160x60, 1 banco 140x60, 2 armadietti, 1 cassettiera, 8 portatili, 1 stampante.*

Anche la copia informatica di detto contratto veniva rilevata nel computer in uso al Sauta[224].

Pertanto l'Aram, che avrebbe dovuto essere in possesso dei locali in virtù del contratto di locazione del 2009 e del preliminare di compravendita del medesimo anno, relativamente al quale aveva versato la caparra, prendeva nuovamente in affitto il medesimo locale. Inoltre pattuiva ancora una volta un canone maggiorato: a fronte del canone di circa € 20.000,00 annui dichiarato nel contratto Elfi/Napi ed a fronte di un canone di mercato che il consulente ha stimato come non superiore a € 19.000,00 cir-

[224] Flusso telematico intercettato sul pc installato all'interno della presidenza dell'Ente di Formazione ARAM di Messina, siti in viale Principe Umberto n° 89, 14.01.2013 ore 11.18 (R.I.T. P.M. n. 1086/12) in uso a SAUTA Elio.

ca più iva, l'ARAM si impegnava a corrispondere (ovviamente avvalendosi di denaro pubblico) la ben più consistente somma di € 48.000,00 più iva.

La perizia giurata a firma ing. Giovanni Repici, datata 19/7/2011, evidentemente destinata ad asseverare presso l'Ispettorato del Lavoro l'idoneità della struttura per lo svolgimento dei corsi professionali, nel descrivere in maniera estremamente sommaria i locali, quanto alle *attrezzature* si limitava ad affermare che *le aule per la formazione teorica sono complete di tavoli e sedie per gli alunni e cattedra per i docenti, le aule informatiche sono dotate di attrezzature e arredi idonei all'uso, gli uffici presentano diverse postazioni di lavoro complete.* Senza, pertanto, fornire un elenco delle attrezzature e degli arredi presenti.

La sconcertante vicenda non pare lasciare adito a dubbi in ordine al suo significato.

Come sopra osservato il canone di locazione previsto dal contratto del 2/1/2009 è certamente non corrispondente al reale valore di mercato dell'operazione. La circostanza appare palese avuto riguardo alle stime dell'Agenzia del Territorio ed ai semplici conteggi effettuati dai consulenti del pubblico ministero; ma appare vieppiù confermata dalle successive vicende descritte, ed in particolare dal canone di locazione concordato tra la Elfi e NaPi Service, canone che nell'occasione non gravava sull'Erario, ma sul bilancio della NaPi (ammesso che i pagamenti siano stati effettuati, dal momento che gli stessi sarebbero rappresentati per cassa) e che, infatti, si presentava più vicino ai valori reali. Del resto un canone del tenore di quello indicato nel contratto del 2/1/2009 sarebbe ragionevolmente incompatibile con il prezzo di mercato dell'immobile: non essendo neanche lontanamente credibile che un appartamento che ha un valore di acquisto di 330.000 euro, possa avere un valore di locazione annuo pari a 96.000 euro più iva. Del pari è evidente persino al più inesperto ed improvvido degli osservatori che un appartamento che, come riscontrabile dalla planimetria, è costituito da cinque vani di media dimensione, un bagno e due ripostigli, ubicato a piano terra di uno stabile ricadente in una zona peraltro non di particolare pregio, non può avere un valore locativo di € 5.300/8.000 al mese più iva, manco si trattasse di un immobile di lusso posto nel pieno centro di Roma.

Neppure può giustificare un simile canone l'asserita presenza di arredi nei locali oggetto di affitto. Come detto il contratto di locazione in atti non è corredato dell'allegato relativo alla descrizione degli arredi. Una simile elencazione è presente con riferimento al contratto stipulato due anni dopo tra Na.Pi e Aram: l'esame dell'elenco (sopra sintetizzato) rende evidente a chiunque che gli arredi descritti possono avere un valore di mercato di non più di qualche migliaio di euro, sicchè non possono, in alcun modo, determinare la lievitazione del canone di locazione di oltre 45.000 euro l'anno.

Sul punto, tra l'altro, deve rinviarsi a quanto evidenziato al **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**. In particolare può escludersi che alla data del 2/1/2009 l'Aram disponesse di arredi per un valore locativo di €. 45.000. Infatti a tale data, stando alla documentazione consegnata dagli stessi indagati, la Elfi era in possesso unicamente di arredi presi a noleggio (peraltro) da Sicilia Service al canone di €. 30.000,00. Detti arredi, inoltre, venivano impiegati per attrezzare principalmente la sede formativa di Catania, quindi le sedi formative di Agrigento e Palermo e solo in minima parte la sede di Messina via Pascoli. È quindi evidente che gli arredi con cui sono stati attrezzati questi ultimi locali, non solo non potevano avere neanche lontanamente il valore locativo di € 45.000, ma può dirsi, in termini di certezza, che, a tutto concedere, il valore locativo di detti arredi poteva, al massimo, raggiungere qualche migliaio di euro.

Del resto, come sopra osservato, anche il contratto apparentemente intercorso tra Elfi e NaPi Service contemplava l'affitto dell'immobile come arredato. Malgrado ciò il canone non veniva fissato

in 96.000 euro l'anno, bensì nella più ragionevole somma di € 1.400,00 al mese (essa stessa, peraltro, alquanto elevata). Ed infatti, come sopra osservato, tale contratto procedeva per un canone di circa € 20.000,00 l'anno, comprensivo di iva.

Sul punto va altresì rammentato come – secondo la circolare assessoriale 11 giugno 2004, n. 6, che al tempo disciplinava lo svolgimento e la rendicontazione dei progetti formativi – *per l'affitto delle attrezzature deve essere stipulato apposito contratto, nel quale dovranno essere indicate le eventuali condizioni previste per il riscatto delle stesse da parte dell'organismo o di terzi*; talchè non sarebbe possibile procedere all'affitto di locali attrezzati a meno di non distinguere espressamente il canone di locazione dell'immobile da quello delle attrezzature.

Deve, pertanto, concludersi che l'enorme maggiorazione del canone di locazione relativa al contratto del 2/1/2009, onorato per il 2009 fino alla data del 25/9/2009 mediante il pagamento del complessivo importo di euro 76.800,00, sia il risultato di un'operazione fraudolenta, atta a fare apparire nei confronti della disattenta amministrazione della Regione Siciliana costi enormemente maggiori di quelli reali e, dunque, a consentire ai coniugi Sauta, cui è riconducibile in via esclusiva la Elfi Immobiliare, l'indebita acquisizione dei relativi importi, distratti dai finanziamenti regionali.

Peraltro, come osservato, l'operazione, nel suo insieme, ha comportato un vorticoso giro di denaro, con esborso da parte dell'ARAM di cifre elevatissime e per nulla giustificate. La stessa, infatti, ha pagato ad ElFi Immobiliare, oltre i canoni sovradimensionati, anche la quota di oltre metà di un prezzo di acquisto convenuto (peraltro esso stesso ampiamente maggiorato rispetto al reale, come evidente alla luce delle altre operazioni), il tutto senza alcun ritorno, dal momento che l'operazione di acquisto non si è mai conclusa: anzi l'immobile è stato promesso in vendita ad altra società – peraltro riconducibile a Lo Presti Natale, persona che, come emerso dalle intercettazioni ambientali in precedenza commentate, risulta estremamente vicina al Sauta e compartecipe delle operazioni finanziarie realizzate dallo stesso – ed ARAM ha continuato a pagare i canoni di locazione, sempre pinguemente maggiorati.

In buona sostanza la vorticosa e fraudolenta serie di operazioni ha comportato:

✓ la corresponsione di un canone di locazione maggiorato nell'ordine di almeno 45.000 euro l'anno (oltre iva) a carico di Aram; canone, come detto, corrisposto mediante denaro erogato dalla Regione Siciliana per il finanziamento dei progetti formativi e ripartito tra i progetti approvati come sopra elencato, con conseguente configurazione degli illeciti descritti ai capi 16) e 17) dell'ordinanza del 9 luglio.

✓ la corresponsione da parte di Aram di un ulteriore importo complessivo di € 233.500,00 a fronte di un contratto preliminare di compravendita (tale contratto, peraltro, avrebbe reso non più dovuto il canone di locazione, dal momento che esso prevedeva l'immediato trasferimento del possesso). Come ripetutamente osservato, l'Aram non ha risorse proprie. Le uniche risorse di cui Aram dispone derivano dalle erogazioni, a titolo di acconto o di saldo, dei finanziamenti regionali per la gestione dei progetti formativi, nonché, come riferito dal Sauta, eventuali anticipazioni bancarie funzionali alla erogazione dei finanziamenti regionali. Tali erogazioni, come risulta dal bilancio dell'Aram intercettato nei confronti del Sauta (v. pagg. 26 e ss.) devono comportare necessariamente un saldo pari a zero, dal momento che i finanziamenti sono destinati unicamente a coprire i costi e non a generare un profitto, sicchè eventuali avanzi devono essere restituiti alla Regione. Ne discende che il denaro impiegato per pagare la somma di € 233.500,00, giustificata, peraltro, da un contratto mai adempiuto, non può che derivare da un illecito impiego delle risorse pubbliche, evidentemente utilizzate in violazione dei vin-

coli di destinazione, probabilmente mediante distrazione da altre voci di spesa. Con conseguente configurazione del reato descritto al capo 18) dell'ordinanza cautelare del 9 luglio.

✓ ma, come visto, la complessa sequenza degli eventi ha determinato ulteriori conseguenze illecite, che meritano approfondimento. Il medesimo immobile, infatti, è stato pressochè contemporaneamente, oggetto di parallelo contratto di locazione a favore di Na.Pi Service, quindi di parallela promessa di vendita sempre a favore di Napi, infine di ulteriore contratto di locazione, questa volta tra Napi e Aram. Circostanze che, a prescindere dagli eventuali illeciti rapporti sottostanti, dimostrano ancora di più il carattere fraudolento dell'intera operazione.

§ 12.3 Capi 39, 40, 40bis – locazione dell'immobile di Messina v. T. Cannizzaro 9 (Schirò E., Giunta, Schirò G., Genovese, Rinaldi)

La contestazione di cui ai capi 39, 40 e 40bis non appare particolarmente lineare, mentre insufficienti appaiono le indagini espletate e la documentazione prodotta.

Verosimilmente l'accusa assume che mediante l'affitto di un immobile di proprietà di Caleservice ubicato nella via T. Cannizzaro n. 9, a prezzi superiori a quelli di mercato, così come in relazione alle altre locazioni sopra esaminate, sia stata realizzata un'appropriazione di denaro pubblico ed una truffa ai danni di enti pubblici. Le vicende, tuttavia, non sono state in alcun modo approfondite e, in molti casi, non si ha neppure contezza della natura e del ruolo delle associazioni coinvolte.

Secondo quanto evidenziato dal consulente del pubblico ministero e come si evince dalla scarna documentazione fatta pervenire, a partire dal giugno del 2011 Caleservice, in persona del suo procuratore speciale Giunta Roberto o del suo amministratore Schirò Giovanna, stipulava una serie di contratti di affitto relativi ad una unità immobiliare ubicata in Messina, nella via T. Cannizzaro n. 9 piano 5° (in catasto alla part. 261 sub 32); unità che, secondo le rilevazioni del consulente del pubblico ministero, avrebbe una superficie utile di mq. 559,95 (corrispondente ad una superficie commerciale di mq. 618,33 oltre mq. 5,206 di balconi).

In particolare un primo contratto porta la data del 1/6/2011 e risulta stipulato per Caleservice da Giunta Roberto – munito di procura speciale verosimilmente allo scopo di non fare comparire il nome degli amministratori, Schirò Giovanna e Schirò Chiara – e per Lumen da Schirò Elena. Il contratto aveva una durata di sei anni ed un canone annuo lordo di € 80.400,00 iva compresa, successivamente ridotto, mediante scrittura privata intercorsa apparentemente tra le stesse parti in data 28/6/2011, a € 67.000,00 iva compresa. La locazione riguardava una porzione dell'unità immobiliare, valutata dal consulente del pubblico ministero in mq. 326,39, computando al 50% le aree di uso non esclusivo.

L'affitto veniva successivamente esteso ad una ulteriore porzione, compresa di attrezzatura didattica, mediante contratto datato 25/6/2012 intercorso tra Caleservice, questa volta rappresentata da Schirò Giovanna, e Lumen Onlus, sempre rappresentata da Schirò Elena. Secondo i conteggi del consulente del pubblico ministero l'ulteriore superficie locata era pari a mq. 42,35 (sempre computando al 50% le aree di uso non esclusivo); il canone annuo veniva concordato in € 7.502,00 iva inclusa.

Allo scopo di valutare la congruità del canone praticato, il consulente del pubblico ministero avrebbe fatto riferimento ai parametri dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare rilevati dall'Agenzia del Territorio, nonché ai parametri rilevati dall'Istituto Indipendente di Studi e Ricerche Scenari Immobiliari, rispettivamente con riferimento agli "uffici strutturati" collocati in "zona B1" ed agli "uffici adibiti a servizi" collocati in "Zona Centrale Via Tommaso Cannizzaro", tenendo anche conto delle ca-

ratteristiche di vetustà dell'immobile, nonchè della circostanza che l'unità immobiliare non è stata affittata per intero, con conseguenti limitazioni all'utilizzo.

Tanto premesso il consulente del pubblico ministero reputava che il canone annuo congruo per la porzione oggetto del primo affitto nei confronti della Lumen sarebbe stato pari a € 28.705,60 iva compresa. Quanto alla seconda porzione di immobile lo stesso reputava congruo un canone annuo di € 4.089,17 iva inclusa.

Nelle more venivano stipulati altri 12 contratti di locazione relativi al medesimo immobile, sottoscritti, quanto a Caleservice, sempre da Schirò Giovanna. Di seguito si elencano i contratti, con la precisazione che la superficie indicata è quella calcolata dal consulente del pubblico ministero, sempre computando al 50% le aree di uso non esclusivo:

1- contratto in data 1/6/2011, per una superficie di mq. 130,65, nei confronti del Consorzio "il Nodo" rappresentato da Fabrizio Simona, per il periodo compreso tra il 5 giugno ed il 15 luglio al canone complessivo di € 3.600,00 iva inclusa.

2- contratto in data 28/11/2011, per una superficie di mq. 111,51 comprensiva di attrezzature, nei confronti della Scuola secondaria di I grado Caio Domenico Gallo, rappresentata da Schirò Maria, per il periodo dal 29/11/2011 al 17/12/2011 per il canone complessivo di € 1.250,00 iva inclusa.

3- contratto in data 6/2/2012, per una superficie di mq. 39,56 comprendente l'utilizzo dell'area reception con scrivania, poltrona uffici, n°2 sedie, computer, stampante nonché dell'aula con una scrivania, una sedie e n°12 postazioni allievi e una lavagna, per la durata di 26 giorni non consecutivi nei confronti dell'associazione Cirfen Messina Peloro per un importo di € 4.500,00 iva inclusa.

4- contratto in data 17/2/2012, per una superficie di mq. 39,56 comprensiva dell'utilizzo dell'area reception con scrivania, poltrona uffici, n°2 sedie, computer, stampante nonché dell'aula con una scrivania, una sedie, n°12 postazioni allievi e una lavagna, nei confronti di Apindustria Messina, rappresentata da Astone Antonino per un canone complessivo di € 5.000,00 iva inclusa.

5- contratto datato 17/2/2012, per una superficie di mq. 39,56 comprensiva dell'utilizzo dell'area reception con scrivania, poltrona uffici, n°2 sedie, computer, stampante nonché dell'aula con una scrivania, una sedie, n°12 postazioni allievi e una lavagna, per la durata di 42 giorni non consecutivi, nei confronti della s.a.s. NT Soft di Davì Salvatore & C. rappresentata da Davì Salvatore, al canone complessivo di € 5.000,00 iva inclusa.

6- contratto datato 1/8/2012, per una superficie di mq. 105,69, per il periodo 1/8/2012-31/7/2013, nei confronti della Soc. Coop. a r.l. "Reti", rappresentata da Lombardo Antonino, al canone annuo di € 20.328,00, in esso inclusi i costi di utenze e condominio.

7- contratto datato 1/10/2012, per una superficie di mq. 49,44, per il periodo dal 1/10/2012 al 30/6/2013, nei confronti della A.N.F.E.S. rappresentata da Viscuso Fortunata Eleonora al canone complessivo di € 6.292,00 iva inclusa, comprensivo di spese per utenze e condominio.

8- contratto in data 21/12/2012, per una superficie di mq. 45, per il periodo dal 21/12/2012 al 21/5/2014, nei confronti della società cooperativa a r.l. Job & Service rappresentata da Costa Laura Santa, al canone annuo di € 5.640,00 iva inclusa, comprensivo di utenze e condominio.

9- contratto datato 1/4/2013, venivano concesse a titolo di comodato gratuito n°25 postazioni allievi e n°1 postazione docente per il periodo 1/4/2013 – 31/12/2013, nei confronti della s.a.s. N.T SOFT di Letterio Salvo&C.

10- contratto datato 20/9/2013, per una superficie di mq. 15,1, per il periodo dal 20/9/2013 al 31/12/2013, nei confronti della JOB&SERVICE Soc.Coop. in persona di Arena Michele al canone di € 1.629,47 iva inclusa, comprensivo di spese per utenze e condominio.

11- contratto datato 23/9/2013, per una superficie di mq. 71,1 comprensiva di n°1 postazione operativa (1scrivania, 1 poltrona, n°2 sedie, n°2 pc, n°1 fotocopiatrice, n°1cassetta pronto soccorso) e n°2 aule didattiche (n°1scrivania, n°1 poltroncina, postazioni allievi e lavagna magnetica), per il periodo 23/9/2013 – 23/3/2014, nei confronti della N.T SOFT di Letterio Salvo&C s.a.s. rappresentata da Salvo Letterio, al canone di € 3.600,00 comprensivo di spese per utenze e condominio.

12- contratto datato 25/9/2013 per una superficie di mq. 21,23, per il periodo compreso dal 25/9/2013 al 24/5/2014, nei confronti della JOB&SERVICE Soc.Coop. a.r.l., rappresentata da Arena Michele, al canone complessivo di € 3.760,00 iva inclusa, comprensivo di spese per utenze e condominio.

Secondo le stime del consulente del pubblico ministero, per tutti i contratti il canone praticato sarebbe sensibilmente superiore al canone di mercato.

L'assunto accusatorio non è allo stato sostenibile: per incompletezza delle indagini e del materiale prodotto.

Quanto ai contratti relativi alla Lumen, per i quali più marcato appare il divario tra ragionevole costo di mercato dell'operazione e costo rappresentato nei contratti, non è noto, non viene documentato, né viene rappresentato dai pubblici ministeri: se il canone sia stato effettivamente corrisposto ed in che misura; in caso affermativo, se lo stesso sia stato posto a carico di un qualche progetto formativo finanziato dalla Regione; in caso ulteriormente affermativo, se, infine, il canone sia stato corrisposto con denaro oggetto di finanziamento pubblico e se l'eventuale rendicontazione sia stata approvata.

Ancor minori sono gli elementi con riferimento alle altre ipotesi cumulativamente contestate. Nella maggior parte di tali casi, infatti, non si conosce neppure se gli enti che avrebbero preso i locali in affitto svolgessero attività finanziate da enti pubblici.

Va, tuttavia, segnalata la singolare circostanza dell'affitto di locali ad una scuola pubblica. Nel caso di specie il contratto risulta sottoscritto per la scuola pubblica da Schirò Maria, evidentemente congiunta di Schirò Giovanna. In proposto sarebbe stato indispensabile verificare con quale procedura la struttura pubblica abbia proceduto all'affitto del locale e, dunque, alla scelta del contraente ed alla definizione del canone, nonché se tale procedura possa essere viziata da profili di incompatibilità, nell'eventualità in cui le due parti contrattuali risultino effettivamente prossimi congiunti. Nessuna verifica, però, pare sia stata fatta.

Ne discende che, allo stato, sul punto la richiesta non può neppure essere presa in considerazione.

§ 12.4 Le sovrafatturazioni mediante interposizione

L'accertamento condotto dal consulente del pubblico ministero e dalle forze di polizia giudiziaria ha consentito di riscontrare un ulteriore meccanismo distrattivo, impiegato con una certa sistematicità e nella totale indifferenza degli organi di controllo della Regione Siciliana.

Come si è osservato il meccanismo di finanziamento regionale appare piuttosto grossolano, consentendo agli enti finanziati estrema autonomia nella gestione del denaro, con meccanismi procedurali e di controllo estremamente modesti e limitati. Ciò prescindendo da eventuali complicità interne all'Amministrazione.

In tal senso, per quel che qui concerne, nessun limite risulta posto con riferimento alla individuazione dei locali da impiegare per lo svolgimento dei corsi; del pari nessun meccanismo procedurale risulta imposto dalla normativa regionale per la individuazione del soggetto presso il quale prendere in locazione i beni o per la determinazione del costo di locazione.

Approfittando della mancanza di vincoli procedurali e di una certa (quanto meno) indolenza nei controlli intermedi e finali, gli enti hanno sviluppato un meccanismo di individuazione dei locali chiaramente finalizzato a sovrafatturare i costi e, conseguentemente, a distrarre parte delle risorse pubbliche. In sostanza gli enti, una volta individuati i locali da destinare allo svolgimento dei corsi, piuttosto che prenderli direttamente in locazione, vi hanno spesso provveduto mediante l'interposizione di una società riconducibile, in ultima istanza, ai medesimi soggetti gestori degli enti di formazione.

La società, solo in apparenza terza, ha preso in affitto i locali, quindi ha subaffittato i medesimi all'ente di formazione, però aumentandone (frequentemente raddoppiandoli) i canoni di locazione. Il tutto, ovviamente, a quanto risulta, in assenza di gare, formali o informali, di perizie valutative provenienti da soggetti terzi, ecc.

Il risultato è che il costo reale è stato artatamente maggiorato, nell'ordine spesso del doppio, con conseguente corrispondente distrazione delle risorse pubbliche a beneficio dei gestori degli enti o di soggetti ad essi vicini e dei centri di interesse cui gli stessi appaiono appartenere.

§ 12.4.1 (Capi 27, 28 ordinanza del 9/7/2013) locazione dell'immobile sito in Agrigento via Imera n. 149

Con contratto datato 2/5/2006 e registrato il successivo 5 maggio, tale Lo Mascolo Luigi affittava alla Trinacria s.r.l., rappresentata da Felicotto Graziella, *l'unità immobiliare sita in via Imera n. 149 piano terra rialzato senza posto auto esterno*, per la durata di quattro anni con decorrenza 1 maggio 2006, al canone annuo di €. 5.400,00 e *per il solo uso di svolgimento corsi di formazione*. I locali venivano descritti come *in buono stato di manutenzione*.

Già in precedenza, e comunque con contratto avente la data antecedente del 30/4/2006, ma registrato il 26/10/2006, la medesima Trinacria s.r.l., rappresentata dalla medesima Feliciotto, subaffittava lo stesso immobile alla ARAM, rappresentata dal marito Sauta Elio, per il periodo 3/5/2006-2/5/2007 ed al canone annuo di euro 10.800,00. Restavano espressamente a carico del subconduttore i costi relativi a gas ed elettricità, mentre nulla si diceva in ordine alla presenza di eventuali arredi o attrezzature, sicchè deve ritenersi che l'immobile sia stato sub locato nelle medesime condizioni in cui la Trinacria s.r.l. lo aveva ricevuto (o lo avrebbe ricevuto).

Secondo quanto ricostruito dal consulente del pubblico ministero, Trinacria riscuoteva il canone previsto emettendo due fatture, il cui importo risulta corrisposto da Aram mediante bonifico sul c/c 1000/681 acceso presso l'istituto Intesa Sanpaolo filiale Messina 2:

	IMPORTO I.I.	CAUSALE	TIMBRO PROGETTI
n. 9 del 29.12.2006	7.200,00	affitto locali via Imera 149 dal 3/5/06 al 2/1/07	no
n. 1 del 27.10.2008	3.600,00	ricavi per affitto locali 2007	no

Per l'anno 2006, secondo quanto ricostruito dal consulente del pubblico ministero, nei confronti dell'ARAM venivano approvati quattro progetti formativi per un importo finanziato pari a €. 4.008.766,60, come più in dettaglio descritto al § 10.1.

Non vi è dubbio, pertanto, che l'intera operazione fosse finalizzata ad una sovrafatturazione nei confronti della Regione Siciliana, cioè a fare apparire costi in realtà non sostenuti, nel caso di specie pari a euro 5.400,00 intascati, in realtà, dalla Trinacria s.r.l., cioè dal medesimo Sauta che era legale

rappresentante dell'ARAM, o comunque dalla moglie di costui: in proposito si è sopra osservato come i soci della Trinacria s.r.l. fossero, al tempo, proprio i coniugi Sauta. Ovvio, pertanto, che l'operazione non possa essere solo frutto di una maldestra operazione commerciale, ma costituisca una specifica attività volta a giustificare nei confronti della Regione Siciliana l'impiego di somme superiori rispetto a quelle effettivamente corrispondenti ai costi sostenuti, con conseguente distrazione ed appropriazione di parte delle somme pubbliche oggetto di finanziamento.

Ne discende, a carico degli indagati, la sussistenza dei reati di cui ai capi 27) e 28) dell'ordinanza del 9 luglio.

§ 12.4.2 (Capi 10, 11 ordinanza del 9/7/2013) locazione dell'immobile sito in Palermo Largo Val di Mazara n. 4

Con contratto del 9 ottobre 2008, registrato in Palermo in pari data, la società VAT s.r.l., rappresentata da tale Giunta Giuseppe, concedeva in affitto alla Elfi Immobiliare, rappresentata da Sauta Elio, l'immobile sito in Palermo Largo Val di Mazara n. 4: ad uso foresteria il piano rialzato, composto da 2 vani più bagno, per € 400,00 esente Iva; ad uso ufficio l'ammezzato, composto da 2 appartamenti complessivamente di dodici vani più accessori con pertinenza condominiale adibita a parcheggio, per un canone € 2.700,00 oltre Iva. La locazione veniva prevista per il periodo 1/10/2008 – 30/9/2014, il tutto per un canone annuo complessivo di € 43.680,00. Si affermava in contratto che il conduttore aveva esaminato i locali trovandoli *in buono stato di manutenzione* e *adatti al proprio uso*, con divieto di apportare qualunque modifica e con divieto si sublocazione con la eccezione *di società operanti nel settore della formazione professionale.*

Dal tenore del contratto, dunque, emerge chiara la finalità della Elfi di subaffittare i locali ad enti operanti nel settore della formazione professionale.

Infatti con contratto datato 1 gennaio 2009, registrato il 21/1/2009, il medesimo Sauta Elio, quale amministratore unico della Elfi Immobiliare, concedeva in affitto alla ARAM, per l'occasione rappresentata dal vice-presidente Bartolone Nicola, non l'intero immobile sopra descritto, bensì il solo piano ammezzato: *n. 4 aule, 3 segreterie, 1 direzione, tutte arredate, con le attrezzature di cui all'allegato n. 1 del presente contratto, facenti parte dell'immobile sito in Palermo Largo Val di Mazara n. 4 piano ammezzato composto complessivamente di dieci vani più accessori con pertinenza area condominiale adibita a parcheggio.* Nell'allegato si elencavano le attrezzature consistenti di una fotocopiatrice stampante Develop 1650 iD, 19 PC, 19 monitor, 19 tastiere, 19 mouse, 10 stampanti, 11 scrivanie, 92 sedie, 42 banchi, 1 poltrona, 1 videoproiettore, 1 telefono/fax. Il tutto per l'esorbitante canone annuo di 100.000 euro oltre i.v.a., ridotto con nota integrativa del successivo 29 aprile a €. 100.000 i.v.a. inclusa, a fronte di €. 38.880,00 iva inclusa corrisposti per il piano ammezzato da Elfi alla Vat, dunque con una maggiorazione di €. 61.120,00.

Il medesimo contratto veniva riproposto l'anno successivo. Infatti con la data del 1/1/2010 risulta ulteriore contratto, registrato in data 29/4/2010, intercorso tra la Elfi Immobiliare, rappresentata questa volta da Feliciotto Graziella, e la ARAM, questa volta rappresentata dal Sauta. Quest'ultima associazione prendeva in affitto i medesimi locali di cui al precedente contratto, *facenti parte dell'immobile categoria A/10 sito in Palermo Largo Val di Mazara n. 4 piano ammezzato composto complessivamente di dieci vani più accessori con pertinenza rea condominiale adibita a parcheggio.* Il tutto indicato come arredato con le attrezzature indicate nel documento allegato al contratto, per il canone di €. 100.000,00 iva inclusa, comprensivo di *canoni condominiali e dei consumi elettrici ed idrici.*

Il canone di locazione, stando alle fatture, veniva corrisposto da Aram in maniera ridotta rispetto alla misura indicata in contratto – a riprova della natura fittizia dei contratti medesimi – sebbene superiore al valore reale. In particolare Aram corrispondeva l'importo di € 75.000 per l'anno 2009; di € 99.999,95 per il 2010 e di € 69.999,99 per il 2011 (tuttavia la documentazione a suo tempo acquisita si fermava alla fattura del 4/1/2012, sicchè non è dato sapere se successivamente siano state erogate somme a integrazione del canone del 2011) per un ammontare complessivo di €. 244.999,94, tutte indicate come regolarmente riscosse.

Tutte le fatture risultano saldate mediante bonifico bancario effettuato da Aram sui c/c n. 1000/1298 e 1000/654 intestati a Elfi e accesi, rispettivamente, sulle filiali di Messina c.so Cavour e Messina v.le R. Elena della Intesa Sanpaolo. Inoltre, quanto al 2009, i relativi importi, come si evince dai giornali per la registrazione delle operazioni contabili in atti, venivano posti a carico dei progetti approvati e finanziati dalla Regione Siciliana come segue:

	IMPORTO I.I.	CAUSALE	TIMBR	PROGETTI/PAGAMENTI
n. 14 del 25.9.09	50.000,00	affitto locali attrezzati sede formativa Palermo	no	IF2009B0166 per € 5.000; IF2009C0227 per € 45.000 – bonif. 28/9
n. 16 del 30.11.09	25.000,00	affitto locali attrezzati sede formativa Palermo	no	IF2009B0166 per € 2.500; IF2009C0227 per € 22.500 – bonif. 16/12
n. 1 del 3.5.2010	33.333,30	affitto locali attrezzati sede formativa Palermo	no	bonifico valuta 3/5/10 causale affitto gennaio aprile 2010
n. 6 del 22.6.2010	16.666,66	affitto locali attrezzati sede formativa Palermo	no	bonifico valuta 22/6/10 causale affitto maggio giugno 2010
n. 8 del 2.8.2010	16.666,66	affitto locali attrezzati sede formativa Palermo	no	bonifico valuta 19/8/10 causale affitto luglio agosto 2010
n. 18 del 16.12.10	33.333,33	affitto locali attrezzati sede Palermo 1/9-31/12/10	no	bonifico valuta 20/12/10 causale affitto settembre dicembre 2010
n. 1 del 1.3.11	16.666,66	affitto locali attrezzati sede Palermo gen/feb 2011	no	bonifico valuta 11 e 16/3/2011 causale acconto affitti 2011
n. 5 del 4.4.11	8.333,33	affitto locali attrezzati sede Palermo mar 2011	no	bonifico valuta 5/4/2011
n. 9 del 5.8.11	12.000,00	affitto locali attrezzati sede Palermo in conto 2011	no	bonifico valuta 9/8/2011
n. 15 del 28.11.11	33.000,00	affitto locali attrezzati sede Palermo in conto 2011	no	bonifico valuta 2/12/2011

Come già anticipato, in sede di acquisizione della documentazione, Moscato Giovanni, delegato da Sauta Elio, si dichiarava non in grado di *fornire spiegazioni di sorta né, tanto meno, di esibire i documenti giustificativi (fatture di spesa rendicontate alla Regione Siciliana)*, cioè lo stesso *non è stato in grado di associare ai citati atti i relativi documenti fiscali (poiché non rinvenuti), ivi compresa la riconducibilità degli stessi ai progetti formativi di riferimento.*

Il canone di locazione indicato nel contratto apparentemente stipulato tra Aram ed Elfi è certamente maggiorato rispetto al reale. A tal fine è sufficiente constatare: che il contratto di affitto ed il primo contratto di subaffitto venivano formati in rapida sequenza ed il primo era, anche letteralmente, funzionale al secondo. La Elfi era società per intero riconducibile al Sauta, presidente e gestore dell'ARAM. Il canone di subaffitto veniva maggiorato nell'ordine di circa 60.000 euro rispetto al canone di affitto, senza alcuna plausibile ragione. In tal senso è evidente come nessun argomento possa lecitamente e logicamente spiegare per quale ragione la ARAM non avrebbe dovuto stipulare direttamente il contratto di affitto con la VAT s.r.l. risparmiando circa 60.000 euro. La natura fittizia del contratto stipulato tra Aram ed Elfi, peraltro, è comprovata dalla circostanza che il canone di fatto pagato dalla prima è stato variabile nel tempo, anche se sempre superiore al costo reale, evidentemente in funzione dell'ammontare del finanziamento erogato dalla Regione e della quota che Aram riusciva ad accantonare rispetto ai costi reali sostenuti.

Ovviamente la maggiorazione del canone non può essere giustificata con gli arredi di cui veniva asseritamente dotata la sede. In proposito deve richiamarsi quanto verrà più dettagliatamente osservato al **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**. In particolare risulta dalla documentazione acquisita presso le società e consegnata dagli stessi indagati, che alla data del 1/1/2009 ARAM aveva la disponibilità unicamente di un quantitativo di arredi noleggiato da Sicilia Service (società, peraltro, riconducibile a Lo Presti Natale, persona palesemente legata al Sauta) per il canone annuo di 30.000,00 euro. Tale materiale, inoltre, secondo la stessa documentazione prodotta, sarebbe stato destinato ad attrezzare ben quattro sedi e, principalmente, quella di Catania. Evidente, pertanto, che la quota di arredi

e attrezzature destinati alla sede di Palermo non potesse che avere un valore di noleggio sensibilmente inferiore alla quarta parte di 30.000 euro, cioè non più di 8.000,00 euro, ben lontana dall'importo di 60.000, ma anche dall'importo di 35.000,00 euro corrisposto in più, rispetto al valore reale di affitto, nell'anno 2009.

Tra l'altro, deve rammentarsi come, secondo la circolare assessoriale 11 giugno 2004 n. 6, che al tempo disciplinava lo svolgimento e la rendicontazione dei progetti formativi, *per l'affitto delle attrezzature deve essere stipulato apposito contratto, nel quale dovranno essere indicate le eventuali condizioni previste per il riscatto delle stesse da parte dell'organismo o di terzi*; di talchè non sarebbe possibile procedere all'affitto di locali attrezzati a meno di non distinguere espressamente il canone di locazione dell'immobile da quello delle attrezzature.

Del pari evidente che il maggiore canone di subaffitto non può essere giustificato dai costi di condominio, luce ed acqua che, avuto riguardo alla consistenza dell'immobile ed all'impiego, a tutto concedere non possono incidere per più di un migliaio di euro.

Il significato dell'operazione, pertanto, appare allo stato univoco: può ragionevolmente ritenersi, infatti, che la locazione fosse fin dall'inizio diretta alla Aram – come si evince dello stesso schema contrattuale – e che la Elfi abbia fatto solo da schermo allo scopo di fare apparire, nei confronti della Regione Siciliana, un maggiore canone di locazione, sì da consentire di lucrarne la differenza, che, infatti, in tal modo veniva incamerata dalla Elfi Immobiliare, società direttamente riconducibile a Sauta Elio, al tempo anche presidente dell'ARAM.

Come sopra osservato nell'anno 2009 vi è prova documentale che il maggiore canone corrisposto è stato imputato a due progetti formativi approvati e finanziati dalla Regione, con conseguente rappresentazione dei costi nei relativi giornali destinati alla contabilità ed esibizione degli apparenti documenti di spesa. Tale condotta è sufficiente ad integrare gli estremi degli artifici e raggiri del reato di cui al capo 11) della rubrica dell'ordinanza del 9 luglio.

Tale prova documentale non sussiste per gli anni successivi dal momento che della documentazione trasmessa a suo tempo dalla Procura non fanno parte schede di revisione e giornali relativi ai progetti approvati a partire dal 2010. L'esistenza di tali progetti, nonché l'erogazione dei relativi finanziamenti è stata, tuttavia, riscontrata dal consulente del pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria secondo il riepilogo di cui al § 10.1.

Indipendentemente dalla specifica imputazione dei costi ad uno o più progetti, tuttavia, risulta documentato – in base alle schede contabili acquisite ed agli estratti conto della Elfi – che gli importi relativi al canone, maggiorati rispetto al canone reale nei termini sopra indicati (circa 35.000 euro nel 2009, circa 60.000 euro nel 2010 e circa 30.000,00 euro nel 2011), sono stati effettivamente corrisposti da Aram con denaro versato sui conti della Elfi e, dunque, tramite quest'ultima, del Sauta. Tale condotta appare idonea, comunque, ad integrare gli estremi del reato di cui al capo 10) della rubrica dell'ordinanza del 9 luglio. Come già osservato, infatti, l'Aram non dovrebbe disporre di risorse proprie: l'unica provvista deriverebbe – come evidenziato al § 2 – dai finanziamenti pubblici vincolati alla esclusiva copertura dei costi inerenti alla realizzazione dei progetti formativi approvati. Tale denaro non può essere impiegato dai gestori dell'associazione – che rispetto ai finanziamenti ed alla gestione dei programmi formativi per conto della Regione sono incaricati di un pubblico servizio – che a copertura dei costi reali dei progetti formativi approvati e nei limiti dei programma approvato. L'impiego di tale denaro per costi fittizi o, comunque, al di fuori delle specifiche finalità approvate, comporta distrazione del denaro pubblico. In tal senso, dunque, l'interposizione di Elfi e la formazione del relativo

contratto con indicazione di un canone di sub-locazione fittizio in quanto superiore al reale, è condotta comunque necessaria alla realizzazione del reato, in quanto strumentale a giustificare nella contabilità dell'ARAM – ente di formazione accreditato, esercente per conto della Regione un pubblico servizio e, quindi, potenzialmente esposto ai controlli della Regione medesima – il flusso di denaro a favore della Elfi Immobiliare.

§ 12.4.3 (Capi 2, 3 ordinanza del 9/7/2013) - locazione dell'immobile sito in Catania via XX Settembre n. 11

Dalla documentazione acquisita, come evidenziato dal consulente del pubblico ministero e dalla Guardia di Finanza (con particolare riferimento all'annotazione del 27/2/2013) emerge, tra l'altro, che, mediante contratto dell'1/1/2009, registrato in data 28 gennaio 2009 al n. 1203, tali Concetta Grasso e Natale Leotta concedevano in affitto alla Elfi Immobiliare s.r.l., per l'occasione rappresentata da Sauta Elio, l'immobile di loro comproprietà sito in Catania viale XX Settembre n. 11 – 3° cortile interno, iscritto al catasto partita n. 3333 foglio 69H particella 21517 categ. A/2, per il periodo dall'1.1.2009 al 31.12.2009, al canone convenuto di € 36.000,00.

Parallelamente, con contratto in pari data 1/1/2009, però registrato in Messina in data 1 luglio 2009 al n. 3124, il medesimo Sauta Elio, sempre in rappresentanza della Elfi Immobiliare, subaffittava lo stesso immobile, per il medesimo periodo (dal 1 gennaio al 31 dicembre 2009) alla ARAM per l'occasione rappresentata non dal presidente Sauta Elio, bensì dal vice presidente Bartolone Nicola.

Il canone, tuttavia, lievitava dai 36.000 euro pagati dalla Elfi a ben 65.000 euro, iva inclusa, cioè con una maggiorazione di 29.000 euro. Nel contratto di locazione si precisava che i locali erano comprensivi delle attrezzature elencate in un documento allegato. Il documento allegato al contratto elenca una serie di attrezzature consistenti in: 30 banchi monoposto, 36 tavoli biposto, 21 banchi porta computer, 54 sedie plastica, 2 poltroncine faggio, 1 sedia in panno su ruote, 15 sedie in plastica su ruote, 58 sedie in faggio, 2 sedie fisse attesa, 1 poltrona direzionale, 2 sedie cortesia direzionali, 2 poltroncine direzionali, 3 lavagne a fogli mobili, 2 lavagne fisse a muro, 4 tavoli cattedra, 2 scrivanie a 3 cassetti/cattedra, 2 appendiabiti, 5 armadi, 2 armadi direzionali, 2 armadi direzionali, 1 scrivania direzionale, 3 cassettiere, 5 scrivanie, 1 mobile servizio direzionale, 14 computer, 3 stampante laser + 1 stampante a colori, 1 multifunzione con carrello, 1 fotocopiatore con carrello, 1 fax, 1 lavagna luminosa, 1 televisore con videoregistratore e lettore DVD, 1 cigolo per portatori handicap, 1 impianto scaldacqua, 4 specchiere, 12 mensole e 4 poggia mensole, 3 caschi con posti a sedere, 1 lampada infrarossi con sedia in plastica, 2 lavatesta con poltroncine, 2 carrelli, 1 porta bigodini, 4 phon, 1 piastra, 20 testine + 14 portatestine, 1 armadio, 4 poltroncine lavoro, 6 rasoi, 2 bacinelle, 2 forbici.

Va tuttavia osservato che, escusso a sommarie informazioni in data 19/7/2011, Sauta Elio affermava, tra l'altro: «*per quanto riguarda il mobilio e le attrezzature (computer, fotocopiatori, ecc.), da circa tre anni a questa parte li noleggiamo dalla società Sicilia Service s.r.l. con sede a Messina, il cui Amministratore è tale Lo Presti Natale*», cioè, come si è visto sopra, il medesimo soggetto che in più di una occasione concordava con il Sauta la versione da offrire e predisponeva con lo stesso la documentazione contabile giustificativa delle varie operazioni.

L'importo di 65.000 euro veniva riscosso dalla Elfi nei confronti dell'ARAM come documentato dalle fatture emesse dalla stessa Elfi, regolarmente pagate da Aram mediante bonifico sul c/c n. 1000/1298 intestato a Elfi e acceso presso la Intesa Sanpaolo. Le fatture, come risulta dai giornali per

la registrazione delle operazioni contabili, venivano imputate ai progetti finanziati dalla Regione come segue:

	IMPORTO I.I.	CAUSALE	TIMBRO	PROGETTI
6a del 16.7.2009	25.000,00	affitto locali attrezzati sede formativa di Catania	no	IF2009C0227 per € 10.000
7 del 1.8.2009	10.800,00	affitto locali attrezzati sede formativa di Catania	no	IF2009C0227 per € 8.788,96
11 del 16.9.2009	29.200,00	affitto locali attrezzati sede formativa di Catania	no	IF2009C0227 per € 11.680,00

Dalla documentazione non si evince a quale progetto sia stato imputato il residuo importo di ciascuna fattura.

Il canone di subaffitto riportato nel contratto apparentemente stipulato tra Elfi ed Aram è certamente maggiorato rispetto al reale, sol che si abbia riguardo al canone corrisposto da Elfi ai proprietari. Tale maggiorazione non può essere giustificata dalla presenza nei locali dell'attrezzatura descritta in contratto. Infatti, pur in assenza di una specifica perizia di stima, appare evidente che il valore della merce descritta nell'allegato al contratto difficilmente può superare i 10.000,00 euro, anche ad acquistarla nuova. Di talchè è inverosimile che la stessa possa avere un valore di noleggio dell'ordine di 30.000 euro l'anno. La circostanza è confermata da quanto rappresentato al **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**. In particolare dalla documentazione acquisita, come ripetutamente osservato, risulta che alla data del 1/1/2009 Elfi disponeva unicamente di attrezzature prese a noleggio lo stesso anno da Sicilia Service per un canone di € 30.000,00. Dette attrezzature sarebbero state impiegate per arredare quattro sedi, tra cui quella di Catania: ovvio, pertanto, che il valore locativo della merce impiegata presso quest'ultima sede non poteva che corrispondere, al massimo, ad una frazione di 30.000,00 euro.

Il significato dell'operazione, dunque, è palese: attraverso una triangolazione sono stati maggiorati i costi della locazione che dai 36.000 reali, sono stati rappresentati nella contabilità dell'Aram, mediante l'interposizione della Elfi, come ammontanti a 65.000 euro. La differenza è finita, ovviamente, nel patrimonio della Elfi Immobiliare, il cui capitale sociale è riconducibile ai coniugi Sauta e, nell'occasione, personalmente a Sauta Elio, che contemporaneamente rivestiva la qualità di presidente dell'Aram, cioè dell'associazione che si esponeva al pagamento del prezzo maggiorato facendo ricorso al denaro pubblico.

La natura fraudolenta dell'operazione, peraltro, emerge in tutta la sua evidenza ove si abbia riguardo al fatto che il medesimo immobile, negli anni precedenti, era stato preso in affitto direttamente da Aram, che, pertanto, aveva corrisposto – e posto a carico della Regione – il canone effettivo. Infatti risulta dalla documentazione in atti che, con contratto del 1/4/2003, i medesimi Leotta Natale e Grasso Concetta, quest'ultima rappresentata da tale Scuderi Carmela, concedevano in affitto all'ARAM, sempre rappresentata da Sauta Elio, l'immobile sito in Catania *viale XX Settembre n. 11 - 3° cortile interno, iscritto al catasto partita n. 3333 foglio 69H particella 21517* per la durata di anni sei decorrenti dal 1/4/2003 al canone di € 4.000,00 mensili, successivamente ridotto, a decorrere dal 1/1/2007, a € 3.000,00 mensili, come da atto integrativo sottoscritto in data 27/12/2006. Evidente, pertanto, che nulla avrebbe logicamente impedito ad Aram di proseguire in detto contratto, piuttosto che farvi subentrare la Elfi Immobiliare, per poi soggiacere ad una maggiorazione di canone priva di qualunque lecita utilità.

Come sopra osservato risulta che le fatture inerenti al canone di locazione appaiono imputate al progetto IF2009C0227 solo nella misura complessiva di € 30.468,96. Non si evince, invece, se e a quale progetto sia stato imputato il residuo importo indicato nelle fatture. In proposito va ricordato che in sede di acquisizione della documentazione, Moscato Giovanni, delegato da Sauta Elio, si dichiarava non in grado di *fornire spiegazioni di sorta né, tanto meno, di esibire i documenti giustificativi (fatture*

di spesa rendicontate alla Regione Siciliana), cioè lo stesso *non è stato in grado di associare ai citati atti i relativi documenti fiscali (poiché non rinvenuti), ivi compresa la riconducibilità degli stessi ai progetti formativi di riferimento*. Atteggiamento, come si ricorderà, coerente con il tenore delle conversazioni intercettate tra il predetto Moscato e Sauta Elio, il quale raccomandava al primo di collaborare il meno possibile con gli investigatori, mantenendo un contegno passivamente ostruzionistico.

Malgrado ciò, allo stato, deve ritenersi che il canone indicato in contratto – che risulta interamente corrisposto da Aram ad Elfi – sia stato comunque imputato a progetti approvati e finanziati dalla Regione Siciliana. Secondo quanto risulta in atti, inoltre, i progetti relativi al 2009 sarebbero stati tutti esaminati dagli organi regionali, con conseguente verifica formale della documentazione di spesa. Allo stato, pertanto, e salvi gli approfondimenti, deve ritenersi la sussistenza di gravi indizi del reato di cui al capo 3 della rubrica dell'ordinanza del 9 luglio.

Ragionevolmente certa, invece, appare la sussistenza del reato di cui al capo 2 della rubrica della medesima ordinanza. Come ampiamente osservato l'ARAM non disporrebbe di risorse proprie, ma solo del denaro proveniente dai finanziamenti regionali vincolati alla realizzazione dei progetti formativi e nei limiti dei costi reali sostenuti per tali progetti. Dal momento che l'importo indicato nelle fatture e, a monte, nel contratto di sub-locazione, risulta interamente corrisposto da Aram a Elfi Immobiliare, con relativo flusso di denaro spostato dai conti dell'ARAM al conto della Elfi, è inevitabile ritenere che, al fine di effettuare il relativo pagamento l'ARAM abbia fatto abusivo uso del denaro pubblico, che, come detto, era vincolato alla realizzazione degli specifici progetti approvati nei limiti dei costi effettivi: tale denaro non poteva essere impiegato dal gestore dell'ARAM per spese fittizie o, comunque, non rientranti nell'ambito dei progetti approvati. Evidente, dunque, che l'operazione fraudolenta sia stata realizzata allo scopo di fornire una giustificazione contabile al trasferimento del denaro dalla ARAM – ente di formazione accreditato, come tale suscettibile di controllo pubblico – alla Elfi Immobiliare, società unipersonale riconducibile al gestore dell'ARAM, con conseguente distrazione delle risorse pubbliche in danno della Regione Siciliana e, più in particolare, del Fondo Sociale Europeo, cui faceva capo il grosso del finanziamento.

§ 12.4.4 (Capi 4, 5 ordinanza del 9/7/2013) - locazione dell'immobile sito in Catania via XX Settembre n. 11

La vicenda di cui al § 12.4.3 si ripeteva per l'anno successivo. Risulta, infatti che il medesimo immobile veniva sublocato dalla Elfi Immobiliare alla Aram anche per il 2010 questa volta ad un canone ulteriormente maggiorato, pari a 75.000 euro iva inclusa. In particolare, con contratto del 2/1/2010, registrato in Messina al n. 2221 in data 29/4/2010, la Elfi Immobiliare, in persona di Feliciotto Graziella, moglie di Sauta Elio – come già osservato subentrata a quest'ultimo nella carica di amministratore unico della società – concedeva in subaffitto per il periodo dall'1.1.2010 al 31.12.2010 alla ARAM, per l'occasione rappresentata direttamente dal presidente Sauta Elio, sempre l'immobile sito nella via XX Settembre n. 11 di Catania, descritto anche nell'occasione come comprensivo di attrezzature. Nel documento allegato al contratto sono elencate attrezzature sostanzialmente corrispondenti a quelle indicate nel contratto dell'anno precedente. Copia informatica del contratto veniva rilevata nel computer in uso a Sauta Elio[225].

[225] Flusso telematico intercettato sul pc installato all'interno della presidenza dell'Ente di Formazione ARAM di Messina, siti in viale Principe Umberto n° 89, 10.01.2013 ore 18.27.37 (R.I.T. P.M. n. 1086/12) in uso a SAUTA Elio.

Anche in questo caso va osservato che, escusso a sommarie informazioni in data 19/7/2011, Sauta Elio affermava, tra l'altro: «*per quanto riguarda il mobilio e le attrezzature (computer, fotocopiatori, ecc.), da circa tre anni a questa parte li noleggiamo dalla società Sicilia Service s.r.l. con sede a Messina, il cui Amministratore è tale Lo Presti Natale*», cioè, come si è visto sopra, il medesimo soggetto che in più di una occasione concordava con il Sauta la versione da offrire e predisponeva con lo stesso la documentazione contabile giustificativa delle varie operazioni.

Questa volta il canone annuo veniva indicato in €. 75.000, a fronte del canone di €. 36.000 corrisposto dalla Elfi Immobiliare. Per tale canone la Elfi emetteva nei confronti dell'Aram 4 fatture, per l'importo complessivo di €. 75.000, tutte regolarmente pagate mediante bonifico sul conto corrente n. 1000/1298 intestato a Elfi acceso presso l'istituto Intesa Sanpaolo filiale 2 di Messina.

	IMPORTO I.I.	CAUSALE	TIMBRO	BONIFICI
2a del 3.5.10	25.000,00	affitto locali attrezzati sede formativa di Catania	no	bonifico valuta del 3/5/2010
5 del 22.6.10	12.500,00	affitto locali attrezzati sede formativa di Catania	no	bonifico valuta del 22/6/2010
9 del 2.8.10	12.500,00	affitto locali attrezzati sede formativa di Catania	no	bonifico valuta del 19/8/2010
17 del 16.12.10	25.000,00	affitto locali attrezzati sede Catania 1/9-31/12/10	no	bonifico valuta del 20/12/2010

Agli atti non risultano trasmessi i giornali per la registrazione delle operazioni contabili relativi ai progetti approvati a favore della Aram nel 2010, sicchè non è possibile verificare se e in che misura i relativi costi sono stati imputati a taluno dei progetti approvati. Peraltro, a quanto pare, secondo le frammentarie dichiarazioni in atti, l'attività formativa relativa all'anno 2010 non sarebbe stata ancora oggetto di revisione da parte degli uffici Regionali (o non lo sarebbe stata all'epoca delle iniziali acquisizioni).

Come si è osservato in precedenza il canone di locazione è assolutamente sproporzionato e certamente non corrispondente al costo reale. In proposito è sufficiente constatare che il canone corrisposto da Elfi ai proprietari è pari a € 36.000, dunque meno della metà del canone di sublocazione. La maggiorazione non può essere giustificata dalla presenza nei locali dell'attrezzatura descritta in contratto. Valgono, in proposito, le considerazioni svolte al § 12.4.3, dal momento che, come si evince dal contratto, gli arredi erano sostanzialmente corrispondenti (tranne per qualche sedia o banco in più) a quelli elencati nel contratto relativo all'anno precedente: pertanto se tali arredi non potevano nemmeno avvicinarsi al valore locativo di € 30.000, a maggior ragione, per di più con un ulteriore invecchiamento di un anno, non potevano raggiungere il superiore valore locativo di € 40.000,00.

La circostanza è confermata da quanto rappresentato al **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**. In particolare, come ripetutamente osservato, risulta che alla data del 1/1/2009 Elfi disponeva unicamente di attrezzature prese a noleggio lo stesso anno da Sicilia Service per un canone di € 30.000,00. Alla data del 2/1/2010 detti beni, ammesso che fossero ancora nella disponibilità della Elfi (dal momento che il contratto con Sicilia Service veniva a scadere il 31/12/2009), si arricchivano unicamente di beni acquistati presso Plain Assistence (dunque ancora una volta un'impresa riconducibile al Lo Presti) per un valore fatturato di €. 178,20. Il complesso delle attrezzature, inoltre, sarebbe stato impiegate per arredare quattro sedi, tra cui quella di Catania. Evidente, pertanto, che il valore locativo degli arredi utilizzati per la sede catanese non poteva che essere sensibilmente inferiore ad una frazione di € 30.178,20, dunque ben lontano da € 40.000,00.

Del resto non risulta presente alcuna stima del valore del materiale, né tanto meno una raccolta di preventivi indipendenti, come sarebbe stato necessario a detta dello stesso Sauta. Inoltre, come già ripetutamente osservato, la circolare assessoriale 11 giugno 2004 n. 6 impone espressamente separati contratti per affitto locali e noleggio attrezzature, non essendo ammissibile l'affitto di locali attrezzati con unico canone comprensivo di affitto e noleggio attrezzature.

La natura fraudolenta dell'operazione, peraltro, come già evidenziato, emerge in tutta la sua evidenza ove si abbia riguardo al fatto che il medesimo immobile, negli anni precedenti, era stato preso in affitto direttamente da Aram, che, pertanto, aveva corrisposto – e posto a carico della Regione – il canone effettivo. Infatti risulta dalla documentazione in atti che, con contratto del 1/4/2003, i medesimi Leotta Natale e Grasso Concetta, quest'ultima rappresentata da tale Scuderi Carmela, concedevano in affitto all'ARAM, sempre rappresentata da Sauta Elio, l'immobile sito in Catania *viale XX Settembre n. 11 - 3° cortile interno, iscritto al catasto partita n. 3333 foglio 69H particella 21517* per la durata di anni sei decorrenti dal 1/4/2003 al canone di € 4.000,00 mensili, successivamente ridotto, a decorrere dal 1/1/2007, a € 3.000,00 mensili, come da atto integrativo sottoscritto in data 27/12/2006. Evidente, pertanto, che nulla avrebbe logicamente impedito ad Aram di proseguire in detto contratto, piuttosto che farvi subentrare la Elfi Immobiliare, per poi soggiacere ad una esorbitante maggiorazione di canone, priva di qualunque logica e lecita giustificazione.

Anche il significato di questa operazione, dunque, è palese: attraverso una triangolazione sono stati maggiorati i costi della locazione che, dai 36.000 reali, sono stati rappresentati nella contabilità dell'Aram, mediante l'interposizione della Elfi, come ammontanti a 75.000 euro. La differenza è stata, ovviamente, acquisita al patrimonio della Elfi Immobiliare, il cui capitale sociale è riconducibile ai coniugi Sauta e, nell'occasione, alla moglie Feliciotto Graziella.

Come sopra osservato, dalla documentazione incompleta depositata o comunque fatta pervenire dall'ufficio di Procura, non risulta fare parte quella relativa ai progetti approvati a favore dell'Aram nel 2010 – la cui esistenza, comunque, è stata riscontrata dal consulente del pubblico ministero ed attestata dal polizia giudiziaria[226] – pertanto non è possibile affermare (sebbene sia ragionevole attenderselo) che le fatture relative ai canoni di locazione siano state imputate ad uno o più progetti specifici e, dunque, esibite alla Regione per giustificare la spesa; tanto più che, come sopra osservato, non è noto se la documentazione di spesa relativa alle attività espletate per l'anno 2010 si stata già oggetto di revisione.

Peraltro, come già anticipato, in sede di acquisizione della documentazione Moscato Giovanni, delegato da Sauta Elio, si dichiarava non in grado di *fornire spiegazioni di sorta né, tanto meno, di esibire i documenti giustificativi (fatture di spesa rendicontate alla Regione Siciliana)*, cioè lo stesso *non è stato in grado di associare ai citati atti i relativi documenti fiscali (poiché non rinvenuti), ivi compresa la riconducibilità degli stessi ai progetti formativi di riferimento*. In proposito va ricordato come, dal tenore di talune conversazioni già esaminate, emerge chiaro il proposito del Sauta e del Moscato di ostacolare il più possibile le indagini occultando o non consegnando la documentazione contabile e omettendo di fornire qualsiasi informazione.

Risulta, in ogni caso, che Aram ha interamente corrisposto il relativo canone. Come ripetutamente evidenziato ARAM non dispone di risorse proprie, ma solo del denaro proveniente dai finanziamenti regionali (e da quello eventualmente anticipato in tale ottica dalle banche) vincolati alla realizzazione dei progetti formativi e nei limiti dei costi reali sostenuti per tali progetti. Dal momento che l'importo indicato nelle fatture e, a monte, nel contratto di sub-locazione, risulta interamente corrisposto da Aram a Elfi Immobiliare, con corrispondente flusso di denaro spostato dai conti dell'ARAM al conto della Elfi, è inevitabile ritenere che, al fine di effettuare il relativo pagamento, l'ARAM abbia fatto abusivo utilizzo del denaro pubblico, il quale, come detto, era vincolato alla realizzazione degli specifici progetti approvati: tale denaro non poteva essere impiegato dal gestore dell'ARAM per spese fittizie o,

[226] Nell'anno 2010, come risulta dalla relazione di consulenza, l'Aram beneficiava dell'approvazione di tre progetti formativi per un importo complessivo erogato pari a €. 4.611.515,87 come più analiticamente evidenziato al § 10.1.

comunque, non rientranti nell'ambito dei progetti approvati. Evidente, perciò, che l'operazione fraudolenta sia stata realizzata allo scopo di fornire una giustificazione contabile al trasferimento del denaro dalla ARAM – ente di formazione accreditato, come tale suscettibile di controllo pubblico – alla Elfi Immobiliare, società unipersonale riconducibile al gestore dell'ARAM, con conseguente distrazione delle risorse pubbliche in danno della Regione Siciliana e, più in particolare, del Fondo Sociale Europeo, cui faceva capo il grosso del finanziamento. Ne discende la sussistenza del reato di cui al capo 4) della rubrica dell'ordinanza del 9 luglio.

§ 12.4.5 (Capi 12, 13 ordinanza del 9/7/2013) locazione dell'immobile sito in Catania via XX Settembre

La vicenda di cui al § 12.4.3 veniva replicata anche per l'anno 2011. Infatti con contratto datato 3/1/2011, registrato il 26.1.2011, Grasso Concetta e Leotta Natale concedevano in affitto alla Elfi Immobiliare, rappresentata da Feliciotto Graziella, come detto subentrata al marito, l'immobile già menzionato sito in Catania viale XX Settembre n.11 – 3° cortile interno iscritto al catasto alla partita n.3333 foglio 69H particella 21517 categ. A/2, questa volta per il periodo dall'1.1.2011 al 31.12.2011 e per il canone annuo di € 42.000,00. Il locale veniva descritto come *noto al conduttore*, di *suo completo gradimento e atto allo scopo per cui sarà destinato*. Si affermava, inoltre, che il conduttore dichiarava *di avere esaminato i locali concessi in locazione e di averli trovati in buono stato locativo*. Con divieto di *apportare modifiche o trasformazioni* e con oneri di manutenzione a carico del locatore. Peraltro la rinnovazione del contratto di locazione avveniva dopo l'accertamento condotto dall'ASP Catania il 11/6/2010 e la conseguente contestazione delle violazioni cui si farà cenno appresso.

Anche in questo caso l'immobile era, in realtà, destinato alla fruizione della Aram. Infatti con contratto datato 2/1/2011 (cioè, peraltro, con data anteriore a quella del contratto presupposto), ma registrato a Messina in data 5/4/2011, la Elfi Immobiliare, rappresentata da Feliciotto Graziella, concedeva in subaffitto alla Aram, per l'occasione rappresentata dal suo presidente Sauta Elio, marito della Feliciotto, l'immobile testè descritto, il cui canone veniva maggiorato e dichiarato nella misura di €. 75.000,00 iva inclusa. Anche in questo caso l'immobile veniva descritto come attrezzato mediante gli arredi descritti nel documento allegato al contratto che appaiono sostanzialmente corrispondere a quelli indicati nei contratti relativi agli anni 2009 e 2010.

Il canone di locazione, stando alla contabilità esaminata dal consulente del pubblico ministero, veniva pressochè interamente riscosso dalla Elfi e fatturato mediante 5 fatture, apparentemente emesse tra il marzo ed il novembre 2011, per un ammontare complessivo di €. 73.750,00, tutte indicate come riscosse. Come già detto l'assenza in atti dei registri contabili relativi ai progetti approvati non consente di verificare se, in che misura ed a quali progetti siano stati imputati i relativi pagamenti. Per di più non è neanche noto se l'attività progettuale relativa all'anno 2011 sia stata già esaminata e revisionata dagli uffici della Regione.

Certo è che il corrispondente denaro è stato trasferito dalla Aram alla Elfi Immobiliare mediante bonifici effettuati sul c/c n. 1000/1298 acceso da Elfi presso la filiale di Messina c.so Cavour della Intesa Sanpaolo

	IMPORTO I.I.	CAUSALE	TIMBRO	BONIFICI
n. 2 del 1.3.11	12.500,00	affitto locali attrezzati Catania genn./febb. 2011	no	bonifici valuta 11 e 16 marzo 2011
n. 6 del 4.4.11	6.250,00	affitto locali attrezzati Catania marzo 2011	no	bonifico valuta 5/4/2011
n. 10 del 6.9.11	10.000,00	affitto locali attrezzati Catania in conto 2011	no	bonifico valuta 22/8/2011 per l'importo di € 30.000
n. 11 del 14.9.11	20.000,00	affitto locali attrezzati Catania in conto 2011	no	bonifico valuta 14/9/2011
n. 14 del 14.11.11	25.000,00	affitto locali attrezzati Catania in conto 2011	no	bonifico valuta 2/142/2011

In merito al contratto in questione, all'atto dell'acquisizione della documentazione in data 12/3/2013, Moscato Giovanni, delegato dal Sauta, precisava che la Regione Siciliana ancora non aveva provveduto alla revisione contabile relativa ai sottostanti progetti formativi inerenti all'anno 2011.

Anche in questo caso si può affermare in termini di certezza che il canone indicato nel contratto di sub locazione è fittizio, in quanto maggiorato rispetto all'onere reale. Sul punto si possono senz'altro richiamare le considerazioni già svolte al § 12.4.4. L'operazione fraudolenta, dunque, è anch'essa finalizzata, attraverso l'interposizione della Elfi Immobiliare – società, come sopra osservato, che appare costituita proprio a tale scopo – a distrarre una parte dei finanziamenti pubblici ricevuti dall'ARAM, drenando le risorse possedute da tale ente, provenienti dai finanziamenti regionali.

Si è detto che, al momento, per mancanza della necessaria documentazione, non è possibile affermare in termini di certezza (sebbene ciò sia estremamente probabile) che le fatture relative al canone maggiorato siano state impiegate per imputare i specifici costi ai singoli progetti formativi ed esibite agli organi della Regione, con conseguente impossibilità, allo stato, di costruire l'imputazione di cui al capo 13 dell'ordinanza del 9 lugliuo.

È tuttavia documentato che ARAM ha provveduto a corrispondere ad Elfi Immobiliare l'intero ammontare delle fatture, con conseguente trasferimento delle risorse economiche. Poiché, come ripetutamente osservato, ARAM non dispone di risorse proprie, ma unicamente dei finanziamenti regionali per la realizzazione di specifici e vincolati progetti formativi. Ne discende che il pagamento delle predette fatture non può che essere avvenuto mediante un indebito utilizzo delle risorse pubbliche gestite dall'ARAM, con conseguente distrazione delle medesime dagli scopi per i quali erano stati erogati.

Con ciò la sussistenza del reato di cui al capo 12) dell'ordinanza del 9 luglio.

Tra l'altro, allo scopo di ulteriormente connotare la condotta degli indagati, va evidenziato come, malgrado il cospicuo e ingiustificato flusso di denaro a favore della Elfi, quest'ultima società, evidentemente, ometteva persino di corrispondere i canoni di locazione ai proprietari dell'immobile, coniugi Grasso-Leotta, i quali, come si comprende dal tenore di alcune delle conversazioni intercettate, esercitavano azione di sfratto per morosità.

Il 20 novembre 2012, infatti, della questione il Sauta conversava con l'avv. Anna Maria Lombardo, suo legale e, a quanto pare, per qualche tempo anche dipendente della Aram[227]. Nell'occasione i due discorrevano del capitolato per testi articolato dal legale: si comprende, infatti, che la linea difensiva volta ad impedire la convalida dello sfratto era quella di fare rilevare l'inagibilità dei locali. La Lombardo, infatti, riferiva di avere indicato come teste anche un tale Papale quale consulente, spiegando che le era stata evidenziata la inadeguatezza dei locali per lo svolgimento dei corsi, per la mancanza di uscite di sicurezza ed altro, con conseguente ipotizzabile danno per la Elfi che aveva subaffittato il locali proprio per lo svolgimento dei corsi[228].

---

[227] conversazione progressivo n. 77 del 20.11.2012 delle ore 20:34:03" (R.I.T. P.M. n. 998/12) in entrata sull'utenza telefonica omissis intestata ed in uso a SAUTA Elio, dall'utenza telefonica omissis intestata ed in uso a Lombardo Anna Maria.

L(ombardo): Ascolta in questa cosa di domani io ti ho scritto come testimone....

S(auta): Si.....

L: Perchè?....

S: Ma la causa di domani qual è?...Quella di....!?...

L: La causa di domani è lo sfratto per morosità ...Grasso - Leotta...

[228] *L: E ho messo un'altra cosa pure...ho messo....ho scritto...a GIACOMO PAPALE come CTU...ti spiego perchè!...*

S: Perfetto!..

In proposito va evidenziato che, come sottolineato anche dal consulente del pubblico ministero, agli atti è stata rinvenuta una nota del 31 gennaio 2011 dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania con la quale si comunicava a Sauta Elio, presso l'Aram, un verbale di contravvenzione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro del 11.6.2010 relativo alle violazioni riscontrate presso la struttura di formazione professionale ubicata in viale XX settembre n. 11, con applicazione dell'ammenda di € 8.291,00 riferibile ad una serie di violazioni eliminate, nonché con contestazione di mancata eliminazione di altre violazioni. Quindi copia della nota dell'Aram con la quale si trasmetteva la quietanza dell'avvenuto versamento dell'importo predetto. Sarebbe interessante sapere con quali risorse è stata pagata l'oblazione.

In ogni caso nel corso della medesima giornata del 20 novembre il Sauta ricontattava la Lombardo invitandola ad apportare alcune correzioni al capitolato di prova o alla memoria di costituzione da depositare nel giudizio in corso[229]. Innanzitutto precisava che i proprietari dell'immobile avevano trattato con lui e non con la legale rappresentante della Elfi, cioè sua moglie[230], circostanza che dimostra, ancora una volta, come al Sauta vadano ricondotti gli interessi in gioco.

L: Aspetta...Raffaele ...
S: Ci ha chiamati...hai fatto benissimo...
L: Sai perchè?...Ti spiego...l'altra volta quando io sono andata là...RIZZONE mi faceva presente...perchè è importante ...giusto parlare per sapere...mi faceva...mi diceva...ah...questi qua... i locali...non sono agibili...non ci sono le uscite di sicurezza....che è vero!...Non c'è...
S: Certo che è vero?...
L: Eh!...Quindi dal contratto...
S: Sono d'accordo che è vero...
L: Quindi dal contratto cosa c'è scritto!?...L'immobile ...in oggetto è concesso uso transitorio quale di svolgimento di corsi di formazione...restando categoricamente...vietata per parte espressa tra le parti...ogni altra diversa destinazione..
S: Esatto...uhhh...uhhh...
L: Quindi se la ELFI ...li affitta per fare corsi...di formazione..a..a...a chi che sia...ha il corso di formazione....è...è..un problema perchè se non è agibile...c'è un controllo rischia di chiudere...il corso no!?....
S: Certo!
L: Quindi...incomprensibile...
S: Perfetto!...
L: Ora a me il consulente tecnico...è (SBARRALE...?)...devono dire non è ....che non è idoneo...e se è come dice RIZZONE che c'è...che c'è un uscita e una entrata...e sono sempre dallo stesso lato...no...!?
S: Uh!...Uh!...Si....
L: Non c'è l'uscita di sicurezza, ..non c'è...,non sò...mancano diverse cose là...io ho ragione! Cioè...eh...no!?...Non sono idonei i locali?
S: Certo!...
L: Eh!...
S: Sicuramente....
L: ..incomprensibile...glielo ho sparata come cosa grossa...comunque...leggilo....
S: Si certo...

[229] conversazione progressivo n. 82 del 20.11.2012 delle ore 20:49:11" (R.I.T. P.M. n. 998/12) in entrata sull'utenza telefonica omissis intestata ed in uso a SAUTA Elio, dall'utenza telefonica omissis intestata ed in uso a Lombardo Anna Maria

[230] *S: Stipula di un contratto a far data 1.5.2012...incomprensibile... LEOTTA Natale... durante... incomprensibile....legale rappresentante della ELFI Immobiliare...dispose....solo che...noi stiamo dicendo..che lui si è sentito con il legale rappresentante...loro la smontano facilmente ...questa cosa...eh!?....*
L: Perchè con chi si è sentito?...
S: Con me...
L: Infatti tu sei testimone...e poi ...ad un certo punto io dico...o tu per la ELFI...
S: Ok....questo ti volevo dire...no...te lo dico per una semplice cosa...dico....valuta se gli vuoi scrivere che io ero...
L: Allora: ..."con il legale rappresentante della ELFI Immobiliare...eh..."
S: Siccome lo dici anche sopra in qualche altro passaggio ....allora...io....valuta se è il caso...che...di dire..come....con...com....come delegato ..che ne sò...una cosa del genere va...

Tribunale di Messina *Sezione dei giudici per le indagini preliminari*

§ 12.4.6 (Capi 14, 15 ordinanza del 9/7/2013) locazione dell'immobile sito in Palermo via G. Giusti n. 2/A

A partire dall'anno 2012 veniva preso in locazione un ulteriore immobile in Palermo, evidentemente oltre quello descritto al § 12.4.2. In particolare con contratto datato 4/4/2012, registrato in Palermo il 10/5/2012, tale Ferruzza Lucia concedeva in affitto alla solita Elfi Immobiliare, per l'occasione rappresentata dalla menzionata Feliciotto Graziella, l'immobile sito in Palermo via G. Giusti n. 2/A, piano quarto, int.14, salendo le scale a destra foglio 44 particella 481 sub 15 categ. A/2, per il periodo di anni 6 dal 4 aprile 2012 al 3 aprile 2018, per il canone di € 19.200,00. Anche in questo caso nel contratto si prevedeva espressamente che i locali sarebbero stati utilizzati per lo svolgimento di corsi professionali e si dichiarava che gli stessi erano giudicati *in buono stato locativo e adatti all'uso convenuto (e ciò anche sotto il profilo amministrativo)*, con divieto di esecuzione di *addizioni, innovazioni anche migliorative,* o *lavori di sorta*, fermo restando che eventuali opere richieste dalla legge per *rendere idonei i locali all'esercizio dell'attività per la quale sono locati, sarà ad esclusivo carico del conduttore, esonerando espressamente il locatore da ogni responsabilità.*

Con successivo contratto datato 2/5/2012, la medesima Elfi, sempre rappresentata dalla Feliciotto, concedeva in subaffitto alla ARAM, nell'occasione rappresentata dal Sauta, suo marito, l'immobile predetto per una durata di sei anni decorrenti dal 2.5.2012, al canone di € 2.500,00 mensili oltre iva, pari, dunque, a €. 36.300,00 annui, con una conseguente maggiorazione pari a €. 17.100,00.

I locali venivano descritti come comprensivi della seguente attrezzatura: *1 fotocopiatrice stampante 1650 iD; 19 pc completi di monitor-tastiera e scheda di rete e mouse, 10 stampanti, 19 scrivanie, 92 sedie, 42 banchi biposto, 1 poltrona, 1 videoproiettore, 1 multifunzione, 3 lavagne, 1 lavagna luminosa, 2 appendiabiti, 2 armadi medi, 6 poltroncine con ruote.*

Significativa la circostanza che copia informatica di detto contratto sia stata rilevata nel computer in uso a Sauta Elio[231].

Come già anticipato, in sede di acquisizione della documentazione Moscato Giovanni, delegato da Sauta Elio, si dichiarava non in grado di *fornire spiegazioni di sorta né, tanto meno, di esibire i documenti giustificativi (fatture di spesa rendicontate alla Regione Siciliana)*, cioè lo stesso *non è stato in grado di associare ai citati atti i relativi documenti fiscali (poiché non rinvenuti), ivi compresa la riconducibilità degli stessi ai progetti formativi di riferimento.*

Come evidenziato dal consulente non si ha notizia degli eventuali pagamenti effettuati dall'ARAM alla Elfi.

Per tale ragione ed in considerazione del fatto che non pare sia stato appurato se relativamente al 2012 l'ARAM abbia beneficiato dell'approvazione di progetti formativi e della conseguente erogazione di denaro pubblico, non pare possibile, allo stato, formulare alcuna valutazione se non quella di una prassi consolidata volta tutt'altro che ad una gestione corretta delle risorse pubbliche.

L: O...da...dunque: "durante...incomprensibile...il percorso del legale dell'ELFI Immobiliare...e/o con un suo delegato.."

S: Ok...esatto...!

L: (Corregge) "Con un suo delegato"

S: Vedi che anche sopra c'è un passaggio del genere, dove tu dici...so....il legale rappresentante ...della ELFI...loro neanche hanno mai sentito...fisicamente mia moglie...quindi...

[231] Flusso telematico intercettato sul pc installato all'interno della presidenza dell'Ente di Formazione ARAM di Messina, siti in viale Principe Umberto n° 89, 28.12.2012 ore 17.33.52 (R.I.T. P.M. n. 1086/12) in uso a SAUTA Elio

§ 12.5 Capi 8, 9 - Ulteriori sovrafatturazioni (Galletti)

§ 12.5.1 (Capi 21, 22 ordinanza del 9/7/2013) locazione dell'immobile sito in Agrigento via Lombardia

Con contratto datato 1/3/2007, registrato il successivo 7 marzo, tale Giglione Rosa locava alla Sicilia Service s.r.l. (v. § 7.10), rappresentata da Natoli Salvatore, il locale ad uso ufficio sito in Agrigento via Lombardia, primo piano, composto da n. 7 vani con annessi servizi igienici da destinare ad uso uffici e/o corsi di formazione professionale, con facoltà di subaffitto. Il tutto per anni sei decorrenti dal 1/3/2007 al canone annuo di 14.400,00 euro. Secondo quanto riferito in sede di interrogatorio da Natoli Salvatore il contratto sarebbe stato stipulato in Messina presso lo studio Galletti, in assenza della Giglione. Tale contratto, a detta del Natoli, egli lo avrebbe firmato su indicazione di Galletti Stefano.

Con contratto in pari data, registrato, però, in data 8 agosto, il medesimo immobile veniva sublocato dalla Sicilia Service, sempre rappresentata da Natoli Salvatore, alla ARAM, rappresentata dal Sauta, ma al canone annuo di €. 24.000, sempre per la durata di sei anni decorrenti dal 1/3/2007, con una maggiorazione di 10.000 euro circa. Secondo quanto dichiarato dal Natoli in sede di interrogatorio la firma a suo nome sarebbe falsa, circostanza confermata in sede di consulenza grafica.

Singolarmente, con parallelo contratto datato 9/3/2007 e registrato il 10/10/2007, la medesima Sicilia Service, sempre rappresentata dal Natoli, subaffittava il medesimo locale – *ad uso ufficio, sito in Agrigento via Lombardia, primo piano, composto da sette vani con annessi servizi igienici* – sempre alla ARAM, ancora rappresentata dal Sauta, per la durata di sei anni decorrenti dal 10/3/2007, ma al canone annuo di €. 30.000, con spese di luce, acqua e condominiali a carico del conduttore. Nel contratto nulla veniva detto con riferimento ad eventuali arredi, potendosi, dunque, affermare che l'immobile veniva sublocato nelle medesime condizioni in cui lo stesso era stato ricevuto da Sicilia Service pochi giorni prima. Il contratto veniva poi risolto con decorrenza 1/3/2008.

Anche con riferimento a tale contratto il Natoli disconosceva la firma, circostanza parimenti confermata in sede di consulenza grafica.

Relativamente a tali contratti veniva corrisposto da ARAM l'importo di €. 30.000, riportato nella fattura n. 2 del 12/3/2008, che risulta incassato in pari data mediante bonifico sul c/c n. 1000/1159 acceso presso Intesa Sanpaolo filiale di Messina c.so Cavour a nome della Sicilia Service. La fattura reca come causale "*Vs. dare per affitto locali anno 2007 Vs. sede formativa sita in Via Lombardia n° 40 Villaggio Mosè Agrigento*". Dai giornali per la registrazione delle operazioni contabili relativi ai progetti IF2007B0257 e IF2007D002 risultano, rispettivamente, impegni di spesa per €. 8.975,00 e 8.850,00 per "fitto locali Agrigento". Dalle note di revisione a saldo dei due progetti tutte le spese sostenute ed impegnate per affitto locali risultano approvate in sede di rendicontazione.

Può ragionevolmente affermarsi che il canone riportato nei contratti stipulati tra Sicilia Service e Aram sia stato artatamente maggiorato allo scopo di ostentare nei confronti della Regione Siciliana costi maggiori di quelli realmente sostenuti. La circostanza appare palese sol che si abbia riguardo al canone, decisamente inferiore, corrisposto da Sicilia Service ai proprietari dell'immobile. Del resto che l'operazione sia fraudolenta è dimostrato dal fatto che il contratto tra Sicilia Service e Aram veniva stipulato a pochi giorni di distanza dal contratto stipulato tra Sicilia Service e Giglione Rosa; inoltre già in tale momento si prevedeva il successivo subaffitto, inserito come esplicita clausola contrattuale. Evidente, dunque, che nel momento in cui Sicilia Service stipulava il contratto con la Giglione, già era stato programmato il successivo e conseguente contratto di subaffitto a canone maggiorato.

L'operazione, dunque, costituisce un espediente per maggiorare i costi apparenti, lucrando, ai danni della Regione Siciliana e del Fondo Sociale Europeo, sulla differenza tra costo realmente sostenuto e costo fatto apparire per il tramite della interposizione fittizia.

Del resto non esiste alcuna plausibile ragione per la quale l'immobile non potesse essere preso in affitto direttamente dall'Aram e, comunque, perché l'Aram si dovesse sottomettere ad un canone di affitto quasi raddoppiato.

Il legame esistente tra Sauta Elio e Lo Presti Natale costituisce una conferma dell'esistenza di un accordo illecito tra i due. Le intercettazioni ambientali in precedenza commentate (v. pagg. 90 e ss.) documentano inequivocabilmente il rapporto di complicità e di cointeressenza esistente tra il Sauta e il Lo Presti, dimostrando, altresì, come quest'ultimo sia coinvolto nelle attività inerenti alla formazione professionale sotto le direttive e la guida del Sauta. Quanto descritto al § 7.10 dimostra come Sicilia Service sia stata proprio costituita allo scopo di interfacciarsi con gli enti di formazione riconducibili al Sauta.

Le circostanze sopra descritte consentono di affermare che almeno €. 17.825,00 sono stati posti a carico della Regione Siciliana quale canone di affitto dell'immobile in questione, importo, dunque, superiore al costo reale, con conseguente sussistenza del reato di cui al capo 22) dell'ordinanza del 9/7/2013, dal momento che, attraverso il meccanismo di raggiro è stato possibile rappresentare alla Regione Siciliana costi maggiori del reale.

A ciò aggiungasi che l'Aram, stando alla fattura ed alla documentazione contabile, ha comunque corrisposto a Sicilia Service l'intero maggiore canone indicato nel contratto, pari a € 30.000,00. Come osservato in precedenza detta associazione non risulta avere risorse proprie e l'unico denaro di cui dispone dovrebbe essere quello proveniente dai finanziamenti regionali vincolati alla gestione dei progetti; finanziamenti che non possono mai produrre un residuo attivo per l'associazione, dal momento che l'eventuale avanzo deve essere restituito alla Regione Siciliana. Ne discende che i pagamenti effettuati da Aram a Sicilia Service non possono essere stati realizzati che con denaro della Regione Siciliana, o comunque coperti mediante denaro proveniente dai finanziamenti regionali, evidentemente impiegato al di fuori dei vincoli progettuali (costituente residuo di progetti non restituito, o frutto di altre operazioni fraudolente volte a fare apparire costi maggiori di quelli realmente sostenuti).

Ne consegue che allo stato deve ritenersi sussistente il reato di cui al capo 21) della rubrica dell'ordinanza del 9/7/2013, in termini di impiego illecito delle risorse pubbliche di cui il Sauta aveva il possesso.

La condotta va riferita, come detto, al Sauta, amministratore dell'ARAM che aveva la disponibilità del denaro pubblico. Quindi a Natoli Salvatore che, nell'occasione, rivestiva la qualità di amministratore della Sicilia Service e che materialmente ha stipulato il contratto con la Giglione.

Come ricostruito al § 7.10.2 la gestione della Sicilia Service, nel periodo in esame, era riconducibile al Galletti Stefano. In proposito il Natoli ha sostenuto che la parte della condotta al medesimo ascrivibile sarebbe stata realizzata su indicazione del Galletti, mentre altra parte sarebbe stata realizzata a sua insaputa, evidentemente sotto la direzione del Galletti medesimo. Dei reati, pertanto, risponde anche il Galletti quale organizzatore e istigatore.

§ 12.5.2 (Capi 19, 20 ordinanza del 9/7/2013) locazione dell'immobile sito in Caltanissetta via Borremans

Con contratto datato 18/2/2007 la s.r.l. Sicilia Service (v. § 7.10), rappresentata da Natoli Salvatore, prendeva in locazione dall'Oratorio Salesiano Sacro Cuore n. 2 locali da adibire a laboratori artigianali situati nella Via Borremans n. 8 di Caltanissetta, nonché una stanza da adibire a segreteria e l'uso dei servizi igienici, per il periodo dal 19.2.2007 al 30.4.2008, al canone di € 10.000,00, comprensivo di consumi elettrici, idrici e delle pulizie. In sede di interrogatorio il Natoli disconosceva la firma apposta sul contratto.

Con contratto in pari data, registrato il 20/3/2007, il medesimo Natoli Salvatore, quale legale rappresentante di Sicilia Service srl, subaffittava il medesimo immobile alla ARAM, per l'occasione rappresentata da Sauta Elio, per il periodo dal 19/2/2007 al 30/4/2008 per l'iperbolico canone complessivo di 70.000,00 euro iva inclusa, con una plusvalenza di 60.000 euro. Anche per tale contratto il Natoli, in sede di interrogatorio, disconosceva la firma assumendo di non avere mai avuto contezza dello stesso.

L'immobile viene descritto in contratto come consistente di *n° 2 locali siti in Caltanissetta Via Borremans, 8 di cui 1 da adibire a laboratorio attrezzato per il corso di Restauratore artistico del legno comprendente l'attrezzatura di cui all'allegato 1 del presente contratto, e l'altro da adibire a laboratorio attrezzato per il corso di Ceramista comprendente l'attrezzatura di cui all'allegato 2 del presente contratto*, allegato che elenca una serie di attrezzi e accessori per la lavorazione del legno (trapani, sega, smerigliatrice, cuffie, livelle, pennelli, spatole, cacciaviti, pinze, viti, ecc.) e della ceramica (pennelli, colori, trapano, ecc.). Il contratto, inoltre, veniva espressamente stipulato in relazione al progetto formativo FSE n° 1999.IT.16.PO.011/3.02/7.2.4/745 approvato con D.D.G n° 217 del 15/11/05 denominato "Ambiente, arte e artigianato nel parco urbano di Serradifalco", comprendente un corso di restauratore artistico del legno e di ceramista.

Di fatto la ARAM corrispondeva alla Sicilia Service l'importo di 70.000,00 euro[232] giustificato da tre fatture tutte indicate come regolarmente incassate, come segue, mediante bonifico effettuato sul conto corrente n. 1000/1159 acceso, presso Intesa Sanpaolo filiale di Messina c.so Cavour a nome di Sicilia Service s.r.l.:

	IMPORTO I.I.	CAUSALE	TIMBRO	
n. 1 del 21.3.2007	30.000,00	I acc. affitto laboratori attrezzati contr. 8/2/07	no	bonifico valuta 20/3/2007
n. 2 del 18.6.2007	30.000,00	II acc. affitto laboratori attrezzati contr. 8/2/07	no	bonifico valuta 22/6/2007
n. 16 del 1.12.2008	10.000,00	contr. del 18/2/07 saldo fitto locali prog. FSE misura 3 02/745	no	bonifico valuta 7/1/2009

Agli atti non pare essere presente né il giornale per la registrazione delle operazioni contabili, né la nota di revisione relativa al progetto FSE n° 1999.IT.16.PO.011/3.02/7.2.4/745. Tuttavia la circostanza che detto progetto sia stato espressamente indicato nel contratto di locazione e richiamato nella fattura a saldo del 1/12/2008, nonché le dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza da Natoli Salvatore, consente di affermare che l'intero importo fatturato sia stato imputato al progetto in questione e riconosciuto per intero dalla Regione Siciliana[233].

[232] Il consulente del pubblico ministero indica la quota di 76.000 euro. Tuttavia la quarta fattura indicata dallo stesso, n. 17 del 1.12.2008 per un importo di € 6.000, non pare riferirsi al contratto di affitto per cui si procede, dal momento che la stessa riporta come descrizione "*vs dare per affitto sede di svolgimento del progetto FSE MISURA 3.04/428*". Il numero del progetto è diverso da quello recato nel contratto e in fattura non viene fatto riferimento

[233] Come precisato dalla Guardia di Finanza con la nota del 21/5/2013 *le fatture nn. 16 del 01/12/2008, 1 del 21/03/2007, 2 del 18/06/2007, 3 del 18/03/2008, 8 del 09/04/2008 e 2 del 12/03/2008 emesse da Sicilia Service S.r.l. nei confronti di A.R.A.M. (vgs. all. 26). relative agli immobili siti in Agrigento e Caltanissetta, di cui ai ca-*

Appare ragionevole affermare che il canone di affitto dichiarato nel contratto del 18/2/2007 tra Aram e Sicilia Service sia totalmente sovradimensionato, il risultato di una sovrafatturazione volta a fare apparire nei confronti della Regione Siciliana costi – peraltro notevolmente – superiori a quelli realmente sostenuti, con conseguente distrazione per appropriazione delle maggiori somme. A tal fine è sufficiente constare che Sicilia Service, per l'affitto dei locali – peraltro solo due locali ed una stanza – ha corrisposto un canone di affitto di 10.000 euro a fronte di quello di 70.000 euro dichiarato il giorno stesso nel contratto di subaffitto tra Sicilia Service e Aram. Ovviamente non esiste alcuna plausibile e lecita ragione per la quale Aram avrebbe dovuto assoggettarsi ad una maggiorazione del canone del 600%. Peraltro la sostanziale contestualità dei contratti, che recano la stessa data, è circostanza univocamente indicativa della deliberata premeditazione dell'operazione: nel momento in cui Sicilia Service stipulava il contratto con l'Oratorio Salesiano, già era stata progettata la stesura del conseguente contratto tra Sicilia Service ed Aram.

Né giova a giustificare l'iperbolica lievitazione del canone la circostanza che i locali siano stati subaffittati come "attrezzati": infatti nessuna attrezzatura – peraltro relativa a due soli locali – può avere un valore di noleggio di 60.000 euro; così come evidenziato dallo stesso consulente del pubblico ministero il quale, nella relazione integrativa depositata il 7/5/2013, ha descritto i beni costituenti l'attrezzatura a corredo dell'immobile, come, prevalentemente, *di scarso pregio*, e comunque non idonei a costituire *elemento giustificativo di una forte maggiorazione del subaffitto*.

Peraltro, come riscontrato dal consulente del pubblico ministero in base alla contabilità offerta da Sicilia Service, alla data del 18/2/2007 detta società, costituita il 25/1/2007, documentava l'acquisto di attrezzature per un ammontare complessivo di €. 148.548,78 iva compresa (peraltro provenienti dalla liquidazione della Trinacria 2001 s.r.l., come da fattura n. 3 del 27/2/2007: v. § 7.1). Non risultavano altri acquisti di attrezzature fino al 31/12/2007. Con tale dotazione di attrezzature, tuttavia, Sicilia Service doveva adempiere anche al contratto di noleggio attrezzature del valore di € 206.020,00 stipulato in data 1/3/2007 con la stessa Aram[234]. È dunque impossibile che Sicilia Service disponesse anche di attrezzature per il locale di Caltanissetta per un valore locativo di 60.000 euro, così come, del resto, è impossibile che la società disponesse di attrezzature per un valore locativo di 206.000 euro.

Tra l'altro, come già osservato, la circolare assessoriale 11 giugno 2004, n. 6 impone espressamente separati contratti per affitto locali e noleggio attrezzature, non essendo ammissibile l'affitto di locali attrezzati con unico canone comprensivo di affitto e noleggio attrezzature.

Può, pertanto, ragionevolmente affermarsi che l'enorme maggiorazione operata sul canone di locazione, fosse finalizzata a consentire da parte dei protagonisti l'appropriazione di denaro pubblico destinato all'organizzazione dei corsi, facendo apparire costi in realtà non sostenuti.

pi 19/20, 21/22 e 23/24, non risultano riportate nei giornali per la registrazione delle operazioni contabili relativi ai progetti formativi tenuti dall'A.R.A.M. Il dott. Salvatore NATOLI ha dichiarato in atti, in data 08/05/2013, che le fatture nn. 1 del 21/03/2007 e 2 del 18/06/2007 emesse da Sicilia Service, riportanti la dicitura "I e II acconto per laboratori attrezzati giusto contratto dell'08/02/2007", si riferiscono sicuramente al contratto d'affitto di laboratori attrezzati per lo svolgimento di progetti di formazione professionale, stipulato in data 18/02/2007 tra la Sicilia Service S.r.l e l'A.R.A.M. per l'immobile sito in Caltanissetta, Via Borremans

[234] Si tratta del contratto denominato di "noleggio e di manutenzione attrezzature per lo svolgimento di progetti di formazione professionale" datato 1/3/2007 e relativo alla fornitura alla ARAM di attrezzature per i progetti IF2007A0008, IF2007B0257, IF2007C0136, IF2007D0002 e per le "sedi formative" di Messina, Villafranca T., Catania, Agrigento e Palermo, il tutto a fronte di un canone di noleggio pari a €. 206.020,00 oltre i.v.a. per il periodo 1/3/2007 - 31/12/2007.

La condotta, oltre ad essere riconducibile a Sauta Elio e Lo Presti Natale, i cui rapporti con il Sauta sono stati evidenziati al § 7.10.1 ed alle pagg. 90 e ss., deve essere riferita anche al Galletti che, per le ragioni argomentate al § 7.10.2, va considerato, al tempo, quale gestore della società.

Peraltro il Natoli ha disconosciuto la firma sui contratti (sebbene nulla avrebbe riferito in merito in occasione dell'accesso della Guardia di Finanza del 8/5/2013), assumendo, dunque, che gli stessi sarebbero stati predisposti a sua insaputa.

§ 12.5.3 (Capi 23, 24 ordinanza del 9/7/2013) locazione dell'immobile sito in Caltanissetta via Borremans

Con contratto registrato il successivo 31/10/2007, sempre l'Oratorio Salesiano "Sacro Cuore" di Caltanissetta concedeva in affitto alla medesima Sicilia Service srl, sempre rappresentata da Natoli Salvatore, un'aula didattica, un locale da adibire alle attività di formazione, una stanza da adibire a segreteria, l'uso dei servizi igienici ed il parcheggio, il tutto appartenente alla struttura sita in via Borremans di Caltanissetta dal 15.10.2007 al 30.10.2008 per un canone di € 7.000,00. Sul punto, come per gli altri contratti, Natoli Salvatore, in sede di interrogatorio, disconosceva la firma; circostanza confermata in sede di consulenza grafica.

Anche in questo caso i medesimi locali venivano pressochè contestualmente (anzi, ancora prima della locazione principale) sub-locati alla ARAM con una rilevantissima maggiorazione.

Infatti con contratto datato 15/10/2007, ma registrato il 5/11/2007, Sicilia Service s.r.l., sempre rappresentata dal predetto Natoli, sublocava il medesimo immobile, descritto come costituito da "*n. 3 locali siti in Caltanissetta via Borremans n. 8 di cui 1 da adibire ad aula didattica, uno a laboratorio attrezzato e uno a segreteria*" e consistenti in di un'*aula didattica, di una segreteria e di un laboratorio attrezzato comprendente le attrezzatura di cui all'allegato 1 del presente contratto* (l'allegato non è stato rinvenuto in atti)[235] per il periodo 15/10/2007 – 31/10/2008, ma addirittura al canone di €. 49.500,00 iva inclusa.

Nel contratto si specificava che l'affitto era funzionale al progetto finanziato dalla Regione Siciliana n. 199.IT.16.1.PO.011/3.02//7.2.4/791 denominato "Consulente nel comparto del turismo ambientale e culturale" approvato con DDG/PIT/FP N. 836 del 25/5/2007.

Come detto il Natoli disconosceva la firma a proprio nome sul contratto, circostanza confermata dalla consulenza grafica che ne evidenziava la falsità.

Secondo la contabilità esaminata dal consulente del pubblico ministero, ARAM pagava interamente il canone, a fronte del quale venivano emesse due fatture, risultate regolarmente incassate, come di seguito rappresentato, mediante bonifico effettuato da Aram sul c/c n. 1000/1159 intestato a Sicilia Service e acceso presso banca Intesa Sanpaolo filiale di corso Cavour 184:

	IMPORTO I.I.	CAUSALE	TIMBRO	
n. 3 del 18.3.2008	25.000,00	vs. dare 50% affitto locali contratto 15/10/2007	no	bonifico valuta 18/3/2008
n. 8 del 9.4.2008	24.500,00	vs. dare a saldo affitto locali contratto 15/10/2007	no	bonifico valuta 9/4/2008

Secondo quanto evidenziato dalla Guardia di Finanza con annotazione del 4/3/2014 entrambe le fatture venivano annotate nel giornale per le registrazioni contabili del progetto n° 199.IT.16.1.PO.011/3.02//7.2.4/791 ed imputate a quest'ultimo.

[235] Secondo quanto precisato dal consulente del pubblico ministero con la nota integrativa depositata il 7/5/2013, l'allegato non è stato fornito all'atto dell'acquisizione dei documenti. Circostanza confermata dalla Guardia di Finanza con l'annotazione del 21/5/2013, mediante la quale si segnala, altresì, che l'allegato non sarebbe stato presente neppure presso l'Agenzia delle Entrate.

Appare ragionevole affermare che il canone di affitto dichiarato nel contratto del 15/10/2007 tra Aram e Sicilia Service sia totalmente sovradimensionato, il risultato di una sovrafatturazione volta a fare apparire nei confronti della Regione Siciliana costi – peraltro notevolmente – superiori a quelli realmente sostenuti, con conseguente distrazione per appropriazione delle maggiori somme. A tal fine è sufficiente constare che Sicilia Service, per l'affitto dei locali – peraltro solo due locali ed una stanza – ha corrisposto un canone di affitto di 7.000 euro a fronte di quello di 49.500 euro dichiarato nel contratto di subaffitto tra Sicilia Service e Aram. Non sfugge, inoltre, che il contratto di subaffitto reca una data anteriore rispetto a quella di affitto che, logicamente e giuridicamente avrebbe dovuto precederlo.

Ovviamente non esiste alcuna plausibile e lecita ragione per la quale l'Aram avrebbe dovuto assoggettarsi ad una maggiorazione del canone del 600%. Del resto l'anteriorità della data del contratto di subaffitto dimostra la deliberata premeditazione dell'operazione: nel momento in cui Sicilia Service stipulava il contratto con l'Oratorio Salesiano, già era stato predisposto il contratto tra Sicilia Service ed Aram.

Né giova a giustificare l'iperbolica lievitazione del canone la circostanza che i locali siano stati subaffittati come "attrezzati": infatti nessuna attrezzatura – peraltro relativa a due soli locali – può avere un valore di noleggio di 42.500 euro.

Peraltro, come già osservato, come riscontrato dal consulente del pubblico ministero in base alla contabilità offerta da Sicilia Service, alla data del 15/10/2007 detta società, costituita il 25/1/2007, documentava l'acquisto di attrezzature per un ammontare complessivo di €. 148.548,78 iva compresa (peraltro provenienti dalla liquidazione della Trinacria 2001 s.r.l. (v. § 7.1), come da fattura n. 3 del 27/2/2007. Non risulterebbero altri acquisti di attrezzature fino al 31/12/2007. Con tale dotazione di attrezzature, tuttavia, Sicilia Service doveva adempiere anche al contratto di noleggio attrezzature del valore di € 206.020,00 stipulato in data 1/3/2007 con la stessa Aram[236]. È dunque impossibile che Sicilia Service disponesse anche di attrezzature per il locale di Caltanissetta per un valore locativo di circa 50.000 euro, così come, del resto, è impossibile che la società disponesse di attrezzature per un valore locativo di 206.000 euro.

Aggiungasi, come più volte evidenziato, che la circolare assessoriale 11 giugno 2004 n. 6 impone espressamente separati contratti per affitto locali e noleggio attrezzature, non essendo ammissibile l'affitto di locali attrezzati con unico canone comprensivo di affitto e noleggio attrezzature.

Può, pertanto, ragionevolmente concludersi che l'enorme maggiorazione operata sul canone di locazione fosse finalizzata a consentire da parte dei protagonisti l'appropriazione di denaro pubblico destinato all'organizzazione dei corsi, facendo apparire costi in realtà non sostenuti.

I rapporti tra Lo Presti Natale e Sauta Elio e la strumentalità delle attività del primo rispetto alla gestione delle attività formative da parte del secondo sono state sottolineate alle pagg. 90 e ss., al § 7.10.1 ed al § 7.10.

Quanto al Galletti si rinvia a quanto osservato al § 7.10.2, potendosi affermare che questi, al tempo, era, assieme al Sauta, il gestore occulto della Sicilia Service. In proposito il Natoli ha disconosciuto la firma sui contratti; falsità che appare confermata dalla consulenza grafica disposta dal pubblico ministero. É evidente che la formazione del falso contratto non può essere stata realizzata unicamente dal Sauta, gestore di Aram, senza il supporto di qualcuno che avesse la disponibilità della contabilità di Sicilia Service e, dunque, che operasse con un ruolo di vertice all'interno dello studio Galletti. Del resto

[236] v. nota 234.

è evidente che, ove il Natoli avesse partecipato all'operazione (per quanto è improbabile che ne sia rimasto totalmente all'oscuro), non sarebbe stato necessario falsificarne la firma. Trova, dunque, riscontro la chiamata in correità effettuata dal Natoli, il quale, come sopra osservato, ha sostenuto che la gestione della società avvenisse sotto il controllo e sotto le direttive del Galletti.

§ 12.5.4 (Capi 25, 26 ordinanza del 9/7/2013) locazione immobile in Agrigento via Regione Siciliana

Altro immobile veniva affittato in Agrigento, nel 2008, con le medesime modalità. Infatti, come riscontrato dal consulente del pubblico ministero, con contratto datato 15/2/2008, registrato il 4 marzo, la s.n.c. Principato e Tabone, in persona di Principato Giuseppe, affittava alla s.r.l. Sicilia Service, sempre rappresentata da Natoli Salvatore, l'immobile sito in Agrigento nella via Regione Siciliana n.51/b piano terra, composto da n. 8 vani più accessori, per sei anni decorrenti dal 1/3/2008, al canone annuo di € 20.000,00 oltre Iva.

Anche con riferimento a tale contratto il Natoli ha disconosciuto la firma assumendo che lo stesso sarebbe stato formato a sua insaputa. Il disconoscimento appare confermato dalla consulenza grafica.

Come di consueto, pressochè contemporaneamente, con contratto datato 5/3/2008, registrato il 31 marzo, la s.r.l. Sicilia Service, nell'occasione rappresentata da Saglimbeni Roberta, subaffittava il medesimo immobile, descritto in contratto come *sito in Agrigento via Regione Siciliana n. 51 b*, alla ARAM, nell'occasione rappresentata da Bartolone Nicola, sempre per la durata di sei anni decorrenti dal 5/3/2008. Nel contratto nulla si diceva con riferimento ad arredi o altri oneri; anzi si diceva espressamente che l'ARAM esonerava *il locatore da ogni responsabilità derivante dalla collocazione, da parte della stessa, di attrezzature didattiche e non*. Pertanto, evidentemente, il locale veniva subaffittato non arredato e nelle stesse condizioni in cui Sicilia Service l'aveva ricevuto dalla s.n.c. Principato e Tabone pochi giorni prima. Malgrado ciò il canone annuo veniva elevato a €. 30.000 iva compresa (pari a €. 25.000,00 oltre iva).

In base alla contabilità ricostruita in consulenza, emerge che ARAM provvedeva al pagamento del canone sulla base della fattura emessa da Sicilia Service con il n. 15 del 11/11/2008 per un importo complessivo di euro 30.000,00, incassata con valuta del 12/11/2008, recante la dicitura: "*contratto locazione del 5/3/2008 sede formativa Agrigento via Regione Siciliana 51/B canone fitto dal 5/3/2008 al 31/12/2008*". La fattura in atti non recherebbe alcun timbro di revisione della Regione. In base ai giornali relativi alle operazioni contabili dei vari progetti assentiti, l'importo della fattura veniva imputato quanto a € 13.846,15 al progetto formativo IF2008C0227.

Dalla documentazione prodotta non si evincerebbe a quale altro progetto sia stato imputato il pagamento del canone. Risulta, tuttavia, che l'intero importo indicato in fattura sarebbe stato corrisposto da Aram a Sicilia Service: in particolare risulta che detto importo veniva bonificato da Aram a Sicilia Service sul conto corrente n. 1000/1159 acceso da quest'ultima società presso Intesa Sanpaolo, dove veniva accreditato con valuta 12/11/2008. Peraltro in pari data Sicilia Service disponeva un bonifico dell'importo di € 12.002,40 a favore di Principato Giuseppe & Tabone con la causale "*saldo fattura affitto locali sede di Agrigento*".

Singolarmente, malgrado i contratti della durata di sei anni, l'anno successivo, come si vedrà al § 12.6, il medesimo immobile veniva affittato dalla ElFi Immobiliare e subaffittato da questa alla ARAM al canone annuo di ben €. 55.000,00. Come sopra osservato anche ElFi Immobiliare è stata formalmen-

te amministrata – dal giugno 2007 al marzo 2008 – da Natoli Salvatore; inoltre, anche in epoca successiva, ha mantenuto la sede presso in piazza Lo Sardo 40, cioè presso lo studio del Galletti. In tale luogo risulta inviata la corrispondenza diretta alla società, sovente con la specifica indicazione dello studio Galletti quale riferimento.

Anche in questo caso può ragionevolmente affermarsi che la maggiorazione operata sul canone di locazione, fosse finalizzata a consentire, da parte dei protagonisti, l'appropriazione di denaro pubblico destinato all'organizzazione dei corsi, facendo apparire costi in realtà non sostenuti.

A tal fine è sufficiente constatare che Sicilia Service, per l'affitto dei locali ha corrisposto un canone di affitto di 20.000 euro a fronte di quello di 25.000 euro dichiarato nel contratto di subaffitto tra Sicilia Service e Aram.

Ovviamente non esiste alcuna plausibile e lecita ragione per la quale l'Aram avrebbe dovuto assoggettarsi ad una maggiorazione del canone.

I rapporti tra Lo Presti Natale e Sauta Elio e la strumentalità delle attività del primo rispetto alla gestione delle attività formative da parte del secondo sono state sottolineate alle pagg. 90 e ss. ed al § 7.10.

Quanto al Galletti si rinvia al § 7.10.2 per potere affermare che all'epoca dei fatti, quanto meno alla data della stipula del contratto tra Sicilia Service e s.n.c. Principato e Tabbone, costui fosse il reale gestore di Sicilia Service.

Anche con riferimento a tale contratto il Natoli ha disconosciuto la firma. Circostanza confermata dagli esiti della consulenza grafica disposta dal pubblico ministero. Valgono, dunque, le considerazioni sopra formulate: la formazione del contratto con firma falsa all'insaputa del Natoli, peraltro funzionale alle conseguenti operazioni di accredito dei proventi, non può che essere stata effettuata con il contributo di chi aveva il controllo sugli atti di gestione della società e della relativa documentazione contabile; documentazione che si trovava presso la sede dello studio Galletti. Possono considerarsi, dunque, pienamente riscontrate le chiamate in correità operate dal Natoli.

§ 12.5.5 Capi 8, 9 – il ruolo di Galletti Stefano nelle operazioni di sovrafatturazione

Deve pertanto concludersi che i reati descritti ai capi 19), 20), 21), 22), 23), 24), 25) e 26) della ordinanza del 9/7/2013 siano imputabili anche al Galletti in qualità di mandante e organizzatore. Condotte illecite che hanno comportato per Sicilia Service il conseguimento di illeciti profitti dell'ordine di circa € 115.000,00 nel periodo compreso tra il febbraio 2007 ed il febbraio 2008.

§ 12.6 (Capi 6, 7 ordinanza del 9/7/2013) - locazione dell'immobile sito in Agrigento via Regione Siciliana n.51/B

Come detto, nonostante il contratto di locazione del 15/2/2008 avesse una durata di sei anni, il 31 dicembre del medesimo anno lo stesso veniva di fatto sostituito da altro contratto stipulato non più da Sicilia Service, bensì da Elfi Immobiliare. Infatti, come risulta dalla documentazione in atti, come evidenziato dal consulente del pubblico ministero e come emerge dagli accertamenti di Guardia di Finanza e Polizia di Stato, con contratto del 31 dicembre 2008, registrato in Catania in data 28 gennaio 2009, la società Principato e Tabone s.n.c. in persona di tale Principato Giuseppe, concedeva in affitto alla Elfi Immobiliare s.r.l., per l'occasione rappresentata da Sauta Elio, l'immobile sito in Agrigento in via Regione Siciliana n. 51/b piano terra, composto da n. 8 vani più accessori (evidentemente il medesimo

immobile che l'anno precedente era stato affittato dalla Sicilia Service e subaffittato ad ARAM per il canone annuo di €. 30.000: v. § 12.5.4), per una durata di sei anni decorrenti dal 1/1/2009, al canone annuo di € 20.000,00 oltre Iva; immobile da destinare espressamente quale sede di corsi di formazione professionale, con facoltà di sub-locazione e con l'espressa dicitura secondo la quale *i locatari si esonerano sin d'ora da ogni eventuale obbligo ed onere nei confronti degli eventuali sublocatari, restando ogni onere ed obbligo esclusivamente a carico dell'Associazione Aram, anche nei confronti dei locatari*. L'immobile, inoltre, veniva descritto come in *buono stato locativo*, con divieto per il conduttore di apportare modifiche o trasformazioni e con obblighi di manutenzione gravanti sul locatore.

Fin dalla stipula del contratto, pertanto, era evidente – e resa involontariamente palese nello stesso schema contrattuale – l'intenzione di procedere all'affitto unicamente in funzione dell'utilizzo che dell'immobile avrebbe fatto l'ARAM.

Infatti in data 1 gennaio 2009 la Elfi Immobiliare, rappresentata da Sauta Elio, con contratto registrato in Messina in data 1.7.2009, concedeva in subaffitto alla ARAM, per l'occasione rappresentata da Bartolone Nicola in qualità di vicepresidente, l'immobile appena sopra descritto per il periodo di locazione dall'1/1/2009 al 31/12/2014. Il canone, tuttavia, veniva più che raddoppiato e indicato nella misura di € 55.000,00 Iva inclusa. In questo caso il locale veniva descritto in contratto come comprensivo delle attrezzature elencate in apposito allegato (12 banchi biposto, 40 sedie, 5 cattedre, 5 poltrone per cattedre, 3 lavagne, 6 banchi monoposto, 19 sedie con leggio, 12 tavoli monoposto porta P.C., 12 computer *completi di monitor-tastiera e scheda di rete e mouse*, 1 stampante ML 2010 R, 1 fotocopiatrice-stampante 1650 iD, 1 lavagna luminosa, 1 tavolo riunione, 2 appendiabiti, 2 armadio medio, 1 etangere, 12 poltroncine con ruote, 1 sedia con ruote, 1 tavolo lavoro, 5 scrivanie, 1 libreria aperta, 9 cassettiere, 1 banco lavoro con fax, 1 carrello per stampante, 1 classificatore a due cassetti).

Come anticipato, in sede di acquisizione della documentazione, Moscato Giovanni, delegato da Sauta Elio, si dichiarava non in grado di *fornire spiegazioni di sorta né, tanto meno, di esibire i documenti giustificativi (fatture di spesa rendicontate alla Regione Siciliana)*, cioè lo stesso *non è stato in grado di associare ai citati atti i relativi documenti fiscali (poiché non rinvenuti), ivi compresa la riconducibilità degli stessi ai progetti formativi di riferimento.*

Il canone, secondo la contabilità acquisita, veniva puntualmente corrisposto, per l'anno 2009, dalla Aram alla Elfi e documentato mediante tre fatture per un importo complessivo di 55.000 euro emesse tra il mese di agosto 2009 ed il mese di dicembre del medesimo anno, indicate come regolarmente incassate, come risulta anche dalla documentazione bancaria[237]. In particolare si tratta delle seguenti fatture che, secondo i registri in atti, venivano imputate come segue:

	IMPORTO I.I.	CAUSALE	TIMBRO	PROGETTI
n. 8 del 1.8.2009	15.120,00	affitto locali attrezzati sede formativo di Agrigento	no	IF2009C0227 per intero
n. 13 del 25.9.2009	36.000,00	affitto locali attrezzati sede formativo di Agrigento	no	IF2009C0227 per intero
n. 19 del 30.12.2009	3.880,00	saldo affitto locali attrezzati sede formativo di Agrigento	no	

Dalla documentazione in atti non si riesce ad evincere a quale progetto sia stata imputata la quota di €. 3.880,00. La stessa, comunque, come le altre indicate nelle fatture, risulta interamente corrisposta da Aram a Elfi Immobiliare.

[237] la prima fattura risulta pagata mediante bonifico di corrispondente importo sul c/c n. 1000/1298 acceso su Banca Intesa con valuta 17/8/2009; la seconda fattura risulta pagata mediante bonifico di corrispondente importo sul c/c n. 1000/1298 acceso su Banca Intesa con valuta 28/9/2009 e con causale "affitto locali sede di agrigento gennaio-agosto"; la terza fattura risulta pagata mediante bonifico di corrispondente importo sul c/c n. 1000/1298 acceso su Banca Intesa con valuta 23/6/2010 e con causale "saldo fattura affitto locali anno 2009 sede di Agrigento affitto locali sede di agrigento gennaio-agosto".

Appare ragionevole affermare che il canone di affitto dichiarato nel contratto del 1/1/2009 tra Aram e Elfi Immobiliare sia totalmente sovradimensionato, il risultato di una sovrafatturazione volta a fare apparire nei confronti della Regione Siciliana costi – peraltro notevolmente – superiori a quelli realmente sostenuti, con conseguente distrazione per appropriazione delle maggiori somme. A tal fine è sufficiente constare che Elfi Immobiliare, per l'affitto dei locali ha corrisposto un canone di affitto di 24.000,00 euro iva inclusa, a fronte di quello di 55.000 euro dichiarato, il giorno dopo, nel contratto di subaffitto tra Elfi e Aram.

Ovviamente non esiste alcuna plausibile e lecita ragione per la quale l'Aram avrebbe dovuto assoggettarsi ad una maggiorazione del canone di oltre il 100%. Peraltro la sostanziale contestualità dei contratti, che recano la stessa data, è circostanza univocamente indicativa della deliberata premeditazione dell'operazione: nel momento in cui Elfi stipulava il contratto con Principato Giuseppe, già era stata progettata la stesura del conseguente contratto tra Elfi ed Aram.

Né giova a giustificare l'iperbolica lievitazione del canone la circostanza che i locali siano stati subaffittati come "attrezzati".

Premesso che non risulta presente alcuna stima del valore del materiale, né tanto meno la raccolta di preventivi indipendenti, come sarebbe stato necessario e riconosciuto dello stesso Sauta, appare, innanzitutto, evidente che l'attrezzatura elencata nell'allegato al contratto d'affitto non può avere un valore di noleggio pari a 31.000 euro, anzi, a ben vedere, non ha neppure un valore d'acquisto di tale consistenza. La circostanza è documentalmente confermata alla luce della vicenda e delle considerazioni di cui al **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**. Come più dettagliatamente si dirà appresso, infatti, in base alla documentazione acquisita e consegnata dagli stessi indagati a seguito di ordine di esibizione, risulta che alla data del 2/1/2009 la Elfi Immobiliare disponeva unicamente di arredi presi a noleggio (peraltro da Sicilia Service) al canone di € 30.000. Detti arredi sono stati impiegati per attrezzare, in via principale, la sede di Catania, come si evince dal prospetto sotto riportato, quindi le sedi di Palermo, Agrigento e Messina. Evidente, pertanto, che il valore locativo annuale degli arredi destinati alla sede di Agrigento mai avrebbe potuto superare la quarta parte di 30.000 euro.

A riprova di ciò, del resto, basti constatare che il materiale di cui, secondo il contratto di locazione, sarebbe stato dotato l'immobile, è sostanzialmente corrispondente a quello descritto nel contratto relativo all'anno successivo. Malgrado ciò nel 2010 il canone da € 55.000,00 del 2009 veniva ridotto a 36.000. Entità che non si giustificherebbe con la normale svalutazione degli arredi: di talchè deve ritenersi che già nel 2009 il canone praticato fosse notevolmente superiore al valore reale del bene.

Tra l'altro, come già osservato, la circolare assessoriale 11 giugno 2004, n. 6 impone espressamente separati contratti per affitto locali e noleggio attrezzature, non essendo ammissibile l'affitto di locali attrezzati con unico canone comprensivo di affitto e noleggio attrezzature.

Può, pertanto, ragionevolmente affermarsi che l'enorme maggiorazione operata sul canone di locazione, fosse finalizzata a consentire da parte dei protagonisti l'appropriazione di denaro pubblico destinato all'organizzazione dei corsi, facendo apparire costi in realtà non sostenuti. Infatti non può ritenersi che il maggiore canone sia frutto semplicemente di una gestione economica poco accorta: il contratto è riconducibile, sostanzialmente, al medesimo soggetto che compare contemporaneamente come conduttore e sub-locatore: come sopra osservato, l'operazione è intercorsa tra enti sostanzialmente riconducibili alla medesima persona del Sauta Elio, il quale contemporaneamente rivestiva la carica di presidente (o comunque legale rappresentante) dell'Aram e di amministratore (oltre che titolare dell'intero capitale sociale) della Elfi Immobiliare. Inoltre per ottenere la maggiorazione del canone

viene posta in essere una condotta palesemente artificiosa, che non trova altra spiegazione se non nell'intento fraudolento.

Il significato dell'operazione appare, dunque, allo stato univoco: può ragionevolmente ritenersi, infatti, che la locazione fosse fin dall'inizio diretta alla Aram – come si evince dello stesso schema contrattuale nel quale l'ARAM viene menzionata espressamente – e che la Elfi abbia fatto solo da schermo allo scopo di fare apparire, nei confronti della Regione Siciliana, come maggiore il canone di locazione, sì da consentire di lucrarne la differenza, che, infatti, in tal modo veniva incamerata dalla Elfi Immobiliare, società direttamente riconducibile a Sauta Elio, al tempo stesso presidente dell'ARAM.

Mediante tale operazione fraudolenta, dunque, l'Aram ha giustificato nei confronti della Regione Siciliana costi notevolmente superiori a quelli realmente sostenuti, e posti a carico del finanziamento pubblico. Si è sopra osservato che quanto meno € 51.120,00 sono stati imputati a costi finanziati dalla Regione. Ragionevolmente anche la residua quota di € 3.880,00 è stata imputata ad un qualche progetto finanziato dalla Regione, sebbene dalla incompleta documentazione pervenuta non risulti agevole individuarlo. Tale importo, comunque, come sopra osservato, è stato certamente corrisposto da Aram a Elfi. Dal momento che Aram non dispone di altre risorse diverse da quelle erogate a titolo di finanziamento dei progetti formativi dalla Regione Siciliana, deve concludersi che anche tale importo è stato corrisposto avvalendosi abusivamente delle risorse pubbliche, o comunque coperto mediante tali risorse, risorse che sono vincolate ai costi reali relativi ai progetti approvati e che devono essere restituite all'ente pubblico nel caso non vengano impiegate o vengano impiegate a fronte di costi non riconosciuti.

Ne discende la sussistenza dei reati contestati ai capi 6 e 7 dell'ordinanza del 9 luglio.

§ 12.6.1 (Capi 8, 9 ordinanza del 9/7/2013) - locazione dell'immobile sito in Agrigento via Regione Siciliana n.51/B

Come anticipato, per l'anno 2010, benchè il contratto di cui al § 12.6 fosse stato previsto per una durata di sei anni, veniva stipulato un nuovo contratto di affitto per il periodo 1 gennaio 2010 – 31 dicembre 2015. Infatti con contratto datato 2 gennaio 2010, ma registrato in Messina il 29.4.2010, la società Elfi Immobiliare, questa volta rappresentata da Feliciotto Graziella (nel frattempo subentrata al Sauta), subaffittava alla ARAM l'immobile già descritto al § 12.6, questa volta al canone di €. 30.000,00 oltre iva, dunque con una maggiorazione di *soli* €. 10.000 rispetto al canone di affitto.

Anche in questo caso il locale veniva descritto come attrezzato mediante gli arredi elencati nell'allegato al contratto, arredi che appaiono sostanzialmente corrispondenti a quelli descritti nel contratto dell'anno precedente.

Il canone, stando alla contabilità acquisita, veniva puntualmente corrisposto e fatturato mediante 4 fatture, emesse tra il maggio 2010 ed il dicembre 2010, per un importo di €. 30.000,00 oltre iva, indicato come riscosso. L'assenza in atti della documentazione relativa ai progetti formativi approvati a favore dell'ente a partire dal 2010 (progetti di cui pure il consulente del pubblico ministero da contezza) non consente di specificare a quale progetto siano stati imputati i predetti costi. Dalla documentazione in atti, tuttavia, risulta l'avvenuto pagamento delle fatture, da parte dell'ARAM, mediante bonifico effettuato sul c/c 1000/1298 acceso da Elfi presso l'istituto Sanpaolo.

	IMPORTO I.I.	CAUSALE	TIMBRO PROGETTI	
n. 3 del 3.5.2010	12.000,00	affitto locali attrezzati sede formativa di Agrigento	no	bonifico valuta 3/5/2010
n. 4 del 22.6.2010	6.000,00	affitto locali attrezzati sede formativa di Agrigento	no	bonifico valuta 22/6/10
n. 10 del 2.8.2010	6.000,00	affitto locali attrezzati sede formativa di Agrigento	no	bonifico valuta 19/8/10

Tribunale di Messina *Sezione dei giudici per le indagini preliminari*

n. 16 del 16.12.2010 12.000,00 affitto locali attrezzati sede di Agrigento dal 1/9-31/12/10 no bonifico valuta 20/12/10

Venivano, altresì, riscontrate ulteriori 3 fatture inerenti al canone del 2011, emesse fino al maggio 2011 per un ulteriore importo di €. 13.680,56 oltre i.v.a.

In merito al contratto in questione, all'atto dell'acquisizione della documentazione, in data 12/3/2013, Moscato Giovanni, delegato dal Sauta, affermava che la Regione Siciliana non aveva ancora effettuato la revisione contabile relativa ai sottostanti progetti formativi inerenti all'anno 2011.

Anche in questo caso può affermarsi che il canone di locazione dichiarato nel contratto del 2/1/2010 sia stato artatamente maggiorato allo scopo di rappresentare costi maggiori di quelli reali grazie all'interposizione della Elfi Immobiliare. In merito è sufficiente constare che Elfi Immobiliare, per l'affitto dei locali ha corrisposto un canone di affitto di 24.000,00 euro iva inclusa, a fronte di quello di 36.000 euro dichiarato nel contratto di subaffitto tra Elfi e Aram ed effettivamente corrisposto da quest'ultima.

Ovviamente non esiste alcuna plausibile e lecita ragione per la quale l'Aram avrebbe dovuto assoggettarsi ad una maggiorazione del canone di circa il 50%. Né giova a giustificare la lievitazione del canone la circostanza che i locali siano stati subaffittati come "attrezzati". In proposito è sufficiente richiamare quanto osservato al § 12.6 in merito al medesimo immobile, potendosi concludere che gli arredi di cui il locale sarebbe stato dotato non avrebbero potuto raggiungere un valore locativo di 12.000 euro.

Tra l'altro, come già osservato, la circolare assessoriale 11 giugno 2004, n. 6 impone espressamente separati contratti per affitto locali e noleggio attrezzature, non essendo ammissibile l'affitto di locali attrezzati con unico canone comprensivo di affitto e noleggio attrezzature.

Può, pertanto, ragionevolmente affermarsi che la maggiorazione operata sul canone di locazione, fosse finalizzata a consentire da parte dei protagonisti l'appropriazione di denaro pubblico destinato all'organizzazione dei corsi, facendo apparire costi in realtà non sostenuti. Infatti non può ritenersi che il maggiore canone sia frutto semplicemente di una gestione economica poco accorta: il contratto è riconducibile, sostanzialmente, al medesimo soggetto che compare contemporaneamente come conduttore e sub-locatore: come sopra osservato, l'operazione è intercorsa tra enti sostanzialmente riconducibili alla medesima persona del Sauta Elio, il quale contemporaneamente rivestiva la carica di presidente (o comunque legale rappresentante) dell'Aram e, attraverso la moglie, di amministratore (oltre che titolare dell'intero capitale sociale) della Elfi Immobiliare. Inoltre per ottenere la maggiorazione del canone è stata posta in essere una condotta palesemente artificiosa che non trova altra spiegazione se non nell'intento fraudolento.

Il significato dell'operazione appare, dunque, allo stato univoco: può ragionevolmente ritenersi, infatti, che la locazione fosse fin dall'inizio diretta alla Aram e che la Elfi abbia fatto solo da schermo allo scopo di fare apparire, nei confronti della Regione Siciliana, come maggiore il canone di locazione, sì da consentire di lucrarne la differenza, che, infatti, in tal modo veniva incamerata dalla Elfi Immobiliare, società direttamente riconducibile a Sauta Elio, al tempo stesso presidente dell'ARAM.

Come detto non risulta in atti il giornale per la registrazione delle operazioni contabili relativo ai progetti formativi approvati a partire dal 2010, sicchè, per quanto appaia ovvio, non può essere affermato in termini di certezza che le quote di canone siano state rappresentate all'amministrazione regionale. Né, del resto, è noto se e in che misura il consuntivo sia stato approvato dalla Regione. In assenza di tali dati, pertanto, non appare possibile definire il reato di truffa.

Resta, tuttavia, il fatto che detti canoni sono stati integralmente corrisposti da Aram a Elfi Immobiliare. Dal momento che Aram non disporrebbe di risorse proprie, ma unicamente delle somme erogate dalla Regione a titolo di finanziamento dei progetti formativi e delle eventuali anticipazioni bancarie sulle erogazioni dei fondi regionali, deve concludersi che detti pagamenti siano stati effettuati abusando del denaro pubblico, stornato illecitamente e, comunque, per costi non reali. Ne discende, comunque, la sussistenza del reato di cui al capo 8) dell'ordinanza del 9 luglio.

§ 13 Noleggi

Tra le spese poste a carico della Regione, come si legge nel Vademecum per l'attuazione del PO Sicilia FSE 2007-2013 – Versione 4 elaborato dal Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, rientrano, tra l'altro, *il noleggio e il leasing di attrezzature previste per la realizzazione del progetto.* Si precisa, in particolare, che *ai sensi dell'articolo 11 c. 2 del Regolamento 1081/2006, non sono ammissibili al contributo del FSE le spese sostenute per "l'acquisto di mobili, attrezzature, veicoli, infrastrutture, beni immobili e terreni". Sono ammessi i costi di affitto delle attrezzature impiegate integralmente per le attività connesse allo svolgimento del corso. Nel caso di attrezzature utilizzate in quota parte, il costo dovrà essere inserito tra i costi indiretti (voce C1.8). La tipologia di attrezzature dovrà essere congrua con le esigenze del corso ed il costo relativo dovrà essere compatibile con i prezzi di mercato. È altresì ammissibile il leasing, a condizione che risulti comprovata la sua convenienza economica in rapporto ad altre forme contrattuali di utilizzo del bene (es. locazione semplice del bene o noleggio) o in rapporto all'acquisizione in proprietà del bene stesso, qualora ne sia consentito l'acquisto. Nel caso del leasing la durata deve corrispondere alla durata del progetto, ed essere utilizzata in maniera esclusiva per il progetto oggetto di finanziamento. Nel caso di attrezzature prese in leasing e utilizzate in quota parte, il costo dovrà essere inserito tra i costi indiretti (voce C1.8). Pertanto, l'ente beneficiario sia nel caso di noleggio che di leasing dovrà preliminarmente acquisire almeno tre preventivi da parte di fornitori specializzati contenenti: la durata del contratto; il canone mensile dello stesso; il raffronto con contratto di locazione semplice/noleggio dello stesso bene per lo stesso periodo contrattuale; il raffronto con il prezzo di acquisto a valore corrente di mercato del bene stesso. Sono esclusi dal riconoscimento gli oneri amministrativi, bancari e fiscali legati al contratto di leasing. Possono essere imputati i costi relativi alla licenza d'uso software per la durata del progetto formativo. Nell'ipotesi dell'acquisto, verrà riconosciuta la quota di ammortamento; nell'ipotesi di leasing verranno riconosciuti i canoni relativi al periodo di utilizzo; nel caso di acquisto con espresso riferimento all'attività finanziata, che dovrà risultare quindi nella fattura di acquisto e nelle relative licenze d'uso, sarà riconosciuto il costo di acquisto per intero. In quest'ultima ipotesi il software non potrà essere utilizzato per altre attività a carattere privatistico, mentre potrà essere utilizzato per attività formative negli anni successivi a costo zero (ad eccezione del costo relativo agli aggiornamenti dello stesso). Il software deve essere un prodotto originale, chiaramente identificato e descritto ed eventualmente coperto da copyright. Nei casi consentiti di acquisizione delle attrezzature tramite leasing, deve esserne mantenuta la destinazione d'uso per almeno cinque anni.*

Del resto la circolare dell'11.6.2004 n. 6 ("Direttive per la presentazione delle istanze, lo svolgimento e la rendicontazione dei progetti formativi") dell'Assessorato Regionale Lavoro e Formazione Professionale, analogamente, dispone che ai fini del noleggio di attrezzature: *l'ente beneficiario dovrà preliminarmente acquisire almeno tre preventivi da parte di fornitori specializzati contenenti: la durata del contratto; il canone mensile dello stesso; il raffronto con contratto di locazione sempli-*

ce/noleggio dello stesso bene per lo stesso periodo contrattuale; il raffronto con il prezzo di acquisto a valore corrente di mercato del bene stesso.

Dunque, per quel che qui interessa, ai fini del noleggio o del leasing il costo dovrebbe essere *compatibile con i prezzi di mercato* e l'ente dovrebbe munirsi preventivamente di almeno tre preventivi – ovviamente indipendenti – che procedano anche al raffronto tra canone di noleggio e costo di acquisto del medesimo bene a valore corrente di mercato.

§ 13.1 (Capi 33, 34 ordinanza del 9/7/2013) – noleggi da Centro Servizi 2000 s.r.l.

Come riscontrato dal consulente del pubblico ministero, la Lumen, asseritamente allo scopo di potere svolgere l'attività formativa ed in relazione ai singoli corsi, tra il settembre 2005 ed il gennaio 2012 avrebbe stipulato con la Centro Servizi 2000 s.r.l. 13 contratti di noleggio di attrezzature per un onere complessivo di €. 218.373,00, nella maggior parte dei casi senza ricorrere – o comunque senza documentarne il ricorso – a gare informali ed all'acquisizione di preventivi indipendenti. Inoltre, nel caso in cui i preventivi sono presenti, gli stessi sono per lo più riconducibili a ditte riferibili a Lo Presti Natale, soggetto che, come si è visto, risulta legato al Sauta e presso il quale, nella maggior parte dei casi, la Centro Servizi si sarebbe rifornita per acquistare il materiale da noleggiare alla Lumen.

In proposito Schirò Elena, quale legale rappresentante della LUMEN, escussa a sommarie informazioni (dunque senza le garanzie di legge) in data 20/7/2011, tra l'altro, affermava: «... *per lo svolgimento dei corsi abbiamo preso a noleggio sia mobilio che attrezzature dalla società Centro Servizi 2000. La scelta su tale società è stata effettuata dopo la richiesta e presentazione di tre preventivi. Ogni anno, poco prima dell'avvio dei corsi, richiediamo sempre tre preventivi per il noleggio del materiale di cui sopra... la L.U.M.E.N. non ha mai subaffittato né locali né attrezzature, ad eccezione di un comodato d'uso a titolo gratuito a favore dell'Ente di Formazione Professionale Job & Service il cui legale rappresentante è tale Costa Laura Santa...*».

Di seguito si riporta il prospetto dei contratti quale ricavato dalla relazione del consulente del pubblico ministero e dal prospetto allegato all'informativa del 12/8/2011 della Sezione PG della Polizia di Stato, nonché dalla copia dei contratti:

	DATA STIPULA	CENTRO SERVIZI RAPPRESENTATA DA	LUMEN RAPPRESENTATA DA	PERIODO LOCAZIONE	CANONE DI LOCAZIONE	SEDE DI UTILIZZO	PROGETTO DI RIFERIMENTO ESPRESSAMENTE INDICATO IN CONTRATTO
1	1-set-05	Schirò Chiara - Feliciotto Graziella	Cannavò Concetta	1/9/05 – 30/4/06	€ 43.200,00 +iva (51.840)	Messina (v.le P. Umberto)	1999.IT.16.PO.011/3.02/7.2.4/530 - 531 - 532 479
2	2-mag-06	Schirò Chiara - Feliciotto Graziella	Cannavò Concetta	30/5/06 – 30/6/07	€ 33.205,00	Messina (v.le P. Umberto)	1999.IT.16.PO.011/3.12/7.2.4/199
3	20-giu-06	Schirò Chiara - Feliciotto Graziella	Cannavò Concetta	20/6/06 – 29/12/06	€ 14.800,00	Patti (v. Playa)	IF2006H0274 prof. 2006 - Addetto alla ristorazione
4	1-feb-07	Schirò Chiara - Feliciotto Graziella	Cannavò Concetta	1/2/07 – 3120/7/2007/12/07	€ 20.520,00	Messina (v.le P. Umberto)	IF2007A0236 (formazione per disoccupati) - IF2007C0326 (formazione settore sociale)
5	20-lug-07	Schirò Chiara - Feliciotto Graziella	Cannavò Concetta	23/7/07 – 20/10/07	€ 1.400,00	Randazzo	PROF 1999.IT.16.1.PO.011/4.08/2.19/00924
6	20-lug-07	Schirò Chiara - Feliciotto Graziella	Cannavò Concetta	23/7/07 – 20/10/07	€ 5.500,00	Patti (v. Playa)	PROF 1999.IT.16.PO.011/4.08/2.19/00925
7	20-lug-07	Schirò Chiara - Feliciotto Graziella	Cannavò Concetta	23/7/07 – 20/10/07	€ 6.000,00	Messina	PROF 1999.IT.16.PO.011/4.08/2.19/00927
8	20-lug-07	Schirò Chiara - Feliciotto Graziella	Cannavò Concetta	23/7/07 – 20/10/07	€ 6.000,00	S. Stefano di Camastra	PROF 1999.IT.16.PO.011/4.08/2.19/00926
9	1-feb-08	Schirò Chiara	Schirò Elena	1/2/08 – 31/12/08	€ 28.170,00	Messina (v. P. Umberto)	IF2008A0130 - IF2008C0290
1	15-apr-	Schirò Chiara	Schirò Ele-	15/4/09 – 31/12/09	€ 10.080,00	Messina (v.	IF2009A0139 - IF2009C0290

Tribunale di Messina *Sezione dei giudici per le indagini preliminari*

0	09		na			P. Umberto)		
1 1	1-giu-11	Giunta Roberto	Schirò Elena	1/6/11 – 30/9/11	€ 5.800,00	Messina	IF2011B0056 e IF2011A0413	
1 2	1-ott-11	Giunta Roberto	Schirò Elena	1/10/11 – 31/12/11	€ 4.350,00	Messina	IF2011B0056 e IF2011A0413	
1 3	1-gen-12	Giunta Roberto	Schirò Elena	1/1/12 – 31/12/12	€ 23.208,00	Messina	progetti con sede formativa in Messina	
				TOTALE	€ 218.373,00			

Contrariamente a quanto dichiarato da Schirò Elena, solo con riferimento ai contratti di cui ai nn. 2, 3, 9 e 10 risulterebbero allegati anche preventivi di comparazione: in relazione al contratto sub 2) sarebbe allegato un preventivo di Eureka forniture[238], nonché un preventivo della Plain Assistance di Lo Presti Natale per €. 30.730 per noleggio e €. 2.475 per manutenzione; in relazione al contratto sub 3) sarebbero allegati preventivi della Plain Assistence di Lo Presti Natale, nonché della Na.Pi. Service srl (cioè il medesimo Lo Presti Natale); in relazione al contratto sub 9) sarebbero allegati i preventivi di Store Messina s.a.s. e di Plain Assistance di Lo Presti Natale; in relazione al contratto sub 10) sarebbero allegati i preventivi di Plain Assistence di Lo Presti Natale e di Store Messina s.a.s.

Secondo quanto relazionato dal consulente del pubblico ministero, a richiesta della Guardia di Finanza, la Centro Servizi 2000 s.r.l., allo scopo di documentare l'esistenza e la disponibilità del materiale noleggiato, avrebbe consegnato 34 fatture d'acquisto, relative a materiale vario, emesse tra il 16/6/2005 ed il 15/11/2011 dalle aziende fornitrici che, manco a dirlo, si individuano principalmente nella Napi Service e nella Plain Assistence, cioè aziende riconducibili a Lo Presti Natale, nonché nel Consorzio Noè. Inoltre, come risulta dal verbale del 18/2/2013, la medesima società, per il tramite di Giunta Roberto, consegnava un *prospetto riepilogativo delle attrezzature acquistate ... con l'indicazione delle relative fatture d'acquisto riportate nei contratti di noleggio esibiti in data 8/2/2013*, cioè un prospetto elaborato dalla stessa società con indicazione della provenienza dei beni oggetto di ciascun contratto di noleggio, con indicazione delle fatture di acquisto dei medesimi.

Quanto alle prime due aziende si è detto dei rapporti esistenti tra il Sauta ed il Lo Presti. Peraltro dubbia appare l'attendibilità delle fatture emesse da quest'ultimo. In proposito, per esempio, estremamente significativa appare la conversazione intercettata il 27/11/2012 tra il Sauta ed il medesimo Lo Presti[239]. Nell'occasione, infatti, il Lo Presti contattava tale Costa Maria Cristina, dipendente dello studio commerciale Galletti – che evidentemente si occupava di attività concernenti la tenuta della contabilità delle aziende riconducibili al Lo Presti – chiedendo notizie in ordine alle verifiche in corso da parte della Guardia di Finanza («*Ma Plain..., cosa stanno controllando? Napi Sicilia?*»). Quindi si intratteneva al telefono con il Sauta, che si trovava in compagnia della Costa presso lo studio del commercialista.

Nell'occasione il Sauta chiedeva all'interlocutore di modificare la data di emissione di una fattura da 20.000 euro («*ascoltami .. eh vedi che devi annu.. annullare la fattura dell'altro giorno... la devi fare come ehm...sul 2011, la devi fare... quella dei 20.000 dell'altro giorno*»); quindi, di fronte alle os-

[238] Il preventivo, datato 11/1/2006 ed apparentemente proveniente dalla ditta "Eureka !" di Messina, è relativo al *noleggio* e *manutenzione* delle seguenti *apparecchiature*: *n. 8 postazioni biposto norma L. 626; N. 15 poltroncine dattilo su ruote, schienale alto e braccioli; n. 1 fotocopiatrice digitale a colori; n. 11 pc con tatsiera, mouse, monitor LCD 17" sistema operativo Windows e Office – multimediali; n. 6 stampanti laser f.to A4; n. 1 scrivania e poltroncina per postazione docente; n. 2 scrivanie e poltroncine per postazioni personale amministrativo; n. 1 videoproiettore; n. 1 telefax; n. 1 lavagna luminosa da tavolo; n. 1 lavagna a fogli mobili; n. 1 TV color DVD plasma 32"*. Il tutto per un costo di noleggio relativo al periodo 1/3/2006 – 30/6/2007 pari a €. 34.500,00 oltre iva, oltre € 3.500,00 + iva per manutenzione.

[239] conversazione progressivo n. 334 del 27.11.2012 delle ore 20:17:00 (R.I.T. P.M. n. 1008/12) in uscita dall'utenza telefonica omissis intestata ed in uso ad LO PRESTI Natale, diretta all'utenza telefonica omissis in uso a COSTA Maria Cristina (dipendente dello studio Galletti)

servazioni dell'interlocutore – il quale sottolineava come ormai la fattura, evidentemente giustificata per operazioni di pulizia, fosse stata emessa, e come egli non avesse più partite aperte per il 2011 («*eh ma quella sulle pulizie l'abbiamo fatta... che cosa cambio? L'incasso?... e non naiu del 2011 io aperte... 2011 non ho partite aperte io... ho tutto 2012*») – insisteva, pretendendone la modifica («*eh va bè la cambi! se puoi... no certo lo devi mettere come chiusura del duemila...cosa straordinaria del 2011... la fai come cose straordinarie.. come che cazzo ne so... come saldi, come dei precedenti, sul 2011 la dobbiamo fare*»).

Ragionevole ritenere che la richiesta del Sauta fosse rivolta alla falsificazione di una fattura, evidentemente già emessa per operazioni in tutto o in parte inesistenti e destinata a giustificare un esborso. Del pari inquietante che tale conversazione si svolgesse dinanzi alla dipendente dello studio commerciale; circostanza che legittima il sospetto di una complicità del tenutario delle scritture.

Come detto altra importante fornitrice degli arredi asseritamente impiegati da Centro Servizi per il noleggio è il Consorzio Noè, cui si riferisce la prima fornitura per il grosso delle attrezzature.

Come evidenziato dal consulente del pubblico ministero tale Consorzio sarebbe rappresentato da tale Favazzo Carmelo, singolarmente il medesimo Favazzo Carmelo che sarebbe stato anche presidente del consiglio direttivo della Lumen fino al 17/6/2005 (venendo sostituito dalla Cannavò Concetta), nonché dipendente del medesimo ente dal 15/7/2005 al 10/7/2006. Secondo quanto evidenziato dal consulente del pubblico ministero, inoltre, fino alla data del 21/6/2005 (stando alle annotazioni presso i registri della Camera di Commercio) la Lumen Onlus avrebbe avuto sede in Patti, nella via Giungno, cioè al medesimo indirizzo della sede del predetto Consorzio Noè. Le ragioni che hanno condotto alla asserita acquisizione delle attrezzature in parola sono state esaminate al § 6.1.4.

A quest'ultimo consorzio, inoltre, la Lumen avrebbe conferito un primo incarico di consulenza per un compenso di 31.000 euro (anch'esso deve ritenersi gravante sulle casse pubbliche) liquidato il 17/2/2009, ed un secondo incarico di consulenza per un corrispettivo annuo lordo di €. 19.400,00 per il periodo 1/1/2008 – 31/12/2011. Infine, a quanto pare, detto ente non consisterebbe in un'azienda di arredi o di forniture, ma in una struttura operante nel settore della formazione, come incidentalmente rilevato dalla PG operante. Se ne desume che la consistente attrezzatura ceduta a Centro Servizi (scrivanie, sedie, mobili, computer, scanner, lavagne, ecc.) non fosse nuova, ma usata. Malgrado ciò i prezzi indicati in fattura sembrano riferirsi a prodotti nuovi. In proposito deve richiamarsi quanto osservato al § 6.1.4 in ordine ai rapporti tra Lumen, Favazzo Carmelo e Consorzio Noè quali emersi nel prosieguo delle investigazioni.

Ragionevole, dunque, dubitare della effettività dei costi rappresentati dalle fatture medesime.

In ogni caso di seguito si riporta il prospetto delle fatture come rilevabile dalla relazione del consulente del pubblico ministero e dalla documentazione successivamente trasmessa.

n.	n. fattura	data fattura	Fornitore di Centro servizi 2000	imponibile	IVA	totale	*sub totale*
1	7	16-giu-05	Consorzio Noè	€ 50.000,00	€ 10.000,00	€ 60.000,00	*60.000,00*
2	456	5-set-05	Plain Assistance di Lopresti Natale	€ 1.050,00	€ 210,00	€ 1.260,00	
3	457	5-set-05	Plain Assistance di Lopresti Natale	€ 1.050,00	€ 210,00	€ 1.260,00	
4	673	14-dic-05	Plain Assistance di Lopresti Natale	€ 300,00	€ 60,00	€ 360,00	*62.880,00*
5	1	20-apr-06	Napi Service srl	€ 2.070,00	€ 414,00	€ 2.484,00	
6	315	19-mar-06	PC Service	€ 3.629,68	€ 725,94	€ 4.355,62	
7	330	21-mar-06	PC Service	€ 3.150,95	€ 630,19	€ 3.781,14	
8	316	16-mar-06	PC Service	€ 1.500,03	€ 300,01	€ 1.800,04	
9	2	20-apr-06	Napi Service srl	€ 6.800,00	€ 1.360,00	€ 8.160,00	*83.460,80*
10	785	10-lug-06	PC Service	€ 765,00	€ 153,00	€ 918,00	*84.378,80*

11	159	4-set-07	Link srl	€ 500,00	€ 100,00	€ 600,00	
12	48	5-set-07	Napi Service srl	€ 8.114,00	€ 1.622,80	€ 9.736,80	
13	49	5-set-07	Napi Service srl	€ 950,00	€ 190,00	€ 1.140,00	
14	51	25-set-07	Napi Service srl	€ 550,00	€ 110,00	€ 660,00	
15	61	21-nov-07	Napi Service srl	€ 1.152,00	€ 230,40	€ 1.382,40	*97.898,00*
16	3	2-gen-08	Napi Service srl	€ 732,50	€ 146,50	€ 879,00	
17	NC 9	10-gen-08	Napi Service srl	-€ 120,00	-€ 24,00	-€ 144,00	
18	13	7-feb-08	Napi Service srl	€ 160,00	€ 32,00	€ 192,00	
19	18	25-feb-08	Napi Service srl	€ 8.804,00	€ 1.760,80	€ 10.564,80	
20	19	25-feb-08	Napi Service srl	€ 4.358,13	€ 871,63	€ 5.229,76	
21	59	27-mag-08	Napi Service srl	€ 846,00	€ 169,20	€ 1.015,20	
22	149	4-dic-08	Napi Service srl	€ 3.643,90	€ 728,78	€ 4.372,68	
23	50	29-dic-08	N 4 com srl	€ 1.074,95	€ 214,99	€ 1.289,94	*121.297,38*
24	86	28-ott-09	Napi Service srl	€ 4.040,54	€ 808,11	€ 4.848,65	*126.146,03*
25	22	4-mag-10	Idroimpianti	€ 1.400,00	€ 280,00	€ 1.680,00	
26	111	17-giu-10	Napi Service srl	€ 450,00	€ 90,00	€ 540,00	
27	129	1-lug-10	Napi Service srl	€ 8.268,80	€ 1.653,76	€ 9.922,56	
28	120	14-lug-10	Caleservice srl	€ 774,37	€ 154,87	€ 929,24	
29	221	13-mag-10	PC Service	€ 308,33	€ 61,67	€ 370,00	
30	13	28-mag-10	Sil.Mar	€ 840,00	€ 168,00	€ 1.008,00	*140.595,83*
31	59	17-giu-11	Napi Service srl	€ 1.758,40	€ 351,68	€ 2.110,08	
32	553	17-giu-11	Plain Assistance di Lopresti Natale	€ 240,00	€ 48,00	€ 288,00	
33	97	28-lug-11	Napi Service srl	€ 201,00	€ 40,20	€ 241,20	
34	176	15-nov-11	Napi Service srl	€ 2.650,00	€ 556,50	€ 3.206,50	*146.441,61*
			Totale	**€ 122.012,58**	**€ 24.429,03**	**€ 146.441,61**	

TRIBUNALE DI MESSINA

Allo stato deve darsi per scontato, secondo quanto evidenziato dal consulente del pubblico ministero, che le fatture sopra elencate documentino tutto il materiale oggetto dei conseguenti contratti di noleggio, talchè deve ritenersi che alla data del 15/11/2011 la Centro Servizi disponesse di materiali (arredi e attrezzature) per un valore di acquisto, comprensivo di iva, non superiore a €. 146.000,00 circa. Balza immediatamente agli occhi il contrasto tra tale valore, corrispondente al prezzo di acquisto della merce data in noleggio – valore, peraltro, riferibile ad acquisti spalmati su circa sei anni, dunque in gran parte non più attuale – e l'importo dei canoni di noleggio complessivamente riscossi, pari a euro 218.373, cioè quasi il doppio del valore della merce.

Il consulente del pubblico ministero ha ritenuto, nel loro complesso, i costi di noleggio rappresentati nel corso dei sei anni come eccessivi, maggiorati del 50%-100% rispetto al valore di noleggio di mercato. Tale valutazione, per quanto condivisibile come dato tendenziale, non appare sufficientemente specifica, essendo analizzati i canoni di noleggio in maniera cumulativa, nel corso dei sei anni, e non raffrontati al singolo contratto ed al singolo periodo.

In ogni caso, da un esame disaggregato, per quanto inevitabilmente sommario, emerge una assoluta incongruità dei canoni di noleggio praticati, quanto meno per alcuni anni o per alcuni contratti.

Infatti, come emerge dai prospetti sopra rappresentati, alla data del 1/9/2005 la Centro Servizi noleggiava alla Lumen beni per un canone annuo di €. 51.840,00, interamente corrisposto come da fattura n. 2 emessa in data 28/4/2006 da imputare ai progetti formativi sopra specificati.

A tale data, stando alle fatture di cui sopra, la Centro Servizi disponeva di beni il cui valore di acquisto, iva inclusa, ammontava a 60.000,00 euro. Circostanza che appare coerente con i dati riportati in bilancio, dove, nell'inventario, alla data del 31/12/2005, alla voce "immobilizzazioni materiali" viene indicato il valore di €. 52.400,00. Ammesso, dunque, che la Centro Sevizi in data 1/9/2005 abbia noleggiato tutti i beni di cui disponeva – ed il che appare francamente poco credibile, basti, in tal sen-

so, confrontare l'elenco del materiale noleggiato con quello riportato nella fattura di acquisto del 16/6/2005 – si avrebbe che il canone di noleggio, peraltro per un periodo di soli otto mesi, eguaglierebbe sostanzialmente il costo di acquisto della merce stessa, risultando platealmente antieconomico per il locatario.

Circostanza che appare confermata avuto riguardo alla natura del materiale oggetto di noleggio, quale si evince dal contratto datato 1/9/2005: il contratto, funzionale a quattro progetti formativi per una durata complessiva di 900 ore da svolgere a Messina, riguardava: *n° 1 Fotocopiatore digitale multifunzioni; n° 15 tavoli a norma 626; n° 45 sedute dattilo ergonomiche a norma 626; n° 12 PC multimediali completi di tastiera, mouse e tappetini, e monitor corredati di sistemi operativi; n° 4 stampanti laser b/n formato A/4; n° 2 postazione docente (scrivania + sedia); n° 3 postazione personale amministrativo (scrivania + sedia); n° 1 Telefax.* Materiale che, anche ad un occhio inesperto, pur acquistato nuovo, difficilmente potrebbe superare un costo dell'ordine di 20.000 euro. A ciò aggiungasi che non viene in alcun modo descritta la natura dei PC, del fotocopiatore, delle stampanti e del telefax, strumenti che, come noto, si deprezzano rapidamente e che, se di modesto livello, possono essere reperiti sul mercato a prezzi estremamente contenuti. Come detto il contratto prevedeva un canone di noleggio di €. 51.840, per un periodo di otto mesi, così ripartito: €. 33.600,00 oltre iva, per il noleggio, ed €. 9.600,00 (evidentemente oltre iva) per la manutenzione.

Si aggiunga che, da un confronto tra il materiale elencato nella fattura emessa da Consorzio Noè e quello elencato nel contratto di noleggio del 1/9/2005, emerge, per un verso, che non tutto il materiale acquistato è stato successivamente noleggiato con il contratto in questione; per altro verso che in detto contratto risultano elencati arredi che non pare siano presenti nella fattura di acquisto (per esempio le 45 sedute dattilo), dei quali, pertanto, la società noleggiante avrebbe dovuto essere sprovvista.

Ragionevole, concludere, comunque, che il canone di noleggio e manutenzione sia stato artatamente maggiorato rispetto al reale valore di noleggio di mercato. Tanto più che nessuna gara informale risulta effettuata e, in contrasto con la disciplina regionale, non risulterebbe documentata l'acquisizione di preventivi indipendenti.

Ulteriore conferma si trae dall'analisi effettuata dal consulente del pubblico ministero con la relazione integrativa depositata in data 15/5/2013. In proposito, dall'analisi dei beni indicati nel contratto di noleggio, confrontati con quelli riportati nelle fatture d'acquisto (si rinvia, in proposito, al prospetto allegato alla nota integrativa sopra menzionata determinato sulla scorta delle indicazioni fornite dallo stesso delegato della società interessata) il valore d'acquisto dei beni concretamente oggetto di noleggio con il contratto del 1/9/2005 ammonterebbe a € 26.530 oltre iva. Si conferma, dunque, l'assoluta sperequazione tra il canone praticato e il valore di noleggio di mercato dei beni[240].

Situazione simile per il 2006: tra il 30 maggio ed il 20 giugno 2006 la Centro Servizi stipulava due contratti di noleggio con la Lumen, concedendo beni a fronte di un canone complessivo di €. 49.505,00, parte per un periodo di un anno, parte per un periodo di sei mesi[241].

[240] Sperequazione che il consulente del pubblico ministero quantifica in € 32.588,00 ritenendo congruo, quale canone di noleggio, un importo non superiore al 40% del valore d'acquisto dei beni. Stima che, avuto riguardo alla natura dei beni, può considerarsi generosa in eccesso.

[241] Il canone relativo al contratto del 2/5/2006, pari a €. 33.205,00, sembrerebbe riscosso solo parzialmente, in base alla fattura n. 3 del 2/8/2006 per un importo di €. 16.602,50, alla fattura n. 3 del 9/9/2008 per un importo di € 3.000,00 (indicato come saldo 2006 e acconto 2007). Non si evince dagli atti il pagamento del residuo.
Il canone relativo al contratto del 20/6/2006, pari a € 14.800,00, risulta interamente riscosso sulla base della fattura n. 2 del 2/1/2007

Tribunale di Messina - Sezione dei giudici per le indagini preliminari

Alla data del 20/6/2006 la Centro Servizi, stando alle fatture sopra elencate, e senza tenere conto dell'ammortamento, avrebbe avuto in carico beni per un complessivo valore di acquisto, comprensivo di iva, di €. 83.460,80. Valore che, in realtà, non pare pienamente coerente con quanto riportato nel bilancio dove, alla data del 31/12/2006, alla voce "immobilizzazioni materiali", viene indicato un valore di €. 69.849,00 che, in ragione degli ammortamenti relativi al medesimo anno, è ridotto a €. 56.118,00. In ogni caso può concludersi che alla data del 20/6/2006 la Centro Servizi disponesse di beni materiali per un valore non superiore a €. 83.000, ragionevolmente più prossimo a €. 60.000. Malgrado ciò noleggiava tutti o parte di questi beni ad un canone complessivo di €. 49.505,00.

Se, poi, si ha riguardo al fatto che il noleggio di cui al punto 3 dell'elenco avrebbe durata semestrale, il complessivo canone annuale, ragguagliato, raggiungerebbe la cifra di €. 65.000 circa.

Anche in questo caso, dunque, un canone esorbitante, in quanto prossimo, se non superiore, al valore del materiale noleggiato.

Valutazioni che appaiono confermate dall'esame dei contratti.

Il primo contratto, datato 2/5/2006 (con decorrenza 30/5/2006), funzionale al progetto denominato "educatrici-imprenditrici per l'infanzia" da svolgersi a Messina per la durata di 1430 ore, riguardava: *n° 1 Fotocopiatore digitale a colori multifunzioni; n° 8 postazioni bi posto a norma 626; n° 15 sedute dattilo ergonomiche a norma 626; n° 9 PC multimediali con processore AMD Sempron 3000 e 2 con processore pentium 4 completi di tastiera, mouse e tappetini, e monitor corredati di sistemi operativi e licenze OFFICE suite; n° 6 stampanti laser b/n formato A/4; n° 1 postazione docente (scrivania + sedia); n° 2 postazione personale amministrativo (scrivania + sedia); n° 1 Telefax; n° 1 Lavagna luminosa; n° 1 lavagna a fogli mobili; n° 1 TV color PLASMA con DVD; n° 1 Video proiettore.* Il costo del noleggio veniva fissato in euro 30.730,00 iva inclusa oltre €. 2.475,00 (non viene specificato se iva inclusa) per la manutenzione. Tra l'altro balza subito agli occhi come il canone della manutenzione, malgrado la presenza di un quantitativo di componenti elettronici non particolarmente dissimile dal contratto del 2005, venga indicato in euro 2.475,00 a fronte di €. 9.600,00 del contratto di appena un anno prima. Sintomo inequivoco della totale indipendenza del canone prospettato dal reale costo del servizio.

Il secondo contratto, datato 20/6/2006, funzionale al progetto denominato "addetto alla ristorazione" da svolgere in Patti per una durata di 1050 ore, concerneva: *n° 1 Fotocopiatrice digitale a colori multifunzioni; n° 8 tavoli a norma 626; n° 15 sedute dattilo ergonomiche a norma 626; n° 12 PC multimediali completi di tastiera, mouse e tappetini, e monitor corredati di sistemi operativi; n° 3 stampanti laser b/n formato A/4; n° 1 postazione docente (scrivania + sedia); n° 1 postazione personale amministrativo (scrivania + sedia); n° 1 Telefax.* Il tutto per un canone complessivo di €. 14.800,00 iva inclusa, per una durata di soli sei mesi e nove giorni.

Valgono le considerazioni sopra elencate circa il valore apparente del materiale ed il costo dichiarato del noleggio. Tra l'altro, come noto, nell'anno 2006 computer dotati di processore AMD Sempron 3000 o Intel Pentium IV, espressamente indicati nel primo contratto di noleggio, appartenevano sostanzialmente alla fascia bassa di mercato.

Ulteriore conferma si trae dall'esame analitico effettuato dal consulente del pubblico ministero con la relazione integrativa depositata in data 15/5/2013. Dal confronto tra i beni elencati nel contratto e quelli riportati nelle summenzionate fatture d'acquisto (si rinvia al prospetto allegato alla relazione integrativa) il consulente quantificava il prezzo d'acquisto dei beni apparentemente noleggiati con il contratto del 2/5/2006, in € 12.494 + iva. Palese, dunque, la sproporzione tra prezzo d'acquisto e cano-

ne di noleggio praticato[242]. Quanto al contratto stipulato in data 20/6/2006 il consulente determinava il prezzo d'acquisto dei beni asseritamente oggetto di noleggio in € 24.063 + iva. Anche in questo caso emerge una sproporzione[243] tra costo sostenuto per l'acquisto del bene e canone di noleggio praticato, a maggior ragione se si ha riguardo al fatto che il periodo di noleggio è di circa sei mesi.

Valutazione approssimativamente analoga potrebbe essere effettuata per il 2007.

I canoni praticati nel corso del 2007, sebbene per periodi inferiori all'anno, ammontano complessivamente a €. 39.420,00[244]. All'inizio del 2007 la Centro Servizi, sulla base delle predette fatture, avrebbe potuto disporre di beni il cui complessivo valore d'acquisto ammonterebbe a €. 84.378,80, ed il cui valore reale, secondo le indicazioni contenute nel bilancio, si aggirerebbe intorno ai 56.000 euro. I beni effettivamente disponibili alla data del febbraio 2007, tuttavia, erano certamente minori, dal momento che il contratto di cui al punto 2 dell'elenco (per un canone di € 33.205,00) aveva scadenza nel giugno 2007. Ne discende che il canone di 20.520 euro di cui al contratto sub 4, peraltro per un periodo di 11 mesi, appare eccessivo se rapportato all'ipotizzabile valore di mercato del materiale noleggiato.

In particolare dall'esame del contratto siglato in data 1/2/2007 si evince che il materiale asseritamente noleggiato consisterebbe in: *n° 1 Fotocopiatore digitale multifunzioni a colori; n° 1 Fotocopiatore digitale multifunzioni b/n; n° 13 PC multimediali completi di tastiera, mouse, monitor e corredati di sistemi operativi; n° 8 stampanti laser b/n formato A/4; n° 9 Workstation a norma 626; n° 37 sedute a norma 626; n° 2 postazioni docente (scrivania +sedia); n° 2 postazioni personale amministrativo (scrivania + sedia+ cassettiera); n° 1 Video proiettore; n° 1 TV color 32" al Plasma; n° 1 lavagna luminosa; n° 1 tavolo riunione; n° 2 armadi con scaffali.*

Anche in questo caso appare possibile affermare che detto materiale, così come descritto, a maggior ragione se rapportato all'epoca di acquisto, difficilmente potrebbe avere un valore di mercato superiore a 20.000 euro; talchè il valore di noleggio non poteva che essere sensibilmente inferiore a tale cifra.

Circostanza confermata dall'esame analitico condotto dal consulente del pubblico ministero con la già menzionata relazione integrativa depositata in data 15/5/2013. Dal confronto tra fatture d'acquisto e beni elencati nel contratto, secondo lo stesso prospetto prodotto in sede di acquisizione di documenti, il consulente ha determinato il costo di acquisto di questi ultimi in € 32.643 + iva, giudicando, dunque, eccessivo il canone praticato[245].

---

[242] Sproporzione che, secondo il criterio sopra indicato, il consulente del pubblico ministero quantificava in € 22.673,00.

[243] Il consulente quantifica la sproporzione in € 2.708,00, calcolando, tuttavia, il canone congruo senza tener conto del fatto che il noleggio ha durata di circa sei mesi.

[244] Il canone di cui al contratto del 1/2/2007, pari a €. 20.520,00, risulta riscosso in base alla fattura n. 8 del 23/11/2007 per un importo di € 9.327,50 indicato quale acconto, ed alla fattura n. 3 del 4/3/2009 per un importo di € 11.192,50, indicato come saldo in riferimento all'anno 2007.

Il canone di cui al contratto del 20/7/2007 relativo alla sede di Randazzo, pari a € 1.400,00 risulta interamente riscosso in base alla fattura n. 12 del 23/11/2007.

Il canone di cui al contratto del 20/7/2007 relativo alla sede di Patti, pari a € 5.500,00 risulta riscosso in base alla fattura n. 11 del 23/11/2007 per un importo di € 5.200,00 indicato quale acconto

Il canone di cui al contratto del 20/7/2007 relativo alla sede di Messina, pari a € 6.000,00 risulta interamente riscosso in base alla fattura n. 10 del 23/11/2007.

Il canone di cui al contratto del 20/7/2007 relativo alla sede di S. Stefano C., pari a € 6.000,00 risulta interamente riscosso in base alla fattura n. 9 del 23/11/2007.

[245] Il consulente ha stimato la sproporzione in € 4.043,00, senza, tuttavia, tenere conto del fatto che il noleggio aveva durata inferiore all'anno.

Analoga valutazione può essere fatta, in termini analitici, con riferimento al contratto del 20/7/2007 relativo alla sede di Randazzo: per soli tre mesi viene concordato un canone di €. 1.400,00 (che ragguagliato a dodici mesi è pari a € 5.600,00) per il noleggio: di un videoproiettore, di una lavagna luminosa (della cui esistenza, come si dirà, è lecito dubitare) e di un pc portatile. Stando alle fatture la lavagna luminosa sarebbe stata acquistata nel 2005 al prezzo di € 450,00 più iva; il videoproiettore sarebbe stato acquistato nel 2006 al prezzo di € 918,00. Quanto al pc portatile questo potrebbe individuarsi in uno dei Pc genericamente elencati nella fattura risalente al giugno 2005 per un prezzo unitario variabile tra € 750 e € 1.000 oltre iva. Talchè materiale non più nuovo, che nuovo avrebbe avuto un valore dell'ordine di € 2.500,00, è stato noleggiato al canone trimestrale di ben 1.400 euro, cioè, sostanzialmente, ad un canone annuale di 5.600 euro, notevolmente superiore al prezzo di acquisto e, ancor di più, all'attuale valore di mercato.

Situazione ancora più clamorosa con riferimento al contratto di noleggio, parimenti del 20/7/2007, relativo alla sede di Messina. In merito a tale contratto la stessa Centro Servizi, con il prospetto consegnato in data 18/2/2013 alla Guardia di Finanza operante, indicava la provenienza dei beni dalla ditta Link s.r.l., come da fattura n. 159 del 4/9/2007. Tale fattura, datata 4/9/2007, ha come descrizione: "*canone per il noleggio attrezzature aula multimediale relativa al progetto Capo Azienda per la durata di 180 ore a partire dal 23 luglio 2007*", e prevedeva un canone di € 600,00 iva inclusa. Pertanto, secondo lo stesso prospetto offerto dalla società, il materiale preso a noleggio dalla Link s.r.l. per 600,00 euro, veniva a sua volta noleggiato alla Lumen al canone decuplicato di € 6.000, iva compresa.

Ma a ciò deve aggiungersi che alla data del 1/2/2007 era ancora in corso il contratto di noleggio stipulato il 2/5/2006. Quest'ultimo comprendeva, tra l'altro: *n° 1 Lavagna luminosa, n° 1 Video proiettore, n° 1 TV color PLASMA con DVD.*

In base alle fatture di acquisto della merce emerge che la Centro Servizi, ancora al settembre 2007, sembrerebbe essere stata in possesso di un solo videoproiettore – acquistato presso PC Service come da fattura n. 785/06 al prezzo di euro 918,00 iva inclusa, acquisto, peraltro, asseritamente operato in data 1/7/2006, dunque successivamente alla stipula del contratto del 2/5/2006 – e di una sola "lavagna luminosa", del cui acquisto si da conto nella fattura del 16/6/2005 con riferimento a una *lavagna luminosa 3M* dal prezzo di €. 450,00 più iva.

Non si comprende, dunque, come gli unici beni apparentemente disponibili possano costituire oggetto di due diversi e contemporanei contratti di noleggio: quello del 2/5/2006 della durata di tredici mesi e quello del 1/2/2007.

Da ciò il sospetto che parte della merce indicata in contratto, in realtà non sia stata posta a disposizione del locatario.

La cosa diviene ancora più evidente con riferimento ai successivi contratti. Invero ancora un *videoproiettore* ed una *lavagna luminosa* costituiscono oggetto dei tre contratti stipulati il 20/7/2007 rispettivamente con riferimento a forniture destinate alle sedi di Randazzo, Patti e S. Stefano di Camastra. Come detto, però, in base alle fatture sopra elencate, al settembre 2007 Centro Servizi sarebbe stata in possesso di un unico "videoproiettore" (come detto acquistato con fattura del 1/7/2006) e di un'unica "lavagna luminosa" (come detto acquistata con fattura del 16/6/2005).

Ne discende che, benchè apparentemente in possesso di un unico videoproiettore, un simile apparecchio viene noleggiato contemporaneamente prima due volte (contratti del 2/5/2006 e 1/2/2007), poi quattro volte (contratti del 1/2/2007, 20/7/2007 sede Randazzo, 20/7/2007 sede Patti, 20/7/2007 sede

S. Stefano C.). Allo stesso modo, benchè apparentemente in possesso di un'unica "lavagna luminosa", anche siffatto apparecchio sarebbe stato contemporaneamente oggetto prima di due contratti di noleggio (contratti del 2/5/2006 e 1/2/2007), poi di quattro contratti di noleggio (contratti del 1/2/2007, 20/7/2007 sede Randazzo, 20/7/2007 sede Patti, 20/7/2007 sede S. Stefano C.).

Circostanza confermata dallo stesso prospetto proveniente dalla parte dove, in corrispondenza del contratto del 2/5/2006 il videoproiettore viene indicato come proveniente dall'acquisto effettuato presso Consorzio Noè con la fattura n. 7 del 16/6/2005; nel contratto del 1/2/2007 non viene indicata la provenienza della lavagna luminosa, così come non viene indicata la provenienza della lavagna luminosa e del videoproiettore relativamente a due dei contratti del 20/7/2007, mentre per un terzo contratto del 20/7/2007 la lavagna luminosa viene indicata come la medesima proveniente dal Consorzio Noè indicata in corrispondenza del contratto del 1/2/2007; a sua volta il videoproiettore viene indicato come il medesimo proveniente dall'acquisto presso PC Service del 10/7/2006, contemporaneamente indicato in corrispondenza del contratto del 1/2/2007.

Inevitabile ritenere, allo stato, che i contratti di noleggio abbiano, almeno parzialmente, anche natura fittizia, riferendosi, cioè, almeno in parte, a merce non posseduta dal noleggiatore e mai consegnata all'affittuario. Del resto non sfugge come detti contratti e le correlate fatture non siano accompagnati da documento di trasporto; ciò malgrado la merce venga apparentemente dislocata in zone territoriali anche particolarmente distanti tra loro.

Si può pertanto concludere che, anche con riferimento al 2007, il canone di noleggio indicato in contratto, pressochè interamente corrisposto e posto a carico dei progetti finanziati dalla Regione Siciliana mediante ricorso a risorse del Fondo Sociale Europeo, fosse, quanto meno, sensibilmente maggiorato rispetto al valore reale del servizio, dunque funzionale a rappresentare costi fittizi allo scopo di sottrarre le risorse pubbliche di cui Lumen disponeva e che gestiva per conto della Regione Siciliana.

In particolare deve escludersi che tale maggiorazione sia frutto di incapacità gestionale o di un raggiro operato dai gestori di Centro Servizi ai danni della Lumen.

In primo luogo – e la circostanza è da sola sufficiente a confermare la natura dolosa della condotta – il rapporto apparentemente commerciale è intercorso tra soggetti facenti capo, sostanzialmente, al medesimo centro di interessi: come detto, infatti, la gestione della Lumen è riconducibile a soggetti riconducibili alla famiglia Sauta (Feliciotto Graziella vicepresidente dal 2005, verosimilmente fino al dicembre 2007; Sauta Francesco vicepresidente dal dicembre 2012) ed alla famiglia Genovese/Rinaldi (Cannavò Concetta prima presidente fino al dicembre 2007, poi segretario-tesoriere dal dicembre 2012; Schirò Elena presidente dal dicembre 2007 al dicembre 2012. A sua volta Centro Servizi è riconducibile a Sauta Elio (o comunque alla moglie Feliciotto Graziella), a Genovese Francantono ed al cognato Rinaldi Francesco (v. § 6.1.4 e § 7.3). Nel caso in esame i contratti sono stati stipulati per Elfi Immobiliare da Feliciotto Graziella e Schirò Chiara, rispettivamente mogli di Sauta Elio e di Genovese Francantonio; per Lumen Onlus da Cannavò Concetta, persona legata a Genovese Francantonio essendone (o essendone stata) – secondo quanto ricostruito dalla PG – la segretaria, oltre ad avere assunto incarichi in società riconducibili al medesimo Genovese[246]. La stessa, come evidenziato al § 17.1.5, amministra il patrimonio di quest'ultimo su indicazioni del medesimo. Evidente, dunque, che costoro abbiano

[246] In particolare, come evidenziato dagli inquirenti, Cannavò Concetta sarebbe una collaboratrice di Genovese Francantonio e in servizio presso la segreteria di quest'ultimo, nonché componente del Consiglio di Amministrazione della Lumen e amministratore delegato di GE.PA. s.r.l. e di GEFIN-Genovese s.r.l., nonché, fino al 6/9/2010, amministratore unico della Caleservise s.r.l.

agito nell'esclusivo interesse della Centro Servizi e, tramite questa, dei gestori della società e dei titolari del relativo capitale.

Come sopra evidenziato, inoltre, Centro Servizi, almeno a far data dal 2006, ha operato in via pressochè esclusiva quale interfaccia delle organizzazioni Aram e Lumen, senza avere, sostanzialmente, altro scopo economico ed altre attività imprenditoriali. Inoltre la stessa si è sistematicamente rifornita (almeno in apparenza) presso aziende riconducibili al medesimo centro di interessi o a centro di interessi immediatamente collaterale, acquistando formalmente la merce destinata al noleggio presso società riconducibili a Lo Presti Natale, persona che – si è visto al § 7.10.1 – è profondamente collegata a Sauta Elio, o presso enti collegati alla stessa Lumen, quali il Consorzio Noè.

Ad ulteriore riprova degli intenti fraudolenti che hanno orientato la condotta basti osservare che le procedure di noleggio sono state sistematicamente realizzate in violazione delle prescrizioni contenute nella normativa in materia di finanziamento e gestione dei corsi di formazione, dal momento che quasi mai l'ente si è curato di conseguire e documentare preventivi indipendenti e completi (il che, tra l'altro, la dice lunga sulla qualità e serietà dei controlli posti in essere dagli organi regionali) e quando i preventivi sono stati formalmente acquisiti, ciò è stato fatto quasi sempre rivolgendosi a soggetti collaterali, cioè Lo Presti Natale.

Può concludersi, pertanto, che l'operazione avesse come unico scopo quello di rappresentare, nei confronti della Regione Siciliana, costi superiori a quelli reali allo scopo di distrarre le risorse pubbliche costituenti finanziamenti vincolati alla realizzazione dei progetti formativi approvati.

Ne discende la sussistenza dei reati contestati atteso che, per un verso, si è proceduto ad un utilizzo non consentito delle risorse erogate dalla Regione a titolo di anticipazione; quindi si è utilizzata la documentazione (contratti e fatture) allo scopo di occultare la distrazione, conseguire l'approvazione del rendiconto ed ottenere l'erogazione delle quote a saldo.

Più complessa la situazione con riferimento agli anni successivi. Il meccanismo impiegato – in particolare il rivolgersi a società facenti parte del medesimo centro di interessi e costituite sostanzialmente solo a questo scopo – fa intuire che il medesimo fosse il risultato perseguito. Tuttavia la quantità di beni, nel frattempo, formalmente acquisita da Centro Servizi in rapporto alla consistenza dei contratti di noleggio, non consente una attendibile valutazione sintetica.

In particolare nell'anno 2008 i canoni di noleggio praticati ammontano a €. 28.170,00 (su 11 mesi), a fronte di arredi e attrezzature formalmente detenute da Centro Servizi per un ammontare complessivo (al valore di acquisto e secondo le fatture in atti) di €. 97.898,00 ed a fronte di immobilizzazioni materiali quantificate in bilancio, alla data del 31/12/2007, nella misura di €. 80.615,00, ridotte, in virtù degli ammortamenti, a €. 54.453,00.

Tuttavia, secondo l'analisi condotta dal consulente del pubblico ministero nella relazione integrativa depositata il 15/5/2013 i beni oggetto del contratto di noleggio datato 1/2/2008 avrebbero avuto un valore di acquisto di € 32.310 + iva, a fronte di un canone di noleggio indicato in contratto in € 28.170,00 iva inclusa. Anche in questo caso, dunque, sarebbe ravvisabile una sproporzione tra il canone praticato e quello che sarebbe stato equo secondo logiche di mercato, che, a parere del consulente, non poteva essere superiore al 40% del costo d'acquisto dei beni, pari, dunque, ad un massimo di € 12.924 + iva, con conseguente sproporzione quantificabile in € 10.551,00.

A conclusioni diverse deve pervenirsi con riferimento ai contratti datati 1/6/2011, 1/10/2011 e 1/1/2012. Sul Punto non sono condivisibili le conclusioni del consulente del pubblico ministero che

non tiene conto della durata dei contratti. In particolare i tre contratti, in sequenza, riguarderebbero i medesimi beni, noleggiati per periodi consecutivi, per un tempo complessivo di un anno e sette mesi.

Il canone indicato in contratto è sostanzialmente sempre lo stesso: nel primo contratto (€ 5.800,00) calcolato su un periodo di quattro mesi, nel secondo (€ 4.350,00) su un periodo di tre mesi, dunque pari a € 1.450,00 al mese; il terzo (€ 23.208,00) su un periodo di un anno, pari a € 1.934,00 al mese.

Secondo il conteggio effettuato dal consulente del pubblico ministero il costo di acquisto dei beni oggetto del contratto ammonterebbe a € 45.711,00 + iva. Il calcolo che consegue per la determinazione del canone congruo secondo i valori mercato, pare non tenere conto della durata del noleggio: il consulente ritiene che il canone complessivo andrebbe determinato nella misura del 40% del costo d'acquisto per il primo contratto; nella misura del 20% del costo d'acquisto per il secondo contratto; nella misura del 10% del costo d'acquisto per il terzo contratto, quindi facendo una media sulle percentuali (23,33%), determina il canone in € 10.664,00. La riduzione della percentuale è verosimilmente conseguenza dell'obsolescenza dei beni. Tuttavia non pare si sia tenuto conto del fatto che i primi due contratti hanno durata inferiore all'anno e complessivamente pari a sette mesi, sicchè, tra il primo ed il secondo contratto non potrebbe ragionevolmente pretendersi una riduzione (quanto meno significativa del canone), pena incorrere in contraddizione con le stesse argomentazioni del consulente che ha ritenuto congruo il canone annuale del bene nella misura del 40% del costo di acquisto.

Infatti, applicando il medesimo criterio utilizzato dal consulente per gli altri contratti (canone congruo non superiore al 40% del costo di acquisto su base annua), nel caso in esame si giungerebbe ad un valore massimo, su base annua, di € 18.284,40 + iva. Avuto riguardo al fatto che i beni sarebbero stati noleggiati per un periodo di un anno e sette mesi, dovrebbe concludersi che il canone concretamente praticato (pari a € 33.358,00 iva inclusa) non si discosti in maniera sensibile dal valore massimo secondo criteri di mercato.

Ne discende che il reato ipotizzato può ritenersi, allo stato sussistente, unicamente con riferimento agli anni 2005, 2006 e 2007, nonché 2008 limitatamente al contratto datato 1/2/2008.

§ 13.2 (Capi 35, 36 ordinanza del 9/7/2013) – noleggi da Trinacria 2001 s.r.l.

Dalla documentazione acquisita, come evidenziato dal consulente del pubblico ministero, è emersa la presenza di n. 6 fatture emesse dalla Trinacria 2001 s.r.l. tra il 2006 ed il 2007 nei confronti della ARAM per canoni di noleggio attrezzature relative a due contratti del 2006, per un ammontare complessivo di ben €. 146.400,00. In particolare sarebbero state rinvenute le seguenti fatture:

	IMPORTO I.I.	CAUSALE	TIMBRO	BONIFICI
n. 3 del 17.7.06	57.600,00	Vs. dare per il noleggio attrezzature e loro manutenzione come da contratto stipulato il 15/03/2006	no	IF2006A0021 per € 47.928,77; IF2006B0141 per € 2.754,83 IF2006C0203 per € 6.916,40
n. 4 del 7.9.06	25.000,00	I° anticipo per noleggio e manutenzione attrezzature come da contratto del 01/09/2006	no	
n. 5 del 29.9.06	18.000,00	II° anticipo per noleggio e manutenzione attrezzature come da contratto del 01/09/2006	no	
n. 7 del 29.12.06	12.000,00	Vs. dare a saldo noleggio e manutenzione attrezzature come da contratto del 15/03/2006	no	IF2006C0203 per € intero
n. 1 del 21.2.07	28.800,00	Ricavi da noleggi e manutenzioni attrezzature saldo 2006	no	
n. 2 del 21.2.07	5.000,00	Ricavi da noleggi e manutenzioni attrezzature saldo 2006	no	

Tutte le fatture, secondo la contabilità della Trinacria 2001, risultano incassate e, dalla documentazione bancaria, i pagamenti risultano effettuati da Aram mediante bonifico sul c/c n. 1000/681 acceso da Trinacria 2001 presso la Intesa Sanpaolo filiale di Messina c.so Cavour.

A quanto è dato comprendere dalla relazione del consulente del pubblico ministero e dallo stralcio dei verbali della Guardia di Finanza del 6/12/2012, del 22/2/2013 e del 4/3/2013, gli indagati e, in generale, le società interessate, non riuscivano a fornire il contratto di noleggio del 1/9/2006, né documentazione attestante la disponibilità, da parte della Trinacria 2001 s.r.l., del materiale oggetto di noleggio.

In particolare in occasione dell'accesso del 22/2/2013 Galletti Stefano, liquidatore della società, affermava: «*In merito alla riserva espressa in data 18.02.2013 relativamente all'esistenza di contratti di noleggio tra la Trinacria 2001 S.r.l. in liquidazione ed il centro di formazione professionale A.R.A.M. Onlus di Messina, dichiaro di aver contattato lo studio commerciale che, precedentemente alla data di assunzione del mio incarico di liquidatore della Trinacria 2001 S.r.l. in liquidazione, curava gli adempimenti contabili e fiscali della predetta società, al fine di sapere se era in possesso di documentazione concernente la stessa società; nell'occasione mi è stato riferito, dalla segretaria, che non erano più in possesso di altra documentazione oltre quella già consegnatami in data 12.06.2007*».

Il successivo 4/3/2013 Feliciotto Graziella dichiarava: «*In merito agli ordini di acquisizione emessi dall'A.G. in data 19.11.2012, 06.12.2012, 07.01.2013 e 18.01.2013, dichiaro che non sono in possesso di altra documentazione amministrativo-contabile oltre quella che Vi ha esibito nel corso delle operazioni di servizio, il liquidatore della società, dott. Stefano Galletti e che è stata analiticamente elencata nei verbali all'uopo redatti. Confermo i dati riportati nel presente atto e non ho nulla da eccepire sull'operato dei militari operanti...*».

Quanto al contratto del 15/3/2006, lo stesso, stipulato tra Sauta Elio, quale presidente dell'ARAM, e la moglie Feliciotto Graziella quale legale rappresentante della Trinacria 2001, reca come riferimento i progetti formativi nn. IF2006A0021, IF2006B0141, IF2006C0203 da svolgersi presso le sedi di Messina, Catania, Villafranca T., Roccalumera, Noto, Agrigento, Castelbuono e Palermo, inoltre prevedeva un canone di €. 69.500,00 per noleggio e manutenzione attrezzature.

Purtroppo non pare sia stata condotta un'analisi economico-finanziaria su detta società.

La scarna documentazione rinvenuta in merito presso le società oggetto di verifica non consente valutazioni particolarmente approfondite.

In particolare non risultano rinvenute le fatture relative agli acquisti del materiale asseritamente oggetto di noleggio; così come, stranamente, non sarebbe stato rinvenuto il contratto di noleggio del 1/9/2006, benchè allo stesso facciano riferimento, in maniera espressa, almeno due fatture, per l'importo complessivo di € 43.000,00; nonché, implicitamente, altre due fatture, per un importo complessivo di € 33.000,00 le quali recano come causale il riferimento a noleggio e manutenzione attrezzature per il 2006, sicchè, non potendosi riferire al contratto del marzo 2006, che risulta saldato in relazione ad altri documenti fiscali, le stesse devono necessariamente riferirsi al fantomatico contratto del settembre 2006.

La mancanza di giustificazione delle operazioni appare, di per sé, estremamente sospetta. Tuttavia, in base all'incrocio degli elementi rinvenuti con gli altri frammentariamente emergenti dalla documentazione presente e dalla relazione del consulente del pubblico ministero, appare possibile affermare, con elevato grado di certezza, che il canone di noleggio oggetto delle fatture relative al 2006 sia, quanto meno nel complesso, sovradimensionato rispetto al reale costo del servizio e, come tale, funzionale a rappresentare nei confronti della Regione Siciliana costi maggiori rispetto a quelli reali e, comunque, a giustificare un indebito trasferimento di risorse dall'ARAM alla Trinacria 2001.

Come detto la Trinacria, attraverso i suoi ultimi rappresentanti legali, non sarebbe stata in grado di documentare il possesso dei beni oggetto del noleggio e, conseguentemente, del relativo valore. Circostanza, come osservato, già da sola altamente indiziaria. Esiste, tuttavia, in atti documentazione di una cessione di beni avvenuta il 27/2/2007, cui si è fatto riferimento esaminando la vicenda di cui al § 12.5.2. In particolare nel gennaio 2007 la Trinacria 2001 veniva posta in liquidazione. Con fattura n. 3 del 27/2/2007 i beni della Trinacria 2001 (verosimilmente tutti i beni di qualche valore dal momento che successivamente non pare che siano intervenute altre cessioni significative) venivano ceduti alla Sicilia Service (società, come si ricorderà, riconducibile a Lo Presti Natale, persona legata al Sauta, nonché costituita proprio nel 2007) per un importo di € 148.548,78 comprensivo di iva, che veniva corrisposto da quest'ultima società in data 18.4.2008 e 29.10.2008.

Può, pertanto, ragionevolmente ipotizzarsi che alla data del 27/2/2007 la Trinacria 2001 disponesse di beni per un valore non superiore a circa 148.000 euro.

Circostanza che appare coerente con le risultanze dei bilanci.

Alla data del 31/12/2005 la società annotava in bilancio alla voce "immobilizzazioni materiali" un valore di € 50.116 (a seguito di un ammortamento nel corso dell'anno di € 7.216). Per l'anno 2005 nel libro dei cespiti ammortizzabili risultavano annotati "mobili e arredamenti per ufficio" ed altre attrezzature analoghe, ammortizzabili al 15% annuo, per un valore complessivo di acquisto di € 42.235,82; nonché "macchine d'ufficio" (computer e simili), ammortizzabili al 20% annuo, per un valore d'acquisto complessivo pari a € 41.494,26.

Alla data del 31/12/2006, il valore delle immobilizzazioni materiali saliva a € 193.850,00 previo ammortamento di € 31.556,00, a seguito di acquisti parte dei quali documentati da fatture: parte emesse da Plain Assistence del più volte menzionato Lo Presti Natale; parte emesse da PC Service; parte, ma in misura assolutamente minore, da altre ditte. Dal libro dei cespiti ammortizzabili sembrerebbe che, alla data del 31/12/2006, la società sarebbe stata in possesso di ulteriori macchine d'ufficio per un valore complessivo d'acquisto di € 108.289,05 e ulteriori mobili e arredi per un valore complessivo d'acquisto di € 63.374,70

Nel corso del 2006, tuttavia, la Trinacria effettuava noleggi di beni per un canone complessivo di € 146.400,00. In tal senso va evidenziato che i contratti del 15/3/2006 e del 1/9/2006, ove reali, dovevano necessariamente riguardare beni diversi, dal momento che il primo veniva a scadere in epoca significativamente successiva alla stipula del secondo[247]. Infine deve osservarsi che il primo contratto aveva la durata di 9 mesi e quindici giorni. Quanto al secondo contratto, il canone corrisposto, come si evince dalle fatture, riguarderebbe il periodo 1/9/2006-31/12/2006, dunque solo quattro mesi. Ne discende che ragguagliando all'anno i canoni di noleggio si avrebbe, quanto al primo contratto, un canone annuo di € 87.915,84; quanto al secondo contratto si perverrebbe, addirittura, ad un canone annuo di € 230.400,00.

Tali valori appaiono del tutto incompatibili con il valore della merce presuntivamente detenuta dalla Trinacria 2001 s.r.l., dal momento che il canone annuo praticato finirebbe col raggiungere un importo più che doppio rispetto al valore della merce noleggiata.

In proposito il consulente del pubblico ministero stima che, *pur tenendo conto della natura dei beni noleggiati, del periodo di locazione, della quota di ammortamento, delle spese di manutenzione*

[247] Il riferimento è allo svolgimento dell'attività formativa relativa ai progetti IF2006A0021, IF2006B0141, IF2006C0203, i quali, come si evince dalle note di revisione a saldo in atti, terminavano l'attività progettuale il 31/12/2006.

del cespite nonché dell' incidenza degli oneri finanziari, il canone di locazione non potrebbe comunque superare *la soglia del 40% del costo sostenuto per l'acquisto dei beni oggetto di noleggio*. Non è dato sapere se tale parametro sia arbitrario. È tuttavia evidente a chiunque che il canone di noleggio annuale di un bene, per quanto comprensivo di oneri di manutenzione, mai potrebbe raggiungere il costo di acquisto, chè altrimenti l'operazione sarebbe totalmente antieconomica, risultando infinitamente più conveniente procedere direttamente all'acquisto del bene. Circostanza che vale a maggior ragione per arredi ed attrezzature analoghe, i quali hanno un tempo di obsolescenza particolarmente lungo e costi di manutenzione estremamente ridotti.

Pertanto, pur in assenza di una stima specifica (peraltro impossibile dal momento che non è stata documentata la natura dei beni), può concludersi in termini di ragionevole certezza che il canone di noleggio riportato nel contratto e nelle fatture – ove queste si riferiscano ad operazioni di noleggio effettivamente realizzate – è notevolmente sovradimensionato rispetto al valore reale di mercato.

Questa valutazione, peraltro, appare genericamente confermata dai rapporti pregressi intrattenuti dalla Trinacria 2001 con la Aram.

Risulta, infatti, dalla consulenza del pubblico ministero che anche negli anni precedenti la società aveva proceduto al noleggio di beni nei confronti della Aram. Il canone complessivo, tuttavia, non aveva mai raggiunto un ammontare così elevato.

In particolare risulterebbe che anche nel 2005 la Trinacria avrebbe concordato dei noleggi con ARAM. In tal caso, tuttavia, sarebbe stato stipulato un solo contratto, per il periodo decorrente dal 1/4/2005 fino alla fine dell'attività formativa, per un canone complessivo di € 62.420,00 comprensivo di manutenzione. Ben lontano, dunque, dal canone complessivo di € 146.400,00 di cui alle operazioni relative all'anno successivo.

Come sopra osservato risulta documentalmente che le fatture del 11/7/2006 e del 29/12/2006 sono state imputate ai costi relativi ad alcuni dei progetti approvati e finanziati dalla Regione, dunque il relativo importo è stato posto a carico del finanziamento regionale. L'incompletezza della documentazione in atti non consente di operare analoga verifica con riferimento alle altre fatture.

Come già ripetutamente evidenziato, tuttavia, a quanto risulta l'Aram non disporrebbe di altre risorse diverse da quelle provenienti dai fondi pubblici vincolati specificamente alla realizzazione dei vari progetti formativi approvati. Ne discende che, poiché le fatture sopra elencate risultano pagate dall'ARAM – con denaro corrisposto a Trinacria 2001 mediante bonifico bancario – deve ragionevolmente ritenersi che detti pagamenti siano stati effettuati abusando del denaro pubblico di cui la medesima associazione aveva la disponibilità e, pertanto, che, comunque, le sovrafatturazioni (o le fatturazioni per operazioni totalmente inesistenti) siano state realizzate allo scopo di giustificare il movimento di denaro dalla ARAM alla Trinacria 2001.

Tali attività, ovviamente, sono frutto di un'orditura dolosa, realizzata con lo scopo ultimo di distrarre le risorse pubbliche a beneficio di chi aveva il compito di gestirle: in tal senso è sufficiente osservare che la Trinacria 2001, a vantaggio della quale sono stati effettuati i pagamenti, era interamente riconducibile al Sauta – gestore dell'ARAM – ed alla moglie.

Ne discende la sussistenza dei reati ipotizzati ai capi 35 e 36 dell'ordinanza del 9 luglio.

Tribunale di Messina *Sezione dei giudici per le indagini preliminari*

§ 13.3 (Capi 38bis, 38ter ordinanza del 9/7/2013) noleggio di una Audi A8

In data 28/8/2008 la Elfi Immobiliare acquistava dalla Scisap, azienda di noleggio, l'autovettura Audi A8 tg. CZ518KL al prezzo di €. 60.000,00 iva compresa. L'importo veniva pagato quanto a €. 50.000 mediante bonifico, quanto a €. 10.000,00 mediante due assegni dell'importo di €. 5.000,00 ciascuno.

Immediatamente dopo l'acquisto, la vettura veniva noleggiata da ElFi Immobiliare alla ARAM per un canone che, in maniera assolutamente singolare, era sostanzialmente crescente di anno in anno. In occasione dell'accesso del 13/3/2013 Feliciotto Graziella dichiarava che «*le fatture di noleggio ... si riferiscono all'autovettura Audi A/8 targata CZ518KL. Relativamente al contratto di noleggio dell'autovettura in argomento mi riservo di effettuare delle ricerche e di esibirlo...*».

In particolare risulta un primo contratto di noleggio datato 28/8/2008, relativo al periodo 28/8/2008-31/12/2009, per il canone di €. 2.000,00 mensili oltre iva, comprensivo di tasse automobilistiche, copertura assicurativa RCA e incendio/furto, interventi di manutenzione. Al tempo la Elfi Immobiliare era amministrata da Sauta Elio.

Il canone relativo a detto contratto veniva corrisposto da Aram sulla scorta delle seguenti fatture che, come riscontrabile dai giornali per la registrazione delle operazioni contabili, venivano imputate ai progetti formativi approvati e finanziati dalla Regione come segue:

	IMPORTO I.I.	CAUSALE	TIMBRO	PROGETTI
n. 3 del 27/12/2008	12.500,00	vs.dare x noleggio auto da agosto a dicembre 2008	no	IF2008B0166 per intero
n. 9 del 1/8/2009	19.200,00	vs.dare x noleggio auto mesi gennaio-agosto 2009	no	IF2009A0014 per € 4.163,85; IF2009B0166 per € 3.161,44 IF2009C0227 per € 10.255,45
n. 10 del 16/9/2009	9.600,00	vs.dare noleggio auto mesi settembre-dicembre 2009	no	IF2009A0014 per € 2.081,93; IF2009B0166 per € 1.580,73 IF2009C0227 per € 5.127,72

Tutte le fatture risultano regolarmente pagate mediante bonifico a favore del c/c n. 1000/1298 acceso a nome di Elfi Immobiliare presso l'istituto Intesa Sanpaolo agenzia di Messina c.so Cavour[248].

Il secondo contratto di noleggio è datato 31/12/2009 ed è relativo al periodo 1/1/2010 – 31/12/2010. Il canone, malgrado l'invecchiamento del veicolo, risulta elevato ad €. 2.500,00 mensili oltre iva, come il precedente comprensivo di tasse automobilistiche, copertura assicurativa RCA e incendio/furto, interventi di manutenzione.

Il canone relativo a detto contratto veniva corrisposto da Aram sulla scorta delle fatture di seguito elencate. In atti non risulta la documentazione relativa ai progetti formativi approvati e finanziati nel 2010, sicchè non è possibile verificare come dette fatture siano state imputate. Le fatture, tuttavia, risultano regolarmente pagate da Aram mediante bonifico bancario a favore del c/c n. 1000/1298 acceso a nome di Elfi Immobiliare presso l'istituto Intesa Sanpaolo agenzia di Messina c.so Cavour.

	IMPORTO I.I.	CAUSALE	TIMBRO	BONIFICI
n. 13 del 14/9/2010	24.000,00	vs.dare x noleggio Audi A8 dal 01/01/2010 al 31/08/2010	no	bonifico valuta 15/9/10
n. 15 del 16/12/2010	12.000,00	vs.dare x noleggio Audi A8 dal 01/09/2010 al 31/12/2010	no	bonifico valuta 20/12/2010

Elfi, pertanto, dal noleggio, in poco meno di due anni e mezzo, incassava da ARAM la cifra complessiva di €. 77.300,00, praticando un canone che, per il 2008 era di €. 3.125,00 al mese, per il 2009 era di €. 2.400,00 al mese, per il 2010 era di €. 3.000,00 al mese.

Infine, in data 31/3/2011, la vettura veniva venduta dalla ElFi Immobiliare alla s.p.a. Formula 3 per l'importo di €. 19.000,00 iva inclusa.

Pertanto, in meno di tre anni, a fronte di un costo di acquisto di €. 60.000,00, Elfi Immobiliare riusciva ad incassare la complessiva somma di €. 96.300,00, di cui, evidentemente, €. 77.300,00 a cari-

[248] Il pagamento dell'ultima fattura risulta effettuato con bonifico con valuta del 23/6/2010.

co del Fondo Sociale Europeo, o comunque della Regione Siciliana, con una plusvalenza di 36.300,00 euro.

Il contratto appare esso stesso, come gli altri precedentemente esaminati, uno strumento fraudolento per sottrarre risorse alla Regione Siciliana, facendo apparire costi, in realtà in gran parte inesistenti, come funzionali ad attività della formazione.

In tal senso va osservato, in primo luogo, che un veicolo delle caratteristiche di quello testè descritto è del tutto sovradimensionato per le esigenze dell'ente e, già come tale, l'Amministrazione avrebbe dovuto escluderne i costi: trattasi, infatti, di una vettura di lusso che non ha alcuna apparente attinenza con i bisogni dell'attività formativa. Evidente il sospetto che il veicolo venisse impiegato per i bisogni individuali degli indagati e non per le esigenze dell'ente. Del resto non può essere un caso che, poco prima della dismissione del veicolo (come detto ceduto nel marzo del 2011), Elfi Immobiliare procedeva al noleggio di altro veicolo analogo, acquisito, però, nuovo, con la formula del leasing; veicolo che, malgrado sia stato acquisito in noleggio dalla Elfi Immobiliare, veniva certamente utilizzato per scopi privati dai coniugi Sauta.

Infatti con contratto datato 22/12/2010 la ElFi Immobiliare, rappresentata da Feliciotto Graziella e con fidejussioni della stessa Feliciotto e del marito Sauta Elio, prendeva in leasing dalla Volkswagen Bank, per il tramite di s.p.a. Nicolò Riolo, la vettura Audi A8 3.0 V6 TDI 250 CV avente n. telaio WAUZZZ4H7BN010027, di seguito verosimilmente immatricolata con la targa EB ... KT. L'operazione prevedeva una durata di 48 mesi per un corrispettivo complessivo, compreso di interessi, di €. 74.580,96 oltre IVA, ripartito in un canone anticipato di €. 20.117,83 + iva e 48 rate mensili di €. 1.158,79 oltre iva, a fronte di un importo finanziato di €. 60.353,52, con facoltà di acquisto alla scadenza per un prezzo ulteriore di €. 12.070,70. Il veicolo veniva consegnato in data 30/12/2010.

Alla data del 7/3/2013 il veicolo risultava certamente nella disponibilità dei coniugi Sauta, dal momento che, a seguito di servizio di osservazione, si constatava che lo stesso era parcheggiato nei pressi dell'abitazione del Sauta – in omissis , pressochè di fronte al portone di ingresso, in corrispondenza di un garage con relativo passo carrabile – e che il Sauta ne deteneva le chiavi ponendovisi alla guida. Si rilevi, tra l'altro, che a tale data il Sauta, formalmente, non solo non era amministratore della Elfi, ma neppure socio, essendo ricoperta tale carica dalla moglie, che deteneva anche il 100% delle quote societarie.

Inoltre, come emerge dalle conversazioni intercettate il 19/12/2012 tra Sauta Elio e la moglie[249], il veicolo doveva essere verosimilmente impiegato per una gita in località di neve: infatti la Feliciotto rappresentava, indignata, al marito di avere appreso (probabilmente) dall'officina concessionaria che detto veicolo non poteva montare le catene da neve, sicchè sarebbe stato necessario montare le gomme da neve con conseguente spesa particolarmente rilevante (*«ti ricordi la targa dell'Audi????... è intestata a... cosa... a Elfi ... ciao... è (incomprensibile) allucinante, praticamente ho telefonato a Palermo... per l'Audi... signora mi richiami per le catene, mi ha detto che l'Audi non monta catene, perchè... dobbiamo comprare le gomme da neve, 1.500,00 euro di gomme... ma è assurda stà cosa gli ho detto io scusi... domani venga col libretto in ogni caso per le spazzole così gliele mettiamo in un attimo venga col libretto vediamo un pò, poi per quanto mi risulta non è catenabile perchè il tipo di struttura dell'Audi non ha lo spazio per mettere le catene e quindi non è prevista per quella gomma e per quella*

[249] conversazioni progressivi nn. 2102, 2104, 2114 del 19.12.2012 delle ore 11:31:49, 11:33:34, 12:01:28 (R.I.T. P.M. n. 998/12) in entrata sull'utenza telefonica omissis intestata ed in uso a SAUTA Elio, dall'utenza omissis in uso a FELICIOTTO Graziella (moglie di SAUTA Elio)

macchina nessun tipo di catene, solo le gomme da neve... e io spendo 1.500,00 euro di gomme da neve ci dissi, mi pigghiu l'aereo a stù puntu e posu a macchina mi faccia capire... comunque domani mi porti il libretto, ce lo fa presente quando viene, ma quello ha fatto due telefonate si è dovuto informare se ce l'aveva in magazzino e mi ha detto che era, una macchina del genere non è catenabile, ma è follia, cioè mi compro una macchina di 100.000,00 euro cioè, bah ma poi ne parliamo domani»).

Come detto il fatto che, pressochè in concomitanza con la dismissione del veicolo tg. CZ518KL, i coniugi Sauta abbiano acquisito per il tramite della Elfi Immobiliare un nuovo veicolo avente le medesime caratteristiche, da impiegare, almeno in via prevalente, per esigenze private, costituisce grave indizio della circostanza che anche il primo veicolo, benchè formalmente noleggiato ad ARAM, fosse di fatto in uso personale ai Sauta.

In ogni caso, a prescindere da tale aspetto, può affermarsi in termini di ragionevole certezza che il contratto di noleggio sia stato uno strumento fraudolento per trasferire, tramite l'ARAM, i costi di acquisto del veicolo sui finanziamenti regionali per la formazione, nonché per appropriarsi di consistenti somme di denaro, pari alla differenza tra i costi reali dell'operazione rappresentata e quelli fatti apparire.

A tal uopo assolutamente significativa appare la circostanza che, nel computer in uso a Sauta Elio presso l'Aram sia stata rinvenuta una bozza del contratto di noleggio del 31/12/2009[250]. Il contratto in questione, tuttavia, non è l'immagine di quello effettivamente depositato, ma, evidentemente, una bozza in lavorazione, verosimilmente ricavata da un reale contratto di noleggio. Lo stesso, infatti, contiene clausole, non presenti nel contratto depositato, platealmente incompatibili con la condizione e le caratteristiche di Elfi Immobiliare: si veda, per esempio, la clausola – che, nel contratto depositato, scompare dall'art. 4 (intitolato manutenzione e riparazione) – secondo la quale *il cliente* sarebbe stato obbligato *ad effettuare, esclusivamente presso la rete assistenziale fiduciaria della Elfi, tutti gli interventi sopraindicati...*; o ancora l'intero art. 5 (sostituzione) non presente nel contratto depositato, dove, tra l'altro, si fa riferimento ai *servizi* connessi al *noleggio a lungo termine* che Elfi avrebbe dovuto offrire, quali *servizi tecnici al veicolo e servizi alla persona, consulenza assicurativa e peritale in caso di sinistri*, ecc. Tutte condizioni, ovviamente, radicalmente incompatibili con le caratteristiche della Elfi Immobiliare che, appunto, non è e non risulta essere una società di noleggio, in possesso di rete di officine e di consulenti assicurativi.

La circostanza che tale schema di contratto, dal quale è stato ricavato il contratto definitivo datato 31/12/2009, sia stato rilevato sul computer in uso al Sauta, dimostra che l'operazione è stata interamente realizzata da quest'ultimo e non dalla Elfi che al tempo era formalmente amministrata dalla moglie.

Il canone di noleggio previsto nei contratti, inoltre, è totalmente fuori mercato, palesemente sovrastimato sia in rapporto al valore del veicolo, sia in rapporto alla natura ed alle caratteristiche del contratto.

Sarebbe sufficiente una mera indagine di mercato per verificare che il costo di un contratto di noleggio a lungo termine è sensibilmente inferiore a quello rappresentato nel caso di specie.

In proposito, come documentato nell'annotazione della Polizia di Stato del 1/6/2013, sono stati acquisiti preventivi presso la Auto Europa SicilybyCar. Da questi emerge che, per l'anno 2013, il no-

[250] Flusso telematico intercettato sul pc installato all'interno della presidenza dell'Ente di Formazione ARAM di Messina, siti in viale Principe Umberto n° 89, 11.01.2013 ore 17.45 (R.I.T. P.M. n. 1086/12) in uso a SAUTA Elio.

leggio a lungo termine di una vettura di pari categoria di quella per cui è processo avrebbe un costo mensile di € 1.697,70 oltre iva nel caso di percorrenza limitata a un massimo di 5.000 km l'anno; di € 1.875,08 oltre iva nel caso di percorrenza massima di 30.000 km l'anno. Simili risultati sarebbero stati ottenuti mediante la consultazione dei siti internet di società di autonoleggio operanti sul territorio nazionale. Così dal sito www.facile.rent si otterrebbe, alla data del 2013, un costo mensile di € 1.719,75 + iva per il noleggio di un'autovettura Audi A8 3.0 TDI Fap Quattro Tiptronic per una durata di 36 mesi con un chilometraggio limite di 60.000 km. Dal sito www.finrent.eu si otterrebbe un canone mensile di € 1.590,00 oltre iva per il noleggio di una vettura Audi A8 V6 3.0 TDI Quattro Tiptronic per una durata di 48 mesi ed un chilometraggio limite di 120.000 km.

Del resto a dimostrazione dell'assunto è sufficiente fare riferimento a due evidenti circostanze.

Innanzitutto basta rapportare il contratto in esame a quello successivamente stipulato da Elfi con Volkswagen Bank: benchè quest'ultimo contratto avesse ad oggetto un veicolo della stessa marca e modello, ma nuovo di fabbrica (quindi non usato e di maggiore valore), e malgrado la formula fosse quella del leasing, dunque con facoltà finale di riscatto, talchè il canone di noleggio copriva, in parte, il costo di acquisto del veicolo, il canone praticato era notevolmente più basso: €. 1.158,79 oltre iva al mese a fronte di € 2.000,00 o 2.500,00 più iva del contratto apparentemente stipulato da Aram. Evidente l'assurdità di quest'ultima soluzione, dal momento che praticando la prima, ad un costo sensibilmente inferiore, l'utente avrebbe potuto, infine, acquisire la proprietà del mezzo che, nella soluzione perseguita dall'Aram, restava invece in proprietà del noleggiatore. Senza contare che l'acquisizione in leasing del veicolo nuovo avrebbe consentito all'utente di fruire di servizi più ampi e di maggiore qualità, derivanti dell'interloquire con un'azienda specializzata nel settore, munita dunque di una struttura adeguata, piuttosto che con una società non operante nel settore e del tutto priva di qualunque organizzazione, anche elementare, destinata allo scopo.

Può pertanto affermarsi che il canone di noleggio corrisposto da Aram con oneri a carico del finanziamento pubblico sia stato sovrastimato come minimo di un migliaio di euro al mese.

La circostanza è platealmente confermata dall'andamento del contratto: dopo un anno e quattro mesi, con il veicolo evidentemente più vecchio, il canone, piuttosto che diminuire, veniva aumentato del 25%. Circostanza, ovviamente, che non ha alcuna logica di mercato dal momento che, a queste condizioni, nessuno reitererebbe il contratto, preferendo, piuttosto, stipularne un altro relativo ad un veicolo nuovo: contratto che, seguendo lo schema praticato, avrebbe un costo minore.

Appare, pertanto, pienamente confermato l'assunto accusatorio secondo il quale il contratto di noleggio è stato in tutto o, quanto meno in parte, fittizio, rappresentando, come minimo, costi notevolmente superiori al reale.

Come detto tali costi sono stati certamente posti a carico dei finanziamenti pubblici.

Innanzitutto risulta che i canoni corrisposti per gli anni 2008 e 2009 sono stati formalmente imputati ai vari progetti finanziati dalla Regione. A tal fine, dunque, i relativi documenti riproducenti costi parzialmente fittizi devono essere stati esibiti, o comunque posti a disposizione dei funzionari della Regione ai fini del rendiconto finale (sebbene le fatture reperite non rechino il visto dell'ufficio competente). Quanto al 2010, come detto, tale verifica non è possibile in base alla documentazione in atti, non essendo presente quella relativa ai progetti approvati e finanziati a partire dal 2010.

In ogni caso, come più volte osservato, l'ARAM non dispone di risorse proprie, ma solo degli importi messi a disposizione dalla Regione Siciliana, a titolo di acconto o di saldo, quali finanziamento

vincolato alla realizzazione dei progetti formativi approvati. Ne discende che, risultando pagati i canoni di noleggio, tali pagamenti non possono che essere stati effettuati attingendo illegalmente ai fondi pubblici i quali, come detto, sono vincolati al soddisfacimento dei costi reali relativi ai progetti formativi approvati.

Ricorrono, pertanto, i reati contestati ai capi 38bis e 38ter dell'ordinanza del 9 luglio.

La circostanza che la prestazione sia stata erogata alla Aram da una società riconducibile, nel 2008/2009, direttamente al Sauta, contemporaneamente amministratore della medesima Aram, quindi, per il 2010, a Feliciotto Graziella, moglie del Sauta, dimostra platealmente la natura fraudolenta della condotta.

§ 13.4 Capi 2 e 3 – Noleggi da Sicilia Service a Aram (Sauta, Lo Presti, Buda, Natoli, Galletti)

Già con la prima consulenza eseguita su richiesta della Procura veniva evidenziato che, nel periodo compreso tra il 1/3/2007 ed il 2/1/2012, Aram, rappresentata da Sauta Elio, stipulava contratti di noleggio attrezzature con Sicilia Service per un canone complessivo di ben € 721.070,00 iva inclusa, con emissione di fatture, nel periodo 3/8/2007 – 22/5/2012, per un ammontare complessivo di € 670.369,67 iva inclusa. Cifra evidentemente assai ragguardevole, a maggior ragione se si considera che, nella maggior parte dei casi, l'asserito noleggio riguardava attrezzature didattiche quali banchi, sedie e scrivanie. Dagli elementi desumibili dall'integrazione di consulenza depositata già nella prima fase delle indagini può ragionevolmente affermarsi che i canoni di noleggio di volta in volta concordati erano assolutamente sproporzionati.

Secondo quanto riscontrato in sede di successiva verifica ad opera della Guardia di Finanza, nel periodo compreso tra il 2006 ed il 2009 l'ARAM, in relazione ai progetti formativi approvati, per la voce "C1" *attrezzature didattiche* otteneva finanziamenti, regolarmente ammessi in sede di rendicontazione, per l'esorbitante cifra di € 585.093,34, così ripartita tra i vari progetti:

IF2006H0305 € 37.935,32;
IF2007C0136 € 33.287,20;
IF2007A0008 € 39.086,15;
IF2007D0002 € 31.699,53;
IF2007B0257 € 32.110,08;
IF2008A0014 € 39.551,52;
IF2008B0166 € 29.792,37;
IF2008C0227 € 108.645,16;
IF2009B0166 € 10.811,80;
IF2009C0227 € 16.623,88;
IF2009A0014 € 15.711,93;
FSE n. 1999.IT.16.PO.011/2.04/7.2.4/087 € 105.838,40;
FSE n. 1999.IT.16.PO.011/3.04/7.2.4/427 € 84.000,00.

Con contratto datato 1/3/2007 l'Aram, con espresso riferimento ai progetti formativi IF2007A0008, IF2007C0136 e IF2007B0257, prendeva in noleggio da Sicilia Service, nell'occasione rappresentata da Natoli Salvatore (il quale, però, ha disconosciuto la firma sul contratto), varie attrezzature didattiche (sedie, armadi, banchi, fotocopiatrici, ecc.) da destinare alle sedi formative di Messina, Noto, Catania, Agrigento e Palermo. Il tutto al canone di € 206.020,00 iva inclusa.

A quanto pare, secondo le verifiche della Guardia di Finanza, il canone non veniva posto per intero a carico dei finanziamenti regionali. Invero, secondo quanto riscontrato: le fatture nn. 3 del 03/08/2007 (€ 8.000,00), 4 del 04/10/2007 (€ 4.000,00), 7 del 19/12/2007 (€ 15.000,00) e 9 del 31/12/2007 (€ 100.000,00), sarebbero state riportate per l'intero ammontare e per quota parte, nei giornali per la registrazione delle operazioni contabili dei progetti formativi IF2007A0008, IF2007D002, IF2007B0257 e IF2007C0136; la fattura n. 1 del 12/03/2008 di Euro 79.020,00, a saldo, sarebbe stata posta, quanto a € 6.616,00, a carico del progetto formativo IF2007A0008, quanto a € 384,00 a carico del progetto formativo IF2007C0136.

Con contratto datato 2/1/2008 l'Aram, con espresso riferimento ai progetti formativi IF2008A0014, IF2008B0166 e IF2008C0227, prendeva in noleggio da Sicilia Service, nell'occasione rappresentata da Natoli Salvatore (il quale, ancora una volta, ha disconosciuto la firma sul contratto), varie attrezzature didattiche (sedie, armadi, banchi, fotocopiatrici, ecc.) da destinare alle sedi formative di Messina, Acquedolci, Noto, Catania, Agrigento e Palermo. Il tutto al canone di € 211.250,00 iva inclusa.

Anche in questo caso, a quanto pare, secondo le verifiche della Guardia di Finanza, il canone non veniva posto per intero a carico dei finanziamenti regionali. Invero, secondo quanto riscontrato: la fattura n. 12 del 28/07/2008 di € 30.000,00, veniva riportata, pro quota, per un ammontare complessivo di € 26.358,40, nei giornali per la registrazione delle operazioni contabili dei progetti formativi IF2008C0227 (€ 15.375,69), IF2008A0014 (€ 6.242,75) e IF2008B0166 (€ 4.739,96); la fattura n. 14 del 27/10/2008 di € 150.000,00, veniva riportata, pro quota, per un ammontare complessivo di € 113.319.79, nei giornali per la registrazione delle operazioni contabili dei progetti formativi IF2008C0227 (€ 7.484,44), IF2008A0014 (€ 21.447,50) e IF2008B0166 (€ 18.387,85); la fattura n. 19 del 31/12/2008 di € 31.250,00, veniva riportata, pro quota, per l'ammontare complessivo di € 27.456,66, nei giornali per la registrazione delle operazioni contabili dei progetti formativi IF2008C0227 (€ 16.016,42), IF2008A0014 (€ 6.502,92) e IF2008B0166 (€ 4.937,32).

Con contratto datato parimenti 2/1/2008 l'Aram, con espresso riferimento al progetto formativo 1999.IT.16.PO.011/3.04/7.2.4/427, prendeva in noleggio da Sicilia Service, sempre rappresentata da Natoli Salvatore (che ha disconosciuto la firma sul contratto), varie attrezzature didattiche (sedie, armadi, banchi, fotocopiatrici, ecc.). Il tutto al canone di € 84.000,00 iva inclusa.

L'intero canone concordato veniva posto a carico del predetto progetto formativo, mediante le fatture n. 4 del 18/03/2008 (€ 42.000,00) e n. 7 del 09/04/2007 (€ 42.000,00), riportate per l'intero ammontare nella nota di revisione e nel giornale per la registrazione delle operazioni contabili.

Con contratto datato 2/1/2009 l'Aram prendeva in noleggio da Sicilia Service, questa volta rappresentata da Buda Francesco, varie attrezzature didattiche (sedie, armadi, banchi, fotocopiatrici, ecc.) al canone di € 40.000,00 iva inclusa. Nel contratto non veniva indicato né il progetto, né le sedi di destinazione delle attrezzature. A fronte dell'intero canone veniva emessa la fattura n. 1 del 07/07/2009 per € 40.000,00, importo che veniva distribuito tra i progetti formativi IF2009A0166 (€ 10.206,90), IF2009C0227 (€ 16.623,88) e IF2009A0014 (€ 14.896,56).

Analoghi contratti venivano stipulati con le date del 2/1/2010, 2/1/2011 e 2/1/2012, tutti per il canone di € 60.000,00.

A fronte di tali noleggi, come evidenziato dal consulente del pubblico ministero, la Sicilia Service esibiva alla Guardia di Finanza le seguenti fatture, destinate a documentare l'acquisto e, quindi, la disponibilità di attrezzature:

n.	data	fornitore	importo iva inclusa	totale parziale
		Rizzo Giuseppe	400,00	
		Campione Carmela	1.200,00	
15	28/2/06	Casa Market	8.789,34	
3	27/2/07	Trinacria 2001 in liq.	148.548,78	
13	27/2/07	Fauci Carmelo	10.650,00	
4	27/2/07	Trinacria 2001 in liq.	1.672,76	(171.260,88)
631	22/5/07	Eurocosmetic s.r.l.	169,50	
721	12/6/07	Eurocosmetic s.r.l.	384,00	
27	12/6/07	NaPi Service	7.596,00	
47	6/8/07	NaPi Service	1.640,70	
50	6/9/07	NaPi Service	1.500,00	
56	27/10/07	NaPi Service	7.740,43	
65	31/12/07	A & M Office	38.070,00	
69	31/12/07	NaPi Service	12.000,03	
70	31/12/07	NaPi Service	9.600,00	
2	2/1/08	NaPi Service	1.213,47	(251.175,01)
20	26/2/08	NaPi Service	4.800,00	
24	29/2/08	NaPi Service	144,00	
20/A	4/3/08	Franca Mollura	2.150,00	
165/V	7/3/08	Plain Assistence	600,00	
390	17/3/08	Explorer Informatica	9.706,99	
293/V	2/5/08	Plain Assistence	300,00	
366/V	10/6/08	Plain Assistence	173,39	
736/V	14/11/08	Plain Assistence	180,00	
617	29/11/08	Explorer Informatica	535,56	(269.764,95)

Deve concludersi che alla data del 1/3/2007 Sicilia Service aveva attrezzature per un valore commerciale non superiore a € 171.260,88 iva inclusa; alla data del 2/1/2008 per un valore commerciale non superiore a € 251.175,01; alla fine del 2008 per un valore commerciale non superiore a € 269.764,95.

Ne discende la certezza della assoluta incongruità dei canoni praticati con i contratti risalenti al 2007 ed al 2008. Ad analoga conclusione, allo stato, non si può pervenire con riferimento ai contratti successivi.

Quanto al contratto del 2007 veniva fissato l'esorbitante canone di € 206.020,00, a fronte del quale veniva posto a carico dell'Erario l'importo di € 134.000,00. Alla data del 1/3/2007, come osservato, Sicilia Service, secondo la documentazione esibita dalla stessa, aveva acquistato beni mobili per un ammontare complessivo di € 171.260,88. Ovviamente, il canone locativo di mercato di un bene non può che corrispondere ad una piccola frazione del costo di acquisto del bene medesimo, chè, altrimenti, sarebbe infinitamente più conveniente acquistarlo in proprietà. Peraltro la convenienza del noleggio rispetto all'acquisto e la dimostrazione della congruità del canone, sarebbero condizioni per l'accesso al finanziamento pubblico.

Il rapporto tra canone di noleggio e prezzo d'acquisto, poi, dipende, ovviamente, dalle caratteristiche del bene, in particolare dal tempo di obsolescenza e dai presumibili oneri di manutenzione: è evidente che per un mobile, avente per sua natura un tempo di obsolescenza particolarmente lungo ed una modestissima necessità di manutenzione, il canone annuale di locazione, secondo una logica di mercato, non potrà che essere una modestissima frazione del prezzo d'acquisto.

Nel caso di specie, anche a volere accogliere il generosissimo parametro proposto dal consulente del pubblico ministero – il quale ha sostenuto che il canone di mercato non dovrebbe superare il 40% del prezzo d'acquisto – ed anche ammettendo (circostanza per nulla pacifica) che il contratto di noleggio abbia riguardato tutti i beni detenuti da Sicilia Service, e che tutti questi beni fossero nuovi (circostanza, per vero da escludere, dal momento che la gran parte di essi veniva acquistata da Trinacria

2001, dunque certamente di seconda mano) appare evidente l'assoluta sproporzione tanto del canone concordato, quanto del prezzo effettivamente corrisposto: il canone concordato, infatti, era addirittura superiore al valore d'acquisto dei mobili detenuti da Sicilia Service; il prezzo corrisposto era, comunque, notevolmente superiore al 40% del valore d'acquisto dei mobili detenuti da Sicilia Service (€ 68.504,35). In questa generosa prospettiva il prezzo effettivamente corrisposto sarebbe stato superiore al valore massimo di mercato di non meno di € 65.500,00.

Quota che aumenta sensibilmente facendo ricorso al più tecnico criterio proposto, incidentalmente, dall'altro consulente del pubblico ministero[251], il quale ha indicato come metodo di determinazione del canone di noleggio equo secondo valori di mercato, quello di adeguare il valore di acquisto in base ad un coefficiente di ammortamento – determinato secondo i criteri fissati con D.M. 31 dicembre 1988 e D.M. 28 marzo 1996[252] – nonché in base alla percentuale di ragionevole utile di impresa. Fissando quest'ultimo parametro nel 15% ed individuando il coefficiente di ammortamento nel 12% per i mobili (corrispondente a un tempo di obsolescenza di circa 8 anni) e nel 20% per le apparecchiature elettroniche (corrispondente ad un tempo di obsolescenza di cinque anni).

Nel caso di specie non è possibile distinguere analiticamente tra apparecchiature elettroniche e mobili oggetto del contratto di noleggio, sicchè, a titolo di approssimazione, si ipotizza una ripartizione di tali beni in misura eguale, sebbene, anche ad un esame superficiale, appaia evidente che la componente dei mobili sia preponderante. Così operando, e sempre ipotizzando che il noleggio abbia riguardato tutti i beni acquistati da Sicilia Service e che questi ultimi fossero nuovi, si otterrebbe un canone di noleggio orientativo pari a € 31.512,00 (171.260,88 x 16% + 15%). In questa prospettiva, parimenti approssimativa, ma tecnicamente più corretta, la differenza tra l'importo posto a carico dell'Erario ed il ragionevole canone di mercato sarebbe pari a circa € 102.000,00.

Circostanza che vale anche con riferimento ai contratti del 2008. L'esorbitante canone complessivo fissato nei due contratti era addirittura pari a € 295.250,00, a fronte del quale veniva posto a carico dell'Erario l'importo di € 251.134,85. Alla data del 2/1/2008, come osservato, Sicilia Service, secondo la documentazione esibita dalla stessa, aveva acquistato beni mobili per un ammontare complessivo di € 251.175,01. L'assoluta esorbitante sproporzione tra importo posto a carico dell'Erario e ragionevole canone di mercato appare di assoluta evidenza sol che si abbia riguardo alla circostanza che l'importo posto a carico dell'Erario – nell'ipotesi che tutti i beni nella disponibilità della Sicilia Service siano stati oggetto dei noleggi – era pari al costo sostenuto da Sicilia Service per l'acquisto dei beni medesimi. La sproporzione può essere quantificata, secondo il parametro proposto dal primo consulente del pubblico ministero, in una cifra dell'ordine di € 150.664,00; secondo il più rigoroso criterio del secondo consulente, per quanto anch'esso approssimativo, in una cifra dell'ordine di € 205.000,00.

Come detto le fatture emesse da Sicilia Service a titolo di canone di noleggio sono state impiegate per giustificare le spese nei confronti dell'amministrazione regionale, in funzione dei progetti formativi approvati e finanziati. Ne discende che il maggiore costo è stato sostenuto mediante denaro pubblico di cui l'ARAM aveva la disponibilità. Consegue che le sovrafatturazioni sono state realizzate allo scopo di giustificare il movimento di denaro dalla ARAM alla Sicilia Service.

Tali attività, ovviamente, sono frutto di un'orditura dolosa, realizzata con lo scopo ultimo di distrarre le risorse pubbliche a beneficio di chi aveva il compito di gestirle: in tal senso è sufficiente os-

[251] Ci si riferisce al criterio adottato dall'ing. Dario Megna nelle consulenze relative agli immobili di via T. Cannizzaro, relativamente ai quali lo stesso ha proceduto anche alla stima del valore di noleggio degli arredi ivi presenti.

[252] Costo dei beni materiali strumentali impiegati nell'esercizio di attività commerciali, arti e professioni.

servare che Sicilia Service, per le ragioni sopra ampiamente esposte (v. tra l'altro, § 7.10, § 7.10.1 e § 7.10.2) era univocamente riconducibile a Sauta Elio, il quale la gestiva per il tramite di prestanome e con la collaborazione di Lo Presti Natale e Galletti Stefano, utilizzando le risorse, in gran parte illecitamente conseguite, a beneficio proprio e del proprio nucleo familiare. Evidente, pertanto, che il costo esorbitante, sproporzionato ed estraneo ad ogni logica di mercato, non poteva essere il frutto di errori nella gestione dell'azienda, bensì di una specifica strategia impiegata per consentire l'arricchimento personale del Sauta a danno dell'ente di formazione dallo stesso amministrato e, conseguentemente, della Pubblica Amministrazione che forniva le risorse economiche.

Ne discende la sussistenza dei reati ipotizzati ai capi 2 e 3 della rubrica con riferimento ai contratti stipulati negli anni 2007 e 2008.

Ad analoga conclusione non può pervenirsi con riferimento ai contratti stipulati negli anni successivi. Il contratto di noleggio stipulato nel 2009 prevedeva un canone di € 40.000,00, non particolarmente distante da quello che dovrebbe essere il valore locativo di mercato di tutti i beni detenuti al tempo dalla Sicilia Service. I contratti successivi recano un canone di € 60.000,00, anch'esso non particolarmente distante dal valore di mercato. Pertanto, in assenza di una disamina analitica dei beni effettivamente oggetto del contratto di noleggio e, dunque, di una stima precisa del valore di mercato, non appare possibile pervenire ad un giudizio certo di responsabilità penale.

Dei reati di cui ai capi 2 e 3, nei termini sopra esposti, risponde, ovviamente, Sauta Elio, legale rappresentante di Aram, soggetto che aveva la disponibilità del denaro pubblico e che ha firmato i contratti di noleggio e disposto i pagamenti per l'ente di formazione; nonché, al tempo stesso, principale beneficiario dell'illecito arricchimento, in quanto gestore di fatto della Sicilia Service. Ne risponde il Lo Presti, il quale, assieme al Sauta, gestiva di fatto la Sicilia Service.

Così come ne risponde il Galletti che, come evidenziato al § 7.10.2 cui si rinvia, assieme al Sauta, si muoveva dietro lo schermo del Natoli. In particolare il Natoli ha sostenuto di essere stato amministratore di Sicilia Service quale prestanome del Galletti, limitandosi a seguire le direttive che da questi venivano impartite. Ha anche affermato di avere compiuto solo una piccola parte degli atti di gestione allo stesso formalmente riconducibili, atteso che la maggior parte dei contratti sarebbero stati predisposti a sua insaputa, mediante contraffazione della firma. Quest'ultima circostanza appare confermata dalla consulenza grafica disposta dal pubblico ministero. Tra l'altro il Natoli ha disconosciuto la firma presente sui contratti di noleggio sopra menzionati. L'affermazione appare veritiera, atteso che anche all'occhio inesperto le firme a nome Natoli Salvatore sui contratti del 1/3/2007 e del 2/1/2008 appaiono diverse dall'originale (oltre ad essere sensibilmente diverse tra loro).

Tali circostanze costituiscono un riscontro alla chiamata in correità operata dal Natoli, il quale ha indicato nel Galletti il reale gestore della Sicilia Service, atteso che solo colui che disponeva della documentazione della società poteva consentire la contraffazione di documenti commerciali impiegati dalla società medesima e funzionali all'accredito dei vari proventi illeciti. Tra l'altro il Galletti, oltre a detenere una quota del capitale sociale di Sicilia Service, era anche liquidatore di Trinacria 2001 s.r.l., in particolare colui che ha ceduto a Sicilia Service le attrezzature impiegate per i contratti di noleggio per cui è processo.

§ 13.5 Capo 5 – Noleggi di attrezzature da Napi Service a Aram (Pozzi, Sauta, Lo Presti)

Tra la documentazione acquisita dalla Guardia di Finanza risultano tre contratti di noleggio stipulati tra il gennaio 2006 e l'aprile 2007 tra Na.Pi. Service, rappresentata da Pozzi Giuseppina, moglie di Lo Presti Natale, ed Aram, come al solito rappresentata da Sauta Elio.

Il primo contratto portava la data del 30.1.2006. Concerneva il noleggio di attrezzature destinate alla sede di Messina nell'ambito del progetto n.1999.IT.16.PO.01 1/2.04/7.2.4/087 "ArtNova", per il periodo 1/3/2006-30/6/2007 per un canone di € 46.800,00 oltre € 9.600,00 a titolo di oneri di manutenzione, iva inclusa.

A fronte di tale contratto venivano emesse le fatture nn. 5 del 02/05/2006 (per € 23.400,00), 6 del 02/05/2006 (per € 4.800,00), 17 del 14/06/2006 (per € 12.000,00), 11 del 23/02/2007 (per € 11.400,00) e 15 del 11/04/2007 (per € 4.800,00), i cui importi, come constatato dalla Guardia di Finanza, venivano interamente posti a carico dei finanziamenti regionali e appostati nel giornale per la registrazione delle operazioni contabili relativo al progetto formativo FSE n. 1999.IT.16.PO.011/2.04/7.2.4/087.

Un secondo contratto, costituente proroga del primo, recava la data del 27.4.2007. Concerneva il noleggio di attrezzature destinate sempre alla sede di Messina e sempre nell'ambito del progetto n. 1999.IT.16.PO.01 1/2.04/7.2.4/087 "ArtNova", per il periodo dal 1.7.2007 al 30.9.2007 per un canone di € 7.200,00 iva inclusa, a fronte del quale veniva emessa la fattura n. 18 del 27/4/2007 (per € 7.200,00), il cui importo veniva parimenti posto a carico del finanziamento regionale e registrato nell'apposito giornale relativo al progetto.

Un terzo contratto recava la data del 20.9.2006. Concerneva il noleggio di attrezzature destinate alle sedi di Messina, Catania ed Agrigento per il periodo decorrente dal 10/11/2006 e per un ammontare di € 34.095,00 iva inclusa, con riferimento al progetto IF2006H0305.

A fronte di detto contratto venivano emesse le fatture nn. 32 del 10/11/2006 (per € 10.000,00), 10 del 20/02/2007 (per € 19.000,00) e 36 del 16/07/2007 (per € 5.095,00), il cui importo veniva posto per intero a carico dei finanziamenti regionali e registrato nel corrispondente giornale per la registrazione delle operazioni contabili relativo al progetto formativo IF2006H0305.

Allo scopo di documentare la disponibilità dei beni oggetto di noleggio venivano esibite e consegnate al personale della Guardia di Finanza fatture documentanti l'acquisizione di beni che di seguito si riepilogano:

n.	data	fornitore	importo iva inclusa	totale parziale
246	2/2/06	PC Service	9.181,58	9.181,58
264/V	8/5/06	Plain Assistence	12.510,80	
266/V	9/5/06	Plain Assistence	2.430,18	
285/V	18/5/06	Plain Assistence	240,00	
498/V	2/10/06	Plain Assistence	989,81	
1011	10/11/06	Parrino Antonio	18.900,00	44.252,37
105	29/12/06	A&M Office	9.105,60	

Richiamando le considerazioni di cui al precedente paragrafo appare evidente che il contratto del 30/1/2006 riguardava operazioni almeno in gran parte inesistenti. Invero alla data di avvio della fornitura, l'1/3/2006, NaPi Service non disponeva di attrezzature in quantità sufficiente a soddisfare la previsione contrattuale: a fronte di un canone convenuto di € 56.400,00 per quindici mesi, Napi disponeva di attrezzature per un valore d'acquisto non superiore a € 9.181,58. evidente che, quand'anche la poca merce sia stata effettivamente consegnata, il canone praticato sarebbe assolutamente abnorme e incom-

patibile con qualunque logica di mercato, tale da generare profitti illeciti per un ammontare di non meno di € 54.000,00.

Considerazioni analoghe vanno formulate con riferimento al contratto del 20/9/2006. Alla data della consegna, prevista per il 10/11/2006, NaPi, secondo la documentazione esibita dagli stessi rappresentanti della società, disponeva di beni per un valore di acquisto non superiore a € 44.252,37. Dando per ammesso che il contratto ancora in corso del 30/1/2006 avesse assorbito tutti i beni disponibili a tale data, residuavano, per il contratto del 10/11/2006, beni per un valore d'acquisto pari a € 35.070,79. a fronte di tali beni veniva convenuto un canone di noleggio, oggettivamente esorbitante, pari a € 34.095,00, cioè praticamente pari al valore d'acquisto dei beni asseritamente disponibili. Evidente, dunque, l'assoluta ed oggettiva sproporzione. Per beni aventi un simile valore d'acquisto, seguendo i criteri enunciati nel precedente paragrafo, il canone di noleggio annuale non avrebbe dovuto essere superiore a € 14.028,00 secondo la più generosa tesi; a € 6.452,00 secondo il criterio più tecnico.

In entrambi i casi appare evidente l'assoluta ed ingiustificata proporzione. Avuto riguardo ai rapporti esistenti tra Sauta e Lo Presti, quali sompra ampiamente descritti, deve ritenersi che tale assoluta sproporzione sia frutto dell'intento criminoso di giustificare l'appropriazione delle risorse pubbliche di cui Aram aveva la disponibilità.

La condotta è ascrivibile al Sauta, quale gestore dell'Aram che aveva la disponibilità delle risorse pubbliche; alla Pozzi, quale formale amministratore di NaPi Service. Infine al Lo Presti. Come ammesso da quest'ultimo in sede di interrogatorio, infatti, la gestione della NaPi era in realtà riconducibile a sé stesso, costituendo la moglie poco più che una prestanome.

Il fatto è stato contestato, contraddittoriamente, in termini di truffa. Contraddittoriamente perché analoga condotta è stata qualificata ai capi 2 e 3 in termini di peculato. Per le ragioni esposte al § 2.1 deve reputarsi che proprio quest'ultima sia la qualificazione corretta. La circostanza potrebbe assumere rilevanza sotto il profilo della eventuale prescrizione. Tuttavia, in caso di peculato, il termine prescrizionale decorrerebbe dalle singole operazioni di distrazione e non sarebbe, ad oggi, interamente decorso avuto riguardo alla pena edittale. Il termine, tuttavia, non sarebbe decorso neanche nel caso si ritenesse di dovere qualificare la condotta in termini di truffa aggravata. Infatti, in tal caso, il termine decorrerebbe dal perfezionamento della condotta fraudolenta, cioè dal momento della esibizione della documentazione agli organi regionali e dalla conseguente approvazione del rendiconto, di epoca notevolmente successiva a quella dei pagamenti.

La relativa condotta è correttamente posta a carico degli indagati Pozzi, Sauta, Lo Presti: il Sauta in quanto amministratore di Aram, soggetto che aveva il potere di disporre del denaro affidato a detta società. La Pozzi in quanto formalmente legale rappresentante di NaPi Service, soggetto che ha materialmente firmato i contratti di noleggio. Il Lo Presti in quanto gestore di fatto della società, come sostanzialmente ammesso dallo stesso in sede di interrogatorio di garanzia.

§ 13.6 Capo 4 – Noleggio di un veicolo da Napi Service a Aram (Lo Presti, Sauta)

Dalla documentazione acquisita, è emerso che in data 31/12/2010 Napi Service acquistava presso la Digitaltec di Francesco Spidalieri l'autoveicolo Fiat Scudo targa BY504JZ al prezzo di € 2.400,00 iva inclusa.

Il successivo 1/7/2011 Napi Service, rappresentata da Lo Presti Natale, noleggiava il medesimo veicolo all'Aram, rappresentata da Sauta Elio, per un canone di € 750,00 mensili iva inclusa per il pe-

riodo 1/7/2011-31/12/2011. Contratto che veniva riproposto il 24/9/2012 tra le stesse parti, al canone di € 750,00 oltre iva al mese, per il periodo 24/9/2012-1/5/2013.

A fronte dei contratti venivano emesse le fatture: n. 135 del 16/09/2011 per € 2.250,00; n. 174 del 02/11/2011 per € 2.250,00; n. 7 del 02/02/2012 per € 750,01. Per un ammontare complessivo di € 5.250,01.

Non è noto se l'esorbitante canone di noleggio (avuto riguardo al valore irrisorio del veicolo) sia stato posto a carico dei progetti formativi e se tale costo sia stato approvato. Allo stato, pertanto, per quanto appaia probabile la sussistenza della condotta illecita contestata, la stessa non può ritenersi provata neppure in termini di gravità indiziaria.

§ 13.7 I contratti di pulizia

Tra le spese finanziate per lo svolgimento dei corsi formativi vi sono quelle relative alla pulizia dei locali. Come riscontrato dalla Guardia di Finanza nel periodo compreso tra il 2007 ed il 2009 la regione Siciliana erogava all'ARAM in relazione alla voce "altro pulizie" l'esorbitante importo complessivo di € 345.600,00 così ripartito:

- IF2007C0136 € 54.000,00;
- IF2007A0008 € 35.200,00;
- IF2007D0002 € 8.000,00;
- IF2007B0257 € 18.000,00;
- IF2008A0014 € 27.284,11;
- IF2008B0166 € 20.715,86;
- IF2008C0227 € 67.200,03;
- IF2009B0166 € 20.715,77;
- IF2009C0227 € 67.200,08;
- IF2009A0014 € 27.284,15.

§ 13.7.1 Capo 7 – I contratti di pulizia tra Trinacria s.r.l. e Aram (Sauta, Feliciotto)

Con contratto datato 2/1/2006 Aram, rappresentata come di consueto da Sauta Elio, appaltava a Trinacria s.r.l., rappresentata da Feliciotto Graziella, moglie del Sauta, i servizi di pulizia relativi alle sedi formative di Messina viale P. Umberto 89, Catania via XX settembre 11, Palermo via Castellana 110, Agrigento via Imera 139. Il tutto al canone mensile di € 8.000,00 oltre IVA. A fronte di tale contratto venivano emesse due fatture per un ammontare complessivo di € 112.800,00 e, segnatamente: la fattura n. 6 del 6/10/2006 per l'importo di €. 86.400,00 con la causale "*Vs. dare per i servizi di pulizia delle Vs. sedi formative dal 02/01/06 al 30/09/06 come da contratto del 02/01/2006*"; la fattura n. 8 del 29/12/2006 per l'importo di €. 28.800,00 e con la causale "*Vs. dare a saldo dei servizi di pulizia delle Vs. sedi formative dal 01/10/2006 al 31/12/2006 come da contratto del 02/01/2006*". Importi che, come verificato dal personale della Guardia di Finanza, risulterebbero parzialmente posti a carico dei finanziamenti erogati per i progetti formativi. Invero le fatture in questione sarebbero registrate per un ammontare complessivo di € 61.306,36 nei giornali per la registrazione delle operazioni contabili dei progetti formativi IF2006A0021, IF2006C0203, IF2006B0141 e per un importo pari ad € 3.876,92 nel giornale del progetto formativo IF2006H0305.

Va evidenziato che in sede di accesso della Guardia di Finanza venivano rinvenute ulteriori due fatture, la n. 1 del 13/6/2006 e la n. 2 del 13/6/2006 per l'importo complessivo di €. 25.000,00, asseri-

tamente per acconti relativi a servizi di pulizia, la prima relativamente al progetto Art Nova ed al contratto del 1/10/2005, la seconda relativamente al progetto Agro Alimentare ed al contratto parimenti del 1/10/2005. Entrambi detti contratti non sono stati né esibiti, né rinvenuti, così come le fatture non venivano riscontrate nei giornali per le registrazioni delle operazioni contabili relativi ai predetti progetti formativi.

In base alle verifiche della Guardia di Finanza, come evincibile dai modelli "770 Semplificato - dati certificazioni lavoro dipendente e assimilati", Trinacria 2001 s.r.l., per l'anno 2006, avrebbe sostenuto una spesa complessiva pari a € 32.826,00 per n. 5 dipendenti.

Pertanto, a fronte di fatture emesse nei confronti di Aram nel corso dell'anno 2006 per un ammontare complessivo pari a € 140.200,00 (di cui quanto meno € 65.183,28 posti a carico di finanziamenti regionali) asseritamente per contratti di pulizia, Trinacria 2001 sosteneva spese per lavoratori dipendenti per non più di € 32.826,00. Ammesso che tutti i lavoratori in questione siano stati impiegati per lo svolgimento dei servizi di pulizia, e considerato che per tale attività il costo di produzione assolutamente preponderante è rappresentato dalla forza lavoro, in virtù dei contratti con Aram, Trinacria avrebbe avuto una redditività ipotetica, assolutamente inverosimile, dell'ordine di circa il 300%. Calcolata tale redditività sull'importo risultato posto a carico dei finanziamenti regionali, questa sarebbe comunque pari al 100%, atteso che per ogni euro di costo si sarebbero registrati ricavi per il doppio.

Appare, dunque, palese che il costo del servizio di pulizia, ammesso che lo stesso sia stato effettivamente reso, è stato sovradimensionato allo scopo di consentire la distrazione di risorse pubbliche delle quali l'Aram aveva la disponibilità. Il profitto illecito può essere stimato nell'ordine di non meno di € 20.000,00.

Come più volte evidenziato una simile esagerata rappresentazione di costi non può essere conseguenza di una mera improvvida gestione: infatti le parti contrattuali, in realtà, sono riconducibili alla medesima persona dal momento che la legale rappresentante della Trinacria 2001 s.r.l. era la moglie del Sauta. Del resto non risulta che Aram abbia condotto alcuna indagine di mercato prima di addivenire al contratto con Trinacria 2001, o che abbia acquisito eventuali preventivi indipendenti.

Sussiste, dunque, il reato descritto al capo 7) della rubrica, del quale rispondono il Sauta (legale rappresentante di Aram che ha sottoscritto il contratto e disposto l'erogazione degli importi, e che ha beneficiato, per il tramite della moglie e di Trinacria 2001 delle somme distratte) e la Feliciotto (che quale legale rappresentante di Trinacria ha sottoscritto il contratto ed ha beneficato del profitto conseguente alla maggiorazione dei costi).

§ 13.7.2 Capo 6 – I contratti di pulizia tra Napi Service e Aram (Pozzi, Sauta, Lo Presti)

Con analoga procedura, mediante contratto datato 2/1/2007, Aram, sempre rappresentata da Sauta Elio, appaltava a NaPi Service, rappresentata da Pozzi Giuseppina (come detto moglie di Lo Presti Natale), il servizio di pulizia per l'anno 2007 *dei locali delle 5 sedi di svolgimento delle attività formative dell'A.R.A.M. finanziate dalla Regione Siciliana Assessorato Lavoro nell'ambito del PROF annualità 2007 e precisamente: 1) Sede formativa di Messina Viale»Principe Umberto n° 89; 2) Sede formativa di Villafranca Via Nazionale; 3) Sede formativa di Catania Viale XX Settembre n° 11; 4) Sede formativa di Palermo Via Castellana n° 110; 5) Sede formativa di Agrigento Via Imera n° 139.* Il tutto al non indifferente prezzo di € 8.000,00 mensili oltre iva.

A fronte di tale contratto venivano emesse sei fatture per un ammontare complessivo di € 115.200,00, in particolare: fattura n. 38 del 01/08/2007 di Euro 9.600,00, fattura n. 39 del 01/08/2007 di Euro 9.600,00; fattura n. 40 del 01/08/2007 di Euro 9.600,00; fattura n. 58 del 02/11/2007 di Euro 9.600,00, fattura n. 1 del 02/01/2008 di Euro 57.600,00, fattura n. 15 del 21/02/2008 di Euro 19.200,00. Tali fatture venivano registrate per l'intero importo, ripartito pro quota, nei giornali per la registrazione delle operazioni contabili dei progetti formativi IF2007A0008, IF2007C0136, IF2007D0002 e IF2007B0257.

Simile contratto veniva riproposto per il successivo 2008.

Invero con contratto datato 2/1/2008 tra le medesime parti venivano appaltati i servizi di pulizia *dei locali delle sedi di svolgimento delle attività formative dell'A.R.A.M. finanziate dalla Regione Siciliana Assessorato Lavoro nell'ambito del PROF annualità 2008 e precisamente:1) Sede formativa di Messina Viale Principe Umberto n° 89; 2) Sede formativa di Catania Viale XX Settembre n° 11; 3) Sede formativa di Palermo Via Castellana n° 110.* Benchè le sedi si riducessero di numero, il prezzo dell'appalto restava invariato in € 8.000,00 oltre iva mensili.

A fronte di detto contratto venivano emesse sette fatture per un ammontare complessivo di € 115.200,00, segnatamente: fattura n. 37 del 17/04/2008 di Euro 38.400,00; fattura n. 48 del 13/05/2008 di Euro 9.600,00; fattura n. 80 del 14/07/2008 di Euro 9.600,00; fattura n. 89 del 13/08/2008 di Euro 19.200,00; fattura n. 96 del 15/09/2008 di Euro 9.600,00; fattura n. 99 del 01/10/2008 di Euro 9.600,00; fattura n. 125 del 03/11/2008 di Euro 19.200,00.

I relativi importi venivano posti a carico del finanziamento pubblico, infatti tutte le fatture risultano registrate, per l'intero importo, ripartito pro quota, nei giornali per la registrazione delle operazioni contabili dei progetti formativi IF2008C0227, IF2008A0014 e IF2008B0166.

Infine la proficua operazione veniva ripetuta per l'anno 2009.

Con contratto datato 2/1/2009 intercorso tra i medesimi soggetti venivano appaltati i servizi di pulizia *dei locali delle sedi di svolgimento delle attività formative dell'A.R.A.M. finanziate dalla Regione Siciliana Assessorato Lavoro nell'ambito del PROF annualità 2009 e precisamente: 1) Sede formativa di Messina Viale Principe Umberto n° 89 e Via Pascoli; 2) Sede formativa di Catania Viale XX Settembre n° 11; 3) Sede formativa di Palermo Largo Val di Mazzara n° 4.* Il prezzi veniva confermato in € 8.000,00 oltre iva mensili.

A fronte di detto contratto venivano emesse cinque fatture per un ammontare complessivo di € 115.200,00, segnatamente: fattura n. 9 del 20/04/2009 di Euro 28.800,00, fattura n. 32 del 07/07/2009 di Euro 28.800,00; fattura n. 47 del 07/08/2009 di Euro 19.200,00; fattura n. 59 del 30/09/2009 di Euro 19.200,00; fattura n. 93 del 03/11/2009 di Euro 19.200,00.

Anche in questo caso i relativi importi venivano posti a carico del finanziamento pubblico: infatti tutte le fatture risultano registrate, per l'intero importo, ripartito pro quota, nei giornali per la registrazione delle operazioni contabili dei progetti formativi IF2009B0166, IF2009A0014 e IF2009C0227.

A tali contratti se ne aggiungevano ulteriori e paralleli tra le medesime parti, in relazione ai quali venivano riscontrate una serie di fatture.

Un contratto del 18/1/2006 in relazione al quale veniva riscontrata la fattura n. 25 dell'11/06/2007 di Euro 12.000,00.

Un contratto del 2/10/2006 in relazione al quale venivano riscontrate le fatture nn. 55 del 22/10/2007 per € 12.000,00 e 16 del 21/02/2008 per € 6.000,00, solo la prima delle quali era posta a

carico del progetto formativo FSE 1999.IT.16.1.PO.011/3.02/7.2.4/745 e registrata nel relativo giornale, ma per l'importo di € 15.000,00.

Un contratto del 15/10/2007 in relazione al quale venivano riscontrate le fatture nn. 25 del 03/03/2008 di Euro 7.350,00 e 100 del 01/10/2008 di Euro 7.350,00, poste a carico del progetto formativo FSE 1999.IT.16.1.PO.011/3.02/7.2.4/791 e registrate nel relativo giornale per le operazioni contabili.

Un contratto del 15/11/2007 in relazione al quale venivano riscontrate le fatture nn. 31 del 06/03/2008 di Euro 5.000,00 e 131 del 14/11/2008 di Euro 11.000,00, poste a carico del progetto formativo FSE 1999.IT.16.1.PO.011/3.02/7.2.4/788 e registrate nel relativo giornale per le operazioni contabili.

Un contratto del 2/1/2008 in relazione al quale venivano riscontrate le fatture nn. 26 del 03/03/2008 di Euro 8.100,00 e 141 del 16/12/2008 di Euro 8.100,00, poste a carico del progetto formativo FSE 1999.IT.16.PO.011/3.04/7.2.4/427 e registrate nel relativo giornale per le operazioni contabili.

Può affermarsi in termini di ragionevole certezza che le fatture sopra elencate sono state emesse a fronte di operazioni in tutto o in parte inesistenti, o comunque, per importi notevolmente superiori al reale costo, secondo logiche di mercato. Infatti, come emerge dai riscontri effettuati dalla Guardia di Finanza, NaPi Service non aveva l'organizzazione necessaria per fare fronte ad appalti del valore di quello indicato nei contratti e nelle fatture, a meno di non volere ritenere, appunto, che l'importo indicato non sia, in realtà, infinitamente sovradimensionato rispetto al reale.

In particolare, come riscontrato in base ai modelli "770 Semplificato - dati certificazioni lavoro dipendente e assimilati", Napi Service avrebbe sostenuto per l'anno 2007 una spesa complessiva per n. 2 dipendenti pari ad Euro 10.640,00; per l'anno 2008 una spesa complessiva per n. 5 dipendenti pari ad Euro 32.143,00; per l'anno 2009 una spesa complessiva per n. 5 dipendenti pari ad Euro 27.572,00. In base ai modelli "770 Semplificato - dati certificazione lavoratori autonomi", poi, Napi Service avrebbe sostenuto spese per prestazioni occasionali concernenti servizi di pulizia nei confronti di diversi soggetti. In particolare: per l'anno 2007 risulterebbe una spesa complessiva per n. 4 lavoratori autonomi pari ad Euro 12.803,00; per l'anno 2008 una spesa complessiva per n. 5 lavoratori autonomi pari ad Euro 18.187,50; per l'anno 2009 una spesa complessiva per n. 4 lavoratori autonomi pari ad Euro 10.375,00.

Ne segue che per l'anno 2007, a fronte di fatture emesse nei confronti dell'ARAM per Euro 62.400,00, avrebbe sostenuto costi per il personale pari ad Euro 23.443,00; per l'anno 2008 a fronte di fatture emesse nei confronti dell'ARAM per un importo complessivo di Euro 256.900,00, avrebbe sostenuto costi per il personale per un importo complessivo pari ad Euro 50.330,00; per l'anno 2009, a fronte di fatture emesse nei confronti dell'A.R.A.M. per un importo complessivo di Euro 115.200,00, avrebbe sostenuto costi per il personale per un importo complessivo pari ad Euro 37.946,00.

	costi per l. dipendenti	costi per l. autonomi	costi tot.	fatture	redditività	%
2007	10.640,00	12.803,00	23.443,00	62.400,00	38.957,00	166%
2008	32.143,00	18.187,50	50.330,50	256.900,00	206.570,00	410%
2009	27.572,00	10.375,00	37.946,00	115.200,00	77.254,00	203%
TOTALE	(70.355,00)	(41.365,50)	(111.719,50)	(434.500,00)	(322.780,50)	(289%)

L'assoluta sproporzione tra costi e ricavi (nonostante il Lo Presti, in sede di interrogatorio di garanzia, negando l'evidenza, abbia sostenuto che le fatturazioni per i contratti di pulizia non fossero di tale entità) e – tenuto conto del fatto che per attività di pulizia i costi di produzione assolutamente pre-

ponderanti sono rappresentati dalla forza lavoro – la conseguente assoluta inverosimiglianza della percentuale di redditività, che oscilla tra il 166% ed il 410%, con una media del 289%, sono circostanze univocamente indicative dell'esorbitante sovradimensionamento dei prezzi, collocati in area che non può trovare alcun riscontro sul mercato.

Può concludersi, dunque che, ammesso che Napi Service abbia effettivamente realizzato i servizi di pulizia, gli importi indicati nei contratti e nelle fatture sono stati certamente infinitamente amplificati per giustificare una sistematica sottrazione di risorse pubbliche.

Anche in questo caso, come sopra osservato, l'esorbitante prezzo concordato per i servizi di pulizia non può essere il frutto di una truffa operata ai danni dell'Aram, approfittando di una sorta di improvvida incompetenza del gestore di quest'ultimo ente. Infatti, come sopra evidenziato, vi è un evidente coinvolgimento del Sauta negli interessi della Napi Service e del Lo Presti, di cui la Pozzi, oltre ad essere moglie, è certamente anche prestanome. L'illecito profitto, tenendo conto di una redditività che, sul mercato, non dovrebbe ragionevolmente essere superiore al 40%, può essere stimato in via di approssimazione nell'ordine di € 278.000,00.

Il fatto è stato contestato, contraddittoriamente, in termini di truffa. Contraddittoriamente perché analoga condotta è stata qualificata al capo 7) in termini di peculato. Per le ragioni esposte al § 2.1 deve reputarsi che proprio quest'ultima sia la qualificazione corretta. In ogni caso del reato devono rispondere il Sauta e la Pozzi, che, nelle rispettive qualità, hanno sottoscritto i contratti, erogato ed incassato il denaro. Parimenti ne deve rispondere Lo Presti Natale che, come già osservato, era il reale gestore di Na.Pi. Service.

§ 14 Le consulenze

§ 14.1 (Capo 39 ordinanza del 9/7/2013) consulenza Aram-Napi-Lumen

L'analisi della documentazione acquisita, come evidenziato dal consulente del pubblico ministero, ha fatto emergere operazioni anomale, ragionevolmente incompatibili con le condizioni operative degli enti interessati.

In particolare è stata riscontrata la presenza di due fatture emesse dalla ARAM nei confronti di Na.Pi. Service per l'importo complessivo di €. 72.370,00 relativamente ad attività di consulenza e coordinamento.

Segnatamente veniva riscontrata la fattura n. 1 del 5/3/2007 con oggetto "*Consulenza e coordinamento progetto FSE n. 1999.IT.16.1.PO.011/3.12/199 Educatrici – Imprenditrici per l'infanzia*" per un importo di €. 66.000,00 comprensivo di iva; nonché la fattura n. 1 del 6/4/2009 con oggetto "*saldo per attività di coordinamento*" per l'importo di €. 6.370,00 dichiarato esente da iva *ai sensi del comma 10 art. 20 D.P.R. 633/72.*

Secondo quanto evidenziato dal consulente le fatture sarebbero state sprovviste di qualunque documento allegato, in particolare non sarebbe stato prodotto, né il contratto relativo all'asserito incarico, né altra documentazione equivalente, né, alcun elaborato attestante l'esecuzione dell'incarico. Inoltre, dalle annotazioni effettuate nella contabilità, in particolare dal rigo 89 del partitario sezionale, la prima delle due fatture sarebbe stata pagata da Na.Pi. Service per cassa in data 6/3/2007. Pagamento, evidentemente, oltremodo anomalo, atteso anche l'importo.

Tale pagamento, in particolare, veniva effettuato mediante sei assegni circolari dell'importo di € 11.000,00 ciascuno di cui Napi chiedeva l'emissione alla solita Banca Intesa Sanpaolo. Operazione che veniva effettuata in data 6/3/2007 attingendo al c/c n.1000/934. Gli assegni, intestati alla ARAM, venivano incassati in contanti da Sauta Elio a più riprese, tra il 8/3/2007 ed il 7/6/2007.

Quanto alla seconda fattura, dell'importo di €. 6.370,00, come anche evidenziato dal consulente del pubblico ministero, benchè la stessa rechi l'indicazione di esenzione dall'IVA, nel registro IVA acquisti della Na.Pi Service la stessa veniva annotata al numero 24 come assoggettata ad IVA e registrata per un imponibile di €. 5.308,33 oltre IVA di €. 1.061,67, come tale portata in deduzione ai fini fiscali. L'importo risulterebbe corrisposto, secondo le annotazioni in contabilità, mediante assegno bancario n. 8131447569 registrato il 06.04.2009 e addebitato sul conto corrente Banca Intesa n. 1000/934 il 09.04.2009. Anch'esso veniva negoziato allo sportello in contanti per conto di ARAM.

La procedura di pagamento, estremamente sospetta, costituisce, già da sola, indizio di un'operazione finalizzata non ad erogare un corrispettivo ad Aram, bensì a remunerare personalmente il Sauta per attività non dichiarate.

Il progetto FSE n. 1999.IT.16.1.PO.011/3.12/199 menzionato nella fattura risulterebbe quello approvato a favore della Lumen per l'anno 2006 (v. § 10.2).

Emergeva, in particolare, che con contratto datato 15/6/2006 la Lumen Onlus, in persona di Cannavò Concetta, conferiva alla Na.Pi. Service, per l'occasione rappresentata da Pozzi Giuseppina nella qualità di amministratore unico, un incarico di coordinamento con riferimento al Progetto n° 1999.IT.16.1.P0.011/3.12/199 per Educatrici-imprenditrici per l'infanzia con sede di svolgimento a Messina per n. 950 ore con decorrenza 15/6/2006. Il contratto prevedeva la *supervisione della valutazione didattica consistente nella realizzazione e nella somministrazione ed analisi di: questionari sul gradimento relazionale e metodologico, avente il fine di appurare il grado di apprendimento individuale degli allievi e la soddisfazione individuale di ciascuno di essi; verifiche periodiche ogni fine modulo, avente il fine di appurare il grado di apprendimento individuale degli allievi.* Nonché *l'erogazione di informazioni al fine di orientare le scelte professionali dei discenti partecipanti all'attività formativa, in merito a: dati statistici ed informazioni quali quantitative del comparto turistico; Nuove professioni e sbocchi professionali nel comparto turistico; tendenze ed evoluzioni di mercato del turismo Italiano e Siciliano in particolare.* Il tutto per un importo di €. 76.000,00, pari a €. 80,00 l'ora.

In maniera assolutamente singolare risulta acquisito un secondo contratto, intercorso apparentemente tra Lumen Onlus e Napi Service, questa volta datato 15/4/2007. Lo stesso risulta sottoscritto con firma illeggibile per NaPi Service e da Cannavò Concetta per Lumen Onlus. Il contratto è riferito al medesimo progetto (sinteticamente denominato "educatrici-imprenditrici per l'infanzia" con indicazione del decreto di approvazione) e pare inteso ad una integrazione del precedente contratto ("*si conferma...*") per 100 ore al costo complessivo di €. 8.000,00.

Stranamente entrambi i contratti riportano un timbro di revisione della Regione Siciliana con indicazione del progetto summenzionato, ma senza firma del funzionario preposto.

A ciò aggiungasi che, con la data del 30/3/2007, risulta altresì una scrittura privata intestata "lettera di credito" mediante la quale la medesima Pozzi Giuseppina – legale rappresentante di Napi Service all'epoca del primo contratto, nonché moglie di Lo Presti Natale (v. § 7.9) – nella qualità di legale rappresentante della Napi Service, dichiarava *di dover ricevere dalla Lumen l'importo di € 1.480,00 al lordo di tutte le ritenute previste per legge, quale saldo per l'attività di coordinamento svolta nel pro-*

getto n. 1999.IT.16.PO.011/3.12/7.2.4/199 per educatrice imprenditrice per l'infanzia. La dichiarazione reca in calce un timbro della Regione Siciliana quale visto per il rimborso relativo al progetto in questione con la data del 7/11/2008.

A fronte di tale contratto la NaPi emetteva nei confronti della Lumen due fatture – indicate in contabilità come incassate – per l'importo complessivo di €. 73.370,00, cioè esattamente corrispondente alle parallele fatture emesse da ARAM nei confronti di NaPi.

In particolare risultano: la fattura n. 11/bis del 28/2/2007 dell'importo di € 66.000,00 (comprensivo di €. 11.000,00 a titolo di IVA) con la descrizione: "*1° acconto per lo svolgimento di n. 825 ore di attività di coordinamento relativa al vs/ progetto FSE 1999.IT.16.PO.011/3.12/7.2.4/199 dal titolo educatrici-imprenditrici per l'infanzia*"; la fattura n. 5 del 30/3/2009 dell'importo di € 6.370,00 (comprensivo di €. 1.061,67 a titolo di iva) con la descrizione "*vs/ dare a saldo su contratto del 15/4/2007 relativo al progetto n. 1999.IT.16.PO.011/3.12/7.2.4/199 dal titolo educatrici-imprenditrici per l'infanzia*". Entrambe le fatture recano il timbro della Regione Siciliana quale visto per il rimborso, recante la data di revisione del 7/11/2008 la prima, del 27/9/2010 la seconda.

Dal giornale per la registrazione delle operazioni contabili del progetto 1999/IT/16/PO.011/3.12/7.2.4/199 risulta che la prima fattura veniva imputata a tale progetto prima per € 3.480,00, poi per i restanti € 62.520,00.

Dalla contabilità di Na.Pi. Service risulta che le fatture venivano incassate rispettivamente in data 5/3/2007 e 3/4/2009 mediante bonifici bancari, rispettivamente effettuati in data 1/3/2007 e 2/4/2009, sul c/c n.1000/934 acceso presso l'istituto Intesa Sanpaolo intestato a NA.PI. Service srl.

Appare dunque documentale che le due operazioni (Lumen-NaPi e NaPi-Aram) siano parte della medesima operazione e siano finalizzate ad occultare la reale destinazione del denaro. Infatti, come detto, le fatture emesse da Aram nei confronti di Na.Pi. si riferiscono al medesimo oggetto descritto nel contratto apparentemente stipulato tra Na.Pi. e Lumen. Anche l'importo degli apparenti pagamenti effettuati da Na.Pi. ad ARAM corrisponde sia quantitativamente che temporalmente ai pagamenti effettuati da Lumen a Na.Pi. È, infatti, evidente che gli assegni circolari richiesti da Na.Pi. per l'importo di 66.000 euro e asseritamente utilizzati per il pagamento per cassa a favore di ARAM, sono stati richiesti immediatamente dopo l'accredito del bonifico proveniente da Lumen: invero, come emerge dagli estratti conto, in data 6/3/2007 veniva accreditato il bonifico di 66.000 euro disposto da Lumen, lo stesso 6/3/2007 venivano emessi gli assegni circolari di pari importo.

Nello stesso libro giornale le operazioni vengono registrate in sequenza ai numeri 87, 88, 89: il pagamento della fattura da parte di Lumen e l'accredito sul conto acceso presso banca Intesa, il prelievo da banca Intesa con conversione in "cassa", infine il pagamento per cassa nei confronti di ARAM.

Come detto gli assegni circolari risultano incassati tra l'8/3/2007 ed il 7/6/2007 da Sauta Elio, senza che le somme transitino dai conti correnti dell'ARAM.

Evidente, pertanto, che la complessiva operazione fosse destinata a giustificare lo spostamento di un ingente quantitativo di denaro, proveniente dalla Regione Siciliana e dal Fondo Sociale Europeo, dalle casse della Lumen a Sauta Elio, tramite l'interposizione di Napi Service.

Innanzitutto dell'attività di consulenza non risulterebbe alcuna documentazione, né altro materiale idoneo a dimostrare l'esplicazione della relativa attività. Del resto, a ben guardare l'oggetto del contratto, questo concernerebbe, in gran parte, essenzialmente l'attività che dovrebbe essere svolta dall'ente che gestisce il corso di formazione (appunto preparazione dei corsisti, valutazione

dell'attività formativa e informazione). Altra parte dell'oggetto del contratto, poi, appare estranea al titolo del corso di formazione: in particolare non si comprende quale possa essere il collegamento tra la formazione di "educatrici-imprenditrici per l'infanzia" (probabilmente destinato ad aspiranti gestori di asili e scuole parificate), e le *tendenze ed evoluzioni di mercato del turismo Italiano e Siciliano in particolare*.

In proposito Lo Presti Natale ha confessato l'inesistenza dell'operazione sostenendo di avere agito, quale gestore di fatto della Napi Service, unicamente su richiesta del Sauta («... *su questa fatturazione di sessantamila euro mi è stata chiesta dal dottore Sauta una fattura per un progetto e roba del genere che a sua volta mi avrebbe fatto, "tanto figurati, non ti costa niente, mi serve questa cortesia perché io ho anticipato delle somme...", su Lumen... "mi serve questa fatturazione. Tanto per te alla fine fiscalmente non è niente, è un'entrata"*») il quale intendeva, con l'operazione, acquisire la disponibilità di una certa somma di denaro.

L'inesistenza della prestazione è coerente con la natura della Na.Pi. Service, società che, come sopra si è visto, ha come oggetto sociale dichiarato il commercio all'ingrosso di attrezzature per ufficio e servizi di pulizia (v. § 7.9): in che modo un'azienda strutturata per tali attività possa improvvisamente convertirsi verso l'erogazione di consulenze didattiche, formative e turistiche, non è dato comprendere. Né, del resto, risulterebbe alcuna autocertificazione attestante l'attività puntualmente svolta. In proposito, tra l'altro, la circolare n. 6 del 11/6/2004 dell' Assessorato Regionale Lavoro e Formazione Professionale, con riferimento alle *spese di coordinamento/direzione*, ai fini della rendicontazione, prescrive l'obbligo di esibire: *Curricula; Contratto; Lettera di incarico/contratti di consulenza sottoscritti dalle parti; Certificazione rilasciata dall'ufficio provinciale del lavoro l'assenza di personale di pari professionalità nelle liste provinciali di mobilità; Fattura, ricevuta e/o lettera di credito; Prospetto delle ore di attività svolte con riferimento ai giorni , al progetto, all'azione, sottoscritto dal soggetto; Ricevuta versamento IRPEF relative alle ritenute d'acconto operate sui compensi erogati; Ricevuta versamento INPS (gestione separata legge n. 335/95) del 10% o 13% se dovuta (a carico della gestione saranno riconosciuti i 2/3 del versamento); Autocertificazione del soggetto incaricato; Registro dell'azione; Relazione (in forma di autocertificazione) circa le attività svolte, il numero di ore e giorni di impegno*.

Documentazione che, nel caso di specie, non pare fosse presente.

Né del resto esiste alcuna plausibile spiegazione per la quale un ente che svolge attività di organizzazione di corsi di formazione debba richiedere una consulenza, in materia di formazione, ad un'azienda che si occupa di forniture per ufficio, la quale, a sua volta, debba inoltrare il relativo quesito ad un terzo ente che, come il primo, si occupa di formazione.

Inoltre, come è evidente dall'esame delle fatture rilasciate dall'ARAM, questa non svolge attività commerciale, né, in generale, pare svolgere attività di consulenza. Le fatture emesse, infatti, sembrano essere le uniche: la fattura del 5/3/2007 è, infatti, la numero 1 dell'anno 2007, così come la fattura del 6/4/2009 è la numero 1 dell'anno 2009.

Lo stesso sistema di pagamento adottato da Na.Pi. è fortemente sintomatico della inesistenza dell'operazione, dal momento che il pagamento per cassa, nel caso di specie mediante assegni circolari, è tipico di colui che intende evitare il tracciamento del denaro e che, dunque, intende nascondere il reale beneficiario e la causale. Parallelo univoco significato deve attribuirsi alla condotta del Sauta che ha riscosso in contanti allo sportello gli assegni, malgrado il considerevole importo, chiaramente per occultarne la destinazione finale, evidentemente diversa dalle casse dell'ARAM.

L'inesistenza delle operazioni sottostanti alle fatture in esame appare confermata da un passaggio della conversazione intercettata il 22/1/2013 tra Sauta Elio e Lo Presti Natale (di cui alla nota 187). Nell'occasione, infatti, i due, nell'esaminare e tentare di sistemare la contabilità in vista degli accertamenti e delle richieste in corso da parte della Guardia di Finanza nell'ambito del presente procedimento, si soffermavano proprio sulla vicenda sopra esaminata, che preoccupava il Lo Presti per la evidente anomalia. Sicchè il Sauta invitava l'interlocutore a dichiarare il meno possibile agli inquirenti e ad appoggiarsi alla documentazione presente, sollecitandolo a sostenerne l'adeguatezza, dal momento che il pagamento ad ARAM era giustificato dalle relative fatture[253]; dunque, implicitamente, a non preoccu-

[253] *S(auta): facciamo una cosa, facciamo l'ultima pagina..*
N(atale Lo Presti): come per esempio inc. guarda qua...inc. questa documentazione no che sia dovuta all'indagine (fonetico) ...inc.-.. i movimenti bancari dell'ARAM..
S: e che c'entra..?
N: e c'è 63000 euro in entrata e 63000 euro in uscita...
S: ...bonifico disposto da Lumen(fonetico) 66000 euro, assegni circolari emessi per 66000 euro , eh e qual è il problema?
N: inc.-
S: ah?
N:...chista dell'ARAM (fonetico)
S:ma c'è un contratto... e come ci pagasti tu all'ARAM sti cosi ? scusami non è possibile...
N: c'è una fattura..
S: c'è una fattura di ARAM e per che cosa ?
N: per... formazione, costi personale..
S: e quindi che cazzo vuoi ?, basta quello e quello gli devi dare, che gli devi dire ?
N:...ma infatti..
S: non gli devi dire niente!
N: non gli dico niente..
S: e non gli devi dire niente!
N: chi voli i mia (fonetico)!
S: c'è la fattura e ci sono le cose, ma che ne so io, di mia chi voli?
N: dda non ciù possu diri (fonetico)
S: che cos.. là non glielo puoi dire?
N: si non navi (fonetico)
S: co...non è che... c'è una fattura.... Scusami e l'ARAM ha fatto questa fattura a me... benissimo, qual è u problema?
N:ma questi li hanno presi sull'ARAM..
S: ho capito!
N: perché quando hanno preso ARAM c'erano...inc.- hanno preso su NAPI...inc..
S: no li hanno preso su LUMEN semmai, no su ARAM, cu ARAM non c'entra nenti
N: inc.-
S: e questo non lo hanno preso neanche su ARAM, questo lo hanno preso su te..
N: no su me no perché io ora...inc.-
S: e non centra nenti, ti pari a tia (fonetico) chi l'avianu chiusa (fonetico)
N: ma c'è pure u verbali i chiusura..
S: nautra vota...chiusura di documentazione presentata , dopo iddi fannu i verifiche e fanno i cosi... chi voli diri?...perfetto va bene...perfetto...picchi qual è il problema quelli di ARAM sono stati spesi in ARAM, ah se c'è a fattura di ARAM ... allora... quindi l'operazione è chiusa..
N: è sottodimensionato (fonetico)
S: è chiusa quindi sul verbale..
N: inc.- sul bonifico della banca
S: e allora qual è il problema, basta chiuso, allora dici picchi abbiamo a parrari i sta cosa?
N: tu mi discisti ma fai a vidiri sta cosa?e io ..inc.
S: no tu mi hai detto dobbiamo parlare di questa cosa, io vogghiu sapiri chi c'ha diri, tu non c'ha diri nenti!
N: no io non ci dico nenti!
S:minchia tu sabato mattina mi hai detto dobbiamo parlare di quella cosa...
N: ma no chiddi chi c'ha diri..
S: certo chistu mi dicisti Natale..

parsi per la prestazione sottostante e ad avere cura di non fornire, involontariamente, elementi a sostegno dell'accusa.

Del resto, a ben vedere, la prassi del ricorso a fatture per operazioni inesistenti non è inusuale. Come si desume dalla vicenda ricostruibile dal tenore di alcune intercettazioni telefoniche. In particolare, come emerge dalla conversazione intercettata il 4/12/2012: nell'occasione il Lo Presti contattava il direttore di una banca, verosimilmente l'agenzia presso la quale lo stesso aveva acceso una serie di conti correnti, apprendendo che un proprio assegno sarebbe stato restituito impagato per carenza di fondi e che la banca non avrebbe potuto coprirlo in altro modo, trovandosi il Lo Presti in una situazione di sconfinamento da oltre 180 giorni[254]. Conseguentemente, allo scopo di ottenere risorse per coprire immediatamente l'assegno, il Lo Presti chiedeva aiuto al Sauta[255], il quale si dichiarava disponibile ad attingere ai conti dell'ARAM ove vi fosse stata provvista («*Va buò digli di....eeeeh... non lo so vediamo se....devo fare un giro...vedere se sui conti di ARAM c'è qualche cosa...*»). Evidentemente tale strada si rivelava impraticabile ed il denaro, forse sempre grazie alla mediazione del Sauta, gli veniva concesso da tale Puleo Roberto[256], il quale gli garantiva di essersi adoperato anche presso il direttore

N: ma forse parlavu dell'autra..
S: no parlavamo di questa cosa dei 66000 e di assegni circolari,
N: eh...
S: di questa parlavamo, tu a mia.. vogghiu sapiri chi c'ha diri su sta..chi c'ha diri? Chi nni sacciu io.. anzi com'è combinata quest'operazione, tu mi hai detto voglio sapere...
N: no Elio...
S: si va bene Natale , ma che sugnu ubriaco..?
N:ma che m'interessa a mia com'è combinata... chi nu saccio com'è combinata? Che m'interessa a mia..
S:vidi che non sugnu ubriacu..
N: ma io manco li ho visti.. io questa qua..inc..- da Cristina..
S: Natale..
N: io parlavo di, di bancomat..(fonetico)
S: assolutamente no, nella maniera più assoluta, nella maniera più assoluta..
N: come è cumbinata di chi?
S:appunto, voglio capire qual è... e infatti..dissi io ma..
N: ma qua se...inc.- per un contratto..
S: Natale..
N: Elio no io a chisti non ci parru(fonetico) picchi ci vogghiu diri il meno possibile..
S: Natale..
N: forse mi hai frainteso non aveva senso..
S: Natale..non ti ho frainteso , Natale, non l'ho uscito dalla testa, se io sapevo... non è che... io così mi niscia di punto in bianco, fammi avvidiri come è cumminata sta cosa (fonetico), di punto in bianco, senza che tu mi dicessi prima..
N: inc.- in questo momento di questa situazione, casomai ti chiedono... aah forse teppi a diri (fonetico) casomai mi chiedono che devo diri..
S: hai visto e allora , ma scusami, voglio capire, io allora voglio.. dalle carte.. vaddamuni i carti e videmu chiddu chi c'è (fonetico), ma che cazzo gli devi dire, c'è tutto... che cazzo gli devi dire Natale?
N: pagamento fatture...inc.- 2007...
S: allora, mi ha detto, mi ha detto il mio amico, questo della Finanza, non devi mai parlare, non lo ricordo, non mi ricordo, non ce l'ho presente.. non ricordo, non ce l'ho presente e non fare mai alcuna dichiarazione!
N: no dichiarazioni non ne fici nessuna..

[254] conversazione progressivo n. 565 del 04.12.2012 delle ore 10:01:19" (R.I.T. P.M. n. 1008/12) in uscita dall'utenza telefonica omissis intestata ed in uso ad LO PRESTI Natale, diretta all'utenza telefonica omissis intestata a Banca Intesa San Paolo in uso al Direttore Daniela

[255] conversazione progressivo n. 566 del 04.12.2012 delle ore 10:08:03 (R.I.T. P.M. n. 1008/12) in uscita dall'utenza telefonica omissis intestata ed in uso ad LO PRESTI Natale, diretta all'utenza telefonica omissis intestata ed in uso ad Elio SAUTA

[256] conversazione progressivo n. 607 del 04.12.2012 delle ore 12:24:09 (R.I.T. P.M. n. 1008/12) in entrata sull'utenza telefonica omissis intestata ed in uso ad LO PRESTI Natale, dall'utenza telefonica omissis in uso a PULEO Roberto

della banca allo scopo di bloccare la restituzione dell'assegno in attesa dell'imminente arrivo della provvista («*e allora... chiama il direttore, cheeee te lo fa'...te lo fa' subito...dice che ti arriva subito... ha bisogno..*»).

Ciò che qui appare significativo è l'accordo tra i due per emettere una fattura, evidentemente per operazioni inesistenti, allo scopo di giustificare l'erogazione di denaro e la conseguente movimentazione bancaria. Il Puleo, infatti, invitava l'interlocutore ad emettere una fattura dell'importo di 5.000 euro oltre iva per giustificare la relativa movimentazione («*eh, falle, falle una fattura.... aaaaa... mandi...o comunque prepara una fattura e le dici l'importo iva incluso, così lo facciamo preciso... ma comunque, Natale, a me mi interessa tu fai.. se tu Cinquemila (5000) più il 21 % di Iva, viene Seimilacentoooodieci (6110), eehh Seimilacento una cosa del genere... gli dici l'importo così lei te lo fa preciso, in maniera tale che poi abbiamo il riscontro con la fattura*»); raccomandando che il documento venisse emesso e registrato con la data odierna («*la fattura me la puoi dare pure domani, l'importante e' che tu la registri oggi..... se ti manca ...se ti manca il Codice Fiscale te lo do' pomeriggio va'.... per farti fare il bonifico subito....*»). Fattura che, come si comprende dalla conversazione successiva con una dipendente della banca[257], sarebbe stata emessa da Plain Assistence con la descrizione "acconto su fornitura" («*si pagamento o a conto su fattur su fornitura? o ti do il numero di fattura preciso se lo vuoi?... si no no su plain su plain*»).

Verosimilmente analogo il significato della conversazione intercettata in ambientale[258], in maniera per vero estremamente frammentaria, il 7/1/2013; in occasione della quale il Sauta discorreva con tale Raffa ed un terzo interlocutore, verosimilmente dell'organizzazione di un corso nell'ambito del quale una certa prestazione poteva essere effettuata solo a condizione che venisse rappresentata come gratuita («*Ritengo che qualche perplessità la susciti...a me...per me non importa nulla...nel momento in cui ...la prestazione gratuita...il problema non si pone...volontaria....gratuita...quindi...*»). Sicchè sembra che i tre si ponessero il problema di come giustificare la sottostante erogazione di denaro («*Quello che dicevo io...più che altro...incomprensibile... della guardia di finanza...poi può aumentare... la parte... della... incomprensibile... fatturando questo.... questo importo da un'altra parte...incomprensibile...*»), eventualmente rappresentandola come rimborso spese forfettario («*Perché ..se no...ce la facciamo...un'altra cosa!....Se facciamo...uhm....come rimborso spese è lo stesso?...Cioè...ehh..*»), o con altri espedienti («*Gli diamo un documento... una fattura... mi pare... i soldi... incomprensibile ... facciamo finta che se li è scordati...*»), adottando, eventualmente, soluzioni proposte in altre occasioni («*No!!... Anche l'incarico delle ore... e poi voi mi mandate... come studio.... come abbiamo fatto l'anno scorso... il corso di OSA... ti ricordi?...incomprensibile...e tu mi mandavi 200...*»).

Ulteriori simili situazioni, del resto, sono state riscontrate con altre tipologie di contratti.

In particolare, come evidenziato dal consulente del pubblico ministero, dalla documentazione acquisita sarebbe stato possibile rilevare che, in almeno una occasione, l'ARAM, dopo avere preso in affitto dei locali, li subaffittava, in tutto o in parte, a Lumen Onlus. Circostanza verificatasi, in particolare, con contratto del 1/7/2005 per il canone di €. 18.000,00. Tale operazione, in astratto non vietata, a-

[257] conversazione progressivo n. 610 del 04.12.2012 delle ore 12:28:14" (R.I.T. P.M. n. 1008/12) in uscita dall'utenza telefonica omissis intestata ed in uso ad LO PRESTI Natale, diretta all'utenza telefonica omissis in uso a Alagna Annalisa (dipendente Banca Intesa San Paolo)

[258] conversazione tra presenti registrata all'interno della presidenza dell'Ente di Formazione ARAM di Messina, siti in viale Principe Umberto n° 89, 07/01/2013 ore 18.20.46 (R.I.T. P.M. n. 1085/12) avvenuta tra SAUTA Elio, RAFFA Andrea e un altro uomo

vrebbe dovuto avvenire a determinate condizioni. Tra l'altro, per quel che qui riguarda, il canone ricevuto dalla Lumen, avrebbe dovuto essere portato in deconto del canone di affitto corrisposto da A-RAM, e tale quota, ovviamente, non avrebbe potuto essere imputata dall'associazione al finanziamento pubblico.

Per contro, come asserito da Sauta Elio durante le operazioni di acquisizione della documentazione da parte della Guardia di Finanza, le somme ricevute dalla L.U.ME.N. a titolo di sublocazione, sarebbero state introitate e, asseritamente, riportate nel bilancio dell'A.R.A.M., quindi, in assunto, presumibilmente utilizzate a fini corsali, senza, tuttavia, che ne venisse specificato l'esatto impiego. Sicchè si può desumere che le stesse non sarebbero state riportate nella rendicontazione dei corsi effettuati e, conseguentemente, non sarebbero state restituite alla Regione medesima.

Sussistono, pertanto, gli estremi del reato contestato al capo 39) dell'ordinanza del 9 luglio, potendosi ragionevolmente ritenere che l'operazione rappresentata dalla documentazione (contratti e fatture) sia totalmente inesistente e che questa sia stata impiegata per frodare la Regione Siciliana, rappresentando, in relazione al progetto FSE 1999.IT.16.1.PO.011/3.12/7.2.4/199, costi non reali, ottenendo la conferma delle somme già accreditate, nonché l'erogazione del saldo, il tutto a carico della Regione Siciliana e del Fondo Sociale Europeo.

Come sopra riscontrato, in ragione dei timbri di revisione, le somme, in base alla documentazione, devono ritenersi approvate dalla Regione e poste a carico del finanziamento relativo al progetto predetto.

§ 14.2 Capi 35, 36, 37, 38 – gli incarichi di consulenza al Consorzio Noè (Schirò E., Genovese, Cannavò)

Come ricostruito al § 6.1.4 il controllo sulla Lumen Onlus veniva conseguito formalmente da Cannavò Concetta e Schirò Elena mediante una sorta di operazione di acquisto con impegno a corrispondere al cedente, Favazzo Carmelo, quale una sorta di corrispettivo, una somma dell'ordine di circa 330.000 euro, da erogare in varie tranches giustificate mediante la stipula di un contratto di compravendita di attrezzature tra Consorzio Noè e Centro Servizi, nonché mediante contratti di consulenza tra la Lumen ed il Favazzo.

Secondo l'assunto accusatorio i contratti di consulenza conferiti al Favazzo sarebbero fraudolenti, in quanto relativi a prestazioni inesistenti e finalizzati a giustificare l'erogazione di denaro. Ciò in quanto tale erogazione, in realtà, sarebbe stata posta a carico dei finanziamenti regionali. La prospettiva accusatoria è altamente verosimile, tuttavia, in assenza di approfondimento, non può dirsi provata.

Dalla documentazione acquisita ed esaminata dal consulente del pubblico ministero emerge che, con la data del 2/1/2006, veniva stipulato un contratto di consulenza tra la Lumen, rappresentata da Cannavò Concetta, ed il Consorzio Noè, rappresentato da Favazzo Carmelo, avente ad oggetto il *servizio di qualità*; il tutto per un importo di € 31.000,00 che veniva materialmente liquidato in data 17.2.2009 mediante bonifico effettuato per il tramite di Banca Nuova a fronte di fattura n. 2 del 11/2/2009. I relativi costi venivano posti a carico del progetto formativo n. IF2006A0123 e registrati al n. 267 del "giornale per la registrazione delle operazioni contabili".

Significativa la circostanza che, come si evince dalla nota di revisione datata 15/2/2010 verificata dal funzionario regionale Romano Domenico, relativamente al progetto era stata autorizzata inizialmente una spesa di € 500,00 per "perizie tecniche". In sede di consuntivo, tuttavia, veniva documentata

la predetta spesa di € 31.000,00 che, nonostante fosse (notevolmente) superiore rispetto all'importo originariamente autorizzato, veniva ammessa.

Risulta, poi, la stipula di un secondo contratto di consulenza datato, 2.1.2008, tra le medesime parti, avente ad oggetto la *supervisione della valutazione didattica* per il periodo dall'1.1.2008 al 31.12.2011 ed un corrispettivo annuo di € 19.400,00 in relazione al quale il Favazzo espressamente riferiva di non avere prodotto alcuna attività scritta in dipendenza del contratto di consulenza che prevedeva unicamente una *supervisione*[259].

Lo stesso Favazzo, come già anticipato, veniva dichiarato dipendente della LUMEN dal 15.7.2005 al 10.7.2006 e come tale regolarmente retribuito.

Come detto è ragionevole ipotizzare che le prestazioni indicate nei rispettivi contratti siano inesistenti. Allo stato, però, non vi sono elementi sufficienti per ritenere provata la sussistenza dei reati contestati. L'assunto, invero, si fonda sulle dichiarazioni del Favazzo, il quale, ovviamente, indipendentemente dalla iscrizione nel registro delle notizie di reato, assumerebbe la posizione di coindagato, in quanto concorrente nel medesimo reato quale percettore del profitto. Indipendentemente da tale circostanza, però, il Favazzo, in realtà, non ha affermato che il contratto di consulenza fosse inerente a prestazioni inesistenti. Al contrario lo stesso si è affannato ad affermare, quanto meno con riferimento al contratto del 2006, che questo comportava l'onere in capo al Consorzio Noè, di fornire forza lavoro per il completamento delle operazioni di chiusura dei corsi già in essere e relativa rendicontazione («*Come ho già riferito nel precedente verbale, l'attività di consulenza prevista da Consorzio Noè a favore di LUMEN si concretò in una attività che venne remunerata con la somma complessiva di euro 38.000,00. Tale somma è relativa a due annualità, mentre l'accordo prevedeva quattro anni di consulenze e precisamente dall'01.01.2008 al 31.12.2011... Anche se nel contratto di consulenza non è indicato nell'oggetto, il Consorzio Noè si è occupato di portare a termine le rendicontazioni relative agli anni 2002, 2003, 2004, 2005 per quello che riguarda il P.R.O.F. ed il Fondo Sociale Europeo*»).

Allo stato non appare possibile affermare in termini di certezza, o anche solo in termini di qualificata probabilità, che tali prestazioni non siano state effettuate o non abbiano un valore corrispondente a quello indicato in contratto. In particolare non è stata fatta alcuna verifica circa l'eventuale impiego di dipendenti del Consorzio Noè per l'erogazione di prestazioni a favore della Lumen; del pari nessuna verifica è stata effettuata circa l'esistenza di una adeguata organizzazione in capo al menzionato Consorzio Noè; né, infine, è stata verificata l'esistenza di relazioni o di altra produzione da parte del Favazzo. In assenza di tali elementi, pertanto, sebbene sia più che lecito il sospetto, non può affermarsi che i rapporti di consulenza siano fittizi.

§ 14.3 capi 14, 15 – Consulenza da Lumen Onlus a Caleservice (Schirò E., Genovese, Cannavò)

Tra la documentazione acquisita presso Caleservice si rinveniva la fattura n. 30 del 1/3/2010 emessa da Caleservice nei confronti di Lumen per l'importo di € 15.000,00 oltre iva per € 3.000,00. La fattura era asseritamente relativa a "*Consulenze dall'1.1.2009 al 31.12.2009 - Elaborazione dati del personale - Rapporti Enti Previdenziali - Redazione bilancio e compilazione dichiarazioni fiscali*". La fattura risultava supportata dalla copia di un contratto datato 9/1/2009, apparentemente sottoscritto per

[259] «... *In questo momento non sono in grado di documentare l'attività prevista nel conferimento di incarico di consulenza del 2.4.2008 che io stesso ho allegato in atti. E comunque non ho prodotto attività documentale relativa a quell'oggetto di consulenza. In ogni caso la consulenza non consisteva nel compimento di atti scritti ma in una supervisione...*»

Lumen da Schirò Elena e per Caleservice da Cannavò Concetta, mediante il quale Caleservice si impegnava, a fronte del corrispettivo di € 18.000,00 iva inclusa, "*ad assistere, elaborare e sviluppare per conto della L.U.Me.N. l'intera procedura di consulenza del lavoro, curare i rapporti con gli enti previdenziali, redigere il bilancio annuale e compilare le dichiarazioni fiscali, relative all'anno 2009 per i progetti ricadenti nel P.R.O.F. 2009*". Il contratto in questione, tuttavia, non risulta richiamato nella fattura.

La fattura in questione risulta contabilizzata, seppure con un errore di numerazione, essendo riportato il numero 29, piuttosto che il 30, nel "Giornale per la registrazione delle operazioni contabili" relativo ai progetti nn. IEF2009A0139 (per l'importo complessivo di € 11.761,00) ed IEF2009CO290 (per l'importo residuo di € 6.239,00).

La fattura in esame è certamente falsa in quanto relativa ad operazioni inesistenti; volta, dunque, a consentire l'appropriazione di risorse pubbliche, consistenti nei finanziamenti erogati per la realizzazione dei due progetti formativi sopra descritti. In proposito si rinvia alle argomentazioni svolte al § 17 dalle quali emerge, allo stato in termini di certezza, che Caleservice non aveva alcuna organizzazione adeguata alla fornitura dei servizi genericamente indicati nella fattura e nel contratto: la stessa non aveva dipendenti qualificati, se non un gruppo di persone impiegate quali domestici della famiglia Genovese; né ha erogato compensi significativi a professionisti esterni. Può affermarsi, pertanto, che Caleservice non avesse alcuna organizzazione se non quella essenziale, necessaria alla propria stessa esistenza. Del resto nessuna documentazione è stata esibita a riprova dell'attività svolta da Caleservice: in particolare se i servizi indicati in contratto fossero stati realmente erogati, sarebbe stata rinvenuta documentazione univocamente riconducibile a Caleservice relativa alla gestione contabile, alla predisposizione dei progetti formativi, ecc.. Cosa che non è accaduta. Ne discende la falsità della fattura e la sussistenza dei reati contestati ai capi 14) e 15).

Gli stessi sono attribuibili a Schirò Elena e Cannavò Concetta: la prima in qualità di legale rappresentante di Lumen, la seconda di Caleservice, entrambe autori dell'apparente contratto. La condotta deve essere ricondotta anche a Genovese Francantonio. Per vero nell'analisi della specifica vicenda non emergono condotte immediatamente riferibili a quest'ultimo. Per le ragioni di cui al § 17 e, in maniera particolare, al § 17.1.5, tuttavia, appare possibile affermare che, quanto meno nella gestione di Caleservice e del patrimonio del Genovese, la Cannavò abbia sempre operato sotto le immediate direttive di quest'ultimo; nel senso che nessun atto sarebbe stato compiuto senza la preventiva approvazione o in assenza di specifica indicazione del Genovese. Ne discende che, pur in assenza della prova diretta di una specifica condotta attribuibile all'indagato, deve ragionevolmente ritenersi – in termini di prova logica e di gravità indiziaria – che la Cannavò non avrebbe proceduto alla formazione del contratto in assenza, quanto meno, di una puntuale indicazione del Genovese.

§ 15 Capo 41 – la truffa per falsa assunzione dei dipendenti (Di Lorenzo, Imbesi, La Macchia, Genovese, Rinaldi, Fazio, Giunta, La Fauci, Chiaia)

Dal tenore delle intercettazioni, nonché dalle verifiche effettuate, è emerso che almeno due dei soggetti, formalmente assunti presso enti di formazione (nella specie Enfap) e con retribuzione a carico dei finanziamenti regionali per progetti formativi, in realtà svolgevano la propria attività nell'interesse dell'on. Genovese, presso la segreteria politica di quest'ultimo.

In tal senso un primo emblematico elemento si trae dalla conversazione che un deluso Fazio Domenico intrattiene con Poguisch Piero nella prima mattinata del 5 ottobre 2012. Il Fazio, insoddi-

sfatto dell'atteggiamento tenuto nei suoi confronti dall'on. Genovese, si sfogava con l'amico. Si lamentava, in particolare, del fatto che, pur avendo lavorato incessantemente per il Genovese, gli era stata attribuita la qualifica di terzo livello con uno stipendi di 1.150 euro al mese, mentre altri avevano ottenuto maggiori benefici. Si lamentava di venire trattato alla stessa stregua di altri soggetti che pur non si erano adoperati con la medesima abnegazione alla causa del parlamentare; così come si lamentava del ruolo che il Genovese aveva riconosciuto a Lamacchia Salvatore, cui era stato attribuito il potere di fatto di decidere su ogni cosa, e del quale erano stati assunti vari congiunti, tra cui la cognata, moglie del fratello Massimiliano. Infine si lamentava di essere stato preso in giro dal Lamacchia il quale, con atteggiamento che riteneva ipocrita, aveva escluso, al momento, la possibilità che gli venisse attribuita una qualifica superiore.

Pertanto, amareggiato, il Fazio asseriva di essere intenzionato ad andarsene *veramente a lavorare allo sportello*[260], con ciò lasciando intendere che, pur essendo formalmente alle dipendenze di un ente, in qualità di operatore addetto allo sportello, ben altri sarebbero stati i suoi compiti[261].

[260] **Tel FAZIO D.** omissis **(RIT 115/12) prog. 2376 del 05.10.2012 ore 08.54**

FAZIO: ridi, ridi fallo ridere bene a lui ed a suo compare **LAMACCHIA**, io la sto prendendo con calma, sto andando mi sto prendendo il caffè, faccio colazione...incomp...

PIERO: mi pare strana, comunque tutta questa operazione strana, tu devi parlare con Francantonio

FAZIO: ma che parlo, mi sono schifato Piero, mi sono, dopo ieri sera mi sono schifato guarda in maniera impressionante

PIERO: ma è successo bordello perchè al figlio di Riccardo l'hanno mandato...incomp...

FAZIO: io sai cosa farei, ieri sera sai cosa mi era preso in testa? Di andare stamattina e dirgli "guarda me ne vado veramente a lavorare allo sportello penso che me lo sono meritato dopo cinque anni che ho lavorato con te " me ne vado realmente a lavorare allo sportello mi faccio le sei ore al giorno, mi prendo quello che mi devo prendere, il pomeriggio me ne vado in qualche patronato e mi guadagno qualche altra cosa, tanto...e chiudo là...incomp...mi ha fatto fare una gran figura di merda ieri con le persone che tu non hai idea

...

PIERO: sei tu operatore di sportello?

FAZIO: operatore di sportello, terzo livello millecentocinquanta euro al mese

PIERO: tu?

FAZIO: si, operatore di sportello lasciamo perdere va

PIERO: ma tu perchè...tu mi dici a me che io non parlo, quando non parli con questi, comunque io ormai te l'ho detto aspetto la campagna elettorale che la finiamo e tutto e poi...

FAZIO: e c'è sempre quello in mezzo ed abbiamo a Salvatore LAMACCHIA in mezzo ai coglioni che fa tutto e distrugge tutto e fa quello che vuole, sai chi c'era ieri? Sua cognata

PIERO: chi è sua cognata, la moglie di Massimo?

FAZIO: la moglie di Massimo assunta ieri là

PIERO: ah si?

FAZIO: come a me, anzi forse a questo punto non lo so se a lei l'ha messa al quinto livello ed a me al terzo a questo punto non lo so, andiamo avanti così e la gente si spacca il culo dalla mattina alla sera prendendosi responsabilità pure a chi...incomp...a chi gliele devo prendere le responsabilità? Fammi capire, se le prendono gli altri le responsabilità perchè me le devo prendere io? Se le prendono gli altri, fanno il bello e cattivo tempo, io mi faccio il mio perchè mi devo spaccare il culo rispetto agli altri se poi sono considerato come il fratello di Benedetto REALE, se sono considerato come Enzo CRISAFI, sono considerato come FLORULLI, sono considerato come la figlia di Nino ASTONE se sono considerato così perchè...? Faccio quello che fanno loro si fanno i suoi cazzi e poi si stanno a casa, almeno dedico un paio d'ore di più alla mia famiglia

...

FAZIO: con quello, mi fa la girata quell'altro menomato di Salvatore LA MACCHIA, appena lo vedo glielo dico io, mi fa chiamare da quello "sai il livello per ora non te l'abbiamo potuto mettere alto perchè... " ma che mi dici queste cose ma che cazzo mi dici queste minchiate, il live...mi chiami, mi fai la presa per il culo in faccia?

PIERO: ma chi era?

FAZIO: Salvatore LA MACCHIA, no mi ha fatto chiamare da DI LORENZO e da TORRENOVA due stupidi che io conosco, ora che cazzo mi fai chiamare e ci mettiamo a discutere di queste cose, mi chiama "sai lui dovrebbe essere poi messo...ma più in là vediamo, vediamo se possiamo fare qualcosa se aumentare il livello..."

PIERO: e tu dove sei destinato a MESSINA a TRAPANI, dove?

Le considerazioni del Fazio erano evidentemente rivolte al nuovo assetto di Enfap, del quale il Genovese aveva appena acquisito il controllo conferendo, come si è visto in precedenza (v. § 6.1.5), a

---

FAZIO: a MESSINA a MESSINA, Via Tommaso CANNIZZARO tu scherzi, io glielo detto ieri a ...incomp...io me ne andrei veramente

...

FAZIO: Roberto e Gian Domenico erano pure incazzati no perchè pure loro sono stati messi come me...incomp...siamo tutti gli stessi hai capito? Siamo tutti gli stessi, c'è la gente...cioè stiamo parlando di gente che è da cinque anni, dieci anni che lavora con te e tu gli metti in mezzo quelli che... il figlio di Benedetto REALE, al figlio di...al fratello di Benedetto REALE, Vittorio PASSALACQUA e tanta altra gente eravamo circa quindici persone, almeno gli avevo detto io a ...incomp...dovevano avere la delicatezza, dovevano avere la delicatezza a noi di non farci andare ieri là, come io a Stefano a RETI (fonetico) non l'ho fatto andare perchè la stessa cosa l'ho fatta io con RETI però io a Stefano che sapeva che non andava io non l'ho fatto andare a fare la parata giusto? La gente poi dice...incomp...

PIERO: non hanno rispetto

FAZIO: io a Stefano non l'ho fatto andare, io a Stefano mi faccio mandare le carte in segreteria e gliele faccio ... stemare in segreteria tu lo sai perchè è inutile che lo mando lì se so che è una cosa esterna, giusto lo metto ins... me agli altri non lo fatto mai andare a RETI ... mai

...

FAZIO: niente , zero ... c'era Liliana, Gaia e c'era ovviamente la, la moglie di Massimo LA MACCHIA perché un... ... incompr ... compare questo, questo è diventato, compare niente, non gliene puoi fare guerra a Salvatore LA MACCHIA guerra non gliene puoi fare! Qualsiasi cosa fai hai perso, qualsiasi cosa fai te la mette sempre in culo, credimi, meglio deporre le armi e mettersi da parte te lo dice Domenico FAZIO

...

FAZIO: non c'è speranza, completamente, non c'è niente da fare, fa quello che vuole, gliela metta in culo alle persone, ti dico una cosa impressionante, perché lui gli da ... spazio assoluto in ogni termine, ma ti dico di un assoluto unico, di un assoluto unico

PIERO: chi?

FAZIO: a ... Francantonio a lui, decide tutto lui, mette tutto lui, fa tutto lui, non c'è niente da fare, ha messo a sua cognata, sua cognata l'ha voluta mettere la, l'ha messa la, ha messo tutta la sua settima generazione, gli fa più cose a Salvatore LA MACCHIA che non ha voti, invece di gente che i voti ce li ha! Ma cosa facciamo scherziamo

...

FAZIO: no, non ce n'era, vedi che spazio ci danno, e poi si toglie Franco che richieste da fare ne avrebbe e mette la sorella ... la cognata di Salvatore LA MACCHIA, c'era la moglie di Luigi GULLO

...

FAZIO: perché Elena, Elena che credi che tante cose le sapeva, neanche lei... cioè li sa Salvatore LA MACCHIA e non li sanno Elena e Franco, ma ti sembra normale a te?!

PIERO: ma io veramente l'altro giorno ad Elena gliel'ho cantate bene e mi ha risposto: no, non è come dici tu ... non vedi che è come ti dico io! Gliel'ho cantate bene, lei poi gli dice, allora che ti stavo raccontando ... ieri

...

PIERO: ieri sera si è incazzato, no ieri sera mi chiama Cettina e mi dice: c'è un posto, ha chiamato Salvatore LA MACCHIA ... c'è un posto invalidi a tempo indeterminato, vedi a chi lo possiamo dare?

FAZIO: eh

PIERO: gli ho detto daglielo a Francesco ARENA che è padre di famiglia e sempre qui da tanti anni e non gli avete fatto mai un cazzo! Va bene Francesco ARENA, ora ne parlo con Francantonio

FAZIO: eh ...

PIERO: anche se ... ma , Francantonio gli ha detto si, se gli diceva no, era no ... perciò

FAZIO: si, si è così, lui deve fare tutto, deve essere tutto accentrato su di lui e gli fa gestire tutte cose a Salvatore LA MACCHIA, siamo tutti gli stessi, siamo tutti gli stessi, da oggi allora siamo tutti gli stessi allora, basta, da oggi siamo tutti gli stessi.

...

FAZIO: ed a chi dovevi far guidare?

PIERO: ma non la sai la storia di Alessandro

FAZIO: che se n'è andato con quei stupidi, ora me lo sono ricordato

PIERO: quello Mario, Mario mi ha telefonato alle otto, lo hanno chiamato da Barcellona, in pratica poi Francantonio GENOVESE e Stefano sono venuti con noi, con l'audi e mi hanno detto: guidi tu? mi ha detto Stefano, certo gli ho risposto che vuoi guidare tu?! Poi ha detto Francantonio, ma sei bravo come Stefano o quasi?

...

[261] Nel corso della chiamata l'utenza in uso al Fazio agganciava la cella codice 2288 4508140602 di Messina via Fratellanza 28

Lamacchia Salvatore un considerevole potere di fatto nella gestione della nuova struttura. In relazione a tale ente, come si apprenderà da altre conversazioni, erano state effettuate – forse anche in relazione alle imminenti consultazioni elettorali, verosimilmente in relazione alla gestione di una serie di progetti formativi da poco approvati – una serie di assunzioni, anche nell'ambito della provincia di Messina, delle quali avrebbe beneficiato il Lamacchia che, secondo quanto lamentato dal Fazio, sarebbe riuscito a portare alle dipendenze dell'ente, anche con qualifiche importanti, alcuni congiunti.

Infatti, come si comprende dalla conversazione immediatamente successiva, nel corso della serata precedente si era tenuta una riunione, presso un ente di formazione, appunto l'Enfap, nel corso della quale erano state formalizzate una serie di assunzioni, tra le quali, come sopra detto, quelle della moglie e della cognata del Lamacchia, nonché quelle di tali Giunta Roberto e Lafauci Giandomenico, oltre quella del medesimo Fazio[262]. Anche tale atteggiamento, cioè l'essere stato messo sullo stesso piano di altri soggetti, veniva ritenuto offensivo dall'interlocutore[263].

Come detto l'ente in questione era l'Enfap. Infatti, come riscontrato presso l'INPS e come emerso dalla documentazione acquisita, il 12 agosto 2013, subito dopo l'acquisizione del controllo da parte del gruppo riferibile al Genovese, l'Enfap Sicilia emanava una sorta di bando per l'assunzione di un certo numero di dipendenti da destinare a sportelli multifunzionali relativi ai progetti "Faro – Avviso 1" e "Bussola – Avviso 2".

In relazione a detti bandi presentavano domanda, tra gli altri: Fazio Domenico, La Fauci Giandomenico e Giunta Roberto. A seguito delle domande i predetti venivano assunti con decorrenza 5 ottobre 2012. In particolare, come emerge dai contratti, a firma del presidente Di Lorenzo Antonino, del vicepresidente Imbesi Liliana e del direttore generale Terranova Giovanni: il Fazio veniva assunto con qualifica di operatore di segreteria III livello e destinato all'ufficio distaccato del servizio progettazione

[262] **Tel FAZIO D.** omissis **(RIT 115/12) prog. 2377 del 05.10.2012 ore 09,08**

...

FAZIO:allora prima fanno la riunione questi scienziati, noi messi tipo scolaretti e fanno ... poi dopo che fanno questa riunione, noi tutti seduti tipo scolaretti, tipo menomati anche noi ... e dopodichè se ne vanno nell'altra stanza e chiamano uno per volta, per la firma dei contratti e chi firmava i contratti, chi ti chiamava per la firma dei contratti e dovevi vedere com'era seria, io dicevo ma cose da pazzi! Liliana IMBESI ...

PIERO: Liliana IMBESI ...??!

FAZIO: si, perché lei è socia ... è vice presidente del EMPAS ... ti chiamava, ... incompr...

PIERO: quindi ha chiamato anche Giandomenico

FAZIO: quando mi sono seduto, ... devi scrivere per accettazione e mettere al firma e la data, gli ho detto, ah, si , non lo sapevo grazie ... , minchia cose da pazzi e poi Giandomenico, quando è entrato Giandomenico si bagnava il pane Roberto e gli ha fatto la foto mentre gli davano il contratto per la firma ... e lei lo sai com'era magra e tesa, lui incazzato Giandomenico

PIERO: eh, ah ... (ride)

FAZIO: eh ... (ride) minchia si è sottomesso Giandomenico

PIERO: io ora lo chiamo e glielo dico, com'è finita ieri sera?

FAZIO: eh, chiamalo, guarda come sarà incazzato, ma ora io dico sono cose normali, mi fai chiamare da quella nella stanza per firmare il contratto, a me ... mi fai chiamare da quella nella stanza per firmare il contratto, sembravo uno stupido, un menomato, ma che cazzo di figura mi fai fare ... e mi spiegava come dovevo firmare il contratto a momenti

PIERO: anche, lei?

FAZIO: si, lei li faceva le cose, lo sai com'era tesa, la dovevi vedere com'era bellina, vice presidente, ti faccio vedere il contratto questa mattina, te lo strappo in faccia, c'è la firma di Liliana IMBESI nel mio contratto, c'è bisogno di fare queste cose, ragazzi ma dico, ma veramente gli sembra che le gente, io non lo so, io non so se lui è a conoscienza di queste cose o li ha fatti quel pezzo di merda di Salvatore LA MACCHIA! Non lo so ... umiliante e quello prende incarichi, quello prende incarichi a destra e a manca, potrebbe darsi che vada a fare l'assessore da qualche parte tra un paio di anni, questo sicuro è ...

[263] Nel corso della conversazione l'utenza del Fazio agganciava la cella Codice: 2288 4502317998 di Messina via Caldarola 24

della direzione progetto, a valere *sull'avviso 1 n. ME01/1 progetto Faro* con la mansione di operatore di sportello; il La Fauci veniva assunto con la qualifica di operatore di segreteria III livello presso l'unità produttiva centro servizi di Ragusa, con la mansione di operatore informatico, a valere sull'avviso 2 n° RG 01/2 progetto Bussola; il Giunta veniva assunto con la qualifica di operatore di segreteria III° Livello presso il centro servizi di Ragusa, con la mansione di operatore logistico-amministrativo, a valere sull'avviso 2 n. RG 01/2 progetto Bussola.

Con disposizione di servizio del 3/10/2012 a firma del direttore generale dell'ente, Terranova Giovanni, il La Fauci ed il Giunta venivano comandati, a decorrere dal 5/10/2012, presso l'ufficio distaccato del servizio progettazione della direzione di progetto, con sede a Messina in via T. Cannizzaro n° 246. Con disposizione avente pari data il Fazio, il La Fauci ed il Giunta, a quanto pare unici dipendenti, venivano dichiarati *abilitati al servizio esterno*. Circostanza dichiarata in sede di sommarie informazioni anche da Musarra Lidia, dall'ottobre 2012 responsabile del neo costituito "ufficio di progettazione" dell'Enfap presso la sede di Messina.

In data 28/11/2012 il Giunta dava dimissioni con effetto immediato.

Anche Fazio Domenico rassegnava le proprie dimissioni, con decorrenza 21 dicembre 2012, dopo essere stato collocato in aspettativa non retribuita per il periodo 15 ottobre – 4 novembre, e dopo essere stato in aspettativa per malattia dal 11 al 14 dicembre ed in ferie dal 18 al 19 dicembre.

Il Giunta, il La Fauci ed il Fazio risultano avere firmato le presenze in apposito foglio, diverso da quello degli altri dipendenti. Le firme di presenze risultano costanti nel periodo dal 5 ottobre alla fine di dicembre, salvi ii periodi di aspettativa o di ferie; l'orario indicato è dal lunedi al venerdi 7,30-14,00, di norma con un rientro pomeridiano 14,30-18,00.

Come detto, in realtà i tre – certamente il Fazio, probabilmente gli altri due – pur venendo retribuiti dall'Enfap con oneri a carico dei finanziamenti regionali relativi a due progetti formativi, svolgevano la loro attività presso la segreteria dell'on. Genovese; l'autorizzazione al lavoro esterno – peraltro generica, immotivata e apparentemente non funzionale alla natura ed al ruolo dell'ente – costituiva unicamente uno stratagemma per giustificare l'assenza dei dipendenti dalla sede dell'ente ed cludere i relativi controlli.

Significativo il fatto che alle 10,28 del 5 ottobre sull'utenza del Fazio perveniva un messaggio dell'on. Rinaldi. Nell'occasione l'utenza del Fazio agganciava una cella ubicata in via Garibaldi[264].

Evidente che il Fazio, nella mattinata del 5 ottobre, si trovasse in movimento, atteso che tra le 8,54 e le 10,28 agganciava prima una cella ubicata in via Fratellanza, poi una cella ubicata in via Caldarola, infine una cella in via Garibaldi. Quest'ultima cella, secondo quanto riscontrato dagli inquirenti, coprirebbe, tra l'altro, i locali utilizzati quali segreteria politica dell'on. Genovese nella via Primo Settembre n. 84.

Ricevuto il messaggio del Rinaldi, il Fazio si affrettava a contattare tale avv. Messina. Presentandosi come componente della segreteria dell'on. Rinaldi e, in particolare, come incaricato di curarne l'agenda, concordava un appuntamento per il successivo 22 ottobre[265]. Anche in questo caso la cella agganciata era quella di via Garibaldi n. 13.

[264] **Tel. Fazio D.** omissis **(Rit 115/12) progr. 2386 del 05.10.2012, ore 10.28**, in entrata dall'utenza omissis intestata a GIUNTA Roberto, in uso a RINALDI Franco. L'utenza in uso al Fazio agganciava la cella codice: 22288 450819023 di Messina, via G. Garibaldi 13.

[265] **Tel. Fazio D.** omissis **(Rit 115/12) progr. 2387 del 05.10.2012, ore 11.20**

...

Nel corso della mattinata, poi, il Fazio contattava anche tale avv. Falzea, sempre per definire un appuntamento. In questo caso lo stesso dichiarava di chiamare «... *dalla segreteria di Fra .. di Francantonio...*», ed anche in questo caso la cella agganciata era quella di via Garibaldi[266].

Sempre la cella di via Garibaldi veniva agganciata in occasione della successiva telefonata delle 13,58 quando il Fazio, presentandosi come "segreteria Genovese" («*ciao, Domenico Fazio sono, segreteria Genovese*»), contattava tale Maccora Vincenza – verosimilmente la medesima che dal dicembre 2011 risulta avere ricevuto incarichi di consulenza dalla Caleservice: v. pag. 50) – organizzando un *incontro con gli elettori*, per "Franco", evidentemente Rinaldi[267].

Ancora la cella di via Garibaldi veniva agganciata alle 16,21. Nell'occasione il Fazio, che si trovava in compagnia di Giunta Roberto, contattava Moscato Giovanni, che si trovava presso la sede dell'Aram, chiedendo che gli venisse calcolato lo stipendio mensile netto. Dal tenore della conversazione si trae conferma del fatto che il Fazio era stato assunto presso l'Enfap come terzo livello e la qualifica di sportellista. Parimenti con qualifica di terzo livello, ma come operatore informatico, era stato assunto il Giunta («*formazione professionale ci hanno scritto nel contratto... ma dico il contratto è sempre quello, c'è un terzo livello della formazione professionale... si io sono operatore di sportello e lui ... è quello accanto a me operatore informatico*»). Come riferito dal Fazio, tuttavia, egli poteva non trovarsi allo sportello dell'ente, bensì presso la *segreteria* («*telefonami perchè non lo so se sono qui in segreteria o sono allo sportello...*»); evidentemente riferendosi alla segreteria dell'on. Genovese[268]. Circostanza confermata dalla successiva conversazione delle 17,57, quando Schirò Elena, mediante la propria utenza soggetta ad intercettazione, chiamava la segreteria dell'on. Genovese[269], parlando col Fazio, sempre allo scopo di concordare una iniziativa elettorale[270].

Ragionevole, dunque, concludere che il Fazio, benché stipendiato dall'Enfap – con denaro destinato alla formazione dei corsi professionali – svolgesse la propria attività al di fuori dell'ente, presso la segreteria politica dell'on. Genovese, oltre che del cognato di questi, on. Rinaldi, nell'interesse di costoro e, nella specie, in funzione della campagna elettorale.

Simile situazione si verificava anche il giorno successivo.

Nella mattinata del 6 ottobre, infatti, il Fazio veniva raggiunto da una telefonata dell'on. Rinaldi. Il Fazio si trovava evidentemente in movimento, probabilmente diretto dalla sede dell'Enfap (sita nella via Tommaso Cannizzaro) alla segreteria dell'on. Genovese[271]. Infatti nel corso della conversazione

---

FAZIO: ehm...salve, Domenico Fazio sono, della segreteria dell'Onorevole Rinaldi, buongiorno

...

FAZIO: allora, mi diceva l'onorevole che dovevamo vedere un attimino, io gli tengo l'agenda che per ora è molto piena, ovviamente sotto la campagna elettorale, si immagini...

...

[266] **Tel. Fazio D.** omissis **(Rit 115/12) progr. 2398 del 05.10.2012, ore 13.49**. cella codice: 22288 450819023 MESSINA VIA GIUSEPPE GARIBALDI 13

[267] **Tel. Fazio D.** omissis **(Rit 115/12) progr. 2399 del 05.10.2012, ore 13.58** - cella inizio - codice: 22288 450819023 Messina via Garibaldi 13

[268] **Tel. Fazio D.** omissis **(Rit 115/12) progr. 2404 del 05.10.2012, ore 16.21** - cella - codice: 22288 450819023 Messina via Garibaldi 13

[269] Utenza n. omissis intestata alla società Caleservice s.r.l., società sulla quale, evidentemente, gravano parte delle spese relative all'attività politica dell'on. Genovese: in proposito sarebbe interessante verificare se tali spese siano poi indicate come costi d'impresa.

[270] **Tel. SCHIRO' E.** omissis **(Rit 113/12) progr. 6455 del 05.10.2012, ore 17.57**

[271] **Tel. Fazio D.** omissis **(Rit 115/12) progr. 2423 del 06.10.2012, ore 11.10** - cella inizio - codice: 22288 450819019 Messina v. Tommaso Cannizzaro 224 - cella fine - codice: 22288 4502321623 Messina via Garibaldi, 13

l'utenza agganciava prima una cella di via T. Cannizzaro, poi la consueta cella di via Garibaldi n. 13. Cella che veniva agganciata in occasione della conversazione immediatamente successiva, in occasione della quale il Fazio concordava con tale Cucinotta Nicola un'iniziativa elettorale per conto del menzionato Rinaldi[272].

Il successivo 8 ottobre Lamacchia Massimilano discuteva con la moglie, anch'ella da poco assunta presso l'Enfap, la quale, dopo avere proclamato di non avere intenzione di restare a svolgere quel lavoro, precisava di essere stata assegnata ad un certo servizio di sportello assieme a Fazio Domenico, il quale, però, non era presente, né mai lo sarebbe stato[273]. Come emerge dalla successiva conversazione, inoltre, il Fazio avrebbe dovuto presentarsi presso i locali dell'Enfap unicamente per apporre le firme di presenza, per poi allontanarsi per altra destinazione. Infatti verso le 14,00 il Lamacchia Massimiliano informava la moglie che il Fazio sarebbe giunto presso la sede dell'ENFAP intorno alle 15,00; la donna replicava che ciò era ovvio, dal momento che il collega avrebbe dovuto firmare *l'uscita*[274].

Tale condotta, inoltre, veniva realizzata, verosimilmente, su esplicita disposizione di Lamacchia Salvatore. Questi, infatti, nella mattinata del precedente 7 ottobre, contattava Di Lorenzo Antonino che, come si è visto (v. § 6.1.5) era stato imposto quale presidente dell'Enfap – dando disposizioni circa l'impiego di alcuni dipendenti dell'ente[275]. Immediatamente dopo il Lamacchia riconfermava il Di Lorenzo e, proseguendo la discussione, sottolineava che dal lunedì successivo quattro persone avrebbero dovuto potersi allontanare dalla sede in quanto *distaccati altrove*[276].

---

[272] **Tel. Fazio D.** omissis **(Rit 115/12) progr. 2426 del 06.10.2012, ore 11.13** - cella - codice: 22288 450819023 Messina via Garibaldi 13

[273] **Tel. LAMACCHIA M.** omissis **(Rit 114/12) progr. 1303 del 08.10.2012 ore 12.41**

CICCITTA: tu ci scherzi, io ho appena lavorato su un progetto, su Caronte (Sistema Caronte - Faros, n.d.r.) da sola...

...

CICCITTA:così...figurati loro sono disperati, vogliono che resto qua..ma non se ne parla ..questo è poco ma sicuro

MASSIMO:ma chi è disperato che vuole che resti là?

...

CICCITTA:fra l'altro siamo assegnati a questo io e Domenico Fazio pensa un po', che sfiga che hanno..

MASSIMO:Domenico....

CICCITTA:appunto...

MASSIMO:non verrà mai

CICCITTA: e mi chiedevano, com'è che si chiama questo ragazzo...come mai non c'è oggi ? ...Guardi non lo so, non lo conosco gli ho detto

MASSIMO: come non lo conosco (ride)

CICCITTA:che gli dovevo dire?...ride....Guardi che non verrà mai? ....ridono ...Penso che sia di Messina però non lo so...

MASSIMO:come?

CICCITTA:gli ho detto: penso che sia di Messina ..però non so..non lo conosco. Perchè questo qui il direttore, domani viene, oggi non c'era, ma domani viene

...

[274] **Tel. LAMACCHIA M.** omissis **(Rit 114/12) progr. 1309 del 08.10.2012 ore 14.02**

MASSIMO: alle tre mi ha detto Domenico che viene pure lui...inc....

CICCITTA:ma certo! Lui deve venire a firmare ora l'uscita veramente!

...

[275] **Tel. LAMACCHIA S.** omissis **(Rit 245/11) progr. 21364 del 07.10.2012, ore 10.26**

«senti, io ti ho mandato una e-mail... che poi ci sentiamo, perchè ieri... abbiamo parlato là di alcune esigenze... la guardi vedi un pò, guardala tu... ci sarebbe da spostare tre sul coordinamento di Palermo e contemporaneamente utilizzarle all'ufficio tre e quattro se non sbaglio, all'ufficio progettazione... che avevamo pensato. I locali ci sono in via Nicolò Fabrizi...».

[276] **Tel. LAMACCHIA S.** omissis **(Rit 245/11) progr. 21369 del 07.10.2012, ore 11.40**

...

Circostanza che il Lamacchia ribadiva il giorno successivo alla Imbesi Liliana – vicepresidente dell'ente – alla quale, con cautela, specificava che tali Giandomenico (evidentemente La Fauci, marito della Imbesi), Roberto (evidentemente Giunta), Domenico (evidentemente Fazio) e Chiaia Liliana sarebbero stati *spostati*; espressione che lo stesso non riusciva a completare venendo interrotto dall'interlocutrice che riferiva di avere compreso. Il Lamacchia, tuttavia, precisava che gli stessi avrebbero dovuto firmare – evidentemente il foglio delle presenze – per poi allontanarsi dopo una mezz'ora. Aggiungeva che le sarebbe pervenuta una *disposizione scritta*[277].

Immediatamente dopo il Lamacchia veniva contattato dal Di Lorenzo che manifestava perplessità in ordine allo spostamento del personale, evidenziando che in caso di accesso dell'Ispettorato del Lavoro avrebbero potuto sorgere problemi, atteso che i dipendenti non potevano essere collocati presso una sede non accreditata. Il Lamacchia insisteva, affermando che non poteva farsi diversamente e che si sarebbe proceduto contemporaneamente a chiedere l'accreditamento[278].

In realtà è probabile che il Lamacchia si riferisse non tanto allo spostamento dei quattro presso la segreteria del Genovese – che, ovviamente, non avrebbe potuto essere accreditata per conto dell'Enfap

---

LAMACCHIA:...importante il passaggio di lunedì che questi quando vanno là già sanno che possono andarsene
DI LORENZO: capisci che specialmente se tu ci metti la CHIAIA come progettista...
LAMACCHIA: no no l'ho capito
DI LORENZO: ed anche la MUSARRA avevi preso un impegno e cerchi di conciliare le due cose, capito?
LAMACCHIA: allora il resto poi ne parliamo martedì quando ci vediamo, io direi importante che intanto noi facciamo lunedì in modo che questi quando vanno dopo mezz'ora se ne possono andare perchè sono distaccati altrove

...

[277] **Tel. LAMACCHIA S.** omissis **(Rit 245/11) progr. 21393 del 08.10.2012, ore 08.00**

...
LAMACCHIA: ...poi... sicuramente... perciò Giandomenico...
IMBESI: Roberto...
LAMACCHIA: ...Roberto e...
IMBESI: ...Domenico...
LAMACCHIA: ...Domenico e Liliana CHIAIA verranno... non è necessario che sia là perchè vengono spostati in un'altra...
IMBESI: ...ho capito, va bene, va bene, d'accordo okay...
LAMACCHIA: ...incomp... quindi dopo che vengono firmano e dopo una mezz'oretta se ne...si spostano...
IMBESI: ...va bene
LAMACCHIA: va bene?
IMBESI: va bene okay
LAMACCHIA: ti dovrebbe arrivare qualcosa da PALERMO, un fax o te lo dice lui al telefono, vedi un pò ...incomp...
IMBESI: ...va bene, va bene...
LAMACCHIA: dovrebbe arrivare una disposizione scritta
IMBESI: e... un'altra cosa, ieri mi ha mandato un messaggio Nino
LAMACCHIA: eh
IMBESI: perchè non avevo dato l'okay dei pagamenti ...incomp...

...

[278] **Tel. LAMACCHIA S.** omissis **(Rit 245/11) progr. 21397 del 08.10.2012, ore 08.04**

...
DI LORENZO: invece mi ha manifestato rispetto all'e-mail che ho fatto, perplessità in effetti dice "guarda appena qua all'ispettorato qualcuno fa una all'ispettorato una sede che non è accreditata che non è...incomp... le persone non le puoi mandare lì "
LAMACCHIA: si ma per ora lo facciamo e lo accreditiamo contemporaneamente, non posso fare diversamente
DI LORENZO: *va bene digli che per questa settimana nel tempo che...gli dico così "il tempo che poi..."*
LAMACCHIA: si però se la dobbiamo accreditare, accreditiamola
DI LORENZO: ch si però ci vuole il tempo
...

– bensì presso un separato locale (come in effetti accadrà), dal quale, però, gli stessi avrebbero potuto allontanarsi con maggiore facilità e senza controlli.

Infatti il Lamacchia, poco dopo, contattava Chiaia Liliana avvisandola che, trascorsa una mezz'ora, avrebbe potuto spostarsi assieme al Fazio ed a tale Giandomenico, affermando che sarebbe stato costituito l'*ufficio progettazione*[279].

Malgrado le chiare indicazioni, il Giunta, poco dopo, interrogava mediante SMS il Lamacchia, chiedendo se fosse necessario attendere una disposizione scritta[280]. In conseguenza il Lamacchia contattava il Fazio che, come confermato anche dalla cella d'aggancio[281], si trovava verosimilmente presso la sede dell'Enfap. Allo stesso chiedeva spiegazioni, apprendendo che il direttore della sede di Messina aveva ricevuto una telefonata da Palermo, ma non aveva ben chiara la situazione, sicchè il Fazio si riproponeva di spiegargliela[282].

Intento che, evidentemente, non riusciva a realizzare. Infatti poco dopo, a seguito di nuovo contatto telefonico, il Fazio passava il telefono a Passari Rosario, direttore dello sportello Enfap di Messina, il quale, opponeva resistenza alla richiesta del Lamacchia di *liberare* quattro lavoratori, pretendendo una disposizione scritta, evidentemente temendo la natura non legittima dell'operazione. In particolare il Lamacchia riferiva all'interlocutore che i quattro avrebbero dovuto considerarsi come *spostati al coordinamento regionale* per poi essere assegnati a *un servizio*, garantendo che in breve sarebbe pervenuta disposizione scritta dal presidente dell'ente[283].

---

[279] **Tel. LAMACCHIA S.** omissis **(Rit 245/11) progr. 21398 del 08.10.2012, ore 08.06**

...

CHIAIA: tutto bene, sono quì praticamente davanti alla sede

LAMACCHIA: senti, ti volevo dire questo che...cominciamo con... costituzione del tuo ufficio e progettazione, quindi oggi tu dopo mezz'oretta...

CHIAIA: ...eh

LAMACCHIA: insieme... ti sposterai sostanzialmente va bene? Insieme a Domenico...

CHIAIA: ...ah, va bene...

LAMACCHIA: ...a Domenico FAZIO, a...

CHIAIA: ...a Giandomenico...

LAMACCHIA: e a Giandomenico

CHIAIA: ho capito, arriverà comunicazione?

LAMACCHIA: sì là c'è Liliana poi

...

[280] **Tel. LAMACCHIA S.** omissis **(Rit 245/11) progr. 21422 del 08.10.2012, ore 08.50**

«Arriva il fax o dobbiamo parlare noi. Qui dicono che dobbiamo stare almeno tutta la settimana»

[281] cella - codice: 22288 450819033 Messina via Stefano Protonotaro 204

[282] **Tel. Fazio D.** omissis **(Rit 115/12) progr. 2496 del 08.10.2012, ore 09.28**

...

FAZIO: niente, no, siamo qua ancora ... eh ... niente ora ci vado a parlare con questo, perchè giustamente questo si è ... non ha capito bene la situazione

LAMACCHIA: ma dico, è arrivata sta telefonata da Palermo?

FAZIO: si, è arrivata, però lui dice che non ha capito bene sta telefonata ... ora ...

LAMACCHIA: ma è il direttore che l'ha chiamato. Non ha capito bene, prende il telefono, chiama il direttore ...

FAZIO: siccome si è messo ... tra l'altro, si è messo a parlare di 'sta cosa davanti a tutti, ora ci vado a parlare, e gli spiego meglio la situazione

LAMACCHIA: lo chiamo io ora ... incompr ... va ...

FAZIO: uhm ... va bè io ora comunque gli ho detto che parliamo ...

...

[283] **Tel. Fazio D.** omissis **(Rit 115/12) progr. 2497 del 08.10.2012, ore 09.31** - cella codice: 22288 450819033 Messina via Protonotaro 204

...

LAMACCHIA: niente, ora ti chiamerà il presidente, questa cosa ... non ti ... non ... non c'è problema ... facciamola ... eh ... incompr ...

Attesa la resistenza del Passari, il Lamacchia lo faceva contattare dal Di Lorenzo. Immediatamente dopo quest'ultimo lo richiamava spiegando di avere convinto il direttore di Messina, chiarendo che questi era *spaventato* (*«lui era "scantato" a fare questi atti, perchè dice: dove li mando, siamo nell'occhio del ciclone, le cose, se ci vogliono male, se non abbiamo le cose a posto»*), ma che, parlandoci, non avrebbe rotto *più le scatole*[284].

SARO: mah ... chm ... insomma ...
LAMACCHIA: che ... che difficoltà ti crea?
SARO: chm ... no ... se hai capito ... dico ... neanche qua
LAMACCHIA: nel momento in cui ti arriva ... ti arriverà la disposizione ...
SARO: ... ma dobbiamo vedere ...
LAMACCHIA: ... per iscritto
SARO: ecco, si, se mi arriva la disposizione, ci mancherebbe ...
LAMACCHIA: si, però, voglio dirti, quella ti arriverà ... però ... dico ... non è che ... incompr
SARO: io, non ho problemi, gli ho, gli ho detto ai ragazzi ...
LAMACCHIA: ... ti arriverà per iscritto, perchè domani ci sono io là e te la faccio mandare
SARO: eh, eh, eh ...
LAMACCHIA: oggi tu li fai ...
SARO: uhm ... si, si ... però ...
LAMACCHIA: loro sono spostati al coordinamento regionale che poi gli assegnerà una ... un servizio
SARO: *rivolgendosi a qualcuno vicino a lui (verosimilmente FAZIO)*: tu sei nello sportello regionale ? ... incompr ... coordinamento?
SARO: no!
LAMACCHIA: ... incompr ... nel coordinamento regionale
SARO: eh ... il problema è ... capisci Salvatore che ... uhm ... facciamo camminare ... anche contestualmente le carte
LAMACCHIA: si, si, infatti arriveranno
SARO: capito?
LAMACCHIA: il problema è che, giustamente nella ... contingenza delle cose, stamattina presto non ti potevano arrivare, comunque, vedi 'sta cosa di superarla per ora, che ti arriveranno le carte
SARO: per oggi magari vediamo ... però poi
LAMACCHIA: *ti chiama il presidente* ...
SARO: facciamo ... incompr ...
LAMACCHIA: ti chiama il presidente
SARO: appunto ... appunto
LAMACCHIA: fra poco ti sta telefonando, quindi sono quattro, tu questi li liberi e poi ...
SARO: e poi ... diciamo ... incompr ...
le voci dei due interlocutori si sovrappongono
LAMACCHIA: ti arriveranno le carte, il presidente ti dirà che ti arriverà la ...
SARO: e appunto ... una giu ... una giu ... un giustificativo ... diciamo va ... va bene
LAMACCHIA: si, perfetto, va bene

[284] **Tel. LAMACCHIA S.** omissis **(Rit 245/11) progr. 21425 del 08.10.2012, ore 09.55**
...
DI LORENZO: niente, lui era "scantato" a fare questi atti, perchè dice: dove li mando, siamo nell'occhio del ciclone, le cose, se ci vogliono male, se non abbiamo le cose a posto ...
LAMACCHIA: ma due righe non gliele può fare che sono spostati al coordinamento?
DI LORENZO: aspetta, io gli ho detto ... detto: guarda, fai una cosa, è una cosa, per ora, temporanea di situazione così, perchè stiamo sistemando tutto, tu intanto, preoccupati fino a Venerdì, che Venerdì io sono lì e ne parliamo; dice: ah allora va bene anche ... anche a voi non c'è bisogno righe, ci penso io, se è una cosa per ora, che poi Venerdì ci aggiorniamo; e così Venerdì poi lo incontriamo e *(le voci dei due interlocutori si sovrappongono)* ... incompr ...
LAMACCHIA: eh, ma li sta mandando?
DI LORENZO: si, si; ora si, ora li manda, poi ...
LAMACCHIA: io non avevo dubbi che se chiamavi tu, il problema si risolveva, perchè ...
DI LORENZO: no ...
LAMACCHIA: probabilmente Giovanni doveva essere più incisivo, gli doveva dire: senti entro la giornata ... *(le voci dei due interlocutori si sovrappongono)*

Convinto il Passari, il Fazio, liberato, contattava Lamacchia riferendo di avere appena lasciato la sede assieme ad altri e di essere diretto in *segreteria*. Spiegando, quindi, le preoccupazioni del Passari il quale pretendeva un provvedimento scritto, evidentemente per proteggersi, non potendo accettare che ciascuno facesse ciò che voleva e temendo che analoga pretesa potesse essere avanzata anche nei confronti degli altri nuovi dipendenti provenienti dalla provincia[285].

La natura illecita dell'operazione e la partecipazione del Lamacchia alla stessa, è dimostrata dal fatto che il Fazio, una volta autorizzato dal Passari, come riferito nel corso della conversazione con il Lamacchia e come confermato anche dalle celle di aggancio, si recava non presso una nuova, sedicen-

---

DI LORENZO: no, no, io gli ho detto: per ora fallo, questa cosa, te lo sto dicendo io e ti... io ci sono andato poi ... capisco tutte le tue perplessità, anzi tu devi essere così, perchè mi devi mettere sempre sulla ... sull'avviso sulle cose ... incompr ... e io lo capisco quali sono, però, e stiamo facendo il tutto, e retrosportello, tutto quello che vuoi, però ... intanto, mandiamoli; dice: no, ma se si tratta di qualche giorno così, e per ora anche senza scrivere e cose, insomma, mi assumo la responsabilità ... questo era il suo problema

...

DI LORENZO: lo rassicuriamo, lo incontriamo e così non rompe più le scatole

...

[285] **Tel. Fazio D.** omissis **(Rit 115/12) progr. 2504 del 08.10.2012, ore 10.00**
CELLA INIZIO - Codice: 22288 450819034 MESSINA VIA PROTONOTARO 204
CELLA FINE - Codice: 22288 450819022 MESSINA VIA GARIBALDI 13

...

FAZIO: ... dico ha pure ragione per carità
LAMACCHIA: qualcosa per iscritto, giusto?

...

FAZIO: perchè giustamente ...
LAMACCHIA: ... io gli ho spiegato che stamattina ... incompr ... le cose per iscritto
FAZIO: esatto
LAMACCHIA: ... se lui è un minimo elastico ...
FAZIO: lui si vuole accertare di questo, solo questo vuole, perchè giustamente ...
LAMACCHIA: ma il presidente gli ha detto che glicla farà, quindi lui che fa? Ve l'ha già detto che potete andare?
FAZIO: si, ora noi ce ne siamo andati in questo momento, ovviamente col vincolo, siccome la cosa stamattina, non s'era sistemata ... eh ... dobbiamo vedere, sta cosa deve arrivare prima delle due, perchè ci sono delle esigenze, poi alle due, capito?

...

FAZIO: si, si era un nervoso su sta cosa, capito, perchè cadeva dalle nuvole ... eh ... giustamente ha fatto tutta una discussione che nessuno può fare quello che vuole ... ci sono delle responsabilità ... delle cose, non aveva capito la situaz ... lui aveva capito situazioni diverse, giustamente lui aveva capito, ora mi ha detto, che praticamente ognuno poteva fare quello che voleva, gli ho detto, non è assolutamente così
LAMACCHIA: ma quando mai?
FAZIO: non è assolutamente così, gli ho detto è una situazione circoscritta
LAMACCHIA: va beh questo fa lo stronzo di suo, ah, non pensare
FAZIO: si, si gli ho detto è una situazione circoscritta, tutti gli altri, ovviamente, perchè lui aveva pensato, ad esempio, che tutti quelli della provincia ora se ne andavano
LAMACCHIA: no
FAZIO: no, dice fin quando non viene sistemata la cosa in provincia, ovviamente, quelli vengono regolarmente a lavorare qua,
LAMACCHIA: certo
FAZIO: non è che venivano e se ne andavano, e poi se ne parlava, assolutamente

...

LAMACCHIA: se abbiamo detto quattro, quello gli ha detto quattro
FAZIO: e infatti

...

FAZIO: no, oggi dice che ha una riunione con ... la proprietà, mi ha detto
LAMACCHIA: ah ... va bene ... incompr ...

...

FAZIO: eh ora sto scendendo ora in segreteria e ora la guardo

...

te, sede dell'Enfap, bensì presso la *segreteria*, riferendosi, chiaramente alla segreteria dell'on. Genovese, dove aveva operato nelle due giornate precedenti del 5 e 6 ottobre.

Nel corso della medesima mattinata il Fazio – che in base alle celle di aggancio si trovava in un luogo compatibile con la segreteria Genovese – contattava Chiaia Liliana, la quale, evidentemente, non si era allontanata dalla sede, tuttavia affermava che forse il giorno successivo avrebbe dovuto aggregarsi. Quindi faceva un fugace accenno al *foglio firma*, verosimilmente riferendosi alla modalità di apposizione della firma di presenza per il Fazio e per coloro che si trovavano al di fuori della sede[286].

Le conversazioni, tuttavia, procedevano convulse. Infatti quasi contemporaneamente il Lamacchia veniva contattato da Giunta Roberto, il quale chiedeva di potere risolvere la questione personalmente col Passari. Il Lamacchia, ottenuta conferma che il Giunta, assieme ad altre persone, si era allontanato, lo invitava a non agire d'impulso temendo eventuali reazioni del Passari («*stiamo attenti con questo, capito?*»), lasciando che la questione venisse risolta dal presidente dell'ente[287]. Concetto che ribadiva circa un'ora dopo, richiamando il Giunta, evidentemente preoccupato che lo stesso potesse assumere iniziative controproducenti. Nell'occasione, peraltro, il Giunta riferiva di avere parlato della questione *in segreteria* – verosimilmente riferendosi alla segreteria Genovese – dove era stato invitato a rapportarsi con esso Lamacchia[288].

---

[286] **Tel. Fazio D.** omissis **(Rit 115/12) progr. 2510 del 08.10.2012, ore 10.51** cella - codice: 22288 450819028 Messina via Garibaldi 13

...

FAZIO: hai parlato? Tutto a posto?
CHIAIA: no, tutto a posto, domani faccio quello che devo fare, eh ...
FAZIO: eh, domani fai quello che devi fare, giusto?
CHIAIA: si, si, si, si, quindi però nel senso, per quanto riguarda quello che doveva fare Roberto GIUNTA, domani? Dico non lo so, se lo fate voi ... forse lo devo fare pure io ... capito? La questione del foglio firma ...
FAZIO: ah, si, si, si dico poi, t'ha detto domani tu di andare, giusto?
CHIAIA: si
FAZIO: a continuare a fare quello che stavi facendo
CHIAIA: si, si, mi ha detto così, fino a quando non ci saranno altre disposizioni

...

[287] **Tel. LAMACCHIA S.** omissis **(Rit 245/11) progr. 21436 del 08.10.2012, ore 11.19**

...

GIUNTA: ...senti io ora fra un poco salgo con Liliana là sopra da PASSARI
LAMACCHIA: eh
GIUNTA: sistemare la questione sede che già ho parlato con lui, così la sistemiamo subito, vuoi che aspetto te?
LAMACCHIA: non lo so di che cosa state parlando
GIUNTA: per spostare i quattro, cinque
LAMACCHIA: eh, ma non so... intanto voi... siete, i quattro, sono usciti da lì?
GIUNTA: sì, se ce ne siamo andati noi
LAMACCHIA: perfetto e poi vediamo quello che dobbiamo fare con lui, stiamo attenti con questo, capito?
GIUNTA: quindi aspetto...
LAMACCHIA: ...c'è PALERMO, comanda PALERMO in queste cose, lui ...incomp...

...

[288] **Tel. LAMACCHIA S.** omissis **(Rit 245/11) progr. 21451 del 08.10.2012, ore 12.57**

...

LAMACCHIA Salvatore: Lui che cosa voleva da te?
GIUNTA Roberto: lui chi?
LAMACCHIA Salvatore: il Direttore?
GIUNTA Roberto: no, lui niente, e io ho parlato in segreteria, ho detto fate subito questa cosa, dice però vedila con Salvatore...
LAMACCHIA Salvatore: ma qual'è inc.le.
GIUNTA Roberto: il contratto!
LAMACCHIA Salvatore: si va bene! Quello là d'accordo, ma non glielo devi portare qui a Messina, quella è una copia di Palermo.

Che il Fazio si trovasse presso la segreteria dell'on. Genovese è confermato anche dalle successive conversazioni con il Passari. Questi, infatti, intorno a mezzogiorno lo contattava telefonicamente, cosa che, ovviamente, non sarebbe stata necessaria se quest'ultimo fosse stata presso la sede dell'Enfap. In particolare il Passari riferiva al Fazio di non riuscire a mettersi in contatto con il Genovese, chiedendogli, dunque, di contattarlo personalmente allo scopo di ricordargli l'appuntamento che avevano concordato per il pomeriggio, assieme al Rinaldi, presso la sede dell'Enfap, con il personale della provincia, evidentemente per un incontro a scopo elettorale[289]. Appena cinque minuti dopo il Fazio ricontattava il Passari annunciandogli che il Genovese non sarebbe stato presente all'incontro, mentre sarebbe intervenuto il Rinaldi[290].

Nel pomeriggio il Fazio si trovava ancora presso la segreteria dell'on. Genovese. Infatti intorno alle 16,00 Schirò Elena contattava la segreteria sull'utenza fissa; al soggetto che rispondeva chiedeva di potere parlare col Fazio che, infatti, interveniva all'apparecchio[291].

GIUNTA Roberto: eh, dico però, siccome devi sistemarla subito questa cosa e comunque ancora da Palermo non hanno mandato niente...
LAMACCHIA Salvatore: va bene, questa se la vede Palermo. Quello, praticamente dipende da Palermo, quindi io gli ho fatto telefonare...
GIUNTA Roberto: quello la!
LAMACCHIA Salvatore: dal Presidente e dal Direttore e quindi...
...

[289] **Tel. Fazio D.** omissis **(Rit 115/12) progr. 2526 del 08.10.2012, ore 12.14**
...
PASSARI: ciao, scusa un attimo, io non riesco a parlare con Francantonio, dico ... lui si ricorda che oggi deve venire qui alle tre? O mi "pianta"
FAZIO: ehm ... credo di si, ora comunque ... avete appuntamento alle tre?
PASSARI: deve venire qui, certo ho convocato la gente della provincia, sai che fai?
FAZIO: si
PASSARI: dice: Saro Passari ha cercato di chiamarti, infatti non mi risponde al telefono, vabbè ...
le voci si sovrappongono
FAZIO: va bè ora glielo dico io
...
PASSARI: si, e dovrebbe venire anche Franco RINALDI
FAZIO: ah, si? Aspetta fammi vedere, però
...
PASSARI: certo vengono tutti quelli di ... incompr ... della provincia, io apposta l'ho combinata sta cosa, capito?
FAZIO: perfetto, ho capito tutto, basta, discorso chiuso, ora me la vedo io
PASSARI: digli però di venire pure Franco, che mi interessa che viene pure Franco
...

[290] **Tel. Fazio D.** omissis **(Rit 115/12) progr. 2529 del 08.10.2012, ore 12.21**
...
FAZIO: ho parlato ora, forse vi siete ... aggiornati male, lui non ci sarà pomeriggio perchè è in provincia, ci sarà Franco
...
FAZIO: c'è Franco però, dico, organizziamoci bene, c'è Franco che viene, lo sai per quale motivo ovviamente
PASSARI: va bene, allora fammi venire, fammi venire, fa venire a lui, però mi fai la cortesia gli dici se mi chiama
...
FAZIO: va bene dai, ora glielo dico io, glielo dico io
...

[291] **Tel. SCHIRO' E.** omissis **(Rit 113/12) progr. 6884 del 08.10.2012, ore 16.47**
...
UOMO: segreteria GENOVESE-RINALDI buonasera
SCHIRO': ... incompr ...
UOMO: ciao Elena
SCHIRO': Domenico ... me lo passi un attimo?
...
FAZIO: pronto

Ancora nel pomeriggio il Fazio era impegnato in ulteriori conversazioni attinenti l'organizzazione dell'attività del Rinaldi. La cella agganciata era sempre quella di via Garibaldi[292].

Nella serata del 8 ottobre, infine, il Fazio veniva contattato dal Giunta. I due discorrevano chiaramente della compilazione del foglio di firma: il Giunta proponeva di consegnare *i fogli* solo settimanalmente; il Fazio pretendeva, invece, di farlo mensilmente. Escludendo categoricamente di procedere alla consegna quotidiana, si dichiarava disponibile, ove ciò avesse reso più tranquillo il direttore della sede di Messina – cui evidentemente i due si riferivano – al limite a consegne settimanali[293].

La conversazione, dunque, completa il quadro della convulsa giornata; il quale può essere così riassunto: con l'acquisizione del controllo sull'Enfap, presso detto ente vengono assunte diverse persone, alcune delle quali più o meno legate al Genovese ed alla sua organizzazione politica ed economica. Taluni di costoro, tra i quali il Fazio ed il Giunta, tuttavia, pur formalmente assunti presso l'Enfap, continuano a svolgere le proprie attività unicamente per conto dell'on. Genovese. Per essi l'assunzione presso l'Enfap è solo fittizia, finalizzata, in realtà, a porre a carico del finanziamento pubblico prestazioni in realtà erogate a favore del Genovese.

La realizzazione di tale obiettivo è demandata al Lamacchia, il quale opera attraverso il Di Lorenzo e la Imbesi, presidente e vicepresidente dell'Ente, ivi collocati a seguito dell'acquisizione dell'ente. Incontra, tuttavia, l'ostacolo del Passari, direttore della sede di Messina, il quale ha il timore che la cosa venga scoperta in caso di accesso dell'Ispettorato del Lavoro, accesso tanto più temuto in ragione dell'attenzione concentratasi sulla "formazione" siciliana, evidentemente a seguito delle diverse inchieste giornalistiche.

SCHIRO': oh
FAZIO: tc ne sei scappata?

...

[292] **Tel. Fazio D.** omissis **(Rit 115/12) progr. 2566 del 08.10.2012, ore 17.00** - CELLA - Codice: 22288 450819023 MESSINA VIA GIUSEPPE GARIBALDI 13
Tel. Fazio D. omissis **(Rit 115/12) progr. 2572 del 08.10.2012, ore 17.38** - CELLA - Codice: 22288 450819023 MESSINA VIA GIUSEPPE GARIBALDI 13
Tel. Fazio D. omissis **(Rit 115/12) progr. 2576 del 08.10.2012, ore 17.51** - CELLA - Codice: 22288 450819023 MESSINA VIA GIUSEPPE GARIBALDI 13
Tel. Fazio D. omissis **(Rit 115/12) progr. 2577 del 08.10.2012, ore 17.53** - CELLA - Codice: 22288 450819023 MESSINA VIA GIUSEPPE GARIBALDI 13
Tel. Fazio D. omissis **(Rit 115/12) progr. 2612 del 08.10.2012, ore 19.17** - CELLA - Codice: 22288 4508121623 MESSINA VIA GIUSEPPE GARIBALDI 13
[293] **Tel. Fazio D.** omissis **(Rit 115/12) progr. 2626 del 08.10.2012, ore 20,10**

...
FAZIO: pronto
GIUNTA: compare, quindi io domani gli dico a lui che noi ogni settimana gli mandiamo cinque, sei fogli, quelli che sono
FAZIO: si, settimanalmente...
le voci dei due intelocutori si sovrappongono
GIUNTA:...incompr...
FAZIO: dico, solitamente si potrebbe fare pure mensile, voglio dire
GIUNTA: si
FAZIO: se no, vedi quello che ti dice lui, tu gli dici: "che facciamo lo facciamo mensile o settimanale?"
GIUNTA: ...incompr... tutti i giorni, no
FAZIO: no! Giornaliero non esiste
GIUNTA: se più tranq ... se lui è più tranq..., dico se vedo che lui è più tranquillo a settimana, faccio a settimana, va bene
FAZIO: se no, pure mensile gli proponi, se lui dice ... no ... pure mensilmente me lo potete fare, allora ci raccogliamo il mese e poi facciamo una carpetta e glielo portiamo tutti ... incompr ...

Per tale ragione il Lamacchia, tramite il Di Lorenzo, deve porre in essere una forte opera di convincimento, accompagnata dalla garanzia di provvedimenti formali che consentano di spostare la responsabilità dal direttore della sede di Messina al direttore dell'Ente. Opera che, evidentemente, giunge a buon fine, tanto che almeno qualcuno dei dipendenti interessati può lasciare l'ente per svolgere la propria attività presso la segreteria dell'on. Genovese, impegnata nella campagna elettorale per le elezioni regionali, nonché per le successive elezioni politiche e per le correlate *primarie*. La presenza dei dipendenti presso la sede dell'Enfap, poi, verrà (falsamente) certificata mediante i fogli di firma che gli interessati compileranno settimanalmente o mensilmente.

Infatti il giorno dopo il Lamacchia comunicava al Di Lorenzo la soluzione che sarebbe stata adottata per giustificare il distacco di alcuni dipendenti: la costituzione di un ufficio di presidenza per la Sicilia Orientale ed un ufficio progettazione[294]. Uno dei luoghi indicati per la costituzione è in via Nicola Fabrizi. Come si apprende da altra conversazione l'indirizzo di via Nicola Fabrizi n. 3 è collegato all'organizzazione politica di cui fa parte l'on. Genovese[295].

Nel frattempo anche nella giornata del 9 ottobre veniva documentata la presenza del Fazio presso la segreteria dell'on. Genovese.

Intorno alle 10,00, infatti, il Fazio, la cui utenza agganciava la solita cella di via Garibaldi, veniva contattato da Schirò Elena la quale chiedeva se la porta fosse chiusa (riferendosi alla porta della segreteria, dal momento che, come si apprenderà da altre conversazioni, una troupe televisiva è in zona per realizzare un servizio attinente alla formazione) e se il Genovese fosse presente[296].

Sempre presso la segreteria dell'on. Genovese si trovava il Fazio intorno alle 11,00. Nell'occasione, infatti, commentava ancora con la Schirò la presenza dei giornalisti. Il Fazio, in particolare, invitava l'interlocutrice a raggiungere il locale, dal momento che nessuno avrebbe potuto trova-

[294] **Tel. LAMACCHIA S.** omissis **(Rit 245/11) progr. 21539 del 09.10.2012, ore 10.22**
...
LAMACCHIA: va bene, ascoltami, la questione qua procede in questo modo: quindi, faremo un ufficio di presidenza per la Sicilia orientale ...
DI LORENZO: uhm
LAMACCHIA: dove tre di questi qua ... saranno, diciamo, di supporto al vice presidente e al presidente quando sono in sede
DI LORENZO: ah
LAMACCHIA: mentre il resto resterà in quella sede come ufficio di progettazione e il resto resterà negli sportelli così come previsto
DI LORENZO: quindi, sto spostamento ci sarà in questa via Nicola Fabrizi?
LAMACCHIA: no, forse in un'altra, ma è la presidenza
DI LORENZO: va be, va be, è la presidenza che ha pure una ...
LAMACCHIA: si
DI LORENZO: una parte lì, va bene
LAMACCHIA: perfetto
DI LORENZO: una parte, una articolazione territoriale della presidenza
LAMACCHIA: si, si
DI LORENZO: eh ... che è lì a coso ... in modo che la vice presidenza lì si può ...
LAMACCHIA: oggi comunque ne parliamo nel dettaglio così sistemiamo tutto, va bene?
...

[295] **Tel. Fazio D.** omissis **(Rit 115/12) progr. 3195 del 17.10.2012, ore 12.35.** Nell'occasione il Fazio veniva contattato da una rappresentante nazionale del PD che gli comunicava l'invio di materiale per le *primarie* all'indirizzo di via Nicla Fabrizi 31 (*«materiale completo e sono ... ogni kit è per 600 elettori, diciamo, cioè 600 proprio libertorie eccetera eccetera, eh ... io indirizzo c'ho via Nicola Fabrizi 31»*).

[296] **Tel. Fazio D.** omissis **(Rit 115/12) progr. 2636 del 09.10.2012, ore 10.11** - CELLA - Codice: 22288 450819023 MESSINA VIA GIUSEPPE GARIBALDI 13
...

re nulla da ridire se ella si fosse portata presso la segreteria politica del marito. Quindi, affacciandosi al balcone, controllava la situazione della via Primo Settembre[297]. Nonostante gli auspici del Fazio, evidentemente i giornalisti raggiungevano la segreteria del Genovese. Il Fazio, infatti, poco dopo informava del fatto la Schirò, spiegando di avere impedito l'accesso riferendo che il Genovese era fuori, impegnato nella campagna elettorale[298].

Nella circostanza il Fazio non si rendeva conto del rischio corso, dal momento che se i giornalisti avessero avuto informazioni dettagliate avrebbero constatato che il dipendente di un ente di formazione di fatto svolgeva la propria attività per conto del Genovese. Rischio che, invece, veniva percepito dall'avv. Francesco Gallo, evidentemente presente al tentativo di accesso («*No, ma già sono venuti questa mattina loro, li abbiamo fermati alla porta, con la telecamera accesa nascosta sotto il braccio... in segreteria!*»), il quale, nel pomeriggio, lo commentava con il Lamacchia, osservando che se i giornalisti avessero saputo chi era colui che li aveva fermati sulla porta, riferendosi al Fazio e ad un collega di questi, avrebbero fatto *bingo* («*eh, "minchia" e se sapessero chi li ha fermati?... allora, se sapevano chi è che li ha fermati avrebbero fatto "bingo". Non hanno i programmi dell' "F.B.I." capito! Inc.le ... Domenico ed un'altro.... suo pari grado in questo momento*»)[299].

Ancora verso le 14,00 il Fazio si trovava presso la segreteria dell'on. Genovese dove, sull'utenza fissa, riceveva una chiamata di Schirò Elena[300]. In tale luogo si tratteneva anche nel corso del pomeriggio, come si evince da una serie di telefonate sempre volte all'organizzazione degli impegni del Rinaldi[301].

Anche il 10 ottobre il Fazio, piuttosto che lavorare presso la sede dell'Enfap, presidiava la segreteria politica dell'on. Genovese, come riscontrabile dalle solite conversazioni telefoniche[302]. Ivi fermandosi anche durante il pomeriggio, quando veniva contattato sull'utenza fissa da Schirò Elena[303].

---

[297] **Tel. Fazio D.** omissis **(Rit 115/12) progr. 2639 del 09.10.2012, ore 10.57** - CELLA - Codice: 22288 450819023 MESSINA VIA GIUSEPPE GARIBALDI 13

Tel. Fazio D. omissis **(Rit 115/12) progr. 2655 del 09.10.2012, ore 15.19** - CELLA - Codice: 22288 450819023 MESSINA VIA GIUSEPPE GARIBALDI 13. In occasione di tale conversazione, peraltro, il fazio invitava l'interlocutore a ricontattarlo sull'utenza fissa della segreteria Rinaldi.

«no, ma dico, tranquilla, qua che ...incompr... poi c'hai qualche legame di parentela pure qua ...incompr... la segreteria di tuo marito, voglio dire, puoi pure salire, no?... Aspetta che guardo, c'è tra l'altro, è venuta Enza ora, ancora devo parlare, no, qua ci sono pure i camion in tripla fila praticamente, da questo lato, in Via I Settembre»

[298] **Tel. Fazio D.** omissis **(Rit 115/12) progr. 2642 del 09.10.2012, ore 12.12** - CELLA INIZIO - Codice: 22288 450819023 MESSINA VIA GIUSEPPE GARIBALDI 13

«da questa in via I Settembre, da noi; dice che avevano parla ... non lo so ... dice che avevano parlato per telefono con l'Onorevole RINALDI ?... eh, no, dice abbiamo già parlato con l'Onorevole RINALDI e ora volevamo parlare con l'Onorevole GENOVESE, gli ho detto, guardi, sono in provincia... io gliel'ho detto, sono in provincia, perchè, gli ho detto, siamo in campagna elettorale, e ovviamente ... gli ho detto ... sono fuori ... ma rientra ? ... non lo so ... non rientra ... lasciatemi il numero e ... quantomeno con l'Onorevole GENOVESE perchè con l'Onorevole RINALDI già abbiamo parlato...»

[299] **Tel. LAMACCHIA S.** omissis **(Rit 245/11) progr. 21585 del 09.10.2012, ore 17.15**

[300] **Tel. SCHIRO' Elena** omissis **(Rit 113/12) progr. 7215 del 09.10.2012, ore 14.00**

[301] **Tel. Fazio D.** omissis **(Rit 115/12) progr. 2653 del 09.10.2012, ore 14.45** - CELLA - Codice: 22288 450819023 MESSINA VIA GIUSEPPE GARIBALDI 13

[302] **Tel. Fazio D.** omissis **(Rit 115/12) progr. 2727 del 10.10.2012, ore 11.53** - CELLA - Codice: 22288 450819023 MESSINA VIA GIUSEPPE GARIBALDI 13

Tel. Fazio D. omissis **(Rit 115/12) progr. 2743 del 10.10.2012, ore 15.30** - CELLA - Codice: 22288 450819023 MESSINA VIA GIUSEPPE GARIBALDI 13. In occasione della quale, peraltro, il Fazio si presentava: *«salve Domenico FAZIO, segreteria Onorevole RINALDI»*.

Tel. Fazio D. omissis **(Rit 115/12) progr. 2772 del 11.10.2012, ore 09.17** - CELLA - Codice: 22288 450819023 MESSINA VIA GIUSEPPE GARIBALDI 13

Situazione che si ripeteva anche nei giorni seguenti, come ricostruibile in base alle conversazioni telefoniche intercettate sull'utenza mobile del Fazio – che agganciava sempre la cella di via Garibaldi – in occasione delle quali l'indagato svolgeva attività nell'interesse dell'on. Rinaldi[304].

Inoltre da una conversazione intercettata il sabato 13 ottobre si comprende che il Fazio si trovava in esterno, dovendo visionare un locale dove il Rinaldi avrebbe avuto un incontro, quindi sarebbe rientrato *in segreteria* dove già si trovava l'interlocutore Giunta Roberto[305].

Anche il 17 ottobre il Fazio veniva contattato direttamente sull'utenza fissa della segreteria da Schirò Elena, allo scopo di ricevere dei fac-simile elettorali[306]. Analogo contatto si registra il 19 ottobre[307]. Nel corso di una conversasazione del medesimo 19 ottobre, poi, il Fazio riferiva di essere in se-

---

Tel. Fazio D. omissis **(Rit 115/12) progr. 2797 del 11.10.2012, ore 12.37** - CELLA - Codice: 22288 450819023 MESSINA VIA GIUSEPPE GARIBALDI 13

[303] **Tel. SCHIRO' Elena** omissis **(Rit 113/12) progr. 7722 del 11.10.2012, ore 15.00**

[304] **12 ottobre**

Tel. Fazio D. omissis **(Rit 115/12) progr. 2857 del 12.10.2012, ore 11.56** - CELLA - Codice: 22288 450819023 MESSINA VIA GIUSEPPE GARIBALDI 13

Tel. Fazio D. omissis **(Rit 115/12) progr. 2858 del 12.10.2012, ore 12.06** - CELLA INIZIO - Codice: 22288 450819023 MESSINA VIA GIUSEPPE GARIBALDI 13. In occasione della quale, peraltro, il Fazio riferiva di trovarsi nel medesimo ufficio di *Franco*, evidentemente Rinaldi.

Tel. Fazio D. omissis **(Rit 115/12) progr. 2871 del 12.10.2012, ore 15.35** - CELLA - Codice: 22288 450819023 MESSINA VIA GIUSEPPE GARIBALDI 13

Tel. Fazio D. omissis **(Rit 115/12) progr. 2894 del 12.10.2012, ore 19.43** - CELLA - Codice: 22288 450819023 MESSINA VIA GIUSEPPE GARIBALDI 13. In occasione della quale il Fazio si presentava «*sono Domenico FAZIO della segreteria dell'Onorevole Rinaldi*»

13 ottobre

Tel. Fazio D. omissis **(Rit 115/12) progr. 2925 del 13.10.2012, ore 16.15** - CELLA - Codice: 22288 450819023 MESSINA VIA GIUSEPPE GARIBALDI 13

Tel. Fazio D. omissis **(Rit 115/12) progr. 2925 del 13.10.2012, ore 16.15** - CELLA - Codice: 22288 450819023 MESSINA VIA GIUSEPPE GARIBALDI 13. In occasione della quale il fazio si presentava: «*Domenico FAZIO della segreteria GENOVESE/RINALDI*»

15 ottobre

Tel. Fazio D. omissis **(Rit 115/12) progr. 3017 del 15.10.2012, ore 10.27** - CELLA - Codice: 22288 450819023 MESSINA VIA GIUSEPPE GARIBALDI 13. In occasione della quale, peraltro, il Fazio invitava l'interlocutore a raggiungerlo in segreteria dove si trovava anche il Rinaldi.

Tel. Fazio D. omissis **(Rit 115/12) progr. 3040 del 15.10.2012, ore 13.09** - CELLA - Codice: 22288 450819023 MESSINA VIA GIUSEPPE GARIBALDI 13

Tel. Fazio D. omissis **(Rit 115/12) progr. 3053 del 15.10.2012, ore 14.45** - CELLA - Codice: 22288 4502321623 MESSINA VIA GIUSEPPE GARIBALDI 13. Anche in questo caso, peraltro, il Fazio si presentava: «*Domenico FAZIO segreteria RINALDI*»

Nel periodo 15 ottobre – 4 novemre il Fazio risulta in aspettativa non retribuita

5 novembre

Tel. Fazio D. omissis **(Rit 115/12) progr. 4523 del 05.11.2012, ore 11.38** - CELLA INIZIO - Codice: 22288 450819023 MESSINA VIA GIUSEPPE GARIBALDI 13

[305] **Tel. Fazio D.** omissis **(Rit 115/12) progr. 2905 del 13.10.2012, ore 09.30**

...

GIUNTA: ma dove sei?

FAZIO: qua, sono andato a vedere un locale dove Franco deve fare un incontro

GIUNTA: ah, va bene, va bene, pensavo che era successs... che cosa è successo ? Ho detto ...

FAZIO: no, no gliel'avevo ... ma siete in segreteria ?

GIUNTA: si, certo

FAZIO: c io ora, fra dieci minuti arrivo, ma già chi c'è là?

...

[306] **Tel. SCHIRO' E.** omissis **(Rit 113/12) progr. 9029 del 17.10.2012, ore 12.15**

[307] **Tel. SCHIRO' E.** omissis **(Rit 113/12) progr. 9608 del 19.10.2012, ore 10.45**

greteria e di trovarsi ivi tutti i giorni («*pure Domenica, dico, siamo qua, noi siamo sempre qua, mattina e pomeriggio, per ora H24, quindi ci trovi sempre qua*»)[308].

Nel corso di una conversazione del 20 ottobre il Fazio confermava all'interlocutore di essere presso la *segreteria*, dove si trovava anche *Giandomenico*, forse riferendosi al La Fauci («... *segreteria sono, se passi, li vedi qua con Giandomenico, perchè ne abbiamo una e non sappiamo di chi è*»)[309]. Parimenti nel corso di una conversazione del 22 ottobre il Fazio sottolineava all'interlocutore di trovarsi in *segreteria* («*eh, noi siamo qua in segreteria ora*»)[310].

Analogamente nel corso di una conversazione del 27 ottobre il Fazio invitava l'interlocutore, Poguish Piero, a raggiungerlo in quanto doveva dare delle spiegazioni al Genovese che si trovava nei medesimi locali («*no, non voglio niente, vieni qua, perchè Francantonio è la dentro che dice gli dobbiamo dare sei sezioni, fate quello che si deve fare, gli dovete dare sei sezioni, che gli dovevo dire io, gli ho detto scusa Francantonio, non l'ho fatte io, aspetto Piero, vediamo perchè gliene ha date tre e non sei*»)[311].

Allo stesso modo il 29 ottobre il Fazio comunicava alla moglie di essere ancora impegnato *in segreteria*[312].

Il 31 ottobre tale Conti Paolo, utilizzando il telefono del Fazio, comunicava ad un corriere che avebbe dovuto recapitare del materiale elettorale presso la sede dell'on. Genovese («... *allora, invece di via Nicolò Fabrizi la porti in via I Settembre, segreteria GENOVESE-RINALDI*») ivi chiedendo di Fazio Domenico o di Poguish Piero («*allora se io non ci dovessi essere, se io non ci dovessi essere, perchè forse parto per il paese, ti telefonerà o Piero POGUISCH o Domenico FAZIO, ora ne parlo con loro*»)[313]. Al detto corriere, in effetti, poco dopo il Fazio ribadiva l'indirizzo di via Pirmo Settembre dove consegnare ilmateriale, precisando di essere sul posto («*io ci sono ... eh*»)[314].

Il successivo 3 novembre il predetto Fazio veniva contattato da La Fauci Giandomenico. Dopo avere commentato con indignazione le voci di stampa che indicavano il Lamacchia come probabile assessore (evidentemente nella futura giunta regionale), i due si accordavano per le attività da espletare il successivo lunedì, dopo il lungo ponte festivo: in particolare opinavano se recarsi personalmente per prendere *la presenza*, oppure se mandare tale *Roberto* o farsi recapitare i *fogli* da un'amica[315]. Eviden-

[308] **Tel. Fazio D.** omissis **(Rit 115/12) progr. 3336 del 19.10.2012, ore 12.26**
[309] **Tel. Fazio D.** omissis **(Rit 115/12) progr. 3411 del 20.10.2012, ore 10.20**
[310] **Tel. Fazio D.** omissis **(Rit 115/12) progr. 3482 del 22.10.2012, ore 09.44**
[311] **Tel. Fazio D.** omissis **(Rit 115/12) progr. 3993 del 27.10.2012, ore 10.06**
[312] **Tel. Fazio D.** omissis **(Rit 115/12) progr. 4242 del 29.10.2012, ore 18.41**
[313] **Tel. Fazio D.** omissis **(Rit 115/12) progr. 4358 del 31.10.2012, ore 11.14**
[314] **Tel. Fazio D.** omissis **(Rit 115/12) progr. 4404 del 31.10.2012, ore 14.57**
[315] **R.I.T. 115/12 PM. - conversazione telefonica registrata al progressivo n. 4506 del giorno 03/11/2012 alle ore 17:16:35, tipo entrante dall'utenza n** omissis *intestata a LA FAUCI Giandomenico.*

...
La Fauci Giandomenico:...ma senti una cosa...invece Noi domani che facciamo?...
Fazio Domenico:....domani?...Domani domenica è...
La Fauci Giandomenico:...lunedì..
Fazio Domenico:..lunedì, niente....eehh...ci prendiamo la presenza...ora vediamo...mandiamo a Roberto..
La Fauci Giandomenico:..e dove andiamo?....
Fazio Domenico:..e prendiamo la presenza....ah?...
La Fauci Giandomenico:....dovevamo andare lì...no?...
Fazio Domenico:...nooo.....mandiamo a Roberto....poi mandiamo a Roberto..
La Fauci Giandomenico:...ah...va bene
Fazio Domenico:..chh...poi vediamo.....incompr....un poco, faccio ...incompr..a..a l'amica e ci prenderà i fogli....ora vediamo ..dai...

temente un'ulteriore conferma della natura fittizia del rapporto di lavoro presso l'Enfap: il Fazio ed il La Fauci, infatti, in termini espressi affermano che avrebbero annotato falsamente la presenza nell'apposito foglio, per svolgere altrove le proprie attività.

Infatti il 5 novembre il Fazio si trovava presso la segreteria dell'on. Genovese dove fervevano i preparativi per le *primarie* in funzione della nuova tornata elettorale[316]. Luogo dove il Fazio si trovava anche il giorno dopo, quando sull'utenza fissa dell'ufficio veniva contattato da Schirò Elena[317]; e da dove, nel pomeriggio, contattava tale Lucchese[318].

Come detto anche nei giorni seguenti il Fazio continuava a lavorare presso la segreteria dell'on. Genovese, alle dipendenze di quest'ultimo, piuttosto che presso l'Enfap, dove figurava assunto. Circostanza comprovata dal tenore delle conversazioni intercettate e dalle celle d'aggancio dell'utenza del Fazio[319]. Peraltro dal tenore della conversazione del 17 novembre si apprende, tra l'altro, che non solo

[316] **Tel. Fazio D.** omissis **(Rit 115/12) progr. 4523 del 05.11.2012, ore 11.38** - CELLA INIZIO - Codice: 22288 450819023 MESSINA VIA GIUSEPPE GARIBALDI 13

[317] **Tel. SCHIRO' E.** omissis **(Rit 113/12) progr. 12935 del 06.11.2012, ore 11.25**

[318] **Tel. Fazio D.** omissis **(Rit 115/12) progr. 4596 del 06.11.2012, ore 15.28**. - CELLA INIZIO - Codice: 22288 4502321623 MESSINA VIA GARIBALDI, 13. Anche in questo caso all'interlocutrice si presentava come: «*Domenico FAZIO, della segreteria del Partito Democratico*»

[319] **7 novembre**

Tel. SCHIRO' E. omissis **(Rit 113/12) progr. 13286 del 07.11.2012, ore 09.34**: nell'occasione il fazio veniva contattato dalla Schirò direttamente sull'utenza fissa installata presso la segreteria dell'on. Genovese

Tel. Fazio D. omissis **(Rit 115/12) progr. 4668 del 07.11.2012, ore 10.03** - CELLA - Codice: 22288 4502321623 MESSINA VIA GIUSEPPE GARIBALDI 13

Tel. SCHIRO' E. omissis **(RIT113/12) – Progr. 13470 del 07.11.2012, ore 16,09**: ancora una volta il Fazio veniva raggiunto sull'utenza fissa della segreteria da Schirò Elena

Tel. Fazio D. omissis **(Rit 115/12) progr. 4745 del 07.11.2012, ore 17.02** - CELLA - Codice: 22288 4508121623 MESSINA VIA GIUSEPPE GARIBALDI 13

8 novembre

Tel. Fazio D. omissis **(Rit 115/12) progr. 4811 del 08.11.2012, ore 11.20** - CELLA - Codice: 22288 450819023 MESSINA VIA GIUSEPPE GARIBALDI 13. Nell'occasione, peraltro, il Fazio specificava all'interlocutore, autotrasportatore, che determinato materiale doveva essere consegnato in via I settembre, presso la *segreteria Genovese*, ove egli si trovava.

Tel. Fazio D. omissis **(Rit 115/12) progr. 4868 del 08.11.2012, ore 15.43** – CELLA FINE - Codice: 22288 4502321623 MESSINA VIA GIUSEPPE GARIBALDI 13: in occasione della quale, tra l'altro, il Fazio precisava: «*io ora sono qua in segreteria che sto lavorando proprio sulle primarie*»

Tel. SCHIRO' E. omissis **(Rit 113/12) progr. 13679 del 08.11.2012, ore 19.12**, quando il Fazio veniva contattato dalla Schirò sull'utenza fissa della segreteria Genovese

9 novembre

Tel. Fazio D. omissis **(Rit 115/12) progr. 4954 del 09.11.2012, ore 13.00** - CELLA - Codice: 22288 4502321623 MESSINA VIA GIUSEPPE GARIBALDI 13. In occasione della quale, tra l'altro, il Fazio precisava all'interlocutore di trovarsi presso la segreteria del Genovese, ove sarebbe rimasto fino alle 19,00.

12 novembre

Tel. Fazio D. omissis **(Rit 115/12) progr. 5065 del 12.11.2012, ore 10.11** - CELLA - Codice: 22288 450819021 MESSINA VIA GIUSEPPE GARIBALDI 13: ancora una volta il Fazio precisava all'interlocutore di trovarsi presso la *segreteria*, dove era in corso una riunione *col comitato per le primarie*.

13 novembre

Tel. Fazio D. omissis **(Rit 115/12) progr. 5193 del 13.11.2012, ore 11.44** - CELLA - Codice: 22288 450819023 MESSINA VIA GIUSEPPE GARIBALDI 13. Anche in questo caso, tra l'altro, il Fazio precisava all'interlocutore di trovarsi in *segreteria*.

14 novembre

Tel. Fazio D. omissis **(Rit 115/12) progr. 5345 del 14.11.2012, ore 16.05** - CELLA - Codice: 22288 450819023 MESSINA VIA GIUSEPPE GARIBALDI 13

15 novembre

Tel. Fazio D. omissis **(Rit 115/12) progr. 5431 del 15.11.2012, ore 11.09** - CELLA - Codice: 22288 450819023 MESSINA VIA GIUSEPPE GARIBALDI 13. In questo caso il Fazio precisava di trovarsi in via I Settembre, presso la segreteria dell'on. Genovese, dove sarebbe stato anche il giorno successivo.

Tribunale di Messina *Sezione dei giudici per le indagini preliminari*

Tel. Fazio D. omissis **(Rit 115/12) progr. 5465 del 15.11.2012, ore 15.39** - CELLA INIZIO - Codice: 22288 450819023 MESSINA VIA GIUSEPPE GARIBALDI 13

16 novembre

Tel. Fazio D. omissis **(Rit 115/12) progr. 5529 del 16.11.2012; ore 10.05** - CELLA - Codice: 22288 4508121623 MESSINA VIA GIUSEPPE GARIBALDI 13

Tel. Fazio D. omissis **(Rit 115/12) progr. 5563 del 16.11.2012, ore 16.27** - CELLA - Codice: 22288 450819023 MESSINA VIA GIUSEPPE GARIBALDI 13

17 novembre

Tel. Fazio D. omissis **(Rit 115/12) progr. 5605 del 17.11.2012, ore 09.43** – CELLA INIZIO - Codice: 22288 450819023 MESSINA VIA GIUSEPPE GARIBALDI 13. Nell'occasione, peraltro, il Fazio invita l'interlocutore a contattarlo direttamente sull'utenza fissa della segreteria.

19 novembre

Tel. Fazio D. omissis **Rit 115/12) progr. 5686 del 19.11.2012, ore 12.52** - CELLA INIZIO - Codice: 22288 450819023 MESSINA VIA GIUSEPPE GARIBALDI 13. Anche in questo caso, tra l'altro, il Fazio riferiva all'interlocutore di trovarsi nella segreteria del Genovse della quale forniva l'indirizzo.

Tel. Fazio D. omissis **(Rit 115/12) progr. 5709 del 19.11.2012, ore 18.26** – CELLA INIZIO - Codice: 22288 450819023 MESSINA VIA GIUSEPPE GARIBALDI 13

Tel. SCHIRO' E. omissis **(Rit 113/12) progr. 14989 del 19.11.2012, ore 18.31**: ancora una volta, nella circostanza, il fazio veniva contattato dalla Schirò sull'utenza fissa della segreteria.

20 novembre

Tel. Fazio D. omissis **(Rit 115/12) progr. 5752 del 20.11.2012, ore 13.17** - CELLA - Codice: 22288 4502821623 MESSINA VIA GIUSEPPE GARIBALDI 13

Tel. Fazio D. omissis **(Rit 115/12) progr. 5772 del 20.11.2012, ore 17.17** - CELLA - Codice: 22288 450819023 MESSINA VIA GIUSEPPE GARIBALDI 13

20 novembre

Tel. Fazio D. omissis **(Rit 115/12) progr. 5808 del 21.11.2012, ore 10.41** - CELLA - Codice: 22288 450819023 MESSINA VIA GIUSEPPE GARIBALDI 13. Ancora una volta il Fazio riferiva all'interlocutore di trovarsi in via I Settembre presso la segreteria dell'on. genovese, dove sarebbe stato anche il pomeriggio

Tel. Fazio D. omissis **(Rit 115/12) progr. 5843 del 21.11.2012, ore 15.14** - CELLA - Codice: 22288 450819023 MESSINA VIA GIUSEPPE GARIBALDI 13

22 novembre

Tel. Fazio D. omissis **(Rit 115/12) progr. 5968 del 22.11.2012, ore 16.34** - CELLA INIZIO - Codice: 22288 450819023 MESSINA VIA GIUSEPPE GARIBALDI 13

23 novembre

Tel. Fazio D. omissis **(Rit 115/12) progr. 6010 del 23.11.2012, ore 10.25** - CELLA - Codice: 22288 450819023 MESSINA VIA GIUSEPPE GARIBALDI 13

Tel. Fazio D. omissis **(Rit 115/12) progr. 6108 del 23.11.2012, ore 17.58** - CELLA - Codice: 22288 4502321623 MESSINA VIA GIUSEPPE GARIBALDI 13

24 novembre

Tel. Fazio D. omissis **(Rit 115/12) progr. 6213 del 24.11.2012, ore 11.43** - CELLA INIZIO - Codice: 22288 450819023 MESSINA VIA GIUSEPPE GARIBALDI 13: anche in questo caso il Fazio annunciava «*noi siamo qua, eh ... segreteria ... dell'on ... di Francantonio, lo sai dov'e, no?... in via Primo Settembre*»

Tel. Fazio D. omissis **(Rit 115/12) progr. 6287 del 24.11.2012, ore 17.26**- CELLA - Codice: 22288 450819023 MESSINA VIA GIUSEPPE GARIBALDI 13

26 novembre

Tel. Fazio D. omissis **(Rit 115/12) progr. 6794 del 26.11.2012, ore 12.04** - CELLA - Codice: 22288 450819023 MESSINA VIA GIUSEPPE GARIBALDI 13

27 novembre

Tel. Fazio D. omissis **(Rit 115/12) progr. 6943 del 27.11.2012, ore 12.15** - CELLA - Codice: 22288 450819023 MESSINA VIA GIUSEPPE GARIBALDI 13

Tel. Fazio D. omissis **(Rit 115/12) progr. 6989 del 27.11.2012, ore 18.08** - CELLA INIZIO - Codice: 22288 450819023 MESSINA VIA GIUSEPPE GARIBALDI 13

28 novembre

Tel. Fazio D. omissis **Rit 115/12) progr. 7013 del 28.11.2012, ore 09.41** - CELLA INIZIO - Codice: 22288 450819023 MESSINA VIA GIUSEPPE GARIBALDI 13

Tel. Fazio D. omissis **(Rit 115/12) progr. 7070 del 28.11.2012, ore 14.01** - CELLA - Codice: 22288 450819023 MESSINA VIA GIUSEPPE GARIBALDI 13. Ancora una volta il fazio, discorrendo con un corriere, specificava l'indirizzo della segreteria ove egli si trovava.

29 novembre

il Fazio lavorava stabilmente presso la segreteria Genovese, ma addirittura era sottoposto a tale Cettina, evidentemente Cannavò Concetta, alla quale doveva chiedere il permesso di allontanarsi anche per poco tempo[320]. Si apprende altresì che assieme al Fazio si trovavano nella medesima condizione anche tali Giandomenico (verosimilmente La Fauci) e Roberto (evidentemente Giunta); si comprende, inoltre, che gli stessi da tempo non percepivano lo stipendio, evidentemente corrisposto in ritardo dall'ENFAP[321].

Nel frattempo, mentre si definivano gli assetti all'interno dell'Assemblea Regionale a seguito delle recenti elezioni, il Fazio aveva un chiarimento con l'on. Genovese circa il proprio futuro ed il premio cui lo stesso aspirava in conseguenza del proprio impegno. Di tale incontro riferiva dettagliatamente a Poguish Piero la sera del 3 dicembre. Il resoconto non lascia margine ad alcun dubbio in ordine al diretto coinvolgimento dell'on. Genovese nelle vicende inerenti la fittizia assunzione del Fazio presso l'Enfap, dimostrando che obiettivo del Genovese era quello di porre a carico dell'Amministrazione pubblica i compensi a favore dei propri collaboratori.

Il Fazio, infatti, riferiva all'amico di avere appena discusso con l'on. Genovese (*«ho parlato ora, stasera ... Francantonio»*) il quale si era impegnato a trovare una soluzione per la retribuzione del Fazio: questi, per il momento avrebbe continuato ad essere stipendiato dall'Enfap, sia pure senza lavorarci effettivamente, ma presentandosi solo occasionalmente, all'incirca una volta la settimana, onde registrare le *presenze* (*«m'ha detto, fatti vedere in questi giorni, però, all'ENFAP, almeno ci vai tu? fatti vedere... no .. m'ha de... neanche, manco tutti i giorni, dice, vacci un giorno ... settimana, ti prendi le presenze ...»*); per il futuro il deputato aveva pensato di collocarlo presso un *Ufficio di Gabinetto* della regione Siciliana, anche se tale soluzione, al momento, non era praticabile dal momento che presso detto ufficio era stato introdotto il badge per la rilevazione delle presenze, sicchè il Fazio avrebbe rischiato di doversi recare effettivamente e tutti i giorni a lavoro. A sua volta il Poguish riferiva di avere interloquito con l'on. Rinaldi il quale gli aveva rappresentato le medesime circostanze, sottolineando, tuttavia, che se avesse ottenuto la *vice presidenza* (evidentemente dell'Assemblea Regionale Siciliana) sarebbe stato agevole reperire posti per tutti, senza che fosse necessario garantire la presenza. A sua volta

Tel. Fazio D. omissis **(Rit 115/12) progr. 7153 del 29.11.2012, ore 10.44** - CELLA - Codice: 22288 4508121623 MESSINA VIA GIUSEPPE GARIBALDI 13

Tel. Fazio D. omissis **(Rit 115/12) progr. 7182 del 29.11.2012, ore 14.59** - CELLA INIZIO - Codice: 22288 450819023 MESSINA VIA GIUSEPPE GARIBALDI 13. ancora una volta il Fazio specificava di trovarsi *in segreteria*

30 novembre

Tel. Fazio D. omissis **(Rit 115/12) progr. 7259 del 30.11.2012, ore 10.36** - CELLA - Codice: 22288 4502321623 MESSINA VIA GIUSEPPE GARIBALDI 13

Tel. Fazio D. omissis **(Rit 115/12) progr. 7327 del 30.11.2012, ore 16.03** - CELLA - Codice: 22288 450819023 MESSINA VIA GIUSEPPE GARIBALDI 13

1 dicembre

Tel. Fazio D. omissis **(Rit 115/12) progr. 7360 del 01.12.2012, ore 10.43** - CELLA - Codice: 22288 450819023 MESSINA VIA GIUSEPPE GARIBALDI 13

3 dicembre

Tel. Fazio D. omissis **(Rit 115/12) progr. 7775 del 03.12.2012, ore 10.55** - CELLA INIZIO - Codice: 22288 450819023 MESSINA VIA GIUSEPPE GARIBALDI 13

[320] **Tel. Fazio D.** omissis **(Rit 115/12) progr. 5648 del 17.11.2012, ore 18.51**
FAZIO: ha un modo di fare allucinante, cioè io là ... cioè, uno sta dalla mattina alla sera là, poi chiede due ore per andare ad accompagnare i suoi figli, e devi chiamare dieci persone per domandarglielo? Ma stiamo "babbiando" ? Che è cretina

[321] FAZIO: non solo non prendiamo, è da sei mesi, soldi, non è che fai ste cose, che là c'è gente che lavora dieci giorni, da Lunedì a ... a Domenica eh ... dico non solo io, pure Giandomenico, Roberto, tutti là dentro buttati, non prende nessuno soldi e pure quella appena gli cerca due ore pare che è successa l'ira di Dio ... poi che avete fatto oggi pomeriggio? niente, no?

il Fazio sottolineava che la sistemazione avrebbe dovuto essere adeguata anche economicamente, non potendosi accontentare di un migliaio di euro al mese, ma di non meno di duemila euro[322]. Nel corso

[322] **Tel. Fazio D.** omissis **(Rit 115/12) progr. 7799 del 03.12.2012, ore 21.12**

...

FAZIO: niente, ho parlato ora, stasera ...

POGUISCH: eh

FAZIO: ... Francantonio

POGUISCH: che ti ha detto?

FAZIO: niente, mi ha detto che...dice, dobbiamo trovare una soluzione, per l'ENFA... dice tu non ci vai, però de ... si deve trovare una soluzione, dice che aveva pensato all'Ufficio di Gabinetto ... incompr ...

POGUISCH: eh?

FAZIO: però dice che ..., non so se è vero o me l'ha detto per prendermi per il culo, dice che all'Ufficio di Gabinetto, quest'anno c'è il badge ... per firmare l'ingresso ... cartellino

POGUISCH: boh ?

FAZIO: e quindi, dovrei stare tutta la settimana ...

POGUISCH: uhm ...

FAZIO: e quindi ... come facciamo *(la conversazione giunge a tratti)* ... stare ... quindi dobbiamo trovare una soluzione ... dice, vediamo come finisce ...

le voci dei due interlocutori si sovrappongono

POGUISCH: l'Ufficio di Presidenza?

FAZIO: ... incompr ... all'ARS

POGUISCH: eh

FAZIO: aspettiamo l'ARS e ... incompr ... l'ARS saremo più liberi ... fare ... qualche cosa; m'ha detto, fatti vedere in questi giorni, però, all'ENFAP, almeno ci vai, ti fai vedere

POGUISCH: ti fai vedere, che fai? Vai là ... stai mezz'ora e te ne va ...

FAZIO: no?... m'ha de... neanche, manco tutti i giorni, dice, vacci un giorno ... settimana, ti prendi le presenze ... dice a Giandome ... muto però di sta cosa di Giandomenico, perchè Giandomenico se ne è andato che era incazzato nero, non gli dire niente e non lo chiamare

POGUISCH: no

...

FAZIO: comunque, boh? Tu come la vedi sta cosa?

POGUISCH: no, io Franco ... con Franco avevo parlato, te l'ho detto e la stessa cosa che ti ha detto Francantonio te la ..., che è quella che ti ho detto io ... due, tre ... gli avevo detto, aspettiamo l'Ufficio di Presidenza, se prende poi la Vice Presidenza, allora non c'è problema, capito? Pronto?

FAZIO: eh, ti sento

POGUISCH: se prende la Vice Presidenza, là c'è posti ... non è che hai problemi per andare

FAZIO: uhm

POGUISCH: capito? Vediamo come finisce, Mercoledì si sanno tutte cose, senno lui deve trovare la soluzione dell'Ufficio di Presidenza per tutti, è un problema suo, non è un problema mio

FAZIO: comunque, ora dice, aspettiamo questa settimana ... vediamo ... abbiamo rinviato tutto, va

POGUISCH: doman ... Mercoledì c'è l'ufficio di presidenza ... vediamo come finisce

FAZIO: ... si vota a Febbraio probabilmente

POGUISCH: addirittura

FAZIO: poi ci sono le amministrative, un bordello, c'è un sacco di cose, capito?

POGUISCH: ma ...

FAZIO: si, ma a me, compare, oltre che trovare la soluzione, mi interessa pure trovare la soluzione economica, no solo ... la soluzione, non è che significa mille e cento euro come siete tu e Cettina Perrone

POGUISCH: no ...

FAZIO: deve essere diversa, eh

POGUISCH: no, ma parliamo ...

FAZIO: ora c'è ... ora hanno pure il problema di Roberto, che si " zicca" da tutte le parti

POGUISCH: a me ... a me non me ne ...

FAZIO: ... incompr... io tu e Cettina ... ora ci siamo io tu Cettina e Roberto

POGUISCH: le cose sono cambiate ... ora

FAZIO: eh

POGUISCH: Roberto viene ... dopo gli altri, Domenico ... no non scherziamo con le cose serie ora ... o se no lo sai che ti dico? ... mi ... incompr ... va bene, glicle fa fare a Roberto tutte cose, gli fa fare il tesseramento, le primarie, tutte cose gliele fa fare a Roberto ... non ho capito ... che poi lui a Roberto, non se lo mette all'ARS, non se ...

...

della medesima conversazione i due commentavano il diverso destino di tale Giandomenico che, dopo avere lavorato intensamente per il Genovese, era stato sostanzialmente abbandonato da costui, il quale gli aveva riferito che, a differenza del Fazio, avrebbe dovuto presentarsi effettivamente presso l'Enfap. Pretesa che il Giandomenico aveva giudicato irriverente per uno che aveva dato il massimo a tutela degli interessi del parlamentare[323].

Il tenore della conversazione si commenta da sé, sia con riferimento all'atteggiamento attribuito al Genovese; sia con riferimento alle pretese degli interlocutori che, per essersi messi a disposizione del politico, pretendevano lucrosi vantaggi in danno dell'amministrazione pubblica.

In proposito, come evidenziato dagli inquirenti, l'on. Rinaldi, riconfermato all'Assemblea Regionale Siciliana a seguito delle elezioni dell'ottobre 2012, sarebbe stato eletto Presidente del Collegio dei Questori. In tale veste avrebbe nominato un gruppo di assistenti, tra i quali, Fazio Domenico, Giunta Roberto e Poguisch Piero, oltre a tali Conti Paolo e Di Gaetano Giuseppe, garantendo, in tal modo, agli stessi una retribuzione lorda mensile di circa € 8.100,00.

Anche nel mese di dicembre l'attività del Fazio procedeva, indefessa, presso la segreteria dell'on. Genovese, a dispetto del rapporto di lavoro apparentemente instaurato con l'Enfap.

Nella prima mattinata del 4 dicembre, tra l'altro, il Fazio contattava La Fauci Giandomenico, chiedendogli se lo stesso fosse *a lavoro*, evidentemente presso l'Enfap. Questi, nel rispondere affermativamente, riferiva, però, di essere in procinto di raggiungere la *segreteria*. Il Fazio, quindi, chiedeva all'interlocutore se avrebbe dovuto portarsi presso l'Enfap o se avesse provveduto esso La Fauci. Il riferimento era ragionevolmente rivolto alle firme di presenza. Il La Fauci, infatti, replicava di non avere provveduto, ma di avere ricevuto indicazioni in merito, che avrebbe riferito di persona[324].

FAZIO: comunque compare, qualsiasi cosa, si deve parlare almeno di duemila euro al mese, se non non ...
POGUISCH: si, ma poi glielo facciamo questo discorso ... no questo sicuro, ora glielo dico pure io

...

[323] FAZIO: eh ... a Giandomenico gli ha detto *(la conversazione giunge a tratti)* ... andare alle ... ha detto a Giandome.... detto... andare tu ... Giandomenico che se ne è andato a casa incazzato nero
POGUISCH: eh, ma lui sta tirando troppo la corda, Giandomenico
FAZIO: eh, però manco giusto che l'ha ... se l'è scaricato ... caricato là, mi sarei incazzato pure io se ... *(la conversazione giunge a tratti)* ... mattina all'ENFA ... dopo ... un culo ... quanto una ...
POGUISCH: ... incompr...
FAZIO: te ne vai all'ENFAP, vai là tutti i giorni ... non prendi una lira
POGUISCH: deve andare tutti i giorni là?
FAZIO: si, si, a lui praticamente gli ha detto che deve andare tutti i ... *(la conversazione giunge a tratti)* ... poi gli ha detto, e poi comunque ci mettiamo a lavorare per il BLANCO, ma che gli dici a Dicembre ci mettiamo a lavorare per il BLANCO *(ride)* ... la prossima estate ... perchè gliel'ha voluto dire in maniera delicata, però praticamente se l'è scaricato là
POGUISCH: Giandomenico ..., Domenico, è troppo irascibile, irruento, non puoi parlare che poi comincia a fa ... s'incazza, a fare grida

[324] **Tel. Fazio D.** omissis **(Rit 115/12) progr. 7802 del 04.12.2012, ore 09.11**
FAZIO: ma sei al lavoro?
LA FAUCI: si, no ma sto venendo in segreteria
FAZIO: eh, no io volevo salire la ... ma hai fatto tutto tu?
LA FAUCI: no, sto scendendo, ora ti dico quello che dobbiamo fare, ho parlato con lei
FAZIO: ah ... ho capito
LA FAUCI: e così poi torniamo insieme col motorino va, sto arrivando
FAZIO: ve bè, io ancora devo arrivare in segreteria, fra dieci minuti sono là, ciao

Conversazione che pare trovare un seguito in quella del 7 dicembre, quando il La Fauci comunicava al Fazio che doveva firmargli *le cose*, probabilmente riferendosi ai fogli di presenza. Il Fazio, infatti, replicava che stava per raggiungerlo[325].

Nel pomeriggio del medesimo giorno il Fazio trornava sull'argomento con il Poguish. In particolare riferiva che, poiché il Genovese gli aveva ordinato di lavorare presso la segreteria, abbandonando l'Enfap, il La Fauci aveva frainteso, ritenendo che tale disposizione valesse anche per lui[326]

La continua presenza del Fazio presso la segreteria dell'on. Genovese, pure nel mese di dicembre, viene confermata, anche in questo caso, dal tenore delle conversazioni intercettate e dalle celle d'aggancio dell'utenza in uso al Fazio[327].

[325] **Tel. Fazio D.** omissis **(Rit 115/12) progr. 8036 del 07.12.2012, ore 09.29**
LA FAUCI: ch ... ma mi devi firmare le cose ... io stavo salendo ...
FAZIO: ch ... va bè io sto arrivando ... sto arrivando in segreteria, va

[326] **Tel. Fazio D.** omissis **(Rit 115/12) progr. 7867 del 04.12.2012, ore 17.08**
FAZIO: Giandomenico mi ha fatto " usciare il cazzo " stamattina, ah
POGUISCH: perchè ?
FAZIO: perchè Francantonio gli aveva detto di andare ... *(la conversazione giunge frammentata)* ... lui non ci ...
POGUISCH: ah, ma siccome ... l'hai sentito quando era con te, gli ha detto ... gli ha detto di passare ogni tanto ...
FAZIO: ch ... perchè a lui gli pare ... che ... siccome me l'ha detto a me, valeva pure per lui, invece lui gli aveva detto di andare, invece lui ha fatto come me ch ...
POGUISCH: e dove sta? Ma viene alla segreteria? Resta alla segreteria o se ne va?
FAZIO: stamattina se ne è andato in giro, poi, ora, pomeriggio è venuto qua
POGUISCH: allora ... incompr ... li vuole fare incazzare buoni

[327] **4 dicembre**
Tel. Fazio D. omissis **(Rit 115/12) progr. 7811 del 04.12.2012, ore 09.37** - CELLA - Codice: 22288 450819023 MESSINA VIA GIUSEPPE GARIBALDI 13

5 dicembre
Tel. Fazio D. omissis **Rit 115/12) progr. 7912 del 05.12.2012, ore 12.57** - CELLA INIZIO - Codice: 22288 450819023 MESSINA VIA GIUSEPPE GARIBALDI 13. Ancora una vaolta il Fazio riferiva all'interlocutore di trovarsi presso la *segreteria*
Tel. Fazio D. omissis **(Rit 115/12) progr. 7919 del 05.12.2012, ore 18.06** – CELLA INIZIO - Codice: 22288 450819023 MESSINA VIA GIUSEPPE GARIBALDI 13

6 dicembre
Tel. Fazio D. omissis **(Rit 115/12) progr. 7940 del 06.12.2012, ore 09.10** – CELLA INIZIO - Codice: 22288 450819023 MESSINA VIA GIUSEPPE GARIBALDI 13
Tel. Fazio D. omissis **(Rit 115/12) progr. 8022 del 06.12.2012, ore 19.35** - CELLA - Codice: 22288 450819023 MESSINA VIA GIUSEPPE GARIBALDI 13

10 dicembre
Tel. Fazio D. omissis **(Rit 115/12) progr. 8097 del 10.12.2012, ore 10.41** - CELLA - Codice: 22288 4508121623 MESSINA VIA GIUSEPPE GARIBALDI 13. In occasione della quale, peraltro, il fazio precisava di trovarsi in *segreteria.*

13 dicembre
Tel. Fazio D. omissis **(Rit 115/12) progr. 8298 del 13.12.2012, ore 12.50** - (il Fazio affermava espressamente di trovarsi presso la *segreteria*)

14 dicembre
Tel. Fazio D. omissis **(Rit 115/12) progr. 8351 del 14.12.2012, ore 09.58** – CELLA INIZIO - Codice: 22288 450819023 MESSINA VIA GIUSEPPE GARIBALDI 13 (Anche in questo caso il Fazio convocava l'interlocutore presso la segreteria)
Tel. Fazio D. omissis **(Rit 115/12) progr. 8385 del 14.12.2012, ore 17.27** - CELLA - Codice: 22288 4508121623 MESSINA VIA GIUSEPPE GARIBALDI 13 (Ancora una volta il Fazio convocava l'interlocutore presso la segreteria, dove era atteso dall'on. Genovese)

17 dicembre
Tel. Fazio D. omissis **(Rit 115/12) progr. 8462 del 17.12.2012, ore 09.31** - CELLA - Codice: 22288 4502321623 MESSINA VIA GIUSEPPE GARIBALDI 13
Tel. Fazio D. omissis **(Rit 115/12) progr. 8472 del 17.12.2012, ore 10.10** - CELLA INIZIO - Codice: 22288 450819023 MESSINA VIA GIUSEPPE GARIBALDI 13 (anche in questo caso il Fazio comunicava all'interlocutore di trovarsi in *segreteria*, dove lavorava alle *primarie*.

In tale periodo, peraltro, il Fazio si rendeva evidentemente protagonista anche di una parallela condotta fraudolenta ai danni dell'INPS, presentando un certificato medico per malattia e, nel contempo, continuando a lavorare presso la segreteria del Genovese.

Nella mattinata del 11 dicembre il Fazio si trovava dal medico per ritirare il certificato medico. Comunicava a Cannavò Cettina che, appena terminato dal medico, l'avrebbe raggiunta, evidentemente presso la segreteria[328].

Ottenuto dal medico quanto richiesto il Fazio contattava Poguish Piero. Comunicava che avrebbe raggiunto via Garibaldi, evidentemente la sede della segretaria, chiedendo notizie del La Fauci Giandomenico, il quale avrebbe dovuto recapitare il certificato medico presso la sede dell'ENFAP. Non avendo notizie del La Fauci il Poguish proponeva di inviare tale Salvatore che si trovava in sua compagnia[329].

Poco dopo, però, il Fazio, ormai giunto presso la segreteria dell'on. Genovese, riusciva a rintracciare il La Fauci. Gli rappresentava la necessità che qualcuno recapitasse il certificato in ufficio, non potendolo fare personalmente, essendo formalmente malato[330].

Presso la segreteria il Fazio si tratteneva nel corso della giornata, come confermato, tra l'altro, dalla conversazione delle 17,11, in occasione della quale invitava l'interlocutore a raggiungerlo presso

Il 18 e 19 dicembre il Fazio prendeva due giorni di ferie dall'Enfap
20 dicembre
Tel. Fazio D. omissis **(Rit 115/12) progr. 8731 del 20.12.2012, ore 13.03** - CELLA INIZIO - Codice: 22288 450819023 MESSINA VIA GIUSEPPE GARIBALDI 13
Tel. Fazio D. omissis **(Rit 115/12) progr. 8765 del 20.12.2012, ore 15.56** - CELLA - Codice: 22288 450819023 MESSINA VIA GIUSEPPE GARIBALDI 13
- CELLA INIZIO - Codice: 22288 450819023 MESSINA VIA GIUSEPPE GARIBALDI 13
- CELLA INIZIO - Codice: 22288 450819023 MESSINA VIA GIUSEPPE GARIBALDI 13
- CELLA INIZIO - Codice: 22288 450819023 MESSINA VIA GIUSEPPE GARIBALDI 13

[328] **Tel. Fazio D.** omissis **(Rit 115/12) progr. 8144 del 11.12.2012, ore 09.19**
FAZIO: eh, io vedi che sono dal dottore ... quindi perdo ... un pò e poi vengo ... va bene?
[329] **Tel. Fazio D.** omissis **(Rit 115/12) progr. 8156 del 11.12.2012, ore 09.43**
FAZIO: eh, ma Giandomenico hai notizie?
...
FAZIO: eh non lo so, perchè io l'ho chiamato e non mi risponde, gli dovevo portare il certificato medico là sopra io ... e volevo che glielo portasse lui, io ora sono dal dottore, sto uscendo ora dal dottore
POGUISCH: e ora, caso mai, mandiamo a Salvatore, che è con me, ci vediamo sotto alla segreteria
[330] **Tel. Fazio D.** omissis **(Rit 115/12) progr. 8166 del 11.12.2012, ore 10.26** - CELLA - Codice: 22288 450819023 MESSINA VIA GIUSEPPE GARIBALDI 13
FAZIO: oh Giandomenico, minchia è da stamattina che ti cerco, benedetto Dio
...
FAZIO: perchè io c'ho il certificato, che gli devo salire là ...
...
FAZIO: eh, ma glielo lasciamo, quantomeno, sotto allora, ai ragazzi ... a chi glielo possiamo lasciare? Chi c'è là?
...
FAZIO: si ma siccome sta cosa non ... deve andare nelle mani giuste, dico, che fai glielo porti tu? ... ora sta ... io stavo mandando a Salvatore e a Gioele a portarglielo, perchè io non glielo posso portare, perchè sono malato
LA FAUCI: ma io glielo posso portare ma a chi glielo devo lasciare, io non so nemmeno chi c'è ... io ... tanto devo salire là sopra ora, intanto ora vengo in segreteria e poi salgo
FAZIO: allora non li faccio andare, va, aspetto a te, va, glielo porti tu, caso mai glielo lasci in una carpetta per ... per la ... glielo lasci sotto, a qualcuno dei ragazzi ... qualcuno più sveglio e domani glielo fa avere a Lidia Mus ...
...

la segreteria, abbandonando momentaneamente la vettura in doppia fila[331]. Presenza in segreteria che confermava successivamente anche alla moglie[332].

Anche il giorno successivo, nonostante fosse in malattia per l'INPS, il Fazio, evidentemente non particolarmente malato, si presentava presso la segreteria dell'on. Genovese. Alle 10,04, infatti, contattava la Cannavò, momentaneamente fuori sede, chiedendole dove reperire la chiave di una porta[333].

Nel corso del pomeriggio, tuttavia, il Fazio, sempre presso la segreteria del Genovese, apprendeva che, a sorpresa, presso l'abitazione si era portato il medico fiscale. Come riferitogli dalla moglie, la suocera aveva mentito, riferendo che egli era assente per una visita medica. Tuttavia il giorno successivo avrebbe dovuto portarsi presso l'ospedale Regina Margherita per giustificare la malattia e l'assenza. Emblematico che la stessa moglie del Fazio fosse a conoscenza della natura fittizia, riferendosi all'Enfap come l'ente presso il quale il marito era stato *messo in regola*[334].

Tanto è fittizia la patologia del Fazio che il successivo 14 dicembre, evidentemente ancora in malattia, lo stesso interloquiva con tale Moscato Giovanni, il quale ironicamente gli chiedeva se avesse la febbre (*«hai la febbre? Vero?»*), cosa che il Fazio, ridendo, negava (*«ma quando mai ... (ride)»*)[335].

Secondo quanto riscontrato dagli investigatori presso la banca dati dell'INPS, il Fazio sarebbe stato assente dall'11 al 14 dicembre del 2012. Come detto l'assenza veniva giustificata per malattia, con conseguente onere posto a carico dell'INPS.

In esito agli accertamenti venivano sottoposti ad interrogatorio alcuni dei protagonisti della vicenda.

Imbesi Liliana, come detto vicepresidente dell'Enfap e moglie di La Fauci Giandomenico, si avvaleva della facoltà di non rispondere.

---

[331] **Tel. Fazio D.** omissis **(Rit 115/12) progr. 8190 del 11.12.2012, ore 17.11** - CELLA INIZIO - Codice: 22288 450819023 MESSINA VIA GIUSEPPE GARIBALDI 13
FAZIO: si, ma perchè non sali? Lasciala un attimo qua in doppia fila la macchina
...
FAZIO: qua, proprio, sotto la segreteria lasciala, di fronte al portone

[332] **Tel. Fazio D.** omissis **(Rit 115/12) progr. 8193 del 11.12.2012, ore 18.33** - CELLA INIZIO - Codice: 22288 450819023 MESSINA VIA GIUSEPPE GARIBALDI 13

[333] **Tel. Fazio D.** omissis **(Rit 115/12) progr. 8216 del 12.12.2012, ore 10.04** - CELLA INIZIO - Codice: 22288 450819023 MESSINA VIA GIUSEPPE GARIBALDI 13

[334] **Tel. Fazio D.** omissis **(Rit 115/12) progr. 8250 del 12.12.2012, ore 16.22** - CELLA - Codice: 22288 4508121623 MESSINA VIA GARIBALDI 13
OTERI: vedi che è venuto il medico fiscale
FAZIO: si?
OTERI: si, c'era mia mamma
FAZIO: che gli ha detto?
OTERI: gli ha detto che tu eri dal medico, perchè Clara l'aveva avvisata
FAZIO: eh
OTERI: però domani mattina ti devi presentare al Margherita col certificato
FAZIO: col mio?
OTERI: col certificato ... *(la donna si rivolge a qualcuno vicino a lei)* ... che certificato ti ha detto? Certificato medico? ... Col certificato medico, si
...
OTERI: c'è scritto qua ... eh ... abitante ... eh ... azienda ... ENFAP? E' quella dove sei messo in regola tu ?
FAZIO: si, si

[335] **Tel. Fazio D.** omissis **(Rit 115/12) progr. 8351 del 14.12.2012, ore 09.58**
MOSCATO:
FAZIO:

Passari Rosario, al tempo direttore provinciale del Centro Servizi Sportelli Multifunzionali dell'Enfap, riferiva che alcuni dei dipendenti assunti nell'ottobre 2012 erano *stati immediatamente assegnati ad una sede periferica di progettazione e coordinamento regionale e collocati sempre nella sede di Messina via T. Cannizzaro, ma in un locale differente, posto in un seminterrato con accesso autonomo*. Sosteneva che gli stessi non fossero alle sue dipendenze, bensì alle dipendenze di Musarra Lidia, escludendo di avere mai avuto rapporti con i medesimi, addirittura negando di conoscerne i nomi; asserendo, tuttavia, di averne visto taluni utilizzare la fotocopiatrice o il telefono, strumenti installati al piano terreno. In particolare riferiva di avere visto talora: De Domenico Fabio, Risitano Simona, Genovese Pietro, Passalacqua Vittorio.

Pur ammettendo di conoscere Lamacchia Salvatore, sosteneva di non avere mai parlato col medesimo di questioni attinenti i neoassunti, con eccezione della cognata di costui Scafidi Maria Bernadette. Riferiva di avere conosciuto Fazio Domenico il quale gli si era presentato comunicandogli di essere tra i neoassunti, dopo avere avuto un incarico alla Regione presso la segreteria dell'assessore Centorrino. Nella medesima circostanza riferiva di avere conosciuto il La Fauci Domenico, asserendo di averlo visto più volte *nei locali di transito dell'Enfap*, apprendendo dal medesimo che, tra l'altro, si occupava di organizzare serate presso il locale denominato *Blanco*. Riferiva di conoscere Giunta Roberto in quanto autista dell'on. Genovese; escludeva di averlo mai visto presso i locali dell'Enfap e di avere mai appreso che lo stesso era tra gli assunti presso detto ente. In merito riferiva di avere appreso dallo stesso Fazio che quest'ultimo, nel periodo in esame, *faceva parte ... della segreteria politica dell'on. Genovese*, della quale era componente anche il Giunta Roberto, mentre nulla sapeva dire in merito con riferimento al La Fauci, sebbene fosse al corrente che lo stesso era considerato uomo di fiducia del deputato.

Terranova Giovanni, direttore generale dell'Enfap, riferiva che all'epoca dei fatti cinque dipendenti erano stati trasferiti dalla sede di Palermo presso quella di Messina in quanto presso quest'ultima erano disponibili finanziamenti. Riferiva, quindi, che tanto le nuove assunzioni sulla sede di Messina, quanto la costituzione di un ufficio progettazione, erano stati imposti dalla *proprietà*, con ciò intendendosi riferire al *legale rappresentante dell'ente Di Lorenzo Antonino*. Asseriva di avere conosciuto Lamacchia Salvatore, presentatogli dal Di Lorenzo, senza mai avere trattato con costui questioni inerenti all'organizzazione dell'ente. Asseriva di essere a conoscenza del fatto che Giunta Roberto, nel periodo in cui era dipendente dell'ente, faceva anche parte della segreteria politica dell'on. Genovese.

Musarra Lidia, responsabile dell'ufficio progettazione presso la sede di Messina, riferiva che tale ufficio era stato costituito nell'ottobre 2012, su disposizione del Di Lorenzo e del Terranova, come articolazione del preesistente ufficio progettazione presso la sede di Palermo. Asseriva che l'ufficio messinese aveva una dotazione di una decina di dipendenti, precisando che, mentre l'ufficio era collocato nel seminterrato dello stabile di via Tommaso Cannizzaro, la propria postazione si trovava, invece, al piano terreno, presso il *centro servizi dell'Enfap*. In maniera assolutamente emblematica aggiungeva, poi: «*Posso dire che per alcuni di loro e mi riferisco in particolare a La Fauci Giandomenico, Fazio Domenico, Giunta Roberto, la direzione generale aveva emanato una disposizione di servizio che li autorizzava a lavorare all'esterno, con la mansione indicata nel contratto. Io non sono, comunque, a conoscenza se queste persone, od altri dipendenti, si trovassero, durante l'orario di lavoro presso la segreteria politica dell'Onorevole Genovese. Preciso che Terranova e Di Lorenzo mi presentarono, credo che fossero i primi giorni di ottobre 2012, tutto il gruppo di lavoro dell'Ufficio di Progettazione e mi dissero che La Fauci, Fazio e Giunta avrebbero lavorato all'esterno, a ciò espressamente abilitati con disposizione di servizio*». Aggiungeva: «*Io li incontravo, quando necessario, e gli davo disposi-*

zioni sulle attività da svolgere. Loro non stavano in ufficio, questo è sicuro, però in talune occasioni li ho incontrati per dare loro dei compiti relativi all'analisi socio economica del territorio e fabbisogni formativi. Il lavoro che loro dovevano svolgere veniva consegnato al gruppo di lavoro e non a me personalmente, quindi non ho mai verificato personalmente se abbiano provveduto alla raccolta dei dati richiesti. Per me, tuttavia, il lavoro è stato svolto perché poi i reports del lavoro sono stati prodotti nella relazione che è stata consegnata alla direzione regionale».

Secondo quanto riferito dalla Musarra, dunque, benchè ella fosse a capo dell'ufficio di progettazione, tre dei dipendenti ad ella sottoposti venivano autorizzati da altri a svolgere attività esterna, senza che ella potesse interloquire e senza che la stessa fosse a conoscenza delle attività concretamente svolte, dei tempi e dei modi.

Sempre la Musarra, poi, riteneva che il La Fauci, il Giunta ed il Fazio venissero retribuiti *attraverso i finanziamenti dell'Avviso 1 e 2.*

Quindi, in palese contrasto con le risultanze delle intercettazioni telefoniche, asseriva di avere conosciuto solo occasionalmente Lamacchia Salvatore e di non avere mai avuto con quest'ultimo rapporti lavorativi, con particolare riferimento all'Enfap, circostanza smentita dalle numerose conversazioni intercorse tra i due anche con riferimento ad aspetti gestionali di tale ente.

Infine la verifica effettuata presso l'Enfap consentiva di appurare che l'ente, in relazione ai progetti formativi "avviso n. 1 – Faro" e "avviso n. 2 – Bussola", alla data del 11/2/2014 aveva ottenuto dalla Regione Siciliana, a titolo di anticipazione, gli importi, rispettivamente, di € 3.796.557,29 ed € 3.332.560,67, pari all'80% degli importi ammessi a finanziamento.

Mediante le somme erogate dalla Regione in relazione al progetto "avviso 1 Faro", come riscontrato dalla contabilità e dalla documentazione bancaria, risultavano corrisposte le rate di ottobre, novembre e dicembre 2012 dello stipendio del Fazio, rispettivamente pari a € 279,75, € 1.155,06 ed € 1.591,29, oltre la tredicesima mensilità pari a € 202,03; importi corrispondenti alle buste paga emesse nei confronti del medesimo.

Mediante le somme erogate dalla regione in relazione al progetto "avviso 2 Bussola" venivano erogati gli stipendi, tra l'altro, nei confronti di Giunta Roberto e La Fauci Giandomenico. In particolare, quanto al Giunta, risultavano erogate le mensilità di ottobre (€ 279,75) e novembre 2012 (€ 1.210,69); quanto al La Fauci risultavano erogate le mensilità di ottobre (€ 279,75), novembre (€ 1.155,06) e dicembre 2012 (€ 1.212,21), oltre la tredicesima mensilità (€ 202,03).

Gli elementi sopra descritti consentono di affermare in termini di certezza che, nel breve periodo in cui il Fazio è stato alle dipendenze dell'Enfap, in realtà lo stesso non ha mai svolto attività per conto di detto ente, bensì unicamente nell'interesse e per conto dell'on. Genovese, alle dipendenze della segreteria dello stesso, presso i locali in uso a quest'ultima e nell'orario in cui il medesimo veniva indicato come in servizio presso l'Enfap. Malgrado ciò il Fazio è stato retribuito dall'Enfap mediante il ricorso ai finanziamenti regionali destinati allo svolgimento di un progetto formativo. Palese, dunque, la distrazione del denaro pubblico, impiegato, in realtà, per fini diversi da quelli per i quali era stato erogato ed al quale era vincolato. Del pari evidente il raggiro operato ai danni della Regione, nei confronti della quale il Fazio è stato fatto apparire come depiendente dell'Enfap ed a servizio di tale ente per la realizzazione dell'approvato progetto formativo. Peraltro il Fazio, non solo poneva in essere la propria condotta illecita nei confronti dell'Enfap, ma anche nei confronti dell'INPS, ottenendo e presentando un certificato medico evidentemente per una patologia ionesistente o, comunque, non tale da impedirgli

l'attività lavorativa, dal momento che la stessa veniva effettivamente prestata per conto dell'on. Genovese.

Ad analoga conclusione può pervenirsi con riferimento a Giunta Roberto. Come per il Fazio anche nei confronti di costui è stato predisposto un contratto affatto particolare, palesemente volto a impedire i controlli circa l'effettiva attività svolta dal medesimo ed a giustificarne le eventuali assenze dal luogo di lavoro. In parallelo allo stesso veniva consentito di firmare le presenze in un foglio separato, singolarmente dedicato a pochissimi dipendenti, tra i quali il menzionato Fazio; stratagemma chiaramente funzionale ad occultare eventuali anomalie circa la registrazione delle presenze, quali eventuali firme apposte cumulativamente e non in occasione delle specifiche giornate di lavoro.

In proposito si è commentata sopra la conversazione tra il Fazio ed il Giunta nell'ambito della quale i due discorrevano sulla gestione del foglio di firme dicendosi disponibili a recapitare tale documento mensilmente o, al più, settimanalmente, ma mai quotidianamente. Con ciò evidentemente affermando che le firme di presenza sarebbero state apposte fittiziamente. Del pari si è commentata la conversazione in occasione della quale il Giunta faceva pressioni sul Lamacchia per ottenere le autorizzazioni ad allontanarsi dalla sede dell'Enfap.

La Musarra, che al tempo sarebbe stata responsabile dell'ufficio al quale era assegnato il Giunta assieme al Fazio, ha ammesso che entrambi, di norma, non erano presenti in ufficio. Terranova Giovanni, direttore generale dell'Enfap ha ammesso di essere a conoscenza del fatto che il Giunta nel periodo in cui era dipendente dell'ente, contemporaneamente faceva parte della segreteria politica dell'on. Genovese; mentre Passari Rosario, responsabile della sede di Messina dell'Enfap, ha ammesso di non avere mai visto il Giunta presso i locali di tale ente e, addirittura, di avere mai appreso che lo stesso ne fosse dipendente, assumendo di averlo conosciuto solo quale autista dell'on. Genovese.

Allo stato, pertanto, sebbene non vi siano prove dirette, può affermarsi in termini di qualificata probabilità e, dunque, di gravità indiziaria, che anche il Giunta, pur formalmente assunto presso l'Enfap, svolgesse in realtà la propria attività, in esclusiva, per conto del Genovese.

È altamente probabile che analoga situazione abbia interessato anche La Fauci Giandomenico. Tuttavia, allo stato, non può affermarsi né in termini di certezza, né di qualificata probabilità, che lo stesso abbia frequentato la segreteria politica dell'on. Genovese, piuttosto che il luogo di lavoro per il quale veniva retribuito.

Anche nei confronti di costui risulta palese l'intento dei referenti dell'Enfap di sottrarlo ai controlli per consentirne la massima libertà di movimento. Non vi è prova, però, che tale intendimento si sia effettivamente concretizzato: infatti non risulta che il La Fauci sia stato presente presso la segreteria Genovese in orario di lavoro. Anzi, come emerge dal tenore di una delle conversazioni sopra commentate, lo stesso avrebbe manifestato il proprio disappunto per non essere stato autorizzato dal Genovese, a differenza del Fazio, ad assentarsi dall'Enfap. Identico discorso va fatto con riferimento a Chiaia Liliana, per la quale appare legittimo il sospetto, ma, allo stato, non emerge alcun elemento di prova.

In definitiva, pertanto, deve ritenersi la sussistenza dei gravi indizi di reato limitatamente alla condotta riferibile al Fazio ed al Giunta.

Di tale condotta rispondono, oltre il Fazio – evidentemente consapevole della multiforme illegalità della propria condotta – anche, ed a maggior ragione, Lamacchia Salvatore, Di Lorenzo Antonino, Imbesi Liliana e Genovese Francantonio.

Quanto a quest'ultimo, va evidenziato come la condotta sia stata posta esclusivamente nel suo interesse: secondo uno schema, che appare consumato, le risorse degli enti di formazione vengono distolte a favore del Genovese, si tratti del proprio patrimonio personale o dei propri interessi economici e politici: nel caso di specie, piuttosto che sostenere i costi della propria segreteria politica mediante il proprio patrimonio o mediante i contributi politici a varia natura erogati, lo stesso li ha posti a carico dei finanziamenti regionali destinati alla formazione. In tal senso l'assunzione del Fazio e del Giunta presso l'Enfap costituisce, insieme, retribuzione per l'attività lavorativa svolta alle dipendenze del Genovese e premio per l'impegno e la fedeltà.

Del resto, che la condotta sia, non solo nota, ma propriamente ispirata dal Genovese, è circostanza che trova plateale conferma nel tenore della conversazione del 3 dicembre, sopra commentata, in occasione della quale il Fazio riferiva al Poguish della discussione avuta con il Deputato e della espressa autorizzazione ricevuta a non presentarsi presso l'Enfap, se non saltuariamente ed al solo scopo di *prendere le presenze* («*dice, vacci un giorno ... settimana, ti prendi le presenze*»), in attesa di una migliore sistemazione presso un qualche ufficio politico della Regione. Concetto sostanzialmente ribadito nel corso di altra conversazione, parimenti commentata, in occasione della quale il Fazio sottolineava nei confronti del Poguish che l'autorizzazione del Genovese aveva riguardato lui, ma non anche il La Fauci.

Può, pertanto, ragionevolmente affermarsi che proprio su disposizione dell'on. Genovese il Fazio ed il Giunta siano stati autorizzati a percepire una retribuzione a carico dell'Enfap senza mai svolgervi la propria attività lavorativa, apponendo, a tal fine, le false firme di presenza.

L'azione del Genovese, poi, è stata materialmente eseguita dal Lamacchia Salvatore e, sotto le direttive di costui, dal Di Lorenzo e dalla Imbesi, ovviamente con livelli gradati di responsabilità.

L'intervento del Lamacchia emerge, palesemente ed in maniera allo stato indiscutibile, alla luce delle numerose conversazioni intercettate, nel corso delle quali sollecitava gli interlocutori a garantire ad un gruppo di dipendenti («*...quindi sono quattro, tu questi li liberi e poi...*»), tra essi il Fazio ed il Giunta, la possibilità di allontanarsi dall'Enfap in orario di lavoro, elaborando soluzioni in grado di consentire, per un verso di eludere gli eventuali controlli; per altro verso di esonerare da responsabilità il Passari che, mosso dal timore delle conseguenze penali, più che da scrupoli di legalità, opponeva resistenza alle autorevoli imposizioni. Così lo stesso coinvolgeva il Di Lorenzo e, tramite questi, il Terranova, affinchè venissero adottate ne opportune determinazioni organizzative e venisse adeguatamente catechizzato il Passari, dal quale, come riferito al Giunta, occorreva guardarsi («*stiamo attenti con questo, capito?*»), e che, come riferito dal Di Lorenzo, dopo adeguata discussione non avrebbe più creato problemi («*lo rassicuriamo, lo incontriamo e cosi non rompe più le scatole*»).

La natura e gli obiettivi del Lamacchia risultano ancor più evidenti alla luce della conversazione intrattenuta con il Gallo, in occasione della quale quest'ultimo manifestava il proprio timore che la troupe di giornalisti che aveva tentato di invadere la segretria del Genovese potesse rendersi conto che le due persone che ne avevano impedito l'ingresso – tra i quali uno certamente il Fazio, l'altro, forse, il Giunta – erano dipendenti di un ente di formazione distolti dalle loro incombenze. Così come ulteriore conferma dell'intento perseguitodall'indagato, si trae dalla conversazione intrattenuta con il Fusco, in occasione della quale quest'ultimo, ottenuta finalmente l'autorizzazione a lasciare l'Enfap, comunicava di essersi avviato verso la *segreteria*; con ciò confermando che lo scopo del Lamacchia era proprio quello di liberare le risorse per consentirne l'impiego presso la segreteria politica del Genovese.

Del resto altrettanto significativo del peso avuto dal Lamacchia nella vicenda il contenuto dell'interrogatorio del Passari, il quale, in contrasto con le risultanze delle intercettazioni telefoniche, ha persino negato di avere mai avuto contatti con il Lamacchia per questioni inerenti i dipendenti dell'Enfap diversi dalla cognata Scafidi Maria Bernadette.

Le richieste del Lamacchia, poi, risultano pedissequamente e consapevolmente eseguite dal Di Lorenzo e, in misura meno evidente e per vero marginale, dalla Imbesi: tramite costoro, infatti, si ottenevano i vari provvedimenti del Terranova idonei a raggiungere lo scopo perseguito.

Allo stato la condotta non appare riconducibile al Rinaldi. Questi ha certamente beneficiato delle prestazioni del Fazio, che, infatti, si occupava anche della campagna elettorale del deputato regionale e del Giunta. Del pari è ragionevole ritenere che il Rinaldi – come del resto l'intera struttura della segreteria politica dell'on. Genovese – fosse consapevole della posizione giuridica del Fazio e del Giunta e, dunque delle risorse pubbliche illecitamente impiegate per fare fronte ad esigenze personali. Non emerge, tuttavia, che lo stesso abbia in qualche modo contribuito alla realizzazione della condotta, né in termini di istigazione, né in termini di predisposizione o elaborazione di provvedimenti organizzativi.

Occorre, infine, evidenziare che la condotta, qualificata dall'accusa in termini di truffa aggravata, per le ragioni indicate al § 2.1, andrebbe più correttamente qualificata in termini di peculato, atteso che la falsificazione delle firme e l'adozione di peculiari moduli organizzativi costituiscono mezzi fraudolenti volti ad occultare, nei copnfronti degli organi di controllo, l'illecito impiego delle risorse umane ed economiche.

§ 16 Capo 10 – il riciclaggio dei proventi illeciti di Trinacria s.r.l. (Galletti)

L'assoluta genericità dell'accusa rende impossibile formulare qualunque valutazione in ordine alla sussistenza del reato contestato al capo 10 della rubrica.

L'accusa assume il reato di riciclaggio in relazione all'attività di liquidazione della Trinacria 2001 s.r.l. svolta dal Galletti.

Va detto che non vi sono dubbi che Trinacria 2001 s.r.l. è società costituita all'unico scopo di consentire, mediante un sistema di fatturazioni fraudolente, la distrazione delle risorse pubbliche gestite da ARAM.

È altamente verosimile che il Galletti fosse consapevole dell'attività svolta dalla Trinacria e dall'Aram, sia per avere gestito la contabilità della prima, sia per il legame esistente con il Sauta, sia per il ruolo svolto con riferimento a Sicilia Service, società a tutti gli effetti subentrata a Trinacria 2001.

Nessun accertamento, tuttavia, pare sia stato compiuto in ordine alle attività di liquidazione svolte dal Galletti: in altre parole non è noto se in tale veste lo stesso abbia provveduto a trasferire denaro della società ed in che termini. Ne discende che l'elemento centrale del fatto contestato – il trasferimento di denaro – resta una mera ipotesi. Non a caso, del resto, né in rubrica, né nel corpo motivazionale della richiesta cautelare, viene indicato come si sarebbe concretizzato il riciclaggio, quali denaro, beni o utilità sarebbero stati trasferiti, in che tempi, con quali modalità ed a favore di chi.

Del resto alla data del 25/1/2007 di deliberazione di messa in liquidazione, la società (come si evince dalla lettura del bilancio a tale data) registrava nel bilancio disponibilità liquide per € 17.756,00, crediti per € 42.205,00, immobilizzazioni materiali, al netto degli ammortamenti, per € 191.048,00 e debiti per € 205.111,00 di cui € 81.081,00 verso soci, asseritamente per finanziamenti, ed € 97.751,00

per debiti verso fornitori. Come si legge dalla relazione al bilancio finale di liquidazione del 25/11/2008 l'attività di liquidazione si sarebbe concretizzata nella vendita dei beni aziendali, nel realizzo delle attività e nella estinzione delle passività, con una perdita di fine liquidazione pari a € 26.666,61, parzialmente ripianata mediante ricorso alle riserve straordinarie e legali ed al capitale sociale, con una perdita residua di € 2.655,12 da ripartire tra i due soci Feliciotto Graziella e Sauta Elio.

Da questi scarni elementi, acquisiti in base alla frammentaria documentazione presente in atti e non oggetto né di consulenza tecnica, né di specifico accertamento tecnico, non è possibile trarre argomenti univoci in ordine all'eventuale trasferimento di risorse ed alle modalità di realizzazione ed alla provenienza delle stesse da reato.

In assenza di detto centrale elemento l'assunto non appare sostenibile.

§ 17 False fatturazioni Caleservice (capi 16 – 20, 22 – 24, 27, 28)

Gli accertamenti della Guardia di Finanza e l'analisi dei consulenti del pubblico ministero hanno evidenziato l'esistenza di un anomalo e vorticoso giro di fatture che ha interessato Genovese Francantonio e le società che al medesimo fanno pressochè univoco riferimento.

Come si vedrà appresso può ragionevolmente affermarsi che le fatture di seguito esaminate inerisconoad operazioni inesistenti, per tali intendendosi fatture emesse a fronte di operazioni in tutto o in parte non realmente effettuate, ai sensi dell'art. 1 D.Lv. 74/2000.

In proposito va evidenziato che la difesa dell'indagato, durante le indagini, in pendenza della richiesta di misura cautelare, assumendo di avere appreso dell'oggetto delle investigazioni da un articolo di stampa, depositava in Procura una sintetica memoria corredata di copiosa documentazione asseritamente atta a dimostrare l'attività professionale svolta dall'on. Genovese, a fronte della quale sarebbero state emesse gran parte delle fatture prese in esame.

In merito, tuttavia, già in via preliminare, non può non convenirsi con le osservazioni fatte pervenire dall'ufficio di Procura, mediante le quali si fa rilevare come nella documentazione prodotta, consistente per lo più in atti pubblici di compravendita immobiliare e contratti preliminari, non si faccia alcun riferimento al ruolo, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, asseritamente svolto dal Genovese. Le stesse dichiarazioni rese dal notaio che ha rogato la maggior parte degli atti pubblici prodotti confermano l'inesistenza di qualunque forma di contributo fornita dal Genovese alla redazione degli atti medesimi. Il notaio Parisi, infatti, ha riferito che, relativamente agli atti predisposti nell'interesse delle varie società, mai avrebbe ricevuto incarichi dall'on. Genovese, né mai avrebbe avuto indicazioni dallo stesso; del pari mai avrebbe appreso dell'esistenza di attività di consulenza prodromicamente espletata dal Genovese in funzione degli atti pubblici. Addirittura ha riferito di avere conosciuto il Genovese solo in qualità di imprenditore, senza mai avere avuto notizia del fatto che lo stesso svolgesse l'attività di *avvocato o di professionista*.

A scopo esemplificativo si riporta di seguito uno schema – approssimativo e per nulla esaustivo – della più significativa movimentazione di denaro, con l'ulteriore precisazione che, come evidenziato dalla Guardia di Finanza nell'ultima informativa in atti, le indagini sarebbero ancora in corso, sicchè il quadro non può che essere frammentario ed incompleto.

La direzione delle frecce indica il movimento di denaro:

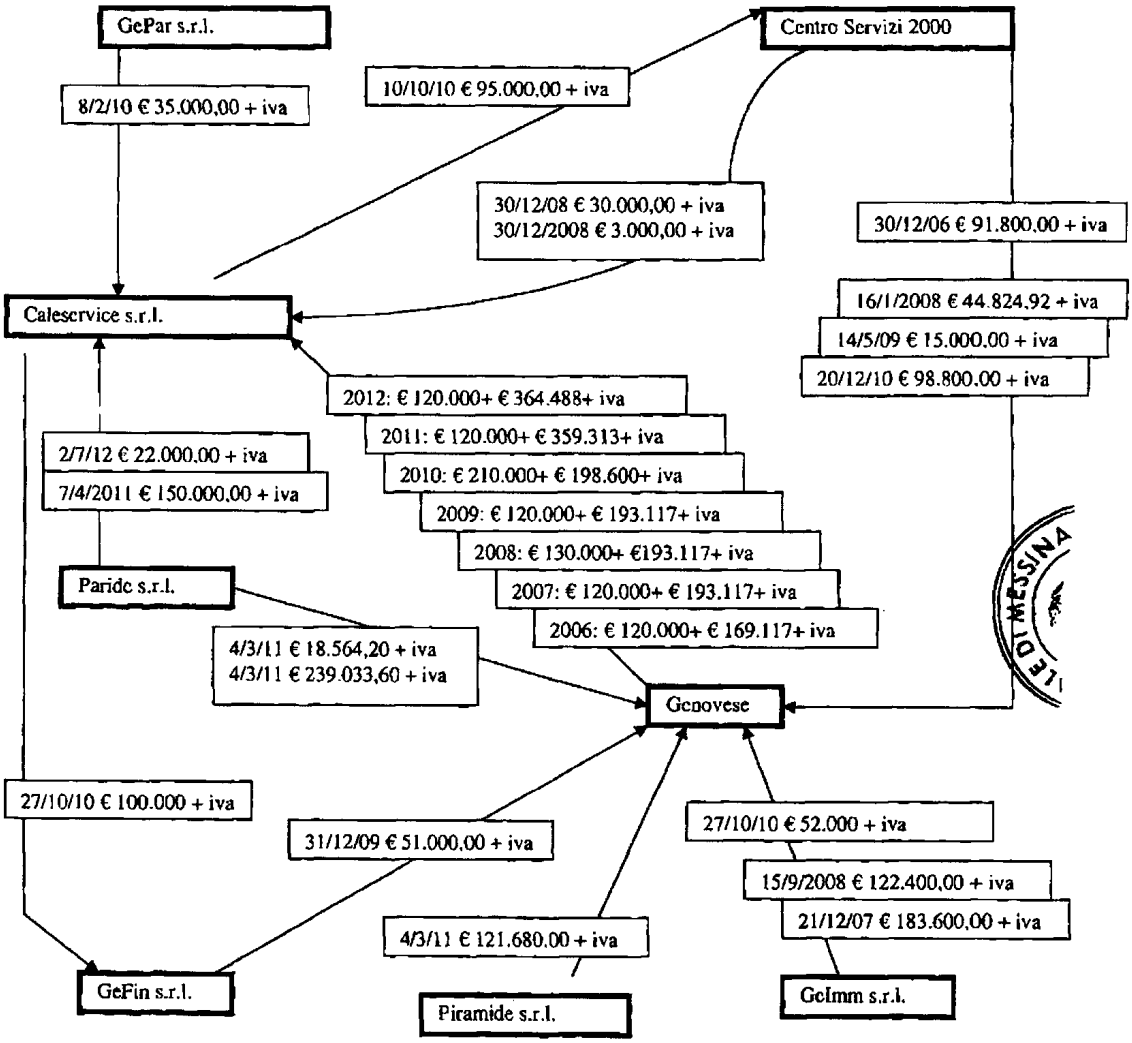

Deve premettersi che, come noto, a norma degli artt. 2 e 8 D.Lv. 74/2000 costituisce reato l'emissione di fatture per operazioni inesistenti finalizzata a consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto. Parallelamente costituisce reato l'indicazione nelle dichiarazioni dei redditi o nelle dichiarazioni iva di elementi passivi fittizi sulla base delle predette fatture.

Occorre, in proposito evidenziare che ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 8 non è necessario che si realizzi l'evasione fiscale, essendo sufficiente che l'emissione della fattura sia destinata a tale scopo.

Per contro, ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 2 è necessaria la presentazione della dichiarazione fiscale in cui la determinazione degli elementi passivi – volti dunque all'abbattimento del reddito imponibile – venga effettuata sulla base delle fatture fittizie e queste vengano registrate in

contabilità o, comunque, detenute a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. È, invece, irrilevante che l'evasione fiscale si sia concretizzata, per esempio mediante il conseguimento di un rimborso fiscale.

Sul punto va parimenti precisato che il fine di evasione fiscale sussiste tanto nell'ipotesi in cui si persegua l'obiettivo di versare una minore imposta rispetto a quella dovuta, quanto nell'ipotesi in cui si intenda operare una indebita compensazione (per esempio tra iva a credito ed iva a debito) con un credito fiscale in tutto o in parte inesistente, sia, infine, nell'ipotesi in cui si miri ad ottenere un indebito rimborso fiscale.

Infine, per operazioni inesistenti ai fini dei reati summenzionati, si intendono, tra l'altro: tutte quelle operazioni commerciali, fiscalmente rilevanti, che, in realtà non siano mai state poste in essere, o lo siano in misura e per quantitativi inferiori a quelli indicati in fattura; quelle operazioni in cui la cessione dei beni o la prestazione dei servizi sia stata rappresentata per un corrispettivo maggiore da quello reale; le ipotesi in cui il documento fiscale descriva un negozio giuridico diverso da quello reale, quando, ovviamente, la difformità tra i negozi giuridici abbaia rilevanza dal punto di vista fiscale (per esempio un finanziamento in luogo della erogazione di un servizio); le ipotesi in cui si abbia intestazione fittizia della fattura, sì da far apparire che l'operazione si riferisce a soggetti diversi da quelli reali. Più in generale può affermarsi che è idonea ad integrare la violazione in questione ogni tipo di divergenza tra realtà commerciale e la sua espressione documentale (cfr. p. es. *Cass. III, 25/10/2007*).

Tanto premesso, a seguito di verifica fiscale avviata in data 18/2/2013 – conseguente agli elementi emersi a seguito di una prima consulenza disposta dai pubblici ministeri – si appurava che la società Caleservice (v. § 7.5) aveva tra i propri clienti, in maniera assolutamente preponderante, il proprio socio di maggioranza, cioè Genovese Francantonio: questi, per un verso deteneva la quasi totalità delle azioni (il 99%), per altro verso era sostanzialmente l'unico cliente della società. A favore di quest'ultimo la società, tra il 2006 ed il 2012, avrebbe erogato prestazioni per: contabilità interna e relativi adempimenti fiscali, consulenza, disbrigo pratiche, servizi vari, servizio di segreteria; affitto appartamenti/immobili; servizi di pulizia degli appartamenti.

Già in base a tale elemento si intuisce che, in realtà, Caleservice ha costituito lo schermo dietro il quale ha operato il Genovese, imputando a detta società una serie di prestazioni inerenti le proprie esigenze personali e professionali. Circostanza che, di per sé, non avrebbe particolare rilevanza se le prestazioni fossero reali e se le stesse fossero state correttamente imputate ai fini fiscali. Di contro, come si vedrà, talune delle prestazioni in realtà sarebbero inesistenti; altre, pur rappresentate dal parlamentare come inerenti alla propria attività professionale, appaiono rese per esigenze personali, dunque, in quanto tali, non deducibili dal reddito d'impresa[336].

Una parte dell'apparente erogazione delle prestazioni è avvenuta sulla scorta di una scrittura privata datata 1/7/2004, in virtù della quale Caleservice si impegnava *ad effettuare all'avv. Genovese, direttamente o attraverso consulenti e/o collaboratori anche esterni, consulenze legali, contabili, societarie, nonché altri servizi, incluso noleggio auto... a svolgere tutti i servizi inerenti lo svolgimento dell'attività professionale dell'avv. Francantonio Genovese, in particolare: a) fornire gli elaborati uti-*

[336] Del resto, scorrendo il registri IVA acquisti relativi all'attività professionale dell'on. Genovese emerge che il grosso delle spese dichiarate ed impiegate per la compensazione IVA e per l'abbattimento del reddito da attività professionale, sono quelle asseritamente sostenute nei confronti di Caleservice (per *servizi inerenti l'attività*, pulizie e locazioni), di Euroedil s.r.l. (per canoni di locazione), oltre a spese minori, tra le quali spiccano con apparentemente anomala frequenza, fatture emesse dalla s.r.l. Aliotta Gioielli, nonché fatture emesse da vari ristoranti e pizzerie.

li ai fini delle definizioni delle liquidazioni periodiche IVA, della denunzia annuale IVA; dell'elenco clienti e fornitori; delle situazioni contabili per la dichiarazione dei redditi; fornire la propria consulenza per la predisposizione della dichiarazioni dei redditi e dell'IVA dei sostituti di imposta; b) fornire consulenze legali, contabili e societarie, e più precisamente provvederà: al disbrigo pratiche (visure ipotecarie, documentazione ipo-catastale, certificati catastali e di residenza, visure camerali); richiesta copie atti giudiziari (sia nel distretto di Corte di Appello di Messina, sia al Tar di Catania e di Palermo); c) compilazione e deposito note di iscrizione ipotecaria e nota di trascrizione di pignoramento; d) deposito notifica e ritiro atti giudiziari in genere. Nella medesima scrittura si precisava che *la Caleservice S.r.l. presterà tali servizi sia relativamente all'attività svolta presso lo studio di Messina che per quella svolta presso lo studio di Roma, dell'avv. Genovese.*

Per dette asserite prestazioni veniva indicato un compenso annuale di € 120.000,00 oltre IVA, da corrispondere mensilmente e in via anticipata. Dall'esame della contabilità emergeva che Caleservice, nel periodo compreso tra il 2006 ed il 2012, emetteva nei confronti del Genovese fatture, generalmente con cadenza mensile, per un importo complessivo di € 940.000,00, oltre IVA pari a complessivi € 189.800,00. Segnatamente risultano emesse fatture per un ammontare complessivo di € 120.000,00 più IVA per gli anni 2006, 2007, 2009, 2011 e 2012; fatture per un ammontare complessivo di € 130.000,00 più IVA per l'anno 2008; fatture per un importo complessivo di € 210.000,00 oltre IVA per l'anno 2010. Tutte le fatture recano come descrizione la generica dicitura: "*Per contabilità interna e relativi adempimenti fiscali. Consulenza. Disbrigo pratiche. Servizi vari. Servizio di segreteria*" o altra equivalente, nonché l'indicazione del mese di riferimento.

Dette fatture sarebbero state impiegate dall'on. Genovese ai fini dell'abbattimento del reddito imponibile per ciascuna annualità fiscale.

In base agli elementi emersi può ragionevolmente affermarsi che dette fatture sono oggettivamente false, cioè inerenti a prestazioni mai eseguite, dunque funzionali unicamente a consentire evasione fiscale per il Genovese; i relativi introiti, per contro, hanno comportato imposizione fiscale minima o del tutto inesistente per Caleservice, dal momento che detta società ha, sostanzialmente, sempre dichiarato perdite d'esercizio e redditi estremamente modesti.

Invero, secondo quanto evidenziato dal consulente del pubblico ministero, dall'esame del patrimonio netto della società sarebbe emerso che, sin dalla sua costituzione, con l'eccezione degli esercizi 1999, 2001 e 2002, la società ha registrato perdite di esercizio, peraltro considerevoli. Perdite che sarebbero da ricondurre, sostanzialmente, alle conseguenze degli investimenti immobiliari effettuati ed al ricorso all'indebitamento contratto per l'acquisto degli immobili societari. In particolare, dalle visure catastali in atti, risulta che Caleservice sarebbe intestataria di 62 unità immobiliari, tra appartamenti e depositi, oltre 4 terreni, ubicati in territorio dei comuni di Messina, Milazzo, Taormina, Roma, Barcellona P.G.

In particolare, come emerge dalle copie delle dichiarazioni dei redditi in atti, Caleservice ha dichiarato:

ANNO	COMPONENTI POSITIVI (RF1/RF2)	PERDITA (RF4)	REDDITO IMPONIBILE (RN5/RN6)	IRES DOVUTA
2006	€ 516.118	€ 289.313	€ 36.632	€ 12.089
2007	€ 582.919	€ 370.454	€ 20.515	€ 6.770
2008	€ 535.146	€ 262.204	€ 22.467	€ 6.178
2009	€ 625.334	€ 210.923	€ 16.752	€ 4.607
2010	€ 823.705	€ 320.982	€ 107.464	€ 29.553
2011	€ 859.462	€ 657.428	€ 53.978	€ 14.844

La natura fittizia delle fatture emesse nei confronti dell'on. Genovese discende dalla riscontrata insussistenza di organizzazione in capo alla società che, come si vedrà appresso più dettagliatamente,

non disporrebbe di dipendenti in grado di fornire le prestazioni indicate nelle fatture, né risulterebbe essersi avvalsa di collaboratori esterni in maniera adeguata allo scopo. Tale natura, poi, è confermata da una sorta di "confessione" contabile: infatti la società, con riferimento agli anni 2008 e 2009, come segnalato dal consulente del pubblico ministero, avrebbe contabilizzato tra i "finanziamenti" anche l'incasso delle fatture per consulenze emesse in favore del Genovese, con ciò, dunque, ammettendosi che le relative erogazioni non avrebbero avuto natura di corrispettivo.

A ciò aggiungasi che, in maniera assolutamente singolare, nell'anno 2010 l'on. Genovese emetteva nei confronti di Caleservice la fattura n. 15 del 25/10/2010 per l'importo di € 75.000,00 oltre i.v.a. e c.p.a., avente ad oggetto: "*Consulenza ed assistenza legale, assistenza alla redazione dei contratti di acquisto e di mutuo, relativi agli immobili siti in Messina, via Dogali, Via T. Cannizzaro, Viale San Martino e in Milazzo Via Cristoforo Colombo*". A prescindere dall'onorario assolutamente esorbitante, avuto riguardo alla natura della prestazione, appare estremamente singolare la circostanza che il Genovese, per un verso dichiari di ricevere consulenze ed altri servizi da Caleservice, per altro verso effettui consulenze per la medesima società. In ogni caso, a coronamento della singolarità della vicenda, che altro non fa che confermare la natura fittizia dei rapporti, in data 9/12/2010 la predetta fattura veniva annullata senza alcuna motivazione, mediante emissione della nota di credito n. 1 avente ad oggetto "*storno totale fattura n. 15 del 25.10.2010*".

Come detto le fatture emesse nei confronti del Genovese hanno come oggetto la generica e indeterminata erogazione di servizi di *contabilità interna, adempimenti fiscali, consulenza, disbrigo pratiche, servizi vari, servizio di segreteria*. L'erogazione di tali servizi presupporrebbe che la società Caleservice fosse adeguatamente attrezzata con locali e personale idoneo, oltre che di una rete di professionisti. L'esistenza di detta organizzazione, poi, dovrebbe essere documentata da adeguati risconti contabili, afferenti all'erogazione di stipendi ed onorari, alla stipula di contratti o al conferimento di incarichi, all'acquisto di mezzi. Infine lo svolgimento dei servizi dovrebbe essere, a sua volta, comprovato dalla documentazione relativa ai costi sostenuti e alle attività epletate.

In sede di acquisizione dei documenti fiscali l'amministratore del tempo, Schirò Giovanna, spontaneamente affermava che le prestazioni di cui alle varie fatture erano state eseguite, quanto al disbrigo pratiche e servizi vari, *mediante professionalità interne*, mentre per gli incarichi professionali, mediante *professionisti esterni*; asserendo, in particolare, che «*esistono degli incarichi professionali affidati allo studio legale "Maccora" e lo studio legale "Cami", per quanto riguarda invece le consulenza fiscale e tenuta della contabilità, se ne sono occupate lo studio del dott. "Galletti Stefano", lo studio del dott. "Cambria Francesco" e lo studio del dott. "Zaccone Dario". Per quanto concerne quest'ultimo, con riferimento a problematiche di natura societaria. La relativa documentazione amministrativa-contabile relativa a tali rapporti intrattenuti con tali professionisti, vi è stata già esibita e consegnata in copia fotostatica nell'ambito del presente controllo. Premetto comunque, che visto i rapporti personali che risalgono a vecchia data tra qualcuno di questi professionisti, quale l'avv. Cami e l'avv. Francantonio Genovese, potrebbe verificarsi che non sia mai stato stipulato un contratto tra le parti. Ricordo, invece, relativamente allo studio legale "Maccora", nelle persone di Loredana e Vincenzo Maccora, tali incarichi professionali sono stati stipulati*». Concetto che veniva ribadito in occasione di un successivo accesso, quando la stessa dichiarava: «*la Caleservice Srl è una società di servizi che si occupa anche di gestione di immobili. Attualmente utilizzo la sede legale della società, sita presso la studio del dott. Dario ZACCONE, tenuto conto che stiamo predisponendo il trasferimento dell'ufficio da un immobile, recentemente affittato che trovasi in Via Nicola Fabrizi n 31, int. 40, ad un immobile, sempre della società, sito in Messina, via I° Settembre angolo viale San Martino. Per l'attività di fun-*

zionamento della società, sono coadiuvata dalla dipendente Vincenza Donato dal 2013 e dalla sig.ra Annamaria Boemi dal maggio 2012. Per quel che riguarda i servizi di consulenza, la società si avvale di professionisti esterni, mentre per i servizi di pulizia, oltre che da imprese terze, utilizzava anche personale dipendente».

Sul punto è utile osservare che le dichiarazioni della Schirò, così come le altre documentate nei verbali delle operazioni, sono state acquisite nel corso della verifica fiscale, a chiarimento della documentazione che veniva consegnata. Le stesse, inoltre, sono state rese spontaneamente e da soggetti che non rivestivano la qualità di indagati, in un momento in cui, a carico dei medesimi, non erano ancora emersi indizi di reato in relazione alla vicende per le quali si procedeva a verifica. Ne discende che dette dichiarazioni – per il poco che possono rilevare a fini probatori – sono pienamente utilizzabili in questa fase, sia a carico di chi le ha rese, sia a carico di altri.

Tanto premesso, già le dichiarazioni della Schirò appaiono emblematiche della natura e della funzione di Caleservice. La stessa, infatti, ha espressamente affermato che in alcuni casi, avuto riguardo *ai rapporti personali* esistenti tra l'on. Genovese e taluno dei professionisti, non sarebbero stati stipulati contratti: con ciò, evidentemente, confermando che i rapporti con gli eventuali professionisti erano intrattenuti non da Caleservice, bensì dal Genovese, e che l'attività di detti professionisti riceviva non alla organizzazione della società, bensì ad un rapporto professionale intrattenuto personalmente con il Genovese.

Del resto la difesa del Genovese, che pur ha rappresentato nella memoria depositata ai pubblici ministeri il 21/2/2014 di essere venuta a conoscenza dell'oggetto delle indagini, depositando documenti asseritamente atti a dimostrare la veridicità delle fatture riferibili al parlamentare, nulla ha documentato con riferimento alle fatture emesse da Caleservice.

Come detto, ad onta delle dichiarazioni rese dalla Schirò, dalla documentazione acquisita emerge indiscutibilmente che Caleservice, sostanzialmente, non è dotata di alcuna organizzazione idonea a rendere i servizi indicati nelle fatture.

§ 17.1.1 ... i professionisti esterni

Dalla documentazione contabile acquisita emerge che Caleservice, nel periodo in esame, ha intrattenuto rapporti con professionisti esterni in maniera sporadica e, in gran parte dei casi, per questioni attinenti vicende interne alla società – quale acquisto di immobili o contabilità interna – piuttosto che per l'erogazione di servizi a favore del Genovese.

In particolare, dalla documentazione acquisita in occasione dell'accesso del 15/4/2013, come ricostruito dalla Guardia di Finanza nello schema che si riproduce, tra il 2006 ed il 2012 Caleservice avrebbe registrato nei partitari sezionali "*Fornitori nazionali*" e "*Fatture e note a debito da ricevere*" le seguenti spese relative ai rapporti economico-commerciali intercorsi con professionisti:

partitario "FORNITORI NAZIONALI":

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
ZACCONE Dario	€6.323,29	€3.749,20	€7.397,95	€ 5.880,92	€ 7.902,68	€5.763,79	€ 13.777,24
MACCORA Loredana				€5.976,84	€ 1.492,68		
MACCORA Vincenza					€7.428,59	€ 9.657,18	€ 9.303,40
CAMI Pietro				€ 572,66	€ 1.012,56	€ 502,00	
TOTALE ANNUO	€ 6.323,29	€ 3.749,20	€ 7.397,95	€ 12.430,42	€ 17.836,51	€ 15.922,97	€ 23.080,64

partitario "FATTURE E NOTE A DEBITO DA RICEVERE":

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
ZACCONE Dario		€1.295,39	€1.295,39				
MACCORA Vincenza					€ 1.485,72	€2.052,62	€ 566,90
GALLETTI Stefano						€86.400,00	

TOTALE ANNUO	-	€ 1.295,39	€ 1.295,39	-	€ 1.485,72	€ 88.452,62	€ 566,90

Dunque, a fronte di fatture emesse nei confronti dell'on. Genovese per un ammontare complessivo di € 1.129.800,00, Caleservice avrebbe contabilizzato, in vario modo, spese nei confronti di professionisti per un ammontare di € 86.740,98 ed € 93.096,02.

In proposito Schirò Giovanna, in occasione dell'acquisizione documentale, precisava che «*gli unici rapporti economico-commerciali intercorsi tra la Caleservice S.r.l. ed i professionisti citati nel presente atto, negli anni dal 2006 al 2012, sono solo quelli riportati nei partitari sezionali che vi ha esibito in data odierna il dott. Dario Zaccone*». Contestualmente Zaccone Dario, tenutario delle scritture contabili e presso il cui studio dal novembre 2012, come sopra osservato, è stata trasferita la sede legale della società, confermava che «*dalla documentazione in mio possesso, gli unici rapporti economico-commerciali intercorsi tra la Caleservice S.r.l. ed i professionisti citati nel presente atto, negli anni dal 2006 al 2012, sono solo quelli riportati nei partitari sezionali che vi ho esibito in data odierna*».

Sempre secondo quanto ricostruito dalla Guardia di Finanza in base alla documentazione acquisita ed in base alle varie banche dati, per il periodo di imposta 2006-2011 la società avrebbe materialmente erogato compensi nei confronti di professionisti, nella misura seguente:

PROFESSIONISTA	2006	2007	2008	2009	2010	2011
	Importo corrisposto					
ZACCONE Dario (Commercialista)	€ 4.189,00	€ 3.004,00	€ 5.927,00	€ 4.712,00	€ 6.332,00	€ 4.600,00
PENNA Adele (Notaio)		€ 1.700,00				
RINALDI Francesco (Commercialista)		€ 1.273,00				
PADERNI Giovanni (Notaio)			€ 339,00			
MACCORA Loredana (Avvocato)				€ 5.121,00	€ 1.463,00	
LUCA' TROMBETTA Livio (Ingegnere)					€ 540,00	
MACCORA Vincenza (Avvocato)					€ 7.142,00	€ 8.571,00
PARISI Gaetano (Notaio)					€ 120.852,00	€ 72.000,00
CENTORRINO Letterio (Altro)					€ 5.580,00	
SALVO Stefania (architetto)						€ 350,00
BERTUCCIOTTO Biagio (architetto)						€ 5.300,00
RINALDI Massimo (Ingegnere)						€ 835,00
IMMOBILIARE SIDOTI S.R.L.						€ 33.500,00
PARRINELLO Francesco (Consulente)						€ 30.000,00
CURCURUTO Giovanni (Ingegnere)						€ 226,00
MUSIANO Domenico (Ingegnere)						€ 1.280,00
TOTALI	€ 4.189,00	€ 5.977,00	€ 6.266,00	€ 9.833,00	€ 141.909,00	€156.662,00

Dunque, nei sei anni in esame, Caleservice avrebbe corrisposto a professionisti l'importo complessivo di € 324.836,00, di cui, peraltro, almeno € 192.852,00 per spese notarili ed € 30.000,00 ad agenti immobiliari, dunque ragionevolmente inerenti ad operazioni d'acquisto effettuate nell'interesse della società e non per servizi al Genovese.

Evidente, pertanto, che tali costi non possono in alcun modo giustificare l'esistenza dei servizi asseritamente corrisposti all'on. Genovese.

Un dato così macroscopico non poteva non allarmare gli stessi indagati; che, pertanto, evidentemente, tentavano di porvi un grossolano rimedio. Ecco, infatti, che in data 7/5/2013 Zaccone Dario, asseritamente su delega di Schirò Giovanna, contattava il personale della Guardia di Finanza chiedendo di integrare la documentazione già esibita; consegnando, quindi, una serie di notule pro-forma, preventivi, fatture, avvisi di parcella e pro-forma emessi, in epoca successiva al luglio 2012 e, per lo più, in epoca successiva al marzo 2013, dall'avv. Pietro Cami, dal dott. Dario Zaccone, dal dott. Francesco Cambria e dal dott. Stefano Galletti, il tutto per un ammontare complessivo di € 368.328,52.

Al personale della Guardia di Finanza dichiarava la propria intenzione di «*integrare le dichiarazioni rese nel verbale redatto a margine delle operazioni di servizio del 15.04.13, concernente*

l'acquisizione della documentazione della società suddetta... In particolare intende evidenziare che l'espressione "...gli unici rapporti economico-commerciali intercorsi tra la Caleservice s.r.l. ed i professionisti citati nel presente atto, negli anni dal 2006 al 2012, sono solo quelli riportati nei partitari sezionali che vi ho esibito in data odierna....", è incompleta e imprecisa in quanto in realtà si intendeva dichiarare che gli "unici rapporti economico-commerciali intercorsi tra la Caleservice s.r.l. ed i professionisti citati nel presente atto negli anni dal 2006 al 2012, che risultano rilevati nei partitari, sono solo quelli esibiti in data odierna". La società inoltre, infatti, nel periodo in parola, ha intrattenuto rapporti economici con i professionisti citati, i cui riflessi contabili non risultano, in parte, rilevati in contabilità essendo stati oggetto di definizione nel corso del 2013 e per i quali, conseguentemente, i professionisti hanno emesso preavvisi di parcella solo nel 2013 che, ad ogni buon fine, Vi esibisco...».

Dunque, evidentemente sollecitati dalla verifica in corso, i professionisti in questione – tra i quali lo stesso Zaccone, tenutario della contabilità, che in occasione dell'accesso dell'aprile 2013 aveva riferito dell'inesistenza di rapporti diversi da quelli regolarmente riportati nelle scritture contabili – improvvisamente ricordavano di avere svolto prestazioni a favore della Caleservice nel corso dei sette anni precedenti e di essere ancora in attesa di un compenso, prima mai richiesto e mai registrato nella documentazione contabile della società, affrettandosi a depositare proposte di parcella e preventivi.

Palese la grossolana falsità della documentazione da ultimo esibita.

Del resto, secondo quanto evidenziato dagli inquirenti, Zaccone Dario, tenutario delle scritture di Caleservice, rivestirebbe la carica di presidente del collegio sindacale e/o di sindaco effettivo in numerose società facenti a capo al gruppo imprenditoriale dell'onorevole Genovese, oltre ad essere amministratore unico della L & C – Learning & Consulting s.r.l., con sede a Roma nella via Sicilia n° 50, cioè lo stesso indirizzo di uno degli immobili asseritamente affittati da Caleservice all'on. Genovese a fini professionali. Le quote sociali di detta società sarebbero ripartite tra Schirò Chiara (moglie del Genovese), Schirò Elena (moglie del Rinaldi), Cardaci Tiziana (moglie di Lamacchia Salvatore), tale Spinelli Patrizia e la già menzionata El.Fi Immobiliare s.r.l., amministrata da feliciotto Graziella, moglie di Sauita Elio.

In ogni caso tale documentazione era costituita da:

- n. 43 notule pro-forma emesse, nel periodo dal 02/04/2013 al 06/05/2013, dall'avv. Pietro Cami, per un totale di Euro 116.718,75, relative a prestazioni risalenti agli anni precedenti. La descrizione contenuta in tali documenti, riportata in nota[337], consente, peraltro, di apprezzare che gli

[337] Si elencano, di seguito, le descrizioni contenute nelle 46 notule: Calcservice S.r.l. c/Progetto R. G. 1865/2011; D.i. e atti successivi, sfratto per morosità immobile locato alla Ghana Airwais e istanza ammissione al passivo fallimentare del 2006; Caleservice s.r.l. c/Condominio Via Vittorio Emanuele II Messina; esame operazione cessione quote MEDIOIMPRESA predisposizione bozze scritture private ed esame contratto di sublocazione; valutazione documentazione acquisto immobile, valutazione atto di mutuo e di acquisto e partecipazione rogiti immobile in Messina, Viale San Martino; istanza di insinuazione tardiva, esame stato passivo del fallimento Italia Tour; sfratto per morosità, d.i. e adempimenti successivi Italia Tour; predisposizione contratto di locazione Caleservice-Italia Tour; Sfratto r.g. 1947/2007, D.I. e procedura esecutiva n.2411/2007, esecuzione sfratto nei confronti del sig. De Francesco Michele; esame rogito e valutazione errore catastale-consultazione notaio Immobile via Duca degli Abruzzi Messina; valutazione documentazione inerente l'acquisto dell'immobile sito in Messina, via santa Cecilia; esame avviso accertamento Caleservice /Cl N. 677 del 30.11.2011 relativo all'anno 2007; sfratto per morosità Caleservice c/Calderone Rosa; giudizio Caleservice s.r.l. c/Pinci + altri r.g. 740/2012. Valore indeterminabile; ricorso per d. i. contro ENAIP r. g. 2149/2013; Giudizio Caleservice s.r.l. c/Agenzia delle Entrate r.g. 676/2012. Valore inferiore ad € 25.000. Scaglione medio; Giudizio Caleservice s.r.l. c/Agenzia delle Entrate r.g. 678/2012. Valore inferiore ad € 25.000. Scaglione medio; Giudizio Caleservice s.r.l. c/Agenzia delle Entrate r. g. 674/2012. Valore inferiore ad € 25. 000. Scaglione medio; esame pratica definita con sentenza n. 183/2009, esame sentenza predisposizione bozze comparsa conclusionale e note replica, anni 2008/2009; giudizio n. 1977/2002 R.G. definito transattivamente cura pratica anni 2005/2007. Valore superiore ad € 140,00; giudizio C.A. Messina R.G. n.259/2010 esame pratica, cura bozza corrispondenza, predisposizione bozza comparsa di costituzione definito transattivamente cura pratica annoi 2005/2007. Valore superiore ad € 140,00; giudizio Tribunale di Messina n. 670/99 R.G. esame pratica, bozza comparsa conclusionale, esame atti controparti, esame sentenza n. 45/2011, bozze note di replica (2009); giudizio Corte d'Appello R. G. 542/2011, esame pratica, predisposizione comparsa di costituzione. Valore superiore ad € 100.000; giudizio Tribunale di Messina n. 223/2009, esame pratica, esame perizia, bozza atto di in-

stessi, nella stragrande maggioranza, al più riguarderebbero prestazioni che, se anche fossero state effettivamemente eseguite, lo sarebbero in relazione ad attività unicamente proprie di Caleservice (quali contenziosi e contratti in cui Caleservice era parte) e non dell'on. Genovese;

- n. 4 preventivi emessi, in data 05/04/2013, dal dott. Dario Zaccone, per un totale di Euro 127.219,68, tutti resi in forma assolutamente generica, riportante la seguente dicitura: "*Attività di consulenza ... per la società* e *Attività di consulenza ... per la società c/terzi*" asseritamente riferibili agli anni dal 2004 al 2011;
- n. 1 fattura emessa, in data 24/04/2013, dal dott. Dario Zaccone, di Euro 10.584,00 con la descrizione: "*Acconto attività di consulenza per la società e c/terzi*" senza alcun riferimento all'anno delle prestazioni.
- n. 1 avviso di parcella emesso, in data 28/03/2013, dal dott. Francesco Cambria, per € 5.080,33 con la descrizione "*Onorario per redazione dichiarazione dei redditi e trasmissione delle stesse (dell'avv. Francantonio Genovese), sulla base dei dati forniti dallo studio Galletti, per le annualità dal 2006 al 2011. Vostro incarico su mandato dell'avv. Genovese dell'11/01/2006*";
- n. 4 pro-forma apparentemente datati 10/7/2012, 16/7/2012, 1/8/2012, 23/1/2013, emessi dal dott. Stefano Galletti, per un totale di Euro 108.725,76, con la descrizione "*Onorari fissi per consulenza amministrativa, fiscale e tenuta della contabilità relativa alla posizione dell'Avv. Francantonio Genovese*" e l'indicazione degli anni dal 2004 al 2011.

Parallelamente si procedeva all'acquisizione di documentazione contabile presso lo studio del commercialista Galletti, il quale, nell'occasione, riferiva: «*il mio studio si occupa soltanto di elaborare i dati relativi alla documentazione fornita dal professionista Avv. Francantonio Genovese, ai relativi adempimenti contabili, fiscali ed alla consulenza fiscale. Faccio presente che, negli anni 2009 e 2010, ho avuto qualche difficoltà con un aggiornamento del programma di contabilità automatizzato che, alla conferma del pagamento dei documenti annotati, procedeva automaticamente alla registrazione per "cassa-contanti" anche se, in realtà, il pagamento avveniva anche tramite "Banca"*».

Il personale operante constatava, altresì, che, malgrado il contratto apparentemente stipulato tra il Genovese e la Caleservice, di fatto esisteva un rapporto diretto tra il Genovese ed i professionisti coinvolti: infatti le scritture contabili del Genovese erano tenute non dalla Caleservice, bensì direttamente dal Galletti, mentre le dichiarazioni annuali venivano presentate direttamente da Cambria Francesco. Le stesse dichiarazioni rese dal Galletti in sede di accesso della Guardia di Finanza, del resto, suonano come una sorta di conbfessione, atteso che lo stesso riferisce dell'esistenza di un rapporto professionale diretto col Genovese e non con Caleservice. Del resto se il Galletti avesse lavorato come

tervento; Giudizi riuniti Tribunale di Messina nn. 3912/2009 e 3914/2009, bozze 186 VI co. nn. 2 e 3, esame atti controparte, bozza comparsa di costituzione, bozza atto di citazione, cura notifiche. Valore di indeterminabile importanza; giudizio Tribunale di Messina r. g.2098/97 sentenza n. 1368/2004; studio della controversia, predisposizione bozze comparsa di risposta, comparsa conclusionale e note di replica giudizio Corte d'Appello di Messina r.q. 605/2005 sentenza n. 155/2013; acconto giudizio R.G. n. 5834/2006 iniziato EUROEDIL s.r.l.. Valore indeterminabile; acconto giudizio di divisione R.G. n. 5834/2006 Tribunale di Messina Euroedil; giudizio Commissione Tributaria Provinciale. Definito con sentenza n. 410 depositata il 30.01.2007 - Euroedil s. r.l.. Valore superiore ad € 105.000; acconto giudizio Commissione Tributaria Regionale. Appello r.g. 1056/2008 avverso sentenza n. 410 depositata il 30.01.2007 - Euroedil s.r.l. Valore superiore ad € 105.000; Assistenza stragiudiziale acquisto immobile Milazzo. Valore € 200.000; predisposizione contratto di locazione RAIL Traction - ex EUROEDIL s.r.l.; Acconto giudizio T.A.R. n. 120/2003; esame sentenza n. 188/2006; studio della controversia, predisposizione bozze comparsa di costituzione, analisi estinzione del giudizio Tribunale di Messina r.g. 2313/2001 definito con sentenza n. 471/2006; studio della controversia, predisposizione bozze comparsa di costituzione, comparsa conclusionale e note di replica, giudizio Corte d'Appello di Messina definito con sentenza n. 376/2011; studio della controversia, predisposizione comparsa di costituzione, comparsa di costituzione giudizio Tribunale di Messina r. q. 4408/2006; giudizio cassazione avverso sentenza n. 376/2011 della Corte d'Appello di Messina, studio della controversia, predisposizione bozza controricorso, cura notifica, suo deposito e atti successivi; giudizio d'appello r. g. 157/2011, studio della controversia, predisposizione atto d'appello e cura notifica; giudizio r.g. 2041/98 predisposizione note conclusive ed esame sentenza n. 65/2010; studio della controversia, predisposizione memoria di costituzione, giudizio Corte d'Appello di Messina r.g. 289/2012 Valore oltre € 20.000.000; esame pratica, cura corrispondenza sino al 2011, esame sentenza n. 109/2005, esame sentenza 233/2006

professionista inserito nell'organizzazione di Caleservice, ovviamente la documentazione dei clienti di Caleservice sarebbe stata conservata presso questa società.

Può pertanto affermarsi che tale documentazione – che quand'anche fosse autentica non sarebbe comunque idonea a giustificare l'esistenza dei servizi asseritamente erogati al Genovese – è ragionevolmente, quanto meno in gran parte, falsa. Del resto è assolutamente inverosimile che un professionista eroghi le proprie prestazioni per anni, senza mai richiedere un compenso, presentando i propri preventivi unicamente dopo l'avvio delle indagini da parte della Guardia di Finanza. Senza contare che, secondo il principio della competenza, i relativi debiti avrebbero dovuto essere annotati nella contabilità di Caleservice nell'anno fiscale in cui le prestazioni venivano erogate. Di contro, come sopra osservato, nessuna annotazione è stata riscontrata.

Contestualmente non sfugge come, in sede di acquisizione del 15/4/2013, tanto la Schirò, quanto il Zaccone, riferivano al personale della Guardia di Finanza che quella consegnata ed acquisita era tutta la documentazione contabile esistente e riferibile alle fatture emesse nei confronti dell'on. Genovese. Inverosimile che gli stessi, per un disguido, dimenticassero l'ulteriore documentazione e gli ulteriori rapporti, parte dei quali riferibili allo stesso Zaccone.

Tra l'altro, come sopra osservato, il Zaccone, in sede di consegna della ulteriore documentazione, nel tentativo di fornire una giustificazione alla mancata indicazione nella contabilità della Caleservice dei rapporti debitori maturati nei confronti dei professionisti, assumeva che le prestazioni di costoro sarebbero state *oggetto di definizione nel corso del 2013*; dunque, sebbene iniziate nel corso di precedenti annualità fiscali, financo sette anni prima, si sarebbero esaurite solo nel 2013. Affermazione che, per un verso, dimostra che le attività espletate da detti professionisti non avrebbero in alcun modo riguardato la posizione del Genovese; per altro verso appare falsa in quanto contrastante con lo stesso tenore dei documenti esibiti.

Sotto quest'ultimo profilo appare evidente, sol che si abbia riguardo alla descrizione presente nelle proposte di parcella e nei preventivi, che gran parte delle attività ivi descritte si sarebbe esaurita negli anni fiscali o contabili precedenti. Ciò è evidente con riferimento alle descrizioni specifiche contenute nelle notule a firma dell'avv. Cami – che, peraltro, come detto, appaiono in gran parte univocamente riferibili ad attività in alcun modo riconducibili all'on. Genovese – ma appare evidente anche con riferimento alle altre parcelle: è evidente, infatti, che la *tenuta della contabilità* o la *redazione* della *dichiarazione dei redditi*, sono attività che si esauriscono nell'anno fiscale e che, comunque, certamente non si protraggono per diversi anni.

Pienamente coerente, in tal senso, appare l'assoluta genericità delle note e preventivi esibiti, con la sola eccezione di quelli riconducibili all'avv. Cami che, però, come detto, descrivono oggetti apparentemente estranei ai servizi asseritamente da fornire al Genovese.

Del resto, come sopra osservato, presso Caleservice non sono state rinvenute, e comunque non sono state esibite, lettere d'incarico, delibere societarie o altri documenti idonei ad individuare la prestazione richiesta e l'incarico conferito. Parimenti non è stata documentata alcuna spesa per lo svolgimento degli asseriti servizi, quali quelle per l'eventuale deposito di note di iscrizione, trascrizione o pignoramento; per il deposito di eventuali notifiche; per il ritiro di eventuali atti giudiziari; e, più in generale, per tutte quelle spese che di norma accompagnano le attività professionali e che, ovviamente sono oggetto di separata liquidazione, non rientrando nell'onorario.

§ 17.1.2 ... i lavoratori dipendenti

Analoghe valutazioni vanno formulate con riferimento ai dipendenti.

L'erogazione dei servizi di cui alle predette fatture presupporrebbe l'esistenza di un nucleo di dipendenti, adeguatamente qualificati.

Per contro si appurava che Caleservice, in realtà, non aveva alle dipendenze personale idoneo. Il personale assunto, inoltre, come si vedrà, era destinato sì allo svolgimento di attività nell'interesse del Genovese, ma che nulla avevano a che vedere con le attività professionali dello stesso: cioè venivano impiegati quali collaboratori domestici.

Infatti, come riscontrato dalla Guardia di Finanza, Caleservice, nel periodo 2006-2011, ha avuto alle dipendenze il seguente personale:

LAVORATORE DIPENDENTE	2006		2007		2008		2009		2010		2011	
	gg. lav.	Importi	gg. lav.	Importi	gg. lav.	Importi	gg. lav.	Importi	gg. lav.	Importi	gg. lav.	Importi
BOEMI Annamaria	365	€ 7.860	365	€ 8.001	365	€ 8.228	365	€ 8.368	46	€ 1.538		
GUGLIOTTA Biagio	365	€ 24.855	68	€ 6.325								
MAGOVCEVIC Stanislava	335	€ 12.662	31	€ 1.050								
PERGOLIZZI Antonina	365	€ 13.465	360	€ 13.482	365	€ 13.954	364	€14.667	46	€ 3.701		
ABANADOR Alvin Avendano			111	€ 4.153	365	€ 14.482	364	€ 15.135	364	€ 5.362	138	€ 6.423
CARBONARO Giovanna			335	€ 14.127	365	€ 16.432	364	€ 16.517	46	€ 3.308		
DIMAANDAL Nena			62	€ 744	365	€ 14.455	247	€ 10.523				
BIVIANO Giacomo											198	€ 9.693
		€ 58.842		€ 47.882		€ 67.551		€ 65.210		€23.909		€16.116

In merito veniva assunta a sommarie informazioni la ex dipendente Pergolizzi Antonina, la quale confermava di avere lavorato per Caleservice dal 2005 al 2010, precisando, tuttavia, di avere effettuato *«esclusivamente le mansioni di collaboratrice domestica presso la famiglia della sig.ra Schirò Chiara»*, svolgendo la propria attività *«dal lunedì al sabato»* con *«orario di lavoro dalle 08.00 o dalle 09.00 fino alle 14.00 e dalle 17.00 alle 20.00/20.30»*, *«presso l'appartamento della sig.ra Schirò Chiara in via Duca degli Abruzzi sino al 2006 e, successivamente... in via Circuito Torre Faro»*. La stessa aggiungeva che analoghe mansioni svolgevano Abanador Alvin, Carbonaro Giovanna (detta Francesca), *«tale Annamaria... sposata con il sig. Abate Francesco»*, *«Dimaandal Nena, moglie di Abanador Alvin... Magovcevic Stanislava, deceduta nel 2007»*. Precisava, infine, che tali persone, *«da quando la famiglia si è spostata in via Circuito a Torre Faro... lavoravano tanto per la sig.ra Chiara, quanto per la sig.ra Schirò Elena, trattandosi di una unica abitazione»*.

Si può, dunque, concludere che tutti i dipendenti di Caleservice – con la sola eccezione di Biviano Giacomo, di cui non si ha contezza essendo stato assunto successivamente alla cessazione del rapporto della Pergolizzi, nonché di Gugliotta Biagio, il cui rapporto, però, risulta cessato nel 2007, e che nel periodo tra il 2006 e il 2007 sarebbe stato in *distacco* presso la Provincia Regionale di Messina – venivano impiegati quali collaboratori domestici della famiglia del Genovese. Evidente, pertanto, che gli stessi non potevano essere destinati allo svolgimento dei servizi genericamente descritti nelle fatture nell'interesse dell'attività professionale del Genovese medesimo.

Può, pertanto, affermarsi che Caleservice non disponeva di alcuna forma di organizzazione tale da consentire, anche solo in parte, l'erogazione all'on. Genovese dei servizi indicati nelle fatture. Consegue l'inesistenza delle prestazioni sottese alla fatture predette.

§ 17.1.3 ... i costi sostenuti nell'esclusivo interesse dell'on. Genovese

La verifica nei confronti di Caleservice portava alla luce ulteriori elementi significativi. Sia pure, allo stato, in maniera sommaria, si appurava che Caleservice si è fatta carico negli ultimi anni di una

serie di costi sostenuti esclusivamente per fare fronte ad interessi ed esigenze personali (non professionali) dell'on. Genovese e della propria famiglia.

Si è visto sopra come i vari domestici della famiglia Genovese sono stati posti a carico di Caleservice; in tal modo, fraudolentemente, consentendo di trasformare costi personali in costi di impresa, con conseguente abbattimento del reddito ai fini delle imposte.

Dall'esame della contabilità, tuttavia, è emerso che tale pratica illegittima non è stata utilizzata solo con riferimento ai domestici, bensì anche con riferimento a spese personali, anche voluttuarie: le ricevute rinvenute nella contabilità della Caleservice rivelano l'utilizzo improprio di detta società per l'acquisto di gioielli e preziosi; di un natante del valore di circa 300.000 euro; di un quadriciclo utilizzabile da minorenni, verosimilmente destinato a congiunti del parlamentare; di arredi e gadget natalizi. Narrano di spese sostenute per la cura del giardino e della piscina, nonché destinate a finanziare la campagna elettorale.

Tutti esborsi ovviamente non deducibili dal reddito che, invece, in quanto fittiziamente imputati a Caleservice e altrettanto fittiziamente rappresentati quali costi per la produzione, hanno potuto essere dedotti dal reddito della società, con conseguente abbattimento dell'imposizione.

Di seguito si riportano alcune delle fatture, rilevate ed attenzionate dalla Guardia di Finanza, che Caleservice avrebbe contabilizzato e portato in deduzione del reddito d'impresa.

1) Fattura numero 07/2009 del 06.05.2009 emessa dalla Visconti S.r.l. per l'importo di € 600,00, relativa all'utilizzo dell'Auditorium F. Fasola di Messina in data 05/06/2009. Si tratterebbe di costi sostenuti non per l'attività di impresa, bensì in relazione all'attività politica svolta dall'on. Genovese; infatti, come segnalato dalla Guardia di Finanza, nella giornata del 5/6/2009 presso l'auditorium in questione si sarebbe celebrata la chiusura della campagna elettorale del Partito Democratico.

2) Fatture nn. 9 del 14.05.2012 emessa dalla Magazzù Yachting S.r.l. per l'acconto sulla vendita Battello MX 13 coupè per l'importo di € 25.000,00 e n. 12/A del 25.08.2012 emessa ditta FALANGA Natalino per "ormeggi al pontile dal 5 agosto al 25 agosto per Gommone Magazu 13 mt." per l'importo di € 2.300,00. Trattasi evidentemente dell'acquisto di un bene e relativi servizi non inerenti all'attività di impresa, ragionevolmente riconducibili alle esigenze personali del Genovese. Peraltro, come emerge dalla documentazione acquisita dalla Guardia di Finanza, nel partitario sezionale denominato "fornitori sezionali" venivano registrati anche gli ulteriori pagamenti a favore della Magazzù Yachting s.r.l., a titolo di secondo acconto e di saldo, rispettivamente per l'importo di € 25.000,00 ed € 252.500,00, con indicazione del numero fattura nn. 21 del 27/6/2012 e 26 del 16/7/2012. Se ne desume che l'intero costo dell'acquisto dell'imbarcazione, pari a € 302.500,00, è stato posto a carico di Caleservice e, da questa, utilizzato in deduzione del reddito d'impresa.

3) Fatture nn. 83/F2 del 22.11.2006 per l'importo di € 238,00 e 315/C2 del 08.02.2008 per l'importo di € 1.090,00, emesse dalla "Euronics La Via Lattea S.p.a." per l'acquisto di un congelatore orizzontale da 215 lt. ed una lavatrice con omaggio di 4 pz. detersivo. Entrambi gli acquisti sono palesemente estranei all'attività di impresa della società; inoltre il secondo acquisto, relativo ad una lavatrice dell'importo di € 1.090,00, è certamente effettuato nell'esclusivo interesse personale del Genovese: infatti, come si legge nella fattura, il luogo di consegna è indicato in via Circuito 102C vill. Torre Faro, corrispondente, oltre che alla sede della società, anche al domicilio del parlamentare e del relativo nucleo familiare.

4) Fatture nn. 123 e 174 del 03.07.2006 e del 9.6.2009 emesse dalla Mollura & C. S.r.l. rispettivamente per l'importo di € 25.719,94 ed € 14.700,00 per l'acquisto di articoli casalinghi ed arredi (portatovaglioli - vassoio - materasso - cuscino – divanoletto – letto – materasso – guanciali – fluomino 4 stagioni – comodini etc.). Si tratta di articoli certamente non inerenti l'attività di impresa della Caleservice, verosimilmente riconducibili a esigenze della famiglia Genovese.

5) Fatture nn. 220 del 27.12.2006, 145 del 02.09.2008 e 155 del 07.10.2011, rispettivamente per l'importo di € 15.000, € 10.200,00 ed € 10.000,00 per l'acquisto di articoli da regalo e vari (600 puttini in porcellana, borsa, portadocumenti, vaso cristallo, alzatina cristallo Baccarat) emesse dalla Gioielli Aliotta S.r.l. Anche in questo caso si tratta di acquisti non inerenti all'attività di impresa, ragionevolmente riconducibili ad esigenze familiari del Genovese. Circostanza che appare palese con riferimento alle ultime due fatture, le quali espressamente recano l'indirizzo di via Circuito Torre Faro che, come detto, corrisponde anche al domicilio di quest'ultimo.

6) Fattura n. 9 del 31.03.2009 per "concimazione, fornitura e messa in dimora di piante varie e manutenzione ordinaria aree a verde mese di marzo 2009", emessa dalla GDA S.r.l. per l'importo di € 2.050,20, chiaramente relativa a costi di giardinaggio per l'abitazione del Genovese.

7) Fattura n. 468 del 13.11.2009 emessa dalla VECCHIO PISCINE COOP SOC. COOPERATIVA per l'acquisto di materiale per trattamento acqua per un importo di € 1.392,00, chiaramente relativa a interventi di manutenzione presso l'abitazione del deputato.

8) Fattura nr. 442 del 17.11.2011 emessa dalla T.S.T.A S.r.l. per "servizio di manutenzione vs. piscina" con allegata nota spese per un importo di € 560,00, anch'essa riferibile a costi sostenuti per l'abitazione del parlamentare come si evince anche dalla nota spese allegata alla fattura in cui viene espressamente indicato il Genovese quale utente.

9) Fattura n. 12-2010 del 01.02.2010 emessa per l'acquisto di un quadriciclo Chatenet CH& dalla Parnasso S.r.l. per l'importo di € 16.000,00; fattura n. 76/R del 08.04.2010 emessa per lavori effettuati sulla Chatenet CH26 emessa dalla S.a.s. Auto Elite Parnasso di Caprì Maria & C. per l'importo di € 125,00; fattura nr. 128 del 21.07.2011 emessa dalla Subaru Motor Service S.r.l. per "soccorso più sosta veicolo Chatenet X3X4BF" per l'importo di € 100,00; tutte chiaramente non inerenti alla asserita attività di impresa della Caleservice, dal momento che un veicolo siffatto è chiaramente destinato a minorenni.

10) Fattura nr. 2 del 05.07.2010 emessa dalla lavanderia LA CAMERA Giuseppa per il lavaggio di: pantaloncini, magliette, camicie, felpe, tovagliette cucina, federe, accappatoi, asciugamani, lenzuola, tovagline tavola, tovaglie e teli mare, per un importo di € 571,56.

11) Fattura n. 11 del 03/12/2011 emessa dalla S.r.l. SPORTING EVOLUTION relativa all'acquisto di un sacco fitboxe, guanti sacco e parastinchi per un importo di € 249,00, la cui estraneità alle attività di impresa è palese.

§ 17.1.4 ...il patrimonio immobiliare di Caleservice e le fatture per canoni d'affitto

Le cospicue entrate di Caleservice, provenienti in gran parte direttamente dall'on. Genovese, in parte da società riconducibili al medesimo Genovese, risultano impiegate, unitamente al ricorso al credito, per l'acquisto di un consistente numero di immobili. Come sopra osservato la società risulterebbe intestataria di circa 62 unità immobiliari, cui se ne aggiungerebbero ulteriori in conseguenza dell'incorporazione di Medioimpresa s.r.l. ed Euroedil s.r.l.

Una parte importante di detto patrimonio immobiliare risulta formalmente locato all'on. Genovese asseritamente per l'esercizio della propria attività professionale.

In particolare dagli atti acquisiti dalla Guardia di Finanza è risultata documentazione fiscale attestante l'avvenuta locazione dei seguenti immobili, per i seguenti importi, relativamente ai quali Caleservice emetteva una o più fatture nei confronti dell'on. Genovese:

immobile	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Messina, via I° Settembre n. 84	€137.917+i.	€137.917+i.	€137.917+i.	€137.917+i.	€138.000+i.	€138.000+i.	€138.000+i.
Roma via Sicilia 50 (sub 503)	€24.000+i.	€48.000+i.	€48.000+i.	€48.000+i.	€48.000+i.	€48.000+i.	€48.000+i.
Roma via Sicilia 50 (sub 7)						€24.000	€48.000
Milazzo via C. Colombo n. 10					€4.800	€4.800	
Messina v. N.Fabrizi n.31 in.48/49						€30.000+i.	€30.000+i.
Messina v. N.Fabrizi n.31 in.40						€9.000+i.	€18.000+i.
Barcellona P.G. via Umberto I 157						€18.000	
Patti via 2 Giugno*					€5.025		
Taormina v. S.Pancrazio c. S. Gior						€75.288,24	€75.288,24

*immobili pervenuti a Caleservice a seguito di incorporazione del 27/12/2010 di Medioimpresa s.r.l. e Euroedil s.r.l. Le fatture del 2010 sono riferite alle società incorporate.

Inoltre relativamente all'immobile di Messina via I Settembre venivano anche rinvenute fatture emesse da Caleservice nei confronti del medesimo Genovese per pulizia locali, per un ammontare di € 7.200,00 oltre iva per gli anni dal 2006 al 2012.

Va evidenziato che, dalla documentazione acquisita, risulta che Caleservice ha emesso fatture per canoni di locazione anche nei confronti di Rinaldi Francesco. Segnatamente: nell'anno 2006 fatture per un ammontare complessivo di € 30.000,00 oltre iva per l'affitto di appartamenti ubicati nella via N. Fabrizi ai numeri 40, 48 e 49; nell'anno 2011 una fattura per l'importo di € 45.000,00 oltre iva per *"Gestione pratiche amministrative e contabili e fitto immobile arredato sito in Messina, via Duca degli Abruzzi "Residence Mare", per il periodo dal mese di ottobre 2009 al mese di dicembre 2010"*; nell'anno 2012 fatture per un ammontare complessivo di € 17.084,16 relativamente ad affitto di 2 appartamenti ubicati nella via Brescia is. 47/c ad *uso segreteria politica*. Come evidenziato dal consulente del pubblico ministero, nel corso delle verifiche eseguite il 18 febbraio 2013 dal Nucleo di Polizia tributaria di Messina, Schirò Giovanna, in rappresentanza di Caleservice s.r.l., con riferimento alla fattura di 45.000,00 euro summenzionata, avrebbe riferito di *"non essere in grado di esibire il relativo affidamento di incarico perché mai formalizzato in alcun atto"*. La verifica bancaria condotta sul punto avrebbe evidenziato che la fattura in questione, per un importo, comprensivo di iva, pari a € 54.000,00, sarebbe stata incassata mediante versamento sul conto corrente della società del corrispondente importo in data 11/8/2011. Contestualmente, però, veniva addebitato sul medesimo conto l'assegno n.0074353595 dell'importo di € 55.000,00.

Relativamente alle fatture per gli anni 2006 e 2011, poi, non venivano rinvenuti né contratti di affitto, né di affidamento di incarico. In proposito Schirò Giovanna riferiva di non essere in grado di esibire alcun contratto.

§ 17.1.5 ...Caleservice s.r.l. come schermo dell'on. Genovese

Gli elementi sopra esaminati, allo stato, non lasciano adito a dubbi in ordine alla natura ed alla funzione di Caleservice s.r.l. e – come si vedrà appresso – della costellazione di altre società a questa collegate: in realtà Caleservice si identifica pienamente con l'on. Genovese, gestendone il patrimonio ed operando mediante un sistema di fatturazioni fittizie allo scopo sia di abbattere il reddito imponibile, sia di fornire una apparente giustificazione a proventi di origine illecita o, comunque, non chiara.

La conferma dell'identità tra la società e la persona fisica è evidente ove si abbia riguardo all'osmosi di patrimoni, conseguente al sistematico e continuo flusso di denaro, che peraltro coinvolge in un meccanismo vorticoso anche le altre società del gruppo.

Del pari evidente ove si abbia riguardo al fatto che le persone assunte da Caleservice vengono impiegate alle dipendenze della famiglia Genovese, in qualità di collaboratori domestici; espediente evidentemente finalizzato ad evasione fiscale: le somme corrisposte ai collaboratori domestici a titolo di salario non possono essere dedotte dal reddito; così operando, invece, i collaboratori domestici dell'on. Genovese vengono fatti apparire come dipendenti di una società commerciale ed il relativo costo può essere falsamente rappresentato come costo d'impresa, deducibile dal reddito di Caleservice.

In tale ottica si spiegano le ingenti spese sostenute da Caleservice per fare fronte ai consumi ordinari e voluttuari dell'on. Genovese e della propria famiglia: spese che, ovviamente, non sarebbero suscettibili di deduzione dal reddito – non trattandosi di spese inerenti alla produzione del reddito medesimo – ma che, attraverso detto sistema fraudolento possono essere fatte apparire come sostenute da Caleservice ed imputate ai costi di impresa, in tal modo possono essere impiegate per abbattere il reddito della società.

Nella medesima ottica si spiega il documento rinvenuto presso Caleservice e consegnato dall'amministratore del tempo Bitto Paolo (v. § 20), consistente nella copia della fattura n. 7 del 10/10/2010 emessa da Centro Servizi nei confronti della menzionata Caleservice. Infatti il documento – che reca l'annotazione manoscritta "*Attenzione!! questa fattura è stata consegnata nel mese di dicembre!!! (in copia così come si trova) pertanto non è stata inserita in bilancio 2010*" – risulta inviato a mezzo fax all'utenza omissis intestata a Caleservice e installata in via Vittorio Emanuele 84, dall'utenza omissis che, come segnalato dalla Giardia di Finanza, risulterebbe *installata in via Nicola Fabrizi, 1 a suo tempo intestata a Francantonio Genovese*. Circostanza che fornisce ulteriore riprova del legame esistente tra l'on. Genovese, Caleservice e Centro Servizi 2000.

La sostanziale identità tra la persona fisica Genovese e la società Caleservice trova ulteriore conferma in un emblematico documento acquisito dalla Guardia di Finanza presso la Banca Popolare di Lodi – Ufficio Supporto Rete di Messina: nell'occasione veniva rinvenuta la copia di una mail inviata, in data 15/11/2011, da tale Cannavò Cettina (evidentemente Cannavò Concetta, segretaria dell'on. Genovese) – che si avvaleva dell'indirizzo e-mail segrgenovese@omissis.it (dunque ragionevolmente riconducibile alla segreteria dell'on. Genovese) – mediante la quale venivano impartite disposizioni alla banca in ordine al conto personale del Genovese ed a conti di varie società riconducibili al medesimo.

In particolare il messaggio, indirizzato a tale sig.ra Lione, recitava: «*Gentilissima Signora Lione, questi sono i giroconti che dobbiamo effettuare, specificandone la causale e con valuta odierna (16/11/11): Euro 200.000,00 Da GE.PA. S.R.L. c/c n. 521 a FRANCANTONIO GENOVESE c/c n. ... Causale: RESTITUZIONE PRESTITO INFRUTTIFERO - Euro 200.000,00 Da FRANCANTONIO GENOVESE c/c n. ... a CALESERVICE c/c n. 132879 Causale: VERSAMENTO INFRUTTIFERO - Euro 200.000,00 Da CALESERVICE c/c n. 132879 a GE.FI N. S.R.L. c/c n. 120351 Causale: VERSAMENTO PER AVVENUTA DELIBERA DI AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE - La ringrazio. Ci vediamo domani. Cettina Cannavò*».

Va osservato che alla data del 15 novembre Cannavò Concetta non rivestiva la carica di amministratore né presso Caleservice (al tempo amministrata, a quanto risulta, da Schirò Chiara), né presso Ge.Pa. s.r.l. (v. § 7.7). Malgrado ciò la stessa disponeva, contestualmente, di conti correnti intestati a Caleservice, Ge.Pa. e GeFin (v. § 7.8), nonché di conti personali del Genovese.

È ragionevolmente ovvio che la stessa – la quale peraltro, come detto, si avvaleva di un indirizzo e-mail verosimilmente riconducibile alla segreteria del deputato – operasse esclusivamente per conto di quest'ultimo. Ne consegue, ulteriormente, che Caleservice, benché formalmente persona giuridica (dunque in ipotesi soggetto autonomo, portatore di un proprio interesse), amministrata da un amministratore e un consiglio di amministrazione, è stata, di fatto, gestita personalmente dal Genovese, per il tramite di soggetti dallo stesso controllati e, nella specie, della segretaria Cannavò Concetta.

In tal senso significativa appare la conversazione che il 17/7/2013, nell'imminenza dell'esecuzione dell'ordinanza cautelare del 9 luglio e dei relativi sequestri, Lamacchia Salvatore intratteneva con Gullo Luigi e con la moglie di quest'ultimo Cusmà Piccione Luigina. I tre, infatti, nel commentare le vicissitudini del Genovese, le cui disgrazie giudiziarie attribuivano al ruolo assunto dai numerosi familiari che lo attorniavano[338], affermavano espressamente che l'operato sequestro dei beni, benchè rivolto alle società operanti nell'ambito della formazione, aveva colpito direttamente il Genovese. Al tempo stesso affermavano che quest'ultimo aveva collocato ai vertici di Caleservice un prestanome[339], riferendosi verosimilmente a Schirò Giovanna, che al tempo rivestiva la carica di amministratore, o a Cannavò Concetta, che tale carica aveva rivestito fino al settembre 2010.

[338] conversazione ambientale tra presenti nr. 778 del 17/07/2013 ore 15:37:16, intercorsa a bordo dell'autovettura VOLVO XC60 targata EJ ... XV intestata ed in uso a LA MACCHIA Salvatore, intercorsa tra lo stesso e GULLO Luigi

G(ullo): non ha ndrangheta quindi non ha... minchia e se ne uscito...e là lo dico qua' e l'ho detto pure...l'87 % l'[illegible] % della responsabilità e' determinata dal coniugio...
S(alvatore Lamacchia): si, si
G: perché se non c'era quella sfilza di persone da allocare, non aveva il problema, perché poi il problema perché diventano i 1500 euro... perché deve dare i 1500 euro a questo nipote, e a questo che facciamo non gli diamo niente? poi ogni nipote si fa fidanzato... ci sono i suoceri, i consuoceri... mamma mia....
S: entri in un meccanismo bestiale...
G: cioè sono sei sorelle? non so diciotto figli quanti ne hanno in sei?
S: mah, un bel numero....
G: sono tutti fidanzati, poi ci sono le famiglie dei fidanzati... cioè e' una cosa... io mi ricordo allo studio, arrivava gente... sono il nipote di Francantonio... in realtà era il fidanzato
S: si poi quelli sono più pericolosi ancora
...
G: e penso che là siamo perché poi se tu pensi quante persone erano coinvolte nella famiglia e il numero e' destinato a crescere perché ancora manca il pezzo più grosso, Salvatore tu lo sai qual'e' no? il pezzo più grosso?
S: si certo ...
G: quando arriverà lui ...
S: certo
G: ..ad avere età e ruolo
S: certo ...no ma con la madre ci arrivava subito..
G: ah?
S: fosse per la madre...
G: certo lui quando fa' 18 anni e' candidato alla Regione
...
S: anche capisci io lo vedevo nella quotidianità, nella eccessiva presenza su tutto, su qualunque cosa...
G: si,il cerchio magico non era di collaboratori politici, era di sera a tavola... e non si vede...

[339] *G: io ho un altra convinzione... parlando con un amico comune collega mio... a lui non lo vogliono mettere dentro... a lui lo vogliono prendere qua .....*
S: già oggi l'hanno fatto...
G: ah!
S: Oggi l'hanno fatto.
G: ...nella tasca... che gli hanno sequestrato?
S: Certo... i beni legati agli affitti .. (incompr.)...
G: ah, ah... loro vogliono arrivare in alto ...
S: La...

Del resto altrettanto significativa appare la circostanza che Giunta Roberto, già amministratore di Centro Servizi e di Ge.Imm. s.r.l., secondo le dichiarazioni di Passari Rosario, sarebbe l'autista del Genovese.

Il ruolo della Cannavò quale prestanome del Genovese emerge anche dal tenore di una ulteriore serie di conversazioni, dalle quali si evince che la donna veniva contattata da funzionari di banca per dare esecuzione, mediante l'apposizione della propria firma, a disposizioni già impartite dal parlamentare.

Così il 14 maggio 2013 un tale direttore di banca la contattava chiedendole di portarsi in istituto per apporre le firme in relazione alla vendita di alcune obbligazioni richiesta dall'*onorevole*[340].

Analogamente la donna veniva contattata, qualche giorno dopo, da altro funzionario di banca, per la firma relativa alla vendita di titoli per 280 mila euro effettuata nell'interesse del Genovese[341]. Conversazione che rende assolutamente evidente il ruolo rivestito dalla Cannavò: il funzionario della banca, infatti, la informava di avere dato esecuzione alle disposizioni impartite dal deputato, delle quali la donna era ignara. Era, dunque, il funzionario ad informarla del fatto che: *«avete venduto 280 mila euro*

G: *E la lo ammazzano... Minchia tu devi vedere la pericolosità della magistratura...*
S: *[illegible], certo... a me la cosa che mi sembra strana è il fatti che lui non si sia attrezzato, non è che ci vuole niente! ... certamente ...*
G: *A [illegible] e quello che mi da fastidio e che io ho contezza che c'e' stato un momento che a lui glielo hanno detto se fai così... se fai cosi'... se fai cosi' fai danno... allora un cretino come me, l'ultima ruota di carro, no di quelli avvocati... di quelli di scorta ...(incompr.)... vuoi vedere una cosa... mi sono chiamato a ...(incompr.)... ma chi cazzo ti è venuto... prendi un cretino come me....*
S: *no gliel'ho detto pure io prima*
G: *ti sto dicendo, ma io non lo sap.... i meccanismi non li conoscevo... quando sono entrato e ho visto come funzionavano... ma chi cazzo ti porta... cioè e' ovvio che....*
S: *certo...*
G: *no e' trasparente... no, è un problema...*
S: *così mi ha detto..a me ha detto la prima volta che gli ho posto il problema che lui... discutevamo dice sai chi mettiamo chi non mettiamo... io vorrei che tu... ah io metto... gli ho detto ma scusa...*
G: *ma poi per quale motivo?*
S: *meglio essere trasparenti perché col prestanome poi, comunque...*
G: *...cioè là, a prescindere che poi, quando quella diventa la Presidente della società che ti affitta le cose ...(incompr.) ... CALASERVICE giusto, la'...gli hai firmato... la dichiarazione...*
S: *Va bene certo... troppo leggero, si sentiva tranquillo, eccessivamente.....*

[340] Conversazione progressivo n. 639 del 14/05/2013 alle ore 12:13.38 (RIT PM 576/13) sull'utenza telefonica omissis intestata alla società CALESERVICE S.R.L., in uso a CANNAVO' Concetta, dall'utenza omissis intestata alla Banco Popolare Società Cooperativa, nell'occasione in uso a LIOTTA Marco

L(iotta): *ieri e' venuto qui' l'Onorevole per la vendita di una parte di un'obbligazione*
C: *si...*
L: *e come detto che avrei provveduto oggi a venderla e va be' puo' venire lei a firmare, va bene??*
C: *quando?*
L: *quando vuole lei signora, ci mancherebbe.....*
...

[341] Conversazione progressivo n. 1786 del 21/05/2013 alle ore 19:08.28 (RIT PM 576/13) sull'utenza telefonica omissis intestata alla società CALESERVICE S.R.L., in uso a CANNAVO' Concetta, dall'utenza omissis intestata alla UNICREDIT Spa, nell'occasione in uso ad una donna appellata BOTTARI

B(ottari): *e niente , io la chiamavo perche' ho fatto quell'operazione per conto dell'Ono...*
C(annavò): *di cui io non so' nulla, comunque...*
B. *di cui lei non sa niente, comunque avete venduto 280 mila euro di titoli...*
C: *aah aah....*
B: *eeh e perche' il prezzo era conveniente...quindi fra carico e vendita avete guadagnato un pochino pero' c'e' da firmare qua' l'ordine....*
C: *domani mattina passo.....*
B: *domani mattina , lei lo sa dove siamo adesso?*
...

di titoli». La Cannavò, pertanto, prendeva atto della necessità di recarsi in banca per apporre le firme necessarie.

Simile contatto si registrava il 28 maggio, quando la Cannavò veniva invitata a firmare presso altra banca in relazione ad un ordine impartito verbalmente dal Genovese[342]. Ed ancora il 7 giugno, quando si comprende che proprio il Genovese aveva impartito disposizioni in relazione a conti di Caleservice, che la Cannavò veniva chiamata a ratificare, così come tale Schirò, evidentemente Schirò Giovanna al tempo con la carica di amministratrice[343].

Del pari si comprende da altre conversazioni che la Cannavò è stata incaricata, almeno per un certo periodo di tempo, di seguire, evidentemente per conto del Genovese, le questioni relative agli enti di formazione Aram e Lumen. Il 28 maggio, infatti, l'indagata veniva contattata da tale Isaja Gaetano. Questi, verosimilmente in funzione della campagna elettorale in corso, chiedeva quando sarebbero stati avviati i corsi per operatore socio sanitario e socio assistenziale di Lumen e Aram. Alle insistenze dell'interlocutore, la Cannavò replicava che ormai – forse a seguito delle indagini in corso – ella non si occupava più di tali questioni[344]. Evidente, dunque, per converso, che di tali enti ella si fosse occupata in precedenza.

---

[342] Conversazione progressivo n. 2558 del 28/05/2013 alle ore 10:12.35 (RIT PM 576/13) sull'utenza telefonica omissis intestata alla società CALESERVICE S.R.L., in uso a CANNAVO' Concetta, dall'utenza omissis intestata alla Banco Popolare Società Cooperativa, nell'occasione in uso ad una donna appellata Mirella LANGHER

M(irella Lahgher): *Buongiorno ... ho un ordine che lei dovrebbe firmare ... e da un pezzo ..//*
C(annavò): *Si ...//*
...
M: *E' una cosa vecchia, è un ordine che era venuto qui il dottore GENOVESE e dovevamo fare una vendita ... in realtà poi questa vendita non si è fatta perche i titoli sono in garanzia ...//*
C: *Ah...//*
M: *Però l'ordine era stato inserito, quindi anche se non è eseguito ... io però ho bisogno sempre della firma ...//*
C: *...(incompr.)../*
M: *Certo, devo regolarizzarlo.//*
...

[343] Conversazione progressivo n. 4509 del 07/06/2013 alle ore 16:01.09 (RIT PM 576/13) sull'utenza telefonica omissis intestata alla società CALESERVICE S.R.L., in uso a CANNAVO' Concetta, dall'utenza omissis intestata alla Banco Popolare Società Cooperativa, nell'occasione in uso ad un uomo appellato Marco

C(annavò): *eccolo qua' Marco..no no mi diceva FRANCANTONIO che dovevo passare dalla Banca per firmare qualcosa?*
M: *lunedì mattina, si trova i titoli sul dossier acquist..*
C: *come , come??*
M: *lunedì mattina, ci troveremo i titoli sul dossier a custodia quindi iniziamo a vendere hanno deliberato CALESERVICE e dovrei parlare poi con la dottoressa SCHIRO' lei ha il numero della dottoressa SCHIRO'?*
...

[344] conversazione progressivo n. 2607 del 28/05/2013 alle ore 16:03.18 (RIT PM 576/13) sull'utenza telefonica omissis intestata alla società CALESERVICE S.R.L., in uso a CANNAVO' Concetta, dall'utenza omissis intestata ed in uso a ISAJA Gaetano

I(saja): *Poi volevo sapere una cosa! Voi corsi di OSS o di OSA, quando li fate?//*
C(annavò): *No, no ...//*
I: *Non ne avete nessuno?//*
C: *No, no ...//*
I: *E a Messina chi ce li ha?...//*
C: *So...//*
I: *... gratuiti naturalmente.//*
C: *No, non lo sò!//*
I: *Come non lo sai? E se non lo sai tu chi cazzo lo dovrebbe sapere?//*

Del resto, a ben vedere, la parte più consistente dei redditi dichiarati da Caleservice proviene proprio da erogazioni apparentemente effettuate dal Genovese. A titolo esemplificativo si riporta, di seguito, il conteggio approssimativo effettuato dalla Guardia di Finanza:

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
TOTALE fatture emesse nei confronti dell'on. Genovese	€ 289.117,00	€ 313.117,00	€ 323.117,00	€ 313.117,00	€ 408.600,00	€ 479.313,00	€ 484.488,00
TOTALE componenti positivi di reddito dichiarati da CALESERVICE S.R.L.	€ 516.188,00	€ 582.919,00	€ 535.146,00	€ 625.334,00	€ 823.705,00	€ 859.462,00	
Incidenza fatture emesse da Caleservice nei confronti di Genovese sul totale ricavi	56,01%	53,72%	60,38%	50,07%	49,61%	55,77%	

Il grosso della parte restante dei redditi, poi, deriva da erogazioni provenienti da società legate a Caleservice o al Genovese (v. p. es. § 22).

In particolare, come evidenziato dal consulente del pubblico ministero, la società nel corso del periodo 2006/2012 avrebbe ottenuto ricavi essenzialmente derivanti da fitti attivi su immobili di proprietà e, in via residuale, da prestazioni di consulenza verso i soci Genovese e Rinaldi.

Circostanze che confermano come Caleservice non abbia alcuna valenza autonoma, ma esista unicamente in funzione dell'impianto contabile costruito dall'on. Genovese

Si può dunque ragionevolmente argomentare che Caleservice, così come l'intero corollario di società alla stessa collegate, altro non sia che parte di un sistema fraudolento, avente un duplice scopo: per un verso consentire l'indebito abbattimento fiscale dei redditi riconducibili all'on. Genovese, attraverso un impianto di fatture oggettivamente false; per altro verso fornire un'apparente giustificazione ad una serie di redditi di origine quanto meno incerta. In tal senso non sfugge come la parte più consistente dei proventi dell'attività professionale svolta dal Genovese altro non sia che compensi apparentemente erogati da società allo stesso collegate, come appresso si vedrà (v. § 18).

§ 17.1.6 ... conclusioni

I superiori elementi, poi, come detto, consentono di affermare in termini di certezza la falsità delle fatture emesse da Caleservice a favore dell'on. Genovese per prestazione di servizi: infatti Caleservice non aveva alcuna struttura o organizzazione idonea ad erogare i servizi indicati nelle fatture, né è stato riscontrato alcun servizio concretamente erogato. Parimenti non è stata rinvenuta o esibita alcuna documentazione comprovante l'erogazione dei servizi medesimi.

In tal senso, dunque, Caleservice può essere considerata a tutti gli effetti una c.d. *cartiera*.

Più complessa la questione con riferimento alle fatture per spese di affitto. Le circostanze sopra esaminate e le stesse vicende relative alla gestione degli affitti per i corsi di formazione legittimano il più che concreto sospetto che anche le fatture per spese di locazione nei confronti dell'on. Genovese siano, almeno in parte, fittizie: nel senso che il canone sia stato sovradimensionato rispetto al reale, allo scopo di consentire l'abbattimento del reddito del Genovese, o addirittura che gli immobili non siano stati effettivamente locati al Genovese. Sul punto, tuttavia, l'indagine è carente, dal momento che nessun approfondimento è stato effettuato: non si è verificato né il valore locativo di mercato degli

C: Non lo so Tani ... non ho idea! ...non ... (incompr.)....//
I: Cioè, LUMEN ed ARAM, nessun corso di OSA avete?//
C: Non mi occupo più di niente di tutto questo.//
...

immobili; né il rapporto tra canone di locazione e costo di acquisto dell'immobile; né la destinazione effettiva delle unità locate; né l'effettivo utilizzatore delle medesime unità; né, infine, quali fatture siano state effettivamente utilizzate dal Genovese in deduzione del reddito professionale.

Pertanto, allo stato, ferme restando le valutazioni sotto il profilo tributario, assoggettate ad un diverso regime probatorio, a nessuna conclusione definitiva può pervenirsi in sede penale.

Sul punto, tuttavia, pare utile evidenziare alcuni ulteriori aspetti meritevoli di approfondimento.

Innanzitutto, secondo quanto evidenziato dalla Guardia di Finanza, il Genovese avrebbe indicato quali altri luoghi di esercizio dell'attività professionale, oltre quello di via N. Fabrizi is. 194, i seguenti indirizzi: Roma, via Marche nr. 54, dal 25/02/2004 al 05/07/2006; Roma, via Sicilia nr. 50, dal 05/07/2006; Taormina (ME), via San Pancrazio, dal 01/07/2005; Piraino (ME), c.da Garofalo, dal 20/07/2012. Si può, pertanto, dedurre che le unità di Messina via I° Settembre n. 84, Milazzo via C. Colombo n. 10, Barcellona P.G. via Umberto I 157, Patti via 2 Giugno non siano destinate allo svolgimento di attività professionale; sicchè, ove le relative fatture siano state impiegate in deduzione del reddito professionale, l'operazione sarebbe illegittima. Peraltro, come già evidenziato, in un immobile di via I Settembre sarebbe ubicata la segreteria politica dell'on. Genovese, mentre in un immobile sito in Roma, alla via Sicilia n. 50, avrebbe sede la società Ge.Fin. s.r.l.

In secondo luogo, avuto riguardo alla provenienza delle erogazioni a favore del Genovese, appare legittimo sospettare che l'attività professionale asseritamente svolta dallo stesso abbia quanto meno una dimensione tale da non giustificare il numero di sedi indicate. In tal senso non sfugge come nelle dichiarazioni dei redditi dallo stesso presentate non risulta indicato alcun costo per lavoratori dipendenti: appare alquanto inverosimile che un professionista con un giro d'affari che oscilla tra € 600.000,00 e € 1.000.000,00 e con almeno quattro studi professionali, di cui taluno in immobili verosimilmente di pregio, non abbia alle proprie dipendenze neppure un impiegato in qualità di segretario. Lo stesso notaio Parisi, che pur ha riferito di conoscere il Genovese in qualità di imprenditore, ha riferito di non avere alcuna contezza di attività professionali espletate dallo stesso, precisando: «*conosco personalmente l'avv. Genovese. Per ciò che mi riguarda e che mi consta l'ho conosciuto sempre in qualità di imprenditore. Non mai conosciuto il Genovese nella veste di avvocato o di professionista e non mi risulta che svolga tale attività. In particolare non mi risulta che presti attività di consulenza per le predette società. In ogni caso non ha mai svolto l'attività di consulente per ciò che riguarda atti da me redatti... anche per le operazioni societarie e cessioni di quote ribadisco che non mi risulta nessuna attività di consulenza svolta dall'avv. Genovese nei confronti delle parti interessate all'atto*».

Ne discende che, allo stato, avuto riguardo alla incompletezza del quadro investigativo, non può affermarsi la falsità delle fatture relative agli affitti. L'approfondimento investigativo, eventualmente nel senso indicato, potrà permettere di chiarire se dette fatture sono state emesse in tutto o in parte per operazioni inesistenti, oppure se le stesse, pur esistenti, siano non inerenti all'attività professionale asseritamente espletata dal Genovese.

Simili considerazioni valgono con riferimento alle fatture emesse da Caleservice nei confronti del Genovese per spese di pulizia relative all'immobile di via I Settembre. Innanzitutto non pare che tale immobile sia impiegato per lo svolgimento di attività professionali da parte del parlamentare. In secondo luogo, come esaminato, Caleservice non disporrebbe di personale destinato a detta attività, di talchè non si comprenderebbe come avrebbe potuto erogare tale servizio.

Anche qui, però, le indagini appaiono carenti, dal momento che non è noto se il Genovese abbia impiegato dette fatture in detrazione dei redditi dell'attività professionale; né, del resto, è stato appro-

fondito l'aspetto circa la sussistenza dell'organizzazione in capo a Caleservice per l'erogazione della prestazione in questione.

§ 17.2 Capi 16 e 22 - Utilizzo ed emissione di fatture false per l'anno 2007 (Genovese, Cannavò)

Relativamente all'anno fiscale 2007, tra il 2 gennaio ed il 7 dicembre, come sopra osservato, Caleservice s.r.l. emetteva le fatture: 3, 16, 29, 44, 57, 69, 82, 103, 115, 129, 146, 161, tutte dell'importo di € 10.000, oltre iva, per un totale di € 120.000,00, oltre iva pari a € 24.000,00, con la giustificazione "*contabilità interna e relativi adempimenti fiscali. Consulenza. Disbrigo pratiche. Servizi vari. Servizio di segreteria*".

Come sopra osservato dette fatture sono certamente oggettivamente false, inerendo a prestazioni mai fornite dalla Caleservice.

Relativamente al medesimo anno fiscale Caleservice ha emesso fatture nei confronti del Genovese anche con riferimento alla locazione di due immobili: l'uno sito in Messina via I Settembre, l'altro in Roma via Sicilia, per un importo totale di € 185.917,00, oltre fatture per pulizia locali di via I Settembre per un ammontare di € 7.200,00.

Come sopra osservato, tuttavia, per queste ultime fatture, allo stato, non può affermarsene la falsità in termini di ragionevole certezza o di gravità indiziaria; così come non può affermarsi in termini di certezza che le stesse siano state impiegate dal Genovese ai fini della dichiarazione dei redditi.

Nel corso dell'anno 2007 amministratore della Caleservice sarebbe stata Cannavò Concetta.

Le fatture di Caleservice per servizi, secondo quanto ricostruito dalla Guardia di Finanza, venivano impiegate dall'on. Genovese in deduzione del reddito imponibile, quali spese sostenute per l'esercizio della propria attività professionale, classificata nella dichiarazione dei redditi con il codice 691010, corrispondente ad "*attività degli studi legali*". Non è, allo stato, chiaro, se a tal fine siano state impiegate anche le fatture relative a pulizie e locazione, ed in che misura.

In particolare per l'anno 2007 il Genovese dichiarava:

Compensi da attività professionale	€ 559.107,00
Spese relative ad immobili	€ 273.398,00
Compensi corrisposti a terzi per prestazioni afferenti l'attività professionale	€ 120.515,00
Spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato	0
Reddito delle attività professionali	€ 89.471,00
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente	€ 64.168,00
Redditi da terreni / fabbricati	0

Se ne deduce, allo stato, in termini di certezza la sussistenza del reato contestato al capo 16 a carico del Genovese per l'impiego di fatture false ai fini dell'abbattimento del reddito nella misura di € 120.000,00, oltre € 24.000,00 a titolo di credito IVA. Parallelamente sussiste, negli stessi termini, il reato contestato al capo 22 a carico della Cannavò, quale soggetto emittente le fatture false.

In ragione dell'importo riconosciuto deve ritenersi la sussistenza, rispettivamente, delle ipotesi di cui all'art. 2 c. 3 e 8 c. 3 D.Lv. 74/2000, per le quali non è consentita l'applicazione di misura cautelare personale[345].

Al momento, in attesa di approfondimenti, nulla può dirsi in termini di rilevanza penale con riferimento alla ulteriore documentazione fiscale.

[345] Il comma 3 dell'art. 8 ed il comma 3 dell'art. 2 sono stati abrogati con d.l. 138/2011 convertito con legge 14/9/2011 n. 148.

§ 17.3 Capi 17 e 23 - Utilizzo ed emissione di fatture false per l'anno 2008 (Genovese, Cannavò)

Relativamente all'anno fiscale 2008, tra il 10 gennaio ed il 30 dicembre, come sopra osservato, Caleservice s.r.l. emetteva le fatture: 3, 17, 31, 59, 79, 93, 108, 122, 136, 156, 170, 201, 204, tutte dell'importo di € 10.000, oltre iva, per un totale di € 130.000,00, oltre iva pari a € 26.000,00 con la giustificazione "*contabilità interna e relativi adempimenti fiscali. Consulenza. Disbrigo pratiche. Servizi vari. Servizio di segreteria*".

Come sopra osservato dette fatture sono certamente oggettivamente false, inerendo a prestazioni mai fornite dalla Caleservice.

Relativamente al medesimo anno fiscale Caleservice ha emesso fatture nei confronti del Genovese anche con riferimento alla locazione di due immobili: l'uno sito in Messina via I Settembre, l'altro in Roma via Sicilia, per un importo totale di € 185.917,00, oltre fatture per pulizia locali di via I Settembre per un ammontare di € 7.200,00.

Come evidenziato, tuttavia, per tali fatture allo stato non può affermarsene la falsità in termini di ragionevole certezza o di gravità indiziaria, così come non può affermarsi in termini di certezza che le stesse siano state impiegate dal Genovese ai fini della dichiarazione dei redditi.

Nel corso dell'anno 2008 amministratore di Caleservice sarebbe stata Cannavò Concetta.

Le fatture di Caleservice per servizi, secondo quanto ricostruito dalla Guardia di Finanza, venivano impiegate dall'on. Genovese in deduzione del reddito imponibile, quali spese sostenute per l'esercizio della propria attività professionale, classificata nella dichiarazione dei redditi con il codice 691010, corrispondente ad "*attività degli studi legali*". Non è, allo stato, chiaro, se a tal fine siano state impiegate anche le fatture relative a pulizie e locazione, ed in che misura.

In particolare per l'anno 2008 il Genovese dichiarava:

Compensi da attività professionale	€ 703.564,00
Spese relative ad immobili	€ 303.847,00
Compensi corrisposti a terzi per prestazioni afferenti l'attività professionale	€ 146.721,00
Spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato	0
Reddito delle attività professionali	€ 112.448,00
Redditi di lavoro dipendente e assimilati	€ 86.150,00
Redditi da terreni / fabbricati	0

Se ne deduce, allo stato, in termini di certezza la sussistenza del reato contestato al capo 17 a carico del Genovese per l'impiego di fatture false ai fini dell'abbattimento del reddito nella misura di € 130.000,00, oltre € 26.000,00 a titolo di credito IVA. Parallelamente sussiste, negli stessi termini, il reato contestato al capo 23 a carico della Cannavò, quale soggetto emittente le fatture false. In ragione dell'importo riconosciuto deve ritenersi la sussistenza, rispettivamente, delle ipotesi di cui all'art. 2 c. 3 e 8 c. 3 D.Lv. 74/2000, per le quali non è consentita l'applicazione di misura cautelare personale.

Al momento, invece, in attesa di approfondimenti, nulla può dirsi in termini di rilevanza penale con riferimento alla ulteriore documentazione fiscale.

§ 17.4 Capi 18 e 24 - Utilizzo ed emissione di fatture false per l'anno 2009 (Genovese, Cannavò)

Relativamente all'anno fiscale 2009, come sopra osservato, Caleservice s.r.l. emetteva le fatture: 3, 17, 32, 54, 71, 101, 115, 133, 148, 163, 178, tutte dell'importo di € 10.000, oltre iva, per un totale di

€ 120.000,00, oltre iva pari a € 24.000,00 con la giustificazione "*contabilità interna e relativi adempimenti fiscali. Consulenza. Disbrigo pratiche. Servizi vari. Servizio di segreteria*".

Come sopra osservato dette fatture sono certamente oggettivamente false, inerendo a prestazioni mai fornite da Caleservice.

Relativamente al medesimo anno fiscale Caleservice ha emesso fatture nei confronti del Genovese anche con riferimento alla locazione di due immobili: l'uno sito in Messina via I Settembre, l'altro in Roma via Sicilia, per un importo totale di € 185.917,00, oltre fatture per pulizia locali di via I Settembre per un ammontare di € 7.200,00.

Come evidenziato, tuttavia, per tali fatture allo stato non può affermarsene la falsità in termini di ragionevole certezza o di gravità indiziaria, così come non può affermarsi in termini di certezza che le stesse siano state impiegate dal Genovese ai fini della dichiarazione dei redditi.

Nel corso dell'anno 2009 amministratore della Caleservice sarebbe stata Cannavò Concetta.

Le fatture di Caleservice per servizi, secondo quanto ricostruito dalla Guardia di Finanza, venivano impiegate dall'on. Genovese in deduzione del reddito imponibile, quali spese sostenute per l'esercizio della propria attività professionale, classificata nella dichiarazione dei redditi con il codice 691010, corrispondente ad "*attività degli studi legali*". Non è, allo stato, chiaro, se a tal fine siano state impiegate anche le fatture relative a pulizie e locazione, ed in che misura.

In particolare per l'anno 2009 il Genovese dichiarava:

Compensi da attività professionale	€ 591.731,00
Spese relative ad immobili	€ 276.291,00
Altre spese documentate	€ 149.700,00
Spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato	0
Reddito delle attività professionali	€ 106.448,00
Redditi di lavoro dipendente e assimilati	€ 130.016,00
Redditi da terreni / fabbricati	0

Se ne deduce, allo stato, in termini di certezza la sussistenza del reato contestato al capo 18 a carico del Genovese per l'impiego di fatture false ai fini dell'abbattimento del reddito nella misura di € 120.000,00, oltre € 24.000,00 a titolo di credito IVA. Parallelamente sussiste, negli stessi termini, il reato contestato al capo 24 a carico della Cannavò, quale soggetto emittente le fatture false. In ragione dell'importo riconosciuto deve ritenersi la sussistenza, rispettivamente, delle ipotesi di cui all'art. 2 c. 3 e 8 c. 3 D.Lv. 74/2000, per le quali non è consentita l'applicazione di misura cautelare personale.

Al momento, in attesa di approfondimenti, nulla può dirsi in termini di rilevanza penale con riferimento alla ulteriore documentazione fiscale.

§ 17.5 Capi 19 e 27 - Utilizzo ed emissione di fatture false anno 2010 (Genovese, Cannavò, Schirò C.)

Relativamente all'anno fiscale 2010, come sopra osservato, Caleservice s.r.l. emetteva le fatture: 9, 17, 32, 62, 66, 92, 108, 123, 137, 194, 177, 201, tutte dell'importo di € 10.000, oltre iva, per un totale di € 120.000,00, oltre iva pari a € 24.000,00 con la giustificazione "*contabilità interna e relativi adempimenti fiscali. Consulenza. Disbrigo pratiche. Servizi vari. Servizio di segreteria*"; nonché la fattura n. 219 del 29/12/2010, per l'importo di € 90.000,00 oltre iva pari a € 18.000, con la causale "*consulenza legale ed aziendale*".

Come sopra osservato dette fatture sono certamente oggettivamente false, inerendo a prestazioni mai fornite da Caleservice.

Relativamente al medesimo anno fiscale Caleservice ha emesso fatture nei confronti del Genovese anche con riferimento alla locazione di tre immobili: uno sito in Messina via I Settembre, uno in Roma via Sicilia, uno in Milazzo via Colombo, per un importo totale di € 190.800,00, oltre fatture per pulizia locali di via I Settembre per un ammontare di € 7.200,00.

Come evidenziato, tuttavia, per tali fatture allo stato non può affermarsene la falsità in termini di ragionevole certezza o di gravità indiziaria, così come non può affermarsi in termini di certezza che le stesse siano state impiegate dal Genovese ai fini della dichiarazione dei redditi.

Fino al settembre 2010 amministratore della Caleservice sarebbe stata Cannavò Concetta, alla quale sarebbe subentrata Schirò Giovanna.

Le fatture di Caleservice per servizi, secondo quanto ricostruito dalla Guardia di Finanza, venivano impiegate dall'on. Genovese in deduzione del reddito imponibile, quali spese sostenute per l'esercizio della propria attività professionale, classificata nella dichiarazione dei redditi con il codice 691010, corrispondente ad "*attività degli studi legali*". Non è, allo stato, chiaro, se a tal fine siano state impiegate anche le fatture relative a pulizie e locazione, ed in che misura.

In particolare per l'anno 2010 il Genovese dichiarava:

Compensi da attività professionale	€ 639.619,00
Spese relative ad immobili	€ 0
Altre spese documentate	€ 507.695,00
Spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato	€ 0
Reddito delle attività professionali	€ 66.980,00
Redditi di lavoro dipendente e assimilati	€ 130.916,00
Redditi da fabbricati	0

Se ne deduce, allo stato, in termini di certezza la sussistenza del reato contestato al capo 19 a carico del Genovese per l'impiego di fatture false ai fini dell'abbattimento del reddito nella misura di € 210.000,00, oltre € 42.000,00 a titolo di credito IVA (non contestato). Parallelamente sussiste, negli stessi termini, il reato contestato al capo 27 a carico della Cannavò quale soggetto emittenti le fatture false fino al settembre 2010. Non è ravvisabile il reato a carico di Schirò Chiara che, secondo quanto emerge in atti, al tempo non avrebbe ancora assunto la carica di amministratore, carica che le sarebbe stata conferita nel febbraio 2011.

Le fatture false riconducibili alla Cannavò in qualità di amministratore hanno un importo complessivo inferiore a £. 300.000.000, sicchè, con riferimento al capo 27, deve ritenersi la sussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 8 c. 3 D.Lv. 74/2000, per la quale non è consentita l'applicazione di misura cautelare personale.

Al momento, in attesa di approfondimenti, nulla può dirsi in termini di rilevanza penale con riferimento alla ulteriore documentazione fiscale.

§ 17.6 Capi 20 e 28 - Utilizzo ed emissione di fatture false per l'anno 2011 (Genovese, Schirò C.)

Relativamente all'anno fiscale 2011, come sopra osservato, Caleservice s.r.l. emetteva le fatture: 2, 26, 111, 136, 170, 216, 246, 279, tutte dell'importo di € 10.000, oltre iva, nonché le fatture 88 e 317 dell'importo di € 20.000,00 ciascuna oltre iva, per un totale di € 120.000,00, oltre iva pari a € 24.200,00 con la giustificazione "*contabilità interna e relativi adempimenti fiscali. Consulenza. Disbrigo pratiche. Servizi vari. Servizio di segreteria*".

Come detto tali fatture sono certamente oggettivamente false, inerendo a prestazioni mai fornite dalla Caleservice.

Relativamente al medesimo anno fiscale Caleservice ha emesso fatture nei confronti del Genovese anche con riferimento alla locazione di otto immobili: uno sito in Messina via I Settembre, due in Roma via Sicilia, uno in Milazzo via Colombo, due in Messina via Fabrizi, uno in Barcellona via Umberto I, uno in Taormina v. S. Pancrazio, per un importo totale di € 347.088,24, oltre fatture per pulizia locali di via I Settembre per un ammontare di € 7.200,00.

Come evidenziato, tuttavia, per tali fatture allo stato non può affermarsene la falsità in termini di ragionevole certezza o di gravità indiziaria, così come non può affermarsi in termini di certezza che le stesse siano state impiegate dal Genovese ai fini della dichiarazione dei redditi.

Nel corso dell'anno 2011 la carica di amministratore della Caleservice sarebbe stata attribuita: fino al febbraio 2011 a Schirò Giovanna; successivamente a Schirò Chiara assieme alla sorella Giovanna.

Le fatture di Caleservice per servizi, secondo quanto ricostruito dalla Guardia di Finanza, venivano impiegate dall'on. Genovese in deduzione del reddito imponibile, quali spese sostenute per l'esercizio della propria attività professionale, classificata nella dichiarazione dei redditi con il codice 691000, corrispondente ad "*attività degli studi legali*". Non è, allo stato, chiaro, se a tal fine siano state impiegate anche le fatture relative a pulizie e locazione, ed in che misura.

In particolare per l'anno 2011 il Genovese dichiarava:

Compensi da attività professionale	€ 1.008.492,00
Spese relative ad immobili	€ 0
Altre spese documentate	€ 526.972,00
Spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato	0
Reddito delle attività professionali	€ 361.984,00
Redditi di lavoro dipendente e assimilati	€ 127.494,00
Redditi da fabbricati	0

Se ne deduce, allo stato, in termini di certezza la sussistenza del reato contestato al capo 20 a carico del Genovese per l'impiego di fatture false ai fini dell'abbattimento del reddito nella misura di € 120.000,00, oltre € 24.200,00 a titolo di credito IVA (non contestato). Parallelamente sussiste, negli stessi termini, il reato contestato al capo 28 a carico della Schirò, quale soggetto emittente le fatture false. In ragione dell'importo riconosciuto deve ritenersi la sussistenza, rispettivamente, delle ipotesi di cui all'art. 2 c. 3 e 8 c. 3 D.Lv. 74/2000, per le quali non è consentita l'applicazione di misura cautelare personale.

Al momento, in attesa di approfondimenti, nulla può dirsi in termini di rilevanza penale con riferimento alla ulteriore documentazione fiscale.

§ 18 False fatturazioni a favore di GeImm, Gefin e Centro Servizi; riciclaggio da Centro Servizi (capi 11, 12, 21, 29, 30, 31, 34)

Come è stato evidenziato dal consulente del pubblico ministero, l'on. Genovese avrebbe riscosso dalle società allo stesso riconducibili – GE.IMM. s.r.l., GE.FIN s.r.l. e CENTRO SERVIZI 2000 s.r.l. – nel periodo compreso tra il 2007 ed il 2011, compensi lordi *per complessivi € 628.946,00*, giustificati come prestazioni professionali. Le fatture, secondo quanto segnalato dal consulente del pubblico ministero, sarebbero sostanzialmente prive di causale, attesa la genericità dell'attività nelle stesse indicate.

Inoltre, non sarebbe stato prodotto *alcun contratto di incarico o relazione sulla attività in concreto svolta dal professionista in favore delle società destinatarie dei servizi.*

In proposito, in occasione dell'accesso della Guardia di Finanza del 1/2/2013, secondo quanto rappresentato dal consulente del pubblico ministero, l'amministratore del tempo di Ge.Imm. s.r.l., Giunta Roberto, avrebbe dichiarato l'inesistenza dei contratti presupposto delle fatture *perché mai stipulati.* Nella medesima circostanza il Giunta avrebbe precisato che *«la sede della GE.IMM. srl coincide con lo studio dell'avv. Genovese Francantonio ovvero occupano stanze diverse dello stesso ufficio».* In proposito va segnalato che, il Giunta sarebbe il medesimo che, nell'ottobre del 2012 veniva assunto presso Enfap, come evidenziato al § 15, e che, secondo le dichiarazioni di Passari Rosario, sarebbe stato l'autista dell'on. Genovese.

Inoltre, sempre secondo la ricostruzione del consulente del pubblico ministero, *proprio negli anni in cui risultano attribuiti a Genovese Francantonio i compensi invocati, le società debitrici hanno dichiarato risultati gestionali assai modesti anche in conseguenza dei maggiori costi rilevati per prestazioni professionali.* Così *nell'esercizio 2007 la società CENTRO SERVIZI 2000 s.r.l. ha liquidato a Genovese Francantonio un compenso lordo per prestazioni professionali di € 90.000,00. La relativa fattura è del 30 dicembre 2006 e risulta liquidata il 17/4/2007. Nell'esercizio 2006 in cui deve essere imputato per competenza il costo per prestazioni professionali la società CENTRO SERVIZI 2000 srl ha dichiarato un utile di € 1.844,00. Ancora, la società GE.IMM. srl ha liquidato a Genovese Francantonio per l'anno 2007 compensi per € 100.000,00 al lordo della ritenuta. La società ha imputato a bilancio costi professionali per un importo lordo di € 180.000,00 oltre cassa previdenza più iva (fattura Genovese n.15 del 21 dicembre 2007) ed ha dichiarato una perdita di esercizio di € 20.363,00.*

Secondo quanto riscontrato dal consulente del pubblico ministero, poi, le società in questione non avrebbero distribuito utili.

Nel corso delle verifiche condotte dalla Guardia di Finanza si appurava, in particolare, che l'on. Genovese, nel periodo compreso tra il 2006 ed il 2010, ha riscosso compensi, emettendo corrispondenti fatture nei confronti di società allo stesso riconducibili asseritamente per *attività di consulenza legale ed aziendale.*

In particolare:

il 30/12/2006 emetteva la fattura n. 13 a favore della Centro Servizi 2000 s.r.l. per un ammontare di € 91.800,00 oltre € 18.360,00 a titolo di IVA, avente il generico oggetto "*Attività di consulenza legale e aziendale, redazione contratti di locazione, partecipazione a riunioni in studio e fuori studio, con pareri orali per l'anno 2006*";

il 21/12/2007 emetteva la fattura n. 15 a favore della Ge.Imm. s.r.l. per un ammontare di € 183.600,00 oltre € 36.720,00 a titolo di IVA, avente il generico oggetto "*Consulenza legale ed aziendale, partecipazione e assistenza a riunioni, redazione e stipulazione contratti, pareri orali ed assistenza in genere in studio e fuori studio*";

il 16/1/2008 emetteva la fattura n. 3 a favore della Centro Servizi 2000 s.r.l. per un ammontare di € 44.824,92 oltre € 8.964,98 a titolo di IVA, avente il generico oggetto "*Attività di consulenza legale e aziendale, redazione contratti di locazione, partecipazione a riunioni in studio e fuori studio, con pareri orali per l'anno 2007*";

il 15/9/2008 emetteva la fattura n. 12 a favore della Ge.Imm. s.r.l. per un ammontare di € 122.400,00 oltre € 24.480,00 a titolo di IVA, avente il generico oggetto "*Consulenza legale ed aziendale, redazione di contratti, pareri orali ed assistenza in genere*";

il 31/12/2009 emetteva la fattura n. 14 a favore della Ge.Fin s.r.l. per un ammontare di € 51.000,00 oltre € 10.200,00 a titolo di IVA, avente il generico oggetto "*Attività di consulenza legale e aziendale. Assistenza in genere relativa anche alla cessione delle azioni*";

il 27/10/2010 emetteva la fattura n. 16 a favore della Ge.Imm s.r.l. per un ammontare di € 52.000,00 oltre € 10.400,00 a titolo di IVA, avente il generico oggetto "*Consulenza ed assistenza legale, redazione contratto d'acquisto relativo all'immobile sito in Patti, via Due Giugno e trattative relative alle operazioni di permuta terreni Sigg.ri Crisafulli*";

il 20/12/2010 emetteva la fattura n. 21 a favore della Centro Servizi 2000 s.r.l. per un ammontare di € 98.800,00 oltre € 19.760,00 a titolo di IVA, avente il generico oggetto "*Attività di consulenza legale incontri in sede e fuori sede. Redazione contratti, pareri orali ed assistenza in genere*";

31 MAG 2011

Ufficio

2011, inoltre, nella contabilità del Genovese, risultano registrate le seguenti fatture: n. 8 nei confronti di Piramide s.r.l. in liquidazione per un importo di € 121.680,00 oltre IVA pari a € 24.336,00 per *compensi soggetti a ritenuta*; n. 9 nei confronti di Paride s.r.l. per un importo di € 18.564,20 oltre IVA pari a € 3.712,80 per *compensi soggetti a ritenuta*; n. 10 nei confronti di Paride s.r.l. per un importo di € 239.033,60 oltre IVA pari a € 47.806,72 per *compensi soggetti a ritenuta*.

Da un puto di vista tributario le fatture in esame sono da considerare false e, comunque, inidonee a giustificare le deduzioni dal reddito: ciò in considerazione dell'assoluta genericità dell'oggetto, tale da rendere impossibile la puntuale individuazione dell'asserita prestazione; inoltre in considerazione delle parti del rapporto tributario, atteso che erogatore dell'asserita prestazione è il socio unico o di maggioranza della società fruitrice.

A prescindere dal profilo tributario – disciplinato da un diverso regime probatorio – e dal mancato approfondimento investigativo, l'esame delle superiori fatture non fa che confermare le considerazioni già svolte circa il rapporto esistente tra il Genovese e le società allo stesso riconducibili e circa la funzione di queste ultime.

In proposito basti osservare come in molti casi l'onorario portato dalle fatture rappresenta una parte consistente del fatturato inerente l'attività professionale del Genovese e come, nella maggior parte dei casi, le fatture risultano emesse alla fine dell'anno fiscale, quasi a volere giustificare, alla fine dell'esercizio contabile, un determinato flusso di denaro e, contestualmente, come evidenziato dal consulente del pubblico ministero, azzerare il reddito della società destinataria della fattura. Del pari non sfugge come a fine esercizio il numero di fatture emesse dal Genovese risulti assolutamente modesto, avuto riguardo al volume d'affari dichiarato.

Così, per esempio, alla data del 31 dicembre 2006 le fatture emesse erano solo 13. La fattura emessa nei confronti della Centro Servizi aveva un importo di € 91.800,00 pari a quasi $^1/_6$ dell'intero volume d'affari dichiarato, pari a € 590.313,00 quale risultante dalla dichiarazione dei redditi in atti.

Alla data del 21/12/2007 le fatture emesse erano solo 15 e l'importo di € 183.600,00 indicato nella fattura emessa nei confronti della Ge-Imm. è pari a quasi $^1/_3$ dell'intero volume d'affari dichiarato dal Genovese (v. § 17.2).

Alla data del 31/12/2009 le fatture emesse erano solo 14 e l'importo di € 51.000,00 asseritamente ricevuto da Ge.Fin., è pari a quasi il 10% del volume d'affari dichiarato (v. § 17.4).

Alla data del 20/12/2010 le fatture emesse erano solo 21 e l'importo complessivo di € 150.800,00, asseritamente ricevuto da Ge.Imm e Centro Servizi, è pari a quasi ¼ dell'intero volume d'affari dichiarato dal Genovese (v. § 17.5).

L'esorbitante importo di € 379.277,80 asseritamente ricevuto nell'anno 2011 da Piramide s.r.l. e Paride s.r.l. è pari a più di $^1/_3$ dell'intero volume d'affari dichiarato dal Genovese.

Come detto, secondo quanto riferito dal notaio Parisi, che pur avrebbe rogato un notevole numero di contratti aventi come parti il Genovese o le società allo stesso riferibili, questi non svolgerebbe, sostanzialmente, attività di *avvocato o di professionista*, né avrebbe mai svolto *attività di consulenza* nei confronti delle società al medesimo riconducibili.

Questa constatazione appare pienamente coerente con l'origine del volume d'affari dichiarato dal Genovese, quale si evince dai registri "Iva vendite" acquisiti dalla Guardia di Finanza. Emerge, in particolare, che la quasi totalità del fatturato dichiarato deriva da prestazioni asseritamente effettuate nei confronti di società allo stesso riconducibili o a favore di società partecipate dallo stesso, quali Tourist Ferry Boat s.p.a. e Caronte e Tourist s.p.a.[346]. Ragionevole, dunque, ritenere che il Genovese non svolga una vera e propria attività professionale.

Così, per l'anno 2006, il Genovese registrava un volume d'affari di € 630.062,04 a fronte della emissione di sole 13 fatture. Delle quali: una per € 91.800,00 nei confronti di Centro Servizi; due per complessivi € 408.000,00 nei confronti di Tourist Ferry Boat s.p.a.; una per € 117.300,00 nei confronti di tale Trade Imm s.r.l..

Per l'anno 2007 registrava un volume d'affari per € 566.483,38 a fronte della emissione di sole 15 fatture. Delle quali: una per € 183.600,00 nei confronti di Ge.Imm. s.r.l.; due per complessivi € 357.000,00 nei confronti di Tourist Ferry Boat s.p.a.

Per l'anno 2008 registrava un volume d'affari per € 638.375,11 a fronte della emissione di sole 13 fatture. Delle quali: una per € 122.400,00 nei confronti di Ge.Imm. s.r.l.; tre per complessivi € 459.000,00 nei confronti di Tourist Ferry Boat s.p.a.; una per € 44.824,92 nei confronti di Centro Servizi s.r.l.

Per l'anno 2009 registrava un volume d'affari per € 608.712,50 a fronte della emissione di sole 14 fatture. Delle quali: una per € 51.000,00 nei confronti di Ge.Fin. s.r.l.; quattro per complessivi € 402.900,00 nei confronti di Tourist Ferry Boat s.p.a.; tre per € 147.900,00 nei confronti di Caronte e Tourist s.p.a.

Per l'anno 2010 registrava un volume d'affari per € 804.453,81 a fronte della emissione di sole 21 fatture (tre delle quali annullate mediante note di credito). Delle quali: una per € 98.800,00 nei confronti di Centro Servizi s.r.l.; una per € 104.000,00 nei confronti di tale NGI; una per € 52.000,00 nei confronti di Ge.Imm. s.r.l.; tre per complessivi € 353.600,00 nei confronti di Tourist Ferry Boat s.p.a.;

[346] Pur in assenza di specifiche verifiche in proposito emerge incidentalmente dalle vicende esaminate che l'on. Genovese detiene, o comunque deteneva almeno fino al marzo 2010 (nella specie tramite Ge.Fin. s.r.l. v. § 18.2), un consistente pacchetto azionario della Tourist Ferry Boat s.p.a. Anche Ge.Imm. s.r.l. e Ge.Pa. s.r.l. deterrebbero quote di capitale della menzionata Tourist Ferry Boat s.p.a. Del resto il legame tra il Genovese ed il gruppo Tourist/Caronte si evince dalle parole del Gallo che, evidentemente per iperbole, affermava che il Genovese avrebbe inteso acquisire la compiacente amicizia di magistrati regalando *la tessera della Caronte* (v. con riferimento alla nota 73). Altrettanto incidentalmente risulta che nella società *Neptunia s.p.a.*, il cui capitale sarebbe riconducibile alle società Tourist Ferry Boat s.p.a. e Aedes s.p.a, l'on. Genovese avrebbe ricoperto la carica di componente del consiglio di amministrazione dal giugno 2004 al gennaio 2006, sostituito, poi, dalla moglie Schirò Chiara, in carica almeno fino al giugno 2013.

una per € 31.200,00 nei confronti di Ge.Par; due per complessivi € 162.240,00 nei confronti di Caronte e Tourist s.p.a.

Per l'anno 2011 registrava un volume d'affari per € 1.090.668,04 a fronte della emissione di sole 25 fatture. Delle quali: due per complessivi € 135.200,00 nei confronti di tale NGI; una per € 3.888,90 nei confronti di Ge.Pa s.r.l.; una per € 121.302,69 dal Consorzio per le Autostrade Sicilia; due per complessivi € 291.200,00 nei confronti di Tourist Ferry Boat s.p.a.; due per € 257.597,60 nei confronti di Paride s.r.l.; una per € 121.680,00 nei confronti di Piramide s.r.l.; una per € 124.800,00 nei confronti di Caronte e Tourist s.p.a.

Per l'anno 2012 registrava un volume d'affari di € 575.747,09 a fronte della emissione di sole 9 fatture (una delle quali annullata mediante emissione di nota di credito). Delle quali: due per complessivi € 161.200,00 nei confronti di Caronte e Tourist s.p.a.; due per complessivi € 291.200,00 nei confronti di Tourist Ferry Boat; una per € 114.400,00 nei confronti di Paride s.r.l.

§ 18.1 capi 21, 31 false fatturazioni da Genovese a Ge.Imm. (Genovese, Giunta)

Inopportunamente accomunate in un unico capo di imputazione vengono in rilevo tre fatture relative a annualità fiscali differenti.

§ 18.1.1 ... anno 2007

Il 21/12/2007 l'on. Genovese emetteva la fattura n. 15 a favore di Ge.Imm. s.r.l. per un ammontare di € 183.600,00 oltre € 36.720,00 a titolo di IVA, avente il generico oggetto "*Consulenza legale ed aziendale, partecipazione e assistenza a riunioni, redazione e stipulazione contratti, pareri orali ed assistenza in genere in studio e fuori studio*".

A richiesta di documentazione giustificativa, in data 7/10/2013 Giunta Roberto esibiva sette contratti preliminari relativi a un costruendo fabbricato in Messina vill. Camaro c.da Archi, un contratto di appalto ed un verbale di concordamento, in relazione ai quali si sarebbe asseritamente svolta l'assistenza del Genovese e che, pertanto, avrebbero dovuto giustificare l'esorbitante onorario. In particolare consegnava: un contratto di promessa vendita del 11/09/2007 tra GE.IMM. e Gemelli Angela; due contratti di promessa vendita del 19/02/2007 e del 09/07/2007 tra GE.IMM e STAGNO Natalia; un contratto di promessa vendita del 13/02/2007 tra GE.IMM. e Marino Alba; un verbale di concordamento del 25/01/2007 tra GE.IMM. e Coop. OPUS 2000; un contratto di promessa vendita del 01/12/2006 tra GE.IMM. e Mondello Cristina e Salvini Pierpaolo; un contratto di promessa di vendita del 17/07/2006 tra GE.IMM. e Maiorana Mauro; un contratto di promessa vendita del 08/08/2005 tra GE.IMM. e Sturniolo Francesca; un contratto di appalto del 20/07/2005 tra GE.IMM. e Soc. OPUS 2000.

I contratti recavano i seguenti importi:

CONTROPARTE	CONTRATTO			
	TIPO	DATA		importo
		di stipula	di registrazione	
Gemelli Angela	Promessa di vendita	11/09/2007	==	€ 237.500,00
Stagno Natalia e Saverio	Promessa di vendita	19/02/2007	==	€ 212.000,00
Marino Alba	Promessa di vendita	13/02/2007	==	€ 215.000,00
OPUS 2000 Coop. arl	Verbale di concordamento	25/01/2007	==	€ 30.000,00
Mondello C. - Salvini P.	Promessa di vendita	01/12/2006	==	€ 204.800,00
Maiorana Mauro	Promessa di vendita	17/07/2006	==	€ 360.000,00

Stumiolo Francesca	Promessa di vendita	08/08/2005	07/09/2005	€ 130.000,00
OPUS 2000 Coop. arl	Appalto	20/07/2005	==	€ 340.000,00
TOTALE IMPORTO TRANSAZIONI €				€1.729.300,00
Incidenza dell'imponibile fatturato sul totale delle transazioni				10,62%

Come sottolineato dalla Guardia di Finanza i preliminari di vendita, ad eccezione di uno, non sono stati registrati, risultando, dunque, privi di data certa. Gli stessi non risultano richiamati nei conseguenti atti di compravendita e in taluno di questi ultimi risulta l'attività svolta dall'intermediario immobiliare Novakasa di Domenico Venuto & C. S.r.l.

La difesa dell'on. Genovese, come sopra osservato, in data 21/2/2014 depositava una serie di atti allo scopo di dimostrare la sussistenza delle prestazioni eseguite dall'on. Genovese a giustificazione del pingue onorario. In particolare, come si legge nell'allegato alla memoria, «*la fattura n. 15/2007 ... ha avuto ad oggetto, tra l'altro, l'attività di consulenza, redazione ed assistenza legale ai seguenti contratti*», allegando, conseguentemente una serie di contratti di appalto, di vendita e contratti preliminari, risalenti a periodi compresi tra il 2005 ed il 2008, nonché un verbale di assemblea[347].

Può ragionevolmente affermarsi che la fattura in esame sia inerente a prestazioni totalmente inesistenti. Come detto nessuna documentazione specificamente giustificativa è stata rinvenuta o esibita, nessuna specifica lettera d'incarico o contratto, né altra documentazione attestante l'attività svolta. L'unica documentazione esibita dal legale rappresentante di Ge.Imm. e, poi, dall'indagato per il tramite della difesa, altro non è che un'anonima attività contrattuale riconducibile alle tipiche attività d'impresa asseritamente svolta dalla società. In nessuno dei documenti prodotti risulta, in qualunque forma ed a qualunque titolo, la presenza o il contributo dell'on. Genovese. Nessuno di tali atti è richiamato nella fattura.

Significative, in proposito, le dichiarazioni rese dal notaio Parisi, che ha rogato la maggior parte dei contratti di vendita esibiti. Lo stesso ha riferito, in termini di certezza, con riferimento agli atti esibitigli, di non avere ricevuto incarico dal Genovese, né di avere ricevuto da quest'ultimo indicazioni di sorta sul contenuto o le caratteristiche dell'atto. Più in generale il notaio riferiva che, con riferimento agli atti che egli aveva rogato, non era mai accaduto che il Genovese «*abbia preparato bozze di atti, abbia dato consigli ovvero abbia dato alcun contributo sulle modalità di redazione degli atti*». Allo stesso modo affermava che, relativamente agli atti dallo stesso rogati, mai l'on. Genovese aveva «*espletato attività professionale connessa ad atti su beni propri o di società da lui gestite o* controllate». Aggiungeva che «*anzi, in alcuni casi*» aveva dovuto provvedere personalmente a «*spiegare a lui la non fattibilità di alcuni atti. Ciò è avvenuto per la società GEPA, per la quale ho redatto taluni atti*». Esaminando, poi, taluni dei preliminari esibiti dalla difesa, correlati ai contratti di compravendita dallo stesso rogati, precisava trattarsi «*di preliminari predisposti su contenuto standard compilati probabilmente prima dei contratti definitivi che poi ho predisposto. Non mi sono mai stati esibiti dalle parti prima di effettuare le compravendite*».

A sua volta Venuto Domenico, legale rappresentante dell'agenzia immobiliare Novakasa, intervenuto in qualità di mediatore in occasione della stipula di taluni dei contratti sopra elencati, confer-

[347] La documentazione prodotta consiste in: un contratto d'appalto del luglio 2005 per € 340.000; contratto di mutuo del maggio 2006 per € 1.800.000,00; contratto di rinuncia a servitù, vendita e cessione di cubatura del 18/7/06; verbale di concordamento del gennaio 2007; contratto di cessione di quote dell'aprile 2007 per € 125.000; verbale di assemblea del 28/6/2007 della società Piramide s.r.l.; preliminare del 8/8/05 e omologo contratto di vendita del giugno 2008 per € 130.000,00; preliminare del luglio 2006 e omologo contratto di vendita del luglio 2008 rispettivamente per € 360.000,00 e € 421.400,00; preliminare del dicembre 2006 e omologo contratto di vendita del giugno 2008 per € 204.800,00; preliminare del febbraio 2007 e omologo contratto di vendita del giugno 2008 per € 215.000,00; preliminare del febbraio 2007 per € 185.000,00; preliminare del luglio 2007 per € 27.000,00; contratto di vendita del maggio 2008 per € 212.000,00; preliminare del settembre 2007 e omologo contratto di vendita dell'ottobre 2008 per € 237.500,00.

mava di avere avuto rapporti con la GeImm, per conto della quale, tra l'altro, si era occupato della «*vendita di alcuni immobili nella zona di Camaro Superiore*», avendo a tal fine contatti con Rinaldi Francesco e Giunta Roberto. Precisava che nello svolgimento della propria attività si era occupato «*della pubblicità delle vendite, a mezzo internet e carta stampata, di assistere nella vendita, tanto all'acquirente quanto l'impresa cedente, sino ad arrivare all'atto definitivo*», riferendo, quindi, che in occasione delle trattative relative alla vendita l'unico professionista che talora era intervenuto per la società era stato l'architetto Bartucciotto; escludendosi, con ciò, qualunque contributo del Genovese.

Aggiungasi che la fattura risale al dicembre 2007; per contro parte degli atti esibiti, di natura eterogenea, risale al 2005, al 2006 o al 2008. Così, per esempio, anche ammesso che l'on. Genovese avesse fornito una sorta di consulenza all'atto della stipula del mutuo del maggio 2006 tra Ge.Imm. e Banca Intesa, evidentemente tale attività si sarebbe esaurita con la stipula del contratto, cioè nell'anno 2006, sicchè non avrebbe potuto essere retribuita con fattura del dicembre 2007.

Considerazioni analoghe valgono con riferimento al contratto d'appalto del 2005, o a quello di cessione di cubatura del luglio 2006, o ai contratti preliminari del medesimo 2006.

Va, poi, evidenziato che i contratti preliminari appaiono sostanzialmente uguali nella struttura, oltre che apparentemente corrispondenti a modelli standard. È evidente, dunque, che quand'anche una consulenza fosse stata prestata per la loro predisposizione – ed è da escludere che questa sia riconducibile al Genovese – ciò sarebbe accaduto con riferimento al modello originario, certamente risalente al 2006 atteso che, secondo la documentazione esibita, in tale anno sarebbe stato stipulato il primo dei preliminari.

Discorso che andrebbe confermato anche nell'ipotesi in cui, per assurdo, si volesse sostenere che l'attività di consulenza – come detto in alcun modo dimostrata e documentata – fosse stata offerta in relazione alla complessiva operazione immobiliare: in tal caso, infatti, la fattura avrebbe dovuto essere emessa non prima del 2008, anno in cui, secondo la documentazione esibita, l'operazione si sarebbe conclusa con la stipula dei contratti di vendita.

Può, pertanto, concludersi in termini di ragionevole certezza che la fattura in esame sia inerente a prestazioni inesistenti; circostanza che appare, altresì, pienamente confermata dalla documentazione proveniente dallo stesso indagato.

Ulteriore riprova della falsità della fatture, si trae dai rapporti esistenti tra l'on. Genovese e la Ge.Imm. Quest'ultima società, infatti, come evidenziato al § 7.6, è sostanzialmente riferibile al Genovese, il quale ne detiene la maggioranza del capitale sociale attraverso altre società ad esso riconducibili, prima delle quali Caleservice. La restante quota del capitale sociale è sempre riconducibile al Genovese attraverso propri congiunti. La stessa sede della società sarebbe ubicata nel medesimo ufficio del parlamentare, nel senso che, come precisato dal Giunta, la società ed il Genovese «*occupano stanze diverse dello stesso ufficio*». Dunque può ragionevolmente affermarsi che anche Ge.Imm., come Caleservice ed altre società, sono in realtà niente altro che una estrinsecazione del patrimonio dell'indagato. Circostanza che trova conferma nella individuazione della persona cui affidare l'incarico di amministratore: il Giunta, infatti, al tempo amministratore della società, pare essere un mero prestanome. Risulta, infatti, che costui ha iniziato i propri rapporti con il Genovese nel 1999, quale dipendente di Caleservice; ha poi rivestito cariche di amministratore in varie società riferibili al medesimo Genovese, quali la menzionata Centro Servizi e Coinvest s.r.l. (il cui capitale sarebbe ripartito tra Schirò Chiara e Rinaldi Francesco). Lo stesso compare anche tra i nuovi soci di Enfap a seguito dell'opera di acquisizione condotta dal Genovese (in merito al § 6.1.5 si è visto, tra l'altro, come tali soggetti sono stati se-

lezionati dal Genovese, o comunque per conto di quest'ultimo, come meri prestanome); contestualmente il Giunta, nel 2012, è stato assunto alle dipendente del medesimo Enfap con la qualifica di operatore di segreteria III° Livello presso il centro servizi di Ragusa (v. § 15), qualifica, per vero, che appare poco coerente con il ruolo di amministratore di una società che, peraltro, liquida parcelle della consistenza di qualche centinaio di migliaio di euro. Infine, secondo quanto riferito da Passari Rosario, il Giunta addirittura sarebbe, o sarebbe stato, autista del Genovese.

Sussistono, dunque, i reati di cui ai capi 21) e 31), dei quali deve rispondere il Genovese quale emittente la fattura ed il Giunta quale utilizzatore.

§ 18.1.2 ... anno 2008

Il 15/9/2008 l'on. Genovese emetteva la fattura n. 12 a favore della Ge.Imm. s.r.l. per un ammontare di € 122.400,00 oltre € 24.480,00 a titolo di IVA, avente il generico oggetto "*Consulenza legale ed aziendale, redazione di contratti, pareri orali ed assistenza in genere*".

A richiesta di documentazione giustificativa in data 7/10/2013 Giunta Roberto esibiva quattro contratti preliminari in relazione ai quali si sarebbe svolta l'assistenza del Genovese e che, pertanto, avrebbero dovuto giustificare l'esorbitante onorario. In particolare consegnava: un contratto di promessa vendita del 26/02/2008 tra GE.IMM. e tali De Filippo Gabriele e Dardanelli Pasqualina; un contratto di promessa vendita del 07/11/2008 tra GE.IMM. e Schillace Rita; un contratto di promessa vendita del 29/02/2008 tra GE.IMM. e Maiorana Mauro; un contratto di promessa vendita del 08/09/2008 tra GE.IMM. e tali Schillaci Luigi ed Attardi Cettina.

I contratti recavano i seguenti importi:

CONTROPARTE	CONTRATTO			
	TIPO	DATA		importo
		di stipula	di registrazione	
De Filippo G. - Dardanelli P.	Promessa di vendita	26/02/2008	==	€ 230.000,00
Schillace Rita	Promessa di vendita	07/11/2008	==	€ 208.880,00
Maiorana Mauro	Promessa di vendita	29/02/2008	==	€ 45.000,00
Schillaci L. - Attardi Cettina	Promessa di vendita	08/09/2008	==	€ 190.000,00
TOTALE IMPORTO TRANSAZIONI €				€ 673.880,00
Incidenza dell'imponibile fatturato sul totale delle transazioni				18,16%

Come sottolineato dalla Guardia di Finanza i preliminari di vendita non sono stati registrati, risultando, dunque, privi di data certa. Gli stessi non risultano richiamati nei conseguenti atti di compravendita, inoltre in taluno di questi ultimi risulta l'attività svolta dall'intermediario immobiliare Novakasa di Domenico Venuto & C. S.r.l.

I preliminari, infatti, sono evidentemente riferibili alla medesima operazione immobiliare in relazione alla quale è stata parzialmente giustificata la fattura emessa nel 2007.

La difesa dell'on. Genovese, come sopra osservato, in data 21/2/2014 depositava una serie di atti con lo scopo di dimostrare la sussistenza delle prestazioni eseguite dall'indagato a giustificazione del pingue onorario. In particolare, come si legge nell'allegato alla memoria, *la fattura n. 12/2008 ... ha avuto ad oggetto, tra l'altro, l'attività di consulenza, redazione ed assistenza legale funzionale alla sottoscrizione dei seguenti contratti*», allegandosi, conseguentemente, una serie di contratti di vendita e

contratti preliminari, nonché di finanziamento e di erogazione di mutuo, risalenti a periodi compresi tra il 2008 ed il 2012[348].

Anche tale fattura è certamente falsa, inerendo a prestazioni mai eseguite, potendosi richiamare le considerazioni svolte al precedente § 18.1.1

Valgono le considerazioni sopra formulate. Infatti, come detto, nessuna documentazione specificamente giustificativa è stata rinvenuta o esibita, nessuna specifica lettera d'incarico o contratto, né altra documentazione attestante l'attività svolta.

L'unica documentazione esibita dal legale rappresentante di Ge.Imm. e, poi, dall'indagato per il tramite della difesa, altro non è, anche in questo caso, che un'anonima attività contrattuale riconducibile alle tipiche attività d'impresa asseritamente svolta dalla società. In nessuno dei documenti prodotti, inoltre, risulta, in qualunque forma ed a qualunque titolo, la presenza o il contributo dell'on. Genovese. Nessuno di tali atti è richiamato nella fattura. Lo stesso indagato non è stato, evidentemente, in grado di fornire alcuna documentazione – che si tratti di relazioni, verbali di riunione, bozze predisposte con l'intervento delle parti, studi, analisi, preventivi, ecc. – atta a dimostrare l'attività svolta.

Significative, in proposito, le dichiarazioni rese dal notaio Parisi già sintetizzate al menzionato § 18.1.1, dalle quali può dedursi che nessuna attività di consulenza è stata mai prestata dal Genovese in relazione agli atti di compravendita o agli atti di mutuo rogati dal notaio; così come nessuna attività di consulenza può essere correlata alla stipula dei contratti preliminari, consistenti in schemi tipici e, nel complesso anonimi, oltre che strutturalmente identici.

Analoga valenza deve essere attribuita alle dichiarazioni di Venuto Domenico, dalle quali si evince l'insussistenza di qualunque contributo riferibile al Genovese per le fasi relative alle trattative ed alla vendita degli immobili.

Del pari valgono le medesime considerazioni con riferimento all'epoca degli atti, i quali, in parte, risalgono ad epoca successiva alla emissione della fattura, mentre quelli risalenti al 2008 appaiono espressione della medesima operazione immobiliare con la quale si è preteso di giustificare la fattura del 2007.

Medesime argomentazioni, poi, possono essere tratte dai rapporti esistenti tra l'on. Genovese, la Ge.Imm. ed il Giunta.

Se ne conclude per la totale inesistenza delle prestazioni sottostanti alla fattura, la quale nasconde una erogazione di denaro senza causa (o a titolo di liberalità), come tale non qualificabile come spesa per la produzione del reddito d'impresa.

Avuto riguardo all'importo, inferiore a € 154.937,07, trova applicazione, quanto al capo 31), la disciplina di cui all'art. 2 c. 3 D.Lv. 74/2000 al tempo vigente, per la quale non è consentita applicazione di misura cautelare personale. Quanto al capo 21) non trova applicazione la disciplina di cui all'art. 8 c. 3 D.Lv. 74/2000 al tempo vigente, in quanto la fattura in parola, per l'anno fiscale 2008, va sommata a quella di cui al § 18.3.2, così superando la soglia di € 154.937,07.

[348] La documentazione prodotta consiste in: un contratto di finanziamento del novembre 2008 per € 200.000; contratto di finanziamento del novembre 2008 per € 250.000; contratto di mutuo del dicembre 2008 per € 1.150.000,00; atto di erogazione e quietanza di mutuo del novembre 2011 per € 900.000,00; preliminare del febbraio 2008 e omologo contratto di vendita del dicembre 2008 per € 230.000,00; preliminare del febbraio 2008 per € 45.000,00; preliminare del settembre 2008 per € 190.000,00; contratto di vendita del settembre 2008 per € 190.000; preliminare del novembre 2008 e omologo contratto di vendita del dicembre 2008 per € 208.880,00; preliminare del settembre 2008 e omologo contratto di vendita del gennaio 2012, rispettivamente per l'importo di € 235.000,00 ed € 250.000,00; contratto di vendita del dicembre 2008 per € 270.000,00.

§ 18.1.3 ... anno 2010

Identiche valutazioni con riferimento al 2010.

In data 27/10/2010 veniva emessa la fattura n. 16 per un ammontare di € 52.000,00 oltre € 10.400,00 a titolo di IVA. La falsità del documento fiscale è evidente già avuto riguardo all'oggetto. Questo, infatti, veniva descritto come "*Consulenza ed assistenza legale, redazione contratto d'acquisto relativo all'immobile sito in Patti, via Due Giugno e trattative relative alle operazioni di permuta terreni Sigg.ri Crisafulli*".

Come appurato dalla Guardia di Finanza, infatti, la Ge.Imm. non risulta avere acquistato l'immobile in questione. Risulta invece che nell'anno 2010 Ge.Imm. ha acquistato nei confronti di tale Mastrantonio Carmelo, con atto del 3/5/2010 registrato il 4/5/2010, un diverso immobile sito in Patti, alla via Fiume per un importo di € 273.350,00. Un rapporto con tali Crisafulli Giovanni e Capasso Letteria risulta esistente, ma sarebbe riferibile al 2013: infatti in data 8/2/2013 veniva stipulato un contratto con tali soggetti aventi ad oggetto la permuta di un terreno edificabile sito in Messina per un valore di € 98.350,00. Immobile anch'esso ben diverso da quello indicato nella fattura.

Evidente, dunque, la falsità della fattura, inerente un'operazione che mai sarebbe stata realizzata da Ge.Imm., per la quale, pertanto, già in astratto non potrebbe mai essere stata eseguita alcuna consulenza o assistenza legale. Peraltro non sfugge l'importo esorbitante dell'onorario, il quale, al limite, potrebbe trovare giustificazione solo in presenza di un'operazione immobiliare del valore di alcuni milioni di euro.

In proposito, alla richiesta di documentazione giustificativa, Giunta Roberto in data 1/10/2013 consegnava un contratto di vendita del 03/05/2010 tra GE.IMM. e Mastrantonio Carmelo per un importo di € 175.000,00, in relazione al quale si sarebbe esplicata la prestazione dell'on. Genovese e che dovrebbe giustificare l'esoso compenso. Precisava, quindi, che «*...l'immobile indicato nella fattura nr. 16 del 27/10/2010 è quello di via Fiume e non di via Due giugno, come erroneamente riportato nel documento e le operazioni permutative con i signori Crisafulli si sono concluse da poco (nell'anno in corso od a fine 2012)*».

A sua volta l'indagato, per il tramite dei difensori, contraddicendo il tenore della fattura e in parte lo stesso Giunta, asseriva che *la fattura n. 16/2010* avrebbe *avuto ad oggetto, tra l'altro, l'attività di consulenza, di redazione e di assistenza legale funzionale alla sottoscrizione* di una serie di contratti, che produceva in copia, consistenti in contratti d'acquisto, preliminari di vendita, contratti di mutuo di epoca compresa tra il 2010 ed il 2013[349].

Anche in questa prospettiva la falsità della fattura appare evidente, a maggior ragione alla luce della documentazione prodotta dallo stesso indagato. La giustificazione offerta, infatti, innanzitutto contrasta col tenore dell'oggetto specificato nella fattura. Inoltre la documentazione esibita è per lo più riferibile ad attività realizzata dalla GeImm in epoca successiva alla emissione della fattura, uno o più anni dopo. In nessuno di tali atti, infine, risulta menzionata in qualche modo la presenza o la partecipazione del Genovese, né questi, evidentemente, è stato in grado di esibire documentazione di qualunque natura attestante lo svolgimento dell'attività professionale.

Anche in questo caso, poi, vanno richiamate le considerazioni svolte al § 18.1.1.

[349] La documentazione prodotta consiste in: un contratto di vendita con riserva d'area del gennaio 2013 indicato come di valore indeterminabile; un contratto di mutuo dell'aprile 2011 per € 340.000,00; un documento di sintesi di mutuo dell'agosto 2011, per € 500.000,00; contratto di vendita del maggio 2010 per € 175.000,00 tra GeImm e tali Rottino/Mastrantonio; preliminare del marzo 2011 per € 213.000; contratto di vendita del novembre 2011 per € 213.000.

Può ritenersi, dunque, la sussistenza dei reati contestati ai capi 21 e 31 della rubrica anche in relazione alle fatture per l'anno fiscale 2010.

In ragione dell'importo dell'operazione, tuttavia, sono ravvisabili, rispettivamente, le ipotesi di cui agli artt. 8 c. 3 e 2 c. 3 D.Lv. 74/2000, per le quali non è consentita misura cautelare personale.

§ 18.2 capi 21, 34 false fatturazioni da Genovese a Ge.Fin (Genovese, Cannavò)

Il 31/12/2009 Genovese emetteva la fattura n. 14 a favore della "Ge.Fin Genovese Finanziaria" s.r.l. per un ammontare di € 51.000,00 oltre € 10.200,00 a titolo di IVA, avente il generico oggetto "*Attività di consulenza legale e aziendale. Assistenza in genere relativa anche alla cessione delle azioni*";

Alla richiesta di documentazione giustificativa in data 16/10/2013 Zaccone Dario, per delega del Genovese, presidente del consiglio di amministrazione di GeFin, esibiva la copia di un contratto del 15/3/2010 relativo alla cessione di un pacchetto azionario della Tourist Ferry Boat S.p.a. dalla GE.FIN – GENOVESE FINANZIARIA S.r.l. a GE.PAR. S.r.l. per un valore di € 16.000.000,00. Nell'occasione lo stesso riferiva che «*la fattura emessa dall'Avv. Genovese riguardava principalmente il lavoro svolto per la cessione delle azioni del contratto che vi ho esibito*».

Il contratto esibito prevedeva che GeFin, rappresentata dal liquidatore Cannavò Concetta, cedesse a Ge.Par., rappresentata dal procuratore speciale Giunta Roberto, al prezzo di € 16.000.000,00, n. 3.260.292 azioni della Tourist Ferry Boat s.p.a. del valore nominale di € 1 ciascuna.

Dal verbale di assemblea della Ge.Fin. si rileva che la cessione delle quote era stata autorizzata dai soci Genovese Francantonio e Genovese Rosalia. A sua volta dal verbale di assemblea della Ge.Par. che autorizzava l'acquisto del pacchetto azionario, si apprende che amministratore di tale società era Schirò Chiara, moglie del Genovese, mentre le quote della società erano attribuite, quanto al 15% al Genovese personalmente, quanto al restante 85% alla Ge.Pa. s.r.l., amministrata dal medesimo Genovese ed il cui capitale sociale, al tempo, era, a sua volta, ripartito tra il Genovese, la sorella Rosalia e la medesima Ge.Fin. s.r.l., mentre, fino al dicembre del 2009, era ripartito, in misura uguale, tra il Genovese e la moglie.

Evidente, dunque, che non si fosse in presenza di una effettiva compravendita di azioni, atteso che le stesse transitavano solo formalmente da una società all'altra, società che, nella realtà erano riconducibili al medesimo soggetto.

Va peraltro osservato che in relazione a tale operazione risulta una parallela fattura emessa da Caleservice a favore della Ge.Par (v. § 21). A queste deve poi aggiungersi la fattura emessa da Caleservice nei confronti dell'on. Genovese per consulenza legale ed aziendale di cui al § 17.5. Perciò si ha il risultato paradossale per cui Caleservice, senza disporre di alcuna organizzazione, svolgerebbe attività di consulenza nei confronti della Ge.Par., amministrata dalla moglie del Genovese, e, al tempo stesso, nei confronti del Genovese medesimo, questi, per parte sua, svolgerebbe la propria attività di consulenza a favore di Ge.Fin., il cui capitale sociale, però, è riconducibile in gran parte allo stesso Genovese. Infine, il tutto, in relazione al trasferimento di un pacchetto di quote azionarie tra GeFin e GePar, società, quest'ultima, il cui capitale sociale faceva capo, attraverso la Ge.Pa. s.r.l., alla stessa GeFin e, in ultima istanza, al medesimo Genovese.

Come detto, in pendenza della richiesta cautelare, l'indagato, per il tramite dei propri difensori, depositava una memoria con allegata documentazione asseritamente volta a dimostrare la veridicità delle fatture emesse. Quanto alla fattura n. 14/2009 si afferma che la stessa sia *relativa alla attività di*

studio e consulenza legale, finalizzata alla cessione di rilevanti pacchetti azionari, successivamente formalizzata con una serie di atti che venivano allegati[350].

La memoria e la documentazione prodotte, lungi dal dimostrare la veridicità della fattura, avvalorano la fondatezza dell'assunto accusatorio. Invero in nessuno degli atti prodotti si fa in alcun modo menzione di un eventuale ruolo di consulente o di mediatore svolto dal Genovese. Tra la documentazione prodotta non esiste né una lettera di incarico o altro documento analogo, né esiste altro documento che comprovi l'attività svolta dal Genovese (relazioni, verbali di riunioni, schede di valutazione tecnico giuridica, pareri, ecc.).

Lo stesso notaio Parisi, che risulta avere rogato l'atto di cessione delle quote azionarie, come già evidenziato (v. tra l'altro § 18.1.1), ha categoricamente escluso l'apporto di qualsivoglia contributo da parte del Genovese alla redazione del contratto di vendita.

Aggiungasi che, come sopra osservato, in realtà vi sarebbe piena identità tra Ge.Fin e l'on. Genovese: questi, infatti, al tempo ne controllava, direttamente o indirettamente, l'intero capitale sociale. La stessa Cannavò, liquidatore della società all'epoca dei fatti, come si è visto al § 17.1.5 è certamente, di norma, un prestanome dell'on. Genovese.

Dalla documentazione esibita, infine, emerge uno dei possibili reali obiettivi dell'operazione di cessione delle azioni: si comprende, infatti, che il pacchetto azionario è stato trasferito da GeFin a GePar, entrambe società riconducibili al Genovese; quindi GePar è stata incorporata da Tourist Ferry Boat s.p.a., che, in tal modo ha finito con l'acquisire sue proprie azioni. A fronte di tale acquisizione quest'ultima società ha ereditato le posizioni debitorie maturate da Ge.Par. nei confronti di GeFin in conseguenza dell'asserita cessione delle azioni; quindi Tourist Ferry Boat s.p.a. ha estinto tali posizioni debitorie accollandosi debiti che a sua volta GeFin aveva contratto nei confronti di istituti di credito per un ammontare di € 2.006.776,00, contestualmente liberando non solo il debitore principale GeFin, ma anche i fideiussori, indicati in Genovese Francantonio e Genovese Rosalia.

Palese, dunque, l'insussistenza delle prestazioni sottostanti alla fattura esaminata.

Parimenti evidente, inoltre, che nessuna attività di consulenza, e men che meno di mediazione, poteva essere espletata dal Genovese, dal momento che tale attività, in realtà, sarebbe stata prestata a favore di sé stesso e delle società al medesimo riconducibili.

Sussistono, dunque, i reati di cui ai capi 21 e 34 della rubrica, dei quali rispondono il Genovese, quale emittente della fattura per prestazioni inesistenti, e la Cannavò quale utilizzatrice.

In ragione dell'importo dell'operazione, tuttavia, sono ravvisabili, rispettivamente, le ipotesi di cui agli artt. 8 c. 3 e 2 c. 3 D.Lv. 74/2000, per le quali non è consentita misura cautelare personale.

§ 18.3 Capi 21, 29, 30, 11, 12 – Il trasferimento dei proventi illeciti da Centro Servizi a Genovese Francantonio

Come evidenziato dal consulente del pubblico ministero e come sopra ricostruito, Centro Servizi 2000 è la società del gruppo Genovese che principalmente ha intrattenuto diretti rapporti commerciali con gli enti di formazione LUMEN ed ARAM, emettendo fatture, nel periodo compreso tra il 2006 ed il 2012, rispettivamente per € 474.359,35 ed € 771.740,87, dunque per un importo complessivo di €

[350] Gli atti allegati consistono: nella già menzionata copia del contratto di vendita di azioni del 15/3/2010; in un *accordo quadro di accollo* del 3/8/2010 per € 2.000.000,00; quattro atti di accollo dell'agosto 2010, un atto d'accollo del dicembre 2010, un atto d'accollo dell'aqprile 2010, per un importo complessivo di € 2.550.000,00 circa.

1.246.100,22. Come sopra evidenziato Centro Servizi è stata impiegata quale strumento per la realizzazione di profitti illeciti mediante un sistema di sovrafatturazione.

La verifica effettuata dalla Guardia di Finanza ha consentito di appurare che il Genovese ha ricevuto consistenti importi dalla Centro Servizi, giustificati mediante emissione di corrispondenti fatture. Segnatamente:

il 30/12/2006 emetteva la fattura n. 13 a favore della Centro Servizi 2000 s.r.l. per un ammontare di € 91.800,00 oltre € 18.360,00 a titolo di IVA, avente il generico oggetto "Attività di consulenza legale e aziendale, redazione contratti di locazione, partecipazione a riunioni in studio e fuori studio, con pareri orali per l'anno 2006";

il 16/1/2008 emetteva la fattura n. 3 a favore della Centro Servizi 2000 s.r.l. per un ammontare di € 44.824,92 oltre € 8.964,98 a titolo di IVA, avente il generico oggetto "Attività di consulenza legale e aziendale, redazione contratti di locazione, partecipazione a riunioni in studio e fuori studio, con pareri orali per l'anno 2007";

il 20/12/2010 emetteva la fattura n. 21 a favore della Centro Servizi 2000 s.r.l. per un ammontare di € 98.800,00 oltre € 19.760,00 a titolo di IVA, avente il generico oggetto "Attività di consulenza legale incontri in sede e fuori sede. Redazione contratti, pareri orali ed assistenza in genere";

A dette fatture, peraltro, se ne aggiungono di ulteriori, emesse nei confronti della Centro Servizi da altre società del gruppo. Segnatamente:

fattura n. 205 del 30/12/2008 per l'importo di € 3.000,00 oltre € 600,00 per IVA, con la causale "*Contabilità interna (reg.ne doc..– rendicontazione spese – etc.)- consulenza (predisp. contabile atti – ricerche banche dati – etc.) - assistenza (servizi vari)- servizi di segreteria – attività svolta nell'anno 2008*";

fattura n. 83 del 14/5/2009 per l'importo di € 15.000,00 oltre iva pari a € 3.000,00 con la causale "*Contabilità interna (reg.ne doc. – rendicontazione spese – etc.)- consulenza (predisp. contabile atti – ricerche banche dati – etc.) - assistenza (servizi vari)- servizi di segreteria – attività svolta nell'anno 2008*";

fattura n. 7 del 10/10/2013, emessa da Caleservice, per l'importo di € 95.000,00 oltre iva pari a € 19.000,00 con la causale "*consulenza tecnica*".

§ 18.3.1 passaggi di denaro anni 2006... (Genovese, Schirò C.)

Come detto il 30 dicembre 2006 Genovese Francantonio emetteva nei confronti di Centro Servizi la fattura n. 13 per un ammontare di € 91.800,00 oltre € 18.360,00 a titolo di IVA. La stessa presentava l'assolutamente generica descrizione: "*Attività di consulenza legale e aziendale, redazione contratti di locazione, partecipazione a riunioni in studio e fuori studio, con pareri orali per l'anno 2006*".

La fattura è certamente falsa, inerendo a prestazioni inesistenti, costituendo unicamente strumento per giustificare il passaggio di denaro frutto delle condotte illecite ed ovviamente per consentire l'abbattimento a fini fiscali del reddito di Centro Servizi.

L'assunto è dimostrato, innanzitutto dal fatto che nessuna documentazione a supporto dell'attività espletata è stata rinvenuta o esibita in sede di accesso della Guardia di Finanza. In particolare, come negli altri casi, non è stata prodotta alcuna lettera di incarico, né altro simile documento; del pari non è stata prodotta o rinvenuta documentazione attestante l'attività svolta dal Genovese, quali pareri, relazioni, verbali, ecc. Tali elementi, in uno con l'assoluta genericità della fattura e con la circo-

stanza che in realtà, come sopra osservato, Centro Servizi è società riconducibile al medesimo Genovese, costituiscono prova adeguata della inesistenza delle prestazioni sottostanti alla fattura medesima. Peraltro, come si è visto (§ 17.1.5) Cannavò Concetta, al tempo amministratore di Centro Servizi, è usualmente prestanome del Genovese, su disposizioni del quale ne gestisce patrimonio e vari rapporti commerciali.

Ulteriore dimostrazione della falsità del documento fiscale si trae dalla memoria depositata dalla difesa dell'indagato e dalla documentazione offerta.

Come già osservato, in data 21/2/2014 la difesa del Genovese depositava in Procura una memoria con relativa documentazione. Con riferimento alla fattura n. 13/2006 si affermava che la stessa sarebbe stata, *relativa, tra l'altro, all'attività di consulenza, redazione ed assistenza legale ai seguenti contratti: contratto di appalto del 30.05.2005, tra Geimm e Centro Servizi 2000 s.r.l. del valore di € 900.000,00; contratto di locazione del 10.08.2006, tra Aram e Centro Servizi 2000 s.r.l., dell'ammontare di € 130.000,00 per 6 annualità; contratto di locazione del 10.08.2006 tra Lumen e Centro Servizi 2000 s.r.l., dell'ammontare di € 50.000,00 annui, per 6 annualità.*

Si assumerebbe, dunque, che la fattura costituirebbe corrispettivo per una sorta di attività di consulenza – evidentemente giuridica – prestata dal Genovese, nei confronti della società al medesimo riconducibile, in relazione alla stipula di un contratto di appalto e di due contratti di locazione.

L'affermazione non indebolisce affatto l'assunto accusatorio, al contrario lo conferma. Invero nei contratti esibiti dall'indagato non esiste alcun riferimento al ruolo asseritamente dallo stesso espletato. Del resto non si comprenderebbe quale tipo di consulenza sarebbe stata necessaria per la stipula di un contratto di appalto e di due contratti di locazione dalla struttura evidentemente standard. A maggior ragione avuto riguardo alla circostanza che, come detto, tutte le parti dei tre contratti erano, sostanzialmente, riconducibili al medesimo Genovese, sicchè lo stesso avrebbe finito col prestare consulenza nei propri stessi confronti. In ogni caso neppure l'indagato è stato in grado di fornire alcuna prova della concreta attività espletata: non ha esibito lettere di incarico, relazioni, appunti, pareri, bozze di contratto, verbali di riunioni, né altra qualsivoglia documentazione atta a comprovare il proprio impegno professionale. In proposito è impensabile che l'espletamento di un'attività professionale di consulenza non lasci alcuna traccia documentale. A maggior ragione se trattasi di attività per la quale si pervenga alla rilevante remunerazione di ben 91.800,00 euro. Si aggiunga che nessun richiamo ai contratti è contenuto nella stessa fattura.

La documentazione prodotta, dunque, in definitiva non fa che confermare l'assunto accusatorio, dal momento che lo stesso indagato non è in alcun modo in grado di documentare la propria asserita attività professionale.

Del resto l'assunto difensivo viene smentito anche documentalmente: nella sua genericità la fattura si riferisce comunque ad attività asseritamente espletate *per l'anno 2006*. Il contratto di appalto invocato dalla difesa, tuttavia, risulta stipulato nell'anno 2005, sicchè non si vede, comunque, come la fattura potrebbe riferirsi a tale atto.

Lo stesso notaio Parisi, assunto a sommarie informazioni, pur dichiarando rapporti di lungo termine con il Genovese e le società allo steso riconducibili, ha precisato di averlo conosciuto «*...sempre in qualità di imprenditore. Non mai conosciuto il Genovese nella veste di avvocato o di professionista e non mi risulta che svolga tale attività. In particolare non mi risulta che presti attività di consulenza per le predette società...*».

§ 18.3.2 Capi 21), 29) – ... 2008 (Genovese, Schirò C.)

Ad analoghe conclusioni si perviene con riferimento alla fattura emessa nell'anno 2008.

Invero il Genovese, con la data del 16/1/2008, emetteva la fattura n. 3 a favore della Centro Servizi 2000 s.r.l. per un ammontare di € 44.824,92 oltre € 8.964,98 a titolo di IVA, avente il generico oggetto "*Attività di consulenza legale e aziendale, redazione contratti di locazione, partecipazione a riunioni in studio e fuori studio, con pareri orali per l'anno 2007*".

Valgono in proposito le considerazioni sopra sviluppate; infatti anche in questo caso non è stata esibita o reperita alcuna documentazione idonea a giustificare l'emissione della fattura in questione.

Conferma dell'assunto, invece, si trae dalle giustificazioni fornite nell'interesse dell'indagato.

Come detto in data 21/2/2014 la difesa del Genovese depositava in Procura una memoria con relativa documentazione. Con riferimento alla fattura n. 3/2008 si affermava che la stessa avrebbe *avuto ad oggetto, tra l'altro, l'attività di consulenza, redazione ed assistenza legale finalizzata alla sottoscrizione del: contratto di mutuo stipulato innanzi al Notaio Gaetano Parisi, in data 27.03.2007... tra Banca Intesa Sanpaolo spa e centro Servizi 2000 srl, del valore di € 1.000.000,00 – atto di quietanza con determinazione dell'inizio dell'ammortamento delle somme erogate, stipulato innanzi il Notaio Gaetano Parisi, in data 19.05.2008... tra banca Intesa Sanpaolo spa e Centro Servizi 2000 srl.*

A prescindere dal fatto che gli estremi di tali contratti non sono richiamati nella fattura e che nel corpo di detti atti non viene in alcun modo menzionato un eventuale contributo del Genovese alla loro elaborazione o redazione, la linea difensiva viene totalmente smentita dalle perentorie parole del notaio che ha rogato gli atti medesimi: il notaio Parisi, infatti, come già sottolineato, ha riferito in termini categorici che mai il Genovese ha svolto attività di consulenza in relazione alla predisposizione degli atti dallo stesso rogati su richiesta delle società: mai ha conferito incarichi; mai ha interloquito in ordine alla predisposizione degli atti; mai ha fatto pervenire minute o, comunque, indicazioni circa il contenuto degli atti.

Lo stesso indagato, peraltro, non è riuscito a produrre alcun documento attestante lo svolgimento dell'asserita attività professionale.

Del resto, a riprova della inconsistenza delle argomentazioni difensive, basti osservare che uno dei due atti che dovrebbe giustificare la fattura (l'*atto di quietanza con determinazione dell'inizio dell'ammortamento delle somme erogate*) risulta stipulato in data 19/5/2008, cioè quattro mesi dopo l'emissione della fattura da parte del Genovese.

Può pertanto affermarsi, in termini di certezza, che la fattura in esame è falsa in quanto inerente a prestazioni inesistenti, con conseguente sussistenza dei reati di cui ai capi 21) e 29), dei quali rispondono il Genovese in qualità di emittente la fattura per prestazioni inesistenti, e la Schirò in qualità di utilizzatrice, essendo la stessa, amministratore della società assieme a Feliciotto Graziella, al tempo della emissione della fattura, e da sola al tempo della presentazione della dichiarazione dei redditi.

In ragione dell'importo dell'operazione è ravvisabile, quanto al capo 29), l'ipotesi di cui all'art. artt. 2 c. 3 D.Lv. 74/2000, per la quale non è consentita misura cautelare personale. Quanto al capo 21, atteso che la fattura in parola va cumulata, per l'anno fiscale 2008, a quella di cui al § 18.1.2, con conseguente superamento della soglia di € 154.937,07, non trova applicazione l'ipotesi attenuata di cui all'art. 8 c. 3 D.Lv. 74/2000.

§ 18.3.3 Capi 21, 30 – passaggi di denaro anno 2010 (Genovese, Giunta)

Infine, con la data del 20/12/2010 veniva emessa dall'on. Genovese, nei confronti della Centro Servizi 2000 s.r.l., la fattura n. 21 per un ammontare di € 98.800,00 (€ 95.000 + c.p.a.) oltre € 19.760,00 a titolo di IVA, avente il generico oggetto "*Attività di consulenza legale incontri in sede e fuori sede. Redazione contratti, pareri orali ed assistenza in genere*".

A supporto di tale fattura veniva esibito a personale della Guardia di Finanza un contratto apparentemente intercorso tra il Genovese e la Centro Servizi, per l'occasione rappresentata da Feliciotto Graziella e Schirò Chiara, denominato "*contratto di collaborazione per l'attività di supporto ed assistenza legale e per la gestione delle attività stragiudiziali*". Mediante detto contratto – datato 30/12/2009, ma non registrato – Centro Servizi dichiarava di affidare al Genovese, per l'anno 2010, "*il compito di provvedere all'espletamento di tutte le attività di supporto, assistenza e consulenza legale che la società decidesse di affidargli e della gestione di tutte le incombenze conseguenti, attività nelle materie del diritto societario, civile, contrattuale e amministrativo*". A fronte di un impegno meramente potenziale e non specificato, veniva riconosciuto un compenso di € 95.000,00 oltre i.v.a. e c.p.a.

Malgrado l'esistenza di tale contratto anche di questa fattura può essere affermata la falsità per inesistenza della prestazione. Infatti, anche in questo caso, non è stata esibita, né rinvenuta, alcuna tipologia di documentazione attestante lo svolgimento di un qualsiasi incarico di consulenza, né la stessa è stata prodotta dall'indagato o dalla sua difesa. Come già detto, è impensabile che, nell'ambito di rapporti commerciali, non rimanga alcuna traccia di un'attività di consulenza: che si tratti di pareri, relazioni, bozze, interlocuzioni, verbali di riunione, corrispondenza, o altro. A maggior ragione in presenza di un incarico di consulenza che avrebbe comportato un così rilevante onorario in presenza di un oggetto così generico. Parallelamente la fattura non solo non richiama le specifiche attività espletate, ma neppure l'assolutamente generico contratto datato dicembre 2009. Del resto lo stesso contratto è palesemente sintomatico della insussistenza delle prestazioni, sol che si abbia riguardo alla genericità ed all'assurdità del contenuto: lo stesso, infatti, non specifica l'oggetto delle prestazioni richieste, prevedendo un compenso, peraltro di rilevante consistenza, a fronte di un impegno per nulla specificato, trasformandosi in una sorta di contratto aleatorio, del tutto estraneo a qualunque logica commerciale.

Anche in questo caso una conferma all'assunto accusatorio proviene dalla documentazione esibita dalla difesa.

Come già osservato, in data 21/2/2014 la difesa del Genovese depositava in Procura una memoria con relativa documentazione avente asseritamente lo scopo di dimostrare l'impegno profuso dal professionista e, conseguentemente, di giustificare le fatture emesse dallo stesso. Con riferimento alla fattura n. 21/2010 si affermava che questa avrebbe *avuto ad oggetto, tra l'altro, l'attività di consulenza, redazione ed assistenza legale ai seguenti contratti: contratto di locazione del 10.08.2009 tra Lumen e Centro Servizi 2000 srl, dell'ammontare di € 70.000,00 annui, per 4 annualità; contratto di finanziamento tra banca Intesa Sanpaolo spa e Centro Servizi 2000 srl del 29.10.2010 dell'ammontare di € 300.000,00; verbale di assemblea della centro Servizi 2000 srl del 14.04.2010 innanzi al Notaio Gaetano Parisi..., atto di acquisto di immobile del 10.09.2010, stipulato innanzi al notaio Gaetano Parisi ... tra Fidia srl e centro Servizi 2000srl, per l'importo di € 1.200.000,00; contratto di mutuo del 10.09.2010 stipulato innanzi al notaio Gaetano Parisi... tra Banca Intesa Sanpaolo spa e Centro Servizi 2000 srl per l'ammontare di € 1.000.000.*

Pure in questa circostanza caso, a prescindere dal fatto che gli estremi di tali contratti non sono in alcun modo richiamati nella fattura e che nel corpo di questi atti non viene in alcun modo menzionato

un eventuale contributo del Genovese alla loro elaborazione o redazione, la linea difensiva viene totalmente smentita dalle perentorie parole del notaio che ha rogato la maggior parte degli atti medesimi: il notaio Parisi, infatti, come già ripetutamente evidenziato, ha riferito in termini categorici che mai il Genovese ha svolto attività di consulenza in relazione alla predisposizione degli atti dallo stesso rogati su richiesta delle società: mai ha conferito incarichi; mai ha interloquito in ordine alla predisposizione degli atti; mai ha fatto pervenire minute o, comunque, indicazioni circa il contenuto degli atti medesimi.

Del resto, a riprova della inconsistenza delle argomentazioni difensive, basti osservare che taluno degli atti asseritamente destinati a giustificare la fattura (il *contratto di locazione del 10.08.2009 tra Lumen e Centro Servizi 2000 srl, dell'ammontare di € 70.000,00 annui, per 4 annualità*) porta la data del 10/8/2009, cioè non solo si riferisce ad una diversa annualità fiscale, ma è addirittura antecedente al contratto del 30/12/2009 in forza del quale il Genovese assumerebbe di avere prestato la propria attività di consulenza e poi emesso la fattura della quale si disquisisce.

È dunque evidente che la documentazione prodotta costituisce solo un tentativo estremo e molto approssimativo di costruire una giustificazione postuma ad una prestazione di denaro che, in realtà, nessuna giustificazione commerciale ha.

Può pertanto affermarsi, in termini di certezza, che anche la fattura in esame è falsa in quanto inerente a prestazioni inesistenti, con conseguente sussistenza dei reati descritti ai capi 21) e 30) della rubrica, dei quali rispondono il Genovese, quale emittente la fattura per prestazioni inesistenti, ed il Giunta, quale destinatario ed utilizzatore della fattura medesima ai fini della dichiarazione annuale di Centro Servizi, risultando il medesimo amministratore della società a decorrere dall'agosto 2010.

In ragione dell'importo dell'operazione è ravvisabile, quanto al capo 30), l'ipotesi di cui all'art. 2 c. 3 D.Lv. 74/2000, per la quale non è consentita misura cautelare personale. Quanto al capo 21, atteso che la fattura in parola va cumulata, per l'anno fiscale 2010, a quella di cui al § 18.1.3, con conseguente superamento della soglia di € 154.937,07, non trova applicazione l'ipotesi attenuata di cui all'art. 8 c. 3 D.Lv. 74/2000.

§ 18.3.4 capi 11 e 12 - il riciclaggio

Una volta assodato che le fatture esaminate ai §§ precedenti sono false, in quanto relative a prestazioni inesistenti ed emesse unicamente allo scopo di fornire una giustificazione contabile alla erogazione di somme denaro a favore del Genovese, consegue la sussistenza del reato ipotizzato ai capi 11 e 12, qualificato dall'Ufficio di Procura in termini di riciclaggio.

Invero, come detto, nel corso dei tre anni esaminati, nei confronti del Genovese Centro Servizi 2000 s.r.l. erogava somme per un ammontare complessivo pari a € 235.424,92, oltre gli importi corrisposti a titolo di i.v.a. Parallelamente, nel periodo compreso tra il 2006 ed il 2012, Centro Servizi 2000 s.r.l. riceveva dagli enti di formazione Aram e Lumen importi, derivanti da finanziamenti regionali per attività formative, per un ammontare complessivo di € 1.246.100,22. Come sopra si è visto una consistente parte di tali importi è certamente oggetto di peculati e truffe ai danni della Regione Sicilia.

In particolare, come evidenziato al § 12.1.2, Centro Servizi ha conseguito proventi illeciti nei confronti di Aram, a fronte dell'affitto dei locali di v.le P. Umberto, nell'ordine di non meno di €. 70.000,00 l'anno (pari alla differenza tra canone dichiarato e canone massimo secondo criteri di mercato); nei confronti di Lumen nell'ordine di non meno di € 25.000,00 l'anno, fino all'agosto 2009, e di non meno di € 35.000,00 l'anno dall'agosto 2009 al maggio 2011. Centro Servizi incassava da Aram a

fronte dei predetti contratti di locazione: nel corso del 2006 € 20.000,00; nel corso del 2007 € 121.117,06; nel corso del 2008 € 170.000,00; nel corso del 2009 € 180.000,00; nel corso del 2010 € 84.500,00. Da Lumen incassava: nel corso del 2006 € 5.000,00; nel corso del 2007 € 30.000,00; nel corso del 2008 € 61.000,00; nel corso del 2009 € 37.500,00; nel corso del 2010 € 111.467,00.

Poi, come evidenziato al § 13.1, Centro Servizi ha conseguito proventi illeciti nei confronti di Lumen a fronte di contratti di noleggio attrezzature. In particolare con riferimento al contratto del 1/9/2005 il profitto illecito può essere quantificato in non meno di € 32.000,00, profitto che veniva materialmente percepito nell'aprile del 2006 con incasso della fattura di € 51.840,00. Con riferimento ai contratti del 2 maggio e 20 giugno 2006 il profitto illecito può essere quantificato in non meno di € 30.000,00. Con riferimento ai contratti del 1 febbraio e 20 luglio 2007 il profitto illecito può essere quantificato in non meno di € 20.000,00.

Può, pertanto, affermarsi che Centro Servizi 2000, alla fine del 2006 aveva conseguito somme di denaro da Lumen e Aram per un ammontare di circa € 125.000,00, dei quali circa € 80.000,00 frutto di peculati e truffe. Ovviamente gli importi complessivamente ricevuti da Aram e Lumen crescevano negli anni successivi e, con essi, le somme di denaro costituenti illecito profitto. Alla fine del 2007 i profitti illeciti conseguiti da Centro Servizi raggiungevano complessivamente la quota di circa € 230.000,00. Alla fine del 2010 i profitti illeciti conseguiti da Centro Servizi raggiungevano una cifra dell'ordine di circa € 500.000,00.

Ovviamente le somme trasferite – peraltro senza titolo – all'on. Genovese derivano dai proventi illeciti conseguiti da Centro Servizi 2000. Poi può affermarsi in termini di certezza che l'indagato fosse pienamente consapevole dell'origine dei denari ricevuti.

Si è dimostrato che sia Centro Servizi 2000, sia Aram, sia, infine, Lumen, sono enti riconducibili a Genovese Francantonio, gestiti da persone legate a quest'ultimo da rapporti di stretta parentela o, comunque, da forti legami. Si è anche visto che tra tutti Cannavò Concetta – che per lungo tempo ha presieduto Lumen – rappresenta una sorta di *alter ego* dell'on. Genovese, amministrandone, su indicazione di quest'ultimo, il patrimonio, ed interessandosi degli enti di formazione pur quando vi esercitava più le funzioi di amministratore. Anche Giunta Roberto, seppur in assenza di prove dirette, per le caratteristiche, la collocazione ed i ruoli assunti di volta in volta, può dirsi che presenta i connotati del prestanome dell'on. Genovese. Infine si è visto come già fosse noto al Cappadona Michele (v. pag. 39) il meccanismo della sovrafatturazione impiegato dall'organizzazione riconducibile al Genovese allo scopo di sottrarre illecitamente le risorse destinate alla "formazione" e come, a suo dire – circostanza per molti versi riscontrata – tale meccanismo fosse stato concordato dal genovese e dal Sauta.

Discende, in termini di certezza, la piena consapevolezza in capo all'indagato della natura illecita dei proventi ricevuti da Centro Servizi.

Del resto una sorta di confessione in tal senso proviene proprio dalla memoria depositata nell'interesse dell'indagato in data 21/2/2014 assieme a varia documentazione. Come già detto ripetutamente la difesa dell'indagato, con l'intento di fornire una giustificazioni ai proventi ricevuti dal Genovese, ha sostenuto che tali proventi costituissero il corrispettivo di una sorta di improbabile attività di consulenza, prestata per la predisposizione di una serie di contratti. Si è già detto come tale affermazione sia stata in gran parte smentita e, per la parte residua, appaia palesemente inverosimile. Ciò che qui rileva, tuttavia, è che con la memoria in questione l'indagato ha esplicitamente ammesso di avere concorso alla formazione dei tre contratti di locazione relativi all'immobile di viale P. Umberto, impiegati per il conseguimento della parte più consistente dei profitti illeciti. Si legge, infatti, nella me-

moria che l'indagato avrebbe prestato la propria *consulenza* per *redazione ed assistenza legale ai seguenti contratti: contratto di locazione del 10.08.2006, tra Aram e Centro Servizi 2000 s.r.l., dell'ammontare di € 130.000,00 per 6 annualità; contratto di locazione del 10.08.2006 tra Lumen e Centro Servizi 2000 s.r.l., dell'ammontare di € 50.000,00 annui, per 6 annualità; ...contratto di locazione del 10.08.2009 tra Lumen e Centro Servizi 2000 srl, dell'ammontare di € 70.000,00 annui, per 4 annualità.*

Come si è diffusamente dimostrato al § 12.1 tali contratti fanno parte di un'unica operazione fraudolenta; circostanza che, peraltro, allo stato può considerarsi coperta dal c.d. giudicato cautelare nei confronti dei coindagati, dal momento che sul punto l'ordinanza cautelare è stata confermata in fatto dal Tribunale del Riesame, mentre la Corte di Cassazione avrebbe dichiarato inammissibili i ricorsi. La sostanziale confessione dell'indagato implica ammissione della piena consapevolezza delle attività illecite svolte dal gruppo di enti summenzionato.

Può, pertanto, affermarsi la sussistenza del reato descritto ai capi 11 e 12, in termini di riciclaggio, o, in subordine, in termini di ricettazione. In alternativa, come si dirà appresso, può comunque affermarsi la sussistenza dei reati di riciclaggio o ricettazione per una quota dei proventi illeciti e, per altra quota, la sussistenza di un concorso di persone nei presupposti reati di truffa e peculato.

È noto che il riciclaggio è reato a forma libera che può essere integrato da qualsiasi condotta oggettivamente idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene ricevuto, e caratterizzata da un tipico effetto dissimulatorio, avendo l'obiettivo di ostacolare l'accertamento dell'origine delittuosa del denaro attraverso un qualsiasi espediente che consista nell'aggirare la libera e normale esecuzione dell'attività posta in essere (cfr. *Cass. II, 12/2/2013, 25940; Cass. II, 16/11/2012, 3397; Cass. II, 7/1/2011, 546; Cass. II, 3/5/07, 21667; Cass. II, 5/10/2011, 39756*). In tal senso l'eventuale facilità nell'accertamento della provenienza illecita del bene non è di ostacolo alla configurazione del reato in parola (cfr. *Cass. II, 14/12/2012, 1422; Cass. II, 13/10/2009, 44043*).

Dunque, elemento che distingue, sotto il profilo oggettivo, il riciclaggio dalla ricettazione, caratterizzandone la maggiore insidiosità, è costituito dal meccanismo di trasferimento del bene che, nel caso del riciclaggio, è caratterizzato da modalità atte ad occultarne la provenienza, rivestendolo di una parvenza di liceità (cfr. *Cass. II, 12/11/2010, 43730; Cass. II, 23/2/2005; Cass. II, 14/10/2003*).

Perché possano sussistere riciclaggio o ricettazione, poi, è necessario che l'agente non abbia concorso alla realizzazione del delitto presupposto (cfr. *Cass. II, 5/4/2006*). Tale esclusione, tuttavia, non opera nel caso di soggetti appartenenti ad un'associazione per delinquere: nulla vieta, infatti, che nell'ambito di un'organizzazione taluni dei sodali commettano un determinato reato, mentre altri si occupino di riceverne e dissimulare il provento illecito. In tal caso, ferma la sussistenza del concorso nel reato associativo, taluni degli associati risponderanno del reato di riciclaggio ed altri del reato presupposto (cfr. *Cass. II, 6/3/2003*).

Sotto il profilo del dolo, infine, è sufficiente in capo all'agente la consapevolezza della provenienza delittuosa dell'oggetto del riciclaggio, nonchè la volontà di ostacolarne, con una condotta idonea, l'identificazione della provenienza (cfr. *Cass. II, 7/1/2011, 564*).

Nel caso in esame deve, dunque, ritenersi la sussistenza del menzionato reato di riciclaggio.

Come detto non vi è dubbio in ordine alla consapevolezza da parte del Genovese della natura illecita del denaro ricevuto. Del pari evidente è la natura dissimulatoria della condotta: il Genovese è certamente il destinatario finale dei proventi illeciti – che evidentemente, in vario modo, condivide con

gli altri componenti dell'organizzazione – tuttavia il conseguimento di tali proventi non avviene in maniera lineare e semplice, non consistendo in una materiale apprensione del profitto dei reati presupposti – che darebbe luogo ad una ipotesi di ricettazione – bensì attraverso un meccanismo complesso, volto ad occultare la natura illecita del denaro conseguito, facendone perdere le tracce. L'indagato, infatti, nel ricevere il denaro, emette delle fatture allo scopo di farne apparire legittimo il conseguimento. Ma ciò non basta: infatti, una volta ricevuto il denaro, in gran parte lo ritrasferisce ad una società apparentemente terza, in realtà univocamente riferibile al medesimo Genovese, cioè Caleservice; società che, come si è visto, esiste al precipuo scopo di gestire le spese e le esigenze personali del Genovese e dei propri familiari, nonché di consolidare il patrimonio del medesimo essenzialmente mediante il ricorso ad operazioni immobiliari.

Infatti, come sopra osservato ai §§ 17 e ss., nel corso degli anni 2006 e 2008 il Genovese trasferiva a Caleservice, rispettivamente € 289.117,00 oltre iva ed € 323.117,00 oltre iva, almeno in parte sulla base di fatture per operazioni inesistenti. Operazioni che ripeteva anche negli anni successivi, tra cui, nel 2010, per € 408.600,00 oltre iva, e nel 2011 per € 479.313,00 oltre iva.

Condotte che, a maggior ragione se valutate nel loro complesso, appaiono idonee ad integrare gli estremi del reato contestato. Del resto è stata ritenuta la sussistenza del reato di riciclaggio anche nella semplice disponibilità dell'agente a ricevere sul proprio conto somme oggetto di appropriazione indebita (cfr. *Cass. VI, 6/4/2011, 26746*); o nella condotta consistita nella ricezione di somme di provenienza illecita su conti correnti personali e nella successiva effettuazione di operazioni bancarie comportanti ripetuti passaggi di denaro di importo corrispondente su conti di diverse società, oggettivamente finalizzate alla "schermatura" dell'origine delle disponibilità (cfr. *Cass. II, 16/11/2012, 3397*).

In ogni caso, quand'anche si ritenessero non sussistere gli estremi del riciclaggio per mancanza di una condotta adeguatamente dissimulatoria, si verterebbe comunque in ipotesi di ricettazione, pacifica essendo la ricezione del denaro e, ovviamente, la finalità di profitto.

Di tali reati risponde il Genovese, che materialmente ha percepito il denaro, in parte lo ha ritrasferito, nonché ha emesso e ricevuto le fatture per operazioni inesistenti volte a mascherare la causa della movimentazione. Ne risponde parimenti il Giunta che non, risultando avere concorso nella realizzazione dei reati presupposti, ha invece concorso nelle operazioni di trasferimento del denaro.

Un'ultima considerazione riguarda l'ulteriore requisito consistente nel mancato concorso alla realizzazione del reato presupposto.

L'attività illecita realizzata per il tramite di Aram, Lumen e Centro Servizi è stata descritta al § 12.1.2 ed al § 13.1. Non vi è dubbio in ordine al fatto che i tre enti facciano parte di un sistema riconducibile a Genovese Francantonio ed a Sauta Elio (basti, in proposito, richiamare le vicende relative all'acquisizione di Aram e Lumen ed alla costituzione di Centro Servizi 2000) e che tale sistema sia stato concepito (prevalentemente) per la sistematica sottrazione di risorse pubbliche. Come si è detto, pertanto, è ovvio che il Genovese sia consapevole delle finalità illecite perseguite attraverso gli enti in questione. Non vi è prova, tuttavia, che lo stesso abbia fornito uno specifico contributo alle attività delittuose compiute tramite Centro Servizi nei rapporti con Lumen ed Aram. L'indagato non è formalmente gestore di nessuno dei tre enti, né ha formato i contratti o disposto i pagamenti dagli enti di formazione a favore della centro Servizi. Parimenti non risulta che abbia partecipato al confezionamento della contabilità degli enti di formazione ed alla predisposizione delle note di revisione. A differenza di Caleservice – nell'ambito della quale, come si è visto al § 17.1.5, emergono prove del fatto che il formale amministratore, Cannavò Concetta, operi a seguito delle specifiche e puntuali indicazioni del Ge-

novese – allo stato non sono emerse prove puntuali che il Sauta per Aram, la Feliciotto, Schirò Chiara o il Giunta per Centro Servizi, la Cannavò o Schirò Elena per Lumen, abbiano operato secondo specifiche direttive impartite dal Genovese, sebbene, avuto riguardo ai protagonisti delle vicende (la moglie, la cognata, la segretaria Cannavò Concetta, Giunta Roberto che risulta avere uno stretto legame col Genovese, infine il Sauta che, come sopra ricostruito, relativamente ad Aram ne è una sorta di socio occulto), forte ne sia il sospetto.

Ne discende che, in assenza di prova del concorso del Genovese nei reati presupposti, la ricezione e la dissimulazione del denaro da costui operate, devono essere ricondotte alla contestata ipotesi del riciclaggio. Sul punto, per vero, come sopra osservato, è intervenuta una memoria depositata dalla difesa dell'indagato alla quale può essere attribuita la valenza di una sorta di ammissione con riferimento alle condotte descritte al § 12.1.2: con la stessa, infatti, nella sostanza si ammette che i contratti di locazione stipulati da Centro Servizi con Lumen e Aram, costituenti strumento per peculati e truffe, sarebbero stati redatti con il contributo del Genovese. Come detto, avuto riguardo alla provenienza della memoria e delle affermazioni in essa contenute, la dichiarazione potrebbe essere legittimamente intesa come una confessione. Nel qual caso, tuttavia, la prospettiva muterebbe solo in parte: infatti le condotte descritte ai capi 11 e 12 andrebbero riqualificate in termini di concorso nelle truffe aggravate e nei peculati compiutamente descritti al § 12.1.2, dunque in termini di concorso nei reati di cui ai capi 29, 30, 31, 32 dell'ordinanza del 9/7/2013, unicamente in relazione agli illeciti profitti conseguiti mediante le sovrafatturazioni conseguenti ai contratti di locazione dell'immobile di v.le Principe Umberto. Ciò non si estenderebbe, invece, alle condotte descritte al § 13.1, relativamente alle quali, in assenza di prova del concorso nei reati presupposti, dovrebbe configurarsi sempre l'ipotesi del riciclaggio. Di talchè l'ipotesi di cui al capo 12 andrebbe interamente riqualificata in termini di concorso nei reati di peculato e truffa aggravata, mentre l'ipotesi di cui al capo 11 andrebbe in parte qualificata in termini di riciclaggio, in parte in termini di concorso nei reati di peculato e truffa aggravata.

Tutto ciò, comunque, non muta le condizioni per l'applicazione della misura cautelare. Quand'anche venisse ritenuto il concorso del Genovese nei reati di cui ai capi 29, 30, 31, 32 dell'ordinanza del 9/7/2013 (la cui rubrica è riportata in appendice), questi consentirebbero comunque l'applicazione della invocata misura cautelare.

Quanto, poi, alla corretta qualificazione giuridica di tali condotte, e dunque al concorso tra truffe aggravate e peculati, si rinvia a quanto osservato al § 2.1.

Infine, quanto al termine prescrizionale – più breve relativamente alle truffe aggravate – deve osservarsi che questo decorre non dal momento della stipula dei contratti di locazione – che sarebbero elementi della complessiva condotta criminosa – bensì dal momento in cui la truffa viene a consumarsi, cioè dal momento in cui, sulla base dei contratti di locazione e delle relative fatture, è stata di volta in volta approvata la nota di revisione relativa ai singoli progetti formativi coinvolti, è stata convalidata l'erogazione degli acconti, svincolata la fideiussione ed erogato il saldo. Eventi verificatisi a distanza di alcuni anni dalla stipula dei contratti di locazione.

§ 19 capo 25 – falsa fatturazione da Gefin a Caleservice (Cannavò)

Nel corso della verifica si appurava, tra l'altro, che Caleservice aveva annotato nella propria contabilità ed utilizzato ai fini della dichiarazione dei redditi, tra l'altro la fattura n. 2 del 7/10/2010, emessa da GeFin in liquidazione per un importo di € 100.000,00 oltre iva avente ad oggetto la generica formula "*Consulenza immobiliare, disbrigo pratiche ed attività varie relative alla gestione degli immobili*

di Vs. proprietà in Messina/Roma", successivamente rettificata mediante nota di credito n. 1 del 9/12/2010 per l'importo di € 50.000,00 oltre IVA conseguente a "*Rideterminazione del corrispettivo a seguito di accordi tra le parti*".

Come evidenziato dalla Guardia di Finanza anche in questo caso non veniva esibita, né rinvenuta alcuna documentazione attestante l'esecuzione delle generiche prestazioni indicate in fattura. Anche in questo caso, pertanto, può ragionevolmente affermarsi la sussistenza del reato contestato nei limiti dell'importo di € 50.000,00.

In ragione dell'importo dell'operazione, tuttavia, è ravvisabile l'ipotesi di cui agli artt. 8 c. 3 D.Lv. 74/2000, al tempo vigente, per la quale non è consentita misura cautelare personale.

§ 20 capo 32 – falsa fatturazione da Centro Servizi a Caleservice (Giunta)

Tra i documenti fiscali individuati dalla Guardia di Finanza vi è anche la fattura n. 7 del 10/10/2010 per l'importo di € 95.000,00, oltre iva pari a € 19.000,00, emessa da Centro Servizi nei confronti di Caleservice con la causale "*consulenza tecnica*". Si constatava che il documento consisteva in una copia inviata a mezzo fax dall'utenza omissis (installata in via Nicola Fabrizi, 1 – a suo tempo intestata a Genovese Francantonio) all'utenza omissis (installata in via Vittorio Emanuele, 84, intestata a Caleservice S.r.l.) recante l'annotazione manoscritta: "*Attenzione!! questa fattura è stata consegnata nel mese di dicembre/11 (in copia così come si trova) pertanto non è stata inserita in bilancio 2010*".

In proposito, in sede di richiesta di documentazione giustificativa, Bitto Paolo, al tempo amministratore della Centro Servizi, dichiarava al personale della Guardia di Finanza di avere appreso dal precedente amministratore, Giunta Roberto, che la fattura era inerente ad una serie di operazioni di stima di immobili. In particolare affermava: «*ho rinvenuto presso la sede amministrativa della Centro Servizi 2000 S.r.l. una carpetta con all'interno copia della fattura nr. 7 del 10.10.10, emessa dalla Centro Servizi 2000 S.r.l. nei confronti della Caleservice Srl per l'importo di € 95.000 + Iva al 20%, oltre a varia documentazione tecnica. Ho quindi contattato il precedente amministratore, sig. Giunta Roberto, al fine di verificare se la documentazione tecnica rinvenuta si riferisse alle attività espletate dalla Centro Servizi in riferimento alla fattura sopracitata. L'amministratore confermava tale circostanza. A tal fine si produce: nr. 16 note provvisorie, riguardanti stime di immobili (n. 10), previsioni di lavori (n.2) e studi di fattibilità (n.4) emesse dall'Arch. Biagio Bartucciotto nei confronti della Centro Servizi, tutte datate marzo 2012. Considerata la generica descrizione della fattura n. 7 sopra indicata, "consulenza tecnica", non posso escludere che la Centro Servizi abbia eseguito ulteriori servizi, oltre quelli sopra menzionati, nei confronti della Caleservice Srl*».

In sostanza, dunque, secondo quanto affermato dal Bitto, la fattura in questione, avente oggetto assolutamente generico e come tale inidoneo ad individuare la prestazione, sarebbe relativa ad una serie di operazioni di stima e studi di fattibilità che Centro Servizi avrebbe effettuato per Caleservice avvalendosi di un professionista esterno, tale architetto Bartucciotto.

Già in astratto la giustificazione appare non verosimile. L'assoluta genericità della descrizione della prestazione contenuta nella fattura è da sola idonea, quanto meno dal punto di vista tributario, a fondare un giudizio di inesistenza della prestazione. Tanto più che nessun documento attestante il conferimento dell'incarico è stato esibito. A ciò aggiungasi che non è dato comprendere per quale ragione Caleservice non potesse rivolgersi direttamente al professionista – che, come si vedrà appresso, ha rife-

rito di avere talora lavorato anche per Caleservice – piuttosto che ricorrere all'onerosa mediazione di Centro Servizi, società peraltro, controllata dalla stessa Caleservice.

Evidente, dunque, la falsità della fattura.

La circostanza appare ulteriormente confermata ove si abbia riguardo al fatto che le note provvisorie emesse dal Bartucciotto portano tutte la data del "marzo 2012", mentre la fattura emessa da Centro Servizi nei confronti di Caleservice, come sopra visto, risale all'ottobre del 2010: non si vede, pertanto, come la società potesse pretendere il pagamento di prestazioni che sarebbero state effettuate solo due anni dopo.

In particolare le note provvisorie riguarderebbero operazioni di stima, o progetti e studi di fattibilità, relativi ai seguenti immobili:

1- un immobile sito in Milazzo, via Colombo, che risulta essere stato acquistato in data 10/9/2010. Relativamente al medesimo immobile il Bartucciotto risulta avere emesso direttamente nei confronti di Caleservice quattro fatture: 5/2011 del 01.04.2011 relativa ad un progetto per il cambio di destinazione d'uso da civile abitazione ad uso ufficio per un importo di € 1.326,00 oltre iva; nota di credito n. 5/2011 del 4/4/2011 ad annullamento della precedente fattura per *errata applicazione del CNPAIA*; fattura n. 10/2011 del 04.04.2011 per il medesimo progetto per il cambio di destinazione d'uso da civile abitazione ad uso ufficio, sempre per l'importo di € 1.352,00 oltre IVA; fattura n. 17/2011 del 14.05.2011, a saldo in relazione al predetto progetto, per un importo di € 208,00 oltre iva.

2- un immobile sito in Messina, viale S. Martino is. 12, acquistato in data 3/11/2010 e concesso in locazione alla medesima venditrice;

3- un immobile sito in Messina via Dogali n. 1/A is. 222, acquistato in data 20/7/2010;

4- un immobile sito in Messina via T. Cannizzaro n. 9 piano 5°, acquistato in data 11/10/2010. In relazione a tale immobile il Bartucciotto, oltre le note provvisorie nei confronti della Centro Servizi, risulta avere emesso quattro fatture direttamente nei confronti della Caleservice e, segnatamente: fattura n. 3/2011 del 19.02.2011 per consulenza tecnica e redazione elaborati per nuova distribuzione funzionale ambienti interni, per un importo di € 1.020,00 oltre iva; la consueta nota di credito in data 4/4/2011 in annullamento della precedente fattura per *errata applicazione del CNPAIA*; la fattura n. 8/2011 del 04.04.2011 avente ad oggetto la medesima consulenza, per un importo di € 1.040,00 oltre I.V.A.; la fattura n. 12/2011 del 14.05.2011 avente ad oggetto rilievo metrico e restituzione grafica dei luoghi, consulenza tecnica e redazione elaborati per nuova distribuzione funzionale ambienti interni, per un importo di € 1.456,00 oltre I.V.A.

5- un gruppo di immobili siti in Messina *is. 47/C, posti tra via Brescia, via Lodi, via Milano e via Pavia.* In proposito Caleservice risulterebbe proprietaria di n. 3 immobili (cat. C/6) posti al piano terra e di nr. 3 immobili (cat. A/2) posti ai piani 4-5, acquistati in data 4/12/2009 e 30/12/2011 da s.r.l. Piramide;

6- un immobile sito in Messina, is. 298, con accesso ai civici 4 di Viale San Martino e 49 di via I° Settembre, acquistato dalla s.p.a. Prelios società di gestione del risparmio s.p.a. in data 28/2/2011. In relazione a tale immobile il Bartucciotto, oltre alle note provvisorie rilasciate alla Centro Servizi, risulta avere emesso anche una fattura direttamente nei confronti di Caleservice, segnatamente quella portante il n. 13/2011 del 14.05.2011 avente ad oggetto "consulenza tecnica e redazione di numero due perizie giurate", per un importo di € 1.456,00 oltre iva;

7- un gruppo di immobili siti in Messina is. F/H, via Industriale n. 32 – piani 3°, 4° e 5° che, però, non risulterebbero di proprietà della Caleservice;

8- un immobile sito in Patti via 2 Giugno acquisito dalla Caleservice a seguito della fusione per incorporazione della Medioimpresa s.r.l. avvenuta il 27/12/2010;

Come riscontrato dalla Guardia di Finanza nelle scritture contabili della Centro Servizi 2000 S.r.l., nell'anno 2010 e nel successivo 2011, sarebbero stati rilevati rapporti diretti con l'arch. Bartucciotto solo per un imponibile di € 1.248,00 (relativo all'anno 2011). Per contro il medesimo professionista, nell'anno 2011, avrebbe emesso fatture direttamente nei confronti della Caleservice S.r.l. per un imponibile di € 6.614,40.

Sul punto veniva anche escusso il Bertucciotto il quale, precisato di esercitare la professione di architetto, affermava di avere svolto attività sia per conto di Caleservice che di Centro Servizi, indicate come «*due dei miei migliori clienti*», al punto che il giro d'affari da ultimo dichiarato derivava per il 90% dagli importi fatturati nei confronti di queste due società, nonché nei confronti di Ge.Imm. s.r.l. (sempre riconducibile al Genovese).

A conferma della piena identità tra le società in parola, il Bertucciotto riferiva di non essere in grado di ricordare «*precisamente nei confronti di quale società fossero svolte*» le proprie prestazioni, dal momento che aveva «*sempre avuto rapporti con le stesse persone*», le quali, evidentemente, operavano ora per l'una, ora per l'altra società. Il medesimo, quindi, riconosceva le sedici note provvisorie datate *marzo 2012*, sostenendo di averle emesse per prestazioni «*rese a Centro Servizi 2000 S.r.l.*» e non ancora pagate.

Trae, dunque, ulteriore conferma la natura fittizia della fattura, con conseguente sussistenza del reato di cui al capo 32, del quale deve rispondere il Giunta, amministratore del tempo della Centro Servizi, dunque cui è imputabile l'emissione della fattura.

In ragione dell'importo dell'operazione, tuttavia, è ravvisabile l'ipotesi di cui all'art. 8 c. 3 D.Lv. 74/2000, per la quale non è consentita misura cautelare personale.

§ 21 capo 26 – false fatturazioni da Caleservice a Centro Servizi e Ge.Par. (Cannavò)

Nel corso delle operazioni di verifica della Guardia di Finanza, come già riferito, si appurava che, nel vorticoso giro di operazioni, Caleservice emetteva una serie di fatture nei confronti di Centro Servizi e Ge.Par. In particolare:

1) fattura n. 203 del 30/12/2008 per l'importo di € 30.000,00 oltre iva, a favore di Centro Servizi con la causale "*Contabilità interna (reg.ne doc. – rendicontazione spese – etc.)- consulenza (predisp. contabile atti – ricerche banche dati – etc.) - assistenza (servizi vari)- servizi di segreteria – attività svolta nell'anno 2008*", di fatto annullata mediante la nota di credito n. 1 del 31/12/2008 di pari importo;

2) fattura n. 205 del 30/12/2008 per l'importo di € 3.000,00 oltre € 600,00 per IVA, nei confronti di Centro Servizi, con la causale "*Contabilità interna (reg.ne doc. – rendicontazione spese – etc.)- consulenza (predisp. contabile atti – ricerche banche dati – etc.) - assistenza (servizi vari)- servizi di segreteria – attività svolta nell'anno 2008*";

3) fattura n. 83 del 14/5/2009 per l'importo di € 15.000,00 oltre iva pari a € 3.000,00 nei confronti della Centro Servizi, con la causale "*Contabilità interna (reg.ne doc. – rendicontazione spese – etc.)-*

consulenza (predisp. contabile atti – ricerche banche dati – etc.) - assistenza (servizi vari)- servizi di segreteria – attività svolta nell'anno 2008";

4) fattura n. 29 del 8/2/2010 per l'importo di € 35.000,00 oltre iva a favore della Ge.Par. s.r.l. con la causale "*Contabilità interna (reg.ne doc. – rendicontazione spese – etc.)- consulenza (predisp. contabile atti – ricerche banche dati – etc.) - assistenza (servizi vari)- servizio di segreteria – attività anche relativa all'acquisto delle azioni Tourist Ferry Boat Spa 2009 e 2010.*"

Inopportunamente dette fatture vengono accomunate nel medesimo capo di imputazione, pur afferendo ad annualità fiscali differenti.

Va subito osservato che, con riferimento alla fattura di cui al punto 1), non può muoversi alcuna contestazione: la stessa, infatti, come sopra specificato, è stata sostanzialmente annullata, nel corso del medesimo anno fiscale, mediante omologa nota di credito. Talchè non appare possibile che la stessa, per quanto verosimilmente falsa, sia stata impiegata ai fini della deduzione del reddito di impresa o che tale finalità sia stata concretamente perseguita con la sua emissione.

Quanto alle fatture di cui ai punti 2) e 3) le stesse sono certamente oggettivamente false, inerendo a prestazioni mai eseguite. A parte l'assoluta genericità dell'oggetto, già da sola indicativa della inesistenza della prestazione, vanno richiamate le considerazioni svolte al § 17: Caleservice, infatti, non risulta avere avuto nè disponibilità di mezzi, né di persone per lo svolgimento delle attività genericamente descritte nei documenti fiscali. I lavoratori risultati alle dipendenze della società non avevano competenze specifiche e, nella quasi totalità, sono stati impiegati quali domestici della famiglia Genovese. Del pari non sono risultate spese significative per professionisti esterni. Del resto non sono stati esibiti documenti di terzi riconducibili a tali operazioni.

Ulteriore conferma della falsità delle fatture si trae dalla vicenda del documento fiscale di cui al punto 1). Come correttamente osservato dal personale della Guardia di Finanza, ai sensi dell'art. 26 D.P.R. n. 633/1972 la nota di credito va emessa in ipotesi in cui, emessa fattura, successivamente alla registrazione, venga meno in tutto o in parte l'operazione commerciale, o se ne riduca l'ammontare imponibile: dunque se viene meno il rapporto; se viene omesso il pagamento in conseguenza di procedure concorsuali o esecutive rimaste infruttuose; se intervengono abbuoni o sconti previsti contrattualmente.

Nel caso di specie nulla di tutto ciò può essersi verificato: la fattura, infatti, è stata emessa il 30 dicembre 2008, dunque alla fine dell'esercizio fiscale, quando le prestazioni – espressamente riferite all'anno 2008 – se esistenti non potevano che essere state già eseguite. La nota di credito è stata emessa appena un giorno dopo: evidente che nulla può essere intervenuto nelle 24 ore tale da modificare il rapporto commerciale presupposto alla fattura. Se ne deve desumere che la fattura sia stata emessa per prestazioni inesistenti, e che la nota di credito sia intervenuta successivamente al solo scopo di riallineare posizioni contabili.

Considerazioni del tutto analoghe valgono per la fattura di cui al punto 4). A ciò aggiungasi che, ove il riferimento al passaggio di azioni della Tourist Ferry Boat s.p.a. sia rivolto al contratto del 15/3/2010, devono richiamarsi le considerazioni di cui al § 18.2, apparendo tale operazione una finta compravendita, comunque tale da non giustificare in alcun modo un corrispettivo a titolo di mediazione, consulenza o procacciamento.

Appare, dunque, ravvisabile il reato di cui al capo 26 nei limiti di cui si è detto, correttamente contestato nei confronti di Cannavò Concetta, quale emittente i documenti fiscali, risultando la stessa, al tempo dei fatti, amministratore della società.

In ragione dell'importo delle operazioni, tuttavia, è ravvisabile l'ipotesi di cui agli artt. 8 c. 3 D.Lv. 74/2000, per la quale non è consentita misura cautelare personale.

§ 21.1 Capo 44 utilizzo della fattura da parte di Tourist Ferry Boat (Cambria)

Secondo quanto evidenziato dalla Guardia di Finanza la fattura di cui al punto 4 del § 21 veniva utilizzata dalla Tourist Ferry Boat s.p.a. Tale società, infatti, avrebbe incorporato, in data 13/4/2010, la Ge.Par. s.r.l., registrando, conseguentemente, nella propria contabilità la fattura in questione, in deduzione dei redditi della Ge.Par. All'epoca amministratore della Tourist Ferry Boat sarebbe stato Cambria Francesco.

Posto che non è stata richiesta misura cautelare personale e che l'ipotesi di reato andrebbe comunque riqualificata in termini di violazione dell'art. 2 c. 3 D.Lv. 74/00, allo stato, in attesa di adeguati approfondimenti, non pare possibile ritenere la sussistenza del reato contestato sotto il profilo del dolo. Invero non vi sono elementi per ritenere che il Cambria fosse consapevole della falsità della fattura. In tal senso, infatti, a differenza dalle altre società, non risulta allo stato delle indagini che anche Tourist Ferry Boat s.p.a., per quanto certamente partecipata dall'on. Genovese, faccia parte del sistema riconducibile a quest'ultimo, dal momento che di tale società, in base agli atti del procedimento, non è noto alcunchè.

Secondo l'assunto accusatorio, fondato su una breve annotazione investigativa, l'utilizzo della fattura sarebbe stato effettuato da Tourist Ferry Boat s.p.a. a seguito dell'avvenuta incorporazione della Ge.Par. s.r.l. La sequenza degli eventi – cessione delle quote da GeFin a GePar accompagnata dalla rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione da parte di altri soci della Tourist Ferry Boat s.p.a. (UBS Fiduciaria s.p.a. e Fimar s.r.l.) – genera il sospetto che l'intera operazione, compresa l'incorporazione della Ge.Par., fosse stata preventivamente pianificata. Ciò non toglie che non vi sono elementi per ritenere che nella pianificazione fosse stata prevista l'emissione di una fattura falsa nei confronti della incorporata e che, comunque, il legale rappresentante della Tourist Ferry Boat ne fosse consapevole.

§ 22 capi 33, 45 – false fatturazioni da Caleservice a Paride s.r.l.

Sempre nel corso della verifica sono state riscontrate una serie di fatture emesse da Caleservice nei confronti della Paride s.r.l. In particolare:

in data 7/4/2011 veniva emessa la fattura n. 104 per un importo di € 150.000,00 oltre IVA per "*Contabilità interna (reg.ne doc. – rendicontazione spese – etc.) – consulenza (predisp. contabile atti – ricerche banche dati – etc.) –Valutazione immobili – periodo: anno 2010*";

in data 2/7/2012 veniva emessa la fattura n. 229 per un importo di € 22.000,00 oltre IVA per "*Contabilità interna (reg.ne doc. – rendicontazione spese – etc.)- consulenza (predisp. contabile atti – ricerche banche'dati – etc.) disbrigo pratiche (Tribunale- Comune-Catasto-Provincia-Procura-Ufficio Registro-etc.) assistenza (servizi vari) – periodo: 1.1.2011 – 31.12.2011*".

I soci della Paride s.r.l. alla data del 7/7/2011 risultano essere: tale De Gregorio Orazio per una quota di € 129.435,15; Piraino Paola per una quota di € 5.564,85; Caleservice s.r.l. per una quota di €

101.250,00; Ge.Imm. s.r.l. per una quota di € 101.250,00. Dunque quasi 2/3 del capitale sociale era controllato da società riconducibili al Genovese. Tra i sindaci effettivi all'epoca risultavano Galletti Stefano e Zaccone Dario. Come emerge dal bilancio, alla data del 31/12/2011 la società dichiarava un complessivo *valore della produzione* pari a € 319.100,00 e costi della produzione pari a € 219.878,00 con un utile d'esercizio pari a € 16.521,00. Amministratori, secondo la visura allegata all'informativa della Squadra Mobile del 11/11/2013, risultano De Gregorio Orazio e Rinaldi Francesco, mentre, dalla visura storica allegata all'informativa della Guardia di Finanza del 1/10/2013. si evince che al De Gregorio subentrava Piraino Paola in data 22/7/2013.

Anche in questo caso può affermarsi in termini di certezza la falsità oggettiva delle fatture atteso che, come sopra ripetutamente evidenziato ed ampiamente argomentato, Caleservice non risulta disporre di alcuna organizzazione funzionale alla tipologia di prestazioni indicata nelle fatture; anzi, a ben vedere, non disponeva di alcuna forma di organizzazione se non, forse, quella rudimentale funzionale alla propria amministrazione. L'insussistenza delle prestazioni sottese alla fattura è confermata dall'assoluta genericità della causale e dall'assenza di documentazione comprovante l'esercizio della specifica attività. In particolare è evidente che se Caleservice si fosse occupata, tra l'altro, della gestione della *contabilità interna* della Paride, avrebbe ovviamente dovuto disporre di uno o più contabili, inoltre avrebbe dovuto detenere la relativa documentazione contabile o, quanto meno, tracce della stessa.

Appaiono ravvisabili, dunque, i reati di cui ai capi 33) e 45), rispettivamente a carico di Schirò Chiara e Schirò Giavanna, al tempo amministratori di Caleservice, e di Rinaldi Francesco e De Gregorio Orazio, quali amministratori di Paride s.r.l., dunque utilizzatori della fattura.

In ragione dell'importo delle operazioni per ciascun anno fiscale, tuttavia, è ravvisabile con riferimento al reato di cui al capo 33), l'ipotesi di cui all'art. 8 c. 3 D.Lv. 74/2000, per la quale non è consentita misura cautelare personale.

Quanto al capo 45) andrebbe evidenziato che, con riferimento all'esercizio finanziario 2011, nei confronti di Paride s.r.l. venivano emesse due fatture dal Genovese per un ammontare complessivo di € 257.597,80 (v. § 18).

§ 23 Capo 1 - Il reato associativo (anche capo 1 ordinanza del 9/7/2013) (Genovese, Galletti, Lamacchia, Schirò E., Schirò G., Fazio)

Deve osservarsi, in via generale, che ai fini della sussistenza del delitto di associazione per delinquere è sufficiente che alcuni soggetti, ovviamente in numero non inferiore a tre, si accordino tra loro, allo scopo di commettere più delitti, mediante un patto stabile e permanente, diretto al perseguimento di fini illeciti comuni a tutti gli associati, a prescindere dall'esistenza di una struttura gerarchica (cfr. *Cass. I, 25/3/2003, 17027*) e da una precisa distinzione di ruoli, purchè risulti – a maggior ragione nelle associazioni con un modesto organigramma – un vincolo continuativo e stabile, scaturente dalla consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio criminale e di partecipare, con il proprio contributo causale, alla realizzazione di un programma criminale duraturo, per la realizzazione del quale è stata predisposta la struttura con i mezzi necessari al raggiungimento degli scopi illeciti (cfr. *Cass. I, 22/9/2006, 34043*).

Le vicende sopra esaminate non lasciano, allo stato, alcun dubbio in ordine all'esistenza di un'organizzazione finalizzata alla sistematica e continuativa sottrazione di risorse pubbliche, mediante truffe e peculati ai danni della Regione Siciliana e del Fondo Sociale Europeo. Esistenza che, peraltro,

è stata confermata dai vari provvedimenti del Tribunale del Riesame, mentre non pare che la Corte di Cassazione abbia avuto occasione di esaminare la vicenda.

Emerge in tutta evidenza lo strettissimo legame esistente tra i vari soggetti, così come l'esistenza di una articolata struttura organizzativa, posta in essere mediante la costituzione di una serie di società ed enti, la realizzazione di una rete di rapporti e lo sviluppo di una serie di meccanismi, il tutto funzionale alla sistematica e continuativa opera di sottrazione di risorse pubbliche e di drenaggio delle stesse dagli enti ammessi a finanziamento – esercenti per conto della Regione un pubblico servizio – a società di comodo, per essere da qui smistate verso i destinatari finali.

Lo sviluppo investigativo impone, tuttavia, una revisione del profilo organizzativo. Nella prima ordinanza si era concentrata l'attenzione sul ruolo di Sauta Elio, individuato come vertice dell'organizzazione e principale beneficiario, assieme alla moglie, dei cospicui proventi illeciti. Se tale circostanza appare confermata (si pensi alle consistenti spese sostenute da Sicilia Service nell'interesse personale del Sauta e della moglie), dagli ulteriori esiti di un'indagine, per vero ancora in corso, a questa si aggiunge il profilo, risultato ben più pregnante, di Genovese Francantonio, già *convitato di pietra* nell'ambito delle prime investigazioni atteso che l'attribuibilità al medesimo di un ruolo attivo nell'organizzazione era già ampiamente intuibile in ragione del fatto che ai vertici dei vari enti coinvolti risultava la presenza di persone con uno strettissimo legame con l'indagato, quali la moglie, la cognata, la segretaria.

Alla luce delle attuali emergenze investigative, può ritenersi che l'attività illecita organizzata, avente come bersaglio il servizio della formazione, si sia sviluppata in due tempi, potendosi individuare lo spartiacque, come suggerito dalle parole captate nei confronti di Cappadona Michele (v. pag. 39), nell'acquisto della sede dell'Aram (v. § 12.1), quindi nella parallela costituzione della Centro Servizi 2000 s.r.l. (v. § 7.3) e nell'avvio del sodalizio tra Genovese e Sauta.

Prima di tale momento l'organizzazione criminale aveva una dimensione quasi familiare, incentrandosi sulle attività e sul ruolo del Sauta, della moglie e di pochi altri soggetti, quali il Lo Presti, il Natoli e il Galletti. Dopo l'abbraccio con il Genovese, l'organizzazione ha assunto una dimensione ben più ampia, rivolgendo lo sguardo al territorio dell'intera regione Siciliana; il Sauta, pur mantenendo un ruolo principale, senza recedere dai propositi di arricchimento personale, ha finito col muoversi all'ombra del Genovese. Quest'ultimo, avvalendosi di una propria struttura già esistente, ha costruito una ragnatela di enti e di istituti di dimensione regionale, collocandovi al vertice persone di sua fiducia, ampliando la rete degli enti di formazione controllati ed estendendo la propria influenza ai vertici delle Istituzioni.

L'organizzazione criminale che emerge da questa seconda parte delle indagini, probabilmente solo in minima parte esplorata, si intuisce avere dimensioni assai notevoli, pur mantenendo, almeno in gran parte, il medesimo obiettivo criminale: l'utilizzo di enti di formazione e di una galassia di imprese e società commerciali, allo scopo di impossessarsi di risorse pubbliche per arricchimenti personali. L'obiettivo criminale, pur restando il medesimo, tuttavia si amplia: l'orizzonte non è più confinato ad alcuni enti formativi di dimensione essenzialmente provinciale e ad un modesto corollario di società, ma si espande verso sempre maggiori flussi di denaro. Per tale ragione, strumentale al perseguimento degli scopi dell'ipotizzata organizzazione criminale, deve ritenersi la sistematica opera di acquisizione del controllo di altri enti, tanto più ambiti quanto più ampi ed organizzati, quindi in grado di intercettare, mediante l'approvazione di un numero più elevato di progetti, un più elevato volume di finanziamenti. Al tempo stesso, sempre strumentale all'obiettivo, diviene il controllo delle vie d'accesso al fi-

nanziamento: in questa ottica si può spiegare il tentativo di incidere sull'organizzazione amministrativa dell'assessorato regionale alla formazione, aspetto anch'esso, allo stato solo sfiorato dalle indagini.

Va tuttavia osservato che, sebbene le attuali indagini lascino intuire una dimensione assai più ampia delle iniziative criminali, allo stato le risultanze investigative confinano le specifiche attività illecite nell'ambito degli enti formativi Lumen ed Aram e, in misura assai minore, Esofop, nonchè delle società commerciali che con tali enti hanno rapporti.

All'accertata acquisizione del controllo di ulteriori enti – taluni, quali Esofop, di dimensione regionale, altri, quali NT Soft, di dimensione assai più modesta – non è seguito, al momento, un riscontro circa un utilizzo degli stessi per il compimento di ulteriori attività distrattive. Parimenti, malgrado la sussistenza di atteggiamenti e circostanze fortemente sospetti – si pensi alle parole del Cappadona che attribuiva al Genovese il potere di condizionare l'approvazione di progetti formativi – nessun concreto elemento di prova è stato finora acquisito circa il compimento di attività illecite per il tramite degli organi di vertice dell'Amministrazione.

Malgrado ciò, una volta appurato che fine dell'organizzazione criminale è il conseguimento di profitti illeciti mediante la gestione di enti di formazione, avvalendosi anche di complici condotte di dipendenti dell'Amministrazione, può affermarsi che anche l'acquisizione del controllo di nuovi enti e l'occupazione di posti di potere ai vertici dell'Amministrazione, per quanto condotte intrinsecamente lecite, possono essere qualificate come strumentali agli scopi dell'organizzazione.

§ 23.1 ...Sauta Elio e Feliciotto Graziella

Al vertice dell'organizzazione criminale, sebbene, ormai, in posizione decisamente subordinata – sia da un punto di vista gerarchico, sia economico – rispetto al Genovese, si colloca Sauta Elio. Come sopra evidenziato lo stesso interviene, sistematicamente, in quasi tutte le condotte fraudolente riconducibili all'Aram, gestendone le attività – come si comprende dal tenore di talune delle conversazioni intercettate (v. tra l'altro pagg. 90 e ss.) – in posizione di promotore e coordinatore.

Del pari evidente appare il ruolo di Feliciotto Graziella, moglie del Sauta, la quale si è sistematicamente prestata – probabilmente sotto le direttive del marito – ad impersonare i diversi ruoli necessari alla realizzazione delle varie condotte illecite, operando, di volta in volta, quale amministratore o legale rappresentante dell'una o dell'altra società utilizzata per le materiali distrazioni.

La prima e la seconda fase delle indagini hanno evidenziato come, almeno in parte, il denaro, sottratto all'Aram – che lo gestisce per conto della Regione – attraverso società di comodo come El.Fi. immobiliare, Sicilia Service, Trinacria 2001, ecc., sia confluito, in definitiva, nel patrimonio dei coniugi Sauta o, comunque, sia stato impiegato per spese sostenute unicamente nell'interesse di costoro.

§ 23.2 ...Lo Presti Natale

Circa il ruolo del Lo Presti appare utile rinviare alle considerazioni formulate nell'ambito del § 7.9, del § 7.10 e del § 7.10.1. Unitamente alle varie ipotesi illecite esaminate, emerge chiaramente che lo stesso opera in piena intesa con il Sauta, sotto le direttive di quest'ultimo, ponendo le società dallo stesso costituite – e talora amministrate mediante prestanomi – nonché la propria stessa attività, a servizio del progetto criminale. Le dichiarazioni che l'imputato ha reso in sede di interrogatorio di garanzia, in esito all'applicazione di misura cautelare, non sono state neanche minimamente idonee ad attenuare le di lui responsabilità. Il Lo Presti ha tentato di accreditare l'idea di essere stato strumentalizzato dal Sauta e dal Galletti, sostanzialmente indicati come veri e propri burattinai.

L'assunto è, tuttavia, solo parzialmente vero. Infatti, come sopra osservato, palese appare la sudditanza del Lo Presti nei confronti del Sauta, così come marcatamente evidente è il coinvolgimento del Galletti nella gestione ed organizzazione delle società collegate alla "formazione". È tuttavia altrettanto evidente, per un verso, che il Lo Presti ha conseguito enormi vantaggi economici dall'inserimento nell'organizzazione, attraverso imprese e società direttamente allo stesso collegate (principalmente NaPi Service e, in maniera indiretta, Plain Assistence); per altro verso è parimenti evidente che lo stesso ha assunto un ruolo attivo nell'organizzazione, tanto che, pur essendo intestatario di una piccola frazione del capitale sociale della Sicilia Service (peraltro acquisito verosimilmente senza alcun corrispettivo) gli veniva consentito di concorrere a designare quale amministratore della società un prestanome, nella persona della cognata Saglimbeni Roberta.

§ 23.3 ...Natoli Salvatore

Conseguente deve ritenersi l'adesione all'organizzazione di Natoli Salvatore. Questi ha agito da amministratore di Sicilia Service, non quale prestanome del Lo Presti – come ipotizzato nell'ambito della prima ordinanza – bensì quale prestanome del Sauta e del Galletti; circostanza che spiega la sua collocazione in analogo ruolo anche presso El.Fi. Immobiliare, come detto sopra univocamente riconducibile ai coniugi Sauta ed avente sede presso lo studio del Galletti.

Che il Natoli abbia agito in adesione al progetto criminale e non in maniera occasionale ed inconsapevole, si desume dalla pluralità delle condotte criminose allo stesso ascrivibili. Circostanza significativa ove raffrontata alle parole della Saglimbeni che, pur avendo assunto il ruolo di prestanome nella medesima società, appena resasi conto della natura evidentemente illecita delle condotte e comunque dei rischi penali corsi, a differenza del Natoli, rinunciava all'incarico.

In proposito, del resto, come ripetutamente evidenziato, estremamente significative appaiono le dichiarazioni rese dal Natoli, il quale ha ammesso di avere agito quale prestanome del Sauta e del Galletti, e sotto le direttive di quest'ultimo; aggiungendo, tuttavia, che gran parte delle operazioni sarebbero state effettuate a sua insaputa, o comunque senza il suo diretto coinvolgimento, tanto che la gran parte delle firme a suo nome sui contratti di locazione sarebbero state falsificate (come confermato dalla consulenza grafica) e che altri avrebbero detenuto ed impiegato una parte degli strumenti di pagamento della società.

Le dichiarazioni del Natoli, in gran parte attendibili e riscontrate, attenuano, ma non escludono, la responsabilità di costui: il quale, comunque, si è reso consapevolmente complice delle attività illecite, accettando il ruolo di prestanome e tollerando che a suo nome venissero compiute le varie attività commerciali, strumentali alla realizzazione delle frodi in danno della Regione.

§ 23.4 ...Bartolone Nicola

Dell'organizzazione deve essere ritenuto componente anche Bartolone Nicola, sebbene, certamente, con un ruolo di gregario. Lo stesso – peraltro, a quanto risulta, marito di una dipendente Aram – ha sistematicamente operato in sostituzione del Sauta o della Feliciotto (all'evidente scopo di non fare apparire questi ultimi e di non rendere troppo sfacciatamente palese il conflitto di interessi) nella stipula di contratti impiegati per operazioni fraudolente. La continuità nell'impiego rende evidente l'adesione dello stesso al progetto organizzativo criminale ed il suo essere incondizionatamente a disposizione del gruppo.

§ 23.5 ...Cannavò Concetta

Gli sviluppi investigativi impongono una rivisitazione del ruolo di Cannavò Concetta, le cui responsabilità, per un verso, appaiono aggravate; per altro verso – solo in apparenza in maniera contraddittoria – ridimensionate. Come si era osservato con l'ordinanza del 9 luglio l'imputata fa certamente parte dell'organizzazione criminale, avendo operato sistematicamente a nome della Lumen, ponendo in essere una serie dei ipotesi fraudolente in danno della Regione ed a favore della Centro Servizi e di Na.Pi Service. La pluralità delle condotte ed il coinvolgimento della stessa in più enti partecipi della gestione dei finanziamenti regionali per la formazione, consente di affermare che le condotte illecite realizzate non abbiano avuto natura occasionale, bensì siano conseguenza dell'adesione all'organizzazione criminale ed al relativo progetto.

Si è in proposito già osservato come i soggetti cui è riferibile l'Aram siano in parte coinvolti nella stessa Lumen, così come il medesimo groviglio di interessi sia ravvisabile nella Centro Servizi, una delle società impiegate per il sistematico drenaggio di risorse. Del resto, a palese riprova del collegamento strutturale tra Aram e Lumen in relazione ai sottostanti interessi illeciti, ed a riprova del pieno inserimento della Cannavò nell'organizzazione criminale, è sufficiente prendere a parametro la vicenda commentata al § 14.1, nell'ambito della quale, somme ottenute a titolo di finanziamento di corsi dalla Lumen, mediante documentazione fraudolenta e interposizione di Napi Service ed ARAM, venivano fatte pervenire al Sauta e da questi personalmente incassate.

Gli sviluppi investigativi permettono di meglio definire il ruolo dell'indagata. La stessa, infatti, risulta uno dei soggetti più profondamente coinvolti nel sistema di gestione illecito, collocandosi al centro del meccanismo ed operando tanto nella fase della gestione dei finanziamenti, quanto nella fase dell'appropriazione e dello smistamento. Al tempo stesso, tuttavia, emerge che l'indagata costituisce, all'evidenza, la principale interfaccia del Genovese (bastino, tra tutte, le vicende relative a Caleservice: v. § 17.1.5) del quale appare la collaboratrice più fidata sul fronte economico: insieme leale, efficiente ed autorevole. Gli elementi emersi nel corso della seconda fase delle indagini consentono, dunque, di affermare che la stessa operi, costantemente, solo ed esclusivamente sotto le direttive del Genovese, quasi una *longa manus* di quest'ultimo.

§ 23.6 ...Schirò Chiara

Per le medesime ragioni deve ritenersi appartenere all'organizzazione in parola anche Schirò Chiara, moglie dell'on. Genovese, la quale ha rappresentato costantemente il blocco di interessi sul versante della Centro Servizi, ponendo in essere, da sola, o assieme alla Feliciotto, una serie di condotte illecite nell'interesse dell'organizzazione.

Come si è osservato la costituzione nel 2004 della Centro Servizi 2000 s.r.l. ha rappresentato, allo stato delle emergenze investigative, un passaggio estremamente significativo nella nascita e nello sviluppo del sodalizio criminale, così come il parallelo acquisto dell'immobile di v.le Principe Umberto. In tale momento proprio la Schirò, assieme alla Feliciotto, ha assunto formalmente la guida della Centro Servizi 2000 s.r.l., una delle società più utilizzate per la realizzazione degli scopi criminali del sodalizio. La contemporanea presenza delle due donne al vertice della società, dunque la scelta dei principali indagati di esporre le rispettive mogli, appare come una sorta di suggello al patto illecito.

§ 23.7 ...Schirò Elena

Analogo ruolo può essere riconosciuto a Schirò Elena. Gli sviluppi investigativi consentono di affermare che anche la donna partecipa a pieno titolo all'organizzazione criminale. Basti, in proposito, ricordare le vicende commentate al § 6.1.1 che, sebbene prive di diretta rilevanza penale, documentano la centralità della stessa nella gestione di una parte degli enti di formazione e nella organizzazione dei corsi.

L'indagata, come sopra osservato, ha rappresentato la Lumen per un significativo arco di tempo, rendendosi partecipe di una serie, per quanto modesta, di condotte illecite, sintomatiche dell'adesione al progetto criminale.

§ 23.8 ...Galletti Stefano

L'adesione del Galletti all'organizzazione criminale in parola appare dimostrata in ragione delle argomentazioni di cui al § 7.10.2, cui si rinvia. L'insieme delle dichiarazioni e dei riscontri consente di affermare che il Galletti, almeno per un significativo periodo, abbia gestito, assieme al Sauta, Sicilia Service, avvalendosi di un prestanome nella persona di Natoli Salvatore. Del resto in tale periodo il Galletti era anche formalmente socio di Sicilia Service, proprio assieme al Natoli, e nel medesimo arco temporale la società effettuava alcune delle operazioni illecite più consistenti.

La circostanza che il Galletti abbia avuto un ruolo pregnante nella gestione della contabilità di diverse società strumentali agli scopi dell'organizzazione (lo stesso è stato liquidatore della Trinacria 2001 s.r.l.; presso il suo studio aveva sede ElFi Immobiliare e venivano tenute le scritture della Centro Servizi 2000; verosimilmente si occupava della contabilità di Napi Service; è risultato tenutario della contabilità dell'on. Genovese, oltre che presidente del collegio sindacale di GeFin s.r.l.) legittima la convinzione che il medesimo partecipi all'organizzazione non limitatamente alla gestione di Sicilia Service, ma anche concorrendo ad elaborare, verosimilmente sotto il profilo contabile, le strategie illecite.

Una conferma di tale assunto si trae dalle vicende che hanno interessato Trinacria 2001 e Sicilia Service. Come si è visto Trinacria 2001 è stata una delle prime società impiegate dai coniugi Sauta quale strumento di frode ai danni dell'amministrazione regionale. Una volta esaurito il proprio percorso, la società veniva posta in liquidazione e sostituita da Sicilia Service. Ebbene, come visto, la transizione veniva curata proprio dal Galletti, il quale, per un verso veniva nominato liquidatore della Trinacria 2001; per altro verso costituiva, in qualità di socio, la Sicilia Service. Quindi, a completamento del percorso, cedeva le attrezzature asseritamente detenute da Trinacria 2001 proprio a Sicilia Service, la quale, a sua volta, le impiegava per la realizzazione delle attività distrattive descritte al § 13.4, con ciò idealmente proseguendo il percorso criminale in precedenza avviato da Trinacria 2001 e descritto, tra l'altro, al § 13.2.

Del pari conferma all'assunto si trae dalla più volte menzionata conversazione intrattenuta da Sauta Elio con Lo Presti Natale alla presenza di Costa Maria Cristina (v. pag. 90). Come già evidenziato non è pensabile che i due potessero concordare la falsificazione di una fattura alla presenza della Costa, senza che costei avesse consapevolezza delle relative attività illecite; così come non è pensabile che la Costa, mera segretaria dello studio commerciale, venisse posta a parte delle strategie illecite perseguite senza che di queste fosse consapevole e partecipe il responsabile dello studio, dal quale la Costa dipendeva. Invero non è neanche lontanamente credibile che la segretaria, o comunque una dipen-

dente dello studio, potesse prendersi la libertà di accettare documentazione fiscale consapevolmente falsa senza un'autorizzazione del tenutario delle scritture.

Detta conversazione, quindi, è indicativa di un ruolo ancora attuale del Galletti nell'ambito del sodalizio: infatti la conversazione si svolge nel novembre 2012, peraltro nel corso delle verifiche condotte dalla Guardia di Finanza, quando gli indagati sono impegnati nel tentativo di "sistemare" la documentazione contabile allo scopo di occultare gli illeciti, come, del resto, espressamente proclamato dal Sauta in occasione di altra conversazione con il Lo Presti il successivo 22 gennaio 2013 (v. pag. 90).

Tale conversazione, quindi, consente di leggere anche un'ulteriore vicenda della quale si rende protagonista il Galletti, la quale conferma come quest'ultimo sia ancora attivo nel sodalizio, operando anche nell'interesse del Genovese.

Infatti, come ricostruito al § 17.1.1, ad indagini già in corso, dopo che il 15 aprile 2013 personale della Guardia di Finanza procedeva all'acquisizione della documentazione contabile presso Caleservice alla presenza di Schirò Giovanna e Zaccone Dario, quest'ultimo, il successivo 7 maggio, integrava la documentazione, tra l'altro, mediante n. 4 pro-forma apparentemente datati 10/7/2012, 16/7/2012, 1/8/2012, 23/1/2013, emessi dal menzionato Galletti, per un totale di Euro 108.725,76. I pro forma recavano la descrizione: "*Onorari fissi per consulenza amministrativa, fiscale e tenuta della contabilità relativa alla posizione dell'Avv. Francantonio Genovese*" asseritamente con riferimento alle annualità dal 2004 al 2011. La produzione di detta documentazione costituiva un evidente, quanto grossolano, tentativo di sviare le indagini.

Va notato, innanzitutto, che tale documentazione, indipendentemente dalla data indicata sulla stessa, è stata predisposta, e comunque resa disponibile a Caleservice, successivamente al 15 aprile. Infatti alla data del 15 aprile, come risulta dal verbale della Guardia di Finanza, venivano richiesti e consegnati dal legale rappresentante della società e dal tenutario della documentazione contabile, tutti i documenti relativi ai *rapporti economico-commerciali intercorsi tra la Caleservice S.r.l. ed i professionisti citati nel presente atto*, tra i quali il Galletti. In particolare Zaccone espressamente affermava «*dalla documentazione in mio possesso, gli unici rapporti economico-commerciali intercorsi tra la Caleservice S.r.l. ed i professionisti citati nel presente atto, negli anni dal 2006 al 2012, sono solo quelli riportati nei partitari sezionali che vi ho esibito in data odierna*». Evidente, dunque, cha in tale data agli atti della Caleservice e del Zaccone non erano presenti i 4 proforma apparentemente emessi dal Galletti. Del resto, da quanto si evince dal verbale della Guardia di Finanza, di tali note non vi sarebbe traccia nelle annotazioni contabili. È dunque chiaro che questi documenti sono comparsi presso Caleservice in epoca successiva all'accesso della Guardia di Finanza. A quanto si evince dal medesimo verbale le note sarebbero certamente riconducibili al Galletti in quanto, in occasione di accesso presso lo studio di quest'ultimo, non sarebbero state disconosciute.

Ciò posto, può affermarsi in termini di certezza che le note in questione sono false, costituendo, come detto, solo un grossolano tentativo di aiutare il Genovese ad eludere le indagini. Infatti non è in alcun modo credibile che un professionista possa erogare per oltre otto anni le proprie prestazioni senza mai pretendere e ottenere alcunchè, senza annotare nulla nella propria contabilità e senza disporre di alcun documento attestante il conferimento dell'incarico; per poi ricordarsi, otto anni dopo l'erogazione delle prime prestazione – peraltro a prescrizione ormai in parte maturata – della esistenza dei predetti rapporti, elaborando "pro forma" e consegnandoli, guarda caso, solo dopo l'accesso della Guardia di Finanza.

Anche tale vicenda, dunque, appare univocamente indicativa della persistente adesione del Galletti all'organizzazione per delinquere per cui si procede.

Del resto, l'indagato, oltre ad essere stato coinvolto nella organizzazione e gestione delle società più direttamente riferibili al Sauta ed al Lo Presti, appare presente anche sul versate del Genovese: ne custodisce, infatti, la contabilità e risulta coinvolto in diversi enti riconducibili al Genovese, essendo, tra l'altro, presidente del collegio sindacale di Apindustria e del collegio sindacale di GeFin s.r.l.

§ 23.9 ...Lamacchia Salvatore

È possibile affermare che anche il Lamacchia sia inserito nell'organizzazione criminale.

Appare, invero, circostanza pacifica che l'indagato sia uno dei più fidati collaboratori del Genovese. Altrettanto palese è il ruolo che lo stesso ha svolto nell'operazione di acquisizione dell'Enfap (§ 6.1.5). In proposito va osservato che tale acquisizione – benchè sospetta, sia per i motivi che possono averla indotta, sia per le modalità con le quali è stata realizzata – allo stato non presenta profili di illiceità penale. Come detto, però, è altrettanto evidente che l'acquisizione dell'ente, per quanto operazione non illecita, è ragionevolmente condotta funzionale agli scopi illeciti perseguiti dall'organizzazione.

Allo stesso modo pacifico è il ruolo che il Lamacchia ha svolto nella gestione dell'Enfap: come si è visto (§ 6.1.5) questi, inizialmente ipotizzato dal Genovese nel ruolo di presidente, pur non rivestendo alcun incarico formale, ha di fatto esercitato un potere di direzione, collocandosi in una posizione di sovraordinazione rispetto al Di Lorenzo, alla Imbesi ed al Terranova; posizione derivante dall'essere portavoce dello stesso Genovese. In tale contesto si è adoperato perché il Fazio ed il Gi[illegible], assunti presso l'Enfap e retribuiti mediante denaro derivante dai finanziamenti pubblici, potessero svolgere la propria attività lavorativa, di fatto, alle dipendenze del Genovese, con profitto per quest'ultimo. Così come analoga opera ha svolto in relazione alla posizione di altri soggetti, sebbene, come detto, con riferimento a questi ultimi non vi siano prove certe in ordine all'esito (§ 15).

Il Lamacchia, poi, appare coinvolto nella gestione di Lumen, alla cui acquisizione, stando alle parole del Favazzo, ha parimenti contribuito (§ 6.1.4). All'indagato, comunque, si rivolge il Favazzo affinchè interceda presso il Genovese per il pagamento di un credito che si è accertato derivare da un accordo illecito conseguente alla cessione dell'ente.

Sempre il Lamacchia ha operato all'interno dell'amministrazione regionale – quale segretario dell'assessore alla Formazione – come strumento del Genovese. Prova ne sono le vicende descritte al § 8.5 – per quanto estranee al sistema della "formazione" – nell'ambito delle quali il Lamacchia si è adoperato per soddisfare le pretese dell'on. Genovese e del senatore Papania, arrivando addirittura, a subire, al cospetto del medesimo Genovese, una sorta di processo per la propria inadeguatezza. Del resto al Genovese viene attribuito, dal menzionato Cappadona Michele, uno straordinario potere di intervento sull'assessorato alla Formazione (v. pag. 37). Costui non solo riconosceva nel Genovese un eccezionale potere di controllo sull'assessorato, ma addirittura sosteneva con il suo interlocutore di essere stato costretto a rivolgersi al deputato per ottenere l'approvazione di alcuni progetti formativi originariamente scartati.

Può, dunque, affermarsi che l'indagato si sia posto costantemente a servizio del Genovese e, nella specie, del sodalizio, realizzando una serie di condotte – per quanto nella maggior parte dei casi in sé apparentemente lecite (non quelle di cui al § 15), o comunque non provatamente illecite – direttamente funzionali alla realizzazione degli scopi illeciti perseguiti dall'organizzazione (acquisizione e controllo di enti di formazione per sfruttarne illecitamente le risorse finanziarie; controllo dei vertici

dell'Amministrazione e, probabilmente, tentativo di condizionarne l'azione, in relazione all'approvazione e gestione delle attività inerenti la formazione).

Del pari può affermarsi che l'indagato fosse pienamente consapevole di contribuire all'attività dell'organizzazione e dei fini illeciti perseguiti da quest'ultima. Ne è prova – allo stato indiscutibile – la vicenda descritta al § 15, in occasione della quale, come detto, questi ha concorso nella realizzazione di uno dei reati fine, operando, quale mandante, istigatore e organizzatore, nell'azione volta a sfruttare le risorse pubbliche di cui disponeva Enfap per retribuire persone impiegate alle dipendenze del Genovese.

Ulteriore conferma si trae dalla conversazione intercettata il 9 luglio 2013, già commentata alla pag. 90, intercorsa tra il Lamacchia, Gullo Luigi e Cusmà Piccione Luigina. Nell'occasione, infatti, i tre, commentando le vicende giudiziarie conseguenti all'emissione dell'ordinanza del 9/7/2013, dopo avere affermato che queste avevano raggiunto il Genovese mediante il sequestro di beni in realtà allo stesso riconducibili («.. *i beni legati agli affitti* .. »: vedi nota 339), affermavano che costui era stato ingenuo nel non attrezzarsi adeguatamente e che gli stessi lo avevano già avvisato, avendo avuto modo di constatare, dall'interno, *i meccanismi*[351]. Con ciò riconoscendo di essere intranei all'organizzazione e, comunque, pienamente consapevoli della sua esistenza, delle modalità di funzionamento e delle sue finalità.

Ne discende la sussistenza, anche a carico dell'indagato, del reato ipotizzato.

15.3.10 ...Schirò Giovanna

Non vi sono elementi per potere affermare, anche solo in termini di gravità indiziaria, l'appartenenza dell'indagata all'organizzazione criminale in parola.

La stessa risulta coinvolta nelle vicende inerenti al Genovese unicamente quale amministratore di Caleservice, successivamente al settembre 2010, carica esercitata per brevi periodi in via esclusiva, per altri periodi assieme alla sorella, nonchè moglie dell'on. Genovese, Schirò Chiara.

In tale arco di tempo la stessa ha locato a Lumen Onlus, rappresentata dall'altra sorella Schirò Elena, un immobile di proprietà di Caleservice (v. § 12.3), ipotesi per la quale, tuttavia, come detto non appaiono sussistere, allo stato, gravi indizi di reato.

Inoltre alla stessa, in qualità di amministratore di Caleservice, sono riconducibili alcune ipotesi di emissione di fatture per prestazioni inesistenti nei confronti di Paride s.r.l. (v. § 22), nonché alcune ipo-

[351] ...

S(alvatore Lamacchia): no, certo... a me la cosa che mi sembra strana è il fatti che lui non si sia attrezzato, non è che ci vuole niente! ...certamente ...

G(ullo Luigi): A me quello che mi da fastidio e che io ho contezza che c'e' stato un momento che a lui glielo hanno detto se fai cosi'... se fai cosi'... se fai cosi' fai danno... allora un cretino come me, l'ultima ruota di carro, no di quelli avvocati... di quelli di scorta ...(incompr.)... vuoi vedere una cosa... mi sono chiamato a ...(incompr.)... ma chi cazzo ti è venuto... prendi un cretino come me....

S: no gliel'ho detto pure io prima

G: ti sto dicendo, ma io non lo sap.... i meccanismi non li conoscevo... quando sono entrato e ho visto come funzionavano... ma chi cazzo ti porta... cioè e' ovvio che....

S: certo...

G: no e' trasparente... no, è un problema...

S: così mi ha detto..a me ha detto la prima volta che gli ho posto il problema che lui... discutevamo dice sai chi mettiamo chi non mettiamo... io vorrei che tu... ah io metto... gli ho detto ma scusa...

G: ma poi per quale motivo?

S: meglio essere trasparenti perché col prestanome poi, comunque...

...

tesi di emissione di fatture per prestazioni inesistenti nei confronti dell'on. Genovese. non oggetto di specifica contestazione (v. § 17.5 e § 17.6).

Per quanto, come sopra osservato, Caleservice costituisca una diretta emanazione dell'on. Genovese e venga talora impiegata, indirettamente, per ricevere denaro proveniente dalle distrazioni operate in danno di enti di formazione, la mera assunzione della carica di amministratore, per un periodo limitato di tempo, in assenza di prova di un concorso nella realizzazione di un qualche reato fine o di una specifica conoscenza della esistenza dell'organizzazione criminale e delle sue finalità, non appare sufficiente per ritenere l'indagata partecipe dell'organizzazione criminale per cui si procede.

Né, del resto, l'assunto accusatorio viene argomentato in istanza.

§ 23.11 ...Fazio Domenico

Neanche per Fazio Domenico emergono elementi per poterlo ritenere, anche solo in termini di gravità indiziaria, appartenente all'organizzazione criminale.

Nel presente procedimento lo stesso è gravemente indiziato del reato descritto al capo 41) della rubrica. Benchè tale condotta sia direttamente correlata alla gestione illecita degli enti di formazione e rappresenti una estrinsecazione delle finalità associative, la mera commissione di tale reato non appare sufficiente ad affermare l'adesione del Fazio al sodalizio in parola. Del resto in occasione di tale reato, sebbene il Fazio benefici della condotta illecita, non sfugge come il medesimo finisca con l'essere un mero strumento: l'indagato svolge effettivamente un'attività lavorativa, tuttavia, piuttosto che svolgerla nell'interesse dell'ente per il quale risulta assunto, lo fa nell'interesse del Genovese, che, dunque, è il vero beneficiario del reato.

Né argomenti possono essere tratti dalla circostanza che il Fazio sia ampiamente coinvolto nella gestione degli enti di formazione riferibili al gruppo (in particolare NT Service e Apindustria), come si evince dalle conversazioni intercettate, e tra le altre quelle commentate al § 6.1.1. Infatti in nessun caso si individua una specifica condotta funzionale agli scopi perseguiti dall'organizzazione criminale, né è emersa condotta altrimenti illecita.

Del resto, anche in questo caso, la stessa accusa non fornisce motivazioni utili sul punto.

§ 23.12 ...Genovese Francantonio

Il Genovese si colloca chiaramente al vertice del sodalizio criminale.

La vicenda descritta al § 6.1.5 circa l'acquisizione del controllo dell'Enfap Sicilia, per quanto in sé priva, allo stato, di risvolti penali, appare assolutamente emblematica di un certo modo di operare: non esiste alcun dubbio in ordine al fatto che il controllo dell'ente sia stato acquisito direttamente dal Genovese; così come appare pacifico che, per arrivare a tale scopo, lo stesso si sia avvalso dell'opera di una serie di soggetti (Lamacchia, Biundo, Gallo, ecc.) i quali hanno agito costantemente e docilmente sotto le sue direttive (si rammenti come il Gallo affermava di essere obbediente come un *cameriere*). Infine, altrettanto pacifica appare la circostanza che all'interno dell'ente il Genovese abbia collocato una serie di prestanome, mere teste di legno prive di autonomia: in tal senso palese è il significato delle conversazioni commentate alla fine del paragrafo, nel corso delle quali i protagonisti si adoperavano per individuare i nominativi da indicare quali nuovi soci; così come appare pacifico che i formali amministratori dell'ente operino sotto le direttive del Genovese, esercitate per il tramite del Lamacchia.

Come detto la vicenda, allo stato, non ha rilevanza penale (sebbene molteplici siano gli interrogativi irrisolti, quali le ragioni che hanno indotto il parlamentare ad avvalersi di una siffatta rete di prestanome; così come notevoli i sospetti, derivanti, in particolare, dalla pingue dote di finanziamenti che l'Enfap avrebbe portato in dote). La stessa, tuttavia, è significativa perché esplicita le tecniche utilizzate dall'indagato e, in tal modo, costituisce un puntuale riscontro alle parole di Favazzo Carmelo ed al tenore delle conversazioni intercettate nei confronti di Cappadona Michele.

Tali parole, unitamente ai rapporti esistenti tra gli enti, ai legami tra i rappresentanti formali degli enti ed il Genovese, al documentato flusso di denaro riscontrato tra gli enti e l'indagato, rendono palese ed assolutamente pacifica la riconducibilità al Genovese anche del controllo degli enti Aram e Lumen; nonché le finalità illecite che ne hanno ispirato la gestione volta al sistematico saccheggio delle risorse pubbliche dagli stessi gestite.

Del resto tale circostanza appariva già evidente in esito alla prima fase delle indagini, avuto riguardo alla presenza negli organismi di vertice degli enti e del relativo addentellato di società, di persone strettamente legate al Genovese, quali la moglie e la cognata, oppure la segretaria Cannavò Concetta, o Giunta Roberto.

Anche l'episodio relativo all'acquisizione di Lumen, come descritto al § 6.1.4, così come risulta dalle intercettazioni nei confronti di Giarrizzo Giuseppe e Catalfamo Giuseppe, nonché dalle dichiarazioni rese da costoro e da Favazzo Carmelo, è univocamente indicativo della riconducibilità all'On. Genovese di tale ente. Il ruolo ivi esercitato dallo stesso, poi, è oltremodo dimostrato dal fatto che il Favazzo si sia rivolto a costui, per il tramite di Lamacchia Salvatore, onde ottenere il pagamento di un credito, sorto in conseguenza della cessione dell'ente e formalmente imputabile a incarichi di consulenza conferiti da Lumen. Dunque il Favazzo, per sollecitare il pagamento di un credito formalmente vantato nei confronti di Lumen, si rivolgeva al Genovese; questi, a sua volta, rispondeva tramite Lamacchia che il pagamento sarebbe stato effettuato nel momento in cui la Regione avesse erogato uno degli anticipi dell'"Avviso 20". Se ne deduce, per un verso, che il Genovese disponeva del patrimonio di Lumen; per altro verso che, onde fare fronte ad un debito nascente da un rapporto originariamente sorto tra il Favazzo ed esso Genovese, quest'ultimo si sarebbe avvalso di risorse pubbliche.

Sono state, altresì, commentate le parole captate nei confronti del menzionato Cappadona, il quale ha descritto, in tempi non sospetti, la tecnica fraudolenta utilizzata dal Genovese, assieme al Sauta, per sottrarre risorse pubbliche mediante sovrafatturazioni relative agli affitti ed ai noleggi; nella specie indicando la procedura impiegata con riferimento all'acquisto della sede dell'Aram ed alla formazione dei conseguenti contratti d'affitto (v. pag. 39); parole puntualmente confermate dagli accertamenti compiuti nei confronti di tali enti (v. § 12.1), oltre che dal significato involontariamente confessorio che può essere attribuito alle memorie difensive depositate nell'interesse dell'indagato, mediante le quali quest'ultimo ha sostanzialmente ammesso di avere partecipato alla elaborazione dei contratti di affitto stipulati tra Centro Servizi, Aram e Lumen, utilizzati per la massiccia distrazione delle risorse pubbliche gestite da queste ultime (v. § 12.1.2).

Più in generale la vicenda ricostruita al § 12.1 rappresenta la prova plastica del sodalizio criminale costituito tra il Sauta ed il Genovese, secondo lo schema puntualmente descritto dal Cappadona: per l'acquisto dell'immobile di viale P. Umberto, poi affittato ad Aram e Lumen, veniva costituita una società, sostanzialmente tra il Sauta ed il Genovese. A garanzia del vincolo associativo i primi amministratori della società venivano individuati nelle rispettive mogli degli indagati. Si procedeva all'acquisto dell'immobile con denaro illecitamente sottratto all'Aram. L'immobile veniva completato

da una società riconducibile al Genovese e nel contempo affittato a Lumen ed Aram che provvedevano a corrispondere, mediante il denaro derivante dai finanziamenti pubblici, un canone talmente elevato che in pochi anni raggiungeva l'ammontare complessivo del prezzo di acquisto aumentato del costo dichiarato per le opere di completamento.

Può dunque affermarsi in termini di certezza che il Genovese abbia acquisito il controllo anche di detti enti, avvalendosi della consueta rete di sodali, allo scopo, precipuo o concorrente, di drenare le cospicue risorse pubbliche dagli stessi gestite, secondo tecniche già sperimentate dal Sauta – e probabilmente da altri – arricchite e potenziate attraverso meccanismi sempre più sofisticati. L'on. Genovese risulta operare sempre per il tramite di altri soggetti; mai in prima persona. Tra l'altro le vicende di Enfap e Lumen forniscono riscontro alle parole del Cappadona (v. pag. 37 e ss.) che, tra l'altro, indicava come una tecnica del Genovese quella di precostituire difficoltà economiche a carico dell'ente per poi costringere i gestori a cederne il controllo.

In tal senso altrettanto emblematiche sono le vicende relative a Caleservice. Tra le innumerevoli società messe in piedi dall'imprenditore/parlamentare, Caleservice è quella che, allo stato, appare più strettamente legata alla di lui persona. Come emerge dagli elementi descritti al § 17, sostanzialmente non esiste distinzione tra il Genovese persona fisica e la società in parola: Caleservice si identifica con il patrimonio del Genovese e rappresenta lo schermo dietro al quale lo stesso gestisce parte delle proprie risorse. Come emerge dagli elementi descritti al § 17.1.5, Cannavò Concetta, formalmente legale rappresentante di Caleservice per lungo tempo, è in realtà una immediata e diretta esecutrice delle volontà del Genovese, al punto che la stessa viene contattata dai funzionari di banca per provvedere ad apporre la firma in relazione alle disposizioni già impartite dal primo.

Del pari palese, come emerge da quanto evidenziato al § 7.5, lo stretto rapporto esistente tra Caleservice – dunque tra il Genovese – e gli enti di formazione, che ne alimentano il patrimonio mediante la corresponsione di canoni di locazione conseguenti ad una pletora di (inesplorati) contratti di locazione.

Infine le vicende di cui al § 18.3 ed al § 21 dimostrano come i proventi illeciti derivanti dalla gestione degli enti di formazione, oltre ad arricchire il Sauta, confluiscano, per vari rivoli, nel patrimonio del Genovese.

Per ultimo si è visto come il Genovese si sia mosso anche sul fronte istituzionale. Nel corso della già menzionata conversazione intercettata nei confronti di Cappadona Michele (v. pag. 37), costui non solo attribuiva al Genovese un eccezionale potere di controllo sull'assessorato alla formazione, ma addirittura rivelava al proprio interlocutore di essere stato costretto a chiedere l'intervento del deputato per ottenere l'approvazione di alcuni progetti formativi originariamente scartati. Non è noto se l'affermazione risponda pienamente a vero, né in che termini si sarebbe realizzato l'intervento del parlamentare. Fatto sta che il legame tra il Genovese e l'amministrazione regionale risulta comprovato non solo dai rapporti personali, ma anche da talune delle vicende commentate. In particolare l'articolato episodio relativo al cosiddetto "dimensionamento scolastico", descritto al § 8.5, benchè estraneo alle questioni inerenti alla "formazione professionale", è comunque univocamente significativo del modo in cui l'indagato ha inteso interferire, anche pesantemente, sulle attività istituzionali, pretendendo che gli obiettivi dell'amministrazione venissero piegati a beneficio dei propri interessi personali. Ragionevole attendersi che, se tanto lo stesso ha fatto per mantenere l'autonomia scolastica di qualche istituto onde soddisfare le pretese di qualche preside o direttore didattico, altrettanto ed anche di più possa avere fatto per tutelare gli interessi degli enti di formazione dal medesimo controllati.

Si può, in definitiva, affermare che anche l'indagato faccia parte del sodalizio criminale in parola, con il ruolo, insieme, di promozione e direzione, contestualmente stratega e principale beneficiario dei proventi illeciti. Con la conseguente sussistenza a suo carico del reato di cui al capo 1) della rubrica, aggravato come in contestazione, ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art. 416 c.p.

§ 24 Ancol

Come emerge dalla consulenza in atti e dalle informative della Guardia di Finanza, l'associazione ANCOL ha sede in Messina, in via Cesare Battisti n. 62, e numero 199041 di repertorio economico amministrativo (REA) dal 29/9/2006. Ha come oggetto sociale: "attività nel campo culturale, sociale assistenziale, sanitario, educativo, dell'orientamento e della formazione professionale". Il legale rappresentante dell'associazione è Capone Carmelo, nominato a tempo indeterminato con atto del 15/11/2003.

Nella struttura, inoltre, hanno, o hanno avuto, un ruolo: Capone Natale, fratello di Carmelo, con la qualifica di direttore amministrativo, alle dipendenze dell'ente dal 15/7/2005; Pagano Loredana, moglie di Capone Natale, con la qualifica di direttore generale, assunta alle dipendenze dell'ente dal 30/9/2004; Capone Giovanna, cugina di Capone Carmelo, quale responsabile amministrativa; D'Urso Daniela, con la qualifica di Direttore di sede, presso la sede di Messina, p.zza Crisafulli, alle dipendenze dell'ente dal 15/7/2005; Impallomeni Carmelo, cugino di Capone Carmelo, quale responsabile amministrativo.

La stessa D'Urso, secondo quanto emerge dalle intercettazioni, risulta occupare una posizione di primo piano nell'ambito dell'organizzazione: infatti, come la stessa afferma nel corso della conversazione di cui alla nota **Errore. Il segnalibro non è definito.**, organizza i corsi dell'ente per tutta la Sicilia. Circostanza che appare confermata dalle dichiarazioni del menzionato Albert il quale ha riferito che in una circostanza, presso il proprio ufficio, si sarebbe presentata, in compagnia di tale Rinaldi, sindacalista della UIL, una donna che, qualificatasi come amministratore dell'Ancol[352], sarebbe stata individuata come la moglie di un sindaco di Messina[353]. Costei l'avrebbe aggredito e minacciato, pretendendo di ottenere, per l'Ancol, una cosiddetta *integrazione*, cioè, evidentemente, un aumento dell'importo ammesso a finanziamento, per fare fronte, verosimilmente, a maggiori costi per il personale. In proposito l'Albert riferiva di avere denunciato le minacce direttamente al Presidente della Regione, precisando che le intimidazioni non avevano avuto ulteriore seguito[354]. La donna in questione deve individuarsi nella menzionata D'Urso Daniela che, appunto, è moglie di Buzzanca Giuseppe, ex sindaco della città di Messina.

Va osservato inoltre che, come segnalato dalla Guardia di Finanza e come si desume dalla richiesta del pubblico ministero, Capone Carmelo sarebbe già indagato nell'ambito del procedimento n. 1652/11 RGNR – per il quale sarebbe stato emesso avviso di conclusione indagini – sempre per il reato di truffa aggravata in relazione all'attività inerente alla formazione, in particolare per avere conseguito una serie di finanziamenti per un ammontare complessivo di €. 13.309.981,50 abusando del titolo di legale rappresentante e/o Commissario Regionale della A.N.Co.L. Sicilia, del quale non avrebbe potuto

[352] «... *ma in questa si è qualificata eccome, ma io da qui a.. il nome non me lo ricordo, sì è qualificata come amministratore dell'ente della Ancol, con nome e cognome...*»

[353] «... *se non vado errato, non vorrei dire una stupidaggine, ma mi dicono che il marito di questa signora era stato sindaco di Messina...*»

[354] «... *Io sono andato dal presidente a dire "guarda che ho ricevuto una minaccia diretta", dopodiché questi non si sono più fatti vivi...*»

disporre, secondo quanto asseritamente documentato dalla presidente della A.N.Co.L sede nazionale di Roma.

Proprio intorno a tale vicenda si incentra la conversazione intercettata il 20/12/2012 tra il detto Capone Carmelo e Sauta Elio[355]; circostanza che, peraltro, documenta i legami trasversali esistenti tra gli esponenti dei vari enti di formazione. Nell'occasione, infatti, il Capone prospettava il timore che, in conseguenza dell'indagine, gli venissero bloccati tutti i finanziamenti («*l'Avviso 20, allora annamu avanti in attesa di vedere un attimino, si iddi mi definanziano tutti i cosi io sono nei guai e sono incasinato, va bè che causa di forza maggiore, male minore, quindi l'affitto blocco tutti i cosi in ogni caso non è che sto dicendo causa di forza maggiore faccio ricorso al T.A.R.*»). Quindi, allo scopo di scongiurare tale evenienza, manifestava il proposito di interloquire con l'Assessore, il quale, però, non sarebbe stato intenzionato a riceverlo («*vediamo come va a finire e questo è poco ma sicuro, il problema qua secondo me è di parlare con questo Assessore (incomprensibile) ma quannnu chistu cuminciau a guerra in generale (incomprensibile) comu si parra cu chistu, non ni ricevi*»). Per contro il Sauta gli suggeriva di coinvolgere i sindacati, evocando, nei confronti dell'amministrazione, lo spettro del licenziamento dei lavoratori (utilizzando, dunque, lo schermo dei lavoratori per proteggere interessi personali, evidentemente tutt'altro che filantropici); quindi, contemporaneamente, chiedere al Tribunale la nomina di un amministratore straordinario allo scopo di mantenere l'attività ed i finanziamenti («*con l' organizzazioni sindacale e il ragionamento dei lavoratori questa cosa la devi affrontare con (incomprensibile) la chiedi a, la chiedi a... io farei, tenterei due strade la prima che i sindacati che chiedono un incontro a Crocetta sui, con i lavoratori, e la seconda e la seconda parla con l'avvocato facci una richiesta al magistrato per nominare un (incomprensibile) in maniera di mantenere tutta l'attività (incomprensibile) non è che tu poi ci poi diri ora mi l'aviti ridari*»).

I due, quindi, discutevano della possibilità di ottenere il sostegno di alcuni soggetti – verosimilmente riferendosi a politici locali – e di ottenere dei contatti con il presidente della Regione.

§ 24.1 I progetti finanziati nei confronti della Ancol

Tra il 2006 ed il 2011 a favore della ANCOL, sempre secondo quanto riscontrato dal consulente del pubblico ministero, venivano approvati n. 20 progetti formativi per un importo complessivo erogato pari a €. 16.654.327,78, di cui €. 2.853.148,10 per costi di gestione, in essi compresi principalmente i costi di locazione e di noleggio di attrezzature.

Relativamente al 2006 sarebbero stati approvati tre progetti formativi per un importo complessivo erogato pari a €. 2.391.728,66, di cui €. 457.155,13 per costi di gestione.

1) progetto n. IF2006B0160 denominato "L'inglese e l'informatica" approvato con DDG 63 del 15/03/2006 per un importo di € 48.480,00, di cui € 9.000,00 per costi di gestione, con sedi di svolgimento in Messina e Barcellona P.G. dal 21/12/2006 al 28/2/2007. Dalla nota di revisione a saldo conclusa il 22/12/2009 emerge, tra l'altro, che venivano riconosciuti e ammessi costi per €. 2.175,71 per affitto locali (corrispondenti all'importo consuntivato ed a fronte di un importo autorizzato di €. 2.200,00) e €. 5.247,00 per attrezzature didattiche (corrispondenti a quanto consuntivato, ed a fronte di €. 5.200,00 autorizzato in preventivo). Emerge, altresì, che l'importo complessivo ammesso a seguito

[355] conversazione tra presenti registrata all'interno della presidenza dell'Ente di Formazione ARAM di Messina, siti in viale Principe Umberto n° 89, 20.12.2012 delle ore 19:25:19" (R.I.T. P.M. n. 1085/12) avvenuta tra SAUTA Elio, CAPONE Carmelo e ROMEO Tiziana, e delle ore 19:38:23" (R.I.T. P.M. n. 1085/12) avvenuta tra SAUTA Elio, CAPONE Carmelo

di consuntivo corrispondeva all'importo autorizzato in preventivo. Dalla nota di revisione, infine, non si evince che l'ente abbia documentato autonome entrate per canoni da subaffitto.

2) progetto n. IF2006C0197 denominato "Formare per il sociale" per un importo di € 1.254.200,00, di cui € 269.677,76 per spese di gestione, con sedi di svolgimento in Messina, Barcellona P.G., Catania, Pedara, Mirabella, Palermo dal 3/5/2006 al 22/2/2007. Dalla nota di revisione a saldo conclusa il 15/12/2009 emerge, tra l'altro, che venivano riconosciuti e ammessi costi per €. 49.954,80 per affitto locali (corrispondenti all'importo consuntivato ed a fronte di un importo autorizzato di €. 50.000,00) e €. 93.152,93 per attrezzature didattiche (corrispondenti a quanto consuntivato, ed a fronte di €. 93.000,00 autorizzato in preventivo). Emerge, altresì, che l'importo complessivo ammesso a seguito di consuntivo era pari a €. 1.253.834,36 a fronte di acconti per €. 1.254.189,14, con conseguente obbligo per l'ente di restituzione della somma di €. 354,78. Dalla nota di revisione, infine, non si evince che l'ente abbia documentato autonome entrate per canoni da subaffitto.

3) progetto n. IF2006H0276 denominato "Formare per l'obbligo" per un importo di € 1.089.048,66 di cui € 178.477,37 per costi di gestione[356] (di cui non pare sia presente in atti la nota di revisione).

Relativamente all'anno 2007 risulterebbero approvati 5 progetti per un importo complessivo erogato pari a €. 3.419.200,11, di cui €. 536.536,74 per costi di gestione.

1) progetto n. IF2007A0184 denominato "Nuove competenze per un lavoro che cambia" approvato con DDG 608 / 2007 per un importo di € 568.264,36, di cui € 100.251,00 per costi di gestione, con sedi di svolgimento in Messina e Barcellona P.G. dal 28/5 al 29/12/2007. Dalla nota di revisione a saldo conclusa il 22/10/2008 emerge, tra l'altro, che venivano riconosciuti e ammessi costi per €. 8.000,00 per affitto locali (a fronte di un importo consuntivato di €. 15.935,48 e di un importo autorizzato di €. 8.000,00) e €. 62.400,00 per attrezzature didattiche (a fronte di un consuntivo di €. 63.101,68 e di un importo di €. 62.400,00 autorizzato in preventivo). Emerge, altresì, che l'importo complessivo ammesso a seguito di consuntivo era complessivamente pari a €. 568.264,36 a fronte di un consuntivo complessivo di €. 582.646,02. Dalla nota di revisione, infine, non si evince che l'ente abbia documentato autonome entrate per canoni da subaffitto.

2) progetto n. IF2007B0258 denominato "L'inglese e l'informatica", approvato con DDG 608 / 2007 per un importo di € 135.823,45, di cui € 24.235,19 per costi di gestione, con sedi di svolgimento in Messina dal 24/9 al 31/12/2007. Dalla nota di revisione a saldo conclusa il 22/10/2008 emerge, tra l'altro, che venivano riconosciuti e ammessi costi per €. 3.544,52 per affitto locali (corrispondente all'importo portato a consuntivo ed a fronte di un importo autorizzato di €. 5.000,00) e €. 15.679,61 per attrezzature didattiche (a fronte di un consuntivo di pari importo e di un importo di €. 14.400,00 autorizzato in preventivo). Emerge, altresì, che l'importo complessivo ammesso a seguito di consuntivo era complessivamente pari a €. 135.862,46 a fronte di un consuntivo complessivo di €. 135.943,61. Dalla nota di revisione, infine, non si evince che l'ente abbia documentato autonome entrate per canoni da subaffitto.

3) progetto n. IF2007C0138 denominato "Formare per il sociale" per un importo di € 1.354.745,33, di cui € 242.095,83 per spese di gestione, con sedi di svolgimento in Messina, Barcellona P.G., Palermo, Petralia S., Catania, Pedara, Mirabella I. dal 26/3 al 31/12/2007. Dalla nota di revisione a saldo emerge, tra l'altro, che venivano riconosciuti e ammessi costi per €. 68.693,21 per affitto

[356] Nella relazione di consulenza tale progetto, come successivamente precisato dal consulente del pubblico ministero con la nota depositata il 20/5/2013, risulta erroneamente indicato come IF2007H0276.

locali (corrispondente all'importo portato a consuntivo ed a fronte di un importo autorizzato di €. 62.000,00) e €. 49.318,38 per attrezzature didattiche (a fronte di un consuntivo di pari importo e di un importo di €. 55.890,00 autorizzato in preventivo). Emerge, altresì, che l'importo complessivo ammesso a seguito di consuntivo era complessivamente pari a €. 1.354.745,33 a fronte di un consuntivo complessivo di €. 1.360.150,11. Dalla nota di revisione, infine, non si evince che l'ente abbia documentato autonome entrate per canoni da subaffitto.

4) progetto n. IF2007D0003, denominato "Formare per l'obbligo" per un importo di € 1.061.875,63, di cui € 169.954,72 per costi di gestione, con sedi di svolgimento in Messina e Barcellona P.G., Priolo G. dal 12/3 al 21/12/2007. Dalla nota di revisione a saldo conclusa il 1/10/2008 emerge, tra l'altro, che venivano riconosciuti e ammessi costi per €. 34.034,59 per affitto locali, corrispondente all'importo consuntivato ed a fronte dell'importo di €. 41.000,00 autorizzato a preventivo; nonché un importo di €. 75.136,80 per attrezzature didattiche, corrispondenti al consuntivo, ma a fronte di un importo di €. 73.937,00 autorizzato a preventivo. Emerge, altresì, che, rispetto all'importo autorizzato a preventivo, veniva ammesso un importo complessivo di €. 1.062.021,91, a fronte di un consuntivo di €. 1.085.472,42. Dalla nota di revisione, infine, non risulta che l'ente abbia documentato autonome entrate per canoni da subaffitto.

5) progetto n. 1999.IT.16.1.PO.011/3.04/7.2.4/0430 denominato "Formare per l'obbligo" approvato con DDG 833 del 25/05/2007 per un importo di € 298.941,34, con sedi di svolgimento in Via grande dal 27/2 al 23/12/2008. Dalla nota di revisione a saldo conclusa il 12/11/2009 emerge, tra l'altro, che venivano riconosciuti e ammessi costi per €. 15.000,00 per affitto locali e €. 21.758,70 per attrezzature didattiche, corrispondenti a quanto autorizzato in preventivo. Emerge, altresì, che, rispetto all'importo ammesso a preventivo venivano corrisposti acconti per €. 298.941,34, consuntivati €. 259.972,45 e ammessi €. 249.123,15, con conseguente obbligo di restituzione, a carico dell'ente, della somma di €. 49.818,19. Dalla nota di revisione, infine, non risulta che l'ente abbia documentato autonome entrate per canoni da subaffitto.

Relativamente all'anno 2008 risulterebbero approvati 3 progetti formativi per un importo complessivo erogato pari a €. 2.860.251,10, di cui €. 530.169,50 per costi di gestione.

1) progetto n. IF2008A0012 denominato "Nuove competenze per un lavoro che cambia" approvato con DDG 205 del 13/03/2008 per un importo di € 305.457,49, di cui € 67.020,49 per oneri di gestione, con sedi di svolgimento in Messina e Barcellona P.G. dal 28/4 al 19/12/2008. Dalla nota di revisione a saldo conclusa il 23/3/2011 emerge, tra l'altro, che venivano riconosciuti e ammessi costi di affitto locali per €. 4.399,45, pari a quanto oggetto di consuntivo, a fronte di €. 4.600,00 autorizzati a preventivo; nonchè €. 30.293,70 per attrezzature didattiche, corrispondenti a quanto oggetto di consuntivo, a fronte di un importo autorizzato a preventivo di €. 24.506,00. Emerge, altresì, che, rispetto all'importo autorizzato a preventivo veniva ammesso un importo complessivo di €. 304.703,01, a fronte di un consuntivo complessivo di €. 326.283,73. Dalla nota di revisione, infine, non risulta che l'ente abbia documentato autonome entrate per canoni da subaffitto.

2) progetto n. IF2008B0168 denominato "L'inglese e l'informatica" approvato con DDG 205 del 13/03/2008 per un importo di € 259.622,07, di cui € 47.678,07 per costi di gestione, con sedi di svolgimento in Messina e Barcellona P.G. dal 1/9/2008 al 12/2/2009. Dalla nota di revisione a saldo conclusa il 23/4/2010 emerge, tra l'altro, che venivano riconosciuti e ammessi costi di affitto locali 7.693,48, pari a quanto oggetto di consuntivo, a fronte di €. 8.000,00 autorizzati a preventivo; nonchè €. 25.603,17 per attrezzature didattiche, corrispondenti a quanto oggetto di consuntivo, a fronte di un

importo autorizzato a preventivo di €. 25.731,00. Emerge, altresì, che, rispetto all'importo autorizzato a preventivo veniva ammesso un importo complessivo di €. 259.622,07, a fronte di un consuntivo complessivo di €. 278.029,98. Dalla nota di revisione, infine, non risulta che l'ente abbia documentato autonome entrate per canoni da subaffitto.

3) progetto n. IF2008C0229 denominato "Formare per il sociale" approvato con DDG 205 del 13/03/2008 per un importo di € 2.295.171,54, di cui € 415.470,94 per costi di gestione, con sedi di svolgimento in Messina, Barcellona P.G., Catania, Pedara, Mirabella, Petralia S., Palermo dal 31/3/2008 al 14/1/2009. Dalla nota di revisione a saldo conclusa il 23/4/2010 emerge, tra l'altro, che venivano riconosciuti e ammessi costi di affitto locali 92.719,63, pari a quanto oggetto di consuntivo, a fronte di €. 92.500,00 autorizzati a preventivo; nonchè €. 112.143,97 per attrezzature didattiche, corrispondenti a quanto oggetto di consuntivo, a fronte di un importo autorizzato a preventivo di €. 83.268,00. Emerge, altresì, che, rispetto all'importo autorizzato a preventivo veniva ammesso un importo complessivo di €. 2.293.945,96, a fronte di un consuntivo complessivo di €. 2.499.828,28. Dalla nota di revisione, infine, non risulta che l'ente abbia documentato autonome entrate per canoni da subaffitto.

Relativamente all'anno 2009 risulterebbero approvati 3 progetti per un importo complessivo erogato pari a €. 2.846.667,34, di cui €. 516.585,74 per costi di gestione.

1) progetto n. IF2009A0012 denominato "Nuove competenze per un lavoro che cambia" approvato con DDG 277 del 08/04/2009, per un importo di € 307.793,80, di cui € 69.356,80 per costi di gestione, con sedi di svolgimento in Messina e Barcellona P.G. dal 24/4/2009 al 17/12/2009. Dalla nota di revisione a saldo conclusa il 11/11/2010 emerge, tra l'altro, che venivano riconosciuti e ammessi costi di affitto locali 12.179,70, pari a quanto oggetto di consuntivo, a fronte di €. 11.996,00 autorizzati a preventivo; nonchè €. 23.525,35 per attrezzature didattiche, corrispondenti a quanto oggetto di consuntivo, a fronte di un importo autorizzato a preventivo di €. 23.525,00. Emerge, altresì, che, rispetto all'importo autorizzato a preventivo veniva ammesso un importo complessivo di €. 307.683,82, a fronte di un consuntivo complessivo di €. 399.209,89. Dalla nota di revisione, infine, non risulta che l'ente abbia documentato autonome entrate per canoni da subaffitto.

2) progetto n. IF2009B0168 denominato "L'inglese e l'informatica" approvato con DDG 277 del 08/04/2009, per un importo di € 259.729,62, di cui € 47.785,62 per costi di gestione, con sedi di svolgimento in Messina e Barcellona P.G. dal 24/4/2009 al 14/1/2010. Dalla nota di revisione a saldo conclusa il 11/11/2010 emerge, tra l'altro, che venivano riconosciuti e ammessi costi di affitto locali 8.072,31, pari a quanto oggetto di consuntivo, a fronte di €. 8.229,00 autorizzati a preventivo; nonchè €. 28.774,40 per attrezzature didattiche, corrispondenti a quanto oggetto di consuntivo, a fronte di un importo autorizzato a preventivo di €. 28.774,00. Emerge, altresì, che, rispetto all'importo autorizzato a preventivo veniva ammesso un importo complessivo di €. 259.729,62, a fronte di un consuntivo complessivo di €. 315.045,35. Dalla nota di revisione, infine, non risulta che l'ente abbia documentato autonome entrate per canoni da subaffitto.

3) progetto n. IF2009C0229 denominato "Formare per il sociale" approvato con DDG 277 del 08/04/2009 per un importo di € 2.279.143,92, di cui € 399.443,32 per costi di gestione, con sedi di svolgimento in Messina, Barcellona P.G., Catania, Pedara, Mirabella, Petralia S., Palermo, Priolo G. dal 24/4/2009 al 30/12/2009. Dalla nota di revisione a saldo conclusa il 11/11/2010 emerge, tra l'altro, che venivano riconosciuti e ammessi costi di affitto locali per € 93.684,12, a fronte di un consuntivo di €. 93.706,05 e di €. 97.316,44 autorizzati a preventivo; nonchè €. 104.928,30 per attrezzature didatti-

che, corrispondenti a quanto oggetto di consuntivo, a fronte di un importo autorizzato a preventivo di €. 104.925,00. Emerge, altresì, che, rispetto all'importo autorizzato a preventivo veniva ammesso un importo complessivo di €. 2.278.219,48, a fronte di un consuntivo complessivo di €. 2.870.035,22. Dalla nota di revisione, infine, non risulta che l'ente abbia documentato autonome entrate per canoni da subaffitto.

Relativamente all'anno 2010 risulterebbero approvati 3 progetti per un importo complessivo erogato pari a €. 2.593.051,69, di cui €. 440.952,99 per costi di gestione (per i quali non risulta presente in atti la nota di revisione).

1) progetto n. IF2010A0081 denominato "Nuove competenze per un lavoro che cambia" approvato con DDG 681 dell' 11/03/2010 per un importo € 391.400,75, di cui € 68.040,00 per costi di gestione;

2) progetto n. IF2010B0287 denominato "Formare per il sociale" approvato con DDG 681 dell' 11/03/2010 per un importo di € 1.901.089,43, di cui € 330.480,00

3) progetto n. IF2010C0387 denominato "L'inglese e l'informatica" approvato con DDG 681 dell' 11/03/2010 per un importo di € 300.561,51, di cui € 42.432,99 per costi di gestione.

Relativamente all'anno 2011 risulterebbero approvati 3 progetti per un importo complessivo erogato pari a €. 2.544.123,00, di cui €. 371.748,00 per costi di gestione (per i quali non risulta presente in atti la nota di revisione).

1) progetto n. IF2011A0303 denominato "Nuove competenze per un lavoro che cambia" approvato con DDG 2116 del 17/05/2011 per un importo di € 1.904.074,20, di cui € 276.103,20 per costi di gestione;

2) progetto n. IF2011A0303a denominato "Nuove competenze per un lavoro che cambia" approvato con DDG 4907 del 22/12/2011 per un importo di € 561.964,80 di cui € 83.980,80 per costi di gestione;

3) progetto n. IF2011A1044 denominato "Nuove competenze per un lavoro che cambia" approvato con DDG 4907 del 22/12/2011 per un importo di € 78.084,00, di cui € 11.664,00 per costi di gestione.

§ 25 Le società collegate ad ANCOL

La gestione dell'Ancol risulta collegata ad altra associazione, avente di fatto scopi commerciali, impiegata per le transazioni finalizzate alla distrazione di quote consistenti del finanziamento pubblico.

§ 25.1 Pianeta verde

Con atto del 6/9/1990 veniva costituita l'associazione "senza fini di lucro" Pianeta Verde. Soci fondatori erano: Capone Natale, Capone Giovanna, Perrone Angelino, Milicia Francesco, De Francesco Annunziata, Pagano Loredana, Giummo Carmelo e Venuto Matteo. L'associazione aveva come scopo sociale: *Promuovere iniziative culturali e sportive tendenti a favorire una migliore conoscenza della città e del territorio e dei problemi ad essi connessi; Effettuare studi e ricerche per concrete proposte in ordine ai servizi, alle attività culturali, scolastiche, sanitarie, sportive, ricreative, ecc.; Effettuare l'assistenza e la consulenza su problemi d'interesse sociale; Collaborare con altre organizzazioni culturali e sportive e con organismi rappresentativi dell'attività sociale; Organizzare convegni, seminari, tavole rotonde, tornei, spettacoli, viaggi e ogni altra manifestazione per una maggiore diffu-*

sione e conoscenza della problematica sociale; Promuovere la pubblicazione di un Bollettino, Rivista o altro periodico; Svolgere ogni altra attività correlabile con gli scopi sociali sopra indicati, al fine di potenziare la crescita culturale, religiosa, fisica e sociale degli iscritti e di quanti mostrassero interesse alle iniziative promosse dall'Associazione. I medesimi soci fondatori al tempo venivano designati quali componenti del consiglio direttivo, mentre presidente del medesimo consiglio veniva nominato Capone Natale.

Malgrado i dichiarati fini non lucrativi, come riscontrato dalla Guardia di Finanza in base alla documentazione acquisita, quanto meno negli ultimi sei anni l'associazione avrebbe svolto un'attività commerciale – dunque in contrasto con lo statuto e con la natura dell'ente – essenzialmente consistente nell'acquisto di diverso materiale (quali computer, stampanti, fotocopiatrici, tavoli dattilo, banchi, televisori, videoregistratori, videoproiettori) successivamente noleggiato, in via assolutamente prevalente, alla Ancol, ma talora anche all'U.P.L.A. – CLAAI.

§ 26 I reati collegati ad Ancol

§ 26.1 (Capi 44, 45 ordinanza del 9/7/2013) noleggio 2007 presso Pianeta Verde

Come osservato al § 25.1 l'associazione "Pianeta verde" – in parte riconducibile a Capone Natale che all'atto della sua costituzione assumeva l'incarico di presidente del consiglio direttivo – sorta con finalità non lucrative, veniva di fatto trasformata in ente commerciale, operante, peraltro, in maniera pressochè esclusiva con enti di formazione e, in particolare, con l'Ancol, il cui rappresentante legale, come detto, è Capone Carmelo, fratello di Capone Natale. Il legame esistente tra l'Ancol, l'associazione Pianeta Verde e Capone Natale, poi, appare ulteriormente confermato dalla circostanza che, come sottolineato dal consulente del pubblico ministero, quest'ultimo avrebbe percepito dall'Ancol, dal 2006 al 2011, compensi da lavoro dipendente a tempo indeterminato, nonché tra il 2007 ed il 2008 anche compensi da lavoro autonomo. Aggiungasi che l'associazione Pianeta Verde, nei rapporti con la Ancol, sovente è stata rappresentata da Caliri Giuseppe, soggetto che, parimenti, come evidenziato dal consulente del pubblico ministero, avrebbe ricevuto dalla Ancol compensi di lavoro dipendente e/o assimilati almeno per gli anni dal 2006 al 2011.

In particolare con tale associazione l'Ancol ha stipulato il grosso dei contratti di noleggio di attrezzature asseritamente funzionali allo svolgimento dei corsi finanziati dalla Regione Siciliana.

Sul punto, in generale, Capone Carmelo, quale presidente dell'Ancol, escusso a sommarie informazioni in data 19/7/2011, affermava tra l'altro: «*le sedi di Messina sono di proprietà di privati, ad eccezione di quella di via Sacro Cuore di proprietà dei Conservatori Riuniti e Scandurra. I locali vengono sottoposti a controllo dell'Ispettorato del Lavoro per accertarne l'idoneità e la Regione invia una Commissione per verificare la rispondenze della dichiarazione alla realtà per aver rilasciata la certificazione di qualità, documenti questi essenziali per avviare o continuare l'attività formativa... sia per il mobilio che per le attrezzature, parte sono di proprietà dell'A.N.C.O.L. e parte, invece, noleggiati. Se non ricordo male, tutto il materiale preso a noleggio è di proprietà della società Pianeta Verde... i corsi sono finanziati dalla Regione Siciliana e, una volta accreditate le somme, l'A.N.C.O.L. provvede direttamente al pagamento dei fornitori, del personale e degli allievi, mediante bonifico bancario... ogni Ente di formazione professionale deve avere due conti correnti bancari, forse anche postali, con precise finalità: uno destinato ai costi del personale e l'altro ai costi di gestione. Nel caso*

dell'A.N.C.O.L., poiché effettua corsi per l'obbligo formativo, è tenuta ad avere altri due conti correnti, con gestione separate, ma con le medesime finalità di quelli sopra detti. É assolutamente vietato distrarre somme da un conto corrente per finalità diverse, nel senso che le somme accreditate per il personale devono essere utilizzate solo ed esclusivamente a tale scopo. Solo a fine corso, qualora vi fosse una rimanenza di cassa, si può chiedere alla Regione di poter utilizzare una minima percentuale per finalità diverse e laddove le spese sono state superiori al previsto. In linea di massima però, la Regione non autorizza mai tali operazioni... in atto con l'anticipazione della regione Siciliana, siamo riusciti a pagare qualche mensilità relativa al 2010 e al 2011. Che io sappia medesime anticipazioni sono state erogate a quasi tutti gli altri Enti anche se con date diverse e se in regola con il DURC... anni addietro abbiamo dato in sublocazione alcune stanze ad altro Ente di Formazione, ma sicuramente non abbiamo mai dato attrezzature in sublocazione. Comunque, questi dati si possono ricavare dalla documentazione che vi abbiamo prodotto... per quanto riguarda il calcolo per la congruità degli affitti sia di immobili che di attrezzature, maggiori chiarimenti vi possono essere forniti da mio fratello, direttore dell'A.N.C.O.L., Capone Natale».

Come ricostruito dal consulente del pubblico ministero, l'Ancol avrebbe stipulato negli ultimi anni (tra il 2004 ed il 2011) almeno 39 contratti di noleggio attrezzature; di questi 25 sono stipulati con la detta associazione Pianeta Verde, per un ammontare complessivo dell'ordine di ben €. 962.[illegible]6. Di questi 25 contratti, poi, ben 22 (per complessivi €. 910.301,00) sono stati stipulati tra il gennaio 2007 e l'aprile 2011. In tali circostanze, peraltro, ove presenti, i preventivi di confronto – peraltro imposti dalla normativa in materia di finanziamenti – risultano acquisiti presso aziende collegate alla Ancol o alla associazione Pianeta Verde: presso la Progetto Ufficio di Giuffrè Salvatore, azienda presso la quale la Pianeta Verde ha acquistato gran parte delle attrezzature poi noleggiate alla Ancol; presso la ditta Impallomeni Carmelo, il quale, oltre ad essere cugino di Capone Carmelo – come affermato dal consulente del pubblico ministero e come riferito da tale Guglielmino Rosa, formatore dell'Ancol – sarebbe anche dipendente della Ancol, quale impiegato amministrativo V livello presso la sede amministrativa di piazza Crisafulli, così come evidenziato dalla Guardia di Finanza.

L'analisi condotta dal consulente del pubblico ministero ha evidenziato come i contratti di noleggio stipulati tra l'Ancol e l'associazione Pianeta Verde – i cui canoni di noleggio sono stati pagati mediante le somme erogate dalla Regione a titolo di finanziamento dei corsi di formazione – hanno riportato canoni assolutamente sproporzionati rispetto al reale valore di noleggio, ma anche al valore di mercato delle attrezzature asseritamente noleggiate, di talchè può affermarsi la natura parzialmente fittizia di tali contratti, funzionali unicamente a fornire copertura alla distrazione del denaro pubblico.

L'attenzione dell'accusa, relativamente ai fatti di cui all'ordinanza del 9 luglio, tuttavia, si è incentrata su quattro contratti, tutti datati 12/1/2007, stipulati tra la Ancol – rappresentata da Capone Carmelo – e l'associazione Pianeta Verde, per l'occasione rappresentata dal menzionato Caliri Giuseppe, qualificato come "responsabile del settore", in luogo del legale rappresentante Capone Natale, contratti di noleggio attrezzature per un canone complessivo di €. 171.600,00 iva inclusa.

Peraltro appare ragionevole ritenere che l'impiego del Caliri in luogo di Capone Natale derivasse dalla necessità di non rendere troppo evidente il collegamento tra la Pianeta Verde e Capone Carmelo, legale rappresentante di Ancol; cosa che sarebbe, evidentemente, balzata agli occhi anche del più disattento dei revisori, ove il contratto fosse stato firmato, per la Pianeta Verde, da Capone Natale, fratello di Carmelo.

Il primo contratto concerneva attrezzature destinate alle sedi Ancol di Messina e Siracusa con riferimento a progetti formativi per l'anno 2007. In particolare concerneva la fornitura di: 28 Pc pentium completi di Monitor, Tastiera e Mouse; 3 Stampanti laser; 1 Fotocopiatore Digitale; 3 Televisore plasma 42"; 3 Lettore DVD Combi; 39 Sedie girevoli c/braccioli a norma 626; 24 Banchi; 19 Porta PC; 54 Sedie con ribaltina; 3 Router; 4 Switch; 1 Videoproiettore; 1 Fax; 1 Scanner; 4 Cattedre; 1 Labor. Estetico (compl. di poltrone, specchi, mensole); 1 Labor. Parrucch. (compl. di poltrone, specchi, mensole). Il tutto per l'intero 2007 al canone complessivo di €. 48.000,00 iva inclusa e con facoltà di riscatto al costo ulteriore di €. 20.000,00, oltre onere di assicurazione a carico dell'Ancol. Per giustificare la scelta venivano prodotti due preventivi: l'uno della Pianeta Verde, l'altro della ditta Impallomeni, soggetto che, come osservato, sarebbe imparentato col Capone, oltre ad essere dipendente della medesima Ancol.

Come osservato dal consulente la consegna della merce non veniva documentata, non essendo presenti in atti documenti di trasporto. Ciò benchè le attrezzature dovessero essere smistate anche in località distanti da Messina. Il canone, invece, risulterebbe interamente corrisposto come da fattura n. 14 del 15/12/2008, regolarmente approvata in sede di revisione dal funzionario regionale con firma che, a parere del consulente del pubblico ministero, non corrisponderebbe a quella di Crovini Massimo. Il relativo costo risulta riportato nel giornale per la registrazione delle operazioni contabili del progetto IF2007D0003.

Il secondo contratto concerneva attrezzature destinate alle sedi di Messina, Catania e Palermo, sempre con riferimento ai progetti formativi approvati per l'anno 2007. In particolare concerneva la fornitura di: 37 Pc pentium completi di Monitor, Tastiera e Mouse; 5 Stampanti laser; 4 Fotocopiatore Digitale; 2 televisore 21"; 2 lettore dvd combi; 90 sedie girevoli c/ braccioli a norma 626; 90 banchi; 40 Porta PC; 36 Sedie con ribaltina; 3 Router; 3 Switch. Il tutto per l'intero 2007 al canone complessivo di €. 46.800,00 iva inclusa, con facoltà di riscatto al costo ulteriore di €. 20.000,00 e con onere di assicurazione a carico dell'Ancol. Per giustificare la scelta venivano prodotti due preventivi: l'uno della Pianeta Verde, l'altro della solita ditta Impallomeni, soggetto che, come osservato, sarebbe imparentato col Capone, oltre ad essere dipendente della Ancol. Il relativo costo risulta imputato al progetto IF2007C0138.

Come osservato dal consulente anche in questo caso la consegna della merce non veniva documentata, non essendo presenti in atti documenti di trasporto, malgrado le attrezzature dovessero essere trasferite anche lontano da Messina. Il canone, invece, risulterebbe interamente corrisposto come da fattura n. 13 del 15/12/2008, che, nella copia in atti, non presenta timbro di revisione della Regione ed è accompagnata da copia di un assegno circolare di pari importo intestato alla Associazione Pianeta Verde con la data del 24/12/2008, parimenti privo di timbro di revisione.

In merito a tale contratto, peraltro, in sede di ricostruzione contabile, in data 28/12/2012, Capone Natale, presente unitamente alla responsabile amministrativa dell'Ancol Capone Giovanna, dichiarava al personale della Guardia di Finanza che allo stesso si accompagnava un *preventivo fornito dalla ditta "Impallomeni Carmelo" relativamente alla predetta fornitura*, e che allo stesso si sarebbe accompagnato un *terzo* preventivo, non più presente in quanto smarrito, assumendo che il documento avrebbe potuto essere reperito *presso l'Ufficio Provinciale del lavoro di Messina*, essendo stato ivi *depositato in data 16/6/2011 con nota repertata al protocollo pari data nr. 10204*, producendo copia di quest'ultima nota. Nota dalla quale, però, non pare potersi evincere l'originaria presenza dell'asserito preventivo e la produzione dello stesso ai competenti uffici della Regione Siciliana; mentre, come so-

pra osservato, gli uffici Regionali non conservano la documentazione di spesa che, invece, come ragionevolmente noto allo stesso Capone, viene restituta agli enti di formazione per essere custodita.

Il terzo contratto concerneva attrezzature destinate alla sede Ancol di Messina con riferimento a progetti formativi per l'anno 2007. In particolare concerneva la fornitura di: 43 Pc pentium completi di Monitor, Tastiera e Mouse; 2 Videoproiettore; 1 Televisore; 1 DVD – Combi; 95 Sedie girevoli c/braccioli a norma 626; 4 Cattedre; 1 Fotocopiatore; 1 Cassettiera; 1 Armadio Ferro; 2 Armadio Legno; 2 Switch; 2 Router; 2 Print server; 2 Schermo; 2 Stampante laser. Il tutto per l'intero 2007 al canone complessivo di €. 62.400,00 iva inclusa e con facoltà di riscatto al costo ulteriore di €. 25.000,00 e con onere di assicurazione a carico dell'Ancol. Per giustificare la scelta venivano prodotti due preventivi: l'uno della Pianeta Verde, l'altro sempre della ditta Impallomeni, soggetto che, come osservato, sarebbe imparentato col Capone, oltre ad essere dipendente della Ancol.

Come osservato dal consulente anche in questa circostanza la consegna della merce non veniva documentata, non essendo presenti in atti documenti di trasporto; il canone, invece, risulterebbe interamente corrisposto come da fattura n. 20 del 15/12/2008, che non recherebbe il timbro di revisione della Regione. Il relativo costo risulta riportato nel giornale per la registrazione delle operazioni contabili del progetto IF2007A0184.

Il quarto contratto concerneva attrezzature destinate alla sede Ancol di Messina con riferimento a progetti formativi per l'anno 2007. In particolare concerneva la fornitura di: 1 Pc pentium completi di Monitor, Tastiera e Mouse; 18 Note Book; 18 Banchi; 1 Cattedra; 19 Sedie girevoli c/braccioli a norma 626; 1 Scanner. Il tutto per l'intero 2007 al canone complessivo di €. 14.400,00 iva inclusa e con facoltà di riscatto al costo ulteriore di €. 5.000,00 e con onere di assicurazione a carico dell'Ancol. Per giustificare la scelta venivano prodotti i soliti due preventivi: l'uno della Pianeta Verde, l'altro della menzionata ditta Impallomeni.

Come osservato dal consulente anche in questo caso la consegna della merce non veniva documentata, non essendo presenti in atti documenti di trasporto; il canone, invece, risulterebbe interamente corrisposto come da fattura n. 15 del 15/12/2008, che non presenterebbe timbro di revisione della Regione. Il relativo costo risulta riportato nel giornale per la registrazione delle operazioni contabili del progetto IF2007B0258.

Allo scopo di verificare la veridicità dei contratti in questione personale della Guardia di Finanza acquisiva, presso l'associazione Pianeta Verde, *ogni singolo contratto di noleggio, le relative fatture di acquisto dei beni oggetto di noleggio e i documenti di trasporto con il dettaglio della merce pervenuta e la rilevazione delle modalità di pagamento delle forniture ottenute e delle registrazioni eseguite sui libri obbligatori, stipulato nel periodo che va dal 2006 al 2012.*

A tal fine personale della sezione PG della Guardia di Finanza della Procura di Messina in data 28/1/2013 notificava a Capone Natale, quale presidente dell'associazione Pianeta Verde, il corrispondente ordine di esibizione. In conseguenza il medesimo Capone in data 31/1/2013 si presentava presso gli uffici del Nucleo Polizia Tributaria di Messina consegnando la documentazione richiesta; quindi, come risulta dai verbali in data 31/1/2013, 8/2/2013, 15/2/2013, confermava che tutto il materiale oggetto di noleggio di cui ai contratti sopra menzionati, risalenti al 2007, derivava unicamente dal materiale acquistato dall'associazione Pianeta Verde e documentato dalle fatture prodotte.

Lo stesso, tra l'altro, in occasione dell'accesso, spontaneamente riferiva (senza garanzie di legge): «*L'associazione Pianeta Verde da me rappresentata ha nel corso degli anni noleggiato le attrezzature, a suo tempo acquisiate, oltre all'associazione Ancol Sicilia sede di Messina, anche ad altre as-*

sociazioni. In particolare ricordo benissimo che nell'anno 2005 oppure 2006 ho noleggiato le attrezzature della mia associazione all'Associazione Leonardo Onlus di Messina; per quanto riguarda le altre associazioni, al momento non ricordo i nominativi ma mi riservo di produrre al più presto, a questa sezione, l'elenco delle associazioni e/o altri enti, con i relativi contratti, che la mia associazione ha stipulato negli ultimi dieci anni... Le attrezzature che la mia associazione ha acquisito negli anni, sono state acquistate in primis per raggiungere lo scopo sociale dello statuto e, in secondo luogo per poter effettuare il noleggio ad altre associazioni». Aggiungeva, inoltre, che «*... per quanto riguarda i libri contabili, rappresento che la mia associazione è esonerata dalla tenuta delle scritture contabili e dalla registrazione delle fatture, dalla liquidazione e dalla dichiarazione IVA in base alla legge 398/91. Le fatture emesse sono state liquidate in base all'apposito prospetto ministeriale dell'11/2/1997 che produco in data odierna. Mentre le fatture d'acquisto non sono annotate in nessun registro e sono solo conservate presso la sede dell'associazione come previsto dalla legge 398/91. L'associazione da me rappresentata non ha altri obblighi contabili se non quelli previsti dalla citata legge ed ha adempiuto a tutti gli obblighi di legge...*».

Dunque il Capone, allo scopo di dimostrare l'esistenza del materiale oggetto di noleggio, esibiva unicamente n. 16 fatture per un ammontare complessivo, iva compresa, di €. 58.031,00.

Ne discende che lo stesso noleggiava merce, il cui valore di mercato all'epoca dell'acquisto ammontava a non più di 58.000 euro circa, al canone complessivo di €. 171.600.

Di seguito il riepilogo delle fatture di acquisto:

FATTURA N.	DATA	FORNITORE	IMPORTO I.I.	
87	11/12/2002	Impallomeni Carmelo	€ 9.611,23	
314A	14/11/2002	Progetto Ufficio di Giuffrè Salvatore	€ 1.850,00	
341A	12/12/2002	Progetto Ufficio di Giuffrè Salvatore	€ 4.099,99	
343A	13/12/2002	Progetto Ufficio di Giuffrè Salvatore	€ 2.606,70	
91	20/12/2002	Impallomeni Carmelo	€ 1.214,40	
100402	18/6/2003	El.Va. Di Mazzeo E. sas	€ 89,00	
459	2/7/2003	El.Va. Di Mazzeo E. sas	€ 238,01	
291A	22/10/2003	Progetto Ufficio di Giuffrè Salvatore	€ 7.828,86	
0100798	21/11/2003	El.Va. Di Mazzeo E. sas	€ 328,00	
859	11/12/2003	El.Va. Di Mazzeo E. sas	€ 229,00	
222A	28/12/2005	Progetto Ufficio di Giuffrè Salvatore	€ 6.565,63	
225A	28/12/2005	Progetto Ufficio di Giuffrè Salvatore	€ 13.812,00	
13A	9/2/2006	Progetto Ufficio di Giuffrè Salvatore	€ 2.904,00	
75A	6/6/2007	Progetto Ufficio di Giuffrè Salvatore	€ 6.000,00	
6	11/6/2007	Maffei Carlo	€ 600,00	
818P	13/6/2007	Ruvolo Fabio	€ 55,00	€. 58.031,82
5A	8/1/2008	Progetto Ufficio di Giuffrè Salvatore	€ 4.560,00	
1	5/2/2008	Maffei Carlo	€ 600,00	
3	5/3/2008	Maffei Carlo	€ 7.200,00	€ 70.391,82
93A	5/6/2008	Progetto Ufficio di Giuffrè Salvatore	€ 4.560,00	
140A	23/9/2008	Progetto Ufficio di Giuffrè Salvatore	€ 3.720,00	

Il tutto, come detto, alla data del 13/6/2007, per un importo complessivo di €. 58.031,82.

Peraltro, come evidente dalla data delle fatture, gran parte del materiale noleggiato con i contratti del 2007 era piuttosto datata, addirittura quasi obsoleta con riferimento al materiale informatico acquistato nel 2002/2003, avuto riguardo alla velocità di obsolescenza di tali prodotti. Aggiungasi, ulteriormente, che, come si intuisce dalle fatture, parte del materiale veniva acquistata, dalla società Pianeta Verde, di seconda mano.

Appare, dunque, di tutta evidenza l'assoluta antieconomicità, per l'Ancol – e dunque per la Regione che ha finanziato l'operazione – dei contratti di noleggio stipulati nel 2007 e sopra elencati. Infatti, a fronte di un valore di acquisto sensibilmente inferiore a €. 50.000,00 (avuto anche riguardo

all'invecchiamento dei beni) e ad un valore di noleggio che ragionevolmente non avrebbe dovuto superare €. 25.000,00, veniva corrisposto un caone di €. 171.000,00.

La circostanza che il contratto intercorra tra soggetti riconducibili ad un medesimo centro di interessi – dal momento che gli amministratori dell'Ancol e dell'associazione Pianeta Verde sono tra loro fratelli e che il secondo è stato anche a libro paga del primo ente – permette di affermare in termini di certezza che l'operazione non sia frutto di mera grossolana imperizia, ma, al contrario, di uno specifico disegno volto a distrarre le risorse pubbliche, rappresentando alla Regione operazioni in realtà parzialmente inesistenti, con costi notevolmente maggiorati, con ciò occultando l'avvenuta appropriazione delle risorse pubbliche di cui l'ente aveva il possesso con compiti di gestione.

Circostanza ulteriormente avvalorata – ove necessario – dal fatto che il noleggio è stato realizzato non da un'azienda specificamente impegnata nel settore, ma da un'associazione, formalmente senza scopo di lucro, impiegata in attività di apparente noleggio unicamente (o quasi esclusivamente) in funzione dei rapporti con l'Ancol, dunque funzionale a ricevere le somme distratte dai finanziamenti pubblici per poi smistarle verso le destinazioni finali.

Come si è diffusamente argomentato in precedenza, tali condotte integrano entrambi i reati contestati. Il peculato, in ragione degli atti di disposizione del denaro pubblico di cui l'ente, e per esso il suo amministratore, Capone Carmelo, aveva la detenzione e la disponibilità. Tale denaro era vincolato alla realizzazione dei corsi approvati e finanziati ed a supporto dei costi reali. L'impiego di tale denaro per costi fittizi, determina la distrazione dello stesso dagli scopi vincolati.

Sussiste, parimenti, la contestata truffa, dal momento che, mediante l'artificiosa documentazione atta a rappresentare costi parzialmente inesistenti, gli indagati non solo hanno occultato l'avvenuta distrazione delle somme di denaro, ma anche ottenuto l'approvazione del rendiconto e l'erogazione del saldo.

§ 26.2 Capi 42, 43 – noleggi 2008 presso Pianeta Verde (Capone C., Capone N.)

Situazione in tutto analoga si verificava nel corso dell'anno 2008. In particolare venivano riscontrati quattro contratti di noleggio stipulati tra l'Ancol, come al solito rappresentata da Capone Carmelo, e Pianeta Verde, rappresentata da Capone Natale o Caliri Giuseppe, per un canone complessivo di € 99.502,00.

Un primo contratto porta la data del 1/4/2008 e risulta firmato per Pianeta Verde da Caliri Giuseppe. Si procedeva al noleggio di attrezzature per il periodo 28/4/2008-31/12/2008 per le sedi di Messina e Barcellona P.G. in relazione al progetto formativo IF 2008A0012. Per lo stesso veniva fissato un canone di € 18.422,00.

Un secondo contratto presenta la data del 1/4/2008, firmato per Pianeta Verde da Capone Natale, relativo al noleggio di attrezzature per le sedi di Messina e Barcellona P.G. sempre con riferimento al progetto formativo IF 2008A0012. L'importo questa volta veniva indicato in € 10.000,00 iva compresa.

A fronte di tali contratti venivano emesse tre fatture: una per un importo di € 6.085,00 che non risulterebbe pagata; una per € 9.242,29, pagata mediante bonifico del 23/3/2011; una per € 9.600,00 pagata mediante assegno circolare del Credito Siciliano del 8/7/2010.

Un terzo contratto reca la data del 24/3/2008 e sarebbe firmato, per Pianeta Verde, da Capone Natale. Concerne il noleggio di attrezzature per il periodo 1/4/2008-31/12/2008 per le sedi di Messina, Catania e Barcellona P.G. in relazione al progetto formativo IF 2008C0229. Veniva indicato un canone di € 69.280,00 iva inclusa. A fronte dello stesso venivano emesse due fatture: una per € 54.000,00 pagata mediante due assegni circolari del 8/7/2010, l'altra per € 5.901,15, pagata mediante assegno circolare del 28/7/2010.

Un quarto contratto presenta la data del 30/6/2008 con firma di Capone Natale per Pianeta Verde, è relativo al noleggio di attrezzature dal 1/7/2008 al 31/12/2008 con riferimento ai progetti IF 2008C0229, IF2008A0012 e IF2008B0168, per la sede di Barcellona P.G.. Veniva indicato un canone complessivo di € 1.800,00 iva inclusa, pagato quanto a € 1.200,00 mediante assegno non trasferibile del 8/7/2010 a fronte di omologa fattura.

Risultano, poi, ulteriori due fatture, ciascuna per l'importo di € 300,00, rispettivamente con la causale "*noleggio climatizzatori corso "Parrucchiere" sede Barcellona annualità 2007-2008*" e "*acconto noleggio attrezzature corso "Estetista" sede Barcellona annualità 2007-2008*", entrambe pagate mediante assegni circolari del 20/4/2010.

Ne discende che, a fronte di materiale disponibile alla data del 5/3/2008 per un complessivo valore d'acquisto di € 70.391,82 (come da prospetto di cui al paragrafo precedente) Pianeta Verde stipulava contratti di noleggio per una durata non superiore a nove mesi per un canone complessivo di € 99.502,00, del quale veniva corrisposta la somma complessiva di € 80.543,44.

Del tutto evidente, dunque, l'assoluta sproporzione tra valore della merce e canone di noleggio, il quale, anche limitandosi solamente alle somme effettivamente corrisposte, è addirittura superiore al valore d'acquisto del materiale. Prendendo a parametro i criteri enunciati dai consulenti del pubblico ministero (v. § 13.4), ipotizzando che tutto il materiale disponibile sia stato oggetto dei contratti di noleggio e tenuto conto della durata del noleggio inferiore all'anno, si avrebbe che il canone di mercato non dovrebbe superare, secondo un criterio, l'importo di € 21.117,54, secondo l'altro criterio, l'importo di € 12.952,00, con conseguente profitto illecito dell'ordine di € 67.000,00

Evidente, per le ragioni sopra esposte, la natura fraudolenta delle operazioni, univocamente volte ad occultare le appropriazioni di denaro pubblico operate dagli indagati.

Va, tuttavia, evidenziato che, con riferimento a questi ultimi contratti, non risulta verificata l'annotazione nei giornali relativi alla contabilità dei progetti formativi approvati.

§ 27 capi 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 – La responsabilità degli enti

É noto che, ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente medesimo; da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; nonchè da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti summenzionati.

Ai sensi dell'art. 6 d.lv. cit. la responsabilità dell'ente, nei casi in cui la condotta sia posta in essere da soggetto in posizione apicale, è esclusa solo nell'ipotesi in cui siano stati adottati ed efficacemente attuati, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, sempre che la vigilanza sul rispetto di tali modelli sia stata

affidata ad organismo dotato di poteri autonomi e che colui che ha agito in maniera illecita abbia operato eludendo fraudolentemente i controlli.

Ai sensi dell'art. 24 d.lv. cit., l'ente risponde anche in relazione ai reati di cui agli articoli 640 c. 2 n. 1, 640 *bis* c.p. commessi in danno dello Stato o di altro ente pubblico; mentre ai sensi dell'art. 25 *octies* D.Lv. cit. l'ente risponde, altresì, in relazione ai reati di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p.

Secondo quanto previsto dall'art. 1 c. 2 d.lv. cit. la normativa in questione si applica *agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.*

Nessun dubbio, dunque, in ordine all'applicabilità della disciplina nei confronti delle società indicate dall'accusa, nonché nei confronti delle associazioni Lumen, Enfap ed Ancol.

Del pari evidente è la responsabilità delle società indicate in rubrica per i reati contestati, dal momento che le condotte illecite via via descritte sono state commesse direttamente dai soggetti in posizione apicale o su indicazione di questi ultimi, anche nell'interesse dell'ente e degli amministratori dell'ente medesimo, in assenza di qualunque modello organizzativo di controllo interno, anzi SI nell'ambito delle specifiche finalità degli enti medesimi.

§ 28 Il sequestro

Va premesso che la richiesta di sequestro formulata dalla Procura appare incompleta. Si richiede il sequestro nei confronti di una serie di enti ai sensi dell'art. 53 d.lv. 231/01, tuttavia nell'intestazione della richiesta non risultano indicati gli enti medesimi.

Soprattutto si avanza richiesta per il sequestro di generiche somme di denaro, senza indicare il luogo ove tali somme dovrebbero essere sequestrate.

Sotto il primo profilo deve ritenersi che l'incompletezza dell'intestazione non pregiudica la procedibilità dell'istanza. In tal senso risulta che gli enti nei confronti dei quali viene chiesto il sequestro, benchè non indicati nell'intestazione, sono stati ritualmente iscritti nell'apposito registro, come risulta da provvedimento di iscrizione del 27/12/2013 allegato in atti, sicchè l'omessa indicazione in intestazione deve considerarsi conseguenza di un mero refuso. Nei confronti dei medesimi, inoltre, vengono formulati specifici capi di imputazione.

Sotto il secondo profilo, nella genericità della richiesta, deve reputarsi che la stessa inerisca alle somme di denaro comunque nella disponibilità degli indagati, dunque esistenti su conti correnti o altre forme di deposito bancario o postale, ovunque accesi.

Tanto posto le circostanze sopra descritte documentano, allo stato in termini di apparente certezza, una sistematica e considerevole distrazione di risorse pubbliche, le quali, destinate alla realizzazione dei corsi di formazione, attraverso il meccanismo di sovrafatturazione e/o di interposizione sopra descritto, o, più in generale, attraverso rappresentazione di costi fittizi, sono state sottratte e occultate, per lo più attraverso società direttamente riconducibili agli indagati.

A norma dell'art. 322 ter c.p. *nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati dall'articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo.* Ai sensi dell'art. 640 quater c.p. *nei casi di cui agli articoli 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 640-ter, secondo comma, con esclusio-*

ne dell'ipotesi in cui il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'articolo 322-ter. Infine, ai sensi dell'art. 321 c. 2 e 2bis c.p.p. *il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca* e, più specificamente, *nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca.*

A sua volta, con riferimento agli enti, ai sensi dell'art. 53 d.lv. 231/01, è possibile *disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'art. 19.* Secondo l'art. 19 d.lv. 231/01 *nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato... quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.*

Al tempo stesso i fatti sopra descritti evidenziano la commissione di una serie di reati in materia fiscale.

A norma dell'art. 1 c. 143 della l. 244/07 nei casi previsti, tra l'altro, dagli artt. 2 o 8 d.lv. 74/2000, si *osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 322 ter c.p.* Tale norma, tuttavia, non può trovare applicazione con riferimento agli enti. Infatti i reati fiscali, in virtù di una opinabile scelta legislativa, non rientrano tra quelli per i quali, a norma degli artt. 24 e ss. è prevista la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Inoltre la stessa non può trovare applicazione in relazione ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore, cioè anteriormente al 1 gennaio 2008.

Ricorrono, pertanto, le condizioni per l'invocato sequestro, che, a norma dell'art. 321 c. 2 bis c.p.p., deve ritenersi obbligatorio nei confronti delle persone fisiche in presenza di gravi indizi del reato di cui all'art. 314 c.p.

Il sequestro per equivalente deve essere disposto nei confronti di ciascun indagato nei limiti del profitto da reato che ciascuno di essi ha concorso a determinare, tenuto conto del vincolo di solidarietà nell'ambito di ciascun reato.

In via di necessaria approssimazione, inevitabile in questa fase processuale, il profitto ingiusto per ciascun reato sopra descritto e relativamente al quale sono stati ravvisati gravi indizi di reato, può essere così determinato, avuto riguardo, per grandi linee, al periodo temporale in cui le condotte possono essere ascritte agli indagati e nei limiti di quanto richiesto dalla Procura:

Capi 2/3 (§ 13.4): € 307.000,00 nei confronti di Sicilia Service s.r.l., Sauta Elio, Lo Presti Natale, Natoli Salvatore, Galletti Stefano.

Capo 5 (§ 13.5): € 76.350,00 nei confronti di Pozzi Giuseppina, Sauta Elio, Lo Presti Natale e Na.Pi. Service s.r.l.

Capo 6 (§ 13.7.2): € 278.000,00 nei confronti di Pozzi Giuseppina, Sauta Elio, Lo Presti Natale e Na.Pi. Service s.r.l.

Capo 7 (§ 13.7.1): € 20.000,00 nei confronti di Sauta Elio e Feliciotto Graziella

Capo 11 (§ 18.3.4): Genovese – Centro Servizi s.r.l. – Caleservice S.p.a. € 136.624,92

Capo 12 (§ 18.3.4): Genovese – Giunta – Centro Servizi s.r.l. – Caleservice S.p.a. € 98.800,00

Capi 35/36 (§ 14.2): € 0

Capi 37/38 (§ 14.2): € 0

Capo 39 (§ 12.3): € 0

Capo 40 (§ 12.3): € 0

Capo 43 (§ 26.2): € 53.000,00 nei confronti di Capone Carmelo e Capone Natale

Quanto ai reati tributari, il profitto per ciascun reato va determinato, sempre, allo stato, in via di approssimazione, in ragione dell'imposta di cui si è consentita l'evasione, in termini di omesso versamento dell'imposta, di indebito credito di imposta o di indebito rimborso.

Pertanto, richiamandosi quanto sopra evidenziato, per capi di imputazione, il profitto suscettibile di sequestro va, allo stato, così determinato

capi 16 e 22 (§ 17.2): nei confronti di Genovese Francantonio € 51.600,00 a titolo di Irpef (evidenziando che non può procedersi a sequestro per le condotte consumate prima de 1 gennaio 2008);

capi 17 e 23 (§ 17.3): nei confronti di Genovese Francantonio e Cannavò Concetta € 26.000,00 a titolo di IVA, € 55.900,00 a titolo di Irpef;

capi 18 e 24 (§ 17.4): nei confronti di Genovese Francantonio e Cannavò Concetta € 24.000,00 a titolo di IVA, € 51.600,00 a titolo di Irpef;

capi 19 e 27 (§ 17.5): nei confronti di Genovese Francantonio € 42.000,00 a titolo di IVA, € 90.300,00 a titolo di Irpef; nei confronti di Cannavò Concetta € 18.000,00 a titolo di IVA, € 38.700,00;

capi 20 e 28 (§ 17.6): nei confronti di Genovese Francantonio € 24.200,00 a titolo di IVA, € 51.600,00 a titolo di Irpef; nei confronti di Schirò Chiara € 22.200,00 a titolo di IVA, € 43.000,00 a titolo di Irpef;

capi 21 e 31 (§ 18.1): nei confronti di Genovese Francantonio per complessivi € 34.880,00 a titolo di IVA indebitamente portata a credito (€ 0+24.480,00+10.400,00) e per complessivi € 47.960,00 a titolo di omessa Ires (€ 0+33.660,00+14.300,00); nonché di Giunta Roberto per complessivi € 61.600,00 a titolo di IVA indebitamente portata a credito (€ 26.720,00+24.480,00+10.400,00) e per complessivi € 108.548,00 a titolo di omessa Ires (€ 60.588,00+33.660,00+14.300,00), (evidenziando che non può procedersi a sequestro per le condotte consumate prima de 1 gennaio 2008);

capi 21 e 34 (§ 18.2): nei confronti di Genovese Francantonio e Cannavò Concetta per € 16.830,00 a titolo di omessa Ires;

capi 21 e 29 (§ 18.3.2): nei confronti di Genovese Francantonio e Schirò Chiara per € 9.565,00 a titolo di IVA omessa e per € 12.327,00 a titolo di omessa Ires;

capi 21 e 30 (§ 18.3.3): nei confronti di Genovese Francantonio e Giunta Roberto per € 19.760,00 a titolo di IVA omessa e per € 27.170,00 a titolo di omessa Ires;

capo 25 (§ 19): nei confronti di Cannavò Concetta per € 13.750,00 a titolo di Ires;

capo 26 (§ 21): nei confronti di Cannavò Concetta per € 10.600,00 (€ 600,00 per il 2008, € 3.000,00 per il 2009, € 7.000,00 per il 2010) a titolo di Iva e € 14.575,00 (€ 825,00 per il 2008, € 4.125,00 per il 2009, € 9.625,00 per il 2010) a titolo di Ires

capo 32 (§ 20): nei confronti di Giunta Roberto per € 19.000,00 a titolo di IVA e per € 26.125,00 a titolo di Ires.

capi 33 – 45 (§ 22): nei confronti di Schirò Chiara, Schirò Giovanna, Rinaldi Francesco, De Gregorio Orazio per € 34.620,00 (€ 30.000,00 per il 2011, € 4.620,00 per il 2012) a titolo di Iva ed € 47.300,00 (€ 41.250,00 per il 2011, € 6.050,00 per il 2012) a titolo di Ires.

Si perviene, dunque, ai seguenti totali:

✓ Genovese Francantonio: € 180.405,00 a titolo di Iva, € 104.287,00 a titolo di Ires, € 301.000,00 a titolo di Irpef; per un totale, nei limiti di quanto richiesto dal pubblico ministero, di € 498.235,00

✓ Cannavò Concetta: € 78.600,00 a titolo di Iva, € 146.200 a titolo di Irpef, € 45.155,00 a titolo di Ires; per un totale, nei limiti di quanto richiesto dal pubblico ministero, di € 95.430,00

✓ Schirò Giovanna: € 34.620,00 a titolo di Iva, € 47.300,00 a titolo di Ires; per un totale, nei limiti di quanto richiesto dal pubblico ministero, di € 74.495,00.

✓ Schirò Chiara: € 66.385,00 a titolo di Iva, € 43.000,00 a titolo di Irpef, € 59.627,00 a titolo di Ires; per un totale, nei limiti di quanto richiesto dal pubblico ministero, di € 119.552,00.

✓ Giunta Roberto: € 100.360 a titolo di Iva, € 161.843,00 a titolo di Ires; per un totale, nei limiti di quanto richiesto dal pubblico ministero, di € 234.203,00.

✓ De Gregorio Orazio: € 34.620,00 a titolo di Iva, € 47.300,00 a titolo di Ires; per un totale, nei limiti di quanto richiesto dal pubblico ministero, di € 71.250,00

✓ Rinaldi Francesco: € 34.620,00 a titolo di Iva, € 47.300,00 a titolo di Ires; per un totale, nei limiti di quanto richiesto dal pubblico ministero, di € 81.920,00.

Ne discende che, per quanto sopra, deve disporsi il sequestro nei confronti dei sottonotatiindagati e nei limiti di quanto appresso indicato, delle somme di denaro agli stessi riconducibili ovunque depositate:

GENOVESE Francantonio, nato a Messina il 24.12.1968, fino alla concorrenza di € 733.659,92;

GIUNTA Roberto, nato a omissis fino alla concorrenza di € 333.003,00;

SAUTA Elio, nato a omissis fino alla concorrenza di € 681.350,00;

SCHIRO' Giovanna, nata a omissis fino alla concorrenza di € 74.495,00;

GALLETTI Stefano, n. omissis fino alla concorrenza di € 307.000,00;

POZZI Giuseppina nata a omissis fino alla concorrenza di € 354.350,00;

CANNAVO' Concetta, nata a omissis fino alla concorrenza di € 95.430,00;

LO PRESTI Natale, nato a omissis fino alla concorrenza di € 661.350,00;

SCHIRO' Chiara, nata a omissis fino alla concorrenza di € 119.552,00;

FELICIOTTO Graziella, nata a omissis fino alla concorrenza di € 20.000,00;

CAPONE Carmelo, nato a omissis fino alla concorrenza di € 53.000,00;

CAPONE Natale, nato a omissis fino alla concorrenza di € 53.000,00;

DE GREGORIO Orazio, nato a omissis fino alla concorrenza di € 71.250,00;

RINALDI Francesco, nato a omissis fino alla concorrenza di € 81.920,00;

NATOLI Salvatore, n. a omissis fino alla concorrenza di € 307.000,00;

Sicilia Service s.r.l.[357] sede legale in Messina via Francesco Todaro n. 11, fino alla concorrenza di € 307.000,00;

[357] la sede è rilevata dalla relazione di consulenza datata 7/3/2013 a firma Barreca

Na.Pi. Service s.r.l.[358] sede legale in Messina via Stefano Protonotaro n. 7, fino alla concorrenza di € 354.350,00;

Centro Servizi 2000 s.r.l.[359] sede legale in Messina via Napoli is. 57, fino alla concorrenza di € 235.424,92;

Caleservice s.r.l. [360] sede legale in Messina via Grillo n. 61, codice fiscale 02030830836, fino alla concorrenza di € 235.424,92.

§ 29 Le esigenze cautelari

Riepilogando, si ritiene la sussistenza di gravi indizi di reato a carico degli indagati per i quali viene richiesta misura cautelare, relativamente ai seguenti capi di imputazione

1) GENOVESE Francantonio capi: 1), 11), 12), 14), 15), [16)], [17)], [18)], 19), [20)], 21), [34)], 41):

2) LAMACCHIA Salvatore capi: 1), 41);

3) GIUNTA Roberto capi: 12), [30)], 31), [32)], 41);

4) SAUTA Elio capi: 2), 3), 6), 7);

5) FAZIO Domenico: capi 41);

6) SCHIRO' Elena capi: 1), 14), 15);

7) SCHIRO' Giovanna capi: [33)];

8) GALLETTI Stefano capi: 1), 2), 3), 8), 9);

9) CANNAVO' Concetta capi: 14), 15), [22)], [23)], [24)], [25)], [26)], [27)], [34)];

10) POZZI Giuseppina capi: 6);

11) IMBESI Liliana capi: 41);

12) CAPONE Carmelo capi: 42), 43);

13) CAPONE Natale capi: 42), 43).

Come sopra osservato per le ipotesi di emissione e utilizzo di fatture relative ad operazioni inesistenti fino al 2011 erano in vigore le attenuanti oggettive, rispettivamente, di cui al comma 3 dell'art. 2 e al comma 3 dell'art. 8 D.Lv. 74/2000 per le ipotesi in cui, nel corso dell'anno fiscale, le fatture emesse o utilizzate avessero un importo complessivo inferiore a £. 300.000.000, pari a € 154.937,07. Per tali ipotesi attenuate, avuto riguardo alla pena massima edittale, non è consentita né l'applicazione della custodia cautelare in carcere, né quella degli arresti domiciliari. Consegue che per le ipotesi di cui ai capi 16, 17, 18, 20, 21 (limitatamente all'anno 2009), 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 33, 34, per i quali è stata riconosciuta la sussistenza dei gravi indizi di reato, non può trovare accoglimento la richiesta cautelare, in quanto non consentita.

Inoltre non può trovare applicazione misura cautelare nei confronti di quegli indagati (Sauta Elio, Cannavò Concetta, Capone Carmelo e Capone Natale) che, per fatti connessi, sono stati già sottoposti a misura con l'ordinanza del 9/7/2013. Invero viene in rilevo la disciplina di cui all'art. 297 c.p.p. con conseguente retrodatazione della decorrenza della misura ai fini del termine di fase. Atteso che il Tribunale del Riesame ha ritenuto di dovere riqualificare le fattispecie di peculato in termini di truffa aggravata, qualificazione condivisa dalla Corte di Cassazione (benché tale interpretazione non appaia

[358] la sede è rilevata dalla relazione di consulenza datata 7/3/2013 a firma Barreca

[359] sede e codice fiscale sono rilevati dalla visura camerale allegata all'informativa della Guardia di Finanza del 1/10/2013

[360] sede e codice fiscale sono rilevati dalla visura camerale allegata all'informativa della Guardia di Finanza del 1/10/2013

condivisibile per le ragioni argomentate al § 2.1), il termine di fase relativo alle indagini preliminari viene a ridursi a mesi tre, periodo già quasi per intero decorso al momento dell'esercizio dell'azione penale.

Deve trovare accoglimento, con riferimento ai reati di cui ai capi 1), 11), 12), 14), 15), 19), 21), 41), la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di **Genovese Francantonio**.

Le vicende sopra descritte, allo stato, non lasciano adito a dubbi in ordine alla sussistenza dei reati ipotizzati ed al ruolo svolto dall'indagato nell'ambito dell'organizzazione criminale. Il meccanismo, a tratti sofisticato, messo in piedi per attuare una sistematica distrazione delle cospicue risorse pubbliche destinate alle attività formative, nonché per frodare il fisco ed occultare la natura dei proventi, rende la condotta dell'indagato di eccezionale gravità, sia per la sua natura sistematica, sia per il carattere insidioso. Analogo significato deve essere attribuito al sistematico ricorso a prestanome, impiegati per la gestione di enti e società, per il compimento di operazioni imprenditoriali e finanziarie e per la sempre più ampia acquisizione di enti di formazione; così come la creazione e l'impiego di innumerevoli società, apparentemente prive di una logica finanziaria o imprenditoriale, utilizzate per vorticosi giri di denaro, in gran parte incomprensibili ed ancora inesplorati.

Tali elementi rendono l'idea di una organizzazione criminale diffusa, ben avviata ed adeguatamente potente; che ha delinquito e ragionevolmente continuerà a delinquere. L'acquisizione recente di molteplici enti di formazione che recano in dote l'approvazione di progetti formativi per decine di milioni di euro, fa presagire che le condotte sistematicamente fraudolente realizzate mediante la gestione di Aram e Lumen, verranno reiterate, in misura ancora più ampia. Del pari la sistematicità delle operazioni mediante fatture per operazioni inesistenti tra società del gruppo Genovese, lasciano intendere che tale meccanismo, certamente volto a sottrarre redditi a tassazione e, quanto meno in parte, ad occultare proventi illeciti o comunque non legittimamente giustificabili, verrà ulteriormente reiterato con la medesima insidiosità.

Appare, dunque, ragionevolmente certa la reiterazione delle medesime condotte criminose.

Deve ritenersi che unica misura adeguata a soddisfare le esigenze cautelari sia quella della custodia cautelare in carcere.

Va premesso che l'adeguatezza di una siffatta misura è stata già valutata dal Tribunale del riesame che, in sede di appello, ha ritenuto insufficiente la misura degli arresti domiciliari nei confronti, tra l'altro, di Sauta Elio, giudicando, invece, adeguata e necessaria quella della custodia cautelare in carcere; provvedimento nel merito del quale non pare che la Corte di Cassazione abbia avuto occasione di pronunciarsi.

In particolare il Tribunale del Riesame, accogliendo l'appello del pubblico ministero, ha, tra l'altro affermato: «*la misura in atto applicata all'indagato* [arresti domiciliari] *non scongiura dal pericolo di reiterazione di condotte analoghe perché, come detto, le stesse potrebbero essere perpetrate dal luogo degli arresti domiciliari tramite l'interposizione di terze persone. La misura di massimo rigore, nonostante lo stato di incensuratezza dell'indagato, è l'unica idonea a costituire un valido ostacolo ad ogni forma di contatto all'esterno, evitando, così, che lo stesso continui a perpetrare le condotte illecite allettato dai facili guadagni di milioni e milioni di euro di cui ha goduto per anni attraverso il paravento dell'organizzazione senza scopo di lucro. Le modalità particolarmente accorte e minuziose con le quali l'indagato ha orchestrato le truffe, senza destare sospetti nell'ente pubblico finanziatore, e la complicità di figure soggettive che, operando nel settore, ne hanno agevolato*

l'attività, dimostra come l'indagato, approfittando della complicità e degli agganci maturati nel corso del tempo, sia riuscito, con disinvoltura e spregiudicatezza non comune, ad intercettare il denaro pubblico convogliandolo nelle casse della società privata ad esso riconducibile. E tale disinvoltura nella commissione degli illeciti conferma come solo la misura della custodia cautelare in carcere possa essere adeguata ad impedire la prosecuzione dell'attività criminosa, rescindendo ogni legame e contatto di cui l'indagato godeva e profittava. La misura della custodia cautelare in carcere è, peraltro, proporzionata all'entità dei fatti contestati (associazione per delinquere ed una pluralità di truffe) ed al disvalore della condotta, giacchè l'indagato non si è fatto scrupolo ad approfittare della carica di legale rappresentante dell'ente di formazione».

Il Sauta, come detto, è al vertice dell'organizzazione criminale. Tuttavia, pur mantenendosi al centro dei flussi di denaro, è evidente che, nelle gerarchie, occupa una posizione subordinata rispetto al Genovese.

Quella del Genovese è decisamente una condizione assai più grave ed insidiosa in termini di potere di reiterazione delle condotte criminali. Basti, in proposito, osservare come questi operi raramente in prima persona, avvalendosi, invece, di una rete amplissima di prestanome e collaboratori che, di volta in volta, espone ed utilizza per operazioni lecite e illecite, e sui quali esercita uno straordinario potere di succubanza. Allo stesso modo basti osservare la ragnatela di società ed enti che lo stesso controlla; la quantità ed intensità di rapporti intrattenuti con soggetti all'interno delle istituzioni; o la disponibilità di sofisticati sistemi di occultamento dei proventi illeciti. Condizioni che consentono un'assai più ampio ed agevole potere di delinquere.

Ne discende che se la misura della custodia in carcere è stata giudicata necessaria per il Sauta, a maggior ragione lo è per il Genovese, atteso che una diversa misura non sarebbe di ostacolo alla reiterazione delle condotte illecite, le quali ben potrebbero continuare ad essere realizzate, sotto la direzione dell'indagato, dai vari soggetti allo stesso legati. In tal senso la misura della custodia in carcere appare l'unica in grado quanto meno di attenuare i legami esistenti tra l'indagato e la rete di collaboratori e prestanome per il tramite dei quali lo stesso ha sin'ora agito.

Parimenti deve trovare accoglimento la richiesta di misura cautelare nei confronti di **Lamacchia Salvatore** in relazione ai reati di cui ai capi 1) e 41).

Si è detto sopra (§ 23.9) che esistono elementi per potere ritenere che il Lamacchia sia un affiliato all'organizzazione, dal momento che lo stesso risulta pienamente a disposizione del Genovese e consapevole dei fini perseguiti dal sodalizio. Per quanto i contributi di volta in volta forniti dallo stesso, a parte l'episodio di cui al capo 41), non si siano mai concretizzati – almeno allo stato delle indagini – nella realizzazione di specifiche condotte criminali, neppure in termini di concorso, è del tutto evidente che lo stesso fornisce un apporto stabile e continuativo al perseguimento dei fini illeciti propri dell'organizzazione. Emblematica sia la vicenda relativa all'acquisizione ed alla gestione dell'Enfap; sia la vicenda relativa all'acquisizione di Lumen, secondo la ricostruzione offerta dal Favazzo; sia, infine, le vicende che hanno caratterizzato la gestione dell'assessorato alla Formazione. Tra queste, per quanto estranei alle finalità proprie dell'organizzazione, spiccano gli eventi che hanno caratterizzato il dimensionamento scolastico (§ 8.5), i quali evidenziano, per un verso, l'intento perseguito dall'on. Genovese di controllare la struttura amministrativa asservendola ai propri obiettivi personali; per altro verso la totale ed assoluta sudditanza, nei confronti dell'esponente politico, del Lamacchia, costretto, assieme all'assessore regionale Centorrino, a presentarsi al cospetto del parlamentare per giustificare la propria incapacità di soddisfare le pretese di quest'ultimo ed a subire una sorta di processo, con corol-

lario di minacce («*ha detto che...sono caduto di scena.... sono uscito di scena, mi ha detto....io infatti....*»).

In questa ottica va esaminata la condotta illecita ricostruita al § 15. Per quanto questa abbia condotto ad una distrazione di alcune migliaia di euro, lo sviluppo degli eventi rende evidente l'intendimento di asservire alle esigenze dell'organizzazione l'ente formativo appena acquisito dal gruppo riconducibile al Genovese, a capo del quale, come si è visto al § 6.1.5, è stato collocato, di fatto, proprio il Lamacchia; dunque appalesa il modo in cui viene concepita la funzione dell'ente di formazione: cioè strumento non di servizio per la collettività, bensì occasione per trarre illeciti vantaggi personali.

Pertanto, sebbene solo uno sia il reato fine allo stato attribuibile all'indagato, per le modalità realizzative, per il ruolo ricoperto dallo stesso, per la piena sudditanza nei confronti del Genovese e per il suo essere totalmente ed incondizionatamente a servizio dell'organizzazione, può ritenersi che lo stesso, in futuro, sia mediante la gestione di fatto dell'Enfap, sia mediante altri enti nei quali risulta coinvolto, non si asterrà dal reiterare analoghe condotte criminose.

Appare possibile, allo stato delle cose, soddisfare le esigenze cautelari con la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari, atteso che le limitazioni di movimento sarebbero da sole sufficienti ad impedire la reiterazione di ulteriori analoghe condotte. Non essendovi ragioni per ritenere che l'indagato non si attenga alle prescrizioni imposte con la misura, non appare necessaria l'applicazione di procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici.

Simili valutazioni vanno formulate con riferimento a **Fazio Domenico**. A carico del medesimo sono stati ritenuti gravi indizi del reato di cui al capo 41). Anche in questo caso, benchè il profitto illecito non sia stato di particolare consistenza e, per quanto lo stesso sia stato conseguito, sostanzialmente, non dal Fazio, bensì dal Genovese, avuto riguardo al contegno dell'indagato, alla sistematica reiterazione della condotta illecita, alle pretese avanzate (con riferimento ad incarichi a carico di strutture pubbliche assai più remunerati e con ampia libertà di movimento) ed alle condotte ulteriormente poste in essere – tra le quali, verosimilmente, anche un certificato medico per una patologia inesistente – può affermarsi che lo stesso, avendone l'occasione, non si asterrà dal commettere analoghe condotte criminose.

Del resto, come sopra si è evidenziato, benchè non sia possibile, allo stato, affermare che lo stesso sia parte del sodalizio criminale, è pur vero che l'indagato risulta intimamente inserito nel sistema degli enti di formazione riconducibili al Genovese, in una sfera appartenente al piano gestionale; così come appare evidente la fedeltà e la disponibilità dimostrata nei confronti dell'on. Genovese e dell'apparato dallo stesso governato.

Le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con la chiesta misura degli arresti domiciliari, atteso che le limitazioni di movimento appaiono necessarie e sufficienti ad impedire la reiterazione di ulteriori analoghe condotte. Non essendovi ragioni per ritenere che l'ndagato non si attenga alle prescrizioni imposte con la misura, non appare necessaria l'applicazione di procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici.

Infine si ravvisano esigenze cautelari nei confronti di **Giunta Roberto** in relazione ai reati descritti ai capi 12), 31) e 41). Nei confronti dell'indagato sussistono anche gravi indizi dei reati descritti ai capi 30) e 32), per i quali, tuttavia, non è applicabile misura.

Questi risulta una tra le persone più vicine all'on. Genovese e più disponibili alla realizzazione di condotte illecite per conto e nell'interesse di costui, occupando una posizione per molti versi assimilabile a quella della Cannavò o del Lamacchia.

Come già osservato il Giunta risulta essere stato dipendente di Caleservice tra l'aprile 1999 ed il settembre 2001. Dal giugno 2006 risulta avere assunto la carica di amministratore unico di Ge.Imm. s.r.l. e di Co.Invest s.r.l. (società parimenti riconducibile al Genovese, atteso che il capitale sociale sarebbe ripartito tra Schirò Chiara e Rinaldi Francesco). Dall'agosto 2010 risulta avere assunto anche la carica di amministratore unico della Centro Servizi s.r.l., società che, come si è visto, rappresenta il momento di consacrazione del legame tra il Genovese ed il Sauta e che viene sistematicamente impiegata per consentire la distrazione delle risorse pubbliche gestite da Aram e Lumen. Nel 2012 risulta tra i soggetti indicati dal Genovese (o comunque individuati per conto di costui) per comporre la nuova struttura associativa dell'Enfap. Nel contempo è risultato tra i soggetti assunti presso l'Enfap a partire dall'ottobre 2012 ed in relazione al quale si è adoperato il Lamacchia allo scopo di consentire che lo stesso, benchè stipendiato dall'Enfap mediante denaro pubblico, potesse godere di illimitata libertà di movimento onde potere, in realtà, lavorare alle dipendenze del Genovese. Lo stesso, inoltre, secondo quanto riferito da Passari Rosario, sarebbe (o sarebbe stato) l'autista del Genovese.

Come detto l'indagato, dimostrando piena ed incondizionata disponibilità nei confronti del Genovese, si è reso protagonista di una serie di reati, direttamente o indirettamente funzionali alle attività del sodalizio.

La reiterazione e la sistematicità delle condotte illecite unitamente alla piena disponibilità dimostrata nei confronti dell'organizzazione, appaiono circostanze univocamente sintomatiche della elevata probabilità di reiterazione delle condotte illecite.

Anche in questo caso appare possibile, allo stato delle cose, soddisfare le esigenze cautelari con la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari, atteso che le limitazioni di movimento sono da sole sufficienti ad impedire la reiterazione di ulteriori analoghe condotte. Non essendovi ragioni per ritenere che l'indagato non si attenga alle prescrizioni imposte con la misura, non appare necessaria l'applicazione di procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici.

Non si ravvisano esigenze cautelari attuali nei confronti di Schirò Elena, Pozzi Giuseppina, Imbesi Liliana.

Va premesso che nei confronti di costoro nella richiesta di applicazione di misura nulla sostanzialmente viene argomentato con riferimento alle esigenze cautelari.

Quanto a Imbesi Liliana, nei confronti della stessa viene contestata solo l'ipotesi di cui al capo 41). L'indagata ha un formale ruolo gestorio nell'Enfap – ruolo che, invece, il Lamacchia esercita di fatto ed in posizione di piena sovraordinazione rispetto alla donna – e in tale veste, sotto le direttive del Lamacchia e, prima ancora, del Genovese, si è adoperata, per la sua parte, per consentire al Fazio ed al Giunta di lavorare alle dipendenze del Genovese, pur essendo retribuiti dall'Enfap mediante ricorso ai finanziamenti pubblici. Il solo episodio, peraltro, come detto, realizzato su specifica indicazione ed insistenza del Genovese tramite il Lamacchia e con un contributo assolutamente modesto, non consente una valutazione prognostica negativa circa il futuro comportamento dell'indagata. Così come una siffatta valutazione non può essere tratta dalla disponibilità offerta da costei alle esigenze dell'organizzazione criminale, dal momento che tale disponibilità, allo stato, non risulta essersi tradotta in specifiche, ulteriori, ipotesi illecite.

Quanto a Schirò Elena la relativa posizione era stata valutata nell'ambito dell'ordinanza del 9/7/2013, escludendosi, allora, la sussistenza di attuali esigenze cautelari. A quanto pare detta valutazione sarebbe stata condivisa dal Tribunale del Riesame in sede di appello proposto dal Pubblico Ministero senza che, a quanto risulta, sia stato proposto ricorso per cassazione. Lo sviluppo delle indagini non ha fornito elementi ulteriori di particolare pregnanza atti a mutare il quadro cautelare. A carico della stessa è stato individuato un ulteriore fatto criminale, descritto ai capi 14) e 15) della rubrica. La modesta entità del fatto, tuttavia, da sola non può essere idonea a modificare la valutazione cautelare ormai cristallizzatasi. Nessun nuovo elemento significativo, poi, discende dagli elementi caratterizzanti la partecipazione dell'indagata all'organizzazione criminale.

Quanto a Pozzi Giuseppina palese appare l'insussistenza di esigenze cautelari. La stessa ha certamente operato quale prestanome del marito e sotto le esclusive direttive di quest'ultimo. Circostanza che emerge chiaramente dalle indagini ed è stata ammessa dal Lo Presti in sede di interrogatorio. Ne discende: per un verso, che non può escludersi la natura occasionale delle attività illecite alla stessa imputabili; per altro verso che, comunque, cessato detto rapporto, non vi sono elementi per ritenere anche solo probabile la reiterazione di future condotte criminose.

Come sopra osservato, ai sensi dell'art. 297 c.p.p. non può trovare applicazione misura cautelare nei confronti di Sauta Elio, Cannavò Concetta, Capone Carmelo e Capone Natale.

Avuto riguardo alla natura, all'estensione ed alla gravità dei reati, non appare francamente possibile che, con l'eventuale sentenza di condanna, possa essere riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Va, infine, evidenziato che, in ordine alla richiesta di misura cautelare personale nei confronti dell'on. Francantonio Genovese, ricorrendo le ipotesi di cui all'art. 4 l. 140/2003, deve procedersi con separato provvedimento, con conseguente emissione di due ordinanze: l'una relativa alla richiesta cautelare nei confronti dell'on. Genovese; l'altra con riferimento alle richieste cautelari personali nei confronti degli altri indagati, nonché, quale decreto, in relazione a tutte le richieste cautelari reali.

Visti gli artt. 291 e segg. c.p.p.

p.q.m.

Applica nei confronti di **Genovese Francantonio** n. Messina 24/12/1968, con riferimento ai reati di cui ai capi 1), 11), 12), 14), 15), 19), 21), 41), la misura della **custodia cautelare in carcere.**

Rigetta, quanto al resto, la richiesta di misura cautelare personale nei confronti di Genovese Francantonio.

Visto l'art. 4 c. 2 l. 140/2003 dichiara **la sospensione dell'esecuzione della misura in attesa dell'autorizzazione della Camera dei Deputati.** Visto l'art. 5 l. 140/2003 chiede con separato atto alla Camera dei Deputati l'autorizzazione alla esecuzione della misura.

Dispone con separato provvedimento in ordine alle altre richieste.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e per l'inoltro, a mezzo del Pubblico Ministero quale organo dell'esecuzione, della presente, unitamente a copia della richiesta cautelare e degli atti trasmessi dal Pubblico Ministero, al Sig. Presidente della Camera dei Deputati per l'avvio della procedura di competenza.

Messina, 17/3/2014

Il Cancelliere
Maria Tindara Rizzo

il giudice
(Giovanni De Marco)

Tribunale di Messina *Sezione dei giudici per le indagini preliminari*

APPENDICE - LE IMPUTAZIONI DI CUI ALL'ORDINANZA CAUTELARE DEL 9/7/2013.

SAUTA - FELICIOTTO – BARTOLONE – LO PRESTI – NATOLI – CANNAVO' - SCHIRO'- SCHIRO'

1) Del delitto p. e p. dall'art. 416 c.p., per essersi associati tra loro e con altri, essendo legati anche da vincoli di appartenenza politica e familiare, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti di peculato, truffa aggravata, reati finanziari e falsi in bilancio connessi alla gestione degli enti di formazione ARAM e LUMEN - gestione orientata anche a finalità di propaganda politico-elettorale e finanziata con fondi erogati dalla Regione Siciliana, ottenuti grazie anche all'accreditamento politico effettuato dagli esponenti politici di riferimento- ; nonché per trarre profitto dalla predetta gestione attraverso società private fornitrici di servizi, di cui avevano il controllo, diretto o indiretto, persone appartenenti al medesimo gruppo politico e/o familiare che aveva la rappresentanza degli enti.
In Messina, sino a Marzo 2013.

SAUTA – BARTOLONE

2) Del delitto p. e p. dagli artt. 81cpv. 110, 314 c.p., perché, in concorso tra loro, SAUTA nella qualità di Presidente dell'ente ARAM, e, dunque, incaricato di pubblico servizio in quanto gestore di fondi pubblici destinati alla formazione professionale, distraeva i fondi e i beni dalle finalità pubbliche per le quali erano stati erogati (relativi a progetti finanziati nell'ambito degli avvisi della regione siciliana) e se ne appropriavano in modo sistematico e in particolare:
SAUTA *dovendo utilizzare il denaro pubblico per locare un immobile per lo svolgimento dei corsi di formazione, anziché stipulare direttamente col proprietario al prezzo più conveniente per l'ente, si interponeva nella locazione per lucrare la differenza, e così acquisiva* in locazione l'immobile sito **IN CATANIA VIA XX SETTEMBRE n. 11** per il periodo 1.1.2009 – 31.12.2009 al canone annuo di euro 36.000 per conto dell'ELFI immobiliare srl - della quale era legale rappresentante e di titolare di quote - e contestualmente lo subaffittava all' ARAM – ente di formazione della cui era gestione era responsabile essendone presidente, in concorso con Bartolone Nicola, intervenuto nell'atto di subaffitto, in qualità di vice presidente dell'ARAM - per il medesimo periodo e per l'importo di euro 65.000, appropriandosi della somma di euro **29.000**, denaro pubblico destinato all'attività di formazione e di cui lo stesso aveva la diretta disponibilità e la gestione.
In Messina fino al 28.9.2009, data di incasso dell'ultima fattura.

3) Del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2, 81cpv. 110, 640bis c.p., perché con artifizi, - consistiti nella formazione di rendicontazioni infedeli dalle quali non era possibile desumere l'interposizione e dunque l'illecita locupletazione, - inducendo in errore la Regione Siciliana in ordine alla riconducibilità a terzi estranei dei rapporti di locazione instaurati, nonché alla rispondenza dei canoni ai prezzi di mercato ed ai criteri di economicità e buona amministrazione, e così giustificando gli anticipi già percepiti prima dell'avvio dei progetti, conseguivano quale ingiusto profitto il finanziamento dei progetti a seguito della rendicontazione e le maggiori somme di cui al capo che precede derivanti dalla ingiusta lievitazione dei canoni d'affitto conseguente al meccanismo di interposizione.
Commettendo il fatto allo scopo di conseguire il profitto e l'impunità per il delitto di peculato.
In Messina nel 2012 data dell'ultima revisione.

FELICIOTTO - SAUTA

4) Del delitto p. e p. dagli artt. 81cpv. 110, 314 c.p., perché, in concorso tra loro, SAUTA nella qualità di Presidente dell'ente ARAM, e dunque incaricato di pubblico servizio in quanto gestore dei fondi pubblici destinati alla formazione professionale, distraeva i fondi e i beni dalle finalità pubbliche per le quali erano stati erogati (relativi a progetti finanziati nell'ambito degli avvisi della regione siciliana) e se ne appropriavano in modo sistematico e in particolare:
SAUTA *dovendo utilizzare il denaro pubblico per locare un immobile da adibire ai corsi di formazione, anziché stipulare direttamente col proprietario al prezzo più conveniente per l'ente, si interponeva nella locazione per lucrare la differenza, e così*, - insieme alla moglie FELICIOTTO, amministratore unico della società ELFI immobiliare s.r.l. (e comproprietaria insieme al SAUTA del pacchetto societario) - *acquisivano in* locazione per conto dell'ELFI l'immobile **IN CATANIA VIA XX SETTEMBRE n. 11,** per il periodo dal 1.1.2010 al 31.12.2010, al canone annuo di euro 36.000, e contestualmente lo subaffittavano all' ARAM – di cui il SAUTA era legale rappresentante e, in tale veste, interveniva nell'atto di subaffitto - per il medesimo periodo e per l'importo di euro 75.000, appropriandosi della somma di euro **39.000**, denaro pubblico destinato all'attività di formazione e di cui lo stesso aveva la diretta disponibilità e la gestione.
In Messina in epoca prossima al 20.12.2010, data di incasso dell'ultima fattura.

5) Del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2, 81cpv. 110, 640bis c.p., perché con artifizi, - consistiti nella formazione di rendicontazioni infedeli dalle quali non era possibile desumere l'interposizione e dunque l'illecita locupletazione, - inducendo in errore la regione siciliana in ordine alla riconducibilità a terzi estranei dei rapporti di locazione instaurati, nonché alla rispondenza dei canoni ai prezzi di mercato ed ai criteri di economicità e buona amministrazione, e così giustificando gli anticipi già percepiti prima dell'avvio dei progetti, conseguivano quale ingiusto profitto il finanziamento dei progetti a seguito della rendicontazione e le maggiori somme di cui al capo che precede derivanti dalla ingiusta lievitazione dei canoni d'affitto

conseguente al meccanismo di interposizione.
Commettendo il fatto allo scopo di conseguire il profitto e l'impunità per il delitto di peculato.
In Messina nel 2012 data dell'ultima revisione.

SAUTA – BARTOLONE

6) Del delitto p. e p. dagli artt. 81cpv. 110, 314 c.p., perché, in concorso tra loro, SAUTA nella qualità di Presidente dell'ente ARAM, e, dunque, incaricato di pubblico servizio in quanto gestore di fondi pubblici destinati alla formazione professionale, distraeva i fondi e i beni dalle finalità pubbliche per le quali erano stati erogati (relativi a progetti finanziati nell'ambito degli avvisi della regione siciliana) e se ne appropriavano in modo sistematico e in particolare:
SAUTA *dovendo utilizzare il denaro pubblico per locare un immobile per lo svolgimento dei corsi di formazione, anziché stipulare direttamente col proprietario al prezzo più conveniente per l'ente, si interponeva nella locazione per lucrare la differenza, e così acquisiva* in locazione l'immobile sito in **Agrigento in via Regione Siciliana n.51/b** dal **1.1.2009** al canone annuo di euro 20.000 per conto dell'ELFI immobiliare srl - della quale era legale rappresentante e titolare di quote - e contestualmente lo subaffittava all' ARAM – ente di formazione della cui era gestione era responsabile essendone presidente, in concorso con Bartolone Nicola, intervenuto nell'atto di subaffitto, in qualità di vice presidente dell'ARAM - per il medesimo periodo e per il canone di euro 55.000 annui, così appropriandosi della somma di euro **25.833 all'anno**, denaro pubblico destinato all'attività di formazione e di cui lo stesso aveva la diretta disponibilità e la gestione.
In Messina fino al 22.6.2010, data di incasso dell'ultima fattura.

7) Del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2, 81cpv. 110, 640bis c.p., perché con artifizi, - consistiti nella formazione di rendicontazioni infedeli dalle quali non era possibile desumere l'interposizione e dunque l'illecita locupletazione, - inducendo in errore la regione siciliana in ordine alla riconducibilità a terzi estranei dei rapporti di locazione instaurati, nonché alla rispondenza dei canoni ai prezzi di mercato ed ai criteri di economicità e buona amministrazione, e così giustificando gli anticipi già percepiti prima dell'avvio dei progetti, conseguivano quale ingiusto profitto il finanziamento dei progetti a seguito della rendicontazione e le maggiori somme di cui al capo che precede derivanti dalla ingiusta lievitazione dei canoni d'affitto conseguente al meccanismo di interposizione.
Commettendo il fatto allo scopo di conseguire il profitto e l'impunità per il delitto di peculato.
In Messina nel 2012 data dell'ultima revisione.

FELICIOTTO - SAUTA

8) Del delitto p. e p. dagli artt. 81cpv. 110, 314 c.p., perché, in concorso tra loro, SAUTA nella qualità di Presidente dell'ente ARAM, e dunque incaricato di pubblico servizio in quanto gestore dei fondi pubblici destinati alla formazione professionale, distraeva i fondi e i beni dalle finalità pubbliche per le quali erano stati erogati (relativi a progetti finanziati nell'ambito degli avvisi della regione siciliana) e se ne appropriavano in modo sistematico e in particolare:
SAUTA *dovendo utilizzare il denaro pubblico per locare un immobile da adibire ai corsi di formazione, anziché stipulare direttamente col proprietario al prezzo più conveniente per l'ente, si interponeva nella locazione per lucrare la differenza, e così*, - insieme alla moglie FELICIOTTO, amministratore unico della società ELFI immobiliare s.r.l. (e comproprietaria insieme al SAUTA del pacchetto societario) - *acquisivano in* locazione per conto dell'ELFI l'immobile **in Agrigento in via Regione Siciliana n.51/b dal 1.1.2010** al canone annuo di euro 20.000, e contestualmente lo subaffittavano all' ARAM – di cui il SAUTA era legale rappresentante e, in tale veste, interveniva nell'atto di subaffitto - per il medesimo periodo e per l'importo di euro 30.000, così appropriandosi della somma di euro **15.406**, denaro pubblico destinato all'attività di formazione e di cui lo stesso aveva la diretta disponibilità e la gestione.
In Messina fino 12.5.2011, data di incasso dell'ultima fattura.

9) Del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2, 81cpv. 110, 640bis c.p., perché con artifizi, - consistiti nella formazione di rendicontazioni infedeli dalle quali non era possibile desumere l'interposizione e dunque l'illecita locupletazione, - inducendo in errore la regione siciliana in ordine alla riconducibilità a terzi estranei dei rapporti di locazione instaurati, nonché alla rispondenza dei canoni ai prezzi di mercato ed ai criteri di economicità e buona amministrazione, e così giustificando gli anticipi già percepiti prima dell'avvio dei progetti, conseguivano quale ingiusto profitto il finanziamento dei progetti a seguito della rendicontazione e le maggiori somme di cui al capo che precede derivanti dalla ingiusta lievitazione dei canoni d'affitto conseguente al meccanismo di interposizione.
Commettendo il fatto allo scopo di conseguire il profitto e l'impunità per il delitto di peculato.
In Messina nel 2012 data dell'ultima revisione.

SAUTA – BARTOLONE

10) Del delitto p. e p. dagli artt. 81cpv. 110, 314 c.p., perché, in concorso tra loro, SAUTA nella qualità di Presidente dell'ente ARAM, e, dunque, incaricato di pubblico servizio in quanto gestore di fondi pubblici destinati alla formazione professionale, distraeva i fondi e i beni dalle finalità pubbliche per le quali erano stati erogati (relativi a progetti finanziati nell'ambito degli avvisi della regione siciliana) e se ne appropriavano in modo sistematico e in particolare:
SAUTA *dovendo utilizzare il denaro pubblico per locare un immobile per lo svolgimento dei corsi di formazione, anziché*

Tribunale di Messina *Sezione dei giudici per le indagini preliminari*

stipulare direttamente col proprietario al prezzo più conveniente per l'ente, si interponeva nella locazione per lucrare la differenza, e così acquisiva in locazione l'immobile sito **in Palermo Largo Val di Mazara n.4** al canone convenuto di € **43.680,00 annui** per conto dell'ELFI immobiliare srl - della quale era legale rappresentante e di titolare di quote - e contestualmente lo subaffittava all' ARAM – ente di formazione della cui era gestione era responsabile essendone presidente, in concorso con Bartolone Nicola, intervenuto nell'atto di subaffitto, in qualità di vice presidente dell'ARAM - per il medesimo periodo e per il canone di **€ 100.000,00** più Iva (con atto di integrazione del 29.4.2010, registrato in Messina al n.2230, il canone di locazione veniva modificato in € **100.000,00 Iva inclusa**), così appropriandosi della somma di euro **€ 125.089,36** , denaro pubblico destinato all'attività di formazione e di cui lo stesso aveva la diretta disponibilità e la gestione.
In Messina fino al 2.12.2011, data di incasso dell'ultima fattura.

11) Del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2, 81cpv. 110, 640bis c.p., perché con artifizi, - consistiti nella formazione di rendicontazioni infedeli dalle quali non era possibile desumere l'interposizione e dunque l'illecita locupletazione, - inducendo in errore la regione siciliana in ordine alla riconducibilità a terzi estranei dei rapporti di locazione instaurati, nonché alla rispondenza dei canoni ai prezzi di mercato ed ai criteri di economicità e buona amministrazione, e così giustificando gli anticipi già percepiti prima dell'avvio dei progetti, conseguivano quale ingiusto profitto il finanziamento dei progetti a seguito della rendicontazione e le maggiori somme di cui al capo che precede derivanti dalla ingiusta lievitazione dei canoni d'affitto conseguente al meccanismo di interposizione.
Commettendo il fatto allo scopo di conseguire il profitto e l'impunità per il delitto di peculato.
In Messina nel 2012 data dell'ultima revisione.

FELICIOTTO - SAUTA
12) Del delitto p. e p. dagli artt. 81cpv. 110, 314 c.p., perché, in concorso tra loro, SAUTA nella qualità di Presidente dell'ente ARAM, e dunque incaricato di pubblico servizio in quanto gestore dei fondi pubblici destinati alla formazione professionale, distraeva i fondi e i beni dalle finalità pubbliche per le quali erano stati erogati (relativi a progetti finanziati nell'ambito degli avvisi della regione siciliana) e se ne appropriavano in modo sistematico e in particolare:
SAUTA *dovendo utilizzare il denaro pubblico per locare un immobile da adibire ai corsi di formazione, anziché stipulare direttamente col proprietario al prezzo più conveniente per l'ente, si interponeva nella locazione per lucrare la differenza, e così*, - insieme alla moglie FELICIOTTO, amministratore unico della società ELFI immobiliare s.r.l. (e comproprietaria insieme al SAUTA del pacchetto societario) - *acquisivano in* locazione per conto dell'ELFI l'immobile **IN CATANIA VIA XX SETTEMBRE n. 11- 3° cortile interno** per il periodo dall'1.1.2011 al 31.12.2011 al canone convenuto di € 42.000,00, e lo subaffittava all'ARAM – di cui il SAUTA era legale rappresentante e, in tale veste, interveniva nell'atto di subaffitto - per il medesimo periodo e per l'importo di euro 75.000iva inclusa, appropriandosi della somma di euro **31.750,** denaro pubblico destinato all'attività di formazione e di cui lo stesso aveva la diretta disponibilità e la gestione.
In Messina fino al 2.2.2011, data di incasso dell'ultima fattura.

13) Del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2, 81cpv. 110, 640bis c.p., perché con artifizi, - consistiti nella formazione di rendicontazioni infedeli dalle quali non era possibile desumere l'interposizione e dunque l'illecita locupletazione, - inducendo in errore la regione siciliana in ordine alla riconducibilità a terzi estranei dei rapporti di locazione instaurati, nonché alla rispondenza dei canoni ai prezzi di mercato ed ai criteri di economicità e buona amministrazione, e così giustificando gli anticipi già percepiti prima dell'avvio dei progetti, conseguivano quale ingiusto profitto il finanziamento dei progetti a seguito della rendicontazione e le maggiori somme di cui al capo che precede derivanti dalla ingiusta lievitazione dei canoni d'affitto conseguente al meccanismo di interposizione.
Commettendo il fatto allo scopo di conseguire il profitto e l'impunità per il delitto di peculato.
In Messina nel 2012 data dell'ultima revisione.

FELICIOTTO - SAUTA
14) Del delitto p. e p. dagli artt. 81cpv. 110, 314 c.p., perché, in concorso tra loro, SAUTA nella qualità di Presidente dell'ente ARAM, e dunque incaricato di pubblico servizio in quanto gestore dei fondi pubblici destinati alla formazione professionale, distraeva i fondi e i beni dalle finalità pubbliche per le quali erano stati erogati (relativi a progetti finanziati nell'ambito degli avvisi della regione siciliana) e se ne appropriavano in modo sistematico e in particolare:
SAUTA *dovendo utilizzare il denaro pubblico per locare un immobile da adibire ai corsi di formazione, anziché stipulare direttamente col proprietario al prezzo più conveniente per l'ente, si interponeva nella locazione per lucrare la differenza, e così*, - insieme alla moglie FELICIOTTO, amministratore unico della società ELFI immobiliare s.r.l. (e comproprietaria insieme al SAUTA del pacchetto societario) - *acquisivano in* locazione per conto dell'ELFI l'immobile sito **in Palermo via G.Giusti n.2/A, piano quarto, int.14,** per il periodo di anni sei **dal 4 aprile 2012 al 3 aprile 2018,** al canone convenuto di **€ 19.200,00 e lo subaffittavano all' ARAM** – di cui SAUTA era legale responsabile ed in tale veste interveniva nell'atto di subaffitto - per il periodo di locazione dall'2.5.2009 all'1.5.2018, al canone di **€ 2.500,00 mensili più Iva (30.000,00 annui** più Iva) così appropriandosi della somma di euro **€ 17.100,00** denaro pubblico destinato all'attività di formazione e di cui lo stesso aveva la diretta disponibilità e la gestione.

Tribunale di Messina *Sezione dei giudici per le indagini preliminari*

In Messina dal 2.5.2009 e sino all'attualità

15) Del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2, 81cpv. 110, 640bis c.p., perché con artifizi, - consistiti nella formazione di rendicontazioni infedeli dalle quali non era possibile desumere l'interposizione e dunque l'illecita locupletazione, - inducendo in errore la regione siciliana in ordine alla riconducibilità a terzi estranei dei rapporti di locazione instaurati, nonché alla rispondenza dei canoni ai prezzi di mercato ed ai criteri di economicità e buona amministrazione, e così giustificando gli anticipi già percepiti prima dell'avvio dei progetti, conseguivano quale ingiusto profitto il finanziamento dei progetti a seguito della rendicontazione e le maggiori somme di cui al capo che precede derivanti dalla ingiusta lievitazione dei canoni d'affitto conseguente al meccanismo di interposizione.
Commettendo il fatto allo scopo di conseguire il profitto e l'impunità per il delitto di peculato.
In Messina nel 2012 data dell'ultima revisione.

SAUTA - BARTOLONE
16) Del delitto p. e p. dagli artt. 81cpv., 110, 314 c.p., perché, in concorso tra loro, SAUTA nella qualità di Presidente dell'ente ARAM, e, dunque, incaricato di pubblico servizio in quanto gestore dei fondi destinati alla formazione professionale, distraeva i fondi e i beni dalle finalità pubbliche per le quali erano stati erogati (relativi a progetti finanziati dalla regione siciliana) e se ne appropriavano in modo sistematico e in particolare:
SAUTA *dovendo utilizzare il denaro pubblico per locare un immobile da adibire ai corsi di formazione* anziché rivolgersi al mercato ovvero negoziare *al prezzo più conveniente per l'ente*, prendeva in locazione dalla ELFI Immobiliare - società della quale egli stesso e la moglie detenevano per intero le quote di partecipazione, rappresentata nell'atto da Bartolone Nicola - l'immobile sito in Messina via Pascoli (n. 4 aule e una segreteria arredata con attrezzature) per il periodo effettivo dal 02 gennaio 2009 al 31 agosto 2009 al canone di € 96.000,00 annui più IVA, canone del tutto incongruo rispetto a quello di mercato stimabile al massimo in Euro *12.649* annui, così appropriandosi complessivamente quanto meno della somma pari ad € **55.500** di euro – pari alla differenza rispetto al canone di mercato, pagata con denaro pubblico, destinato all'attività di formazione e di cui lo stesso aveva la diretta disponibilità e la gestione – ma in realtà appropriandosi dell'intera somma di EURO 64.000, versata senza causa, poiché l'Aram aveva già acquisito, per contratto, il diritto all'uso dello stesso immobile, in relazione al quale, essendo promissaria acquirente, aveva corrisposto più del cinquanta per cento del prezzo convenuto (duecentotrentaduemilacinquecento su quattocentoquarantamila) nel preliminare di vendita stipulato con ELFI in data 2.2.2009).
In Messina fino al 25.9.2009, data di incasso dell'ultima fattura

17) Del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2, 81cpv. 110, 640bis c.p., perché con artifizi, - consistiti nella formazione di rendicontazioni infedeli dalle quali non era possibile desumere l'illecita locupletazione, - inducendo in errore la regione siciliana in ordine alla correttezza del rapporto di locazione instaurato ed alla assenza di conflitto d'interesse, nonché sulla rispondenza dei canoni ai prezzi di mercato e sui criteri di economicità e buona amministrazione, e così giustificando gli anticipi già percepiti prima dell'avvio dei progetti, conseguivano quale ingiusto profitto il finanziamento dei progetti a seguito della rendicontazione e le maggiori somme di cui al capo che precede derivanti dalla ingiusta lievitazione dei canoni d'affitto.
Commettendo il fatto allo scopo di conseguire il profitto e l'impunità per il delitto di peculato.
In Messina nel 2012 data dell'ultima revisione.

SAUTA
18) Del delitto p. e p. dagli artt. 81cpv., 314 c.p., perché, nella qualità di Presidente dell'ente ARAM, e, dunque, incaricato di pubblico servizio in quanto gestore dei fondi destinati alla formazione professionale, distraeva i fondi e i beni dalle finalità pubbliche per le quali erano stati erogati (relativi a progetti finanziati dalla regione siciliana) e se ne appropriava in modo sistematico e in particolare, si appropriava della somma di E. **232.500** , che SAUTA versava all'ELFI immobiliare, società della quale egli stesso deteneva per intero le quote di partecipazione, col pretesto di pagare un acconto sul corrispettivo del contratto preliminare di vendita non registrato di un immobile in Messina Largo Pascoli, stipulato con se stesso - nella duplice qualità di rappresentante di ELFI venditore promittente e di ARAM promissario acquirente - in data 2.2.2009, senza che vi fosse alcuna effettiva volontà di trasferire la proprietà del bene immobile; immobile che veniva per un periodo ancora condotto in locazione onerosa dall'ARAM e successivamente fatto oggetto di altra promessa di vendita nei confronti della società NAPI service ed infine fatto oggetto di locazione tra ELFI e NAPI - e comunque mai trasferito all'ente ARAM promissario acquirente.
In Messina fino al 16.6.2009 data dell'ultimo bonifico.

SAUTA – LO PRESTI – NATOLI
19) Del delitto p. e p. dagli artt. 81cpv. 110, 314 c.p., perché, in concorso tra loro, SAUTA nella qualità di Presidente dell'ente ARAM, e, dunque, incaricato di pubblico servizio in quanto gestore dei fondi pubblici destinati alla formazione professionale, distraeva i fondi e i beni dalle finalità pubbliche per le quali erano stati erogati (relativi a progetti finanziati dalla regione siciliana) e se ne appropriavano in modo sistematico e in particolare:
SAUTA *dovendo utilizzare il denaro pubblico per locare un immobile da adibire ai corsi di formazione, anziché stipulare*

direttamente col proprietario al prezzo più conveniente per l'ente, consentiva che la SICILIA SERVICE srl, si *interponesse nella locazione per lucrare la differenza, e che la stessa,* della quale socio unico è LO PRESTI NATALE, *acquisisse in* locazione due locali **in Via Borremans 8 in Caltanissetta** - per il periodo di anni sei **dal 19.2.2007 al 30.4.2008** al canone convenuto di € **10.000,00** e, rappresentata da NATOLI SALVATORE, li subaffittasse all' ARAM – di cui SAUTA era legale rappresentante ed in tale veste interveniva nell'atto di subaffitto – per lo stesso periodo, al canone annuo di € **70.000,00 Iva inclusa,** con un ricarico del 660%, così appropriandosi della somma di euro **€ 66.000,00** denaro pubblico destinato all'attività di formazione e di cui lo stesso aveva la diretta disponibilità e la gestione.
In Messina fino al 19.12.2008, data di incasso dell'ultima fattura

20) Del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2, 81cpv. 110, 640bis c.p., perché con artifizi, - consistiti nella formazione di rendicontazioni infedeli dalle quali non era possibile desumere l'interposizione e dunque l'illecita locupletazione, - inducendo in errore la regione siciliana in ordine alla riconducibilità a terzi estranei dei rapporti di locazione instaurati, nonché alla rispondenza dei canoni ai prezzi di mercato ed ai criteri di economicità e buona amministrazione, e così giustificando gli anticipi già percepiti prima dell'avvio dei progetti, conseguivano quale ingiusto profitto il finanziamento dei progetti a seguito della rendicontazione e le maggiori somme di cui al capo che precede derivanti dalla ingiusta lievitazione dei canoni d'affitto conseguente al meccanismo di interposizione.
Commettendo il fatto allo scopo di conseguire il profitto e l'impunità per il delitto di peculato.
In Messina nel 2012 data dell'ultima revisione.

SAUTA – LO PRESTI – NATOLI
21) Del delitto p. e p. dagli artt. 81cpv. 110, 314 c.p., perché, in concorso tra loro, SAUTA nella qualità di Presidente dell'ente ARAM, e, dunque, incaricato di pubblico servizio in quanto gestore dei fondi pubblici destinati alla formazione professionale, distraeva i fondi e i beni dalle finalità pubbliche per le quali erano stati erogati (relativi a progetti finanziati dalla regione siciliana) e se ne appropriavano in modo sistematico e in particolare:
SAUTA *dovendo utilizzare il denaro pubblico per locare un immobile da adibire ai corsi di formazione, anziché stipulare direttamente col proprietario al prezzo più conveniente per l'ente, consentiva che* la SICILIA SERVICE srl, si *interponesse nella locazione per lucrare la differenza, e che la stessa,* della quale socio unico è LO PRESTI NATALE, *acquisisse in* locazione il locale ad uso ufficio sito in **Agrigento via Lombardia,** primo piano per il periodo di anni sei con inizio dall'1.3.2007 al 28.2.2013, al canone convenuto di € **14.400,00 annui** e, rappresentata da NATOLI SALVATORE, lo subaffittasse all' ARAM – di cui SAUTA era legale rappresentante ed in tale veste interveniva nell'atto di subaffitto – per lo stesso periodo, al canone annuo di € **24.000,00** così appropriandosi della somma di euro **€ 15.600,00** denaro pubblico destinato all'attività di formazione e di cui lo stesso aveva la diretta disponibilità e la gestione.
In Messina fino al 12.3.2008, data di incasso dell'ultima fattura

22) Del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2, 81cpv. 110, 640bis c.p., perché con artifizi, - consistiti nella formazione di rendicontazioni infedeli dalle quali non era possibile desumere l'interposizione e dunque l'illecita locupletazione, - inducendo in errore la regione siciliana in ordine alla riconducibilità a terzi estranei dei rapporti di locazione instaurati, nonché alla rispondenza dei canoni ai prezzi di mercato ed ai criteri di economicità e buona amministrazione, e così giustificando gli anticipi già percepiti prima dell'avvio dei progetti, conseguivano quale ingiusto profitto il finanziamento dei progetti a seguito della rendicontazione e le maggiori somme di cui al capo che precede derivanti dalla ingiusta lievitazione dei canoni d'affitto conseguente al meccanismo di interposizione.
Commettendo il fatto allo scopo di conseguire il profitto e l'impunità per il delitto di peculato.
In Messina nel 2012 data dell'ultima revisione.

SAUTA – LO PRESTI – NATOLI
23) Del delitto p. e p. dagli artt. 81cpv. 110, 314 c.p., perché, in concorso tra loro, SAUTA nella qualità di Presidente dell'ente ARAM, e, dunque, incaricato di pubblico servizio in quanto gestore dei fondi pubblici destinati alla formazione professionale, distraeva i fondi e i beni dalle finalità pubbliche per le quali erano stati erogati (relativi a progetti finanziati dalla regione siciliana) e se ne appropriavano in modo sistematico e in particolare:
SAUTA *dovendo utilizzare il denaro pubblico per locare un immobile da adibire ai corsi di formazione, anziché stipulare direttamente col proprietario al prezzo più conveniente per l'ente, consentiva che* la SICILIA SERVICE srl, si *interponesse nella locazione per lucrare la differenza, e che la stessa,* della quale socio unico è LO PRESTI NATALE, *acquisisse in* n.1 aula didattica ed un locale **in Via Borremans 8 in Caltanissetta** - per il periodo di anni sei **dal 15.10.2007 al 30.10.2008** al canone convenuto di € **7.000,00** e, rappresentata da NATOLI SALVATORE, li subaffittasse all' ARAM – di cui SAUTA era legale rappresentante ed in tale veste interveniva nell'atto di subaffitto – per lo stesso periodo, al canone annuo di € **49.500,00 Iva inclusa,** con un ricarico di oltre il 600%, così appropriandosi della somma di euro **€ 42.500,00** denaro pubblico destinato all'attività di formazione e di cui lo stesso aveva la diretta disponibilità e la gestione.
In Messina fino al 9.4.2008, data di incasso dell'ultima fattura

24) Del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2, 81cpv. 110, 640bis c.p., perché con artifizi, - consistiti nella formazione di rendi-

contazioni infedeli dalle quali non era possibile desumere l'interposizione e dunque l'illecita locupletazione, - inducendo in errore la regione siciliana in ordine alla riconducibilità a terzi estranei dei rapporti di locazione instaurati, nonché alla rispondenza dei canoni ai prezzi di mercato ed ai criteri di economicità e buona amministrazione, e così giustificando gli anticipi già percepiti prima dell'avvio dei progetti, conseguivano quale ingiusto profitto il finanziamento dei progetti a seguito della rendicontazione e le maggiori somme di cui al capo che precede derivanti dalla ingiusta lievitazione dei canoni d'affitto conseguente al meccanismo di interposizione.
Commettendo il fatto allo scopo di conseguire il profitto e l'impunità per il delitto di peculato.
In Messina nel 2012 data dell'ultima revisione.

SAUTA – LO PRESTI – BARTOLONE Nicola – SAGLIMBENI
25) Del delitto p. e p. dagli artt. 81cpv. 110, 314 c.p., perché, in concorso tra loro, SAUTA nella qualità di Presidente dell'ente ARAM, e, dunque, incaricato di pubblico servizio in quanto gestore dei fondi pubblici destinati alla formazione professionale, distraeva i fondi e i beni dalle finalità pubbliche per le quali erano stati erogati (relativi a progetti finanziati dalla regione siciliana) e se ne appropriavano in modo sistematico e in particolare:
SAUTA dovendo utilizzare il denaro pubblico per locare un immobile da adibire ai corsi di formazione, anziché stipulare direttamente col proprietario al prezzo più conveniente per l'ente, consentiva che la SICILIA SERVICE srl, si interponesse nella locazione per lucrare la differenza, e che la stessa, della quale socio unico è LO PRESTI NATALE, acquisisse un immobile sito in **Agrigento in via Regione Siciliana n.51/b piano** terra a partire dal 1.3.2008 al canone convenuto di € 20.000,00 annui oltre Iva e, rappresentata da Saglimbeni Roberta, li subaffittasse all' ARAM – di cui SAUTA era presidente – BARTOLONE legale rappresentante ed *in tale veste interveniva nell'atto di subaffitto – per lo stesso periodo*, al canone annuo di € 16.000,00, così appropriandosi della somma di euro **5000** denaro pubblico destinato all'attività di formazione e di cui lo stesso aveva la diretta disponibilità e la gestione.
In Messina il 13.11.2008, data di incasso della fattura

26) Del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2, 81cpv. 110, 640bis c.p., perché con artifizi, - consistiti nella formazione di rendicontazioni infedeli dalle quali non era possibile desumere l'interposizione e dunque l'illecita locupletazione, - inducendo in errore la regione siciliana in ordine alla riconducibilità a terzi estranei dei rapporti di locazione instaurati, nonché alla rispondenza dei canoni ai prezzi di mercato ed ai criteri di economicità e buona amministrazione, e così giustificando gli anticipi già percepiti prima dell'avvio dei progetti, conseguivano quale ingiusto profitto il finanziamento dei progetti a seguito della rendicontazione e le maggiori somme di cui al capo che precede derivanti dalla ingiusta lievitazione dei canoni d'affitto conseguente al meccanismo di interposizione.
Commettendo il fatto allo scopo di conseguire il profitto e l'impunità per il delitto di peculato.
In Messina nel 2012 data dell'ultima revisione.

FELICIOTTO - SAUTA
27) Del delitto p. e p. dagli artt. 81cpv. 110, 314 c.p., perché, in concorso tra loro, SAUTA nella qualità di Presidente dell'ente ARAM, e, dunque, incaricato di pubblico servizio in quanto gestore dei fondi pubblici destinati alla formazione professionale, distraeva i fondi e i beni dalle finalità pubbliche per le quali erano stati erogati (relativi a progetti finanziati dalla regione siciliana) e se ne appropriavano in modo sistematico e in particolare:
SAUTA *dovendo utilizzare il denaro pubblico per locare un immobile da adibire ai corsi di formazione, anziché stipulare direttamente col proprietario al prezzo più conveniente per l'ente, si interponeva nella locazione per lucrare la differenza, e così*, - insieme alla moglie FELICIOTTO, amministratore unico della società ELFI immobiliare s.r.l. (e comproprietaria insieme al SAUTA del pacchetto societario) - *acquisivano in* locazione per conto della Trinacria 2001 srl l'immobile sito in **Agrigento via Imera n.149,** dal 1° maggio 2006, al canone convenuto di € 5.400,00 annui e successivamente concedevano in subaffitto ad ARAM (rappresentata da SAUTA ELIO) l'immobile appena sopra descritto per il periodo di locazione dal 3.5.2006 al 2.5.2007, al canone di € 10.800,00 Iva inclusa, così appropriandosi della somma di euro € 5.400,00, denaro pubblico destinato all'attività di formazione e di cui lo stesso aveva la diretta disponibilità e la gestione.
In Messina fino al 27.10.2008, data di incasso dell'ultima fattura

28) Del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2, 81cpv. 110, 640bis c.p., perché con artifizi, - consistiti nella formazione di rendicontazioni infedeli dalle quali non era possibile desumere l'interposizione e dunque l'illecita locupletazione, - inducendo in errore la regione siciliana in ordine alla riconducibilità a terzi estranei dei rapporti di locazione instaurati, nonché alla rispondenza dei canoni ai prezzi di mercato ed ai criteri di economicità e buona amministrazione, e così giustificando gli anticipi già percepiti prima dell'avvio dei progetti, conseguivano quale ingiusto profitto il finanziamento dei progetti a seguito della rendicontazione e le maggiori somme di cui al capo che precede derivanti dalla ingiusta lievitazione dei canoni d'affitto conseguente al meccanismo di interposizione.
Commettendo il fatto allo scopo di conseguire il profitto e l'impunità per il delitto di peculato.
In Messina nel 2012 data dell'ultima revisione.

FELICIOTTO – SAUTA – SCHIRO' Chiara

Tribunale di Messina *Sezione dei giudici per le indagini preliminari*

29) Del delitto p. e p. dagli artt. 81cpv., 110, 314 c.p., perché, in concorso tra loro, SAUTA nella qualità di Presidente dell'ente ARAM, e, dunque, incaricato di pubblico servizio in quanto gestore dei fondi destinati alla formazione professionale, distraeva i fondi e i beni dalle finalità pubbliche per le quali erano stati erogati (relativi a progetti finanziati dalla regione siciliana) e se ne appropriavano in modo sistematico e in particolare:
SAUTA *dovendo utilizzare il denaro pubblico per locare un immobile da adibire ai corsi di formazione* anziché rivolgersi al mercato per conseguire *il prezzo più conveniente per l'ente,* prendeva in locazione dalla Centro Servizi 2000 s.r.l. - società della quale egli stesso e la moglie detenevano quote di partecipazione, e che era rappresentata da SCHIRO' Chiara e dalla moglie FELICIOTTO Graziella - n. 14 aule non arredate poste al P.T., 1° P. e 2° P. dell'immobile sito in viale P. Umberto n. 89, al canone annuo di €. 130.000,00, cifra del tutto esorbitante dalle stime di mercato *(in base alle quali il canone avrebbe dovuto conteggiarsi in EURO 48.366 annui),* così appropriandosi nel tempo di una somma non inferiore ad **€ 367.000** denaro pubblico destinato all'attività di formazione e di cui lo stesso aveva la diretta disponibilità e la gestione.
In Messina fino al 6.4.2012, data di incasso dell'ultima fattura

30) Del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2, 81cpv. 110, 640bis c.p., perché con artifizi, - consistiti nella formazione di rendicontazioni infedeli dalle quali non era possibile desumere l'illecita locupletazione, - inducendo in errore la regione siciliana in ordine alla correttezza del rapporto di locazione instaurato ed alla assenza di conflitto d'interesse, nonché sulla rispondenza dei canoni ai prezzi di mercato e sui criteri di economicità e buona amministrazione, e così giustificando gli anticipi già percepiti prima dell'avvio dei progetti, conseguivano quale ingiusto profitto il finanziamento dei progetti a seguito della rendicontazione e le maggiori somme di cui al capo che precede derivanti dalla ingiusta lievitazione dei canoni d'affitto.
Commettendo il fatto allo scopo di conseguire il profitto e l'impunità per il delitto di peculato.
In Messina nel 2012 data dell'ultima revisione.

CANNAVO' Concetta - FELICIOTTO – SCHIRO' Chiara –
31) Del delitto p. e p. dagli artt. 81cpv., 110, 314 c.p., perché, in concorso tra loro, CANNAVO' nella qualità di Presidente dell'ente LUMEN, e dunque incaricata di pubblico servizio in quanto gestore dei fondi destinati alla formazione professionale, distraeva i fondi e i beni dalle finalità pubbliche per le quali erano stati erogati (relativi a progetti finanziati dalla regione siciliana) e se ne appropriavano in modo sistematico e in particolare:
CANNAVO' *dovendo utilizzare il denaro pubblico per locare un immobile da adibire ai corsi di formazione* anziché rivolgersi al mercato per conseguire *il prezzo più conveniente per l'ente,* prendeva in locazione dalla Centro Servizi 2000 s.r.l. – società rappresentata e posseduta da FELICIOTTO Graziella e da SCHIRO' Chiara, moglie di Genovese Francantonio, e controllata da quest'ultimo, presso la cui segreteria politica la stessa CANNAVO' svolgeva le funzioni di responsabile - n. 5 aule non arredate, 1° P., Viale P. Umberto n. 89 - residence Cristo Re, Messina al canone annuo di 50.000,00, cifra del tutto esorbitante dalle stime di mercato (in base alle quali il canone avrebbe dovuto conteggiarsi in EURO 16.146), così determinando per se e per le società espressione del gruppo politico di appartenenza la appropriazione di una somma non inferiore ad euro €. ***80.500*** denaro pubblico destinato all'attività di formazione e di cui lo stesso aveva la diretta disponibilità e la gestione.
In Messina fino al 30.12.2008, data di incasso dell'ultima fattura

32) Del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2, 81cpv. 110, 640bis c.p., perché con artifizi, - consistiti nella formazione di rendicontazioni infedeli dalle quali non era possibile desumere l'illecita locupletazione, - inducendo in errore la regione siciliana in ordine alla correttezza del rapporto di locazione instaurato ed alla assenza di conflitto d'interesse, nonché sulla rispondenza dei canoni ai prezzi di mercato e sui criteri di economicità e buona amministrazione, e così giustificando gli anticipi già percepiti prima dell'avvio dei progetti, conseguivano quale ingiusto profitto il finanziamento dei progetti a seguito della rendicontazione e le maggiori somme di cui al capo che precede derivanti dalla ingiusta lievitazione dei canoni d'affitto.
Commettendo il fatto allo scopo di conseguire il profitto e l'impunità per il delitto di peculato.
In Messina nel 2012 data dell'ultima revisione.

CANNAVO' Concetta – SCHIRO' Elena – SCHIRO' Chiara – GIUNTA Roberto – FELICIOTTO Graziella
33) Del delitto p. e p. dagli artt. 81cpv., 110, 314 c.p., perché, in concorso tra loro, nelle qualità di seguito descritte, CANNAVO' Concetta e SCHIRO' Elena quali legali rappresentanti dell'ente LUMEN, ammesso a finanziamenti pubblici regionali in materia di formazione professionale, e, dunque, incaricati di pubblico servizio, SCHIRO' Chiara, Giunta Roberto e FELICIOTTO Graziella, quali legali rappresentanti della CENTRO Servizi 2000 s.r.l., si appropriavano di ingenti somme di denaro pubblico distraendolo dalle finalità della formazione, secondo il seguente meccanismo:
CANNAVO' e SCHIRO' Elena versavano alla Centro Servizi 2000 s.r.l. (di cui SCHIRO' Chiara - sorella di SCHIRO' Elena - e GENOVESE Francantonio – presso la cui segreteria la CANNAVO' lavorava - erano titolari, in modo diretto o attraverso società controllate) la somma complessiva di € 218.373,00 come corrispettivo di contratti di noleggio di attrezzature delle quali non era provata la consegna, né rinvenute le bolle di accompagnamento, ma unicamente le fatture di acquisto delle attrezzature oggetto di noleggio – emesse da Lo Presti Natale e Favazzo Carmelo soggetti con i quali intercorrevano ulteriori interessenze illecite - al prezzo complessivo di € 146.441,61; cifra da far ritenere comunque del tutto incongruo il canone di noleggio (superiore di oltre il 50% il costo sostenuto per l'acquisto dei beni oggetto del noleggio) e dunque tale

da produrre una appropriazione del denaro pubblico destinato alle finalità formative, in relazione ai progetti finanziati dalla Regione, garantendo un'ingiusta locupletazione alla società Centro servizi 2000.
In Messina, sino al dicembre del 2012

34) Del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2, 81cpv. 110, 640bis c.p., perché con artifizi, - consistiti nella formazione di rendicontazioni infedeli dalle quali non era possibile desumere l'illecita locupletazione, - inducendo in errore la regione siciliana in ordine alla correttezza dei rapporti negoziali instaurati ed alla assenza di conflitto d'interesse, nonché sulla rispondenza dei canoni ai prezzi di mercato e sui criteri di economicità e buona amministrazione, e così giustificando gli anticipi già percepiti prima dell'avvio dei progetti, conseguivano quale ingiusto profitto il finanziamento dei progetti a seguito della rendicontazione e le maggiori somme di cui al capo che precede derivanti da servizi mai resi, ovvero resi con sproporzionata lievitazione dei canoni di noleggio.
Commettendo il fatto allo scopo di conseguire il profitto e l'impunità per il delitto di peculato.
In Messina nel 2012 data dell'ultima revisione.

SAUTA - FELICIOTTO
35) Del delitto p. e p. dagli artt. 81cpv., 110, 314 c.p., perché, in concorso tra loro, nelle qualità di seguito descritte, SAUTA quali legale rappresentante dell'ente ARAM, ammesso a finanziamenti pubblici regionali in materia di formazione professionale, e, dunque, incaricato di pubblico servizio, FELICIOTTO, quale legale rappresentante della TRINACRIA 2001 s.r.l. si *appropriavano di ingenti somme di denaro pubblico distraendolo dalle finalità della formazione*, secondo il seguente meccanismo:
1. SAUTA versava alla TRINACRIA 2001 s.r.l., (di cui erano titolari egli stesso e la moglie FELICIOTTO) la somma complessiva di € 69.500,00 sulla base di fatture false che giustificavano tale somma come corrispettivo per noleggio di attrezzature delle quali non era rinvenuto il contratto, né provata la consegna, né rinvenute le bolle di accompagnamento, né indicati i beni da noleggiare, né le fatture di acquisto delle attrezzature eventualmente noleggiate, così da realizzare una appropriazione del denaro pubblico destinato alle finalità formative, in relazione ai progetti finanziati dalla Regione, garantendo un'ingiusta locupletazione alla società Centro servizi 2000.
In Messina fino al 21.02.2007, data dell'ultima fattura.

36) Del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2, 81cpv. 110, 640bis c.p., perché con artifizi, - consistiti nella formazione di rendicontazioni infedeli dalle quali non era possibile desumere l'illecita locupletazione, - inducendo in errore la regione siciliana in ordine alla correttezza dei rapporti negoziali instaurati ed alla assenza di conflitto d'interesse, nonché sulla rispondenza dei canoni ai prezzi di mercato e sui criteri di economicità e buona amministrazione, e così giustificando gli anticipi già percepiti prima dell'avvio dei progetti, conseguivano quale ingiusto profitto il finanziamento dei progetti a seguito della rendicontazione e le maggiori somme di cui al capo che precede derivanti da servizi mai resi, ovvero resi con sproporzionata lievitazione dei canoni di noleggio.
Commettendo il fatto allo scopo di conseguire il profitto e l'impunità per il delitto di peculato.
In Messina fino al 2012 data dell'ultima revisione.

FELICIOTTO - SAUTA
38) Del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2, 81cpv. 110, 640bis c.p., perché con artifizi, - consistiti nella formazione di rendicontazioni infedeli dalle quali non era possibile desumere l'interposizione e dunque l'illecita locupletazione, - inducendo in errore la regione siciliana in ordine alla riconducibilità a terzi estranei dei rapporti di locazione instaurati, nonché alla rispondenza dei canoni ai prezzi di mercato ed ai criteri di economicità e buona amministrazione, e così giustificando gli anticipi già percepiti prima dell'avvio dei progetti, conseguivano quale ingiusto profitto il finanziamento dei progetti a seguito della rendicontazione e le maggiori somme di cui al capo che precede derivanti dalla ingiusta lievitazione dei canoni d'affitto conseguente al meccanismo di interposizione.
Commettendo il fatto allo scopo di conseguire il profitto e l'impunità per il delitto di peculato.
In Messina al 2012, data dell'ultima revisione.

38bis) Del delitto p. e p. dagli artt. 81cpv. 110, 314 c.p., perché, in concorso tra loro, SAUTA nella qualità di Presidente dell'ente ARAM, e dunque incaricato di pubblico servizio in quanto gestore dei fondi pubblici destinati alla formazione professionale, distraeva i fondi e i beni dalle finalità pubbliche per le quali erano stati erogati (relativi a progetti finanziati nell'ambito degli avvisi della regione siciliana) e se ne appropriavano in modo sistematico e in particolare:
SAUTA col pretesto di dover dotare l'ente ARAM di una autovettura per le esigenze dell'ente di formazione, esigenze insussistenti e comunque non documentate, *impiegava il denaro pubblico per la locazione di una autovettura Audi A8, veicolo di lusso e di alta rappresentanza, ed anziché stipulare direttamente con una società noleggiatrice al prezzo più conveniente per l'ente, si interponeva nella locazione, e così*, - insieme alla moglie FELICIOTTO, amministratore unico della società ELFI immobiliare s.r.l. (e comproprietaria insieme al SAUTA del pacchetto societario) - *acquisivano* per conto dell'ELFI l'autovettura usata **AUDI A8 tg. CZ 518 KL** al prezzo di euro 60000, e contestualmente la noleggiavano all' ARAM – di cui il SAUTA era legale rappresentante e, in tale veste, interveniva nell'atto - per importi che arrivavano fino a

29.000 annui, così appropriandosi di somme complessivamente non inferiori ad euro 15000 annui , (pari alla differenza col costo medio di un contratto di noleggio di lungo termine per autovettura con pari caratteristiche), denaro pubblico destinato all'attività di formazione e di cui lo stesso aveva la diretta disponibilità e la gestione; ed inoltre mantenevano l'autovettura nella propria privata ed assoluta disponibilità, utilizzandola per le esigenze proprie e della famiglia e custodendola nel proprio garage privato.
In Messina fino al 2010, data di incasso dell'ultima fattura, e di possesso e l'utilizzo della predetta autovettura.

38ter) Del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2, 81cpv. 110, 640bis c.p., perché con artifizi, - consistiti nella formazione di rendicontazioni infedeli dalle quali non era possibile desumere l'interposizione e dunque l'illecita locupletazione, - inducendo in errore la regione siciliana in ordine alla riconducibilità a terzi estranei dei rapporti di locazione instaurati, nonché alla rispondenza dei canoni ai prezzi di mercato ed ai criteri di economicità e buona amministrazione, e così giustificando gli anticipi già percepiti prima dell'avvio dei progetti, conseguivano quale ingiusto profitto il finanziamento dei progetti a seguito della rendicontazione e le maggiori somme di cui al capo che precede derivanti dalla ingiusta lievitazione dei canoni d'affitto conseguente al meccanismo di interposizione.
Commettendo il fatto allo scopo di conseguire il profitto e l'impunità per il delitto di peculato.
In Messina al 2012, data dell'ultima revisione.

SAUTA - LO PRESTI – CANNAVO' Concetta – SCHIRO' Elena.
39) artt. 110, 81 cpv., 640bis c.p. perché, in concorso tra loro, con artifici e raggiri consistiti nell'emettere e ricevere fatture per operazioni inesistenti in relazione al progetto FSE 1999.IT.16.1.PO.011/3.12/7.2.4/199 "Educatrici Imprenditrici per l'infanzia", cui era stata ammessa la LUMEN, inducevano in errore la regione siciliana sull'attività svolta in ordine a detto progetto, conseguendo un ingiusto profitto, pari alla somma € 66 mila, con danno per la p.a.
In particolare, la NA.PI s.r.l., - società affidataria di contratti di pulizie - riconducibile a Lo Presti Natale, emetteva le fatture n. 11bis del 28.2.2007 e n. 5 del 30.3.2009 rispettivamente per l'importo di € 66.000,00 ed € 6.370,00 nei confronti di LUMEN, per operazioni inesistenti (per un'attività di supervisione della valutazione didattica nell'ambito del progetto FSE 1999.IT.16.1.PO.011/3.12/7.2.4/199 "Educatrici Imprenditrici per l'infanzia"), fatture che venivano saldate dalla Lumen, rappresentata da Cannavò Concetta e Schirò Elena con bonifici bancari; ARAM, sua volta, emetteva le fatture n. 1 del 5.3.2007 e n. 1 del 6.4.2009, rispettivamente per l'importo di € 66.000,00 ed € 6.370,00 nei confronti di NA.PI., per operazioni inesistenti (per avere a sua volta svolto Consulenza e coordinamento per conto di NAPI nel progetto FSE n. 1999.IT.16.1.PO.011/3.12/199 Educatrici – Imprenditrici per l'infanzia"), che Na.Pi saldava, con riferimento alla prima fattura, con l'emissione di sei assegni circolari per l'importo complessivo di € 66.000,00 e con assegno bancario con riferimento alla seconda fattura, somme riscosse da SAUTA Elio a titolo personale per contanti e per cassa senza che degli stessi vi fosse traccia nei conti di ARAM.
In Messina, sino all'aprile del 2009.

CAPONE – CAPONE - D'URSO - CALIRI
41) Del delitto p. e p. dall'art. 416 c.p., per essersi associati tra loro e con altri, essendo legati anche da vincoli di appartenenza politica e familiare, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti di peculato, truffa aggravata, reati finanziari e falsi in bilancio connessi alla gestione dell' ente di formazione ANCOL - gestione orientata anche a finalità di propaganda politico-elettorale e finanziata con fondi erogati dalla Regione Siciliana, ottenuti grazie anche all'accreditamento politico effettuato dagli esponenti politici di riferimento- ; nonché per trarre profitto dalla predetta gestione attraverso società private fornitrici di servizi, di cui avevano il controllo, diretto o indiretto, persone appartenenti al medesimo gruppo politico e/o familiare che aveva la rappresentanza degli enti.
In Messina fino al Marzo 2013

CAPONE Carmelo
42) del delitto p. e p. dagli artt. 61 nr. 2 cp; 81 cpv., 110, 479 c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, CAPONE Carmelo in quanto rappresentante legale della associazione "ANCOL", beneficiaria dei conferimenti il cui ammontare e la cui legittimità viene formalizzata con le note *di revisione* in concorso con i pubblici ufficiali revisori della Regione Sicilia, Assessorato Regionale del Lavoro formavano una serie di atti recanti una falsa attestazione concernente fatti asseritamente compiuti o comunque avvenuti alla presenza dei pubblici ufficiali (ed, in realtà, mai posti in essere), ed in ogni caso attestavano falsamente fatti dei quali gli atti erano destinati a provare la verità;
segnatamente formavano e comunque sottoscrivevano le note di revisione finale a saldo che qui di seguito si elencano:
- Nota di revisione finale a saldo della Regione Sicilia, Assessorato Regionale del Lavoro, prot. 6552 dd. 9.6.2009 – relativa al progetto ANCOL IF2007D0003 (di cui al D. D. G. nr. 609 del 20.4.2007) - con la quale veniva riconosciuto, a favore dell'associazione ANCOL, un importo ammesso a pagamento e pagato di € 1.061.875,63;
- Nota di revisione finale a saldo della Regione Sicilia, Assessorato Regionale del Lavoro, prot. 6551 dd. 9.6.2009 – relativa al progetto ANCOL IF2007C0138 (di cui al D. D. G. nr. 608 del 20.4.2007) - con la quale veniva riconosciuto, a favore dell'associazione ANCOL, un importo ammesso a pagamento e pagato di € 1.352.624,00;
- Nota di revisione finale a saldo della Regione Sicilia, Assessorato Regionale del Lavoro, prot. 6553 dd. 9.6.2009 – relati-

va al progetto ANCOL IF2007C0184 (di cui al D. D. G. nr. 608 del 20.4.2007) - con la quale veniva riconosciuto, a favore dell'associazione ANCOL, un importo ammesso a pagamento e pagato di € 568.245,79;
- Nota di revisione finale a saldo della Regione Sicilia, Assessorato Regionale del Lavoro, prot. 6554 dd. 9.6.2009 – relativa al progetto ANCOL IF2007B0258 (di cui al D. D. G. nr. 608 del 20.4.2007) - con la quale veniva riconosciuto, a favore dell'associazione ANCOL, un importo ammesso a pagamento e pagato di € 135.862,46;
ed, in seno alle predette note , sottoscritte dal CAPONE (per presa visione e concordanza) quale soggetto determinatore e responsabile dell'ANCOL -, testualmente dichiaravano: *"la documentazione contabile esibita dall'Ente risulta regolarmente registrata nelle rispettive voci del libro giornale. Dalle risultanze contabili non sono emerse irregolarità, e sui documenti contabili è stato apposto il timbro con il relativo importo riconosciuto"*: dichiarazione, questa, non rispondente al vero, atteso che la gran parte della documentazione contabile e delle "pezze giustificative" prodotte dall'ANCOL si palesava, in realtà, priva di timbro e di firma del revisore (e pertanto, altresì non sottoposta ad alcun previo controllo);
con l'aggravante del fatto commesso per eseguire i reati di cui ai capi che seguono, o comunque per assicurarsene il profitto;
In Messina, in data antecedente e prossima al 9.6.2009

CAPONE Carmelo
del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv cp; 110, 640 bis cp; perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, quale rappresentante legale della associazione "ANCOL", beneficiaria dei conferimenti il cui ammontare e la cui legittimità viene formalizzata con le note *di revisione*
con artifizi e raggiri, e segnatamente, mediante le condotte descritte nel capo che precede, ed altresì omettendo – il CAPONE Carmelo - di comunicare alla Regione Sicilia le dovute informazioni in ordine all'avvenuta sub-locazione di alcuni immobili (immobile sito in Messina, Via Sacro Cuore di Gesù is. 251; immobile sito in Catania, Via Plebiscito nr. 201) originariamente acquisiti in locazione dalla stessa ANCOL tramite l'utilizzo di fondi conferiti all'associazione dalla Regione Sicilia; nonché, omettendo di rendere la dovuta dichiarazione attestante che il subaffitto aveva comunque consentito all'Ente di disporre di aule sufficienti per lo svolgimento dell'attività di formazione; ed in tal modo, complessivamente impedendo alla Regione Sicilia di assumere contezza dell'avvenuto introitamento dei canoni di sub-locazione, facevano sì che l'ANCOL conseguisse indebitamente le erogazioni conferite dalla Regione Sicilia per lo svolgimento dei corsi di formazione, ed in ogni caso che conseguisse indebitamente (con note di revisione a saldo dd. 9.6.2009) il formale riconoscimento "a saldo" degli importi stanziati dalla Regione Sicilia per il predetto scopo – importi in realtà materialmente già corrisposti a titolo di anticipazione per un ammontare di € 97.700,00 pari al *corrispettivo* introitato a seguito delle sub-locazioni stipulate;
In Messina il 9.6.2009

CAPONE Carmelo, CALIRI Giuseppe, CAPONE Natale
44) del delitto p. e p. dagli Artt. 81 cpv cp; 110, 314 cp; perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nelle rispettive qualifiche di:
- CAPONE Carmelo, quale legale rappresentante dell'Associazione ANCOL ed incaricato di pubblico servizio, poiché possessore e gestore dio fondi pubblici stanziati dalla Regione Sicilia allo scopo di realizzare corsi di formazione, e già oggetto di trasferimento - a titolo di anticipo sul totale - a beneficio dell'ANCOL;
- CALIRI Giuseppe, quale rappresentante della "Associazione Pianeta Verde" in sede di stipula degli accordi contrattuali e al tempo stesso dipendente dell'ANCOL ;
- CAPONE Natale, quale rappresentante legale della "Associazione Pianeta Verde", fratello di CAPONE Carmelo;

si appropriavano di somme di danaro di cui l'ANCOL medesima – nella persona dell'*incaricato di pubblico servizio* e legale rappresentante CAPONE Carmelo – aveva la disponibilità per ragione del servizio; segnatamente, l'ANCOL e la "Associazione Pianeta Verde" stipulavano dei contratti aventi ad oggetto il noleggio di attrezzature e materiali finalizzati allo svolgimento dei corsi di formazione progettati dall'ANCOL medesima, pagando corrispettivi, a beneficio di "Pianeta Verde", pari a complessivi € 171.600 - a fronte di euro € 58.031,82 spesi e fatturati per l'acquisto dei beni oggetto del noleggio da parte di PIANETA VERDE - cifra da far ritenere comunque del tutto incongruo il canone di noleggio (pari quasi al 300% del costo sostenuto per l'acquisto dei beni oggetto del noleggio) e dunque tale da produrre una appropriazione del denaro pubblico destinato alle finalità formative, in relazione ai progetti finanziati dalla Regione, garantendo un'ingiusta locupletazione alla società Pianeta Verde, diretta espressione del gruppo politico-familiare che gestiva l'ANCOL.
In Messina fino al 15.12.2008 data dell'ultima fattura

45) Del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2, 81cpv. 110, 640bis c.p., perché con artifizi, - consistiti nella formazione di rendicontazioni infedeli dalle quali non era possibile desumere l'illecita locupletazione, - inducendo in errore la regione siciliana in ordine alla correttezza dei rapporti negoziali instaurati ed alla assenza di conflitto d'interesse, nonché sulla rispondenza dei canoni ai prezzi di mercato e sui criteri di economicità e buona amministrazione, e così giustificando gli anticipi già percepiti prima dell'avvio dei progetti, conseguivano quale ingiusto profitto il finanziamento dei progetti a seguito della rendicontazione e le maggiori somme di cui al capo che precede derivanti da servizi mai resi, ovvero resi con sproporzionata lievitazione dei canoni di noleggio.

Tribunale di Messina *Sezione dei giudici per le indagini preliminari*

Commettendo il fatto allo scopo di conseguire il profitto e l'impunità per il delitto di peculato.
In Messina nel 2012 data dell'ultima revisione.

GIUFFRE' - CAPONE Carmelo

46) Del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2, 81cpv. 110, 640bis c.p., perché CAPONE Carmelo, quale legale rappresentante dell'Associazione ANCOL e GIUFFRE' quale legale rappresentante di Progetto Ufficio con artifizi, - consistiti nella formazione di rendicontazioni infedeli dalle quali non era possibile desumere l'illecita locupletazione, inducendo in errore la regione siciliana sulla correttezza dei rapporti negoziali instaurati e sulla assenza di conflitto d'interesse, nonché sulla rispondenza dei canoni ai prezzi di mercato e sui criteri di economicità e buona amministrazione, stipulavano in data 20.4.2006 (per il periodo dal 26.4.2006 al 28.2.2007) un contratto avente ad oggetto il noleggio di attrezzature e materiali finalizzati allo svolgimento dei corsi di formazione progettati dall'ANCOL medesima, pagando corrispettivi, a beneficio di Progetto Ufficio, pari a complessivi € 91.949,11 - a fronte di euro € 55.993 spesi e fatturati per l'acquisto dei beni oggetto del noleggio da parte di Progetto ufficio - cifra da far ritenere comunque del tutto incongruo il canone di noleggio (pari ad oltre il 160% del costo sostenuto per l'acquisto dei beni oggetto del noleggio) e dunque tale da produrre un ingiusto profitto ed una appropriazione del denaro pubblico destinato alle finalità formative, in relazione ai progetti finanziati dalla Regione, garantendo un'ingiusta locupletazione alla società Progetto Ufficio.
In Messina fino al 2012 data dell'ultima revisione.

47) Del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2, 81cpv. 110, 640bis c.p., perché perché CAPONE Carmelo, quale legale rappresentante dell'Associazione ANCOL e GIUFFRE' quale legale rappresentante di Progetto Ufficio con artifizi, - consistiti nella formazione di rendicontazioni infedeli dalle quali non era possibile desumere l'illecita locupletazione, inducendo in errore la regione siciliana sulla correttezza dei rapporti negoziali instaurati e sulla assenza di conflitto d'interesse, nonché sulla rispondenza dei canoni ai prezzi di mercato e sui criteri di economicità e buona amministrazione, stipulavano in data 5.7.2006 per il periodo dal 17.7.2006 al 15.2.2007 un contratto avente ad oggetto il noleggio di attrezzature e materiali finalizzati allo svolgimento dei corsi di formazione progettati dall'ANCOL medesima, pagando corrispettivi, a beneficio di Progetto Ufficio, pari a complessivi euro 68.782 a fronte di euro 38.168,88 spesi e fatturati per l'acquisto dei beni oggetto del noleggio da parte di Progetto ufficio - cifra da far ritenere comunque del tutto incongruo il canone di noleggio (pari ad oltre il 180% del costo sostenuto per l'acquisto dei beni oggetto del noleggio) e dunque tale da produrre un ingiusto profitto ed una appropriazione del denaro pubblico destinato alle finalità formative, in relazione ai progetti finanziati dalla Regione, garantendo un'ingiusta locupletazione alla società Progetto Ufficio.
In Messina fino al 2012 data dell'ultima revisione.

48) Del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2, 81cpv. 110, 640bis c.p., perché perché CAPONE Carmelo, quale legale rappresentante dell'Associazione ANCOL e GIUFFRE' quale legale rappresentante di Progetto Ufficio con artifizi, - consistiti nella formazione di rendicontazioni infedeli dalle quali non era possibile desumere l'illecita locupletazione, inducendo in errore la regione siciliana sulla correttezza dei rapporti negoziali instaurati e sulla assenza di conflitto d'interesse, nonché sulla rispondenza dei canoni ai prezzi di mercato e sui criteri di economicità e buona amministrazione, stipulavano in data 29.3.08 un contratto avente ad oggetto il noleggio di attrezzature e materiali finalizzati allo svolgimento dei corsi di formazione progettati dall'ANCOL medesima, pagando corrispettivi, a beneficio di Progetto Ufficio, pari a complessivi € 37.033,62 - a fronte di euro € 22.424,96 spesi e fatturati per l'acquisto dei beni oggetto del noleggio da parte di Progetto ufficio - cifra da far ritenere comunque del tutto incongruo il canone di noleggio (pari ad oltre il 160% del costo sostenuto per l'acquisto dei beni oggetto del noleggio) e dunque tale da produrre un ingiusto profitto ed una appropriazione del denaro pubblico destinato alle finalità formative, in relazione ai progetti finanziati dalla Regione, garantendo un'ingiusta locupletazione alla società Progetto Ufficio.
In Messina fino al 2012 data dell'ultima revisione.

CAPONE Carmelo, D'URSO Daniela, PUGLIARES Daniela

49) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 640 bis cp; perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità:

- CAPONE Carmelo: rappresentante legale della associazione "ANCOL", beneficiaria dei conferimenti e delle erogazioni concessi dalla Regione Sicilia per l'effettuazione di corsi di formazione;
- D'URSO Daniela: direttrice della sede ANCOL – Sicilia
- PUGLIARES Daniela: dipendente della sede ANCOL di Priolo (SR);

con artifici e raggiri consistiti nel formare (su determinazione della D'URSO, e materiale redazione della PUGLIARES) e successivamente nel trasmettere, all'Ente Locale erogante i finanziamenti, documenti non veritieri, finalizzati a falsamente rappresentare l'avvenuta organizzazione e l'incipiente svolgimento, con la presenza di 15 allievi, di un corso di formazione di "operatore amministrazione segretariale III^ anno formativo" per l'anno 2012/2013 – (e segnatamente, un elenco degli allievi iscritti al predetto corso, tra cui erano indicati Ranno Angelina e Cultrera Bruno con sottoscrizioni false; Frangi Ivan con abuso della firma apposta in una precedente occasione; Galeota Alessia e Casella Andrea, convinti a sottoscrivere con la condizione che non avrebbero frequentato il corso)- così attestando l'apparente raggiungimento del numero di quindici allievi necessario per l'ottenimento dei benefici economici; inducendo in tal modo in errore la Regione Sicilia circa la sussi-

stenza dei presupposti per l'erogazione dei fondi pubblici, conseguivano un ingiusto profitto per un totale di euro 125.100,00, sotto forma di finanziamenti finalizzati allo svolgimento del predetto corso di formazione di "operatore amministrazione segretariale III^ anno formativo".
In Messina, fino al 2012.

ELFI Immobiliare s.r.l.:
50) illecito di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 231/2001, in relazione all'art. 640bis c.p., perché non avendo predisposto, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi o, comunque, non avendo adeguatamente vigilato sull'osservanza di un ipotetico modello organizzativo predisposto al fine di prevenire la commissione di reati, rendeva possibile la realizzazione, nel suo interesse o a suo vantaggio, dei reati di cui ai capi 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 28 - come da imputazioni, sopra riportate e da intendersi qui richiamate - commessi da soggetti in posizione apicale nell'ambito degli enti.
In Messina, nella date indicate nei singoli capi su citati

SICILIA SERVICE s.r.l.:
51) illecito di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 231/2001, in relazione all'art. 640bis c.p., perché non avendo predisposto, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi o, comunque, non avendo adeguatamente vigilato sull'osservanza di un ipotetico modello organizzativo predisposto al fine di prevenire la commissione di reati, rendeva possibile la realizzazione, nel suo interesse o a suo vantaggio, dei reati di cui ai capi 20, 22, 24, 26 - come da imputazioni, sopra riportate e da intendersi qui richiamate - commessi da soggetti in posizione apicale nell'ambito degli enti
In Messina, nella date indicate nei singoli capi su citati

CENTRO SERVIZI 2000 s.r.l.
52) illecito di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 231/2001, in relazione all'art. 640bis c.p.., perché non avendo predisposto, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi o, comunque, non avendo adeguatamente vigilato sull'osservanza di un ipotetico modello organizzativo predisposto al fine di prevenire la commissione di reati, rendeva possibile la realizzazione, nel suo interesse o a suo vantaggio, dei reati di cui ai capi, 30, 32, 34 - come da imputazioni, sopra riportate e da intendersi qui richiamate - commessi da soggetti in posizione apicale nell'ambito degli enti In Messina, nella date indicate nei singoli capi su citati

ANCOL
53) illecito di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 231/2001, in relazione all'art. 640bis c.p., perché non avendo predisposto, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi o, comunque, non avendo adeguatamente vigilato sull'osservanza di un ipotetico modello organizzativo predisposto al fine di prevenire la commissione di reati, rendeva possibile la realizzazione, nel suo interesse o a suo vantaggio, dei reati di cui ai capi 43 e 49 - come da imputazioni, sopra riportate e da intendersi qui richiamate - commessi da soggetti in posizione apicale nell'ambito degli enti
In Messina, nella date indicate nei singoli capi su citati

ASSOCIAZIONE PIANETA VERDE
54) illecito di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 231/2001, in relazione all'art. 640bis c.p., perché non avendo predisposto, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi o, comunque, non avendo adeguatamente vigilato sull'osservanza di un ipotetico modello organizzativo predisposto al fine di prevenire la commissione di reati, rendeva possibile la realizzazione, nel suo interesse o a suo vantaggio, dei reati di cui al capo 45 - come da imputazione, sopra riportata e da intendersi qui richiamata - commessi da soggetti in posizione apicale nell'ambito degli enti
In Messina, nella date indicate nei singoli capi su citati

Tribunale di Messina *Sezione dei giudici per le indagini preliminari*

Indice

§ 1 PREMESSA **19**

§ 2 NATURA DEGLI ENTI, GESTIONE DI DENARO PUBBLICO E QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELLE CONDOTTE **22**

§ 2.1 ...LA DISTINZIONE TRA TRUFFA E PECULATO 26

§ 3 LE INTERCETTAZIONI EFFETTUATE DALLA PROCURA DI PATTI **29**

§ 4 LE INTERCETTAZIONI "CASUALI" NEI CONFRONTI DELL'ON. FRANCANTONIO GENOVESE **30**

§ 5 IL QUADRO DEGLI ILLECITI **34**

§ 6 IL COLLEGAMENTO TRA GLI ENTI DI FORMAZIONE **37**

§ 6.1 ... LA RICONDUCIBILITÀ DEGLI ENTI A GENOVESE FRANCANTONIO 37
§ 6.1.1 N.T. Soft di Davì Salvatore & C. s.a.s. - Apindustria *42*
§ 6.1.2 Apindustria Messina *47*
§ 6.1.3 Aram *48*
§ 6.1.4 Lumen Onlus *49*
§ 6.1.5 Enfap Sicilia *58*
§ 6.1.6 Ecap Palermo *75*
§ 6.1.7 Training Service soc. consortile a r.l. *75*

§ 7 IL SISTEMA DI SOCIETÀ COLLEGATO AGLI ENTI DI FORMAZIONE **78**

§ 7.1 TRINACRIA 2001 S.R.L. 79
§ 7.2 EL.FI. IMMOBILIARE S.R.L. 79
§ 7.3 CENTRO SERVIZI 2000 S.R.L. 81
§ 7.4 EUROEDIL S.R.L. 82
§ 7.5 CALLESERVICE S.R.L. 83
§ 7.6 GE.IMM S.R.L. 85
§ 7.7 GE.PA S.R.L. 85
§ 7.8 GEFIN S.R.L. 86
§ 7.9 NA.PI. SERVICE S.R.L. 86
§ 7.10 SICILIA SERVICE S.R.L. 88
§ 7.10.1 Il legame tra Sauta Elio e Lo Presti Natale *91*
§ 7.10.2 Il ruolo di Galletti Stefano *93*

§ 8 I COLLEGAMENTI CON L'ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE **100**

§ 8.1 LO SCAMBIO DI FAVORI CON FUNZIONARI REGIONALI 101
§ 8.2 (CAPO 40 ORDINANZA DEL 9/7/13) VIOLAZIONE DEL SEGRETO D'UFFICIO 105
§ 8.3 L'AVVISO 20 ED IL CONSORZIO SOCIALE INSIEME 110
§ 8.4 LE VICENDE DELLA CAPP 1990 112
§ 8.5 LA VICENDA DEL DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO 116

§ 9 LE CONDOTTE DISTRATTIVE IN GENERALE **124**

§ 10 I FINANZIAMENTI **130**

§ 10.1 I PROGETTI FINANZIATI NEI CONFRONTI DELL'ARAM 130
§ 10.2 I PROGETTI FINANZIATI NEI CONFRONTI DELLA LUMEN ONLUS 135

§ 11 LA CESSIONE CONTRO CORRISPETTIVO DEI CORSISTI **137**

§ 12 LOCAZIONI ARAM - LUMEN **140**

§ 12.1 (CAPI 29, 30, 31, 32 ORDINANZA DEL 9/7/2013) LOCAZIONE DEI LOCALI IN V.LE P. UMBERTO 89 – RUOLO DI GENOVESE FRANCANTONIO 143
§ 12.1.1 Antefatto: l'acquisto dello stabile di v.le P. Umberto *143*
§ 12.1.2 Affitto a Lumen ed Aram *147*

Tribunale di Messina *Sezione dei giudici per le indagini preliminari*

§ 12.2 (CAPI 16, 17, 18 ORDINANZA DEL 9/7/2013) LOCAZIONE E PROMESSA D'ACQUISTO DELL'IMMOBILE SITO IN MESSINA VIA PASCOLI 166
§ 12.3 CAPI 39, 40, 40BIS – LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI MESSINA V. T. CANNIZZARO 9 (SCHIRÒ E., GIUNTA, SCHIRÒ G., GENOVESE, RINALDI) 173
§ 12.4 LE SOVRAFATTURAZIONI MEDIANTE INTERPOSIZIONE 175
§ 12.4.1 (Capi 27, 28 ordinanza del 9/7/2013) locazione dell'immobile sito in Agrigento via Imera n. 149 176
§ 12.4.2 (Capi 10, 11 ordinanza del 9/7/2013) locazione dell'immobile sito in Palermo Largo Val di Mazara n. 4 177
§ 12.4.3 (Capi 2, 3 ordinanza del 9/7/2013) - locazione dell'immobile sito in Catania via XX Settembre n. 11 ... 180
§ 12.4.4 (Capi 4, 5 ordinanza del 9/7/2013) - locazione dell'immobile sito in Catania via XX Settembre n. 11 ... 182
§ 12.4.5 (Capi 12, 13 ordinanza del 9/7/2013) locazione dell'immobile sito in Catania via XX Settembre 185
§ 12.4.6 (Capi 14, 15 ordinanza del 9/7/2013) locazione dell'immobile sito in Palermo via G. Giusti n. 2/A 188
§ 12.5 CAPI 8, 9 - ULTERIORI SOVRAFATTURAZIONI (GALLETTI) 189
§ 12.5.1 (Capi 21, 22 ordinanza del 9/7/2013) locazione dell'immobile sito in Agrigento via Lombardia 189
§ 12.5.2 (Capi 19, 20 ordinanza del 9/7/2013) locazione dell'immobile sito in Caltanissetta via Borremans 191
§ 12.5.3 (Capi 23, 24 ordinanza del 9/7/2013) locazione dell'immobile sito in Caltanissetta via Borremans 193
§ 12.5.4 (Capi 25, 26 ordinanza del 9/7/2013) locazione immobile in Agrigento via Regione Siciliana 195
§ 12.5.5 Capi 8, 9 – il ruolo di Galletti Stefano nelle operazioni di sovrafatturazione 196
§ 12.6 (CAPI 6, 7 ORDINANZA DEL 9/7/2013) - LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN AGRIGENTO VIA REGIONE SICILIANA N.51/B 196
§ 12.6.1 (Capi 8, 9 ordinanza del 9/7/2013) - locazione dell'immobile sito in Agrigento via Regione Siciliana n.51/B 199

§ 13 NOLEGGI 201

§ 13.1 (CAPI 33, 34 ORDINANZA DEL 9/7/2013) – NOLEGGI DA CENTRO SERVIZI 2000 S.R.L. 202
§ 13.2 (CAPI 35, 36 ORDINANZA DEL 9/7/2013) – NOLEGGI DA TRINACRIA 2001 S.R.L. 212
§ 13.3 (CAPI 38BIS, 38TER ORDINANZA DEL 9/7/2013) NOLEGGIO DI UNA AUDI A8 216
§ 13.4 CAPI 2 E 3 – NOLEGGI DA SICILIA SERVICE A ARAM (SAUTA, LO PRESTI, BUDA, NATOLI, GALLETTI) 220
§ 13.5 CAPO 5 – NOLEGGI DI ATTREZZATURE DA NAPI SERVICE A ARAM (POZZI, SAUTA, LO PRESTI) 225
§ 13.6 CAPO 4 – NOLEGGIO DI UN VEICOLO DA NAPI SERVICE A ARAM (LO PRESTI, SAUTA) 226
§ 13.7 I CONTRATTI DI PULIZIA 227
§ 13.7.1 Capo 7 – I contratti di pulizia tra Trinacria s.r.l. e Aram (Sauta, Feliciotto) 227
§ 13.7.2 Capo 6 – I contratti di pulizia tra Napi Service e Aram (Pozzi, Sauta, Lo Presti) 228

§ 14 LE CONSULENZE 231

§ 14.1 (CAPO 39 ORDINANZA DEL 9/7/2013) CONSULENZA ARAM-NAPI-LUMEN 231
§ 14.2 CAPI 35, 36, 37, 38 – GLI INCARICHI DI CONSULENZA AL CONSORZIO NOÈ (SCHIRÒ E., GENOVESE, CANNAVÒ) 238
§ 14.3 CAPI 14, 15 – CONSULENZA DA LUMEN ONLUS A CALESERVICE (SCHIRÒ E., GENOVESE, CANNAVÒ) 239

§ 15 CAPO 41 – LA TRUFFA PER FALSA ASSUNZIONE DEI DIPENDENTI (DI LORENZO, IMBESI, LA MACCHIA, GENOVESE, RINALDI, FAZIO, GIUNTA, LA FAUCI, CHIAIA) 240

§ 16 CAPO 10 – IL RICICLAGGIO DEI PROVENTI ILLECITI DI TRINACRIA S.R.L. (GALLETTI) 270

§ 17 FALSE FATTURAZIONI CALESERVICE (CAPI 16 – 20, 22 – 24, 27, 28) 271

§ 17.1.1 ... i professionisti esterni 276
§ 17.1.2 ... i lavoratori dipendenti 281
§ 17.1.3 ... i costi sostenuti nell'esclusivo interesse dell'on. Genovese 281
§ 17.1.4 ...il patrimonio immobiliare di Caleservice e le fatture per canoni d'affitto 283
§ 17.1.5 ...Caleservice s.r.l. come schermo dell'on. Genovese 284
§ 17.1.6 ... conclusioni 289
§ 17.2 CAPI 16 E 22 - UTILIZZO ED EMISSIONE DI FATTURE FALSE PER L'ANNO 2007 (GENOVESE, CANNAVÒ) 291
§ 17.3 CAPI 17 E 23 - UTILIZZO ED EMISSIONE DI FATTURE FALSE PER L'ANNO 2008 (GENOVESE, CANNAVÒ) 292
§ 17.4 CAPI 18 E 24 - UTILIZZO ED EMISSIONE DI FATTURE FALSE PER L'ANNO 2009 (GENOVESE, CANNAVÒ) 292
§ 17.5 CAPI 19 E 27 - UTILIZZO ED EMISSIONE DI FATTURE FALSE ANNO 2010 (GENOVESE, CANNAVÒ, SCHIRÒ C.) 293
§ 17.6 CAPI 20 E 28 - UTILIZZO ED EMISSIONE DI FATTURE FALSE PER L'ANNO 2011 (GENOVESE, SCHIRÒ C.) 294

§ 18 FALSE FATTURAZIONI A FAVORE DI GEIMM, GEFIN E CENTRO SERVIZI; RICICLAGGIO DA CENTRO SERVIZI (CAPI 11, 12, 21, 29, 30, 31, 34) 295

§ 18.1 CAPI 21, 31 FALSE FATTURAZIONI DA GENOVESE A GE.IMM. (GENOVESE, GIUNTA) 299

Tribunale di Messina *Sezione dei giudici per le indagini preliminari*

§ 18.1.1 ... anno 2007 ... 299
§ 18.1.2 ... anno 2008 ... 302
§ 18.1.3 ... anno 2010 ... 304
§ 18.2 CAPI 21, 34 FALSE FATTURAZIONI DA GENOVESE A GE.FIN (GENOVESE, CANNAVÒ) ... 305
§ 18.3 CAPI 21, 29, 30, 11, 12 – IL TRASFERIMENTO DEI PROVENTI ILLECITI DA CENTRO SERVIZI A GENOVESE FRANCANTONIO ... 306
§ 18.3.1 passaggi di denaro anni 2006... (Genovese, Schirò C.) ... 307
§ 18.3.2 Capi 21), 29) – ... 2008 (Genovese, Schirò C.) ... 309
§ 18.3.3 Capi 21, 30 – passaggi di denaro anno 2010 (Genovese, Giunta) ... 310
§ 18.3.4 capi 11 e 12 - il riciclaggio ... 311

§ 19 CAPO 25 – FALSA FATTURAZIONE DA GEFIN A CALESERVICE (CANNAVÒ) ... 315

§ 20 CAPO 32 – FALSA FATTURAZIONE DA CENTRO SERVIZI A CALESERVICE (GIUNTA) ... 316

§ 21 CAPO 26 – FALSE FATTURAZIONI DA CALESERVICE A CENTRO SERVIZI E GE.PAR. (CANNAVÒ) ... 318

§ 21.1 CAPO 44 UTILIZZO DELLA FATTURA DA PARTE DI TOURIST FERRY BOAT (CAMBRIA) ... 320

§ 22 CAPI 33, 45 – FALSE FATTURAZIONI DA CALESERVICE A PARIDE S.R.L. ... 320

§ 23 CAPO 1 - IL REATO ASSOCIATIVO (ANCHE CAPO 1 ORDINANZA DEL 9/7/2013) (GENOVESE, GALLETTI, LAMACCHIA, SCHIRÒ E., SCHIRÒ G., FAZIO) ... 321

§ 23.1 ...SAUTA ELIO E FELICIOTTO GRAZIELLA ... 323
§ 23.2 ...LO PRESTI NATALE ... 323
§ 23.3 ...NATOLI SALVATORE ... 324
§ 23.4 ...BARTOLONE NICOLA ... 324
§ 23.5 ...CANNAVÒ CONCETTA ... 325
§ 23.6 ...SCHIRÒ CHIARA ... 325
§ 23.7 ...SCHIRÒ ELENA ... 326
§ 23.8 ...GALLETTI STEFANO ... 326
§ 23.9 ...LAMACCHIA SALVATORE ... 328
§ 23.10 ...SCHIRÒ GIOVANNA ... 329
§ 23.11 ...FAZIO DOMENICO ... 330
§ 23.12 ...GENOVESE FRANCANTONIO ... 330

§ 24 ANCOL ... 333

§ 24.1 I PROGETTI FINANZIATI NEI CONFRONTI DELLA ANCOL ... 334

§ 25 LE SOCIETÀ COLLEGATE AD ANCOL ... 338

§ 25.1 PIANETA VERDE ... 338

§ 26 I REATI COLLEGATI AD ANCOL ... 339

§ 26.1 (CAPI 44, 45 ORDINANZA DEL 9/7/2013) NOLEGGIO 2007 PRESSO PIANETA VERDE ... 339
§ 26.2 CAPI 42, 43 – NOLEGGI 2008 PRESSO PIANETA VERDE (CAPONE C., CAPONE N.) ... 344

§ 27 CAPI 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 – LA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI ... 345

§ 28 IL SEQUESTRO ... 346

§ 29 LE ESIGENZE CAUTELARI ... 350

€ 20,00

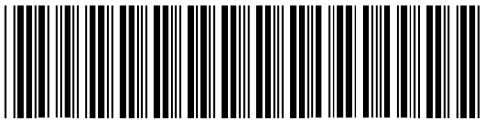

170040002590